

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XIV
N. 2

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

*Comunicata alla Presidenza
il 26 giugno 1993*

VOLUME IV

11-CDC-RGS-0002-0

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1994

Vertical text or markings along the right edge of the page.





CORTE DEI CONTI
— SEZIONI RIUNITE —

**DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

*Comunicata alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica il 26 giugno 1993 (documento XIV n. 2)*

VOLUME IV

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

INDICE DEL VOLUME QUARTO

Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1991	<i>Pag.</i>	5
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 1991	»	143
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1991	»	229
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1991	»	275
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1991	»	295
Decisione e relazione sul rendiconto generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1991	»	327

La presente relazione deliberata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è stata elaborata dal Servizio relazioni al Parlamento a cura dei magistrati: Manin Carabba (relatore), Francesco De Filippis, Carmelo Geraci, Felice Serino, Maurizio Meloni, Franco Turina, Pietro De Franciscis; Rita Arrigoni Pallotta, Giuseppe Bellisario, Paolo Neri, Mario Falcucci, Angelo Buscema, Maria Santoro d'Ambrosio, Anna Maria Carbone Prosperetti, Eugenio Francesco Schlitzer, Gaetano D'Auria, Carlo Chiappinelli, Cristina Astraldi De Zorzi, Giuseppe Guarino, Gabriele Aurisicchio.

La pubblicazione si articola come segue:

Volume I: – Decisione

- Premessa alla relazione
- Parte prima: *Disciplina e profili generali della gestione dello Stato*
- Parte seconda: *L'amministrazione statale: profili generali e linee evolutive*
- Parte terza: *Finanza pubblica non statale*
- Parte quarta: *Tavole illustrative*

Volume II - Tomo I: *L'attività delle singole amministrazioni dello Stato*

Volume II - Tomo II e III: *Tavole illustrative*

Volume III: – *Decisioni e relazioni sul conto del Patrimonio e sui rendiconti degli Istituti di previdenza*

Volume IV: – *Decisioni e relazioni sui rendiconti generali delle Regioni ad autonomia speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano*

Volume V (ANNESSO): – *Referti specifici presentati al Parlamento dal giugno 1991 al maggio 1992 – documentazione di rilievo*

L'analisi gestoria è accompagnata da prospetti e tabelle elaborati dal sistema informativo integrato Corte dei conti - R.G.S., nonché dal C.E.D. del Servizio relazione al Parlamento della Corte.

L'attività di documentazione e di «editing» è stata coordinata dalla dott.ssa Luigia Privitera Recanatesi.

INDICE GENERALE

Decisione	Pag.	13
---------------------	------	----

RELAZIONE

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DELLA NORMATIVA DELLA GESTIONE

(estensore: Cons. Diana CALACIURA TRAINA)

1.1 - La normativa contabile.	Pag.	25
1.2 - Il bilancio di previsione	»	26
1.3 - Legislazione di spesa e mezzi di copertura	»	26

PARTE SECONDA

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

SEZIONE A - ASPETTI FINANZIARI

(estensore: Cons. Diana CALACIURA TRAINA)

2.1 - Risultati differenziali	Pag.	31
2.2 - Gestione delle entrate	»	33
2.2.1 - Gestione di competenza	»	33
2.2.2 - Gestione dei residui attivi	»	33
2.2.4 - Vigilanza sulle entrate	»	33
2.3 - Gestione delle spese.	»	39
2.3.1 - Gestione di competenza	»	39
2.3.2 - Gestione dei residui passivi	»	39

SEZIONE B - ASPETTI PATRIMONIALI

(estensore: Cons. Ignazio FASO)

2.4 - Gestione del patrimonio	Pag.	46
---	------	----

PARTE TERZA

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

(estensore: Cons. Diana CALACIURA TRAINA)

3.1 - Problematiche generali	Pag.	51
3.1.1 - Profili del collegamento funzionale tra programmazione economica e gestione del bilancio	»	51
3.1.2 - Problemi di Tesoreria Unica.	»	52
3.1.3 - Legislazione regionale, statale, comunitaria	»	53

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.2	- Personale regionale	Pag.	54
3.2.1	- Considerazioni generali	»	54
3.2.2	- Personale in servizio	»	55
3.2.3	- Personale in quiescenza	»	56
3.3	- Presidenza della regione	»	57
3.3.1	- Attività istituzionale	»	57
3.4	- Assessorato dell'agricoltura e delle foreste	»	63
3.4.1	- Considerazioni generali	»	63
3.4.2	- Attività istituzionale	»	63
3.5	- Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione	»	73
3.5.1	- Considerazioni generali	»	73
3.5.2	- Attività istituzionale	»	73
3.6	- Assessorato del bilancio e delle finanze	»	77
3.6.1	- Considerazioni generali	»	77
3.6.2	- Attività istituzionale	»	78
3.7	- Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca	»	86
3.7.1	- Attività istituzionale	»	86
3.8	- Assessorato degli enti locali	»	88
3.8.1	- Considerazioni generali	»	88
3.8.2	- Attività istituzionale	»	89
3.9	- Assessorato dell'industria	»	91
3.9.1	- Considerazioni generali	»	91
3.9.2	- Attività istituzionale	»	91
3.10	- Assessorato dei lavori pubblici	»	96
3.10.1	- Considerazioni generali	»	96
3.10.2	- Attività istituzionale	»	97
3.11	- Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione	»	106
3.11.1	- Attività istituzionale	»	106
3.12	- Assessorato della sanità	»	111
3.12.1	- Attività istituzionale	»	111
3.13	- Assessorato del territorio e dell'ambiente	»	117
3.13.1	- Considerazioni generali	»	117
3.13.2	- Attività istituzionale	»	117


XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.14 - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti	<i>Pag.</i> 122
3.14.1 - Considerazioni generali	» 122
3.14.2 - Attività istituzionale	» 123
3.15 - Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana	» 129
Documento di sintesi	» 133

INDICE DEI PROSPETTI

Prosp.	1 - Leggi recanti oneri finanziari promulgate nel 1992	Pag.	27
»	2 - Risultati differenziali.	»	32
»	3 - Entrate per titoli	»	36
»	4 - Strutture delle entrate accertate.	»	38
»	5 - Spese per titoli	»	40
»	6 - Struttura delle spese per amministrazioni	»	41
»	7 - Analisi economica della spesa impegnata	»	42
»	8 - Analisi funzionale della spesa impegnata.	»	43
»	9 - Residui passivi	»	44
»	10 - Struttura dei residui passivi per amministrazione	»	45
»	11 - Risultati d'insieme e differenziali del conto generale del patrimonio.	»	48
»	12 - Progetti approvati e finanziati ai sensi della L.R. n. 37/1978 e successive modificazioni	»	62
»	13 - Intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge 1964/86)	»	68
»	14 - Anticipazioni concesse dalla Regione a enti diversi	»	80
»	15 - Garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative	»	81
»	16 - Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Contenimento consumi energetici e impiego fonti rinnovabili di energia	»	94
»	17 - Integrazioni regionali ai fondi-rischio dei consorzi garanzia fidi	»	95
»	18 - Progetti diretti a fronteggiare la C.D. «emergenza idrica» (ordinanze Ministero protezione civile - ex legge n. 64/86)	»	102
»	19 - Ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile con finanziamento a carico del fondo per la protezione civile	»	104
»	20 - Movimento turistico in Sicilia (dati provvisori 1992)	»	128

DECISIONE



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite per la Regione siciliana, composta dai magistrati:

PRESIDENTE:	dott. Mario CORAZZINI
PRESIDENTE DI SEZIONE:	dott. Luigi LONGO
CONSIGLIERI:	dott. Giuseppe PETROCELLI prof. Francesco IRACI dott. Giovanni COLELLA dott. Ignazio FASO (relatore: conto del patrimonio) dott. Diana CALACIURA TRAINA (relatore: conto del bilancio)

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1992 e sul conto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione ad esso allegato.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 giugno 1993, i relatori, Consigliere Diana CALACIURA TRAINA, relativamente al conto del bilancio, e Consigliere Ignazio FASO, relativamente al conto del patrimonio, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Luigi Mario RIBAUDO;

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, istitutivo delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni;

Viste le leggi 5 agosto 1978, n. 468, e 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge regionale 16 marzo 1992, n. 4, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1992, n. 10, di assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F A T T O

Il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1992, costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, ed il rendiconto allegato dell'Azienda delle foreste demaniali, sono stati presentati alla Corte dei conti l'8 giugno 1993. Ai sensi dell'art. 23 della legge 5 agosto 1978, n. 468 il termine per la presentazione scade il 31 maggio.

Le risultanze del conto del bilancio e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate accertate:</i>	Lire	Lire
Titolo I - Entrate tributarie	8.743.514.875.060	
Titolo II - Entrate extra-tributarie	7.176.348.409.059	
Totale Titoli I e II		15.919.863.284.119
Titolo III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti (di cui rimborso di crediti L. 56.397.534.384)	1.422.913.829.240	
Totale entrate finali accertate (Titoli I, II e III)		17.342.777.113.359
Titolo IV - Accensione di prestiti	2.992.084.977.606	
Totale complessivo delle entrate accertate		20.334.862.090.965
<i>Spese impegnate:</i>		
Titolo I - Spese correnti	15.115.524.946.193	
Titolo II - Spese in conto capitale (di cui operazioni finanziarie L. 1.896.580.493.012)	8.264.108.915.601	
Totale spese finali impegnate (Titoli I e II)		23.379.633.861.794
Titolo III - Rimborso di prestiti	—	
Totale complessivo delle spese impegnate		23.379.633.861.794
<i>Risultati differenziali:</i>		
Entrate tributarie ed extra-tributarie	15.919.863.284.119	
Spese correnti	(—) 15.115.524.946.193	
Risparmio pubblico		804.338.337.926
Entrate finali	17.342.777.113.926	
Spese finali	(—) 23.379.633.861.794	
Saldo netto da finanziare		6.036.856.748.435
Entrate finali nette	17.286.379.578.975	
Spese finali nette	21.483.053.368.782	
Indebitamento netto		4.196.673.789.807

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
Entrate finali	17.342.777.113.359	
Spese complessive	(—) 23.379.633.861.794	
Disavanzo finanziario		6.036.856.748.435
Entrate complessive	20.334.862.090.965	
Spese complessive	(—) 23.379.633.861.794	
Differenza		3.044.771.770.829
RESIDUI		
<i>Attivi:</i> Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1992	3.896.972.247.005	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	12.212.233.229.991	
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1992	4.212.898.943.848	
Totale dei residui attivi al 31/12/1992		20.322.104.420.844
<i>Passivi:</i> Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1992	7.906.792.537.852	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	7.429.599.887.289	
Totale dei residui passivi al 31/12/1992		15.399.392.425.141

CONTO DEL PATRIMONIO

Le variazioni, in aumento e in diminuzione, del conto generale del patrimonio della Regione siciliana nel corso dell'esercizio finanziario 1992 sono state le seguenti:

<i>Attività finanziarie:</i>		
Aumenti	30.671.501.815.303	
Diminuzioni	31.241.490.622.814	
Saldo		(-) 569.988.807.511
<i>Crediti e partecipazioni:</i>		
Aumenti	481.625.271.496	
Diminuzioni	481.652.271.496	
Saldo		(+) 441.224.439.908
<i>Beni patrimoniali:</i>		
Aumenti	103.110.843.380	
Diminuzioni	13.597.794.990	
Saldo		(+) 89.513.048.390
Peggioramento attività patrimoniali		39.251.319.213

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passività finanziarie:</i>	Lire	Lire
Aumenti	13.002.143.480.199	
Diminuzioni	13.169.091.539.841	
Saldo		(—) 166.948.059.642
 <i>Passività patrimoniali:</i>		
Aumenti	7.250.501.455.913	
Diminuzioni	1.284.764.643.770	
Saldo		(+) 5.965.736.812.143
Peggioramento passività patrimoniali		5.798.788.752.501
Miglioramento patrimoniale per l'es. 1992		5.838.040.071.714

A seguito delle sopraindicate variazioni la consistenza dei singoli conti generali al 31 dicembre 1992 è la seguente:

<i>Attività finanziarie:</i>		
a) danaro presso gli agenti della riscossione	4.212.898.943.848	
b) somme da riscuotere	16.109.205.476.996	
c) crediti di tesoreria	2.178.977.772	
d) conto di cassa	50.580.075.234	
Totale attività finanziarie		20.378.863.473.850
 <i>Crediti e partecipazioni:</i>		
a) crediti	5.286.045.200.722	
b) partecipazioni	2.712.945.943.593	
Totale crediti e partecipazioni		7.998.991.144.315
 <i>Beni patrimoniali:</i>		
a) beni immobili	320.036.519.247	
b) beni considerati immobili ai fini inventariali	1.537.988.287	
c) beni mobili	127.402.624.470	
Totale beni patrimoniali		448.977.132.004
 <i>Passività finanziarie:</i>		
a) residui passivi di bilancio	15.399.392.425.141	
b) debiti di tesoreria	3.131.912.388.494	
Totale passività finanziarie		18.531.304.813.635

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passività patrimoniali:</i>	Lire	Lire
a) residui passivi eliminati dai bilanci perché perenti agli effetti ammin.vi	10.307.643.912.860	
b) somme eliminate ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 2/1979	229.632.996.452	
Totale passività patrimoniali		14.935.503.490.521
Eccedenza delle attività sulle passività al 1° gennaio 1992		1.198.063.517.727
Miglioramento patrimoniale nell'es. 1992		5.838.040.071.714
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1992		4.639.976.553.987

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE
DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA

COMPETENZA

Titolo I - Entrate e spese correnti:

Entrate accertate	104.197.509.931	
Spese impegnate	55.124.978.506	

Avanzo di parte corrente

49.072.531.425

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:

Entrate accertate	120.000.000	
Spese impegnate	45.901.579.089	

Disavanzo in conto capitale

45.781.579.089

Riepilogo:

Entrate accertate	104.317.509.931	
Spese impegnate	101.026.557.595	

Disavanzo complessivo

3.290.952.336

RESIDUI

Attivi: Somme rimaste da riscuotere in conto
dell'esercizio 1992

71.657.000.000

Somme da riscuotere in conto degli esercizi
precedenti

5.251.637.889

Somme riscosse e non versate fino alla chiu-
sura dell'esercizio 1992

—

Totale dei residui attivi al 31/12/1992

76.908.637.889

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
<i>Passivi:</i> Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1992	52.306.422.879	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	21.045.422.879	
Totale dei residui passivi al 31/12/1992		73.351.779.867

Tra i residui attivi al 31 dicembre 1992 (capitoli 1199, 1399 e 1409) risulta conservata la somma di lire 12.464.730.497 relativa a progressi rapporti finanziari tra Stato e Regione per gli esercizi dal 1946 al 1965, tuttora non definiti

Per quanto riguarda i decreti di accertamento dei residui passivi al 31 dicembre 1992 relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli ente locali; dell'industria; dei lavori pubblici; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e alla Azienda delle foreste demaniali, si rileva che non sono stati ammessi a registrazione in quanto alcuni di essi non sono pervenuti alla Corte, mentre per gli altri non si è ancora esaurito il procedimento di controllo.

Per l'accertamento dei residui passivi degli anni precedenti e, cioè, per gli esercizi finanziari dal 1985 al 1991, la situazione rimane invariata, fatta eccezione per i decreti relativi a:

Assessorato del bilancio e delle finanze

residui passivi al 31 dicembre 1991 - spese correnti e spese in conto capitale - : ammessi al visto;

Assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti

residui passivi al 31 dicembre 1989 - spese correnti: visto parziale con esclusione della somma di L. 95.130.000;

residui passivi al 31 dicembre 1989 - spese in conto capitale - : visto parziale con esclusione della somma di L. 861.772.650.

Per quanto riguarda il conto del patrimonio sono in corso accertamenti istruttori da parte della Corte circa la sussistenza dei requisiti di certezza e di esigibilità di tutte le partite accese alle «attività finanziarie», «crediti e partecipazioni», «passività finanziarie» e «passività patrimoniali».

Altri accertamenti istruttori della Corte riguardano la verifica della consistenza e destinazione dei beni patrimoniali, nonché le variazioni a quest'ultimi apportati nel corso del 1992.

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 19 giugno 1993, ha chiesto che le Sezioni regionali riunite vogliano:

dichiarare regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1989 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con esclusione delle somme di lire 95.130.000 per le spese correnti e di lire 861.772.650 per le spese in conto capitale;

dichiarare regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1991 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;

dichiarare regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio 1992 e il conto allegato dell'Azienda delle foreste demaniali, con esclusione della somma di lire 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi, e con esclusione dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli enti locali; dell'industria; dei lavori pubblici; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e all'Azienda delle foreste demaniali, i cui decreti di accertamento non sono pervenuti o non sono stati ancora ammessi al visto della Corte;

sospendere ogni pronuncia sul conto generale del patrimonio della Regione siciliana per il 1992.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene di far rilevare che non è stato rispettato il termine del 31 maggio previsto dal 2° comma dell'art. 23 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per la presentazione alla Corte dei conti, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio, del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1992.

Ai fini del confronto dei risultati del conto del bilancio con le leggi di bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati ivi esposti — relativamente alle entrate riscosse e versate, alle somme rimaste da riscuotere (ad eccezione della somma di lire 12.464.730.497 relativamente a pregressi — e non ancora definiti — rapporti finanziari fra Stato e Regione) ed a quelle riscosse e non versate — con i dati contenuti nei riassunti generali trasmessi dall'Assessorato del bilancio e delle finanze. Le verifiche concernenti la gestione delle entrate sono state effettuate in conformità dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, esclusivamente su documenti riassuntivi forniti dall'Amministrazione; sicché entro tali limiti — e con esclusione della somma di lire 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi — si è pervenuti all'accertamento di concordanza.

È stata, inoltre, accertata la corrispondenza dei dati relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio, nelle singole partite e nelle risultanze complessive, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, ad eccezione dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli enti locali; dell'industria; dei lavori pubblici; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e dell'Azienda delle foreste demaniali, i cui decreti non sono stati ancora ammessi al visto della Corte.

Agli stessi fini è stato accertato che il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, corrisponde, quanto alle entrate e quanto alle spese ordinate e pagate, ai prospetti riassuntivi prodotti dall'Amministrazione regionale e alle scritture tenute o controllate dalla Corte.

Per quanto riguarda il conto del patrimonio, essendo lo stesso pervenuto in data 8 giugno 1993 e risultando in corso accertamenti istruttori da parte della Corte, è necessario sospendere il giudizio fino al completamento delle necessarie verifiche.

La situazione sopra delineata non consente, pertanto, di dar corso alla pronuncia di regolarità per quanto riguarda:

1. la somma di lire 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi — somme rimaste da riscuotere relative a rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione non ancora definiti;
2. la somma di lire 7.906.792.537.852 iscritta tra le spese di competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 1992 e relativa ai residui passivi di tutte le Amministrazioni regionali i cui decreti di accertamento non sono pervenuti o non sono stati ammessi al visto della Corte.

Queste Sezioni riunite, con la decisione sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1989, non avevano, tra l'altro, pronunciato la dichiarazione di regolarità in ordine ai residui passivi al 31 dicembre 1989 concernenti l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Poiché, nel frattempo, i relativi decreti di conservazione dei residui passivi sono stati ammessi al visto della Corte, la dichiarazione di regolarità su tale conto generale deve essere estesa anche a tali partite contabili; con esclusione delle somme di lire 95.130.000, per le spese correnti, e di lire 861.772.650, per le spese in conto capitale.

Altrettanto deve essere disposto per i residui passivi al 31 dicembre 1991 concernenti l'Assessorato del bilancio e delle finanze — spese correnti e spese in conto capitale — relativamente ai quali la decisione di queste Sezioni riunite sui rendiconti generali per l'esercizio finanziario 1991 non avevano pronunciato la dichiarazione di regolarità e i cui decreti sono stati nel frattempo ammessi al visto della Corte.

Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione — nonché sui connessi comportamenti dell'Amministrazione — dalla legge riservate alla competenza di queste Sezioni riunite sono contenute nella relazione unita alla presente decisione.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana:

dichiara che il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1992 e il conto dell'Azienda delle foreste demaniali ad esso allegato non sono stati presentati nei termini di legge; e, sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero:

dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1989 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con esclusione delle somme di lire 95.130.000, per le spese correnti, e di lire 861.772.650, per le spese in conto capitale;

dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1991 per la parte riguardante i residui passivi dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;

dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio 1992 e il conto allegato dell'Azienda delle foreste demaniali, con esclusione della somma di lire 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi, e con esclusione dei residua passivi relativi alla Presidenza della Regione, agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste; dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione; del bilancio e delle finanze; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; degli enti locali; dell'industria; dei lavori pubblici; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione; della sanità; del territorio e dell'ambiente; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e all'Azienda delle foreste demaniali, i cui decreti di accertamento non sono pervenuti o non sono stati ancora ammessi al visto della Corte;

sospende ogni pronuncia sul conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio finanziario 1992;

ordina che i conti esaminati, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione per la successiva presentazione all'Assemblea Regionale e che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Regione, per la successiva presentazione all'Assemblea Regionale.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 30 giugno 1993.

GLI ESTENSORI

F.to: Ignazio FASO

F.to: Diana CALACIURA TRAINA

RELAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PARTE I
DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1.1 La normativa contabile

Nell'ordinamento contabile dello Stato (art. 20 l. 468/78), delle Regioni a statuto ordinario (art. 17 l. 335/76), degli enti locali (art. 20 D.P.R. 421/79), degli enti istituzionali (art. 17 D.P.R. 696/79), è fissato in termini rigorosi, pur se con diverse formulazioni, il principio che l'assunzione dell'impegno di spesa è subordinata all'esistenza di un'obbligazione.

Nella Regione Siciliana vige l'art. 11 della l.r. 18 giugno 1977 n. 40 in base al quale «formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base a leggi, a contratti o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio».

Ai sensi del successivo art. 12, tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del precedente art. 11 costituiscono, alla chiusura dell'esercizio, «economie di spesa» (non esiste nella Regione siciliana, a differenza che nello Stato, l'istituto del residuo di stanziamento che consente di considerare come residui passivi somme non impegnate).

Il rigore di tali disposizioni non ha, però, fatto cessare la tendenza dell'Amministrazione ad assumere impegni fittizi con il conseguente gonfiamento dei residui passivi.

Tale fenomeno si è accentuato nel corso del 1992: numerosi decreti di assunzione di impegni globali delle disponibilità di bilancio disposti, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, per far fronte ad eventuali, future, obbligazioni ed al solo fine, contrario alla legge, di evitare che le relative somme costituissero economia, non sono stati ammessi a registrazione.

Ciò ha comportato il mantenimento in bilancio di impegni inefficaci e, come ulteriore conseguenza, la mancata ammissione a registrazione dei decreti di accertamento residui (risalenti, per talune Amministrazioni, all'esercizio finanziario 1985).

Le ripetute osservazioni della Corte dei Conti hanno indotto l'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze ad intensificare la vigilanza sulla gestione della spesa regionale: con circolare n. 42988 del 20/9/1991 sono state diramate direttive alle competenti Ragionerie centrali per l'adozione di procedure più rigorose in materia di assunzione di impegni cumulativi di spesa disposti al fine di accantonare risorse per il loro futuro utilizzo (restituzione degli atti all'Amministrazione con motivazioni e argomentazioni più incisive ed invio alla Corte dei conti con plico a parte e con apposita nota di accompagnamento, degli atti di impegno cui si è dato corso su ordine scritto dell'Assessore).

Ma, nella materia è, finalmente, intervenuto il legislatore regionale che, con legge regionale 27/2/1992, n. 2 (art. 8) ha, dapprima, modificato la disciplina delle spese relative ai «limiti di impegno», altrimenti dette «spese in annualità», disponendo — al fine di ridurre l'accumulo di cospicui residui passivi cui non corrispondono, in tutto o in parte, obbligazioni nei confronti dei terzi in scadenza entro l'esercizio cui gli impegni si riferiscono — che le relative somme siano eliminate dal bilancio e contabilizzate tra le economie di spesa (salva la loro riproduzione negli esercizi successivi).

È opportuno evidenziare che le economie realizzabili nell'esercizio 1991 in virtù di tale disposizione sono state stimate dall'Assessorato Bilancio e Finanze (circolare n. 1234 del 9.4.1992) in lire 928.511 milioni, importo di cui si è tenuto conto in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 mediante appostazione di detta cifra fra le entrate alla voce «avanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione — capitolo 0001».

Un intervento ancor più drastico è stato, di recente, disposto con la legge regionale 11/5/1993, n. 15 che, all'art. 7, ha previsto l'eliminazione dal bilancio dei residui delle spese in conto capitale provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti, accertati alla data di entrata in vigore della stessa legge, cui non corrispondano obbligazione nei confronti dei terzi o i cui provvedimento di impegno non risultino ancora registrati dalla Corte dei conti.

La norma, pur se dettata, soprattutto, dall'esigenza di recuperare risorse finanziarie disponibili per la ripresa dell'economia della Regione, consentirà l'azzeramento di numerose partite contabili da tempo in sospenso per la mancata risposta delle Amministrazioni ai rilievi della Corte e l'ammissibilità a visto dei relativi decreti di accertamento residui.

Renderà, altresì, necessari un aggiornamento ed una revisione di programmi di spesa non realizzati per la mancata adozione dei provvedimenti attuativi (finanziamento di lavori, concessione di contributi, ecc.).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È peraltro, auspicabile che il legislatore ponga, finalmente, mano ad una organica riforma dell'ordinamento contabile regionale ispirandosi, più che ad un illusorio rigore nei tempi di conservazione dei residui passivi, a concrete esigenze di chiarezza e di celerità nelle procedure di impegno e di erogazione della spesa.

1.2 *Il bilancio di previsione*

La gestione del bilancio regionale dell'anno 1992 è iniziata in regime di esercizio provvisorio, peraltro protrattosi fino al 17 marzo 1992, data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio 1992 (legge regionale n. 4 del 16 marzo 1992).

La lunga durata del regime di esercizio provvisorio 1992 segna il ritorno, invero, alla prassi pressoché consolidata — e che negli anni trascorsi ha subito ben poche eccezioni — caratterizzante la parte iniziale della gestione del bilancio regionale: prassi legittima ma criticabile perché il protrarsi dell'esercizio provvisorio, seppur esplicitamente previsto dal secondo comma dell'articolo 81 della Costituzione, non sempre coincide con il principio di regolare andamento della gestione finanziaria, che vuole che il bilancio regionale sia approvato prima che abbia inizio l'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1992 è peraltro da osservare che non tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio ha avuto la necessaria copertura legislativa all'esercizio provvisorio: infatti, con legge regionale n. 49 del 31 dicembre 1991, entrata in vigore il successivo 8 gennaio, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 gennaio 1992. Successivamente, con legge n. 3 del 27 febbraio 1992, entrata in vigore il 28 febbraio, l'esercizio provvisorio è stato prorogato fino al 15 marzo 1992.

Quindi, dal 1° al 27 febbraio 1992, si è verificato un fermo assoluto della gestione di bilancio, non potendo l'Amministrazione regionale, per carenza di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, assumere impegni di spesa né disporre pagamenti.

Per quanto riguarda il successivo esercizio finanziario 1993, si segnala che, con legge regionale n. 2 del 5 gennaio 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 1993, il Governo regionale è stato autorizzato all'esercizio provvisorio del bilancio fino al 28 febbraio 1993.

Successivamente è intervenuta una seconda autorizzazione: infatti con legge n. 13 del 24 marzo 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 25 marzo 1993, il termine del 28 febbraio per l'esercizio provvisorio veniva prorogato fino al 31 marzo 1993.

La legge regionale n. 14 del 15 aprile 1993 è stata pubblicata il 17 aprile 1993 ed è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, con effetto dal 10 gennaio 1993.

Anche nel corso dell'esercizio finanziario 1992, l'Assessore del bilancio e delle finanze ha provveduto a stipulare un mutuo a pareggio del bilancio autorizzato dall'art. 13 della legge regionale 16 marzo 1992 n. 4.

Tale mutuo, pur in vigenza dell'art. 15 della legge regionale n. 2 del 27 febbraio 1992, è stato stipulato in misura paritaria con il Banco di Sicilia e con la Sicilcassa: evidentemente nessun'altra Azienda di credito ha potuto offrire alla Regione siciliana le «migliori condizioni» previste dal già citato articolo 15.

In proposito, comunque, è da sottolineare che, a tutt'oggi, alla stipula dei contratti di mutuo non è mai seguita alcuna somministrazione di somme, poiché le giacenze di cassa nei conti ordinari della Regione hanno sempre consentito di far fronte alle uscite.

1.3 *Legislazione di spesa e mezzi di copertura*

Nel corso dell'anno 1992 sono state emanate soltanto quattro leggi di spesa, per un ammontare complessivo autorizzato di L. 2.123.802 milioni, di cui L. 1.996.902, pari al 94%, a carico dell'esercizio finanziario 1992.

Circa i mezzi di copertura degli oneri a carico dell'esercizio 1992 si rileva che, quanto a L. 1760.375 milioni, pari a circa l'88,2%, si è fatto ricorso ai fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, e, più precisamente, per L. 211.202 milioni (10,6%) a quello per le spese in conto capitale e per L. 1.549.173 (77,6%) a quello di parte corrente.

Tali percentuali, analizzate per di più nell'ambito dell'intera attività legislativa del 1992, senz'altro estremamente ridotta, si commentano da sole laddove si volesse esprimere una valutazione circa la tendenza a porre in essere una legislazione indirizzata a finalità produttive.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 1

LEGGI RECANTI ONERI FINANZIARI PROMULGATE NEL 1992
(in milioni di lire)

Estremi della legge	Oneri a carico dell'esercizio 1992	Onere complessivo	Mezzi di copertura degli oneri a carico dell'esercizio 1992
L.R. 20 marzo 1992, n. 5	60.000	180.000	Cap. 21257 Fondo globale di parte corrente
L.R. 26 agosto 1992, n. 6	1.674.375	1.681.275	Cap. 21257 Fondo globale di parte corrente (1.434.173) Cap. 60751 Fondo globale spese in conto capitale (211.202) Cap. 42840 (25.000) Cap. 14716 (2.000) Cap. 15715 (2.000)
L.R. 26 agosto 1992, n. 8	55.000		Cap. 21257 Fondo globale di parte corrente (55.000)
L.R. 29 dicembre 1992, n. 10	207.527		Cap. 41724 (95.097) Cap. 48629 (112.500)

PARTE II

**ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DELLA GESTIONE**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SEZIONE A — ASPETTI FINANZIARI

2.1 Risultati differenziali

All'atto della sua approvazione il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1992 presentava entrate finali per lire 19.277 miliardi e spese per lire 26.768 miliardi: si registra, quindi, un disavanzo di 7.491 miliardi. Peraltro, considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1977, risultava iscritta fra le entrate la somma di 3.871 miliardi quale avanzo di gestione presunto per l'esercizio 1991, e che, fra le spese, figurava la somma di 1.030 miliardi a titolo di disavanzo finanziario previsto per il 1992, il pareggio veniva raggiunto mediante la previsione di accensione di mutui per 4.650 miliardi.

In sede di previsioni definitive, le entrate finali hanno raggiunto la somma di 19.372 miliardi, mentre le spese finali si sono attestate a 26.573 miliardi. La legge di assestamento del bilancio (n. 10 del 29 dicembre 1992) ha evidenziato, da una parte, la diminuzione dell'avanzo finanziario presunto per il 1991 da 3.871 a 3.315 miliardi, e, dall'altra, l'aumento da 1.030 a 1.064 miliardi del disavanzo finanziario previsto per il 1992. Di conseguenza, le entrate complessive venivano previste, in via definitiva, nella somma di 27.337 miliardi (19.372 + 4.650 + 3.315) e le spese complessive in 27.637 miliardi (26.573 + 1.064) con una differenza negativa di 300 miliardi, derivante dalle variazioni «allo scoperto» autorizzate nel corso dell'esercizio.

Anche quest'anno si può ricavare dai «risultati differenziali» lo stesso dato negativo dell'esercizio precedente, e cioè quello concernente il «risparmio pubblico» (differenza tra entrate tributarie ed extratributarie, da una parte, e spese correnti, dall'altra) poichè esso si è ulteriormente ridotto a 804 miliardi; si evidenzia, quindi, una diminuzione del 42% rispetto al valore del 1991 che aveva a sua volta evidenziato una contrazione del 33% nei confronti del corrispondente dato del 1990, confermando la sempre crescente incidenza delle spese correnti.

Per quanto riguarda la disponibilità di cassa se ne registra l'aumento rispetto al 1991 (da 458 milioni a 54.580 milioni).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 2

RISULTATI DIFFERENZIALI
(in miliardi di lire)

	1988	1989	1990	1991	1992
RISPARMIO PUBBLICO (1)					
Previsioni iniziali	+ 5.449	+ 5.978	+ 3.191	+ 3.464	+ 590
Previsioni definitive	+ 5.967	+ 5.343	+ 1.640	+ 1.190	+ 632
Gestione di competenza	+ 6.060	+ 6.243	+ 2.116	+ 1.413	+ 804
Gestione di cassa	+ 3.071	+ 2.851	+ 2.599	+ 2.654	+ 2.515
SALDO NETTO DA IMPIEGARE O DA FINANZIARE (2)					
Previsioni iniziali	-1.200	-1.450	-1.408	-2.853	-4.650
Previsioni definitive	-1.610	-3.492	-3.025	-5.273	-4.950
Gestione di competenza	-2.663	-2.347	-4.222	-4.637	-6.037
Gestione di cassa	-2.039	-3.270	-1.543	-668	-1.169
INDEBITAMENTO O ACCREDITAMENTO NETTO (3)					
Previsioni iniziali	-803	-1.448	-3.920	-2.727	-2.780
Previsioni definitive	-930	-2.491	-3.011	-2.487	-2.037
Gestione di competenza	-2.017	-1.373	-4.229	-4.130	-4.197
Gestione di cassa	-1.485	-2.131	-1.501	-199	+ 492
AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO (4)					
Previsioni iniziali	—	—	—	—	—
Previsioni definitive	—	—	—	—	—
Gestione di competenza	-2.663	-2.347	-4.767	-4.784	-6.037
Gestione di cassa	-2.645	-3.270	-2.088	-815	-1.169

(1) Pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti

(2) Pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali.

(3) Pari alla differenza tra le entrate finali al netto delle operazioni di rimborso di crediti più avanzo finanziario e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie più il disavanzo finanziario

(4) Pari alla differenza fra le entrate finali (più avanzo finanziario) a ammontare complessivo delle spese.

2.2 Gestione delle entrate

2.2.1 Gestione di competenza

Le entrate complessive inizialmente previste in lire 23.927 miliardi (+ 12,5%), in sede di previsione definitive sono state determinate in lire 24.022 miliardi (- 3,7%).

Gli accertamenti sono stati pari a lire 20.335 miliardi, denotando uno scostamento rispetto alle previsioni definitive del 15,4%, evidenziando ancora una volta una sovrastima delle entrate in sede di previsione.

Il dato complessivo è il risultato di un incremento del 9,4% delle entrate tributarie, attestatesi a lire 8.744 miliardi, di una diminuzione del 2,9% di quelle extratributarie (lire 7.176 miliardi), di una diminuzione del 47,9% di quelle del titolo III (lire 1.423 miliardi) e di un aumento del 6,6% delle accensioni di prestiti (lire 2.992 miliardi).

Procedendo, poi, ad un valutazione, all'interno delle entrate del titolo I, delle categorie più rappresentative, si rileva che gli accertamenti relativi all'IRPEF (capitolo 1023), pari a lire 4.221 miliardi, hanno fatto registrare un incremento del 7% rispetto al corrispondente dato del 1991 (lire 3.941 miliardi), mentre gli accertamenti riguardanti l'IVA (capitolo 1203) sono ancora una volta diminuiti, scendendo a lire 1.052 miliardi, rispetto ai 1.193 miliardi di lire del 1991 (- 11,8%).

Sempre in fase di accertamento i fondi ordinari della Regione sono diminuiti del 4,5% passando da lire 11.811 miliardi a lire 11.279 miliardi. Gli altri tre fondi dell'entrata (assegnazioni dello Stato e di altri enti, fondo sanitario regionale e fondo di solidarietà nazionale) hanno registrato minori accertamenti dell'1,2%, passando da lire 9.167 miliardi a lire 9.057 miliardi.

Riferendo della struttura delle entrate accertate, il 43% del totale è rappresentato da quelle tributarie, il 35,3% da quelle extratributarie, il 7% da quelle provenienti da alienazione, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti, ed il 14,7% dall'accensione di prestiti.

Passando alla fase del versamento si nota l'inversione dei dati del precedente esercizio, essendosi verificato un incremento nelle entrate tributarie pari al 15,4% (esse infatti sono pervenute a lire 8.529 miliardi) ed una diminuzione delle entrate extratributarie del 15,9%, scese a lire 7.204 miliardi.

Sempre in tale fase della procedura dell'entrata, si registra l'importo di lire 3.501 miliardi (+ 53,8%), relativo al titolo III.

2.2.2 Gestione dei residui attivi

Anche l'ammontare complessivo dei residui attivi denota un'inversione di tendenza: infatti, pur essendo pari a lire 20.321 miliardi è sceso del 3% rispetto all'omologo dato precedente (lire 20.946 miliardi).

Il dato più significativo è rappresentato dall'importo dei residui del titolo III, sceso del 20,7% (lire 9.138 miliardi rispetto a lire 11.521 miliardi), unitamente al forte aumento dei residui risultanti dal titolo relativo all'accensione di prestiti, aumentato da lire 2.806 miliardi a lire 4.398 miliardi (+ 56,7%).

Le entrate tributarie e quelle extratributarie evidenziano rispettivamente un incremento del 6,5% ed un decremento dell'1,6%.

2.2.3 Vigilanza sulle entrate

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana ha emesso nell'anno 1992 N. 35 decisioni di condanna in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Il dato riferito risulta più che raddoppiato rispetto all'anno 1991 durante il quale erano state emesse 16 decisioni di condanna. Se si prescindono da alcune annose pendenze connesse a procedure di esecuzione coattiva di esito concreto non ancora esaurite, l'esecuzione delle decisioni di che trattasi viene portata a termine mediamente entro l'arco di due anni. Nondimeno, in ordine alla durata dei tempi di esecuzione, è da tener presente che la maggior parte delle decisioni di condanna per danni al pubblico erario sono relative a giudizi promossi nei confronti di amministratori di Enti Locali, e che ciò comporta che al recupero di quanto dovuto provvedono le stesse amministrazioni locali cui è stato procurato il danno. Le predette amministrazioni sono, quindi, onerate di porre in essere le relative procedure che diventano laboriose quando si tratti di recuperi nei confronti di soggetti che sono cessati da anni dalla carica e quindi da ogni rapporto con l'ente.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente alle decisioni di condanna emesse nel 1992, sono state già attivate le singole amministrazioni, cui compete di provvedere al recupero delle somme, a promuovere gli adempimenti prescritti per la celere esecuzione delle decisioni con l'obbligo di tenere periodicamente informata questa Corte in modo da poter rilevare ritardi od omissioni degli organi competenti degli enti tenuti a provvedere al recupero.

Anche per quanto riguarda l'anno 1992, non risulta adempiuto l'obbligo incombente alle Intendenze di finanza dell'invio alla Corte dei conti, entro il mese di marzo dell'anno successivo, della relazione annuale concernente l'andamento e i risultati dei vari servizi amministrativi e la vigilanza sulle entrate tributarie da versare nelle casse regionali (art. 35 R.D. 23 marzo 1933, n. 185).

Sono, invece, come di consueto, pervenute puntualmente le notizie richieste al Comando Zona Sicula (VII) della Guardia di Finanza.

Dal prospetto inviato dal suddetto Comando si ricavano i risultati conseguiti nell'anno 1992 per accertamenti di violazioni finanziarie relative alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto (IVA) così come qui di seguito si rassegnano:

- 1 - Imposte dirette
 - elementi positivi di reddito non dichiarati o registrati L. 968.102 milioni;
 - elementi di reddito negativi non deducibili L. 308.319 milioni.
- 2 - IVA
 - violazioni constatate L. 193.000 milioni (1).

Conformemente a quanto segnalato nella relazione precedente si deve osservare, anche relativamente al 1992, che l'attività di spesa dell'Amministrazione regionale a mezzo di aperture di credito permane in gran parte fuori controllo a causa dell'endemico fenomeno delle inadempienze dei funzionari delegati al rispetto dei termini per la presentazione dei rendiconti amministrativi delle spese erogate. Ne dà conferma inconfutabile il dato rilevato al 31 dicembre 1992, da cui si ricava che le somme non rendicontate dai funzionari delegati della Regione hanno raggiunto il tetto di L. 12.683 miliardi con un incremento del 20% rispetto all'omologo dato accertato a chiusura dell'esercizio 1991 che era stato di L. 10.204 miliardi.

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, cui compete la generale vigilanza sulla rendicontazione della spesa regionale disposta con aperture di credito, ha avuto modo di rilevare un assoluto ristagno delle situazioni di inadempienza pregresse relative al 1981 e precedente, nonché movimenti poco significativi di quelle afferenti all'anno 1982 e successivi. Si prospetta fondatamente il rischio che, perdurando la fase di stallo determinatasi, possano insorgere casi di prescrizione o comunque difficoltà reali di rinvenimento degli atti da allegare ai rendiconti a giustificazione delle spese erogate. La situazione richiede, pertanto una più incisiva azione di vigilanza da parte degli organi della Regione, e l'adozione in via amministrativa di efficaci misure per bloccare seriamente il fenomeno delle inadempienze dei funzionari delegati, facendo ricorso senza remore, all'ordine di compilazione del conto d'ufficio, fatti salvi i procedimenti per l'accertamento delle conseguenti responsabilità a termini delle vigenti norme in materia.

(1) Dal prospetto sopraindicato si ricavano, altresì, positivi risultati conseguiti dai reparti della Zona Sicula della Guardia di Finanza in questi altri settori di rilievo:

- Valuta: ammontare violazioni L. 1.225.997.378
- Imposte dirette: ritenute non operate e/o non versate L. 7.279.708.763.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non si intravedono ancora gli effetti della normativa introdotta con l'art. 11 della legge regionale n. 2/92, con la quale si è inteso limitare, in prospettiva, la facoltà dell'Amministrazione regionale di effettuare pagamenti mediante l'emissione di ordini di accreditamento. Con detta norma di legge sono state, infatti, modificate le precedenti leggi regionali che consentivano in via generale e senza limiti di importo il sistema di pagamento suddetto.

Si rammenta che le disposizioni modificative, in applicazione a decorrere dal 1° aprile 1992, incidono, in particolare, sul sistema di finanziamento delle opere pubbliche, di competenza di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, prescrivendo che le somme finanziate a carico del bilancio regionale non siano accreditate per intero, come per il passato, bensì per la parte di esse che si prevede debba essere pagata entro l'esercizio (2); mentre, in linea generale, pongono limitazioni soggettive ed oggettive alla facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre il pagamento delle spese di bilancio mediante ordini di accreditamento a funzionari delegati restringendo la facoltà medesima ai soli casi elencati nello stesso art. 11 (3).

Non v'è dubbio che quando l'Amministrazione regionale avrà dato pratica attuazione della normativa di cui trattasi si porranno probabilmente le premesse di una riduzione dell'abnorme livello delle spese non rendicontate.

(2) La limitazione suddetta è stata confermata dalla legge regionale 10/1993, che reca nuove norme in materia di lavori pubblici. L'art. 19 - comma 10 di detta legge prescrive che contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere la Presidenza della Regione e gli Assessorati regionali dispongano a favore degli enti appaltanti l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

(3) Si rammenta che la facoltà di cui sopra può essere esercitata nei seguenti casi:

- esecuzioni di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
- acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
- competenze ferie ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione;
- restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
- servizi degli organi della Regione;
- erogazioni conseguenti all'attività esplicativa degli uffici periferici della Regione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 3

ENTRATE PER TITOLI
(in miliardi di lire)

	1988		1989		1990		1991		1992	
	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %
Previsioni iniziali.....	7.085	+ 7,0	7.343	+ 3,6	8.900	+ 21,2	9.351	+ 5,0	9.862	+ 5,5
Previsioni definitive.....	7.085	+ 7,0	7.793	+ 10	8.900	+ 14	9.351	+ 5,0	9.862	+ 5,5
Residui al 31 dicembre.....	1.719	+ 4,6	2.290	+ 33,2	2.240	- 2,2	3.348	+ 49,5	3.565	+ 6,5
Accertamenti.....	6.326	+ 13,3	6.948	+ 9,8	7.730	+ 11,3	7.991	+ 3,3	8.744	+ 9,4
Versamenti.....	6.316	+ 17,4	6.551	+ 3,7	7.505	+ 14,6	7.393	- 1,5	8.529	+ 15,4
			Ind.		Ind.		Ind.		Ind.	
			100		103,6		125,6		131,9	
			100		110		125,6		131,9	
			100		133,2		130,3		194,8	
			100		109,8		122,2		125,3	
			100		103,7		118,8		117,1	
			100		100		100		100	
			100		120		6,094		7,453	
			100		106,1		7,354		7,442	
			100		128,2		3,271		3,220	
			100		110,7		7,397		7,176	
			100		126,2		8,563		7,204	
			100		101,4		6,08		17,315	
			100		100,2		16,705		17,304	
			100		52,7		6,619		6,786	
			100		98,8		15,387		15,923	
			100		125,7		15,956		15,733	
			100		111,9		15,446		17,315	
			100		107,9		16,705		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	
			100		111,9		14,559		17,315	
			100		107,9		15,979		17,304	
			100		128,9		6,717		6,786	
			100		110,3		15,021		15,923	
			100		113,8		14,341		15,733	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 4

STRUTTURA DELLE ENTRATE ACCERTATE (1)

Anni	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV
	Entrate tributarie	Entrate extra-tributarie	Entrate da alienazione, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti	Accensione di prestiti
	Inc. % Titolo	Inc. % Titolo	Inc. % Titolo	Inc. % Titolo
1979	34,3	65,6	0,1	—
1980	34,7	64,2	1,1	—
1981	40,9	58,9	0,2	—
1982	41,8	57,8	0,4	—
1983	45,0	54,7	0,3	—
1984	43,6	54,8	1,6	—
1985	40,4	58,7	0,9	—
1986	42,0	57,4	0,6	—
1987	44,1	55,2	0,7	—
1988	41,4	58,1	0,5	—
1989	39,6	56,0	0,5	3,9
1990	43,6	41,1	15,3 (2)	—
1991	38,1	35,3	13,0	13,6
1992	43	35,3	7	14,7

(1) Incidenza percentuale dei titoli sull'ammontare complessivo delle entrate finali.

(2) Il brusco scostamento del dato del 1990 rispetto agli esercizi finanziari precedenti è conseguente alla diversa impostazione della classificazione dei titoli dell'entrata in adeguamento del bilancio regionale al sistema informativo in materia di finanza regionale.

2.3 Gestione delle spese

2.3.1 Gestione della competenza

Le previsioni iniziali di spesa ammontavano a lire 26.768 miliardi, rispetto ai 22.856 miliardi di lire del precedente esercizio, con un incremento quindi di lire del precedente esercizio, con un incremento quindi del 17,1%, derivante da un aumento del 39,6% (16.725 miliardi) per le spese correnti e da una diminuzione del 6,4% per quelle in conto capitale (lire 10.043 miliardi).

In sede di previsioni definitive, l'incremento è stato pari al 4,1%, con un valore assoluto di lire 27.638 miliardi, raggiunto quanto a lire 16.672 miliardi (+ 7,5%) per le spese correnti e quanto a lire 9.901 miliardi (-9,1%) per quelle in conto capitale.

Gli impegni complessivi sono ammontati a lire 23.380 miliardi (+ 2,1%), di cui lire 15.116 miliardi (+ 8,2%) per il titolo I e lire 8.264 miliardi (- 5,9%) per il titolo II.

Ancora una volta le spese di investimento risultano nettamente inferiori a quelle di parte corrente sia in termini di previsione che in termini di impegno denotando, per di più, un decremento rispetto agli omologhi dati dell'esercizio precedente, al contrario di quanto avvenuto per quelle del titolo I.

Le percentuali degli impegni rispetto alle previsioni definitive sono le seguenti: per il totale complessivo l'84,6%; per il titolo I il 90,7% e per il titolo II l'83,5%.

I pagamenti sulla competenza sono stati pari a lire 15.473 miliardi, di cui 12.095 miliardi (78,2%) sul titolo I e lire 3.378 miliardi (21,8%) sul titolo II.

Le percentuali dei pagamenti rispetto agli impegni sono le seguenti: per il totale complessivo il 66,2%; per il titolo I l'80% e per il titolo II; il 40,9%.

Anche nel corso dell'esercizio finanziario 1992, l'analisi economica della spesa impegnata pone in netto risalto la categoria dei «trasferimenti» che ha raggiunto l'80,2% degli impegni complessivi delle spese correnti ed il 50,9% di quelli in conto capitale.

Rimane pressoché invariata la suddivisione della spesa impegnata distinta per sezioni dove permane la netta prevalenza di destinazione di risorse alle «azioni ed interventi nel campo sociale» che ha assorbito il 48,5% del totale degli impegni, ed alla «azione ed interventi nel campo economico» che ha visto impegni pari al 21,2% del totale complessivo.

2.3.2 Gestione dei residui passivi

A chiusura dell'esercizio finanziario 1992, i residui passivi sono ammontati a lire 15.399 miliardi (+ 0,1%) di cui lire 7.907 miliardi di nuova formazione.

Rispetto al totale, lire 3.021 miliardi sono relativi al titolo I (+ 60,9%) e lire 12.378 miliardi (-8,4%), di cui lire 4.886 di nuova formazione, relativi al titolo II.

Circa le spese correnti, sono da evidenziare le notevoli lievitazioni dei residui relativi ai seguenti Assessorati: Presidenza, + 80,6%; enti locali, + 25,4%; lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, + 26,8%; cooperazione, commercio, artigianato e pesca, + 199,3%; sanità, + 295,2%; turismo, comunicazioni e trasporti, + 63,8%.

Sempre in riferimento al titolo I, si registra la netta diminuzione nei residui passivi dell'Assessorato dei lavori pubblici (- 41,9%) e dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (- 21,3%).

Relativamente ai residui passivi delle spese in conto capitale, pur rimanendo elevatissimi, quelli dell'Assessorato dell'agricoltura e dell'Assessorato dei lavori pubblici (rispettivamente lire 3.771 miliardi e lire 2.907 miliardi), registrano una diminuzione dell' 1,8% e dell'8,1%.

Diminuiscono sensibilmente i residui passivi della Presidenza della Regione (- 56,3%) e dell'Assessorato della sanità (- 27,9%), mentre aumentano quelli dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (+ 32,2%) e dell'Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione (+ 20,3%).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 5

SPESA PER TITOLI
(in miliardi di lire)

	1988		1989		1990		1991		1992						
	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.	Importo	Var. %	Ind.			
TITOLO I - SPESE CORRENTI															
Previsioni iniziali	8.913	+ 15,1	100	10.096	+ 13,8	113,3	11.368	+ 12,6	127,5	11.982	+ 5,4	134,4	16.725	+ 39,6	187,6
Previsioni definitive	9.973	+ 24,2	100	11.851	+ 18,8	118,8	14.339	+ 20,9	143,8	15.515	+ 8,2	155,6	16.672	+ 7,5	167,2
Residui al 31 dicembre	1.494	+ 42,0	100	1.428	- 4,4	95,6	2.041	+ 42,9	136,6	1.878	- 8,0	125,7	3.021	+ 60,9	202,2
Impegni	9.145	+ 26,6	100	10.536	+ 15,2	115,2	12.904	+ 22,5	141,1	13.975	+ 8,2	152,8	15.116	+ 8,2	165,3
Pagamenti	8.335	+ 15,7	100	10.125	+ 21,5	121,5	11.741	+ 15,9	140,9	13.302	+ 13,2	159,6	13.219	- 0,6	158,6
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
Previsioni iniziali	10.107	- 4,5	100	10.721	+ 6,1	106,1	10.654	- 0,7	105,4	10.727	+ 0,6	106,1	10.043	- 6,4	99,4
Previsioni definitive	11.667	+ 14,7	100	11.937	+ 2,3	102,3	11.691	- 2,1	100,2	10.888	- 6,9	93,3	9.901	- 9,1	84,9
Residui al 31 dicembre	10.882	+ 16,3	100	11.624	+ 7,4	107,4	12.635	+ 8,7	116,8	13.511	+ 6,9	124,8	12.379	- 8,4	114,4
Impegni	8.794	+ 24,7	100	8.671	- 1,4	98,6	9.044	+ 4,3	102,8	8.784	- 2,7	99,9	8.264	- 5,9	94
Pagamenti	5.743	- 12,7	100	6.158	+ 7,2	107,2	5.972	- 3,1	104	5.597	- 6,2	97,5	7.184	+ 28,4	125,1
TOTALE TITOLI I - II															
Previsioni iniziali	19.020	+ 4,4	100	20.817	+ 9,4	109,4	22.022	+ 5,8	115,8	22.709	+ 3,1	119,4	26.768	+ 17,9	140,7
Previsioni definitive	21.640	+ 18,9	100	23.788	+ 9,9	109,9	26.030	+ 9,4	120,3	26.402	+ 1,4	122	26.573	+ 0,6	122,8
Residui al 31 dicembre	12.316	+ 18,9	100	13.052	+ 6,0	106	14.676	+ 12,4	119,2	15.389	+ 4,9	125	15.400	+ 0,1	125,1
Impegni	17.939	+ 25,6	100	19.207	+ 7,1	107,1	21.948	+ 14,3	122,3	22.759	+ 3,6	126,9	23.380	+ 2,7	130,3
Pagamenti	14.078	+ 14,5	100	16.283	+ 15,7	115,7	17.713	+ 8,8	125,8	18.900	+ 6,7	134,3	20.403	+ 8,0	144,9
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI															
Previsioni iniziali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	- 78,8	—	—	—	—
Previsioni definitive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	- 73	—	—	—	—
Residui al 31 dicembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impegni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pagamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE COMPLESSIVO															
Previsioni iniziali	19.020	+ 4,4	100	20.817	+ 9,4	109,4	22.714	+ 9,1	119,4	22.856	+ 0,6	120,2	26.768	+ 17,1	140,7
Previsioni definitive	21.640	+ 18,9	100	23.788	+ 9,9	109,9	26.575	+ 11,7	122,8	26.549	- 0,09	122,7	27.638	+ 4,1	127,7
Residui al 31 dicembre	12.316	+ 18,9	100	13.052	+ 6,0	106	14.676	+ 12,4	119,2	15.389	+ 4,9	125	15.400	+ 0,1	125,1
Impegni	17.939	+ 25,6	100	19.207	+ 7,1	107,1	22.493	+ 17,1	125,4	22.906	+ 1,8	127,7	23.380	+ 2,1	130,3
Pagamenti	14.078	+ 14,5	100	16.283	+ 15,7	115,7	18.259	+ 12,1	129,7	19.047	+ 4,3	135,3	20.403	+ 7,1	144,9

(1) di cui 1.065 quale disavanzo finanziario

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 7

ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA IMPEGNATA
(miliardi di lire)

CATEGORIE	1988		1989		1990		1991		1992	
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %
- Spese per gli organi della Regione	85,7	0,9	94,8	0,9	103,3	0,8	129	0,9	141	0,9
- Personale in attività di servizio e in quiescenza	911	10,0	1.201,1	11,4	1.492,7	11,6	1.788	12,8	1.653	10,9
- Acquisti di beni e servizi	826,4	9,0	834,6	7,9	1.109,7	8,6	1.171	8,4	1.133	7,6
- Trasferimenti	7.138,1	78,0	8.235,7	78,2	10.160,9	78,7	10.824	77,5	12.129	80,2
- Interessi	9,7	0,1	7,7	0,1	7,0	0,1	17	0,1	12	0,1
- Poste correttive e compensative delle entrate	181,7	2,0	161,6	1,5	30,8	0,2	46	0,3	48	0,3
- Ammortamenti	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—
- Somme non attribuibili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale spese correnti	9.153,0	100,00	10.535,8	100,0	12.904,4	100,0	13.975	100	15.116	100
- Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione	2.711,4	30,9	2.631,5	30,4	2.663,0	29,5	3.082,3	35,1	2.146	26
- Beni mobili	14,7	0,2	13,2	0,2	21,2	0,2	33,8	0,4	17	0,2
- Trasferimenti	5.342,1	60,7	4.972,6	57,3	5.757,1	63,6	4.856,6	55,3	4.204	50,9
- Partecipazioni azionarie e conferimenti	524,5	6,0	264,3	3,0	451,3	5,0	700,4	7,9	446	5,4
- Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità produttive	159,2	1,8	754,4	8,7	68,9	0,8	67,6	0,8	1.449	17,5
- Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità non produttive	32,7	0,4	35,3	0,4	82,8	0,9	43,3	0,5	2	—
- Somme non attribuibili	1,0	—	0,9	—	0,3	—	0,04	—	—	—
Totale spese in conto capitale	8.785,6	100,00	8.671,5	100,00	9.044,6	100,00	8.784,0	100	8.264	100
Totale complessivo	17.938,6		19.207,3		21.949		22.758,9		23.380	
Inc. % spese correnti sul totale complessivo		51,0		54,9		58,8		61,4		64,7

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 8

ANALISI FUNZIONALE DELLA SPESA IMPEGNATA

(miliardi di lire)

SEZIONI	1988		1989		1990		1991		1992	
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %
1) Amministrazione generale	605,9	3,4	675,7	3,5	700,9	3,1	901,1	4,0	716,8	3,1
2) Sicurezza pubblica	—	—	—	—	3,5	0,1	18,0	0,1	24,6	0,1
3) Istruzione e cultura	754,5	4,2	959,6	5,0	1.094,5	4,9	1.129,5	4,9	1.129,8	4,8
4) Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni	817,7	4,6	728,7	3,8	808	3,6	554,4	2,4	583,8	2,5
5) Azione ed interventi nel campo sociale	8.848,2	49,3	8.704,5	45,3	10.879,8	48,4	11.244,4	49,0	11.331,8	48,5
6) Trasporti e comunicazioni	786,0	4,3	923,6	4,8	797,7	3,5	783,9	3,4	746,9	3,2
7) Azione ed interventi nel campo economico	3.888,8	21,7	4.146,6	21,6	5.070,4	22,5	5.377,0	23,5	4.957,4	21,2
8) Interventi a favore della finanza regionale e locale	1.848,0	10,3	1.895,5	9,9	2.186,9	9,7	2.225,7	9,7	1.903,3	8,1
9) Oneri non ripartibili	398,5	2,2	1.173,1	6,1	952,1	4,2	671,7	3,0	1.985,6	8,5
Totali	17.938,6	100,0	19.207,3	100,0	22.493,8	100,0	22.905,8	100,0	(1) 23.380	100

(1) Compresi lire 147 miliardi relativi al Titolo III.

SEZIONE B - ASPETTI PATRIMONIALI

2.4 Gestione del patrimonio

La decisione alla quale si accompagna la presente relazione ha sospeso il giudizio sul conto del patrimonio in quanto sono in corso gli accertamenti di regolarità (che, come preannunciato nella precedente relazione, vedono impegnati da quest'anno i singoli competenti Uffici di controllo della Corte. Tale novità organizzativa, unitamente alla complessità e laboriosità delle verifiche) — da eseguire anche in relazione alle istruttorie avviate negli esercizi precedenti e non ancora concluse —, hanno indotto le Sezioni Riunite a sospendere il giudizio sul conto in questione onde consentire approfonditi esami delle tematiche le cui conclusioni potranno essere tratte in successiva udienza.

In questa sede, invece, ci si limiterà a brevi considerazioni in merito ai risultati d'insieme e differenziali del conto generale del patrimonio relativo all'esercizio finanziario 1992 (prospetto n. 20).

Esso si è chiuso con un'eccedenza delle passività (33.467 miliardi) sulle attività (28.827 miliardi) di 4.640 miliardi: si è, pertanto, determinato, rispetto al netto patrimoniale registrato nel 1991 (+ 1.198 miliardi) un peggioramento di 5.838 miliardi, massimo storico dell'ultimo quinquennio. A tale peggioramento hanno concorso in misura preponderante la gestione del bilancio di competenza e quella del patrimonio non finanziario.

Il risultato negativo registrato dalla prima (- 3.018 miliardi) è da mettere in relazione al disavanzo finanziario dell'esercizio 1992 che è stato pari a 3.045 miliardi, dato che va comunque depurato dall'eccedenza di 27 miliardi delle spese (1.659 miliardi) sulle entrate (1.632 miliardi) per movimenti patrimoniali.

Con riguardo alla gestione del patrimonio non finanziario, il saldo negativo di 2.624 miliardi è da attribuire all'eccedenza delle sopravvenienze passive (2.812 miliardi) su quelle attive (188 miliardi).

Relativamente, infine, alla gestione dei residui, che ha anch'essa inciso negativamente sulle rettificazioni e più esatti accertamenti effettuati sui residui attivi per 325 miliardi e su quelli passivi per 115 miliardi, nonché alle spese per anticipazioni e per acquisti di beni patrimoniali imputati a residui passivi per 14 miliardi e alle entrate per vendite di beni patrimoniali e rimborso di crediti e partecipazioni imputate ai residui attivi per 61 milioni.

L'analisi del peggioramento patrimoniale (- 5.838 miliardi) in relazione ai saldi dei singoli conti generali del patrimonio mette in luce, a fronte di un modesto decremento del totale delle attività (- 39 miliardi; - 0,1%), una notevole lievitazione delle passività complessive (+ 5.799 miliardi; + 20,9%): tale ultimo incremento è da attribuire totalmente all'andamento delle passività patrimoniali passate da 8.970 a 14.936 miliardi (+ 66,5%).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 11

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

CONTO RIASSUNTIVO
(in miliardi di lire)

	1988		1989		1990		1991		1992	
	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %	Importo	Var. % Inc. %
ATTIVITA										
Attività finanziaria	18.202	+ 9,2 74,7	19.157	+ 5,2 74,5	18.248	- 4,7 71,9	20.949	+ 14,8 72,6	20.379	- 2,8 70,7
Crediti e Partecipazioni	5.942	+ 9,4 24,4	6.290	+ 5,8 24,4	6.839	+ 8,7 26,9	7.558	+ 10,5 26,2	7.999	+ 5,8 27,7
Beni patrimoniali	230	+ 34,5 0,9	275	+ 19,6 1,1	304	+ 10,5 1,2	359	+ 18,1 1,2	449	+ 25 1,6
TOTALE ATTIVITÀ	24.374	+ 9,5 100,0	25.722	+ 5,5 100,0	25.391	- 1,3 100,0	28.866	+ 13,7 100,0	28.827	- 0,1 100
PASSIVITÀ										
Passività finanziaria	15.192	+ 19,9 72,9	15.768	+ 3,8 69,7	17.361	+ 10,1 67,6	18.698	+ 7,7 67,6	18.531	- 0,9 55,4
Passività Patrimoniali	5.649	+ 25,3 27,1	6.851	+ 21,3 30,3	8.288	+ 20,9 32,4	8.970	+ 8,2 32,4	14.936	+ 66,5 44,6
TOTALE PASSIVITÀ	20.841	+ 21,4 100,0	22.620	+ 8,5 100,0	25.649	+ 13,3 100	27.668	+ 7,9 100	33.467	+ 20,9 100
NETTO PATRIMONIALE	+ 3.533	- 30,6	+ 3.102	- 12,2	- 258	- 108,3	+ 1.198	+ 564	- 4.640	- 487
TOTALE A PAREGGIO	24.374	+ 9,5	25.722	+ 5,5	25.391	- 1,3	28.866	+ 13,7	28.827	- 0,1
PEGGIORAMENTO O MIGLIORAMENTO PATRIMONIALE	- 1.459		- 431		- 3.360		+ 1.456		- 5.838	

PARTE III

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

3.1 *Problematiche generali*

3.1.1 *Profili del collegamento funzionale tra programmazione economica e gestione del bilancio.*

Nelle più recenti relazioni, è stata posta particolare attenzione alle problematiche concernenti la programmazione economica regionale nell'ottica delle connessioni della stessa, fissate a livello legislativo, con la programmazione finanziaria di breve e medio periodo di cui sono espressione rispettivamente i bilanci annuale e pluriennale (4).

La disamina si è focalizzata sulla fattibilità della programmazione in base alle innovative metodologie introdotte con la legge regionale n. 6 del 19 maggio 1988, in forza delle quali dovrebbe essere realizzato, in prospettiva, un razionale processo di riqualificazione della complessiva attività di spesa della Regione siciliana da orientare elettivamente secondo i criteri strategici dell'aumento dell'occupazione produttiva e dell'innalzamento degli standard civili di vita in termini di qualità dei servizi pubblici collettivi, dei servizi sociali, dell'ambiente naturale e urbano (5).

Nelle relazioni predette sono state evidenziate nello specifico le difficoltà di implementazione del nuovo sistema di programmazione, dovute, in prevalenza, alla vischiosità degli esistenti apparati regionali, nonché i conseguenti ritardi che hanno impedito per troppo tempo il decollo degli strumenti programmatici previsti (6).

In tale contesto di difficile radicamento di una cultura di programmazione globale, sotto i profili economico-sociale, delle risorse disponibili regionali, l'attività preparatoria degli atti della programmazione di cui alla citata legge n. 6/88 — che rientra nella competenza istituzionale della Direzione regionale della Programmazione presso la Presidenza della Regione — ha potuto produrre i primi risultati soltanto nel corso dell'anno 1991 con la stesura dello schema del piano regionale di sviluppo economico-sociale 1992-1994. Previa acquisizione dei prescritti pareri, il piano triennale suddetto è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 287 del 29 settembre 1992.

Gli adempimenti cennati non hanno, in verità, indotto alcuna ricaduta in tema di riqualificazione delle previsioni del bilancio 1992 e del bilancio triennale 1992-1994, in quanto sostanziali effetti avrebbero potuto scaturire solo dalla approvazione (con legge) del piano di sviluppo: il che non è avvenuto.

In carenza di un quadro di riferimento legislativo di recepimento delle scelte di fondo della politica di piano e degli interventi da realizzare, anche il bilancio di previsione dell'esercizio 1993 e il bilancio pluriennale 1993-1995, approvati con legge regionale n. 14 del 15 aprile 1993 sono sprovvisti di punti di collegamento con la programmazione economico-sociale; essa, rimane, pertanto, allo stato, totalmente ignorata in sede di attività decisionale delle previsioni di bilancio e quindi della gestione delle risorse disponibili della Regione siciliana.

Peraltro, l'elaborazione dei progetti di attuazione — che sono i mezzi attraverso cui il piano si realizza concretamente — non ha ancora raggiunto lo stadio finale di definizione. Sono in corso, comunque, le varie fasi tipizzate di analisi e formazione (7).

(4) Vedansi, in particolare, Relazione sul rendiconto generale per l'esercizio 1989 pag. 95 e segg. nonché Relazione per l'esercizio 1990 pag. 172 e segg.

(5) Confrontasi Direzione Regionale della Programmazione — schema del piano regionale di sviluppo economico-sociale 1992-1994.

(6) L'art. 25 della cennata legge n. 6/88 aveva previsto che il primo piano triennale avrebbe dovuto essere presentato entro il 21 maggio 1989 (vale a dire entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa).

(7) I progetti di attuazione, individuati in termini di linee e indirizzi nello schema del piano regionale di sviluppo economico-sociale 1992-1994, sono relativi ai seguenti settori:

- aree metropolitane
- aree interne
- trasporti e comunicazioni
- risorse idriche
- agro-alimentare
- servizi alle imprese
- turismo
- beni culturali
- ambiente.

Per altro verso, la convergenza fra programmazione e bilancio annuale di previsione postula, oltre all'esistenza dei presupposti cennati, la presentazione all'Assemblea regionale del programma annuale contestualmente al bilancio (cfr. comma 4 art. 7 legge regionale n. 6/88): adempimento questo che, in atto, non sembra realizzabile.

Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente che non sono di breve durata i tempi che ancora occorrono per la realizzazione del collegamento funzionale tra programmazione e bilancio, tranne che, sotto la parvenza del rispetto formale della legge, non si vogliono inserire in bilancio vuote formule programmatiche che, rebus sic stantibus, costituiscono solo espressione di esercitazione accademica.

Emblematica sotto tale aspetto è stata l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 1990, approvato con legge regionale n. 6 del 17 aprile 1990, di un fondo globale di L. 400 miliardi sul capitolo 60778 per il finanziamento del programma annuale di cui alla legge regionale n. 6/88 (8). In assenza di un programma annuale la suddetta previsione di spesa ha assunto il significato di una mera enunciazione di principio (9).

3.1.2. *Problemi di Tesoreria Unica*

Nella precedente relazione (10) la Corte aveva già evidenziato la portata dell'articolo 14 della L.R. n. 2 del 27 febbraio 1992 recante disposizioni di carattere finanziario e revisione di alcune norme di contabilità.

A mente del predetto articolo (che sostituisce l'art. 15 della legge regionale n. 47 del 1977) infatti, i titoli di spesa non estinti alla chiusura dell'esercizio per mancanza della necessaria liquidità di cassa, vengono considerati «estinti agli effetti del bilancio della Regione e commutati in debiti di tesoreria», nei limiti della disponibilità alla stessa data esistente nei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.

Veniva altresì ricordata la circostanza che aveva occasionato la disposizione suddetta e cioè che – per la prima volta nella storia dell'autonomia regionale – in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario 1991, la Regione Siciliana aveva accusato una pesante situazione di illiquidità.

Nell'esercizio finanziario 1992 la disposizione dell'art. 14 è stata per la prima volta applicata. Riferisce, infatti, l'Assessorato Bilancio e Finanze che i titoli non estinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, in assenza di liquidità di cassa, sono stati commutati in debiti di Tesoreria, per un importo di circa 413 miliardi, a fronte di una disponibilità complessiva – nei tre conti correnti accesi presso la Tesoreria unica – di circa L. 3.532 miliardi.

Riguardo la circostanza – anch'essa accennata nella precedente Relazione – che non venivano talvolta accolte interamente da parte della Tesoreria centrale le richieste di prelevamento dai conti correnti avanzate dalla Regione siciliana, con ciò ulteriormente aggravando il regolare andamento dei flussi di spesa, deve riconoscersi una importante funzione chiarificatrice alla recentissima sentenza 25 marzo-1° aprile 1993 della Corte costituzionale. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 7.4.1993).

Il Supremo Consesso, infatti, nella sentenza n. 132, emessa a seguito di un giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e le regioni Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, ha affermato che il Ministro del Tesoro non dispone di alcun potere di sindacare la fondatezza e la congruità delle richieste né di rifiutare di accreditare, presso la Tesoreria regionale, l'intero importo se richiesto nelle forme, entro la misura e secondo le modalità ed i tempi fissati nelle leggi statali sulla finanza regionale.

Gli scopi e le norme che regolano il funzionamento del sistema della Tesoreria unica non possono consentire, infatti, allo Stato, di trasformare l'amministrazione dei conti correnti intestati alle regioni presso la Tesoreria centrale in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale, in ossequio della garanzia dell'autonomia finanziaria che l'art. 119 della Costituzione assicura alle regioni.

(8) Il capitolo 60788 è stato compreso nella rubrica 02 Bilancio e Tesoro titolo II spese di investimento.

(9) La previsione di spesa in questione non è stata riprodotta nei bilanci successivi.

(10) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991: pag. 174 e segg..

3.1.3 *Legislazione regionale, statale, comunitaria*

Nella relazione di parifica relativa all'esercizio finanziario 1991 (11), queste Sezioni riunite ebbero a fare delle brevi considerazioni sulla necessità di un intervento legislativo regionale che restituisse unitarietà al settore dei lavori pubblici: veniva infatti sottolineato che, seppure le mere modifiche legislative operate dallo Stato non condizionano il conforme esercizio della potestà legislativa esclusiva che la Regione possiede in materia di lavori pubblici, altrettanto non può affermarsi relativamente alla disciplina indotta dalla normativa comunitaria, la quale, sia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione che in base al disposto dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, limita l'esercizio di tale potestà.

Le considerazioni esposte prendevano spunto dalle problematiche emerse a seguito della — allora recentissima — pubblicazione del decreto legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991 con il quale, in applicazione dell'art. 12 della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428, veniva recepito nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 440 del 1989 di modifica della direttiva n. 305 del 1971 in materia di procedure di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici.

Infatti, l'art. 36 del del. 406, nel disporre che «la legge 8 agosto 1977, n. 584 cessa di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto», creava non poche incertezze nel delicato settore dei lavori pubblici.

Diversi articoli della legge regionale n. 21 del 1985 (12), infatti richiamavano, recependola quindi nell'ordinamento regionale, la legge n. 584 dell'8 agosto 1977, per cui l'abrogazione (rectius, la «cessazione di efficacia») della legge statale, si ripercuoteva sulla normativa regionale, creando appunto la situazione di incertezza cui dianzi si accennava.

Interveniva l'Assessorato regionale dei lavori pubblici che, utilizzando il — discutibile, nel caso in questione — strumento amministrativo della circolare (13), affermava che, per lavori di importo inferiore ai cinque milioni di E.C.U. e in attesa di una regolamentazione della materia da parte del legislatore regionale, continuavano ad avere efficacia le norme della legge regionale 21 del 1985.

Affermava infatti l'Assessorato il pieno vigore della normativa regionale del settore, sulla base della considerazione che la legge regionale n. 21 del 1985 «espressione del potere di legislazione esclusiva della Regione» non veniva travolta dall'abrogazione della legge n. 584 del 1977 «ancorché il contenuto di tali norme sia stato talora determinato mediante richiamo delle procedure della predetta legge n. 584 del 1977».

Invero però, lo strumento scelto per tali affermazioni e cioè l'atto amministrativo — per quanto a contenuto e rilevanza generale, quale la circolare — non era certamente concludente a superare definitivamente dubbi e incertezze.

Anche in ordine alle considerazioni precedentemente esposte, si ritiene pertanto di accogliere positivamente la entrata in vigore della legge n. 10 del 12 gennaio 1993, recante nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e di servizi, nonché modifiche ed integrazioni della legislazione del settore.

Degni di nota appaiono, in particolare gli artt. 51 e 48: l'art. 51 sostituisce, il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 34 della più volte citata L.R. 21/85; l'art. 48 sostituisce invece il quinto, sesto e settimo comma dello stesso articolo, introducendo l'art. 34 bis.

(11) Parte terza; sez. 3.10.1 Assessorato dei lavori pubblici, pagg. 323 e 324.

(12) Ad esempio, l'art. 37, al comma 4, nel regolamentare il bando di gara dell'appalto concorso, dispone che esso deve contenere quanto prescritto dagli artt. 12, 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

(13) Assessorato lavori pubblici. Circolare n. 1810 dell'8 aprile 1992. Direttive in materia di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il legislatore regionale, recependo da un lato le istanze sociali di trasparenza e chiarezza, dall'altro l'esigenza di una armonizzazione della legislazione regionale — pure se in una materia, quella dei lavori pubblici, in cui la Regione siciliana è dotata di potestà legislativa esclusiva — con le norme statali e comunitarie, nel prevedere (art. 34 bis, secondo comma, L.R. n. 10 del 1993) che gli schemi di bandi-tipo (14) devono essere improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza e devono garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle gare e nell'attività di qualificazione degli aspiranti, richiede per essi «criteri coerenti con gli schemi di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (15) e al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406».

3.2 Personale regionale

3.2.1 Considerazioni generali

Queste Sezioni Riunite hanno già avuto modo di evidenziare le difficoltà di interpretazione e conseguente applicazione della frammentaria legislazione, tuttora vigente nella materia e gli effetti negativi della mancanza di un Testo Unico che preveda una disciplina completa ed omogenea dello stato giuridico e del rapporto di servizio dei dipendenti regionali, tale da assicurare il necessario collegamento delle varie norme e l'unità dell'ordinamento medesimo.

In particolare, la pluralità delle leggi che disciplinano la materia, affidata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, ha determinato, sovente, l'emaneazione plurima di provvedimenti, a modifica di atti precedenti, che vanifica il principio della certezza del diritto e delle posizioni giuridiche ad esso correlate.

È peraltro necessario porre attenzione alle peculiarità che caratterizzano il rapporto di servizio del personale di cui trattasi, diversificandolo rispetto al rapporto d'impiego dei dipendenti statali.

Specificamente, i dati che risultano costanti riguardano:

1) l'attribuzione ancora ripetuta di aumenti retributivi che sia pure frantumati in scaglioni progressivi, accentuano il fenomeno delle sperequazioni di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici (ex art. 3 l.r. n. 11/88 — art. 5 l.r. 19/91);

2) il riconoscimento di servizi comunque prestati a favore di amministrazioni pubbliche (art. 11 l.r. n. 11/88);

3) il meccanismo della «valutazione fittizia» di anzianità meramente economiche, non collegate alla prestazione di servizio effettivo, (artt. 28, 29, 30 l.r. 145/80; artt. 75, 80 l.r. 41/85; artt. 23, 24 l.r. 11/88).

Quest'ultimo meccanismo della ricostruzione di anzianità fittizia è stato perpetuato nel tempo, risultando tuttora in vigore per i vincitori di concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della l.r. 15 giugno 1988, n. 11; in particolare, esso appare in contrasto con il principio della natura sinallagmatica della retribuzione, la quale deve essere sempre correlata alla effettiva prestazione del servizio ed alla natura delle funzioni esercitate dal dipendente.

Certamente, de iure condendo, è auspicabile che le diversificazioni apportate dalla disciplina regionale siano sempre giustificate da specifiche esigenze dell'Amministrazione e rispettino margini accettabili di compatibilità con i criteri ispiratori del rapporto d'impiego statale, soprattutto alla luce dei principi sanciti in materia dalle ultime leggi statali (L. 23/10/92, n. 421; L. 14/11/92, n. 438).

Va, tuttavia, aggiunto che questo orientamento appare già accolto, in linea di tendenza, in alcune recenti leggi regionali; esemplificativa è, al riguardo, la disposizione dell'art. 3 della l.r. 19 giugno 1991, n. 38 che richiama l'osservanza dei principi, di cui all'art. 97 della Costituzione, «del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione».

(14) Il primo comma dell'art. 34 bis della L.R. 10 del 1993 dispone che i bandi concernenti procedure di pubblico incanto, appalto concorso, concessione di costruzione e gestione e trattativa privata con gara devono essere redatti in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, il quale prima di emanarli ne invia il testo alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per il relativo parere.

(15) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 del 1991 approva il regolamento recante le disposizioni atte a garantire omogeneità di comportamento degli enti appaltanti. Esso è stato emanato in esecuzione dell'art. 17, comma secondo, della legge 19 marzo 1990, n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e contiene, tra l'altro, schemi di bandi-tipo differenziati per importi.

Inoltre, l'art. 4 della medesima legge stabilisce espressamente che tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale «devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa».

3.2.2. *Personale in servizio*

Il personale regionale in servizio è costituito complessivamente da 19.037 unità, così distribuite:

- 7.597 unità appartengono al ruolo amministrativo
- 5.550 unità appartengono ai ruoli tecnici
- 3.542 unità appartengono al Ruolo Speciale Transitorio (R.S.T.) (ex l.r. 53/1985)
- 2.348 unità prestano servizio nei ruoli degli istituti regionali d'arte e delle scuole sussidiarie e materne.

Si rileva quindi un progressivo aumento rispetto al dato corrispondente del 1991 (18.064 unità) e rispetto a quello del 31 dicembre 1990 (17.124 unità).

In particolare l'aumento riguarda gli impiegati dei ruoli tecnici (+ 431 unità), gli impiegati dei ruoli amministrativi (+ 315 unità) e le unità che prestano servizio nei ruoli degli istituti regionali d'arte e delle scuole sussidiarie e materne (+ 405): è invece ulteriormente diminuito il numero degli impiegati appartenenti al R.S.T..

Per quanto riguarda le spese sostenute per le prestazioni di lavoro straordinario, si segnala una diminuzione del 5% circa della spesa: a fronte infatti dei circa 134 miliardi erogati nel 1991, nel corso del 1992 sono stati spesi L. 123.055.652.692.

In proposito, si segnala il disposto dell'art. 9 della legge 412 del 1991, a mente del quale le amministrazioni pubbliche, anche regionali, presso le quali non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario.

Tale normativa è finalizzata ad assicurare la massima «trasparenza» del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che ha assunto complesse diversificazioni (turnazioni, orario flessibile, orario articolato) attraverso la rilevazione con sistemi oggettivamente attendibili della presenza sia del normale orario di servizio, sia di periodi di recupero, permessi o lavoro straordinario.

Tuttavia, con la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 87420/18.10.3 del 1° aprile 1992, veniva ammesso il ricorso a procedure alternative a quelle automatizzate, in via temporanea ed in presenza di evidenti difficoltà oggettive derivanti, ad esempio, da vincoli strutturali od architettonici, ovvero nel caso in cui le attività per l'acquisizione di strumenti automatizzati, tempestivamente iniziate per questioni legate alla complessità delle procedure, non siano state portate a compimento. In tali casi, quindi, può farsi ricorso agli strumenti tradizionali, quali: l'apposizione di firma alla presenza di un funzionario incaricato, su registri, fogli di presenza, ovvero l'utilizzo di orologi marcatempo sottoposti a controllo, etc..

Tale è stata la situazione presentatasi per l'amministrazione regionale siciliana, la quale ha provveduto ad incaricare il consorzio Telinform a curare, nell'ambito del piano telematico regionale finanziato con legge n. 64/1986, la progettazione di un sistema di rilevazione automatizzata delle presenze del personale regionale; ma la complessa procedura attuativa non completatasi nei termini tassativamente indicati nella legge nazionale, ha reso necessaria l'adozione dei criteri alternativi sopra descritti, con preferenza per il sistema di orologi marcatempo, mentre per gli uffici periferici e quelli dotati di poche unità di personale, il sistema in vigore è quello tradizionale dei fogli o registri di presenza controllati da un funzionario.

La spesa sostenuta per la corresponsione di indennità di missione è stata nel corso del 1992 di lire 23.889.637.636. In proposito si rileva la notevole sperequazione economica nel trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali rispetto a quello previsto per i dipendenti statali, dovuto sia alla previsione iniziale di aliquote più alte per i primi, sia al meccanismo di rideterminazione annuale, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza, previsto dall'art. 9 della L.R. 11/1988.

Si sottolinea, in proposito, la novella legge regionale 15 dell'11 maggio 1993 recante interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa, il cui art. 2 testualmente recita «Al personale dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato...».

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolare rilievo per l'attività di formazione del personale ha avuto l'atto deliberativo della Giunta Regionale n. 229 del 23 giugno 1992.

Tale provvedimento, dopo aver stabilito espressamente che «l'Amministrazione regionale promuove e favorisce interventi per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale», determina gli stanziamenti da destinare alle richieste provenienti dai singoli Assessorati previa contrattazione decentrata.

Annualmente l'Amministrazione regionale, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, definisce il piano dei corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, prima della presentazione del bilancio di previsione annuale della Regione.

Per quanto concerne i mezzi di formazione ed aggiornamento del personale già previsti dalla legislazione anteriore al predetto atto normativo, nel corso dell'anno 1992, risulta espletata una modesta attività formativa effettivamente finalizzata a garantire l'acquisizione da parte dei dipendenti regionali delle specifiche attitudini culturali e professionali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati in ciascuna struttura.

È auspicabile che i nuovi strumenti offerti dalla recente normativa siano effettivamente realizzati onde assicurare, attraverso un adeguato controllo di gestione ed una preventiva analisi del rapporto costi-benefici, il raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Amministrazione nelle singole unità operative.

La spesa complessiva per i corsi di formazione, ammonta, per il 1992, a L. 72.124.040.

3.2.3 *Personale in quiescenza*

Nell'anno 1992 il personale complessivo collocato in quiescenza ammonta a 1.290 unità di cui:

- a) per limite di età, n. 120
- b) per dimissioni volontarie, n. 1.040
- c) per altre cause, n. 130

Dall'esame di tali dati risulta evidente che, mentre il numero dei collocati a riposo segue un andamento pressoché costante nel tempo (144 nel 1990, 148 nel 1991), il numero dei collocati in pensione per dimissioni volontarie ha subito una brusca impennata passando dai 350 nel 1990 (486 nel 1991) ai 1.040 nell'anno decorso.

Ciò è dovuto alla confluenza di due fenomeni: uno, ormai consolidato nel tempo, dovuto alla rilevante incentivazione economica che funge da stimolo per il personale che decide di collocarsi in pensione prima del limite di età o del raggiungimento dei limiti massimi di servizio; l'altro, contingente, che si è manifestato all'inizio del secondo semestre dell'anno, allorché si sono diffuse voci di una probabile sospensione dei pensionamenti anticipati nell'ambito nazionale, (ciò che poi è avvenuto con l'entrata in vigore del D.L. 19 settembre 1992, n. 384), spingendo un enorme numero di dipendenti a presentare le dimissioni, oltre ogni previsione ragionevole, e in modo convulso proprio nell'approssimarsi dell'emanazione delle nuove norme.

Queste hanno disposto la sospensione di ogni disposizione che prevede il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età pensionabile, fino al 31 dicembre 1993 e con alcune eccezioni.

Anche nella considerazione che nel corso del 1993 non è più possibile rassegnare le dimissioni, pena la sospensione del trattamento di quiescenza e che quindi nel numero di 1.040 istanze di dimissioni vadano ricompresi i casi di dimissioni che si sarebbero presentate nel 1993, tale quantità appare comunque superiore alla media annua. Se ne deve concludere che nell'ambito della Regione il rimedio si è rilevato peggiore del male perché l'Erario sarà sicuramente appesantito dal maggior onere, mentre l'Amministrazione dovrà sopportare la mancanza di personale qualificato per l'esperienza acquisita in molti anni di servizio.

Al 31 dicembre 1992 il numero complessivo dei pensionati è risultato di n. 8.333 unità.

La spesa globale nell'esercizio 1992 è pari a L. 509.126.560.134 di cui:

1) Pensioni	L. 347.964.964.135
2) Assegni vitalizi	L. 2.806.278.915
3) Indennità di buonuscita	L. 158.355.317.084

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si precisa che in tali importi non sono contenute le spese per i nuovi pensionati dimissionari giacché l'erogazione dei loro trattamenti di quiescenza ha subito un rinvio in conseguenza dell'incertezza che si è creato in sede di conversione del citato D.L. 384. Infatti, mentre il D.L. aveva previsto la sospensione dei pensionamenti con decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto stesso (19 settembre 1992), la legge di conversione ha consentito il pensionamento con decorrenza successiva purché la domanda sia stata accolta dai competenti organi anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

Al riguardo la Regione siciliana, nel recepire con la L. 12 gennaio 1993, n. 49, sostanzialmente la normativa statale, ha apportato qualche modifica in relazione a situazioni locali.

3.3 Presidenza della regione

3.3.1 Attività istituzionale

1) Nel bilancio dell'esercizio 1992, per la gestione della spesa rientrante nelle attribuzioni della Presidenza della Regione, è stato previsto uno stanziamento complessivo di L. 2.664.700 milioni di cui L. 1.735.837 milioni per la spesa corrente e L. 929.863 milioni per la spesa in conto capitale.

Ben più consistenti erano state le previsioni del bilancio dell'esercizio 1991, recanti uno stanziamento complessivo destinato alla Presidenza della Regione dell'ordine di L. 3.744.000 milioni.

Le cifre esposte denotano, quindi, relativamente all'esercizio 1992, un forte calo delle risorse disponibili che in percentuale raggiunge il 29% circa.

La riduzione dello stanziamento destinato alla Presidenza, peraltro, non riguarda solo l'esercizio 1992, stante che nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993, approvato con legge regionale n. 14/93, la spesa di cui trattasi diminuisce ulteriormente fino a L. 2.359.113 miliardi e, quindi, in percentuale di un altro 11% circa.

Il raffronto nel triennio 1991/1993 - fatto con riferimento ai due titoli della spesa (spesa corrente e spesa di investimento) - consente di ricavare un dato significativo e cioè che i tagli hanno interessato esclusivamente le spese di investimento attribuite alla Presidenza della Regione, il cui stanziamento, nell'esercizio 1993, è diminuito di oltre il 69% rispetto al dato dell'esercizio 1991 e del 27% relativamente all'esercizio 1992.

Di contro, lo stanziamento complessivo delle spese correnti si è mosso su un trend sostanzialmente inalterato, con una tendenza all'aumento contenuta nei limiti di un 5% circa: ciò a conferma della sostanziale rigidità ed incomprimibilità delle spese di parte corrente (16).

2) La gestione della spesa per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici della Regione siciliana è concentrata presso la Presidenza della Regione. Nella categoria 3 (acquisto di beni e servizi) della rubrica 2, relativa ai servizi generali della Presidenza della Regione si trovano allocati i capitoli destinati al funzionamento degli Uffici, su cui gravano le spese per provvedere all'acquisto di cancelleria, stampati, macchine ed attrezzature per uffici, mobili ed arredi, nonché le spese occorrenti per illuminazione, riscaldamento, pulizia di locali etc.

Per le occorrenze di cui trattasi la spesa prevista nel bilancio dell'esercizio 1992, ripartita in diversi capitoli, ammonta globalmente a L. 33.634 milioni, di cui sono state impegnate a chiusura di esercizio L. 29.469 milioni (17).

(16) Presidenza della Regione:

- es. 1991 titolo 1 spese correnti L. 1.627.840 milioni
- titolo 2 conto capitale L. 2.147.088 milioni
- es. 1992 titolo 1 spese correnti L. 1.734.837 milioni
- titolo 2 conto capitale L. 929.863 milioni
- es. 1993 titolo 1 spese correnti L. 1.678.779 milioni
- titolo 2 conto capitale L. 680.134 milioni.

(17) Si tratta dei seguenti capitoli:

- cap. 10625 - spese per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici della Regione (cancelleria, materiali speciali, stampati, stampe e carta) L. 10.000.000.000
- cap. 10627 - spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, condizionamento L. 10.000.000.000
- cap. 10628 - acquisto mobili e arredi per gli uffici regionali L. 5.484.000.000
- cap. 10629 - acquisto macchine ed attrezzature per ufficio L. 4.500.000.000
- cap. 10677 - manutenzione e riparazione macchine ed attrezzature L. 2.000.000.000
- cap. 10678 - spese per noleggio o leasing di macchine ed uffici L. 600.000.000
- cap. 10679 - manutenzione e riparazione mobili ed arredi per uffici L. 600.000.000.

Per quanto riguarda la disciplina dei procedimenti per l'acquisizione dei beni e l'affidamento dei servizi di cui trattasi, la Regione siciliana non ha emanato proprie norme legislative, seppure, a norma dello Statuto speciale, la materia de qua rientri nella competenza legislativa primaria (18).

In atto, quindi, la Presidenza della Regione applica le vigenti norme contabili statali che regolano il settore, il che significa che vengono applicate la legge di contabilità generale dello Stato e il regolamento di esecuzione (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, R.D. 23 maggio 1924, n. 823 e successive modifiche ed integrazioni) nonché le specifiche norme che riguardano i servizi occorrenti per il funzionamento degli Uffici statali eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (R.D. 20 giugno 1929, n. 1058, D.M. 28 ottobre 1985 che approva il nuovo capitolo d'oneri generale per le forniture ed i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato; D.P.R. 12 giugno 1985, n. 478, modificato con D.P.R. 6 ottobre 1987, n. 464).

Si denotano, però, alcuni limiti per ciò che concerne la corrispondenza dell'assetto dell'apparato amministrativo regionale alle esigenze organizzative e di ripartizione di competenze tenute presenti dalla normativa statale de qua. Sotto tale ultimo aspetto non può non essere fatto palese, infatti, che il cennato D.P.R. 478/85 e successive modifiche, demanda l'attività decisionale, che presiede all'esecuzione dei lavori e delle forniture, ai dirigenti statali secondo le sfere di attribuzioni esclusive e connesse responsabilità fissate nel D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 748 e successive integrazioni, la qual cosa non trova corrispondenza alcuna nell'ambito dell'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

Quanto sopra esposto in termini generali denuncia uno stato di precarietà dell'assetto della disciplina che regola il servizio in questione, per il cui riordino sarebbe auspicabile un appropriato intervento del legislatore regionale.

3) Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di interesse locale in materia di competenza regionale, la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 prevede il trasferimento ai comuni dell'isola delle dotazioni annuali di bilancio ripartite in due capitoli della rubrica della Presidenza della Regione: capitolo 10723 del titolo I parte corrente, destinato alle spese per servizi e capitolo 50462 del titolo II) destinato alle spese per investimenti.

Gli stanziamenti dei fondi nei predetti capitoli, in relazione alla natura delle funzioni al cui esercizio sono destinati, rivestono il carattere, in termini contabili, di spese pluriennali a carattere permanente con quote determinate annualmente dalla legge di bilancio.

In contrasto con le sopracitate connotazioni, lo stanziamento dei predetti fondi, relativo all'esercizio 1992, è stato determinato in base a tre distinti provvedimenti di legge: legge n. 4 del 16 marzo 1992 di approvazione del bilancio 1992, legge 26 agosto 1992, n. 6 recante disposizioni di carattere finanziario, legge 29 dicembre 1992, n. 10 di assestamento del bilancio di previsione 1992.

Il fondo per servizi destinato ai Comuni è stato determinato nell'esercizio 1992 in L. 540.500 miliardi.

L'entità dello stanziamento in discorso ha assunto nel corso degli ultimi esercizi, a partire dal 1990, carattere di stabilità (19): tale fenomeno è indubbiamente conseguenza dei vincoli inderogabili di legge che pesano sulla spesa stessa (destinata prevalentemente a servizi socio-assistenziali) e che impongono l'assegnazione di un plafond di risorse al di sotto del quale diventerebbe problematico assicurare un congruo espletamento dei servizi stessi da parte dei Comuni.

(18) Trattandosi di materia che attiene all'ordinamento contabile essa va inserita nell'art. 14 lettera p) dello Statuto speciale - concernente l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali.

(19) Nell'esercizio 1990 l'importo dello stanziamento è stato di L. 500 miliardi, nell'esercizio 1991 di L. 530 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Notevole è stata, di contro, la riduzione apportata al fondo per investimenti che è sceso nell'esercizio 1992, come da previsioni finali, a L. 316 miliardi contro i 510 miliardi di lire assegnate nell'esercizio 1991 (con una percentuale di ribasso pari al 38% circa).

È da notare, inoltre, che lo stanziamento iniziale di bilancio del predetto fondo era stato fissato in L. 164 miliardi e che solo a fine agosto 1992 è stato elevato a L. 314 miliardi) cui sono stati aggiunti altri 2 miliardi di lire con la legge di assestamento n. 10 del 29 dicembre 1992.

Il drastico ridimensionamento del fondo in argomento è stato confermato nel bilancio dell'esercizio 1993, approvato con legge regionale n. 14 del 15 aprile 1993, che reca sul capitolo 50462 uno stanziamento di L. 240 miliardi.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle provincie regionali siciliane, ai sensi della legge regionale n. 9/1986, lo stanziamento finale assegnato nell'esercizio 1992 risulta così ripartito:

- fondo per spese correnti L. 240 miliardi;
- fondo per spese di investimento L. 270 miliardi.

Anche relativamente alle provincie valgono le stesse considerazioni già esposte per i Comuni, in ordine alle oscillazioni della entità degli stanziamenti annuali che rivelano un andamento stabile per le spese correnti ed un forte calo per quelle di investimento.

Il fondo per investimenti, infatti, è diminuito nell'esercizio 1992 di una quota percentuale del 68,5% rispetto allo stanziamento del precedente esercizio 1991 che era stato di L. 650 miliardi.

Il fondo in questione, poi, è stato ulteriormente ridotto nell'esercizio 1993 stante che, in base al bilancio approvato, l'iscrizione iniziale della spesa disposta sul competente capitolo 50477 ammonta a L. 200 miliardi.

Per ciò che concerne la gestione dei fondi in argomento, la Presidenza della Regione, pur con notevoli ritardi, ha concluso entro l'esercizio i procedimenti per la ripartizione e l'assegnazione delle somme ai singoli Comuni e Provincie provvedendo, come di consueto, ad impegnare integralmente gli stanziamenti.

Occorre sottolineare, nella fatti specie, che, per prassi consolidata, — indipendentemente dalla tempestività o meno dell'approvazione della legge di bilancio da parte dell'Assemblea regionale — i fondi di cui si tratta pervengono nella materiale disponibilità di comuni e provincie ad esercizio abbondantemente inoltrato ed anche, per alcune tranches di assegnazioni, nell'esercizio successivo con pagamento a carico dei residui passivi (20) (21).

Per quanto riguarda le provincie, i trasferimenti dei fondi sono avvenuti in due soluzioni e precisamente nel luglio 1992 e nel novembre 1992.

Occorre peraltro segnalare che i ritardi accumulati nel trasferimento dei fondi sono da considerarsi soltanto un primo stadio dei ritardi, ben più marcati, imputabili alle amministrazioni locali nella gestione operativa dei fondi stessi.

Per ciò che riguarda la gestione demandata a comuni e provincie è da segnalare infine che anche nel corso del 1992 non è intervenuta alcuna normativa di riforma del sistema legislativo regionale che allo stato presiede alla verifica dei risultati conseguiti in relazione all'impiego dei fondi assegnati.

Giova rammentare che sia la legge regionale n. 1/1972 sia la n. 9/1986 impongono, senza peraltro fissare un termine, l'approvazione di un programma delle somme assegnate da comunicare alla Presidenza della Regione; eccezionalmente per le provincie (e limitatamente alle spese di investimento) la cennata legge 9/1986 dispone la presentazione alla Presidenza della Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo di una relazione sull'utilizzo delle somme trasferite.

(20) I trasferimenti delle somme assegnate per servizi ai comuni sono effettuati mediante versamento in conti appositamente aperti dai comuni stessi presso i rispettivi tesoriери; le somme assegnate per investimenti vengono trasferite presso gli sportelli degli Istituti di Credito che gestiscono il servizio di cassa dell'Amministrazione regionale o presso gli stabilimenti dei medesimi siti nei capoluoghi di provincia.

(21) Le assegnazioni straordinarie per particolari necessità sono state disposte con D.P. 4 dicembre 1992, n. 256 con prelievo della somma di L. 44.220 milioni dal fondo per servizi e con D.P. 4 dicembre 1992, n. 257 con prelievo della somma di L. 9.420.000.000 dal fondo per investimenti. Le somme stesse erano state accantonate dalla Presidenza della Regione in sede di fissazione dei criteri generali di ripartizione ordinaria di fondi per servizi e per investimenti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indubbiamente la labilità degli strumenti previsti dalla normativa di legge in questione per la verifica dei risultati non ha agevolato l'imprescindibile compito della Regione medesima di governare l'andamento delle spese articolate per settori, trasferite alle amministrazioni locali territoriali, per cui non appare fuori luogo sostenere che l'entità degli annuali stanziamenti dei pertinenti capitoli del bilancio regionale, disancorata da un quadro di riferimento dei flussi reali della spesa effettivamente gestita dagli enti suddetti, risponde unicamente ad una logica astratta di allocazione di fondi per mero adempimento di legge, variabile unicamente in dipendenza della entità delle risorse annualmente disponibili della finanza regionale.

A ciò si aggiunga che, siccome rappresentato in precedenti relazioni, le scarse prescrizioni contenute nella citata legge n. 1/79 e n. 9/86 non si ritengono idonee a fungere da efficace stimolo agli enti locali ad attivarsi sollecitamente nella approvazione dei programmi di spesa e indi nella successiva fase di realizzazione.

4) Rientra nelle attribuzioni della Presidenza della Regione l'applicazione della normativa (legge regionale 18 agosto 1978 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni) concernente la concessione a favore di cooperative a prevalente presenza giovanile, di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato per la realizzazione di progetti di attività produttive ed occupazionali nei settori agricolo, industriale, artigianale, turistico-sportivo, socio-sanitario e servizi vari. Dal prospetto allegato (n. 12) si deduce che nel corso del 1992 l'attività di gestione del comparto di spesa in argomento esercitata dall'Amministrazione regionale ha prodotto risultati complessivamente inferiori quantitativamente a quelli del precedente esercizio 1991.

In particolare è da porre in rilievo che il numero complessivo dei progetti finalizzati è sceso da 74 a 66 (-10,81%), l'importo dei mutui a tasso agevolato, da erogarsi dall'I.R.C.A.C., da 72.752 a 49.625 milioni di lire (-31,79%) ed infine il numero delle unità di soci che si prevede da occupare da 1.241 a 1.035 (-16,60%).

Di contro, si registra un elemento positivo qualitativamente per ciò che concerne il dato relativo al costo medio occupazionale che si è attestato attorno a lire 118 milioni per giovane occupato - riportandosi in tal senso ai livelli del quadriennio 1987/1990 (lire 103-111 milioni).

Rimane quindi isolato il costo medio occupazionale registrato nell'esercizio 1991 (lire 137 milioni).

L'alternativa dei suddetti valori medi evidenziati suggerisce alcune considerazioni di profilo gestionale; atteso che il costo medio occupazionale può essere ritenuto una significativa chiave di lettura del grado di proficuità della spesa finanziata.

Ora non v'è dubbio che il costo medio occupazionale relativo al 1991 - il dato di gran lunga più alto della serie (+23,42% rispetto al 1990) e molto al di sopra del tasso (programmato ed effettivo) di inflazione - è stato in gran parte causato dal fatto che numerosi dei progetti ammessi a finanziamento nel corso del 1991 erano relativi ad interventi di «sostegno» di precedenti progetti approvati che però si erano rivelati, nella sostanza, di scarsissime potenzialità produttive ed occupazionali e che, quindi presentavano limitate prospettive di nuova occupazione.

Il che consente di ribadire la necessità, onde evitare il finanziamento di interventi non adeguati alle esigenze produttive ed occupazionali del settore, che il prescritto parere sui progetti da approvare ed indi ammettere ai benefici di legge (di competenza dell'apposito Comitato tecnico per l'occupazione giovanile), debba essere approfondito ed esaustivo sotto tutti i profili (giuridico, tecnico ed economico): il parere stesso, infatti, è sostitutivo di qualsiasi altro parere previsto come obbligatorio dalla vigente normativa (22) e che come tale costituisce sede obbligata della verifica preventiva delle compatibilità delle previsioni progettuali con le prospettive occupazionali e produttive.

Con riferimento, poi, alla legge regionale 7 agosto 1990, n. 22 - di cui si è riferito nella precedente relazione e che aveva probabilmente lo scopo di accelerare le procedure di erogazione dei contributi in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato (mediante l'attribuzione all'I.R.C.A.C. delle relative competenze) - si deve anche in questa sede segnalare che buona parte dell'attività dell'Amministrazione regionale è stata, nel corso del 1992, assorbita dal trasferimento a tale Istituto delle somme necessarie per l'espletamento dei nuovi compiti attribuiti e di tutta la documentazione concernente le cooperative finanziate.

(22) In ordine alle carenze rilevate in occasione dell'esame dei provvedimenti concernenti gli interventi in argomento, si rimanda a quanto diffusamente evidenziato nella relazione sul rendiconto generale per l'esercizio 1991 (pagg. 202 e 203).

Di contro, gli (eventuali) effetti positivi dell'innovazione normativa sono ancora tutti da verificare; anzi, appare significativo rilevare che finora si è potuto constatare un evidente ritardo nei pagamenti, da cui sono derivate numerosissime richieste (quasi sempre accolte) di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, che inevitabilmente comporteranno una lievitazione dei costi di realizzazione delle iniziative, con refluenze non certo positive nell'ottica delle prospettive di efficace inserimento nel mercato.

Si rileva, infine, che, nel corso del 1992, l'Assessorato alla Presidenza ha proceduto alla revoca di contributi concessi a cooperative in base a progetti approvati e finanziati in anni precedenti (si tratta di contributi concessi negli anni 1980, 1985, 1986, 1987). Le revoche sono state disposte, nella maggior parte dei casi, in conseguenza di scioglimento e di liquidazione coatta delle cooperative per decreto dell'Assessorato regionale della cooperazione o per sentenza dell'Autorità giudiziaria; in un solo caso la revoca è stata disposta in conseguenza del mancato adempimento della cooperativa stessa agli obblighi assunti in sede di finanziamento del progetto di attività, dandosi atto, altresì, della pendenza penale per truffa connesso alla attività della cooperativa medesima, promosso su segnalazione dell'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa.

Quel che rileva è che coi decreti di revoca di cui trattasi è stata contestualmente disposta la restituzione, in uno agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, delle somme erogate in favore della cooperativa a titolo di anticipazione sui contributi concessi garantite da polizze fideiussorie.

Le somme da restituire ammontano finora a circa L. 2 miliardi oltre gli accessori di legge.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 12

PROSPETTO DEI PROGETTI APPROVATI E FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 37/1978
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ANNI	SETTORI																																		
	AGRICOLA					INDUSTRIALE					ARTIGIANALE					TURISTICO SPORTIVO					SOCIO-SANITARIO E SERVIZI VARI					TOTALE									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
1980	1	800	275	17	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	3	12	2	714	228	29	79	31
1981	5	2.028	1.162	69	59	—	—	—	—	—	1	573	341	11	55	—	—	—	—	—	2	51	151	18	11	9	3.297	1.854	113	59	3.297	1.854	113	59	59
1982	3	1.480	508	41	48	—	—	—	—	—	2	288	236	31	17	1	41	21	9	7	4	1.015	831	42	44	10	2.004	1.587	173	35	2.004	1.587	173	35	35
1983	11	7.144	3.041	128	81	3	1.645	1.508	39	86	1	86	70	12	13	1	1.235	685	21	39	8	2.457	2.568	151	35	24	12.867	8.741	349	89	12.867	8.741	349	89	89
1984	13	11.075	5.827	176	94	1	1.728	841	18	193	2	833	815	26	63	3	1.763	1.012	59	55	5	3.882	3.325	129	50	24	17.191	11.425	399	73	17.191	11.425	399	73	73
1985	20	15.321	6.591	278	98	4	3.704	3.174	181	39	7	935	785	13	131	5	5.075	3.572	118	81	14	7.544	8.550	171	97	46	33.078	22.552	711	78	33.078	22.552	711	78	78
1986	34	28.041	10.709	472	94	13	11.690	10.197	350	61	6	3.172	2.671	89	96	15	12.745	9.174	276	91	14	8.861	8.262	271	77	87	43.155	41.008	1.279	83	43.155	41.008	1.279	83	83
1987	22	24.461	11.779	329	188	9	10.531	8.975	182	107	3	1.200	1.178	23	106	12	14.854	9.089	222	107	10	6.539	6.497	133	38	58	57.765	37.614	889	106	57.765	37.614	889	106	106
1988	27	27.144	12.535	373	189	14	14.843	12.305	278	98	2	891	729	37	51	5	3.658	3.201	44	142	11	10.701	9.913	221	31	59	56.737	39.183	954	101	56.737	39.183	954	101	101
1989	50	52.089	26.404	670	117	23	25.865	22.718	423	114	6	3.447	2.777	84	73	23	21.906	19.670	383	113	21	11.714	11.737	299	81	173	114.916	82.067	1.836	189	114.916	82.067	1.836	189	189
1990	10	10.379	6.233	118	141	7	5.775	4.373	194	98	2	1.181	1.374	29	82	9	11.891	9.890	185	113	3	1.539	1.294	45	63	31	30.486	27.594	490	111	30.486	27.594	490	111	111
1991	16	26.184	15.395	289	145	26	38.761	30.844	491	141	4	3.548	2.694	57	97	15	19.598	13.779	231	146	13	10.186	9.940	173	115	74	97.654	72.182	1.241	137	97.654	72.182	1.241	137	137
1992	25	32.718	17.271	398	174	12	13.740	11.549	179	179	3	3.319	2.718	101	80	10	9.955	8.184	138	173	16	17.633	11.355	226	118	68	12.075	40.625	1.695	118	12.075	40.625	1.695	118	118
TOTALE	237	238.051	117.546	3.247	170	112	178.882	166.327	2.745	184	34	18.588	16.111	478	73	161	193.271	77.417	1.948	110	122	76.382	74.688	1.822	82	608	584.274	397.070	9.448	191	584.274	397.070	9.448	191	191

- 1) Numero progetti.
- 2) Importo contributo (in milioni di lire)
- 3) Importo mutuo IRCAC a tasso agevolato (in milioni di lire)
- 4) Unità occupate
- 5) Costo medio occupazionale (in milioni di lire) (2 + 3) : 4

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.4 *Assessorato dell'agricoltura e delle foreste*3.4.1 *Considerazioni generali*

L'agricoltura siciliana attraversa uno stato di profonda crisi.

La legislazione regionale appare inadeguata a far fronte alle pressanti esigenze del settore, focalizzate nelle due Conferenze regionali, organizzate nei scorsi anni dall'Assessorato Agricoltura.

La legge n. 13/1986, considerata a suo tempo come una delle più avanzate e conformi alle direttive comunitarie per la sua «ratio», consistente nella trasformazione dell'agricoltore assistito in imprenditore agricolo, ha, in questi anni, mostrato tutti i suoi limiti, connessi alla situazione strutturale dell'agricoltura isolana.

La lontananza dai mercati internazionali con i conseguenti maggiori costi e difficoltà dei trasporti, la mancata qualificazione dei prodotti, l'inesistenza di funzionali strutture di commercializzazione, la carenza di acqua, le sfavorevoli condizioni climatiche e pedologiche, non sono state tenute nella giusta considerazione dalle direttive comunitarie, ispirate al principio della libera concorrenza.

In tale situazione, mancando qualsiasi ragionevole certezza sulla realizzazione di un reddito, gli operatori agricoli, anche a causa della politica creditizia degli istituti bancari, hanno giustamente diffidato del ricorso al credito agevolato, previsto dalla citata legge n. 13, con la conseguenza che ingenti stanziamenti per miglioramenti fondiari e per la meccanizzazione agricola sono rimasti inutilizzati, la capacità di spesa dell'Assessorato si è attestata su livelli molto modesti, il numero degli addetti nel settore, pur in presenza di una diffusa disoccupazione, ha raggiunto i minimi storici.

Per evitare il collasso definitivo, una grande aspettativa è riposta nella concreta attuazione dei piani di settori per la vitivinicoltura, per l'apicoltura, per l'olivocoltura e per il comparto ovi-caprino, approvati dall'Assessorato nel maggio 1993.

In atto, la struttura operativa dell'Amministrazione, chiamata ad applicare una normativa confusa e farraginoso, opera con lentezza e difficoltà: nel decorso esercizio finanziario molti stanziamenti di bilancio hanno costituito economia; per altri si è provveduto all'assunzione di impegni, pur in mancanza dei presupposti previsti dalla legge di contabilità (in particolare l'esistenza dell'obbligazione) ed i relativi provvedimenti non sono stati, quindi, ammessi al visto dall'Ufficio di controllo.

Un'ulteriore causa di lentezza dell'attività amministrativa è costituita dall'intervento nel procedimento della Commissione legislativa, chiamata da alcune leggi ad esprimere il parere sui programmi assessoriali.

Un esempio emblematico è rappresentato dall'intervento regionale per la costruzione di strade interpoderali: i programmi relativi agli esercizi finanziari 1987-1990 sono stati approvati solo nel 1991, anno in cui in Commissione è stato finalmente raggiunto l'accordo per la formulazione del parere di competenza.

3.4.2 *Attività istituzionale*a) *Servizi generali*

Per l'integrazione del finanziamento di interventi in corso di realizzazione a valere sui fondi della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Programmi Regionali di Sviluppo) era stata stanziata nel bilancio per l'esercizio finanziario 1991 (cap. 54005) la somma di lire 40.092 milioni destinata ai seguenti interventi:

1) C.B. Valle del Platani e Tumarrano - Cammarata (AG)	Lavori per realizzazione invaso Cannamasca sul T. Tumarrano	7.700.000.000
2) C.B. Basso Belice e Carboj - Menfi (AG)	Lavori di utilizzazione a scopo irriguo acque invasate nel serbatoio Garcia sul f. Belice sin.	2.969.000.000
3) C.B. Basso Belice e Carboj - Menfi (AG)	Adeguamento ed ampliamento del comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio	11.590.000.000
4) C.B. del Salso Inferiore	Serbatoio «Laura»	17.833.410.000

Nel corso dell'esercizio 1992 è stata perfezionata l'istruttoria di tre dei quattro progetti previsti per complessive lire 37.123.410.000, mentre è rimasta inutilizzata la disponibilità di lire 2.969 milioni destinata all'intervento di cui al n. 2.

b) Produzione agricola

È ormai indilazionabile la soluzione del problema del potenziamento e del coordinamento delle attività di sperimentazione e di ricerca applicata in agricoltura, in atto affidata ad organismi regionali cui vengono annualmente corrisposti contributi annuali per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali: Osservatori regionali delle malattie delle piante, Istituto Sperimentale Zootecnico di Palermo, Istituto Incremento Ippico di Catania, Vivaio Governativo di Viti Americane, Stazione Sperimentale Consorziata di Granicoltura, Cantine Sperimentali di Noto e Milazzo, Orto botanico di Palermo, Istituto Regionale della Vite e del Vino.

Nessun seguito ha avuto il disegno di legge di iniziativa governativa, presentato nel lontano settembre 1986, in cui era prevista la soppressione delle istituzioni sopra indicate e la costituzione di un Istituto Regionale per la ricerca, l'assistenza tecnica e la promozione agricola, dotato di propria personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed operante in collaborazione con le Università e le organizzazioni professionali agricole.

Altrettanto dicasi dei disegni di legge (n. 20 e n. 394) concernenti l'Unità polivalente di Sperimentazione e Ricerca Applicata, nell'ambito della quale l'Assessorato Agricoltura ha da tempo stipulato convenzioni con le tre Università Siciliane e con altri organismi ed Istituti ai sensi dell'art. 16 della l.r. 24/1975, dell'art. 3 della l.r. 36/1976 e dell'art. 18 della l.r. 73/1977.

Non sono ancora operative le Sezioni specializzate che si sarebbero dovute istituire presso le Università aderenti all'Unità Polivalente, né si hanno notizie sull'attività di ricerca svolta da tale struttura e sui risultati conseguiti.

Risultano ancora in corso le procedure avviate dall'Università di Palermo (cui è stata erogata la somma di circa 1.000 milioni) con l'Assessorato regionale al Territorio per l'acquisizione delle aerofotogrammetrie di tutto il territorio siciliano ai fini della redazione della «Carta delle utilizzazioni agricole e forestali dei suoli siciliani».

L'art. 39 della l.r. 23.5.1991, n. 32 ha autorizzato per il triennio 1991/1993 la spesa di lire 1.500 milioni da destinare alla stipula con le Università delle convenzioni di cui all'art. 8 della l.r. 14.8.1993, n. 59 e successive modificazioni per lo studio delle fitopatie di origine virale e di altra natura, interessanti le colture di ortaggi e fiori, nonché per la individuazione di idonei metodi di lotta e di prevenzione.

A distanza di due anni le convenzioni non sono ancora state stipulate.

Non essendo andato in porto nessuna delle ripetute proposte legislative di ristrutturazione del Servizio di assistenza tecnica, sono rimasti senza soluzione i problemi, ampiamente illustrati nelle precedenti relazioni (in particolare, 1988 e 1989) che incontrano l'attività di assistenza, divulgazione, orientamento e rilevamento in favore degli operatori agricoli siciliani.

Il Servizio, sorto nel 1977 (legge n. 73), allo scopo di sviluppare e qualificare la base produttiva agricola regionale e di migliorare le condizioni professionali nonché i redditi dei lavoratori e dei produttori agricoli, anche attraverso un rapido rinnovamento tecnologico, è ancora affidato alle 87 Sezioni operative di Assistenza Tecnica gestite dall'Assessorato Agricoltura (n. 55) e dall'E.S.A. (n. 32), che operano senza un adeguato coordinamento tra di loro, con mezzi ed attrezzature tecnologiche insufficienti e senza il necessario supporto delle informazioni che dovrebbero provenire dalla ricerca scientifica nazionale e regionale.

I tecnici appartenenti ai ruoli dell'Assessorato utilizzati presso le Sezioni Operative sono circa 250, tenendo conto del personale che ha chiesto il collocamento in quiescenza e delle nuove assunzioni di 34 divulgatori agricoli formati dal C.I.F.D.A. Sicilia - Sardegna e di 5 specializzati in difesa del suolo, formati presso il FORMEZ.

I programmi di attività del S.O.A.T. approvati dall'Assessorato previo parere del Consiglio Regionale dell'Agricoltura, hanno riguardato i vari comparti produttivi (cerealicolo, foraggero, agrumicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, florico, zootecnico, ecc.).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolare attenzione è stata dedicata ai problemi derivanti dall'uso dei fitofarmaci in agricoltura, mediante un'attività dimostrativa e divulgativa in favore degli agricoltori sulle metodologie da usare nella «difesa integrata» delle colture.

Attività di rilevante interesse è stata svolta nel settore dell'«agriturismo», in attesa dell'auspicata legge regionale che regoli la materia secondo le linee tracciate dalla legge-quadro nazionale n. 730 del 5.12.1985, non ancora recepita soltanto dalla nostra Regione.

Per il funzionamento delle Sezioni Operative e lo svolgimento dei programmi annuali di attività è stata impegnata, nell'esercizio 1992, la complessiva somma di 2.592 milioni (cap. 14606), con pagamenti per lire 516 milioni oltre a 1.420 milioni sul conto dei residui.

Non è ancora stata stipulata la convenzione fra l'Assessorato e l'ISMEA, ente strumentale del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per il perseguimento delle finalità meglio evidenziate nella precedente relazione (23).

Per le finalità previste al sottoprogramma 9 mis. 2 (cap. 14622) sono state, invece, stipulate convenzioni triennali con le Università degli Studi di Catania e Palermo per lo svolgimento di un programma di sperimentazione e diffusione di nuove colture (fruttiferi tropicali e sub-tropicali, nonché agrumi ad inconsueta epoca di maturazione).

Meno interesse, rispetto agli anni precedenti, viene dimostrato dalle cooperative agricole ad avvalersi dei contributi regionali per l'affidamento della consulenza tecnica delle loro aziende ad agronomi, periti agrari, agrotecnici e veterinari previsti dall'art. 18 della l.r. 14/1968 e successive modificazioni.

Delle 230 richieste di contributo pervenute per l'anno 1992 (rispetto a 268 del 1991), 126 sono state definite entro l'esercizio, mentre il numero delle istanze pervenute per il 1993 è sceso a 159.

Come era avvenuto nel precedente esercizio finanziario, sono stati «azzerati» col legge di assestamento (l.r. 10/92) gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'attuazione di interventi previsti dalla legge 23/1990 quali contributi e concorsi sugli interessi per iniziative di difesa attiva contro la siccità e le avversità atmosferiche (capp. 54574, 54575 e 54576).

Nessuno stanziamento è stato previsto nel bilancio 1992 per contributi sulle spese di apparecchiature meteorologiche ed attrezzature per la difesa attiva contro avversità atmosferiche (il cap. 54572 recava, nel precedente esercizio, una disponibilità di 25.000 milioni di lire).

Sempre in tema di interventi a ristoro dei danni provocati da avversità atmosferiche, ed in particolare della siccità verificatasi nelle annate agrarie 1988-1989 e 1989-1990, sulle assegnazioni disposte a fine esercizio 1991 ai competenti Ispettorati Provinciali per il complessivo importo di lire 22.560 milioni, sono stati effettuati pagamenti per sole lire 3.945 milioni.

c) Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M. Sicilia)

Alla realizzazione di quattro programmi di attività per «ricerca e sperimentazione» nell'ambito del P.I.M. Sicilia (sottoprogramma 1, Agricoltura, Misura 1) riguardanti in particolare i comparti i «frutta secca», «grano duro», «colture ad alto valore aggiunto», e «zootecnia», sono interessate le Università di Palermo (Facoltà di Agraria), Catania (Facoltà di Agraria), Messina (Facoltà di Veterinaria) e la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone. Sulle somme stanziati sui capitoli 54364 (quota a carico della Regione) e 54365 (quota a carico della CEE) negli esercizi 1989, 1990 e 1991 per complessive lire 8.588.800.000 ed accreditate agli organismi interessati nell'esercizio 1991 sono stati disposti pagamenti, entro l'esercizio 1992, per sole lire 1.428 milioni.

Un'ulteriore disponibilità finanziaria è affluita al bilancio 1992 (complessivamente lire 3.505 milioni) a seguito della decisione della Commissione CEE n. 3020/2 del 12.12.1991 con la quale la Misura 1 è stata modificata ed integrata con l'inserimento del comparto vitivinicoltura. Entro la fine dell'esercizio non erano state, però, definite le necessarie intese con gli Enti attuatori della misura in argomento.

Aveva costituito economia, nei precedenti esercizi 1989 e 1990, lo stanziamento iscritto in bilancio ai capp. 54366 e 54367 e destinato a spese per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola (sottoprogramma 1, Misura 2).

(23) Vedasi Relazione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991, (pag. 216).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il 1991 l'Amministrazione aveva, invece, ritenuto di impegnare la disponibilità in bilancio (lire 6.344 milioni) pur senza individuare le modalità di intervento.

Alla fine dell'esercizio 1992 l'Amministrazione ha ritirato il provvedimento comunicando che la CEE, con decisione del 16.12.1991, aveva modificato la seconda fase del P.I.M. Sicilia annullando la Misura 2.

Anche la quota disponibile per il 1991 ha, così costituito economia.

d) Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.)

Gli interventi previsti dal P.O.P. Sicilia 1990/1993 (Regolamento CEE 2052/88), al cui finanziamento concorrono il FEAOG ed il Fondo di Rotazione ex l. 183/87, non hanno ancora raggiunto un sufficiente grado di attuazione.

Rientrano nella Rubrica 2^a i seguenti interventi:

3 - Sottopr. 9 Mis. 9-4 capp. 54377-54378	Interventi per l'ortofloricoltura in serra	Assegnazione 91	Pagamenti
		2.765.000.000	1.587.000.000
		Assegnazione 92	
		2.750.000.000	—

È stato disposto l'accreditamento di somme agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura in proporzione al fabbisogno denunciato.

4 - Sottopr. 9 Mis. 9-5 capp. 54377-54378	Interventi di flotta fitosanitaria integrata e biologica	Assegnazione 91	Pagamenti
		2.250.000.000	—
	per valorizzare le colture tradizionali	Assegnazione 92	
		510.000.000 in economia	

L'Amministrazione ha destinato le risorse al finanziamento dei programmi di attività scientifica e di potenziamento delle attrezzature presentati dagli Osservatori Regionali delle Malattie delle Piante di Acireale e Palermo, sui quali è stato espresso parere favorevole da parte del Comitato fitosanitario regionale, ma che non sono stati ancora approvati e finanziati. La quota 1992 non è stata impegnata ed ha costituito economia a fine esercizio.

e) Zone interne

Con delibera della Giunta di Governo n. 356/1.7.91 è stato approvato un programma di interventi per la costruzione di impianti di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici da parte di organismi associativi.

Dei 15 interventi programmati, per una spesa complessivamente prevista in lire 47.000 milioni, sono stati ammessi a contributo, con utilizzazione dell'impegno assunto nell'esercizio finanziario 1991 (cap. 54370), tre progetti presentati da Cooperative Agricole per complessive lire 6.200 milioni.

Per quanto riguarda l'andamento della spesa, relativamente alla Rubrica 2^a, si segnala che, su un complessivo stanziamento, in conto competenza, di lire 169.821 milioni, sono stati disposti pagamenti per lire 13.373 milioni.

Sulla disponibilità in conto residui al 1.1.1992, pari a lire 289.270 milioni, sono stati disposti pagamenti per lire 99.513 milioni (circa il 32%).

f) Tutela economica dei prodotti agricoli

Anche per il 1992 la disponibilità del titolo I della rubrica 3, è stata quasi interamente destinata alla concessione, in favore dell'Istituto Regionale della vite e del vino:

1) di un contributo annuo ad integrazione del bilancio.

2) di un contributo volto al conseguimento degli scopi istituzionali, finalizzato ad attività di promozione, diffusione dell'immagine e pubblicità dei vini siciliani (art. 6 l.r. 28/1973).

Il primo contributo (cap. 15004), (che era stato di lire 6.095 milioni nel 1990, ed era aumentato, nel 1991, a lire 9.095 milioni per effetto dell'art. 44 della l.r. 32/91), si è ridotto, nel 1992, a lire 4.000 milioni, interamente erogati a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Istituto intervenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 3 giugno 1992.

Il bilancio di previsione dell'Istituto per il 1992 raggiungeva il pareggio in L. 42.110.141.243 in termini di competenza ed in L. 73.513.180.283 in termini di cassa, con presunto fondo cassa di L. 9.623.103.919. L'avanzo di amministrazione, iscritto fra le entrate, era previsto in lire 19.335.641.000, importo superiore a quello risultante dai dati di bilancio (pari a lire 16.967.273.175), con la conseguente necessità di una riduzione delle spese per un importo pari alla differenza di lire 2.368.368.068.

Il secondo contributo, previsto in bilancio nella misura di lire 4.000 milioni (cap. 15005), non è stato corrisposto nel corso dell'esercizio 1992, non essendo intervenuta, da parte della Giunta Regionale, l'approvazione del programma di spesa non ancora esitato favorevolmente dalla Commissione legislativa dell'A.R.S..

Nell'ambito del Programma Integrato mediterraneo «P.I.M.» Sicilia, (sottoprogramma 1 Agricoltura, Misura 3) era stato approvato nell'importo di lire 2.711 milioni il progetto concernente la costruzione di un centro selezione e stoccaggio di grano duro in Assoro presentato dal Consorzio Agrario Provinciale di Enna cui è stato concesso, nel 1990, un contributo di lire 2.711 milioni (capp. 54903 e 54904).

Sulla disponibilità P.I.M. per il 1991 era stato finanziato, per un importo di 2.020 milioni, il progetto presentato dal Consorzio Agrario Provinciale di Palermo per analogo centro in territorio di Castellana Sicula.

Dai dati esposti in consuntivo risulta che per nessuno dei due interventi sono stati effettuati pagamenti e che l'intera disponibilità in bilancio è stata trasferita tra le «economie».

L'Amministrazione comunica di avere definitivamente revocato i finanziamenti concessi a seguito di rinuncia dei Consorzi beneficiari.

Per l'utilizzazione delle somme resesi disponibili è stato proposto, ed approvato dalla CEE, un piano di rimodulazione finanziaria del P.I.M. che consenta di finanziare un centro di selezione e stoccaggio grano in attuazione della Misura 3 ed un terzo centro di lavorazione carne, in attuazione della Misura 9.

g) Legge 64/86 Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Dei nove interventi inclusi nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990 (Delibera CIPE 3 agosto 1988), previsti ed individuati con deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 14.2.1989, soltanto due risultano ultimati al 31.12.1992.

Si riporta prospetto riepilogativo degli interventi previsti (n. 12), degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati al 31.12.1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 13

LEGGE N. 64/86
INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

ENTE CONVENZIONATO	Oggetto intervento	Imp. finanziam.	Imp. impegni	Pagam. disposti
Cons. Bonifica Alto Simeto Bronte	Studio di fattibilità della strada a scorrimento veloce tra Et- na e Costa Ionica	900.000.000	450.000.000	450.000.000
Cons. Bonifica Versante Tirre- nico Monti Nebrodi	Studio di progettazione gene- rale esecutivo di laghetti po- lifunzionali territorio del Consorzio	800.000.000	720.000.000	720.000.000
Cons. Bonifica Paludi di Scicli	Studio su «Programma di ri- strutturazione condotte a pressione delle canalizza- zioni irrigue consortili».	150.000.000	150.000.000	22.500.000
Cons. Bonifica Gorgo Verdura e Magazzolo	Costruzione strada di collega- mento tra la SS. Palermo - Sciacca e le Contrade S. Bartolo Piano Monaco	21.500.000.000	21.500.000.000	11.825.000.000
Cons. Bonifica Platani e Tu- marrano	Collegamento strada prov.le S. Angelo Muxaro - S. Bia- gio Platani e Passo Leone	6.300.000.000	6.300.000.000	4.095.000.000
Cons. Bonifica Alto Simeto Bronte - Catania	Sistemazione idraulica Tor- rente Saracena e consolida- mento Castello Nelson	3.000.000.000	2.850.000.000	2.850.000.000
Cons. Bonifica Piana di Cata- nia	Lavori di rimboscimento per la valorizzazione agroturi- stica zone collinari di Centu- ripe	4.918.000.000	737.700.000	737.700.000
Cons. Bonifica Paludi di Ispica	Ristrutturazione del Caseificio consortile contrada Zappul- lo-Modica	16.165.000.000	16.165.000.000	12.123.750.000
Ass.ne Reg.le Agricoltura e Foreste	Formazione di una rete di la- ghetti	11.000.000.000	Progetto non avviato	—

h) Interventi vari

Solo alla fine dell'esercizio finanziario 1991 l'Assessorato Agricoltura, sulla base dell'assegnazione dei fondi F.E.R.S. del 1989 destinati alla «realizzazione di opere per l'utilizzazione di risorse idriche a servizio dell'Agricoltura», ha concesso all'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) il finanziamento di lire 25.380 milioni per la realizzazione di infrastrutture irrigue in favore delle aree coltivate ad Uva Italia di Canicatti - (cap. 55334).

L'ESA avrebbe dovuto provvedere con il sistema della concessione a termini dell'art. 42 sgg. della l.r. 21/1985, ma alla chiusura dell'esercizio 1992, non era stata ancora esperita la gara d'appalto e le somme non sono state accreditate.

Per il sesto anno consecutivo non sono state utilizzate (ed hanno costituito economia) le assegnazioni dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 590/1981 e dell'art. 4 della legge 198/1985 per concorso nel pagamento degli interessi su mutui per la ricostruzione, il ripristino, la ricostruzione delle attrezzature e strutture fondiari aziendali (lire 5.394 milioni sul cap. 55693), nonché per impianti di oliveti e per il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche (lire 3.596 milioni sul cap. 55703).

Particolare segnalazione merita l'applicazione della normativa vigente in materia di danni in agricoltura.

Circa il 58% della complessiva disponibilità (competenze e residui) della rubrica 4^a Conto capitale, e cioè circa 1.140 milioni su 1.941 milioni è destinata a contributi e concorsi su interessi in favore di aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche.

Sono ben 55 (cinquantacinque), (oltre a quelli previsti in altre rubriche del bilancio), i capitoli iscritti in rubrica 4 per tale finalità e su di essi affluiscono i fondi provenienti da assegnazioni disposte da varie leggi, statali e regionali, succedutesi nel tempo (legge 590/81, l. 198/85, l. 286/89, ll.rr. 13/86, 24/87, 9/88, 6/90, 32/91 e 43/91).

In proposito, in ordine all'andamento della spesa, si rileva che i pagamenti sono ammontati a sole lire 196.730.179.837 (circa il 10% del totale) ed hanno riguardato principalmente contributi in conto capitale.

Merita, infine, di essere evidenziato come la legge di «assestamento» n. 10 del 29 dicembre 1992 abbia incrementato di 75 miliardi (cap. 60769) il fondo istituito dall'art. 23 della l.r. 13/86, al fine di consentire l'immediata attivazione degli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali, dal quale prelevare, a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali, le somme occorrenti per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni.

Lo stesso 29 dicembre 1992 la Giunta Regionale di Governo ha provveduto alla ripartizione della somma in relazione ai singoli interventi. Il giorno successivo, l'Assessore al bilancio ha istituito i capitoli 55750, 55751 e 55752 destinati, rispettivamente, a contributi e concorsi sugli interessi in favore di aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1989-1990 ed a contributi ad aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche degli anni 1991 e 1992.

Per quanto riguarda l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, l'Assessorato ha proceduto mediante affidamento dei lavori in concessione a Consorzi di bonifica, Amministrazioni Provinciali e Comuni.

A valere sul capitolo 55851 di L. 45.000 milioni è stato disposto il finanziamento di n. 11 opere sulla base della ripartizione territoriale operata con deliberazione di Giunta regionale e sulla base del programma di spesa predisposto a termini dell'art. 4 della l.r. n. 21/1985.

Ai sensi del 60 comma dell'art. 12 della predetta legge 21, i relativi progetti, prima del finanziamento, sono stati sottoposti al parere del competente organo tecnico.

Alla fine dell'esercizio 1992 le opere non risultavano ancora appaltate.

Circa l'andamento della spesa, si segnala che nessun pagamento è stato disposto in conto competenza mentre sul conto dei residui sono stati disposti pagamenti per lire 43.320 milioni su una disponibilità di lire 164.836 milioni.

A valere sul cap. 15952 (manutenzione di opere pubbliche di bonifica), è stato utilizzato lo stanziamento di lire 25.000 milioni per finanziare n. 42 interventi, da eseguire in massima parte in amministrazione diretta,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo una ripartizione territoriale operata tenendo conto delle superfici provinciali classificate «comprensorio di bonifica» e sulla base delle effettive esigenze dei singoli consorzi.

L'Assessorato Agricoltura interviene, ai sensi della l.r. 6.4.81 n. 49, in favore dei Consorzi di Bonifica mediante la concessione di un contributo, ad integrazione dei bilanci, nella misura pari al 95% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, annualmente erogati dai Consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.1980, nonché delle quote a carico dei Consorzi per le pensioni al personale in quiescenza.

La disponibilità del cap. 16004 (lire 48.000 milioni) per l'esercizio finanziario 1992 è stata interamente impegnata ed accreditata ai Consorzi interessati.

Il programma di viabilità interpodereale previsto dall'art. 2 della l.ra 25/1985, finanziato nel 1985 per complessive lire 200.000 milioni (cap. 55916), può considerarsi in via di completamento: resta ancora da pagare la somma di lire 3.911 milioni per la liquidazione di contributi in favore di Associazioni interpodereali ed altri enti per lavori eseguiti o in corso di esecuzione al 31.12.1992.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 la Giunta Regionale, con delibera n. 296/10.6.1991, aveva approvato un vasto programma di costruzione di strade interpodereali da finanziare con utilizzazione della complessiva somma di lire 243.000 milioni, stanziata negli esercizi 1987, 1988, 1989, 1990.

L'Assessore per l'Agricoltura, ripartiti su base provinciale i fondi disponibili ed applicando un rigoroso criterio di ordine cronologico nell'emissione dei provvedimenti di concessione dei contributi, ha finanziato, nell'esercizio 1992, n. 73 opere, disponendo pagamenti per sole lire 6.218 milioni.

È già in perenzione la rilevante somma di lire 79.011 milioni.

Sullo stato di attuazione della legge regionale n. 24/1986 (*opere irrigue: dighe e reti di distribuzione*) si forniscono le seguenti notizie:

— Sono in corso di avanzata esecuzione i lavori di completamento della diga DISUERI sul fiume Cela affidati in concessione al Consorzio di bonifica del Cela per una spesa complessiva di lire 224.000 milioni.

Sulla disponibilità di lire 31.875 milioni in conto residui del cap. 55924, sono stati effettuati pagamenti per lire 25.499 milioni.

Sulla quota afferente l'esercizio 1991, pari a lire 69.000 milioni, iscritta al cap. 55936, interamente impegnata ed accreditata al consorzio concessionario, non è stato disposto alcun pagamento.

— Per quanto riguarda i lavori di completamento dei grandi invasi, è stata accreditata all'E.S.A., cui era stata affidata in concessione l'esecuzione delle opere, la somma di L. 385.500.000.000, a fronte dello stanziamento di L. 395.500.000.000 dall'art. 1 della legge n. 24/1986.

Ad eccezione della diga Olivo, i cui lavori sono in corso d'esecuzione, le restanti dighe risultano già completate.

Non sono ancora stati appaltati i lavori per l'utilizzazione delle acque del Sosio Verdura e delle Acque Cardinali, a suo tempo finanziati con lo stanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 24/86.

Solo 5.762 milioni risultano pagati, al 31.12.1992, sullo stanziamento di lire 20.000 milioni autorizzato nell'esercizio 1986 ai sensi dell'art. 3, u.c. della l.r. 24/86 per lo sterramento del serbatoio Pozzillo ed il suo collegamento al serbatoio dell'Ancipa, lavori affidati in concessione al Consorzio di bonifica della Piana di Catania (cap. 55926).

È stata, invece, quasi interamente utilizzata l'ulteriore somma di lire 6.100 milioni impegnata nell'esercizio 1987 ed accreditata al Consorzio nell'esercizio 1990 sul cap. 55851.

i) Programmi regionali di sviluppo (l. 1 marzo 1986, n. 64).

Foreste ed economia montana.

Zootecnia e caccia.

Nel programma di utilizzazione dei fondi relativi al 3° Piano annuale di attuazione, approvato con deliberazione di giunta Regionale n. 242 del 12.7.1990, sono previsti, per la parte di competenza dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, n. 10 interventi per un importo complessivo di lire 234.435 milioni, interamente impegnate negli esercizi 1991 e 1992 (cap. 55938), ma erogati solo in minima parte (lire 10.924 milioni).

Nel prospetto che segue si individuano le dieci opere programmate, gli importi dei finanziamenti disposti, la data di stipula delle convenzioni con gli enti attuatori ed i pagamenti disposti (importo e percentuale).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Intervento	Ente attuatore	Finanziam. ed impegni	Data convenz.	Pagamenti	
				Importo	perc.
1 - Progettazione «Invaso Mendola»	C.B. Birgi	1.500.000.000	7.8.1991	225.000.000	15%
2 - Allacciante del fiume Salso al serbatoio Villarosa	C.B. 2° grado Prov. Enna	74.570.000.000	26.7.1991	3.728.500.000	5%
3 - Utilizzaz. scopo irriguo acque invasate serbatoio Garcia	C.B. Delia Nivoletti	35.000.000.000	30.7.1991	1.750.000.000	5%
4 - Sistemaz. idraulica Bacino Vallone Tumarrano e zona irrigua	C.B. Valle Platani e Tumarrano	25.200.000.000	26.7.1991	1.260.000.000	5%
5 - Irrigazione Valle Platani	C.B. Valle Platani e Tumarrano	10.031.000.000	10.6.1991	3.510.850.000	35%
6 - Irrigaz. Altopiano di Pedalino Comuni di Comiso, Vittoria e Chiamaram. Gulfi	C.B. Acate	9.000.000.000	6.11.1991	450.000.000	5%
7 - Utilizzo scopo irriguo acque serbatoio Garcia	C.B. Della Nivoletti	12.063.000.000	19.5.1992	—	5%
8 - Condotta derivaz. e distribuz. serbatoio Lauria	C.B. Salso Inferiore	20.000.000.000	17.3.1992	—	
9 - Utilizzo scopo irr. acque invase nel serbatoio Garcia	C.B. Basso Bel. Carboj	22.071.000.000	10.6.1992	—	
10 - Opere nec. accumulo e distribuzione acqua irrigua	C.B. Bonifica Caltagirone	25.000.000.000	—	—	
TOTALE		234.435.000.000		10.924350.000	

Si rileva che per cinque delle sei opere affidate nel corso del 1991 è stata corrisposta solo la prima anticipazione che, per convenzione, viene erogata ad avvenuta registrazione del decreto approvativo della convenzione stessa.

Il mancato appalto delle opere è causato, a parere dell'Amministrazione, dal lungo tempo occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni e visti preliminari, nonché dall'entrata in vigore delle nuove norme sugli appalti (l.r. 10/93).

Solo per l'intervento di cui al n. 5 le opere risultano appaltate ed è stato presentato un primo stato di avanzamento dei lavori.

Per l'intervento di cui al n. 10, non è stata stipulata, entro l'esercizio finanziario 1992, la prevista convenzione.

Per il triennio 1989/1991, la l.r. 5 giugno 1989, n. 11 recante norme per gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali ha stanziato la somma complessiva di lire 225.000 milioni.

Con enorme ritardo, soltanto nel corso dell'esercizio 1992 si è data una prima, concreta esecuzione agli interventi previsti dalla citata legge.

A distanza di 19 anni dall'entrata in vigore della legge che ne prevedeva la redazione (l.r. 36/1974), non è stato ancora definito il «Piano Generale di Massima» in conformità del quale dovrebbero essere attuati gli interventi in materia di difesa e conservazione del suolo, di tutela degli equilibri ambientali e di conservazione della natura né si hanno notizie sui risultati raggiunti in attuazione dei programmi operativi al legati alle convenzioni stipulate con le Università Siciliane con utilizzazione dello stanziamento a tal fine disposto (lire 5.000 milioni) nell'esercizio finanziario 1987.

L'Amministrazione, pertanto, si avvale ancora del programma di interventi straordinari nel settore forestale autorizzato dalla l.r. 18.2.1986, n. 2 che ha stanziato, per il triennio 1986-1988, la somma complessiva di lire 378.000 milioni.

Per il triennio 1989/1991, la l.r. 5 giugno 1989, n. 11, recante norme per gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali, ha stanziato la somma complessiva di lire 225.000 milioni.

Con enorme ritardo, soltanto nel corso dell'esercizio 1992, si è data una prima, concreta esecuzione agli interventi previsti dalla citata legge.

Per quanto riguarda il settore della zootecnia, anche quest'anno si segnala l'assoluta carenza di interventi legislativi di sostegno.

Peraltro, l'analisi dei dati esposti nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992 dimostra, ancora una volta, una grave inerzia amministrativa nella gestione delle pur limitate risorse disponibili.

Si tenga infatti presente che sulla complessiva disponibilità (sui conti della competenza e dei residui, del Titolo II della Rubrica 6, zootecnia e caccia) che al 1° gennaio 1992 ammontava a lire 58.310 milioni, sono stati disposti pagamenti per sole lire 3.266 milioni (6% circa).

Ha costituito economia, la somma di lire 15.405 milioni stanziata per la realizzazione di stalle sociali nelle zone interne.

Anche nell'esercizio finanziario 1992, l'intervento più rilevante nel settore è consistito nella concessione di contributi in favore dell'Associazione Regionale dei Consorzi Provinciali degli Allevatori per la tenuta dei libri genealogici della specie bovina, ovina e suina e per l'effettuazione dei controlli funzionali (lire 14.760 milioni: capitolo 16307), nonché per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana ed alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffuse del bestiame ai sensi dell'art. 6 della l.r. 12/1989 (lire 15.000 milioni: cap. 16319).

Ai sensi dell'art. 11 della l.r. 14/68 sono stati concessi contributi per il funzionamento e le finalità istituzionali dell'Istituto Incremento Ippico di Catania (lire 5.100 milioni) e dell'Istituto Sperimentale Zootecnico di Palermo (lire 1.900 milioni).

In sede di esame del decreto di approvazione del conto consuntivo per l'anno 1991 dell'Istituto Incremento Ippico, l'Ufficio di controllo ha segnalato all'Amministrazione come l'attività dell'Ente si limiti, ormai, alla sola gestione ordinaria, chiedendo chiarimenti in ordine all'attuazione degli scopi ad esso demandati, oltre che sull'accumulo di rilevanti giacenze di cassa (circa 1.000 milioni) e di consistenti residui passivi (circa 1.355 milioni).

Nel comparto-caccia le spese più rilevanti (circa 1.200 milioni) sono state, anche nel decorso esercizio finanziario, quelle necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle 9 ripartizioni Faunistico Venatorie, in particolar modo per il ripopolamento della fauna selvatica (cap. 16261).

Sono stati, poi, concessi contributi per il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali, in favore di 19 Aziende Faunistico Venatorie, nonché in favore di 13 Centri privati di produzione di selvaggina, 42 Allevamenti contadini, 15 Zone di Ripopolamento e cattura, 14 oasi di protezione e rifugio della fauna.

Non si è ancora proceduto, a distanza di dodici anni dall'entrata in vigore della l.r. 30/3/1981, n. 37, all'elaborazione del piano generale di massima finalizzato alla difesa ed alla ricostituzione del patrimonio faunistico e per la tutela e il ripristino degli equilibri naturali ed ecologici previsti dall'art. 15 della legge 37.

La Consulta di studi e ricerche a tal fine istituita, composta da 16 membri di cui 10 esperti particolarmente qualificati nei settori biologici, ecologici, faunistici, cinologici, ornitologici, balistici e venatori, non ha tenuto alcuna seduta nel corso del 1992.

L'Amministrazione ha comunicato di aver predisposto un disegno di legge che prevede l'assorbimento delle competenze della Consulta nel Comitato Regionale Faunistico Venatorio.

3.5 *Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione*

3.5.1 *Considerazioni generali*

Anche in relazione all'esercizio finanziario 1992, è da segnalare nel settore della scuola la perdurante inerzia del legislatore regionale, il cui tempestivo intervento era stato sollecitato dal trasferimento alla Regione siciliana delle più ampie competenze in materia di pubblica istruzione disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1985.

I settori in cui si avvertono i più gravi disagi non soltanto strutturali ma anche di organizzazione e razionalizzazione delle competenze sono quelli relativi:

- alla assistenza scolastica ed educativa;
- alla assistenza universitaria;
- all'orientamento scolastico e professionale;
- all'edilizia scolastica ed universitaria.

Non meno importanti risultano, inoltre, alcune considerazioni circa la gestione degli istituti regionali d'arte funzionanti a Bagheria, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra, Enna, S. Cataldo e Grammichele, nonché dell'istituto tecnico femminile regionale di Catania e degli istituti professionali per ciechi «T.A. Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo, per i quali il legislatore regionale è ultimamente intervenuto con legge 23 maggio 1991, n. 33, ripristinando i vecchi consigli di amministrazione istituiti con la l.r. 19/4/1974, n. 7 (prima soppressi con la L. 5 settembre 1990, n. 34) ed autorizzando, per i componenti, la corresponsione delle indennità previste dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 1986.

Ora, le pur rilevanti risorse finanziarie trasferite nei bilanci degli istituti, sono destinate alle spese per il personale di ruolo e non di ruolo (incaricato o supplente) degli istituti medesimi, mentre la già irrisoria parte dei finanziamenti concessi per le spese di funzionamento e per l'acquisto di strumenti didattici (in media circa 100 milioni a fronte dei 2.000 o anche 3.000 milioni per le spese per il personale), risulta, di fatto, assorbita dalla quantificazione operata dagli istituti per far fronte al pagamento delle competenze spettanti agli organi di amministrazione.

3.5.2 *Attività istituzionale*

a) *Piano Territoriale Paesistico Regionale*

L'attuazione della legge 431/1985 che, all'art. 1 bis, impone alle regioni la sollecita approvazione di piani paesistici o urbanistico-territoriali a valenza ambientale, procede nella Regione siciliana molto a rilento e non risultano formalmente adottati il tipo di piano prescelto e le norme procedurali da seguire per la sua emanazione.

Sembra si sia rivelata poco efficace l'attività svolta fin dal 1986 da ciascuna delle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali, alle quali sono stati accreditati cospicui finanziamenti nel corso dei prece-

denti esercizi finanziari, ma che hanno dimostrato scarse capacità di spesa (come rilevato nelle precedenti relazioni) con la conseguenza che parte rilevante dei finanziamenti medesimi è rimasta inutilizzata.

Le operazioni preliminari di perimetrazione delle zone, nelle quali sembra sia consistita l'attività fin qui svolta, risultano oggetto di rivisitazione ed approfondimento in un recente piano di lavoro approvato a fine esercizio 1992 dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, per l'importo complessivo di 10.573 milioni, finalizzato alla redazione ed all'adozione del piano territoriale paesistico della Regione siciliana.

b) Programma Integrato Mediterraneo (P.I.M.)

Per il restauro dei beni monumentali ed artistici ed il recupero di edifici di elevato interesse architettonico ed artistico (Misura 1 del Sottoprogramma 3) sono stati assunti impegni dispesa per complessive lire 5.238 milioni sui capitoli 78113 (quota a carico della Regione) e 78114 (quota a carico della CEE) a completamento dei finanziamenti necessari per l'esecuzione di numerosi interventi.

Sulla complessiva disponibilità in bilancio di lire 16.110 milioni circa, sono stati disposti pagamenti per lire 1.726 milioni (meno dell' 11%).

Non è stata data, ancora, concreta attuazione, anche per la necessità del riesame del progetto ex l.r. 10/93, alla Misura 5 del Sottoprogramma 3 (laboratorio per il recupero dei beni culturali) per una spesa prevista in lire 1.540 milioni (capp. 78115 e 78116).

Nell'ambito del Sottoprogramma 5 Misura 9 è stata prevista ai capp. 77752 e 77753 la dotazione finanziaria di lire 10.010 milioni per la realizzazione di un intervento di grande interesse turistico: il «Telesistema museale» nelle Isole Eolie, articolato in tre fasi:

- *a)* l'individuazione e il restauro degli edifici che ospiteranno i «visitors' centers» nelle isole di Filicudi, Salina (Leni), Lipari, Panarea, Stromboli e Vulcano;
- *b)* l'allestimento degli stessi mediante dotazione di terminali video collegati con telecamere subacquee che permetteranno una visione virtuale dei beni archeologici sommersi;
- *c)* la realizzazione di un Videomuseo dei beni culturali sommersi che, primo in Europa, consentirà, tra l'altro, un monitoraggio continuo tramite collegamento via satellite.

Solo all'approssimarsi della scadenza dell'esercizio, nella seduta del 17.12.1992, la Commissione tecnica interassessoriale ha espresso parere favorevole per l'istruttoria dei progetti P.I.M.

c) Iniziative adottate e stato di attuazione degli interventi in esecuzione della L.R. 15/5/1991, n. 17

Dalle notizie fornite dall'Amministrazione risulta che nessuno degli obiettivi stabiliti dalla legge è stato in concreto realizzato.

In particolare, quanto alla trasformazione dei predestinati quattro Musei Regionali (Museo Regionale di Messina, Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis di Palermo, Museo Regionale di Trapani) in Musei Interdisciplinari, nessun atto amministrativo è stato emanato.

I Musei Interdisciplinari istituiti nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa non sono stati attivati per mancanza di idonei locali e per l'insufficienza, a tal fine, della disponibilità di bilancio (cap. 78124) ridotta del 70% con legge di assestamento del bilancio 1991 (da 9.000 milioni a 2.000 milioni).

La trasformazione in Musei Regionali di Antiquaria dipendenti dalle Soprintendenze, non è stata attuata per la mancanza di personale tecnico adeguato.

I nuovi musei regionali istituiti (Terrasini: Museo del carretto e naturalistico; Palermo: Museo e Osservatorio Paleontologico; Museo di Sciacca) non hanno una sede e le collezioni regionali esistenti restano variamente dislocate.

Per l'attivazione dei Musei delle Miniere, prevista al comma III dell'art. 2 della L.R. 17/91, sono da risolvere complicati problemi legati all'adattamento dello stato di fatto delle zolfare ai progetti museali e alla gestione dei complessi minerari, fino al 31/12/1992 mantenuti con fondi della Presidenza della Regione (il costo attuale annuale di una sola miniera è stato calcolato in lire 2.130.000.000, di cui L. 230.000.000 per spese di custodia e L. 1.900.000.000 per opere di manutenzione).

d) Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.)

Nell'ambito degli interventi per il Barocco Siciliano previsti nel programma Plurifondo della Sicilia con finanziamenti della CEE (cap. 78126) e dello Stato (cap. 78130) sono state impegnate complessi-

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vamente, negli esercizi 1991 e 1992, L. 7.417.300.000 per il finanziamento di un progetto di lire 10.000 milioni per il restauro del palazzo Nicolaci di Noto, che dovrà, però, essere riesaminato ai sensi della l.r. 10/93.

Per interventi nel Parco Archeologico di Segesta (progetto di lire 12.000 milioni) sono state impegnate complessivamente lire 5.725 milioni (cap. 78127). L'Amministrazione comunica che i lavori hanno avuto inizio in data 9.12.1992.

e) Zone interne

Per il recupero e la conservazione di beni architettonici nei centri storici, sono in corso di finanziamento 17 dei 18 interventi programmati per una spesa prevista in lire 100.000 milioni.

Sull'impegno di lire 14.203 milioni assunto negli esercizi 1991 e 1992 (cap. 78128) sono stati disposti pagamenti per lire 1.711 milioni.

Nessun pagamento risulta, invece, disposto sul complessivo impegno di lire 9.148 milioni assunto sul capitolo 78129 per il finanziamento di 7 degli 8 interventi programmati per il recupero di beni architettonici fuori dai centri urbani (spesa prevista: 50.000 milioni).

f) Interventi nel Mezzogiorno

In merito allo stato di attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge 64/86, si segnala che nessun pagamento risulta ancora disposto sull'impegno di lire 13.600 milioni (cap. 78121) destinato all'esecuzione di un progetto di restauro e riuso del Castello di Donnafugata.

Altrettanto dicasi per l'impegno complessivo di lire 42.500 milioni (cap. 78122) destinato ai seguenti interventi:

Interventi	Finanziamento	Impegno
Recupero per finalità didattiche culturali, turistiche, ecc. della Tonnara di Favignana.	20.000.000	11.254.000
Completamento, valorizzazione, introduzione di spazi attrezzature ad uso turistico per il Parco Archeologico di Selinunte . .	26.745.000	11.254.000
Conservazione dei beni architettonici e realizzazione di infrastrutture per la valorizzazione turistica della Val di Noto . . .	25.786.000	15.932.000

Sono in corso di esecuzione i lavori di risanamento architettonico e di introduzione di nuove tecnologie per la fruizione del complesso del Duomo di Monreale finanziati sui fondi F.I.O per lire 25.184 milioni (cap. 78120).

I pagamenti disposti ammontano a lire 3.050 milioni.

Si segnala infine il grave ritardo con cui si procede all'attuazione del piano straordinario per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, monumentale, archeologico, ecc., dei Comuni della Valle del Belice di cui all'art. 2 della l.r. 28.1.1986, n. 1.

Sulla complessiva somma di lire 10.000 milioni stanziata negli esercizi 1986/1988 per n. 17 interventi, risultano ancora da utilizzare lire 8.452 milioni (circa l'85%).

g) Censimento e Catalogazione dei Beni Culturali

È ancora in corso la procedura di appalto per l'affidamento dell'ultimo progetto di precatalogazione del patrimonio culturale siciliano approvato dall'Amministrazione per l'importo complessivo di 9.400 milioni.

A seguito della non ammissione al visto del decreto di affidamento, mediante trattativa privata, al Consorzio Minerva di Palermo, l'Amministrazione ha adottato, con successivi provvedimenti di modifica, la procedura del pubblico incanto, per ultimo adeguandosi alla recente disciplina introdotta dalla L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

La somma complessiva impegnata per la realizzazione di tutti i progetti di precatalogazione approvati nel corso degli esercizi 1990, 1991 e 1992 ammonta a L. 36.700 milioni.

Al fine di attuare un raccordo col generale programma di catalogazione (c.d. Progetto conoscenza), in cui si inseriscono i predetti progetti, sono stati sottoposti al preventivo parere del Centro regionale per la

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

catalogazione e la inventariazione i progetti di catalogazione delle Soprintendenze per i Beni Culturali. La somma complessivamente impegnata, nell'esercizio 1992, per il finanziamento di questi progetti è pari a L. 2.897.000.000.

In proposito, si segnala la frequenza, con la quale fin dal 1986 si sono succedute norme comunitarie, nazionali e regionali recanti finanziamenti per la catalogazione del patrimonio culturale e siciliano (Piano Integrato Mediterraneo, regolamento CEE 2055/85, interventi straordinari nel Mezzogiorno L. 64/86, giacimenti culturali art. 15 L. 41/86, provvedimenti in favore delle aree interne della Sicilia, L.R. 26/88).

Per i soli «giacimenti culturali», lo Stato ha investito, in due anni, la somma complessiva di lire 600 miliardi.

Incerta risulta l'attuale disponibilità della Amministrazione di definitivi risultati in ordine alle attività di catalogazione del patrimonio architettonico barocco siciliano, fin qui realizzata, indispensabili per la redazione di una mappa delle esigenze e priorità di interventi restaurativi.

In esecuzione del programma di interventi previsto dalla L.R. 26/88 e approvato con delibera di Giunta n. 356/91 è stata autorizzata a carico del bilancio regionale la spesa complessiva di L. 10.000 milioni per gli esercizi 1990 e 1991 (cap. 38370).

La somma di lire 7.200 milioni è stata pagata nel corso dell'esercizio 1992, sulla base di stati di avanzamento del primo lotto funzionale di un progetto di catalogazione del patrimonio architettonico barocco pari a lire 9.000 milioni.

Per il finanziamento del secondo lotto funzionale del progetto veniva prevista la spesa di 11.000 milioni, da imputare alle disponibilità di bilancio previste nel triennio 1991-1993 in esecuzione della medesima delibera della Giunta regionale.

h) Edilizia scolastica ed universitaria

La somma assegnata dal Ministero della Pubblica Istruzione alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 11 della legge 9 agosto 1986, n. 488, per il triennio 1986-1988, era pari a lire 576.000 milioni da utilizzare per la concessione di mutui, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in favore di comuni e province.

Sono state, complessivamente, ammesse a mutuo n. 226 opere, di cui n. 121 nell'86, n. 65 nell'87 e n. 40 nell'88 ed erogate complessivamente lire 225.293 milioni. Le opere sono ancora in fase di attuazione.

Per quanto riguarda il Programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 (cap. 79209), si segnala quanto segue:

— Es. 1989 — Lire 85.000 milioni

Dei 51 interventi programmati, ne sono stati finanziati 45 di cui 36 appaltati (13 ultimati e 23 in corso di esecuzione).

— Es. 1990 — Lire 85.000 milioni

Dei 42 interventi programmati, ne sono stati finanziati 12 di cui 7 appaltati (ed uno soltanto ultimato).

— Es. 1991 — Lire 51.000 milioni

Dei 39 interventi programmati, ne sono stati finanziati 8 (uno solo appaltato ed in corso di esecuzione).

— Es. 1992 — Lire 51.000 milioni

49 interventi programmati; nessuno finanziato.

La lentezza con cui si procede all'attuazione dei programmi è confermata dai dati contabili risultanti dal rendiconto generale: sulla complessiva disponibilità in bilancio di lire 303.500 milioni circa, sono stati disposti pagamenti per lire 20.872 milioni (meno del 7%).

Per quanto riguarda, infine, il settore dell'edilizia universitaria, si segnala che, delle tre opere programmate, per complessive lire 30.000 milioni sullo stanziamento 1989, cofinanziato al 50% dal F.E.S.R. (II lotto facoltà di Architettura: Università di Palermo; Laboratorio Nazionale del Sud, Università di Catania e Parco Scientifico - Polo di attività intensiva di ricerca, Università di Messina), due risultano in corso di esecuzione ed una in corso di appalto. Nessun pagamento è stato ancora disposto sul cap. 79215.

Sono ancora in corso di progettazione le seguenti sette opere programmate nel 1990 per una spesa prevista in lire 15.000 milioni.

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Università degli studi di Palermo

1) Ampliamento dell'edificio sede della Facoltà di Economia e Commercio	3.450 milioni
2) Ristrutturazione dell'Hotel Patria	1.500 milioni
	<hr/>
	4.950 milioni

Università degli studi di Catania

1) Completamento della Facoltà di Scienze Politiche	2.000 milioni
2) Corpo Aule e Biblioteca Facoltà di Medicina	1.900 milioni
3) Attrezzature sportive	1.125 milioni
	<hr/>
	5.025 milioni

Università degli studi di Messina

1) Sede Facoltà di Ingegneria c/da Papardo	3.900 milioni
2) Attrezzature sportive: Palestra Corpo A	1.125 milioni
	<hr/>
	5.025 milioni
TOTALE	15.000 milioni

Nessun programma è stato approvato nell'esercizio 1991 ed il relativo stanziamento ha costituito economia di bilancio.

Sull'esiguo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1992 sono state programmate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 27.11.92, due opere ancora in corso di progettazione.

3.6 *Assessorato del bilancio e delle finanze*3.6.1 *Considerazioni generali*

In base alle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede alla predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 1993 è stato approvato con legge regionale n. 14 del 15 aprile 1993, che è entrata in vigore il 17 aprile 1993: esso, per la prima volta dopo decenni, presenta una flessione delle entrate e delle spese.

Il totale generale delle entrate ed il totale generale delle spese ammonta a L. 25.490.409 milioni, contro L. 27.798.594 milioni dell'anno 1992. Il dato è abbastanza significativo e denota la presa di coscienza degli organi regionali del ridimensionamento delle disponibilità effettive della Regione che si era manifestato negli ultimi anni e che era stato segnalato nelle precedenti relazioni di questa Corte (24).

Sul calo del versante delle entrate ha influito notevolmente la flessione dei trasferimenti dello Stato, posto che la legislazione statale ha addossato alla Regione siciliana parte degli oneri per l'espletamento di servizi essenziali, prima gravanti interamente sulla finanza statale. Per quanto riguarda le spese è da notare che la manovra di rientro adottata con il bilancio 1993 ha interessato in modo più incisivo le spese in conto capitale (spese cosiddette di investimento), che hanno subito, rispetto all'esercizio 1992, una riduzione di L. 1.637.569 milioni.

(24) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1990 pag. 73 e segg..

Sostanzialmente stabili le spese correnti che raggiungono l'importo di L. 16.967.068 milioni (L. 16.725.184 milioni nell'esercizio 1992). Ciò sta a confermare la poca contraibilità della spesa corrente per l'anelasticità della maggiore parte delle sue componenti.

È comunque da mettere in evidenza che la spesa corrente regionale assorbe quasi il 70% delle disponibilità di bilancio.

3.6.2 Attività istituzionale

Oltre alle fondamentali attribuzioni in materia di predisposizione del bilancio e del rendiconto generale, l'attività istituzionale dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze comprende altresì i procedimenti per l'adeguamento in via amministrativa delle previsioni iniziali di bilancio che si concludono con l'emissione dei decreti di variazione di bilancio.

Questi ultimi, in uno alle variazioni disposte con legge, costituiscono lo strumento in base al quale si perviene alla determinazione delle previsioni finali di bilancio.

In ordine alle variazioni disposte con legge, è da evidenziare che l'assestamento del bilancio dell'esercizio 1992 è stato approvato a chiusura dell'anno finanziario con legge regionale 29 dicembre 1992 n. 10 (25).

Il dato saliente che si ricava dalle variazioni apportate dalla cennata legge alle tabelle dell'entrata e della spesa, è rappresentato dalla diminuzione di L. 556.351 milioni delle previsioni iniziali di bilancio.

Ciò si è verificato in conseguenza dell'ulteriore assottigliamento dell'avanzo finanziario dei fondi ordinari della Regione, che ha registrato il dato di -L. 928.531 milioni, compensati parzialmente da + L. 339.646 milioni dell'avanzo finanziario relativo all'assegnazione dello Stato e di altri Enti e da L. 32.354 milioni dell'avanzo finanziario relativo al fondo sanitario regionale.

La minore disponibilità dell'entrata è ricaduta quasi integralmente sulle spese in conto capitale che hanno subito una riduzione di L. 433.115 milioni.

Per ciò che concerne le variazioni apportate in via amministrativa a mezzo di decreti di variazione è da annotare, rispetto al decorso esercizio 1991 nonché ai precedenti esercizi, l'immane aumento del numero dei decreti emessi.

Sono stati emessi decreti di variazione, già nella fase iniziale della gestione in regime di esercizio provvisorio per l'inevitabile fenomeno delle reiscrizioni in conto competenza di somme in perenzione amministrativa.

A fine esercizio il numero dei decreti emessi, che attiene nel suo insieme alle diverse tipologie di variazioni amministrative previste dalle leggi contabili, ha raggiunto la quota 1.867, la più alta sino ad ora registrata (26).

Il volume della massa finanziaria che è stata interessata dalle variazioni è stato pari a L. 4.872 miliardi, che corrisponde al 17% dell'importo delle previsioni iniziali. Quest'ultimo dato è inferiore a quello omologo dell'esercizio 1991, relativamente al quale il volume della spesa (L. 7.510 miliardi) era stato il 32% delle previsioni iniziali.

La rilevata minore incidenza del volume di spesa delle variazioni relative all'esercizio 1992 ha una spiegazione nel fatto che le variazioni in esecuzione di leggi di spesa, che necessariamente comportano oneri per il bilancio, sono state limitate nel numero e di non rilevante carico finanziario.

Più che numerosa sono stati i decreti di variazione per reiscrizione di somme eliminate dei residui passivi per intervenuta perenzione amministrativa.

Complessivamente è stata reiscritta la somma di lire 1.830 miliardi pari al 40% del totale delle variazioni di bilancio 1992.

(25) L'art. 9 - comma 2, della legge regionale 47/77, stabilisce che il Governo della Regione presenta entro il mese di giugno di ogni anno all'Assemblea regionale, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione.

(26) Nell'esercizio 1991 i decreti emessi sono stati 1.647, nel 1990 erano stati 1.324.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il fondo di riserva per spese impreviste, di cui all'art. 9 della legge 468/1978, è stato utilizzato per L. 3.000 milioni, con decreti di variazione emessi dal Presidente della Regione.

Anche nell'esercizio 1992 sono stati emessi decreti di variazioni alterative dell'equilibrio economico del bilancio, in applicazione dell'art. 12 - comma 1 della citata legge 468/78 per una spesa complessiva di L. 250 miliardi dalle quali L. 50 miliardi per integrazione del fondo riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, lire 200 miliardi per integrazione del fondo per spese obbligatorie e d'ordine.

Si tratta, com'è noto, delle cosiddette «variazioni allo scoperto» da disporsi con i decreti del Presidente della Regione sentita la Giunta regionale.

Già negli esercizi precedenti l'Amministrazione aveva fatto ricorso al predetto meccanismo apportando variazioni in disavanzo (nel 1990 per L. 370 miliardi, 720 miliardi nel 1991).

Per assegnazioni della CEE a valere sui fondi F.E.S.R., F.F.A.O.G. e P.I.M. sono state emessi decreti di variazioni per un totale di L. 34.589 milioni.

I rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana attendono ancora di essere definiti, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo nel corso del 1992 rispetto a quanto segnalato nella relazione precedente.

Soltanto il raggiungimento di intese bilaterali nel quadro delle norme di coordinamento di cui all'art. 12 della legge 9 ottobre 1971 n. 25 sulla riforma tributaria (per la cui emanazione allo stato non è possibile fare previsioni) potrà risolvere definitivamente i cennati pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regioni.

Si riportano di seguito i prospetti concernenti la situazione delle anticipazioni regionali concesse a diverso titolo e le garanzie prestate dalla Regione siciliana a norma di legge.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 14

ANTICIPAZIONI CONCESSE DALLA REGIONE
A DIVERSO TITOLO
SITUAZIONE AL 31-12-1992

ENTI	Anticipazioni concesse	Recuperi effettuati	Somme da recuperare
Enti Ospedalieri (legge regionale 22 luglio 1972, n. 38)	39.467.537.560	37.683.370.491	1.784.167.069
E.S.A. (legge regionale 13 marzo 1982, n. 7)	4.607.013.723	—	4.607.013.723
I.A.C.P. Enna (legge regionale 7 maggio 1976, n. 58)	2.693.643.100	—	2.693.643.100
Anticipazioni concesse ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79	37.523.170.453	9.863.587.888	27.659.582.565
E.A.S. (legge regionale 16 novembre 1988, n. 42)	52.205.520.248	4.340.187.920	47.865.332.328

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 15

GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-92	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-91	Dall'1-1-92 al 31-12-92	Totale
12-4-1952, n. 12	Fidejussione della Regione per l'ammortamento dei mutui contratti dai comuni, dallo E.S.C.A.L., dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli Enti morali o società di cui al n. 13 dell'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi per le categorie più disagiate	81.181.141	62.131.042	615.448		615.448
28-7-1954, n. 24 e 26-3-1955, n. 19	Fidejussione della Regione per il rimborso dei finanziamenti concessi alle imprese zolfifere siciliane ai termini della legge 12 agosto 1951, n. 748 . . .	6.083.405	1.623.227	5.629.453		5.629.453
16-2-1956, n. 11	Fidejussione della Regione sui mutui che l'E.S.C.A.L. contrae, sostituendosi ai Comuni, per la costruzione di alloggi in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408	275.000	275.000			
13-9-1956, n. 47 art. 5	Garanzia ex Fondo sovvenzioni e prestiti per i dipendenti regionali	22.023.931	7.148	618.510	1.815	620.325
11-3-1957, n. 24	Garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114.	89.286		12.894		12.894
26-7-1957, n. 43	Fidejussione della Regione fino al 50% delle operazioni di credito poste in essere dal Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna e destinati all'ammasso volontario della manna	811.062	369.393			
5-8-1957, n. 51	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui che l'ESE contrae per l'esecuzione di opere che non rientrano nel programma approvato a termini dell'art. 13 L.R. 5-8-1957, n. 51	4.200.000	4.200.000			
	Da riportarsi . . .	114.663.825	68.605.810	6.876.305	1.815	6.878.102

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 15

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-92	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-91	Dall'1-1-92 al 31-12-92	Totale
	Riporto . . .	114.663.825	68.605.810	6.876.305	1.815	6.878.120
18-4-1958, n. 12	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui che i Comuni della Sicilia ottengono dalla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'art. 22 della legge 29 luglio 1957, n. 634	164.402	132.000			
24-7-1958, n. 19	Fidejussione della Regione sui mutui contratti dell'E.S.C.A.L. con il contributo dello Stato e destinati alla costruzione di alloggi popolari	475.000				
30-12-1960, n. 54	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui contratti dagli ospedali aventi sede nel Territorio della Regione	7.896.946	7.896.946	6.682.643		6.682.643
28-12-1961, n. 32	Fidejussione della Regione sulle obbligazioni emesse dalla SO.FI.S. per gli investimenti industriali di pubblico interesse.	10.000.000	10.000.000			
10-4-1962, n. 15	Fidejussione della Regione sulle operazioni finanziarie aventi per scopo la copertura di spese relative ad opere ed impianti dell'ESE	20.200.000	20.200.000			
10-12-1965, n. 40	Garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del mutuo concesso dal Banco di Sicilia all'ENI per iniziative nel settore minerario.	10.000.000				
7-3-1967, n. 18 art. 5, 2° comma	Fidejussione della Regione all'E.S.P.I. per l'acquisto di azioni delle società a partecipazioni SO.FI.S.	18.200.000	18.200.000			
art. 5, 4° comma	Fidejussione della Regione sui titoli di credito emessi dall'E.S.P.I. per il rimborso del controvalore netto delle azioni SO.FI.S. di cui non sia titolare l'Amministrazione Regionale.	5.031.365	5.031.365			
	Da riportarsi . . .	186.631.538	130.066.121	13.558.948	1.815	13.560.763

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 15

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-92	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-91	Dall'1-1-92 al 31-12-92	Totale
	Riporto . . .	186.631.538	130.066.121	13.558.948	1.815	13.560.763
30-3-1967, n. 28 e 12-4-1967, n. 33	Garanzia sussidiaria della Regione per le operazioni che la SO.FI.S. effettuerà per sopperire alle esigenze di società collegate	9.900.000				
18-7-1968, n. 20 art. 28, 3° com.	Garanzia sussidiaria della Regione ad Istituti di credito per i prestiti concessi ai piccoli commercianti dei Comuni terremotati	867.500				
11-4-1972, n. 27 art. 24, 1° com.	Garanzie sussidiarie della Regione ad Istituti ed Aziende di credito per il finanziamento del capitale di esercizio delle imprese industriali	2.170.000		8.659		8.659
11-4-1972, n. 27 art. 29	Garanzie concesse agli Istituti di credito per i finanziamenti ai commercianti.	14.529.993	300.000	8.002		8.002
30-5-1972, n. 31 art. 3	Garanzia sussidiaria per finanziamenti concessi dall'I.R.C.A.C. a favore di cooperative e consorzi per la lavorazione del marmo	162.900	162.900			
1-7-1972, n. 32	Garanzie concesse agli Istituti di credito per i finanziamenti turistico-alberghieri	173.812.692	173.660.318			
30-7-1973, n. 28 art. 10	Garanzia per i mutui straordinari contratti da società cooperative e loro consorzi per trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari ecc.	235.000	235.000			
18-7-1974, n. 22 art. 20	Garanzie concesse agli enti ammassatori di grano duro di produzione 1974	1.440.000				
19-3-1975, n. 5 4-1-1980, n. 1 6-5-1981, n. 96 art. 104	Garanzia sussidiaria della Regione per credito alla pesca	8.826.285	4.636.493			
	Da riportarsi . . .	398.575.908	309.060.832	13.575.609	1.815	13.577.424

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 15
(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-91	Ammontare Interventi fidejussori		
				Al 31-12-90	Dall'1-1-91 al 31-12-91	Totale
	Riporto . . .	398.575.908	309.060.832	13.575.609	1.815	13.577.424
20-12-1975, n.79 artt. 11 e 16	Garanzia per mutui da contrarre da Cooperative edilizie	1.587.681.709	1.587.681.709			
20-4-1976, n. 36 art. 41	Garanzia concesse agli Enti ammassatori di grano duro di produzione 1976	1.566.560				
20-4-1976, n. 38 art. 14	Garanzie sussidiarie della Regione ad Istituti ed Aziende di credito per il finanziamento del capitale d'esercizio delle imprese industriali	1.368.000				
23-12-1976, n.85 art. 9	Garanzie concesse agli Enti ammassatori di grano duro produzione 1976 danneggiato	250.000				
18-6-1977, n. 46 e 4-8-1978, n. 30	Garanzie per operazioni di credito in favore di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di pasta alimentare e per il settore dolciario.	4.125.000	4.125.000			
1-8-1977, n. 74 art. 11	Garanzie concesse agli Enti ammassatori di grano duro produzione 1977	907.500				
24-7-1978, n. 18	Garanzie concesse agli Enti ammassatori di grano duro produzione 1978	2.125.000				
13-8-1978, n. 37 art. 10	Garanzie sussidiarie reg.li per finanziamenti concessi dall'I.R.C.A.C. alle cooperative giovanili	344.686.674	342.353.441			
13-8-1979, n.198	Garanzia concessa ad Istituti di credito per anticipazioni corrisposte nel 1980 alle cantine sociali e loro consorzi per ammasso uva	319.392.824	157.501.485	370.653		370.653
	Da riportarsi . . .	2.755.246.971	2.400.722.467	13.946.262	1.815	13.948.077

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 15

(in migliaia di lire)

Estremi delle leggi regionali	OGGETTO DELLE GARANZIE	Importo garanzie concesse	Importo garanzie vigenti al 31-12-92	Ammontare interventi fidejussori		
				Al 31-12-91	Dall'1-1-92 al 31-12-92	Totale
	Riporto . . .	2.755.246.971	2.400.722.467	13.946.262	1.815	13.948.077
13-12-1983, n. 119 art. 4 e 15	Garanzia sussidiaria regionale per finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.S. alle imprese industriali	7.990.506	7.990.506			
6-6-1984, n. 38 art. 16	Garanzia sussidiaria regionale su finanziamenti in favore di lavoratori emigrati e loro famiglie	8.317.260	8.317.260			
31-12-1985, n. 57 art. 46	Garanzia sussidiaria su finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.S. alle aziende industriali in Sicilia	78.260.000	63.760.000			
18-2-1986, n. 7 art. 20	Garanzia sussidiaria per finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.S. alle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio etc.	30.938.500	30.815.160			
8-11-1988, n. 30 art. 1	Fidejussione della Regione agli Istituti di Credito pari allo smobilismo in favore delle Coop. Agricole beneficiarie del concorso interessi da parte dell'I.R.C.A.C.	23.494.873	23.314.868	2.562.325	415.817	2.978.142
15-5-1986, n. 24 art. 10	Fidejussione reg.le per finanziamenti agevolati concessi dall'I.R.C.A.C. per il ripianamento di passività onerose	69.540.444	66.782.665			
8-11-1988, n. 34 art. 40	Garanzia sussidiaria per finanziamenti concessi dall'IRFIS alle imprese industriali.	24.667.000	23.137.000			
		2.903.877.758	2.624.839.926	16.508.587	417.632	16.926.219

3.7 Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

3.7.1 Attività istituzionale

a) Cooperazione

Particolarmente degno di nota, in materia, è il D.A. n. 2957 del 29 dicembre 1992 con cui l'Assessorato fissa le modalità di funzionamento dello Schedario Regionale della Cooperazione — istituito nel lontano 1960 (D.A. 31 maggio 1960) — dettando altresì la disciplina dei rapporti con enti ed amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché con le Associazioni di rappresentanza del Movimento cooperativo.

È in corso d'istruttoria la procedura per l'automazione e la gestione informatica dello Schedario che, una volta funzionante, svolgerà l'importantissima funzione di Centro di raccolta dati: in esso, infatti, convergeranno tutti gli elementi relativi alla situazione gestionale, occupazionale ed economico-finanziaria delle imprese cooperative operanti in Sicilia.

Per quanto riguarda il settore delle cooperative edilizie, nel corso del 1992, sono stati concessi, sugli interessi dei mutui contratti, contributi per circa 6.500 milioni, mentre circa 3.800 milioni sono stati concessi a titolo di contributo sugli interessi dei mutui integrativi.

A fronte di complessivi 31.048 alloggi programmati fino all'anno 1985, al 31 dicembre 1992 ne sono stati ultimati 14.549: rileviamo quindi un 37,7% in più rispetto ai 10.564 ultimati nel 1991; risultano, invece, ancora in corso di costruzione 14.751 alloggi (sempre alla data del 31 dicembre 92).

È opportuno ancora segnalare l'avvio delle disposizioni dell'art. 1 della l.r. n. 9 del 30 aprile 1991, relativa all'assegnazione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa.

Per quanto riguarda poi il delicato tema del mantenimento dei benefici di legge a favore delle cooperative edilizie, l'Assessorato ha emanato il D.A. n. 202 del 21 febbraio 1992, con cui riapre i termini per la verifica dell'attualità dell'interesse al finanziamento delle cooperative edilizie incluse nei piani di intervento 1982/83 e 1984/85.

b) Commercio

Nel corso del 1992 è stata redatta la proposta di disegno di legge per il riordino della legislazione sul commercio concernente: a) la pianificazione regionale, provinciale e comunale; b) le varie forme di commercio; c) la disciplina generale degli orari degli esercizi commerciali; d) gli incentivi creditizi; e) gli organi collegiali; in materia, infatti, già alla fine dell'esercizio 1991, il Comitato Tecnico per il riordino della legislazione sul commercio, aveva esaurito il proprio compito.

L'attività del settore è stata comunque, in buona parte, paralizzata dalla procedura contenziosa avviata dalla Comunità Economica Europea nei confronti della legge regionale n. 34 del 23 maggio 1991, recante integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani.

Così, non è stata trasferita all'IRFIS la somma stanziata sul capitolo 75451 (13.500 milioni), mentre per quanto riguarda la somma stanziata sul capitolo 75415 (integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese commerciali della Regione, riunite in uno o più consorzi di garanzia fidi) e cioè 3 miliardi, ne è stata erogata una minima parte e precisamente lire 444.774.350 a favore di due consorzi di Catania e uno di Agrigento.

Relativamente ai finanziamenti per la istituzione di nuovi mercati e centri commerciali, si segnala l'avvio di quattro mercati all'ingrosso.

A valere invece sul capitolo 35311, il cui stanziamento totale ammonta a 2.800 milioni, si evidenzia la realizzazione della II Conferenza regionale del Commercio: allo scopo, sono stati erogati a favore dell'Unione delle Camere di Commercio della Sicilia circa 73 milioni, mentre è stata impegnata la somma di lire 296.676.790.

Anche l'attuazione degli interventi previsti dal capitolo 35312 (fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani) — il cui stanziamento, dagli originari 13.450 milioni, è stato ridotto, con legge regionale di assestamento di bilancio, a soli 2.000 milioni — è stata pressoché paralizzata dalla già cennata procedura contenziosa avviata dalla Comunità Economica Europea nei confronti della legge regionale n. 34 del 1991.

Nel settore della divulgazione del Marchio Regionale di qualità (capitolo 35313), a fronte di uno stanziamento di lire 4.203.759.520, comprensivo delle variazioni di bilancio, si evidenziano invece pagamenti per lire 397.701.280.

c) Artigianato

La legge n. 35 del 23 maggio 1991, recante modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato, venne accolta, al momento della sua pubblicazione, con grande favore; il settore dell'artigianato, infatti, avrebbe potuto essere rivitalizzato e rilanciato dagli interventi in essa previsti: interventi tali che, se effettuati, avrebbero potuto contribuire a rafforzare l'impatto delle piccole e medie imprese artigiane sui mercati nazionali e stranieri.

Invero, però, sia nell'esercizio 1991 sia nell'appena decorso esercizio 1992, ancora poco si è mosso: il comparto infatti è, a tutt'oggi, privo del programma triennale di settore previsto dalla legge n. 3 del 1986.

Peraltro, occorre segnalare ancora che, a due anni di distanza dalla entrata in vigore della legge n. 35 del 1991, non è stato ancora istituito l'Osservatorio regionale dell'Artigianato, previsto dall'art. 1 della predetta legge: in proposito, l'Assessorato dà notizia dell'avvio della convenzione CERVED, la cui formalizzazione costituirà un primo passo verso l'attivazione dell'Osservatorio.

Per quanto riguarda i finanziamenti a favore dei Comuni per opere di urbanizzazione primaria, acquisizione area, costruzione di capannoni e centro servizi, è opportuno rilevare che lo stanziamento complessivo di lire 58.626.795.875 (capitolo 75611) è stato, per buona parte, utilizzato per il finanziamento iniziale e il completamento di 19 interventi: sono stati infatti impegnati circa 40.000 milioni.

Relativamente alle aree artigianali (capitoli 75351-75359) realizzate nell'ambito dei PIM (Piani integrati mediterranei), si segnala che è stato ammesso a finanziamento il progetto di II lotto del Comune di Centuripe per un importo di lire 17.300 milioni mentre i lavori nelle aree artigianali site nel territorio dei comuni di Sinagra e Castelbuono hanno raggiunto rispettivamente il 55% e il 20% di avanzamento.

Per quanto riguarda l'area artigianale di S. Stefano di Camastra, il finanziamento dei lavori risulta, ancora, bloccato dalla mancata approvazione del piano particolareggiato della zona artigianale (1).

Le somme previste in bilancio sui capitoli 35504 e 35505 sono state debitamente accreditate alle Camere di Commercio dell'isola per il raggiungimento delle finalità previste.

Infine, in ordine allo stanziamento previsto dal Fondo Nazionale Artigianato (capitolo 75620), si rileva che sono stati adottati soltanto 18 provvedimenti di concessione contributi in C/Capitale per l'ammontare complessivo di lire 143.816.520; l'attività del settore, infatti, è stata pressoché bloccata dalla mancata predisposizione del regolamento sulle modalità di concessione dei contributi: stabilisce infatti l'art. 13 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 (Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) che la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

d) Pesca

L'attuale assetto organizzativo-funzionale del comparto pesca non è sostanzialmente mutato rispetto a quello del precedente esercizio finanziario.

Emergono, infatti, le medesime problematiche strutturali e di personale che hanno influito in modo determinante sul rallentamento dell'attività istituzionale, cui è preposta la II Direzione dell'Assessorato.

Tuttavia l'Amministrazione ha avviato iniziative per pervenire alla soluzione dei suddetti problemi.

In merito allo stato di attuazione delle ll.rr. 26/87 e 25/90 è da rilevare che si è provveduto ad impegnare il 99% delle somme stanziati in bilancio.

1) Riferisce l'Assessorato che soltanto nel gennaio 1993 è pervenuta notizia dell'avvenuta approvazione del piano particolareggiato.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di una dotazione complessiva finanziaria di lire 260.664.000.000 risulta impegnato, infatti, un totale di lire 258.815.000.000.

Occorre però notare che, della dotazione finanziaria totale della «Rubrica Pesca», l'86% è costituita dallo stanziamento del capitolo 35658, afferente il c.d. Fermo Biologico, e che gli impegni e i pagamenti disposti sullo stesso capitolo costituiscono rispettivamente l'87% ed il 99,5% dell'intera massa impegnata e pagata nel comparto pesca.

Su un totale di residui al 31 dicembre 91, pari a lire 54.700 milioni sono stati disposti pagamenti per complessive lire 34.177 milioni (2).

Interessante l'iniziativa atta a favorire la costituzione di società miste di pesca con operatori tunisini e senegalesi.

All'uopo, sullo stanziamento del capitolo 75832 di lire 800 milioni, sono state impegnate lire 614.142.000.

3.8 Assessorato degli enti locali

3.8.1 Considerazioni generali

Nel corso dell'esercizio finanziario 1992, ha avuto applicazione l'art. 7 della legge regionale n. 11 del 15 gennaio 1991, relativo ai piani di miglioramento dell'efficacia dei servizi degli Enti Locali.

A questo scopo è stato istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, finalizzato ai programmi di aggiornamento del personale, miglioramento dell'efficacia dei servizi ed incentivi per il personale.

L'erogazione dei contributi è appunto avvenuta nel corso del 1992, ma la decorrenza è attribuita dalla data di adozione del piano di miglioramento servizi da parte di ogni singola amministrazione comunale.

Il 90% dei Comuni, ha presentato la documentazione richiesta e sono stati erogati i contributi relativi al II semestre 1991.

Il principale problema di carattere generale che si è prospettato, riguarda l'esclusione dai benefici dell'art. 7 del personale di polizia municipale, già beneficiario peraltro dell'indennità ex l.r. n. 17/1990.

L'esclusione, non prevista dal citato art. 7, è stata però ufficialmente esposta in ogni singolo decreto. Scopo dell'esclusione era quello di evitare un cumulo di indennità, data anche l'effettiva difficoltà di poter partecipare attivamente ai differenti «piani di miglioramento servizi».

Tuttavia, il legislatore regionale ha aggirato l'ostacolo, emanando in data 12 gennaio 1993, la l.r. n. 8, la quale, all'art. 1, espressamente prevede l'estensione al personale di polizia municipale dell'incentivo economico di cui all'art. 7 lire 21/1991, in aggiunta dell'indennità di cui alla l.r. 17/1990.

Per quanto riguarda gli altri settori dell'attività, va rilevato che nel campo socio-assistenziale, in attuazione della l.r. 22/1986, si è avuta una rilevante erogazione di spesa avente diverse finalità: interventi a favore della terza età, assistenza domiciliare agli anziani, soggiorni climatici, attività lavorativa, aiuto economico ai soggetti portatori di handicap (anche mediante la rimozione delle barriere architettoniche), costruzioni di case protette e case famiglia per anziani, inabili o soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Mentre in tutti gli altri casi l'attività ha raggiunto un buon livello di organizzazione, notevoli ostacoli si rinvennero in sede di attuazione dei provvedimenti per i minori a rischio.

Infatti, si riscontra da parte dei Comuni interessati una forte ritrosia ad avviare le procedure per la gestione delle case-protette, che si manifesta in notevoli ritardi nella produzione della documentazione richiesta e nella stipula delle convenzioni con le associazioni che svolgeranno l'attività di assistenza.

I motivi di questo scarso interesse sembra siano da individuare nella indisponibilità ad ospitare, nelle strutture ricadenti nel territorio comunale, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che provengono da tutto il territorio regionale e nei timori di eventuali ripercussioni negative di tale presenza.

2) Notizie fornite dall'Assessorato.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allo stato attuale non è possibile, quindi, verificare in tali settori l'efficacia dell'azione amministrativa, dovendosi solo constatare dei ritardi ovvero, in alcuni casi, degli inadempimenti.

Va infine segnalata l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per l'acquisto di abbonamenti autobus valevoli sulla rete urbana ed extra-urbana da concedere agli anziani. Ciò in attuazione dell'art. 5 l.r. 14/1986 e art. 6 l.r. 27/1990.

L'impegno di spesa è stato effettuato con unico decreto assessoriale (D.A. 6760 del 6 luglio 1992) a favore di tutti i centri dell'Isola e la ripartizione dello stanziamento, pari a lire 10 miliardi, è avvenuto col criterio proporzionale in base alla popolazione residente.

In tal modo è stato utilizzato l'intero ammontare dello stanziamento di bilancio sul capitolo 19041.

Va rilevata, tuttavia, l'impossibilità allo stato attuale e considerati i criteri di ripartizione, di verificare il livello di utilizzazione dei contributi in relazione alle utilità pratiche conseguite dai beneficiari.

3.8.2 Attività istituzionale

a) Amministrazione civile.

Gli stanziamenti compresi nella rubrica 2 concernono esclusivamente spese della categoria 4, cioè trasferimenti a favore di Enti Locali o loro associazioni: loro scopo è sostenere le iniziative rivolte a migliorare l'organizzazione degli uffici e dei servizi locali.

In particolare, a valere sul capitolo 18701, gravano le spese necessarie per contribuire agli oneri finanziari sostenuti dai Comuni delle Isole minori nella prestazione di alcuni servizi fondamentali, quali la gestione degli acquedotti, la raccolta dei rifiuti urbani, la manutenzione dei cimiteri.

Per tali esigenze l'Assessorato, basandosi sui costi indicati nei bilanci comunali, ha erogato nel corso del 1992 contributi sino ad un massimo del 75% delle spese ritenute necessarie: lo stanziamento all'uopo previsto sul capitolo risulta quasi interamente impegnato.

Notevoli sono anche i contributi concessi per la realizzazione, la sistemazione o l'adattamento degli impianti inerenti ad uffici o servizi pubblici, utilizzando i fondi del capitolo 18702.

Come d'altronde nel precedente esercizio, appaiono prevalenti le spese per l'arredamento degli uffici comunali nonché quelle per le attrezzature del servizio di nettezza urbana.

Le provvidenze afferenti alla rubrica in esame possono essere distinte per provincia nel modo che segue:

- Agrigento L. 3.724.715.240;
- Caltanissetta L. 2.864.884.980;
- Catania L. 6.293.597.300;
- Enna L. 2.421.837.230;
- Messina L. 9.655.600.680;
- Palermo L. 7.647.592.590;
- Ragusa L. 1.438.381.540;
- Siracusa L. 2.314.733.680;
- Trapani L. 3.274.368.000.

Per quanto riguarda il capitolo 18705 (l.r. 21/1988), essendo venute meno nuove assunzioni per la scadenza dei termini di legge previsti per le stesse (31 dicembre 1991), si è proceduto solamente alla proroga dei finanziamenti delle autorizzazioni già concesse. Si segnala al riguardo l'istituzione del capitolo 18709, su cui grava l'onere per le assunzioni di personale ex legge 21/1991, a totale carico della Regione siciliana, mentre sul capitolo 18705 trova collocazione la spesa relativa alle assunzioni finanziate con trasferimento di fondi statali. La gestione dei due capitoli è la seguente: sul capitolo 18705 lo stanziamento è stato di lire 300.000.000.000; sono stati assunti impegni per lire 299.999.999.720 per prorogare le assunzioni effettuate negli anni 1988 - 1989 - 1990 - 1991; sul capitolo 18709 lo stanziamento è stato di lire 97.000.000.000 e sono stati assunti impegni per lire 70.954.797.308 per finanziare assunzioni effettuate nel 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In ordine all'applicazione della l.r. 9/1977 (capitolo 18703), nell'anno 1992 risultano erogati a favore di Associazioni di Enti Locali e Associazioni di loro Amministratori, i seguenti contributi:

- Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali	L. 47.800.000
- Associazione Siciliana Amministratori delle Comunità ed Enti Locali	L. 140.700.000
- Unione Regionale Province Siciliane	L. 176.098.000
- Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa	L. 63.300.000
- Associazione Nazionale Comuni Italiani	L. 201.000.000
- Lega Siciliana per le autonomie e i Poteri Locali	L. 131.000.000
- Associazione Italiana Giovani Amministratori	L. 41.170.000
- Associazione Regionale Siciliana Amministratori Enti Locali	L. 23.500.000
- Associazione Regionale Amministratori Democratici Enti Locali	L. 34.300.000
- Unione Autonomie Locali	L. 34.100.000

Si segnala, al riguardo, tuttavia — come già avvenuto in precedenti relazioni (1) — l'inadeguatezza del controllo esperibile sulla gestione dei contributi, considerato che al riguardo si è in possesso solo di scarse indicazioni di spesa. Valutazioni più analitiche, dunque, potranno essere effettuate in sede di esame dei bilanci consuntivi che le Associazioni sono tenute a presentare a corredo della documentazione, come disposto con circolare n. 13 del 7 novembre 1988.

b) Solidarietà sociale.

L'attività del comparto «Solidarietà sociale» appare rivolta in prevalenza all'attuazione della legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali.

In tale ambito, l'Amministrazione regionale assicura anche i servizi prima erogati dagli enti estinti di cui alla tabella B annessa al D.P.R. n. 616/1977 (Opera nazionale pensionati d'Italia, Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, Ente nazionale assistenza organi lavoratori italiani).

Per tali finalità, peraltro, interviene di norma anche il Ministero del Tesoro, provvedendo ad assegnare trimestralmente alla Regione siciliana le somme corrispondenti alle entrate già di pertinenza degli enti soppressi.

In particolare, i capitoli 19001, 19002, 19003 e 19004 hanno ad oggetto sussidi straordinari (previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1953 n. 65), da erogare ad istituzioni private di assistenza, alle IPAB nonché a ministri di culto bisognosi o particolarmente benemeriti.

Particolari condizioni regolano la concessione di questi sussidi, tra cui particolare rilevanza per le IPAB, assume la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e conto consuntivo del precedente esercizio.

In materia, però, pur presentando la gestione un andamento generalmente soddisfacente, resta pur sempre incerto l'esito del controllo effettuato sui conti consuntivi delle IPAB, che in tutti i casi risultano approvati attraverso il «silenzio accoglimento» ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1950, n. 103.

Ancora una volta è dato di rilevare che mentre di notevole entità sono stati i contributi concessi alle IPAB sugli oneri derivanti dai contratti di lavoro (sul capitolo 19027 è stato quasi totalmente utilizzato lo stanziamento di lire 16.500 milioni), progrediscono, invece, lentamente i servizi in favore degli anziani.

Così si passa da interventi, apparentemente ottimali (resta in ogni caso ancora da farsi un accertamento scrupoloso sull'utilizzazione dei fondi) — quali i soggiorni climatici, le attività ricreative e culturali — a prestazioni di modesta entità — quali l'assistenza domiciliare — per poi cadere quasi nel nulla, di fronte alla esigenza di strutture residenziali.

A valere sui capitoli 19034 e 19035, che prevedono contributi per l'acquisto di impianti e attrezzature occorrenti per il funzionamento e la gestione di Comunità alloggio e Case famiglia per soggetti portatori di handicap, non è stato assunto alcun impegno di spesa, in quanto tuttora non sono state realizzate le Comunità medesime.

1) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991, pag. 294.

Infine, anche per il 1992 è stato erogato per intero il contributo di lire 3.000.000.000 previsto al capitolo 19005, a favore della Unione Italiana Ciechi, operante in Sicilia, e risulta impegnata la somma iscritta al capitolo 19006 di lire 1.000.000.000 per la concessione di sussidi ad enti giuridicamente costituiti, che provvedono alla produzione di presidi ortopedici in favore di mutilati e di menomati negli arti.

Analogamente, risulta impegnato pressoché l'intero stanziamento del capitolo 19018 (23.000 milioni), per il ricovero di minori, anziani e inabili al lavoro.

3.9 *Assessorato dell'industria*

3.9.1 *Considerazioni generali*

Nel decorso anno 1992, la situazione dell'industria nazionale è stata caratterizzata dall'ormai ben noto andamento negativo: se il primo trimestre ha visto una crescita di produzione industriale limitata allo 0,8%, si è a poco a poco assistito ad un calo di produzione che, nel gennaio 1993, ha accusato la più pesante frenata degli ultimi anni (-10,4%); peraltro, le fonti economiche più accreditate rinviano ancora l'appuntamento per la ripresa.

La crisi economica che ha colpito la nazione si ripercuote sulla già debole economia industriale siciliana.

Dalla «Relazione sullo stato degli Uffici e sull'andamento dei servizi anno 1992» — a queste Sezioni riunite trasmessa dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte dirette di Palermo — si ricavano alcuni dati significativi, basati in gran parte sui consumi di energia elettrica.

A fronte quindi del generale andamento positivo dei settori della meccanica, dei mezzi di trasporto e della chimica, risalto negativo assume la recessione del settore tessile e la stagnazione del settore cartario-poligrafico.

Uguali elementi negativi si ricavano dalle «Note sull'andamento dell'economia della Sicilia nel 1992» della Banca d'Italia: sottolinea infatti la Banca come, per il 1992, l'indagine ISCO, evidenzia, in particolar modo nel secondo semestre, una marcata contrazione del livello degli ordinativi e della produzione, con un picco negativo a ridosso del periodo autunnale.

Tale evoluzione infra-annuale viene confermata, nella parte qualitativa, dall'indagine effettuata presso le imprese manifatturiere, mentre — sempre per le stesse imprese — in termini quantitativi si registra un alquanto modesta (+ 2,6%) crescita del fatturato, seppure concentrata presso le unità di media dimensione.

Si osserva invece una sostanziale stazionarietà presso le imprese minori (+ 0,6%).

Ad aumentare le difficoltà delle imprese industriali, ha pure contribuito — seppure in misura non preponderante — l'aumento del costo delle materie prime; si è registrato infatti, nella parte finale dell'anno 1992, un aggravio delle spese per l'acquisto delle materie prime importate, derivante dalla svalutazione della nostra moneta.

Infine, anche la dinamica del costo del denaro, in crescita durante tutto l'anno 1992, ma con un incremento più generalizzato nel terzo trimestre, ha contribuito alla riduzione della redditività delle imprese.

Necessita pertanto un intervento regionale programmato, sia a livello legislativo che a livello amministrativo, il solo capace di dare una risposta alle ormai pressanti richieste di ripresa industriale, cui è tra l'altro legata la diminuzione del tasso di disoccupazione regionale, ormai attestato su livelli strutturalmente molto elevati (oltre il triplo delle regioni del Centro-Nord).

3.9.2 *Attività istituzionale*

a) *Industria*

Con la legge n. 308 del 29 maggio 1992, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo Stato ha affidato alla Regione siciliana pregnanti compiti nella delicata materia del c.d. risparmio energetico: l'amministrazione regionale, infatti, interviene nel settore edilizio (art. 6), industriale (art. 8) ed agricolo (art. 12), concedendo agevolazioni finanziarie ai soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal legislatore.

Più in particolare, si segnala che le tipologie di intervento previste dall'art. 6 della citata legge 308/1992. afferiscono prevalentemente a contributi per pompe di calore (43%) e impianti fotovoltaici (38%), mentre considerevolmente inferiori sono stati gli interventi per la posa in opera di collettori solari (appena il 6%).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giovedì, ad una visione unitaria del fenomeno, l'esame dell'allegato prospetto (n. 16) (*), nel quale vengono evidenziate, a valere sul capitolo 64961, il numero delle richieste esitate e quello delle richieste in istruttoria nonché l'ammontare dei contributi erogati fino al 31 dicembre 1992.

Per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 8 della già citata legge n. 308 del 1992, occorre evidenziare la concessione di contributi per un totale di lire 2.273.620.289 per la realizzazione di n. 8 interventi: a decorrere dall'anno 1987 e fino al 31 dicembre 1992 sono stati realizzati complessivamente 33 interventi.

Nella precedente relazione (1), queste Sezioni riunite hanno evidenziato l'importanza di una disposizione della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: l'art. 5, infatti, prevede l'elaborazione di un piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia da elaborarsi entro il 31 luglio 1991. Veniva altresì segnalato che l'Assessorato aveva incaricato l'ESPI di predisporre un progetto finalizzato all'individuazione dei bacini energetici territoriali.

Riferisce in proposito l'Amministrazione che le proposte relative sono tuttora in corso di elaborazione da parte di un comitato tecnico-scientifico all'uopo costituito presso l'ESPI.

Per quanto riguarda l'attuazione della normativa inerente il comparto-contributi, l'Assessorato ha fornito i dati relativi alle richieste pervenute al 31 dicembre 1992 (2).

La legge regionale 18 dicembre 1989, n. 8, recante norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia, razionalizzando e potenziando la rete distributiva del metano in Sicilia per uso domestico ed industriale, prevedeva all'art. 1 la concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo dell'80% della spesa preventivata, a favore di comuni, consorzi di comuni e consorzi per le aree di sviluppo industriale, per la costruzione di adduttori secondari di gas metano, per la metanizzazione di porzioni di territorio siciliano non servite da adduttori realizzati in forza della legge 28/11/1980, n. 184.

Nel corso del 1992, l'Assessorato ha concesso contributi pari a lire 3.681.820.000 a valere sul cap. 64981 con somme impegnate in precedenti esercizi finanziari per la realizzazione di n. 6 interventi ex art. 1 L.R. 8/89.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 2 alle imprese industriali, artigiane e turistico-alberghiere nel limite massimo del 60% della spesa sostenuta, sono stati concessi contributi (cap. 64982 A.P.) pari a lire 1.493.880.000 (n. 7 interventi).

Relativamente agli interventi di cui all'art. 3, il contributo concesso alle piccole e medie imprese industriali e artigiane per gli oneri relativi all'allacciamento del gas metano è stato pari a lire 929.628.780 (n. 38 interventi).

La legge n. 8 del 18 dicembre 1989, avente validità triennale (89/91), non è stata rifinanziata.

Un cenno a parte merita il settore dei Consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale: in merito occorrerà segnalare che il gruppo di lavoro costituito con Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 43 del 30 novembre 1990 allo scopo di predisporre il progetto di riforma dei Consorzi, previsto nell'ormai lontano 1988 (art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34), non ha ancora ultimato i lavori.

Ciò stante, non possono che confermarsi le notazioni critiche ampiamente svolte nelle precedenti relazioni (3).

Per quanto riguarda l'attività di gestione nel 1992, essa trae origine dal piano annuale degli interventi per le opere infrastrutturali dei Consorzi (piano approvato, ancora una volta (4), con notevole ritardo rispetto ai tempi ottimali di esecuzione).

(*) Dati forniti dall'Assessorato.

1) Vedasi Relazione sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991; nota n. 8, pagg. 306 e 307.

2) art. 8, legge 10/91; contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia: n. 3815 istanze;

art. 10, legge 10/91; contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario: n. 25 istanze.

3) Relazione sul rendiconto generale 1990, pagg. 340 e seguenti.

Relazione sul rendiconto generale 1991, pag. 304.

4) Vedasi, tra le altre, la nota n. 3 a pag. 343 della Relazione sul rendiconto generale per l'anno 1990.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Assessorato, nel decorso esercizio finanziario, a valere sul capitolo 64955, ha emesso decreti di impegno per complessive lire 139.914.000.000 a fronte di uno stanziamento di lire 140 miliardi: sono stati altresì concessi finanziamenti per lire 16 miliardi circa per la realizzazione di (soltanto) n. 4 interventi.

Quanto sopra delineato e la considerazione che gli interventi previsti nel piano 1992 (n. 50 opere) risultano, in gran parte, neppure avviati, postula l'esigenza di una profonda modifica dei criteri su cui a tutt'oggi si regge il settore: soltanto una più tempestiva elaborazione del piano annuale degli interventi, infatti, potrà refluire positivamente sui tempi di esecuzione delle opere.

Neppure quest'anno l'Assessorato è stato in grado di delineare compiutamente lo stato di attuazione dei piani degli interventi infrastrutturali finanziati negli esercizi precedenti: in proposito, si ritiene quanto mai necessario procedere ad un accertamento complessivo.

Relativamente alle spese per il funzionamento e l'organizzazione dei Consorzi, si segnala, nell'esercizio finanziario 1992, un incremento dello stanziamento di bilancio (cap. 25002) rispetto al corrispondente capitolo dell'anno precedente; ben lire 21.600.000.000 (di cui 3.600.000.000 con legge di assestamento) sono state infatti destinate, allo scopo, a fronte dei 19.500.000.000 del 1991.

Infine, sulla base dei dati forniti dall'Assessorato, si segnala che, in atto, soltanto il Consorzio ASI Enna ha adottato il nuovo Piano regolatore generale ex art. 19 della legge regionale 4 gennaio 1984 n. 1 (con alcune modifiche ed aggiornamenti), mentre i Consorzi di Cella, Palermo, Catania e Siracusa hanno intrapreso azioni per le modifiche e gli aggiornamenti dei piani stessi, procedendo all'affidamento di incarichi di progettazione. In attuazione dell'art. 37 della medesima L.R. 1/84 tutti i Consorzi hanno adottato i nuovi regolamenti organici del personale: per i consorzi ASI di Agrigento, Messina, Catania si è proceduto alla nomina di un commissario «ad acta».

Per quanto riguarda la situazione relativa al capitolo 64909 (integrazioni regionali ai fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi), l'Amministrazione ha fornito i dati, meglio specificati nell'allegato prospetto n. 17.

Un cenno a parte merita il tanto auspicato avvio del Piano Integrato Mediterraneo per la Sicilia 1988-1992, approvato nel 1988 dalla competente Commissione della Comunità Europea e relativamente al quale la Regione siciliana aveva stipulato, nello stesso anno 1988, un contratto di programma con il Governo italiano e la citata Commissione.

Nel corso del 1992 si segnala infatti un, sia pure parziale, decollo delle relative iniziative, la cui importanza per lo sviluppo economico dell'Isola è già stata evidenziata da queste Sezioni riunite in precedenti relazioni (5).

In proposito, relativamente all'attuazione della misura n. 8 del sottoprogramma n. 2 «industria, artigianato, servizi», denominata «creazione di nuova imprenditorialità», l'Assessorato ha erogato alla ME-SVIL s.p.a., a valere sui capitoli 24956 - 24957, la somma di lire 1.675.200.000, a fronte di una convenzione stipulata nel 1991 di importo complessivo pari a lire 4 miliardi circa.

In attuazione della misura n. 13 del sottoprogramma «Agricoltura» (capp. 64820 - 64821 - 64964) denominato «energia alternativa in agricoltura», l'Assessorato ha erogato contributi per lire 13.200.000.000 per l'installazione di n. 750 impianti fotovoltaici da 500 W.p..

Anche per il 1992, è rimasta inattuata la misura n. 6, sottoprogramma n. 2 («leasing agevolato», capitoli 64977 e 64980): riferisce in proposito l'Amministrazione che è all'esame della competente Commissione comunitaria una diversa utilizzazione dei fondi, in linea con la prevista rimodulazione del Piano Integrato Mediterraneo.

5) Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1989, pagg. 232 e 233.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente al settore dei trasferimenti ai fondi a gestione separata, è opportuno segnalare che, nel decorso esercizio finanziario 1992, in favore dell'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, sono state impegnate (ma non erogate) le somme stanziare sui capitoli 65114 (12.800 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale), 65122 (15.000 milioni per anticipazioni del contributo in conto capitale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno), 65123 (8.500 milioni per operazioni di locazione finanziaria agevolata).

All'Ente Siciliano per la Promozione Industriale sono state erogate le somme stanziare sui capitoli 65117 (150.000 milioni) per il personale RESAIS ed è stata altresì erogata l'intera disponibilità del capitolo 65121, pari a lire 3.000 milioni, per la SIRAP s.p.a..

b) Miniere

Relativamente alle problematiche del settore, nulla è mutato nel decorso esercizio finanziario: valgono pertanto le considerazioni già esposte nelle precedenti relazioni (6).

A valere sul capitolo 65569 (contributi a favore di imprese nelle spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature per l'attività estrattiva e lavorazione dei materiali lapidei di pregio) sono stati erogati contributi per lire 410.515.486, mentre, sul capitolo 65571 (contributi relativi a lavori di sbancamento e trasporto di materiale) sono stati erogati complessivamente contributi per lire 2.111.811.185 (7).

Sono state invece interamente erogate all'Ente Minerario Siciliano le somme stanziare sui capitoli 25303 (70.000 milioni per il fondo a gestione separata destinato al pagamento delle competenze ai dipendenti della SO.CHI.MI.SI.) e 65701 (85.000 milioni quale partecipazione della Regione al fondo di dotazione).

PROSPETTO 16

LEGGE 29 maggio 1982, n. 308, art. 6

Settore Edilizio Cap. 64961 contributo in conto capitale

Esercizio	Istanze pervenute	Istanze esitate	Istanze in istutoria	Contributi erogati
1985/1990	15862	6486	9376	39.605.601.190
1991	—	2303	7073	15.456.914.761
1992	—	1634	5439 (*)	11.354.955.142
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI L.				66.417.471.093

(*) Pratiche in attesa di:

- accertamenti tecnici;
- invio documentazione da parte degli utenti.

6) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991: pagg. 311 e 312.
7) Le somme si riferiscono ad impegni assunti nel precedente esercizio finanziario.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 17

INTEGRAZIONI REGIONALI AI FONDI-RISCHI
DEI CONSORZI GARANZIA FIDI (CONFIDI)
SITUAZIONE AL 31-12-1991
CAP. 64909

CONSORZI FIDI	Ammontare complessivo Integrazione regionale ad oggi concessa	Ammontare integrazione regionale concessa nel 1992
COFIDI Palermo	502.000.000	146.000.000
COFIPA Palermo	183.166.675	25.000.000
APIFIDI Catania	1.256.000.000	69.000.000
CONFIDI Catania	391.250.000	3.500.000
COCAFI Catania	311.000.000	—
CONFIDI Messina	392.000.000	28.000.000 (*)
FIDAPI CREDIT Messina	IL CONSORZIO NON È ANCORA OPERANTE	
CONFIDI Trapani	1.842.500.000	37.500.000
APIFIDI Trapani	52.000.000	—
CONFIDI Agrigento	1.627.000.000	178.000.000
CONFIDI Caltanissetta	1.125.000.000	225.000.000
COPROFI Enna	1.624.000.000	39.000.000
FIDIEN Enna	180.500.000	49.500.000
CONFIDI Ragusa	569.500.000	45.000.000
CONFIDI Siracusa	570.070.000	50.510.000
Totali . . .	10.625.986.675	896.010.000

(*) A questa integrazione va sommata l'integrazione al contributo, per lire 20.000.000, ai sensi del 6° comma dell'art. 33 della L.R. 22/74 e successive modificazioni ed integrazioni, destinate alla gestione ordinaria.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.10 *Assessorato dei lavori pubblici*3.10.1 *Considerazioni generali*

Queste Sezioni riunite si sono più volte pronunciate sulla necessità di un intervento volto all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, anche alla luce dell'evidente insuccesso registrato dalle leggi n. 19 del 1972 e n. 21 del 1985, che si erano prefisso di raggiungere questo scopo attraverso un ampio decentramento agli enti locali delle competenze ad eseguire opere pubbliche.

Tralasciando di esporre i motivi di questo insuccesso, per i quali si rimanda alle relazioni sugli anni 1988, 1989 e 1990, si appalesa però utile soffermarsi sull'argomento per un ulteriore problema — acuito anche dal fenomeno di cui si scrive — e cioè quello della disoccupazione, particolarmente grave e gravido di conseguenze nella realtà della nostra Isola.

In proposito, anche l'analisi della spesa per investimenti giova ad una raffigurazione del fenomeno.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1992, l'Assessorato dei lavori pubblici ha prodotto economie per 160 miliardi, pari al 12% degli stanziamenti.

I residui sono ammontati a 985 miliardi, pari all'84,3% degli impegni assunti, mentre i pagamenti — appena 183 miliardi — hanno rappresentato soltanto il 15,7% degli impegni. Relativamente ai pagamenti sui residui si è provveduto per 918 miliardi, pari al 32,3% dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 1992.

Pur riconoscendo una certa fisiologicità del fenomeno nella esecuzione di opere pubbliche, non può non negarsi che i dati appena illustrati denotano una sofferenza del settore. Tra l'altro, il protrarsi di tale stato di cose potrebbe concorrere al ridimensionamento delle grandi imprese e — addirittura — alla cessazione dell'attività delle imprese finanziariamente più vulnerabili, con le facilmente immaginabili ripercussioni sul mondo dell'occupazione.

Per contro, l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere e delle relative procedure di spesa appare non più rinviabile anche perché potrebbe concorrere ad innescare un circolo virtuoso capace di influenzare positivamente altri settori produttivi dell'Isola.

È appena il caso, d'altronde, di aggiungere — anche se l'annotazione ha maggior valenza in campo statale — che il rilancio dell'edilizia è uno dei tipici volani anticongiunturali, perché è un settore a bassi consumi di energia e scarsa dipendenza dalle importazioni di materie prime.

Invero, a ben riflettere, il legislatore ha dotato l'amministrazione degli strumenti che avrebbero potuto quanto meno ridimensionare gli effetti di tale fenomeno. Ricordiamo, in particolare, due articoli della legge regionale n. 21 del 1985: l'art. 47, che prevede l'istituzione presso la Presidenza della Regione del Registro regionale delle opere pubbliche, curato dall'Ispettorato regionale tecnico, «per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati concernenti tutti gli appalti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'art. 1», con ciò instaurando un monitoraggio dell'attività in questione; e l'art. 4, ultimo comma, che prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta nel caso in cui gli enti destinatari dei finanziamenti regionali non abbiano provveduto ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dal perfezionamento delle approvazioni tecniche e delle autorizzazioni e concessioni necessarie.

Non si ha notizia che l'Assessorato dei lavori pubblici abbia mai utilizzato tale norma.

Di recente, con legge 10 del 1993, il legislatore è nuovamente intervenuto in maniera pregnante: l'art. 15 della novella, infatti, affida alla Commissione di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture il compito di analizzare una serie di dati riguardanti l'andamento amministrativo e tecnico delle opere finanziate che gli enti beneficiari di tali finanziamenti devono trasmettere all'Ispettorato regionale tecnico nonché il compito di formulare proposte per la revisione della normativa di settore o di promuovere ogni opportuna iniziativa, compreso l'intervento ispettivo attraverso una apposita struttura istituita presso la Presidenza della Regione.

Anche con altre disposizioni la nuova legge in materia di lavori pubblici potrà contribuire all'auspicata accelerazione di cui si tratta. A tal proposito si segnala la norma che ha imposto, come condizione di finanziamento, la reale esecutività della progettazione: tale condizione ridurrà ad un numero senz'altro minore le sospensioni dei lavori per esigenze legate alla redazione ed approvazione di perizie di variante e suppletive.

Anche l'abolizione dell'istituto della revisione prezzi indurrà le imprese aggiudicatrici al massimo rispetto possibile dei termini contrattualmente previsti al momento della aggiudicazione.

Ancor più recentemente, con legge 11 maggio 1993, n. 15, il legislatore è intervenuto con una norma, l'art. 4, che seppur caratterizzata dalla necessità di concentrare le risorse finanziarie su interventi ritenuti prioritari, avrà anche l'effetto di indurre gli enti beneficiari dei finanziamenti ad agire con celerità, pena la revoca del finanziamento stesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.10.2 Attività istituzionale

a) Edilizia

Queste Sezioni riunite, nelle precedenti relazioni, si sono soffermate sui temi dell'edilizia abitativa, ponendo in evidenza che soltanto la riforma dell'ormai obsoleto apparato organizzativo regionale, in uno a quella della legislazione del settore, avrebbe potuto portare ad una efficace politica regionale in materia.

Ancora oggi però nulla è cambiato e, relativamente al comparto-casa, si continua ad assistere al grave fenomeno della sottoutilizzazione dei pur ingenti stanziamenti di bilancio.

Giovedì, ad una comprensione del fenomeno, il seguente prospetto relativo alla situazione di tre capitoli di primaria importanza: il capitolo 68551 (contributi annui costanti a favore di comuni e di altri enti per la costruzione di alloggi a carattere popolare), il capitolo 68573 (Interventi per l'edilizia convenzionata ed agevolata in attuazione del piano decennale di edilizia residenziale: interventi dello Stato) e il capitolo 68575 (Contributi integrativi di quelli statali da corrispondersi agli enti mutuanti per l'attuazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457).

Capitolo	Totale spendibile (circa)	Totale pagamenti (circa)
68551	47.800 milioni	11.000 milioni
68573	128.800 milioni	25.000 milioni
68575	31.900 milioni	13.000 milioni

In relazione al capitolo 68573 su cui vengono stanziati, a titolo di anticipazione, le somme attribuite dal Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione siciliana per la realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (piano decennale di edilizia residenziale) rileviamo che, mentre è stata integralmente impegnata la somma messa a disposizione per il terzo biennio (saldo), della somma totale messa a disposizione per il 4 biennio ne è stata impegnata soltanto una parte e cioè 6.321.943.980 lire.

Per quanto riguarda la costruzione di alloggi popolari da assegnare ai lavoratori dipendenti (titolo II della legge regionale n. 15 del 25 marzo 1986, recante provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1985, n. 40), l'Assessorato riferisce che, a valere sul corrispondente capitolo 68594, sono stati finanziati interventi per complessivi 25.600 milioni, per un totale di 207 alloggi.

Si riporta, infine, nell'allegato prospetto (n. 1), il riepilogo degli interventi abitativi (ex lege 457/78) effettuati al 31 dicembre 1992.

b) Opere Idrauliche

Le opere idrauliche hanno costituito per vari motivi un settore di particolare rilevanza dell'azione amministrativa svolta dall'Assessorato nel corso del 1992.

Relativamente agli interventi nel campo degli acquedotti, a valere sul capitolo 69901, sono state finanziate n. 22 perizie (1) suddivise, su base provinciale, nel modo seguente:

Province	Interventi	Importo
Agrigento	5	36.766.200.000
Caltanissetta	2	3.600.000.000
Catania	1	6.600.000.000
Enna	3	6.868.500.755
Messina	6	23.220.000.000
Palermo	3	5.720.000.000
Ragusa	1	2.950.000.000
Siracusa	—	—
Trapani	1	2.750.000.000
TOTALI	22	88.474.700.755

1) Più n. 2 perizie di variante e suppletive.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Della rubrica di cui si tratta fa parte anche il capitolo 69930, istituito nel 1991, che trae origine da due regolamenti della Comunità Europea del 1988 e dalla deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 293 del 10 giugno 1991, che ha approvato il Programma operativo plurifondo della Sicilia relativo al triennio 1991-1993.

Tale programma prevede la realizzazione di n. 18 interventi, tra reti idriche ed acquedotti, per una spesa complessiva di lire 59.750 milioni nel triennio.

L'Assessorato dei lavori pubblici, nel corso del 1992, ha provveduto ad ammettere a finanziamento tutti gli interventi previsti in programma ed ad assumere i relativi impegni di spesa per gli esercizi '91 e '92.

Altro rilevante programma riguardante gli acquedotti e le reti idriche è quello formulato con delibera di Giunta n. 356 del 1° luglio 1991 in attuazione della legge 9 agosto 1988, n. 26 recante «Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne».

Tale programma prevede una spesa complessiva di lire 227 miliardi per le reti idriche e di 95 miliardi per gli acquedotti esterni. Relativamente a questi ultimi, l'Assessorato ha provveduto ad ammettere a finanziamento tutti gli interventi ed ad assumere gli impegni gravanti sull'esercizio '92; per ciò che riguarda le reti idriche valgono le medesime considerazioni, ad eccezione di tre interventi le cui perizie, pervenute soltanto di recente in Assessorato, devono ancora essere istruite e di ulteriori tre interventi per i quali gli enti destinatari del finanziamento non hanno ancora provveduto a fornire progetti e la necessaria documentazione amministrativa.

Relativamente allo stato di attuazione di questi programmi, l'Assessorato dei lavori pubblici non è stato in grado di fornire alcuna notizia, riguardando interventi eseguiti da enti locali.

Qualche considerazione merita anche il problema della gestione degli impianti idrici.

Nella relazione relativa all'esercizio finanziario 1990 si era segnalato l'intervento del legislatore (art. 17, secondo comma, legge regionale 7 agosto 1990, n. 30) finalizzato a supplire all'«impossibilità, da parte degli enti proprietari degli impianti, di gestire quest'ultimi a causa di vistose carenze di organico e di risorse finanziarie» (2).

L'anno successivo, queste Sezioni auspicarono che all'intervento regionale venisse «attribuito carattere di temporaneità, mentre appare necessario (ed urgente) trovare soluzioni definitive da parte degli enti competenti nella gestione di tali impianti» (3).

A tutt'oggi però, non è dato di registrare alcunché di nuovo.

Peraltro, occorre sottolineare che, se il protrarsi di tale situazione ha garantito la preventivata erogazione idrica nella regione, ha però comportato un aggravio di circa 20 miliardi sul bilancio regionale.

Sotto altro aspetto va segnalato, che la gestione è rimasta sempre affidata alle imprese che avevano costruito gli impianti, mediante il ricorso al sistema della proroga contrattuale.

Non si ha, infatti, notizia di nuove gare per l'affidamento del servizio, allo scadere del primo periodo di gestione, che trovava fondamento nelle norme dei vari capitoli speciali d'appalto.

Tale circostanza può trovare giustificazione, seppur in maniera labile, soltanto nella opportunità rappresentata dalla perfetta conoscenza dell'impianto ed in considerazione della cronica emergenza in cui versa il settore.

A fronte comunque di un generalmente valido esercizio dell'azione amministrativa, occorre però infine rimarcare la mancanza, a tutt'oggi, di un intervento globale di riordino legislativo del settore, che, rispondendo alle pressanti richieste della comunità isolana, risolva in via definitiva il problema dell'emergenza idrica.

2) Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1990: pag. 375.

3) Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991: pag. 340.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Opere Varie

Relativamente alle opere marittime, l'Assessorato dei lavori pubblici ha finanziato, utilizzando interamente lo stanziamento disponibile, n. 24 perizie, di cui n. 4 di variante e suppletive suddivise, su base provinciale, nel modo seguente:

Provincia	Interventi	Importo	Percentuale
Agrigento	5	11.320.000.000	28,7%
Catania	1	631.000.000	0,10%
Messina	2	3.000.000.000	7,60%
Palermo	5	5.454.000.000	14 %
Ragusa	3	3.336.447.135	8,5 %
Siracusa	3	1.258.000.000	3,1 %
Trapani	4	14.394.000.000	38 %
TOTALI	24	39.393.447.800	100 %

Sono state inoltre utilizzate le residue disponibilità degli stanziamenti previsti dalla legge n. 7 del 17 febbraio 1987 che prevede la realizzazione di un programma di approdi nelle isole minori, nonché a Milazzo, Porto Empedocle e Cefalù.

Relativamente al settore dell'edilizia pubblica è stato interamente utilizzato lo stanziamento del capitolo 68357 per finanziare 19 perizie distribuite in ambito provinciale secondo il seguente prospetto, fornito dall'Assessorato:

Provincia	Interventi	Importo	Percentuale
Agrigento	1	2.800.000.000	8 %
Caltanissetta	1	350.000.000	1 %
Catania	4	7.854.433.122	22,45%
Enna	1	403.000.000	1,5 %
Messina	8	13.276.073.755	37,96%
Palermo	1	79.000.000	0,27%
Ragusa	—	—	—
Siracusa	2	5.200.000.000	14,92%
Trapani	1	4.990.000.000	14,25%
TOTALI	24	34.972.846.877	100 %

In riferimento alla rubrica «viabilità» sono state finanziate, con le disponibilità del capitolo 68901, n. 25 perizie principali, secondo il seguente prospetto:

Provincia	Interventi	Importo
Agrigento	3	5.736.000.000
Caltanissetta	1	1.181.969.665
Catania	8	26.517.305.420
Messina	6	6.652.886.400
Palermo	6	12.967.459.598
Trapani	1	439.716.900
TOTALI	25	53.495.337.983

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono state finanziate, altresì, le seguenti 14 perizie suppletive:

Provincia	Interventi	Importo (in milioni)
Agrigento	4	7.509.617.180
Caltanissetta	2	3.334.428.530
Catania	2	3.372.200.925
Messina	2	2.721.463.690
Palermo	4	1.407.545.680
TOTALI	14	18.345.256.005

Nella relazione precedente si era data notizia di un'iniziativa dell'Assessorato volta al riordino ed all'aggiornamento del «Catasto delle strade in Sicilia» (4).

Nel frattempo è però entrato in vigore il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada) a mente del quale (art. 13, comma 6) gli enti «proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade...».

Appare pertanto evidente la necessità che l'Assessorato pianifichi con tali enti modalità d'intervento tali da consentire, a questi ultimi l'osservanza della volontà del legislatore e all'Amministrazione regionale il raggiungimento delle finalità perseguite con l'istituzione del «Catasto delle strade siciliane»; occorrerà però anche porre particolare attenzione nell'evitare inutili e dispendiose duplicazioni d'intervento.

Non può, comunque, essere sottaciuta l'utilità che anche la Regione, come ha voluto il legislatore nazionale per tutti gli enti proprietari di strade, si doti di uno strumento che serva da supporto alle valutazioni d'opportunità di intervento sulla rete stradale, sia per quanto riguarda nuove realizzazioni, sia per il recupero del patrimonio esistente, strumento che, ovviamente, vada oltre la semplice sommatoria dei catasti settoriali che verranno predisposti dai vari enti.

A quanto fin'ora riferito, aggiungasi che è stato regolarmente espletato l'incarico professionale — di cui si era fornita notizia anche nella precedente relazione — conferito ad una «equipe» di docenti universitari avente ad oggetto l'analisi funzionale della rete stradale di collegamento interurbano in Sicilia.

Infine, i due prospetti che seguono (nn. 18 e 19) contengono notizie riguardanti i finanziamenti a favore della Regione siciliana disposti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il primo contiene i dati relativi alle opere dirette a fronteggiare la c.d. «emergenza idrica», finanziate con i fondi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

Il secondo contiene i dati relativi alle opere il cui finanziamento era posto a carico del fondo per la protezione civile.

Gioverà ricordare che il conto corrente n. 526, di cui ai prospetti in questione, è il conto che la Regione siciliana intrattiene presso la Tesoreria centrale.

4) Non risulta a tutt'oggi il concreto avvio del progetto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

prospetto degli interventi	programmati	non finanziati	in corso	ultimati al 31.12.91	ultimati al 31.12.92
1° biennio					
Cooperative	2.580	586	108	1.886	1.886
Imprese	2.125	427	125	1.665	1.665
Comuni e II.AA.CC.PP.	295	40	195	60	60
TOTALI	5.000	1.053	428	3.611	3.611
2° biennio					
Cooperative	4.000	420	343	3.237	3.237
Imprese	3.710	513	230	2.967	2.967
Comuni e II.AA.CC.PP.	244	77	122	45	45
TOTALI	7.954	1.010	695	6.249	6.249
3° e 4° biennio					
Cooperative	11.136	—	1.659	—	—
Imprese	8.909	—	1.067	—	—
Comuni e II.AA.CC.PP.	—	—	—	—	—
TOTALI	20.045		2.726		
TOTALI					
1°, 2°, 3° e 4° biennio					
Cooperative	17.716	1.006	2.110	5.123	5.123
Imprese	14.744	940	1.422	4.632	4.632
Comuni e II.AA.CC.PP.	539	117	317	105	105
TOTALI	32.999	2.063	3.849	9.860	9.860

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 18

**ORDINANZE DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE CON I FONDI
DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO
(L. 1° MARZO 1986 N. 64)**

(in milioni di lire)

Ordinanze	Oggetto	Importo	Capitolo	Esercizio	Accr. c/c 526
1) N. 1239 del 14-11-87	Completamento schemi idrici già programmati nell'ambito del progetto speciale N. 39 - CASMEZ	310.037,1 180.000	69921 70058	1988 1988	— 510.037
2) N. 1254 del 17-11-87	Opere per acquedotto acqua dissalata Gela - Licata e potenziamento potabilizzatore Voltano	17.000 3.000	69921 70058	1988 1988	—
3) N. 1309 del 23-12-87	Opere completamento acquedotto Madonie est.	22.000	69921	1988	22.000
4) N. 1378 del 10-03-88	Emergenza idrica città di Palermo	58.163	69921	1988	58.163
5) N. 1425 del 7-05-88	Opere relative all'invaso Villarosa e acquedotto Madonie est.	58.000	69921	1988	58.000
6) N. 1674 del 24-03-89	Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica in Sicilia	120.000 260.000 107.145	69921 69921 69921	1989 1990 1991	—
7) N. 1765 dell'11-7-89	Integrazione ordinanza 1674/09 potenziamento risorse idropotabili nel territorio di Catania	11.000	69921	1990	—
8) N. 1885 del 24-03-90	Integrazione ordinanza 1674/89	30.000 56.658	69921 69921	1990 1991	— —
9) N. 1967 del 25-07-90	Opere per l'approvvigionamento idrico di AG e Porto Empedocle	10.989	69921	1990	—
10) N. 1970 del 10-07-90	Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nelle prov. di Trapani - AG. e Catania	25.308	69921	1990	—
11) N. 1997 del 10-08-90	Potenz. dissalatore di Cela e Acquedotto di Favara di Burgio	5.800	69921	1990	—
12) N. 2090 dell'8-02-91	Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di San Cataldo (CL)	6.000	69921	1991	—
	TOTALI	1.281.100			648.200

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 18

RIEPILOGO ISCRIZIONI IN BILANCIO

Esercizio	Cap. 69921	Cap. 70058
1988	465.200	183.000
1989	120.000	—
1990	343.097	—
1991	169.803	—
1992	—	—
Somma	1.098.100	183.000
	(*) 260.036	
Totale	1.358.136	

(*) Al suddetto cap. 69921 sono state altresì iscritte somme per finanziamenti nel settore idropotabile a carico dei Progr. Reg.li di svil. di cui alla L.64/86 c.s.:
 esercizio 1989, L. 66.496 a carico del 1° e 2° piano annuale; esercizio 1990, L. 20.540 a carico del 2° piano annuale; esercizio 1991, L. 90.150 a carico del 3° piano annuale; esercizio 1992, L. 77.850 a carico del 3° piano annuale; totale 260.036.

SITUAZIONE DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI AL 31-12-1992

Capitolo	Stanzamenti	Impegni	(% imp./stanz.)	Pagamenti	(% pag./imp.)
69921	1.358.136	1.349.356	99,4	971.190	72,-
70058	183.000	183.000	100,-	69.226	37,9
	1.541.136	1.532.356	99,4	1.040.416	67,9

SOMME DA ACCREDITARE NEL C/C 526

Anno	Importo
1988	648.200
1989	48.118
1990	49.722
1991	—
1992	—
Totale (**)	746.040

(**) Di cui lire 648.200 milioni relativi alle Ordinanze.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 19

ORDINANZE DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
CON FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE

(in milioni di lire)

Ordinanze	Oggetto	Importo	Capitolo	Esercizio	Accr. c/c 526
1) N. 947 del 7-04-07	Assegnaz. di L. 500 milioni per gli interventi atti a tutelare la pubblica e privata incolumità del Comune di Tusa	500	70334	1987	100
2) N. 996 del 3-06-87	Assegnaz. di L. 4 miliardi per ulteriori interventi diretti ad eliminare situazioni a rischio connesse alle condizioni del suolo nel Comune di Tusa	4.000	70334	1987	—
3) N. 1002 del 3-06-87	Assegnaz. di L. 1.500 milioni per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con la condizione del suolo in alcune località del Comune di Acireale	1.500	70335	1987	1.500
4) N. 1433 del 12-04-88 Modif. con l'ord. N. 1455 del 28-4-88	Assegnaz. di L. 1.500 milioni per il Comune di Augusta e assegnazione di L. 2.000 milioni per il Comune di Lentini per opere di completamento o consolidamento del suolo	3.500	70336	1988	—
5) N. 1492 del 5-07-88	Assegnaz. di L. 1.700 milioni per Palazzolo Acreide per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo	1.700	70336	1988	—
6) N. 1628 del 30-12-88	Assegnaz. di L. 500 milioni per il Comune di Cefalù per interventi urgenti di consolidamento in località S. Ambrogio	500	70336	1989	—
7) N. 944 del 24-09-91	Assegnaz. di L. 1.000 milioni per il completamento dei lavori di eliminazione del pericolo per dissesto idrogeologico nell'abitato di S. Ambrogio nel Comune di Cefalù	1.000	70336	1991	—
8) N. 1063 del 16-07-87	Assegnaz. di L. 6.000 milioni per gli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Agrigento e in alcuni comuni della provincia	6.000	50003	1987	5.610,1
9) N. 672 del 20-01-86 modif. con l'ord. n. 1978 del 25-07-90	Contributo speciale di 20 miliardi alla Regione siciliana per le necessità derivate da eventi alluvionali del novembre 1984	17.500 2.500	70327 70331	1987 1990	17.500 2.500

RIEPILOGO ISCRIZIONI IN BILANCIO

(in milioni di lire)

Esercizio	Capitoli	Importi
1986	70327	17.500
1987	70334	4.500
1987	70335	1.500
1987	50003	6.000
1988	70336	5.200
1989	70336	500
1990	70331	2.500
1991	70336	1.000
		Totale 38.700

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO 19

STANZIAMENTI IMPEGNI E PAGAMENTI AL 31-12-1992

Capitolo	Stanziamenti	Impegni	(% imp/stanz.)	Pagamenti	(% pag/imp.)
70327	17.500.000.000	17.494.487.840	100	16.638.574.469	95,1
70331	2.500.000.000	2.499.999.995	100	1.798.416.351	71,9
70334	4.500.000.000	4.500.000.000	100	4.462.017.6800	99,1
70335	1.500.000.000	1.500.000.000	100	1.163.981.447	77,5
70336	6.700.000.000	6.700.000.000	100	5.567.497.987	83,0
50003	6.000.000.000	6.000.000.000	100	5.757.365.931	95,9
Totali	38.700.000.000	38.694.487.835	100	35.387.853.865	91,4

STANZIAMENTI IMPEGNI E PAGAMENTI AL 31-12-1992

(in milioni)

Anno	Importi
1986	3.000
1987	3.600
1990	14.500
1991	2.500
1992	3.610,1
	27.210,1

3.11 *Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione*

3.11.1 *Attività istituzionale*

a) *Previdenza ed assistenza*

In base al D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 dicembre 1990 n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari apolidi e loro famiglie. L'Assessorato al lavoro, solo a chiusura dell'esercizio finanziario 1992, ha approvato un programma elaborato nel 1991 per la gestione dei centri di prima accoglienza e dei servizi in favore degli immigrati extracomunitari e loro famiglie, sul quale il Comitato previsto dal D.P.C.M. 23 novembre 1990 si è espresso favorevolmente nella seduta del 14 dicembre 1992.

Lo stanziamento, proveniente assegnazioni dello Stato, pari a lire 2.669 milioni (capitolo 32953) è stato interamente impegnato a favore di n. 15 enti locali ed associazioni, ma i decreti approvativi delle convenzioni non sono stati ammessi a registrazione dall'Ufficio di controllo che ha riscontrato una notevole differenza tra i servizi programmati e quelli offerti in convenzione.

Gli interventi dell'Assessorato in materia di assistenza e previdenza consistono principalmente nella concessione di sussidi straordinari a Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti che svolgono nel territorio della Regione Siciliana le attività previste dai rispettivi statuti e ad Associazioni di lavoratori agli stessi collegate per lo svolgimento delle loro attività, nonché a quei patronati che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria in favore dei lavoratori agricoli, o che provvedono alla assistenza sociale agli artigiani e ai commercianti.

Lo stanziamento del capitolo 33001 di lire 493 milioni è stato interamente impegnato in favore dei 14 patronati operanti nell'Isola ai quali, però, non è stato corrisposto alcun acconto in quanto alla data di emissione del decreto di impegno (24 dicembre 1992), l'Amministrazione non era nelle condizioni di predisporre il piano di riparto delle somme impegnate, non essendo ancora pervenute le risultanze delle verifiche effettuate dagli Ispettorati del lavoro competenti per territorio sull'attività svolta dai Patronati ed accertata in sede di verifica.

In numero di 14 sono pure le associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati giuridicamente riconosciuti, beneficiarie dei sussidi per un importo complessivo di lire 700 milioni (capitolo 33002).

In favore dei 14 patronati di assistenza ai lavoratori agricoli è stata impegnata, ma non ripartita, la somma di lire 650 milioni stanziata sul capitolo 33004.

Le somme stanziare sul capitolo 33006 pari a lire 75 milioni, sono state ripartite fra i quattro organismi che hanno per finalità l'assistenza sociale agli esercenti attività commerciali, mentre quelle iscritte al capitolo 33008, pari a lire 200 milioni, sono state ripartite a cinque enti e patronati che svolgono assistenza sociale in favore degli artigiani.

Il corretto impiego delle somme erogate viene controllato mediante visite ispettive effettuate presso gli enti beneficiari dei sussidi e dei contributi.

In particolare, vengono controllate la struttura organizzativa (sedi, personale stabile ed in convenzione) e le attività di natura previdenziale, assistenziale, tecnica, legale e tributaria svolte a favore delle categorie dei lavoratori interessati.

Considerato che l'unico strumento attraverso il quale viene certificata l'attività svolta da tali organismi è il verbale ispettivo, si segnala che tale documento dovrebbe evidenziare:

a) La situazione contabile di tutti i proventi e di tutte le spese dell'anno precedente quello cui il sussidio si riferisce (si tenga presente che gli Istituti di patronato operanti in Sicilia ricevono, oltre ai sussidi stanziati sui vari capitoli del bilancio regionale, anche sussidi da parte dello Stato).

b) Il rendiconto dell'esercizio, nonché l'elenco dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente; adempimenti, questi, cui peraltro gli Istituti sono tenuti ai sensi dell'art. 7 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804.

Infine, considerato che, in casi di gravi irregolarità amministrative, la legge prevede il commissariamento dell'ente e quindi il suo scioglimento nell'ipotesi in cui esso, per qualsiasi motivo, non sia più in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti, è necessario che l'ispezione annuale venga effettuata da funzionari altamente qualificati sotto il profilo «legislativo-sociale», contabile e fiscale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle A.C.L.I., le maggiori organizzazioni degli artigiani, quelle professionali dei coltivatori diretti e delle A.C.L.I. TERRA rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, nonché le 4 organizzazioni dei commercianti rappresentative a livello regionale beneficiano, oltre dei sussidi sopraddebiti, anche di quelli previsti sui capitoli 33025 (lire 1.960 milioni); 33032 (lire 990 milioni); 33033 (lire 1.400 milioni).

Le somme stanziare nei predetti capitoli di spesa vengono ripartite in base alla rappresentatività complessiva delle singole organizzazioni.

Ai sensi della l.r. n. 26 del 31 luglio 1979 l'Amministrazione regionale è tenuta ad assumere a suo carico la spesa per gli assegni familiari agli artigiani; per detta finalità è prevista la stipula di apposita convenzione con l'I.N.P.S., che provvede alla materiale erogazione agli aventi diritto.

b) Collocamento della manodopera

Anche nel corso del 1992, l'Assessorato ha proseguito la realizzazione del progetto di informatizzazione dei servizi dell'impiego, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 35 del 1988.

In particolare, nel corso dell'esercizio finanziario, sono stati approvati i verbali di collaudo finale dei lavori per la informatizzazione dei servizi per l'impiego previsti dalle convenzioni del 22 settembre 1989 e 20 settembre 1990 riguardanti la fase «A» del progetto, mentre per la fase «B» nel corso dell'esercizio sono state approvate due convenzioni con il consorzio SIBACRE, concernenti la «integrazione» ed il «consolidamento» della fase «B» del predetto progetto (1).

L'Assessorato, nel corso del 1992, ha approvato, su parere favorevole dell'Agenzia Regionale per l'impiego e la formazione professionale, n. 6 proposte relative a studi e ricerche concernenti il mercato del lavoro in Sicilia, per una spesa complessiva di lire 764 milioni: ciò in attuazione dell'art. 9 della l.r. n. 36 del 1990.

c) Interventi per l'occupazione

L'art. 6 della legge regionale n. 35/88 autorizza l'Assessore al Lavoro a concedere ai datori di lavoro contribuiti, ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato con legge 113/86, sia per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, sia per il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità lavorative in precedenza assunte.

L'art. 9 della l.r. 18 maggio 1991, n. 27 autorizza invece l'Assessore al lavoro a concedere contributi alle imprese, operanti nei settori dell'agricoltura e nella piccola e media impresa, che abbiano proceduto all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato.

Lo stanziamento di lire 35.000 milioni previsto in bilancio (capitolo 33708) è rimasto, però, quasi interamente inutilizzato (sono stati impegnati solo 58 milioni) ed ha costituito economia a fine esercizio.

L'art. 10 della stessa legge autorizza, poi, la concessione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore dell'agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e media industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dell'ambiente che abbiano proceduto all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro o al mantenimento in servizio a tempo indeterminato di lavoratori assunti con il medesimo contratto.

Anche in questo caso, le somme disponibili in bilancio (capitolo 33709) pari a lire 35.000 milioni, sono rimaste praticamente inutilizzate essendo stati impegnati solo 4.138 milioni.

L'art. 19 della legge 15 maggio 1991, n. 27 aveva autorizzato la proroga al 30 giugno 1992 della durata massima dei progetti di utilità collettiva (legge finanziaria 1988) compresi quelli di cui all'art. 22, comma 1, della l.r. 21 settembre 1990 n. 36.

Con D.A. 523 del 9 aprile 1992, l'Assessorato, per tali finalità, ha impegnato ed erogato mediante ordini di accreditamento la complessiva somma di lire 70.725 milioni relativamente al periodo 1 gennaio/30 giugno 1992.

Con legge regionale n. 5 del 20 maggio 1992 il termine previsto dal 10 comma dell'art. 19 della l.n. 15 maggio 1991 n. 27 è stato prorogato al 31 dicembre 1993. La Commissione regionale per l'impiego ha approvato in varie sedute n. 1.066 richieste di proroga e con decreti assessoriali dell'agosto e del dicem-

1) Al riguardo l'Amministrazione comunica di aver di tutti i comuni siciliani compilata al 31 dicembre 1991 e valide per il 1992 ai fini dell'avviamento presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1992 sono state impegnate ed erogate complessivamente per il periodo 1 luglio/31 dicembre 1992 lire 104.689 milioni.

In favore del Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati è stato assunto un impegno di spesa di lire 95.000 milioni pari allo stanziamento in bilancio per l'esercizio 1992 del capitolo 73752 (inferiore di lire 75.000 milioni rispetto a quello del precedente esercizio).

Su tale somma non è stato disposto alcun pagamento, mentre sulla disponibilità in conto residui, pari a lire 170.000 milioni, sono stati erogati 135.000 milioni.

Dalla relazione del Collegio dei revisori del «Fondo» sul rendiconto relativo all'esercizio 1991, risulta che, al 31 dicembre 1991, si è verificato un avanzo di gestione di lire 114.253 milioni (rispetto ai 120.783 milioni dell'anno precedente), mentre le giacenze di cassa (depositate presso il Banco di Sicilia, cui è affidato il servizio di cassa del Fondo) sono diminuite da 263.726 milioni a 123.565 milioni.

L'entità di tali giacenze, tuttavia, non sembra accettabile, ove si considerino le difficoltà della cassa regionale derivanti dalla normativa sulla «Tesoreria unica».

Appare, perciò, necessario che, in accoglimento dei suggerimenti più volte espressi dal Collegio dei revisori e ribaditi dalla Corte dei conti, il flusso dei versamenti dei fondi da parte della Regione, che, pure negli ultimi due esercizi, ha avuto un apprezzabile rallentamento, venga limitato, ancor più rigorosamente, alle effettive esigenze di cassa, correlate con le capacità e i ritmi di spesa della gestione del «Fondo Siciliano».

d) Formazione professionale

Anche per il 1992, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 6 febbraio 1976, n. 24, avente ad oggetto l'addestramento professionale, l'Assessorato al lavoro, ha proceduto alla predisposizione del Piano Regionale di formazione professionale.

Alle Amministrazioni provinciali è stato chiesto di manifestare le proprie indicazioni sulle esigenze formative emergenti dalla situazione socio-economica della circoscrizione di competenza, mentre i direttori degli UPLMO sono stati invitati a verificare i fabbisogni formativi del mercato del lavoro siciliano.

Onde evitare una programmazione meccanica e ripetitiva, gli Enti sono stati invitati ad individuare e a sperimentare interventi «innovativi», più rispondenti alle reali esigenze del mercato al fine di garantire un più rapido inserimento dei giovani nella dinamica del mondo del lavoro.

Sulla base delle indicazioni emerse e delle proposte avanzate, si è giunti alla formulazione di un Piano caratterizzato prevalentemente da una formazione di base, da uno spostamento verso corsi di secondo livello, nonché da una più accurata ricerca di qualificazione e specializzazione facilmente spendibile nel mercato del lavoro.

Uno dei correttivi introdotti, sempre nell'ottica della razionalizzazione del sistema, è stato quello di attribuire alle qualifiche una «denominazione» più rispondente al profilo professionale tracciato dall'ente proponente: esigenza avvertita a causa delle refluenze negative che espressioni improprie potevano determinare ai fini dell'avviamento al lavoro.

Un altro meccanismo introdotto dall'Assessorato ha riguardato l'individuazione di criteri di spesa, che, attraverso uno studio analitico delle varie voci, consentissero la quantificazione del contributo in misura più rispondente alle effettive esigenze connesse al funzionamento del corso.

In tale direzione si è operato per la determinazione del costo del personale docente ed amministrativo, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. degli operatori della F.P. (88/91).

Le differenti posizioni giuridiche, l'eventualità dell'inserimento di un secondo istruttore o di un insegnante di sostegno e tanti altri elementi fluttuanti (prestazioni professionali, sostituzioni di docenti per malattia, gravidanza, esonero sindacale) hanno reso particolarmente difficoltosa tale previsione di spesa.

Accanto al costo del personale, è stata fissata la spesa, per l'indennità allievi (lire 8.000 per ogni giornata di effettiva presenza), nonché la spesa per i restanti aspetti gestionali (organizzazione, consumi, convitto e seni convitto) in una percentuale di circa il 30% rispetto al tosto del personale, e ciò, in linea con quanto risultante dalle verifiche effettuate dall'Assessorato sulle gestioni pregresse.

Con D.A. 1084 del 30 luglio 1992 (capitolo 34109), previo parere favorevole della Commissione Regionale per la formazione professionale, è stato approvato il Piano formativo 1992/1993 che, suddiviso

per provincie e settori (Agricoltura, Commercio, Industria, Turismo, Attività sociali, Enti locali, Recupero Sociale), si articola in 2.460 corsi (30 in meno rispetto allo scorso anno), per un ammontare complessivo di 2.139.500 ore (182.875 in meno) indirizzati a 40.213 allievi (751 in meno).

Nel settore del «Recupero Sociale», a causa delle particolari caratteristiche dell'utenza interessata, si è ritenuto di assicurare, in linea di massima, il mantenimento delle situazioni pregresse.

Le azioni che la Comunità Europea esercita attraverso i Fondi strutturali (FEOGA, F.S.E. e F.E.R.S.) per il conseguimento degli obiettivi prioritari, quali definiti nell'Atto unico europeo entrato in vigore il 1° luglio 1987, si possono individuare negli interventi volti a:

- 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle Regioni meno progredite (obiettivo 1).
- 2) riconvertire le Regioni gravemente colpite dal declino industriale (obiettivo 2);
- 3) combattere la disoccupazione di lunga durata (obiettivo 3);
- 4) facilitare l'inserimento professionale dei giovani (obiettivo 4);
- 5) accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie (obiettivo 5/A);
- 6) promuovere lo sviluppo delle zone rurali (obiettivo 5/B).

La normativa di riferimento, nazionale e comunitaria, è costituita da:

- legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978;
- legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, recante norme sull'addestramento professionale;
- regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, recante disposizioni sulla missione dei Fondi strutturali, sui metodi di intervento e sugli obiettivi specifici, nonché disposizioni finanziarie;
- regolamento CEE n. 4253/88 del 19 dicembre 1988 recante norme di attuazione al regolamento 2052/88;
- regolamento CEE n. 4255/88 del 19 dicembre 1988 applicativo del F.S.E..

Essendo l'accesso al F.S.E. subordinato all'intervento delle pubbliche Autorità dello Stato membro, l'art. 25 della legge quadro (n. 845/78) ha istituito presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale un apposito Fondo di rotazione.

Nel quadro della politica comunitaria delineata con il quadro comunitario di sostegno, la Regione Siciliana, che stila base dei criteri di finanziabilità individuati dalla CEE, è interessata ai soli obiettivi 1, 3 e 4, ha predisposto, per il periodo 1990-1993, due programmi operativi: uno riferito all'obiettivo n. 1 (approvati con decisione CEE c (90) 2342 del 20 novembre 1990), e l'altro agli obiettivi 3 e 4 (approvati con decisione c (90) 2057 del 15 ottobre 1990).

I programmi operativi così predisposti sono stati articolati per «assi», consistenti nella settorializzazione degli interventi nei veri aspetti della vita socio-economica dell'Isola.

Nel corso dell'esercizio 1992, l'Assessorato ha impegnato, a valere sul capitolo 34116, la complessiva somma di lire 34.499 milioni per gli obiettivi 3 e 4, e, a valere sul capitolo 34117, la somma di lire 17.407 milioni per l'obiettivo n. 1, quale anticipo del 50% del contributo comunitario.

Relativamente al Progetto Integrato Mediterraneo (P.I.M. Sicilia) per azioni connesse alla Formazione Professionale, l'Assessorato, con i fondi stanziati nel bilancio 1992, ha realizzato un progetto, nell'ambito del Sottoprogramma 2 — Industria, Artigianato e Servizi — Misura 9 per n. 2 corsi di formazione professionale per

- a) progettisti di impianti di energia alternativa e
- b) esperti nella installazione di impianti di energia alternativa affidati in gestione all'IRST per un importo complessivo di lire 1.300 milioni (capp. 34058, 34059 e 34060).

Infine, per quanto afferisce gli interventi speciali, in attuazione del Piano di interventi in favore di soggetti portatori di handicap (previsto dall'art. 18 della l.r. 28 marzo 1986, n. 16, come modificato dall'art. 13 della l.r. 33/1991) l'Assessorato ha approvato, impegnando la complessiva somma di lire 8.620 milioni (capitolo 34111), un piano formativo speciale comprendente n. 61 corsi per soggetti portatori di handicap e n. 4 corsi di aggiornamento per operatori socio-assistenziali.

I corsi per operatori socio-assistenziali sono stati istituiti nelle provincie di Catania, Palermo e Ragusa e sono stati indirizzati a 120 docenti di sostegno.

I corsi per portatori di handicap hanno interessato n. 614 soggetti non gravi. Nei loro confronti vengono prefigurati, in primo luogo, interventi di inserimento nei corsi ordinari istituiti ai sensi della l.r. 24/76 e, in via secondaria, laddove l'inserimento nell'attività corsuale ordinaria non sia possibile, interventi di «orientamento e preformazione professionale».

Ai sensi degli artt. 1 e 5 della l.r. 27/91, l'Assessorato regionale del lavoro è stato autorizzato ad istituire e finanziare corsi di formazione professionale volti all'acquisizione di specifiche professionalità.

Per le elaborazioni dei relativi piani formativi, l'Assessorato si è avvalso dell'Agenzia per l'impiego e la formazione professionale per l'effettuazione di una indagine conoscitiva sull'esigenza di nuovi profili professionali nel mercato del lavoro. Da tale indagine sono scaturiti 80 profili professionali da destinare al settore sia pubblico che privato, evidenziando tuttavia quelli di più immediata spendibilità (n. 28 profili).

Sulla scorta dei risultati del lavoro svolto dall'Agenzia, sono stati predisposti due piani di formazione, previa acquisizione dei pareri da parte della Commissione regionale per l'impiego, nonché della competente Commissione permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana.

e) Interventi in favore dei lavoratori emigrati

Nel settore dell'emigrazione, gli organi collegiali previsti dalla normativa vigente sono: la Consulta dell'emigrazione, il Comitato direttivo della Consulta e la Commissione permanente per la sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani, ma lo stanziamento previsto nel bilancio 1992 sui capitoli 34351 e 34352 (lire 600 milioni) per le spese di funzionamento delle Consulta e del Comitato direttivo non è stato utilizzato.

In ordine agli interventi attuati nel settore dell'emigrazione, si segnala che lo stanziamento dell'esercizio 1992, pari a lire 6.999 milioni (di gran lunga inferiore rispetto ai 20.000 milioni del precedente esercizio), è stato impegnato per lire 6.400 milioni e non erogato.

Per quanto riguarda gli interventi creditizi destinati ad edilizia abitativa in favore dei lavoratori emigrati (realizzati attraverso il concorso nel pagamento del 75% degli interessi posti a carico dei beneficiari dei mutui fondiari o edilizi concessi dagli Istituti di credito convenzionati con l'Assessorato), si evidenzia la concessione di circa 111 mutui, che, in aggiunta a quelli già definiti negli anni precedenti, portano a 1.451 il numero delle operazioni creditizie fin qui definite.

Per l'organizzazione di corsi, incontri, riunioni e conferenze da svolgere all'estero (art. 26 l.r. 55/80), l'Assessorato ha impegnato nel corso dell'esercizio lire 500 milioni per n. 13 iniziative (capitolo 34359), mentre per l'organizzazione di attività culturali a favore dei lavoratori emigrati all'estero (art. 24 bis l.r. 55/80), lo stanziamento previsto sul capitolo 34364, pari a lire 1.493 milioni è stato interamente impegnato a favore delle Associazioni e dei Patronati operanti nel settore dell'emigrazione.

Anche nel decorso esercizio finanziario, soltanto pochi Comuni (appena 23) hanno fruito dei finanziamenti previsti dalla normativa vigente per il funzionamento dei comitati per l'emigrazione e l'immigrazione (lire 527 milioni: capitolo 34410).

Non sono stati utilizzati neppure nell'esercizio 1992 ed hanno per ciò costituito economia, come nei precedenti esercizi, gli stanziamenti previsti in bilancio per le istituzioni e la meccanizzazione del servizio dell'anagrafe dell'emigrazione (capitolo 34354) e quelli destinati ad iniziative volte alla formazione e riqualificazione informazione e aggiornamento di lavoratori che intendano emigrare o siano rimpatriati (capitolo 34363).

Analoga sorte hanno subito, come per il passato, le somme stanziate, ai sensi degli artt. 18, 19, 21 e 22 della l.r. 55/80 e successive modifiche, per la concessione di contributi sulle spese di gestione, acquisto di attrezzi di lavoro e concorso nel pagamento di oneri sociali in favore di cooperative costituite per almeno il 50% da lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia (capitoli 34405 e 34412).

Per quanto riguarda il «Fondo di Rotazione a gestione separata» istituito ai sensi dell'art. 15 della l.r. 55/80, l'apposito Comitato Amministrativo che sovrintende alla gestione del «Fondo» ha esaminato circa 200 richieste presentate dagli emigrati e ha deliberato la concessione di 33 finanziamenti e autorizzazioni di pagamento per un importo complessivo di circa 1.800 milioni.

3.12 *Assessorato della sanità*

3.12.1 *Attività istituzionale*

a) *Interventi in materie di talassemia e donazione del sangue*

La legge regionale n. 20 del 1° agosto 1990 ha previsto un piano di interventi in materia di talassemia, valutati in lire 41.000 milioni per il triennio 1990-1992 articolati in:

a) contributi per l'attività ed il funzionamento di associazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione da corrispondersi (entro un massimo di lire 50 milioni per ciascuna associazione) su determinazione di un'apposita commissione regionale secondo modalità previste da regolamento assessoriale (capitolo 42470);

b) contributi (entro un massimo di lire 150 milioni annui) per la realizzazione di progetti di ricerche sulla prevenzione e cura della talassemia (capitolo 42471);

c) un'indennità vitalizia a titolo personale da corrispondersi nella misura di lire 500 mila mensili (rivalutata dal 1° agosto 1991 in lire 533.500), a cittadini affetti da forme gravi di talassemia, nonché un'indennità chilometrica ad ammalati residenti in comuni distanti oltre venti chilometri dal luogo di cura (cappitoli 42472 e 42473).

In ordine agli interventi descritti sub lett. c), nel corso del 1992 è stata impegnata e quasi interamente erogata (con aperture di credito a favore dei medici provinciali dell'Isola) la somma di lire 10.000 milioni per provvedere al pagamento dell'indennità vitalizia e la somma di lire 99.994.000 per il pagamento dell'indennità chilometrica.

A supporto delle succitate iniziative, sin dal 1990 è stata prevista l'istituzione di un sistema informativo automatizzato e di un registro siciliano delle talassemie ed emoglobinopatie, con oneri a carico della rubrica V: a tal fine era stata impegnata ed erogata (con aperture di credito) la somma complessiva di lire 245.398.820 a favore di alcune UU.SS.LL. dell'Isola: n. 26, n. 3, n. 35, n. 22, n. 48, n. 28, n. 17, n. 61, n. 16, n. 19.

Nel corso del 1992 l'Assessorato ha provveduto alla reiscrizione ed all'impegno della somma di lire 229.398.820 (sino ad allora inutilizzata) disponendo pagamenti per lire 40.828.820.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della legge regionale n. 41 del 20 aprile 1976, il finanziamento per l'anno 1992, previsto dal bilancio della Regione al capitolo 41706 in lire 5.300.000.000, è stato ripartito, secondo un piano elaborato dall'Ispettorato Regionale Sanitario, alle centoquarantotto associazioni siciliane che hanno presentato l'istanza in tempo utile, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Assessorato regionale per la Sanità già dal 1991, suddividendoli secondo il numero delle unità di sangue raccolte e secondo il numero dei donatori.

L'importo totale è stato assegnato ed erogato, nella misura del 25% circa, per le iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 41/1976 e nella misura del 75% per le iniziative di cui all'art. 3 legge citata.

L'Amministrazione riferisce che, dall'esame delle situazioni semestrali relative all'esercizio finanziario 1992, risultano presentati rendiconti riguardanti esercizi precedenti per complessive lire 4.941.570.960.

Non risultano adottati provvedimenti Sanzionatori in applicazione dell'art. 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

b) *Tossicodipendenze*

L'Assessorato della Sanità ha emanato specifiche direttive alle UU.SS.LL., sede dei servizi per l'accertamento ed il trattamento degli stati di tossicodipendenza, per la formulazione di programmi finanziati con D.A. 59408 del 27 dicembre 1986 per complessive lire 636.000.000, riservandosi di procedere alla effettiva erogazione soltanto dopo l'acquisizione e l'approvazione dei rispettivi programmi.

Nel 1992, con le somme impegnate con il predetto D.A. 59408/86 è stato disposto il finanziamento e l'accreditamento della somma di lire 42.000.000 alla U.S.L. 61 di Palermo.

Nessun contributo «una tantum» per le spese di primo impianto, al fine di favorire le costituzioni di comunità terapeutiche residenziali, è stato disposto nel corso del 1992.

In ordine alle spese per iniziative di carattere sociale e culturale di competenza dei Comuni, idonee a favorire la prevenzione delle T.D., nel 1992, a valere sullo stanziamento di lire 2.700 milioni iscritto al capitolo 41958, sono stati approvati e finanziati i programmi dei Comuni di Sambuca di Sicilia (lire 26

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milioni) e Comitini (lire 93 milioni); utilizzando, invece, somme impegnate in precedenti esercizi, sono state reiscritte, complessivamente, lire 406.020.250 a favore dei Comuni di Sortino, Gibellina, Ramacca, Messina, Castelmola, S. Elisabetta, Licata, Avola, Comitini, Mascali.

Per quanto riguarda il convenzionamento con Comunità terapeutiche operanti in Sicilia e fuori dal territorio siciliano, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, l'Assessorato Sanità, dall'entrata in vigore della legge 162/90, ha erogato semplicemente somme per il pagamento di rette di soggiorno maturate anteriormente alla data della citata legge.

Quest'ultima, infatti, ha demandato alle UU.SS.LL. la competenza a stipulare convenzioni con gli enti ausiliari iscritti all'albo regionale; conseguentemente, le UU.SS.LL. interessate sono subentrate all'Assessorato per la Sanità in quei rapporti convenzionali già esistenti.

c) Consulori familiari

Nell'esercizio finanziario 1991, essendo cessata con legge 28 febbraio 1990, n. 38, la corresponsione alle Regioni a statuto speciale dei finanziamenti di cui alla succitata legge, l'Amministrazione aveva provveduto ad utilizzare le cospicue economie di spesa derivanti dalle assegnazioni statali relative agli anni pregressi, in attesa della istituzione di un apposito fondo nel bilancio regionale.

Nel 1992, a fronte di uno stanziamento di lire 8.000 milioni recati dal capitolo 42452, sono stati impegnati (e quasi interamente erogati) fondi per complessive lire 4.328 milioni, per il finanziamento di consultori pubblici e privati.

Su 191 consultori familiari programmati in Sicilia con D.A. 28110 del 5 dicembre 1980, a norma dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, ne risultano attivati 174 (14 in più rispetto all'esercizio 1991).

Si segnala, inoltre, che con decreto del 14 gennaio 1993 è stata potenziata la rete consultoriale con l'istituzione di dieci nuovi consultori familiari le cui sedi sono state individuate nei Comuni di: Menfi, Favara, Gela, Modica, Melilli, Catania (U.S.L. 34 e U.S.L. 36), Messina, Palermo (U.S.L. 60 e U.S.L. 61).

Pertanto, il numero dei consultori familiari da attivare sul territorio regionale è di 27 su un totale di 201 previsti.

Infine, nel novembre 1992 si è tenuto il seminario propedeutico alla fase formativa da realizzare nel biennio 1993-1995, finanziato con i fondi iscritti al capitolo 42402 che prevede, ai sensi della legge 21/1978, l'istituzione di corsi obbligatori, con cadenza triennale, per l'aggiornamento e la formazione degli operatori consultoriali.

d) Asili-nido

La costruzione, l'impianto, l'arredamento degli asili-nido e la relativa gestione sono disciplinati dalle leggi statali 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 dicembre 1977, n. 891 nonché dalle leggi regionali 1° agosto 1977, n. 86 e 14 settembre 1979, n. 214.

Con legge regionale n. 19 del 1991 si è provveduto al rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214 ed, in tal senso, è stata stanziata, nel 1992, sul capitolo 42474, la somma di 40.000 milioni, erogata ai comuni nella misura di lire 32.387.199.920.

La spesa non coperta dal contributo regionale è a carico dei Comuni che vi provvedono, spesso, mediante accensione di mutui con la Cassa DD. e PP..

Lo stato di attuazione dei 405 asili-nido regionali programmati, secondo i dati forniti dall'Amministrazione, è particolarmente allarmante, specie se raffrontato con il prospetto analogo illustrato nella relazione dello scorso anno.

	1991	1992
a) Asili-nido finanziati	404	404
b) Asili-nido completati e non funzionanti	155	144
c) Asili-nido in corso di completamento	48	44
d) Asili-nido appaltati ma non iniziati o con lavori sospesi	8	8
e) Asili-nido finanziati e non appaltati	40	40
f) Asili-nido per i quali sono stati revocati i finanziamenti		
g) Asili-nido adibiti ad uso diverso	41	41
h) Asili-nido funzionanti	40	40
	112	123

Dal confronto dei dati si ricava immediatamente che l'attività svolta nel corso del 1992 è stata indirizzata, esclusivamente, al completamento di quattro asili-nide (Comuni di Sortino, S. Michele di Ganzaria, Piedimonte Etneo, Aragona per complessive lire 236.040.420), nonché all'attivazione di undici strutture tra quelle già completate.

Particolarmente grave è il comportamento omissivo dei comuni che non hanno rendicontato gli importi prelevati sulle somme loro accreditate per la costruzione degli asili-nido o che non hanno perfezionato i rendiconti.

Alla lentezza con la quale si procede a realizzare e rendere funzionanti le strutture fa riscontro l'incapacità di rendicontare quanto speso nei modi e soprattutto nei tempi di legge.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, si segnala che 85 rendiconti di 33 Comuni, per complessive lire 2.884.233.415, non sono stati presentati: di essi ben 21 sono relativi al quinquennio 1977-81.

Nonostante i solleciti dell'Amministrazione, i funzionari delegati continuano ad essere inadempienti anche per quanto concerne la regolarizzazione dei rendiconti sospesi (76 rendiconti di 35 Comune).

e) Tutela salute mentale

Con lentezza procede l'attuazione del «piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap» approvato con legge regionale n. 16/1986.

Allo stato attuale, risultano operanti 22 équipes pluridisciplinari integrate presso altrettante UU.SS.LL..

Nelle restanti UU.SS.LL., sprovviste delle figure professionali previste dalla legge, laddove sono previsti i posti nella pianta organica, sono stati banditi o sono in corso di espletamento i relativi concorsi.

I gruppi interdisciplinari effettuano le verifiche ispettive presso i centri convenzionati e presso quelle strutture che hanno richiesto l'iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 68/1981.

Grave può definirsi lo stato di utilizzazione dei fondi della tabella «A» allegata alla legge regionale 16/1986, art. 18, relativo al piano della rete dei presidi per l'assistenza ed il recupero dei soggetti portatori di handicap.

Sono state già impegnate (ed immobilizzate), per gli anni finanziari 1987 - 1988 - 1989 - 1990, le somme destinate alle varie UU.SS.LL. per la ristrutturazione e la costruzione dei presidi anzidetti per un importo di 48.000 milioni.

Molte UU.SS.LL., alle quali sono state assegnate le somme previste dal piano, hanno già redatto un progetto di massima.

I ritardi sono legati a svariati fattori tra i quali il più significativo è legato al reperimento dell'area edificabile.

f) Fondi a destinazione vincolata

In ordine al settore della ricerca scientifica finalizzata, l'Amministrazione ha provveduto ai finanziamenti sulla base delle selezioni effettuate nel corso dell'anno 1991.

Ai sensi del D.P. Reg. Sic. n. 70/1984 i finanziamenti dei progetti di ricerca finalizzata vengono così effettuati:

1) 60% al momento dell'affidamento della ricerca, con apertura di credito;

2) 30% a seguito della relazione sullo stato di avanzamento della ricerca, mediante apertura di credito;

3) 10% al termine della ricerca, mediante mandato diretto.

I pagamenti disposti nel 1992 sono riconducibili alla prima ed alla seconda quota di finanziamento in favore dei legali rappresentanti delle Università, delle UU.SS.LL. e degli altri centri di ricerca, relativamente al concorso bandito nel 1991.

Le ricerche, invece, relative al primo bando sono in fase di completamento, in attesa dell'erogazione a saldo.

L'Amministrazione comunica che, al 31 dicembre 1992, sono stati presentati rendiconti per complessive lire 1.679.199.158; dall'esame della documentazione sono emerse poche irregolarità, tempestivamente comunicate ai funzionari delegati che hanno provveduto a fornire i chiarimenti richiesti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le somme attribuite per progetti-obiettivo individuati dall'Assessorato Sanità ed approvati dal competente Ministero, sono state svincolate dal Ministero del Tesoro nel 1989 e sono state impegnate con D.A. 82028 del 23 maggio 1990.

Nel corso dell'esercizio 1992, l'Amministrazione ha provveduto a re iscrivere fondi per un ammontare complessivo di lire 4.200 milioni, quasi interamente erogati a mezzo di aperture di credito a favore del legale rappresentante della U.S.L. interessata.

Nell'ambito di attuazione del programma per l'educazione sanitaria ex art. 17 legge 887/1984, a valere sui finanziamenti a destinazione vincolata del F.S.N. — parte corrente — nel 1992 l'Amministrazione, su un residuo disponibile di lire 2.211.326.690 afferente al F.S.N. 1987, ha utilizzato solamente la somma di lire 344.406.386, destinate in generale alle spese per il funzionamento del CERDES (Centro Regionale di Documentazione per l'educazione Sanitaria) e per l'acquisto di beni e servizi destinati al medesimo Centro (audiovisivi, riviste, libri, accesso a banche dati, partecipazioni a rassegne specializzate) nonché per il pagamento delle spettanze ai vincitori delle borse di studio.

g) Policlinici universitari

Con decreti n. 94273 del 1° agosto 1991, n. 94415 del 7 agosto 1991 e n. 98973 del 27 aprile 1992 sono state approvate le convenzioni stipulate, rispettivamente, con le Università di Palermo, Messina e Catania per la gestione dei Policlinici Universitari.

In conformità alle osservazioni della Corte, le parti stipulanti hanno provveduto a riformulare le disposizioni relative alla presentazione del piano finanziario che dovrà essere accompagnato dai «dati di rendiconto» della spesa impegnata per l'esercizio precedente, costituiti da un «consuntivo» per la parte già maturata nell'esercizio medesimo fino alla fine del mese che precede la predisposizione del piano e da una «previsione aggiornata» per i mesi successivi, nonché da copia dell'ultimo conto consuntivo del Policlinico deliberato ai sensi e nei termini di cui agli artt. 25 e 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Generale delle Università approvato con D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371.

Detto consuntivo dovrà essere, altresì, munito dell'attestazione di conformità al documento contabile trasmesso alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1992, l'Amministrazione ha provveduto ad erogare le somme impegnate nell'esercizio 1991 (capitolo 42802) per la corresponsione di acconti per complessive lire 163.883 milioni (rispettivamente lire 72.443 milioni, 66.440 milioni e 25.000 milioni per le Università di Palermo, Messina e Catania).

Approvati i piani finanziari presentati per l'anno 1992 dai Policlinici di Palermo e Messina, è stata erogata, a titolo di acconto, alle due Università rispettivamente la somma di lire 85.000 milioni e di lire 130.000 milioni.

Sulle disponibilità del capitolo 42802 gravano anche le spese per l'assistenza sanitaria erogata dagli Istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico.

In forza di apposita convenzione stipulata nel 1990 tra l'Assessorato Sanità e l'Associazione «Oasi Maria S.S.» di Troina - Istituto per la ricerca sul ritardo mentale e l'involuzione cerebrale, è stata corrisposta, per l'assistenza sanitaria erogata nel 1992, la somma di lire 31.187.069.200 ed è stata, altresì, impegnata l'ulteriore somma di lire 25.655.127.800 per il pagamento del saldo e per l'aggiornamento della diaria che, per il 1991, era determinata in lire 432.000 per giorno di degenza.

h) Fondo sanitario regionale

In rubrica VI, parte corrente F.S.N., è iscritta la quota più cospicua degli stanziamenti in conto competenza del bilancio dell'Assessorato Sanità per l'esercizio 1992. Vi è, infatti, prevista una spesa di lire 6.170.171.924.078 sul complessivo stanziamento di parte corrente pari a lire 8.090.490.084.230.

Più del 90% della sopraindicata disponibilità (e dei relativi impegni), ed esattamente lire 5.606.478 milioni è destinato al finanziamento delle spese correnti delle Unità Sanitarie Locali (capitolo 42840) su assegnazioni del Fondo Sanitario Nazionale, erogate secondo le modalità previste dalla legge 19/1981 art. 35, mediante accreditamento presso le contabilità speciali delle UU.SS.LL. intrattenute con le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre a carico del F.S.N. gravano le seguenti spese:

- Finanziamento delle spese relative all'assunzione di personale medico ed infermieristico nelle strutture di ricovero di malattie infettive e di laboratori connessi ad interventi per la prevenzione e la lotta contro l'A.I.D.S. (capitolo 42866) lire 43.674 milioni;
- Potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti (capitolo 42868) £. 1.307 milioni;
- Finanziamenti per l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da A.I.D.S. (capitolo 42860) lire 2.137 milioni;
- Finanziamento dell'assistenza sanitaria in favore dei cittadini extracomunitari (capitolo 42872) lire 15.115 milioni;
- Finanziamenti per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (capitolo 42873) lire 25.459 milioni.

Ma altre rilevanti somme sono previste in rubrica II del bilancio regionale per assegnazioni alle UU.SS.LL. a copertura delle maggiori spese sanitarie relative a precedenti esercizi; si segnala, in particolare, che l'art. 3 del D.L. 15 settembre 1990, n. 262 convertito con modificazioni, in legge 19 novembre 1990, n. 334 e contenente «misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988», aveva previsto la possibilità, per le regioni, di autorizzare le UU.SS.LL. ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990, anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente, ricorrendo ad anticipazioni straordinarie di cassa per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza.

Alla spesa necessaria si sarebbe fatto fronte, a carico delle regioni, con operazioni di mutuo «fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente».

Alla differenza residua era previsto che si facesse fronte, quanto al 25% con oneri a carico delle Regioni e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato (art. 3 bis D.L. 262 cit.).

La Regione siciliana, con legge 26 agosto 1992, n. 6 ha quantificato in lire 240.773 milioni la quota del 25% a suo carico ed ha autorizzato la relativa spesa con apposito stanziamento in bilancio, impegnato ma non erogato (capitolo 41726).

La stessa legge regionale ha posto a carico della Regione siciliana l'onere derivante dalla riduzione del 14% operata sulla quota di Fondo Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 19 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Per l'esercizio finanziario 1992 il relativo onere è stato quantificato in lire 1.012.000 milioni, iscritte al capitolo 41724 del bilancio regionale ed erogate alle UU.SS.LL. della Sicilia.

i) Assistenza sanitaria

La legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, emanata in armonia con la normativa nazionale e con quella comunitaria, ha attribuito alle UU.SS.LL. — cui è stato assegnato un apposito fondo vincolato — l'istruttoria delle domande e la liquidazione dei rimborsi delle spese per prestazioni sanitarie fruite sia all'estero che nel territorio nazionale.

Tuttavia, anche nel corso del 1992, l'Assessorato per la Sanità ha proceduto alla liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 e successive modificazioni, relative ad istanze pervenute anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 3/1991.

A tal fine la legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 ha autorizzato un'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni (capitolo 42806) interamente impegnata e liquidata al 50%.

L'Assessorato comunica di avere ancora in giacenza circa 900 pratiche da liquidare per un ammontare di spesa intorno ai 15.000 milioni e circa mille pratiche relative ai ricoveri all'estero per una spesa presunta di lire 20.000 milioni.

In attuazione della legge regionale 202/1979 è stata, poi, autorizzata una spesa di lire 6.500 milioni (1.953 milioni nel 1991, 1.220 milioni nel 1990) per contributi forfettari sulle spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti (ed eventuali accompagnatori) che ricorrano a strutture sanitarie pubbliche o private ubicate fuori dal territorio siciliano, in Italia o all'estero.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto afferisce le spese in conto capitale della rubrica II, titolo II, ancora una volta si sottolinea la lentezza usata dall'Amministrazione nell'utilizzare le pur notevoli disponibilità finanziarie della rubrica.

Dall'esame del rendiconto generale per l'esercizio 1992 si ricava infatti che, a fronte di uno stanziamento di circa 250.000 milioni, sono stati disposti pagamenti per lire 62.000 milioni (24%).

In ordine allo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi F.I.O. (capp. 81356 - 81359) si segnala:

1) U.S.L. Agrigento	P.O.S. Giovanni di Dio	Assegnazione milioni	30.000	In atto, i lavori sono sospesi
2) U.S.L. Sciacca	Costruzione nuova sede ospedaliera	Assegnazione milioni	27. 500	Lavori sospesi
3) U.S.L. Patti	P.O. Barone Romeo - IV lotto	Assegnazione 10.800 milioni	Lavori	Lavori ultimati
4) U.S.L. Caltanissetta	Realizzazione del Centro Regionale di formazione e aggiornamento personale S.S.N.	Assegnazione milioni	63.803	Lavori ultimati
5) Provincia Regionale di Messina	Ospedale c/da Papardo	Assegnazione milioni	13.908	Lavori in corso di esecuzione
6) U.S.L. 61 Palermo	Completamento padiglione di via Ingegneros e Polichirurgico Villa Sofia	Assegnazione milioni	11.000	Lavori, rispettivamente sospesi e ultimati

Per quanto riguarda l'esecuzione del programma di interventi per il rinnovo tecnologico delle attrezzature riguardanti le tre Università di Catania, Messina e Palermo (capitolo 81502), si segnala che i fondi disponibili, ripartiti con delibere di Giunta Regionale 159/87 e 74/88 in percentuali pressoché eguali tra i Policlinici di Catania, Messina e Palermo, hanno avuto parziale utilizzazione solo dopo l'anno 1989.

Giova però sottolineare, in proposito, la necessità di una razionalizzazione e di un raccordo tra gli interventi finanziati con le disponibilità del capitolo 81502 e quelli omologhi previsti dalle convenzioni stipulate, nel corso dell'esercizio 1991, tra l'Assessorato Sanità e le tre Università dell'Isola per la gestione dei rispettivi Policlinici.

Le citate convenzioni prevedono, infatti, che parte del contributo per la gestione dei policlinici a carico del bilancio regionale, venga destinata proprio al rinnovo tecnologico delle attrezzature.

Per evitare inutili duplicazioni di intervento sarebbe necessaria una ricognizione delle attrezzature acquistate e di quelle già individuate e finanziate con le disponibilità del capitolo 81502, da porre in relazione al programma di acquisti da elaborarsi in forza delle citate convenzioni.

Risulta stanziata al capitolo 81505 la somma di lire 105.000 milioni destinata alle UU.SS.LL. dell'Isola per il rinnovamento e l'adeguamento delle strutture ospedaliere e poliambulatoriali, oltre che per l'acquisto di attrezzature sanitarie.

Presupposto dell'attività amministrativa è l'acquisizione, ai sensi delle legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, delle deliberazioni della Giunta Regionale di Governo che approvano i piani di spesa elaborati dalle UU.SS.LL. e visti favorevolmente dall'Ispettorato Regionale Sanitario.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I fondi così ripartiti vengono assegnati, poi, alle UU.SS.LL. interessate, con singoli provvedimenti di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 3 D. l.vo R.S. n. 31/50.

In proposito, la Corte ha più volte segnalato la necessità di un acceleramento dell'azione amministrativa delle UU.SS.LL.: ciò al fine di evitare l'utilizzazione a parecchi anni di distanza, delle relative assegnazioni di somme, ormai insufficienti, per l'acquisto di attrezzature nonché l'esecuzione di opere da tempo programmate, spesso non più rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.

Con decreti del 31 dicembre 1992 l'Amministrazione ha assegnato a n. 7 Comuni la somma di lire 6.100 milioni per edilizia veterinaria (macelli) e ha ripartito la somma complessiva di lire 98.857.500.000 in favore delle UU.SS.LL. dell'Isola destinandola a lavori di completamento di strutture sanitarie, alla realizzazione di basi eliportuali per elisoccorso, all'attivazione ed al potenziamento di sistemi informativi.

In considerazione dell'esiguità dello stanziamento di bilancio, ma soprattutto della mancata utilizzazione, da parte delle UU.SS.LL., di ingenti risorse assegnate nei precedenti esercizi, si è ritenuto di non dover finanziare le numerose richieste relative al potenziamento e al rinnovo tecnologico fino a quando non sarà definitivamente chiarito lo stato di utilizzazione delle risorse disponibili.

Al riguardo si evidenziano, in un quadro riepilogativo, le somme non utilizzate sulle assegnazioni disposte, dall'esercizio finanziario 1986 al 1991.

ANNO	Assegnazioni	Disponibilità
1986 (Delib. 159/86)	87.690 milioni	19.972 milioni
1987 (Delib. 88/87)	36.367 milioni	6.867 milioni
1989 (Delib. 433/89)	27.483 milioni	11.785 milioni
1990 (Delib. 450/90)	64.206 milioni	39.182 milioni
1991 (Delib. 308/91)	53.766 milioni	36.759 milioni

I dati globali di spesa confermano eccessiva lentezza anche nei pagamenti: su una complessiva disponibilità di lire 183.105 milioni in conto competenza sono stati disposti pagamenti per poco più di lire 43.326 milioni, mentre, su una disponibilità di lire 473.485 milioni in conto residui, i pagamenti ammontano appena al 10% mentre il 50% circa è ormai in perenzione amministrativa.

3.13 Assessorato del territorio e dell'ambiente

3.13.1 Considerazioni generali

La salvaguardia del «bene-ambiente» dovrebbe costituire uno dei principali poli di attenzione del legislatore e dell'amministrazione regionale.

E ciò, tanto più, in una Regione come la nostra, povera di industrie ma caratterizzata da un clima temperato e da un ambiente naturale che, se esattamente protetto, potrebbe essere — tra l'altro — fonte di ripresa economica.

Invece — come del resto altre volte evidenziato da queste-Sezioni Riunite — è dato di registrare, ancora una volta, l'inadeguatezza dell'impegno regionale in materia.

In particolare, appaiono ancora una volta penalizzati i settori dei parchi regionali e delle riserve naturali, la cui tutela, oltre a svolgere un'apprezzabile funzione estetica ed economica, comporta — nella gran parte dei casi — la creazione e il mantenimento di nodi idrografici, insostituibili nella nostra Isola, bisognose di sempre maggiori disponibilità idriche.

Tra l'altro l'Assessorato soffre di una ormai cronica inadeguatezza di strutture, carenti sia quantitativamente che qualitativamente e della mancanza pressoché totale di strumenti informatici: carenze tutte che, inevitabilmente, finiscono col ripercuotersi sull'attività amministrativa.

3.13.2 Attività istituzionale

a) Urbanistica

Tra le spese più rilevanti della rubrica in esame, vanno segnalate quelle relative al personale tecnico che i Comuni siciliani sono stati autorizzati ad assumere (a mente dell'art. 14 della legge regionale n. 26 del 15 maggio 1986) per l'esame delle istanze di concessione di sanatoria edilizia.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Com'è noto, in Sicilia, il fenomeno dell'abusivismo edilizio — complice la tolleranza e, talvolta, la compiacenza (i recenti episodi penalmente rilevanti, puntualmente riportati sugli organi di stampa, sembrerebbero confermare l'assunto) delle Amministrazioni — ha assunto, negli anni, connotati e proporzioni allarmanti.

Si è reso pertanto necessario l'intervento del legislatore regionale che, con la citata legge 26 del 1986, autorizzava i Comuni ad assumere con contratto biennale (originariamente) non rinnovabile, il personale tecnico (ingegneri, architetti e geometri) necessario per l'esame delle istanze di concessione in sanatoria presentate alle competenti autorità comunali (al 31 dicembre 1986 risultavano pervenute n. 500.000 istanze).

Successivi provvedimenti legislativi (l.r. 14 del 12 agosto 1989 e 11 del 6 luglio 1990) prorogavano la scadenza dei contratti, prevedendo altresì la possibilità di utilizzare il personale medesimo «anche per compiti d'istituto».

Non era pertanto difficile prevedere (1) una istituzionalizzazione del rapporto d'impiego ed infatti, all'inizio dell'esercizio corrente, la legge regionale n. 9 del 12 gennaio 1993, modificando l'art. 1 della legge 11 del 6 luglio 1990, ha disposto che «i Comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici... in rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Lo stanziamento in bilancio (capitolo 45007) — stabilizzatosi in circa 50.000 milioni annui — risulta speso pressoché per intero.

Merita pure segnalazione l'attività svolta dall'Assessorato in ordine alla realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, il coordinamento e la programmazione delle fotocartografie del territorio regionale, mediante la formazione della carta tecnica regionale siciliana in scala 1:10.000 (ex art. 69 della legge 27 dicembre 1978, n. 71, recante norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica).

L'Assessorato riferisce in proposito, tratteggiando lo stato di esecuzione dei lotti (il territorio siciliano, pari a circa kmq 25.709, è stato suddiviso in sette lotti):

- 1° lotto, di complessivi Ha 225.000: i lavori sono stati collaudati e ne è stata approvata la contabilità finale.

- 2° lotto, di complessivi Ha 228.000: i lavori sono stati collaudati e ne è stata approvata la contabilità finale.

- 3° lotto, di complessivi Ha 248.000: i lavori sono stati collaudati e ne è stata approvata la contabilità finale.

- 4° lotto, di complessivi Ha 352.000; 5° lotto, di complessivi Ha 378.000; 6° lotto, di complessivi Ha 420.000: i lavori sono stati aggiudicati nel luglio del 1991 e sono tuttora in corso.

- 7° lotto, di complessive Ha 643.000: è in corso la predisposizione del progetto esecutivo.

b) Assetto del territorio e dell'ambiente

Come segnalato nella precedente relazione, nel corso dell'esercizio 1991 era stato avviato il Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) Sicilia, comprendente una serie di finanziamenti pluriennali, riguardanti il triennio 1991-1993, e per il quale erano stati appositamente istituiti i capitoli 85213 (interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e 85214 (interventi di risanamento delle acque).

Al termine dell'esercizio 1992 il bilancio sullo stato di attuazione del Programma non può certo definirsi incoraggiante.

Sul primo dei due capitoli (85213), che registra uno stanziamento complessivo di 10.000 milioni (50.000 milioni nel 1991), interamente impegnati, non risulta emesso, infatti, alcun titolo di spesa.

Ugualmente criticabile la situazione del capitolo 85214 per il quale, a fronte di uno stanziamento complessivo di 74.190 milioni (40.370 milioni nel 1991), sono stati emessi, sulla competenza, titoli di spesa per 6.660 milioni, con una percentuale di utilizzazione, pertanto, inferiore al 9%.

Soffermandoci sulle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti e prescindendo dal citato Programma Operativo, si deve ancora una volta, registrare una preoccupante situazione di immobilità del

1) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991, pag. 392.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

settore. Infatti, anche sul capitolo 85368, avente ad oggetto contributi per la costruzione, l'acquisto ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, non risultano emessi, nel corso del 1992, titoli di spesa.

Per cercare di capire le difficoltà che incontrano gli operatori del settore nella realizzazione di programmi e progetti occorre, allora, fare un passo indietro, analizzando l'evoluzione normativa e amministrativa dello stesso.

Il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene affrontato — in sede legislativa — per la prima volta, in modo organico, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, (recante attuazione della direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi).

Il Decreto presidenziale, dopo aver dettato principi generali nella materia e aver individuato le varie tipologie di rifiuti, fissava le competenze in materia dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.

Tra le competenze della Regione, fondamentale importanza rivestiva la predisposizione del «Piano Regionale», avente ad oggetto la definizione dei comprensori dei Comuni che avrebbero dovuto consorzarsi per il servizio di smaltimento, la individuazione del comune, sede dell'impianto di smaltimento, il tipo di impianto da installare.

Il Piano regionale — data anche la sua complessità — veniva approvato soltanto nel 1989: e ciò non soltanto per le difficoltà tecniche incontrate, ma anche per le — ovvie — opposizioni frapposte dagli enti locali nel cui territorio gli altri comuni avrebbero dovuto convogliare i propri rifiuti urbani.

Stante poi la continua evoluzione delle tecniche esistenti in materia di recupero delle materie prime presenti nei rifiuti solidi urbani e di «ottimizzazione energetica» del processo di smaltimento, nel Piano Regionale veniva individuata una fase a breve termine, basata sulla realizzazione di discariche controllate ed una fase a lungo termine basata sulla realizzazione di impianti a tecnologia complessa, capaci di raggiungere gli obiettivi di recupero già evidenziati.

Il Piano Regionale a breve termine è stato iniziato e, sia pure lentamente, parzialmente completato.

Riferisce infatti l'Assessorato che, per la maggior parte degli 83 comprensori in esso previsti, sono stati individuati i siti delle discariche e sono in corso di approvazione i progetti (2).

Per quanto riguarda invece il Piano «a lungo termine», in considerazione, da un lato — del lungo tempo già trascorso dall'approvazione dello stesso (1989) e dall'altro delle esperienze nel frattempo maturatesi nella comunità scientifica internazionale, si è ritenuto opportuno insediare una apposita Commissione avente il compito di riesaminare le ipotesi di lavoro e le relative soluzioni tecniche.

I lavori della Commissione sono tuttora in corso.

Passando, infine, ai contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurative (capitolo 85359), si segnala che, nell'esercizio finanziario 1992, è stata impegnata per intero la somma stanziata in bilancio, pari a 125.000 milioni, ripartiti secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Provincia	Numero comuni ammessi a contributo	Importo complessivo
AG	9	13.680
CL	2	6.000
CT	2	14.000
EN	2	5.000
ME	18	36.300
PA	7	15.320
RG	1	2.500
SR	2	13.000
TP	5	19.200
Totale	48	125.000

2) Solamente in pochi casi (Palermo, Piazza Armerina, Nicosia, Centuripe, Assoro, Lentini, Trapani, Ragalbuto) le opere sono state ultimate o sono in corso di realizzazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I relativi mandati sono stati emessi tra i mesi di luglio e ottobre 1992, previo accertamento dell'effettiva utilizzazione dei contributi concessi negli anni precedenti.

L'attività di vigilanza viene svolta anche tramite l'Ispettorato Regionale Tecnico presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici, che viene costantemente informato di tutti gli interventi finanziari dell'Assessorato in questo settore.

Va però sottolineato, come già evidenziato negli esercizi precedenti, che il sistema di concessione dei contributi mediante mandati diretti, sulla base di semplici programmi di spesa, rende difficoltosa l'attività di vigilanza da parte dell'Assessorato. È pertanto auspicabile un intervento normativo che disciplini diversamente le procedure di erogazione della spesa, in modo da assicurare un controllo più penetrante, sia nella fase preventiva che in quella successiva, garantendo, tra l'altro, un maggior coordinamento degli interventi.

c) Demanio marittimo

Come è noto, la Regione Siciliana, per l'esercizio delle attribuzioni in materia di demanio marittimo, si avvale delle Capitanerie di Porto e degli uffici da esse dipendenti (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 648, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo).

Si tratta di una situazione assai peculiare, teoricamente transitoria, che vede un Assessorato regionale svolgere le funzioni di sua competenza tramite organismi e personale statale.

All'uopo, il bilancio regionale prevede due appositi capitoli (45551 e 45554) per l'acquisto di beni, mezzi e attrezzature e per il funzionamento degli uffici del demanio marittimo delle Capitanerie di Porto.

Pur considerando la circostanza che il personale dei suddetti uffici dipende dall'Amministrazione statale (per lo più si tratta di personale della Marina Militare), gli stanziamenti previsti non sembrano adeguati alla qualità e quantità di lavoro svolto dalle otto Capitanerie di Porto presenti nel territorio siciliano, dalle quali dipendono decine di uffici minori che svolgono attivamente funzioni di ricognizione e di controllo del demanio marittimo nonché di repressione delle violazioni della normativa vigente in materia.

L'inadeguatezza degli stanziamenti previsti, con particolare riferimento al capitolo 45551, verrà avvertita maggiormente nei prossimi esercizi se, come sembra, prenderà il via il processo di informatizzazione degli uffici regionali del demanio marittimo dai quali dipendono funzionalmente gli uffici demaniali delle Capitanerie di Porto.

La parte del progetto che riguarda questi ultimi, infatti, è in fase pre-operativa, essendo state definite le esigenze ed i sistemi da utilizzare (reti locali in ambiente MS-DOS con numero di terminali variante da 1 a 4 in funzione delle dimensioni della Capitaneria, del personale disponibile e del numero di pratiche da istruire).

In particolare, le Capitanerie di Porto si avvarranno di un database personalizzato, di un word processor e di un programma di comunicazione per il collegamento con l'Assessorato.

Per quest'ultimo, è in fase di studio la possibilità di utilizzare il sistema ICARO, installato presso il C.E.D. dell'Assemblea Regionale Siciliana, opportunamente modificato e adattato alle peculiari esigenze dell'Assessorato Territorio e Ambiente (3).

d) Protezione della natura - parchi e riserve

Nel corso dell'esercizio 1991, l'approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, previsto dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 1988, n. 14, aveva fatto sperare in un nuovo impulso all'attività dell'Assessorato in questo settore assai delicato e di grande rilevanza e attualità; il 1992 ha purtroppo confermato quella situazione di stallo evidenziata negli esercizi precedenti.

Nonostante il sempre maggior interesse dell'opinione pubblica per le tematiche ambientali, infatti, l'attività dell'Assessorato relativa ai Parchi e alle Riserve naturali non può certo definirsi soddisfacente.

Per quanto riguarda i primi, l'unica novità di rilievo è costituita dalla nomina del Presidente dell'Ente Parco Madonie (D.P.R.S. n. 49 del 21 marzo 1992) che ha finalmente posto fine al commissariamento dell'Ente.

3) Un primo sopralluogo effettuato da un funzionario del gruppo competente presso gli uffici del C.E.D. dell'A.R.S. ha accertato che il sistema si adatta perfettamente alle esigenze dell'Ufficio demanio, anche in relazione alla riservatezza dei dati, garantita da una efficace gestione dei livelli di sicurezza per l'accesso del sistema.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attualmente, pertanto, sono due gli Enti Parco regolarmente istituiti e dotati di tutti gli organi ordinari (Ente Parco Etna ed Ente Parco Fiadonie), mentre per l'istituendo Parco dei Nebrodi ci troviamo ancora di fronte ad un commissario «ad acta» con funzioni propositive.

Un esame delle cifre risulta quanto mai eloquente; infatti, a fronte di capitoli di parte corrente utilizzati anche per intero (capitolo 45904 - Trasferimenti a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione: stanziati, impegnati e spesi 2.500 milioni a favore dell'Ente Parco Etna e dell'Ente Parco Madonie) troviamo capitoli di spese in conto capitale sui quali non viene registrato alcun pagamento (capitolo 86104 - spese per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nei parchi e nelle riserve, capitolo 86105 - spese per interventi di recupero... nelle aree destinate a riserve naturali).

Volendo porre in relazione tra loro i suddetti capitoli è sintomatico osservare come quelli riguardanti le spese di impianto e di gestione (stipendi ed emolumenti al personale, acquisto di mezzi e attrezzature etc.) siano effettivamente movimentati (oltre al già citato capitolo 45904, riguardante i Parchi va menzionato il successivo 45905, concernente le riserve), mentre quei capitoli che riguardano l'essenza stessa dei parchi e riserve ed il nucleo della loro attività istituzionale rimangono, in pratica, del tutto inutilizzati (si pensi, ad esempio, al capitolo 86107 - recupero manufatti diffusi nel territorio all'interno dei parchi regionali, che, a fronte di uno stanziamento iniziale di 3.687 milioni, non registra alcun pagamento).

Più consistente è stata l'attività dell'Assessorato nel settore dei parchi urbani e sub-urbani, soprattutto in relazione al progetto di sviluppo delle aree interne formulato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 356 del 1° luglio 1991.

Sul capitolo 86203, che registrava uno stanziamento iniziale di 37.500 milioni, poi ridotto a 35.000 milioni, sono stati assunti impegni di spesa per complessivi 6.470 milioni, mentre sul capitolo 86106 (Progetto zone interne) nel corso del 1992, sono stati concessi contributi per complessivi 31.440 milioni.

Per una migliore comprensione dei dati, con particolare riferimento al capitolo 86203, va precisato che, nonostante le numerose richieste pervenute dai comuni dell'isola, per molte pratiche non può considerarsi conclusa la fase istruttoria atteso che, secondo l'indirizzo di questa Corte, l'esame degli atti amministrativi e degli allegati progettuali trasmessi dai Comuni deve essere estremamente accurato e selettivo, allo scopo di convogliare le risorse finanziarie verso progetti esecutivi, funzionali e meritevoli.

**CONTRIBUTI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE
DI PARCHI URBANI E SUB-URBANI NELL'ESERCIZIO 1992
IN MILIONI CAPITOLO 86203**

Comune	Provincia	Importo
Barrafranca	EN	600
Furci Siculo	ME	1.950
Montelepre	PA	500
Roccapalumba	PA	1.000
Terrasini	PA	2.420
		6.470

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 86106 (PROGETTO AREE INTERNE)

Comune	Provincia	Importo
Barrafranca	EN	2.000
Cammarata	AG	2.000
Caronia	ME	4.000
Castell'Umberto	ME	1.250
Centuripe	EN	1.300
Furci Siculo	ME	3.000
Giardinello	PA	1.000
Gibellina	TP	1.200
Graniti	ME	3.000
Gualtieri Sicaminò	ME	740
Montelepre	PA	2.500
Monterosso Almo	RG	650
Mussomeli	CL	1.500
Palagonia	CT	1.500
Piazza Armerina	EN	2.000
Poggioreale	TP	2.000
Riesi	CL	1.800
		31.440

3.14 *Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti*3.14.1 *Considerazioni generali*

Le analisi condotte a livello regionale in tema di programmazione dello sviluppo, rivelano che il turismo siciliano attraversa una fase di transizione che è la risultante di un processo realizzato parzialmente, che ha interessato in modo diseguale le varie componenti dell'economia turistica (1).

In tale ambito, l'attività del competente Assessorato — che dovrebbe fornire risposte concrete finalizzate alla ripresa del comparto — sconta invece, per la sua parte, gli effetti inibitori di una legislazione superata, di carattere prevalentemente frammentario, che si è andata stratificando nel corso degli anni a partire dal 1949 (2).

Ciò ha comportato che, in assenza di un quadro organico programmatico di mobilitazione delle complessive risorse disponibili, sono stati prodotti risultati non all'altezza dell'importanza del settore e, quel che più rileva, non coordinate. In tale ottica, si può affermare che, relativamente all'arco degli anni suddetti, la complessiva, seppure non rilevante, attività di spesa dell'Assessorato (che, peraltro, ha gravitato in misura preponderante nel titolo I relativo alla spesa corrente, a scapito degli investimenti) non è valsa a creare sufficienti condizioni strutturali per un'efficace promozione delle notevoli potenzialità insite nel patrimonio turistico dell'Isola (3).

1) Vedasi Direzione Regionale della Programmazione — schema del piano regionale di sviluppo economico-sociale 1992-1994.

2) Si inizia con la legge regionale 8 agosto 1949, n. 48, cui hanno fatto seguito, su basi frammentarie ed occasionali, diversi provvedimenti legislativi fino alla fine degli anni ottanta intervallati da brevi eccezioni (legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e legge regionale 12 giugno 1978, n. 76).

3) Le spese per il turismo rappresentano mediamente l'1,25% del bilancio regionale e meno della metà è destinato ad investimenti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sotto tale profilo, non può non essere rilevato che la valenza e il ruolo trainante del turismo sono stati avvistati nello schema del piano di sviluppo economico-sociale della Regione siciliana, redatto ai sensi della legge regionale n. 6/1988.

Tra gli strumenti attuativi del piano suddetto è stato previsto uno specifico progetto di attuazione «turismo»: il che significa che lo sviluppo del settore è stato compreso tra gli obiettivi principali della programmazione regionale.

Ciò non vale, nondimeno, a risolvere a breve la difficoltà in cui versa il turismo siciliano, stante che i congegni previsti dalla cennata legge regionale n. 6/1988, attuativi della programmazione regionale, stentano a decollare e non hanno prodotto finora ricadute di livello legislativo sulla gestione del bilancio regionale.

Si ritiene, quindi, necessaria una pronta convergenza di iniziative per innestare un processo di riforma organica legislativa che comprenda nel loro insieme e coordini le linee di sviluppo delle molteplici componenti della peculiare fenomenologia turistica siciliana (4).

3.14.2 - Attività istituzionale

a) Piano di propaganda per l'incremento turistico verso la Sicilia

Dispone l'art. 34 — comma 1 — della legge regionale 46/1967 che l'Assessore regionale per il turismo predispose annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Sicilia. La citata norma di legge prescrive, inoltre, che il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere (5).

Per le suddette finalità, nel bilancio regionale dell'esercizio 1992, è stata stanziata sul capitolo 47653 la spesa di lire 50 miliardi che, rapportata a quella degli altri capitoli della rubrica 02 titolo I turismo, non può ritenersi di scarso peso.

La spesa cennata, a chiusura dell'esercizio 1992, è stata interamente impegnata (il che, del resto si è verificato anche relativamente ai precedenti esercizi).

Ciò premesso, non può non rilevarsi che il procedimento previsto per l'adozione del piano di cui trattasi, ha subito ricorrenti modifiche legislative, mirate, prevalentemente, a produrre il ricambio periodico degli organi consultivi, chiamati ad esprimere parere obbligatorio sulla elaborazione del piano stesso.

L'originario procedimento, disciplinato dal 2° comma del citato art. 34 della legge regionale 46 del 1967 (che scontava un iter in qualche misura aggravato in cui si innestava il recepimento di alcuni vincoli esterni) (6), prevedeva che il piano fosse sottoposto al Consiglio regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport ed approvato, previo parere dello stesso Consiglio, con formale decreto dell'Assessore regionale.

A partire dall'anno 1985, il procedimento de quo si rinnova, prima in forza dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 1984 poi in forza dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 1988. Quest'ultima disposizione (che ha abrogato espressamente l'art. 3 della legge regionale n. 31/1984 e il secondo comma dell'art. 34 della precedente legge 46/1967), ha disegnato un procedimento molto più attenuato nella forma, scevro da vincoli esterni e da criteri prefissati di ripartizione della spesa, che si conclude con la mera adozione del piano da parte dell'Assessore regionale, sentito soltanto il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

4) Nella legislatura in corso è stato presentato un disegno di legge del Governo regionale, che si prefigge l'obiettivo di riordinare il complesso delle norme che riguardano il turismo.

Nel titolo II del disegno di legge in argomento viene proposta un'interessante inversione di tendenza nella gestione degli interventi destinati al settore del turismo.

Viene abbandonato il vigente sistema, dispersivo e scarsamente coordinato, che viene sostituito con il metodo della programmazione degli interventi. È prevista, infatti, la redazione, approvazione ed esecuzione di programmi triennali, soggetti ad aggiornamento annuale, in cui sono comprese le attività e le iniziative da realizzare nell'ambito degli interventi previsti dalla legislazione regionale, nazionale e sovranazionale del settore.

5) L'art. 34 sovracitato contiene un'elencazione dei canali di sviluppo della propaganda: stampa, radio, televisione, edizione di opere di divulgazione turistica, cartelli pubblicitari, vetrine di esposizione, ed ogni altro mezzo ritenuto utile ivi compresa l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio e turismo.

6) A termini del secondo comma dell'art. 34 della legge 46/1967 il piano doveva essere coordinato con quello predisposto dall'E.N.I.T. e con le iniziative degli enti turistici periferici per la propaganda delle zone di loro competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'exkursus legislativo sulla materia de qua nei termini cennati consente di rilevare l'evolversi di una linea di tendenza volta a rendere meno vincolata e più flessibile l'attività di formazione del piano e, quindi, della sua esecuzione.

In altri termini, non appare fuori luogo sostenere che l'attuale grado di flessibilità del piano, redatto per grandi linee in riferimento ai settori di propaganda, consente ampi margini di discrezionalità nella gestione degli interventi sia per ciò che concerne la scelta e la qualità delle iniziative che per la ripartizione dei fondi da assegnare a ciascuno di esse (7).

Non v'è dubbio, però, che nell'intraprendere e finanziare qualsiasi intervento di propaganda, l'Amministrazione non possa prescindere dal preventivo accertamento della rispondenza dell'intervento stesso alla finalità di incremento del movimento turistico verso la Sicilia, per cui è d'uopo che siano evidenziati nei singoli provvedimenti di spesa gli elementi obiettivi che dimostrino la validità dell'iniziativa nel contesto di un organico piano di propaganda.

L'art. 35 della citata legge regionale 46/1967, che è rimasto in vigore nonostante il susseguirsi delle diverse norme modificative della disciplina del settore, offre all'Amministrazione la possibilità di dotarsi anzitempo di un programma formulato con criteri di organicità, da aggiornare eventualmente ogni anno secondo le esigenze del settore.

Il predetto articolo di legge attribuisce, infatti, all'Assessore regionale la facoltà di avvalersi, con lo strumento della convenzione, della consulenza di imprese e di enti specializzati nazionali ed esteri, di riconosciuta idoneità, per la predisposizione di piani e di progetti di propaganda finalizzati ad orientare efficacemente le azioni promozionali. La cennata norma è rimasta finora inapplicata.

In linea con le notazioni critiche sovraesposte si pone, inoltre, rilievo in ordine alla sistematica mancata osservanza da parte dell'Assessorato dei termini fissati legislativamente per l'adozione del piano in argomento. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27/1988, infatti, il piano deve essere adottato entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Si osserva, in proposito, che il piano relativo all'anno 1992 è stato adottato — con quasi un anno di ritardo — con decreto assessoriale n. 437 del 6 maggio 1992.

b) Calendario delle manifestazioni turistiche

Nella rubrica 2 turismo del titolo I (spesa di parte corrente) sono compresi, tra gli altri, i capitoli 47651, 47652, 47706 e 47709, la cui dotazione finanziaria, di complessive lire 40.525.000.000 relativamente all'esercizio 1992, è destinata al finanziamento delle manifestazioni turistiche di cui agli artt. 30 e 30-bis della cennata legge regionale 46/1967 e successive modifiche ed integrazioni.

Le manifestazioni suddette, incluse in calendari ufficiali, determinati annualmente con decreto dell'Assessore regionale del ramo, sentito il parere della competente commissione legislativa, sono articolate in categorie e sottocategorie a seconda della rilevanza della singola iniziativa e del rispettivo grado di diffusione sul piano nazionale e internazionale, interregionale, provinciale e locale (8).

7) Solo in alcuni casi e, quindi, in via del tutto eccezionale, il piano comprende i singoli interventi, con caratteristiche definite anche per quanto riguarda la spesa occorrente; tra di essi va segnalata la Borsa internazionale del turismo siciliano di Taormina. Per tale iniziativa, con decreto 360 del 23 aprile 1992, è stata impegnata la spesa di lire 1.500.000.000 come accreditamento delle somme a favore del Presidente dell'Azienda Autonoma di turismo di Palermo e Monreale.

8) In base all'oggetto dei sovraccitati capitoli di spesa le manifestazioni risultano così ripartite:

cap. 47651 - manifestazioni di richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale (lire 22,5 miliardi);
cap. 47652 - manifestazioni artistico-culturali drammatiche, classiche e moderne che costituiscono effettivo richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale e valido incremento del turismo verso la Regione (lire 11,5 miliardi);
cap. 47706 - manifestazioni ricreative, sportive, che possono costituire per il forestiero attrattiva e occasione di prolungamento del proprio soggiorno, promosse dalle Aziende ed Enti provinciali di incremento turistico (lire 5 miliardi);
cap. 47709 - relative alla stessa categoria di cui all'articolo precedente promosse dalle Associazioni proloco, cooperative o di altri enti ed associazioni regolarmente costituite (lire 1,525 miliardi).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'eccessiva frammentazione delle manifestazioni turistiche comporta, inevitabilmente, la formazione di calendari ufficiali che non rappresentano altro che lunghi elenchi di manifestazioni, in molte delle quali diventa arduo ravvisare i richiesti requisiti di validità dell'iniziativa da cui possa scaturire l'incremento turistico verso la Sicilia auspicato a livello legislativo (9).

La dilatazione del fenomeno, tuttavia, è suffragata in parte da specifiche disposizioni della normativa di riferimento che, per quanto riguarda in particolare le manifestazioni turistiche, folcloristiche, artistico-tradizionali di rilievo provinciale e locale, prescrivono, nella formazione dei relativi calendari, l'adozione di criteri di ripartizione diretti a diffondere le manifestazioni su tutto il territorio della Regione, previa, si intende, la verifica della validità di ogni singola iniziativa (10).

L'applicazione in modo estensivo delle direttive promananti dalla normativa suddetta, ha comportato che, in sede amministrativa, la finalità perseguita sia non tanto quella dell'attenzione alle manifestazioni che si appalesino idonee a costituire effettivo richiamo turistico quanto quelle di dare spazio indiscriminatamente a manifestazioni di ogni genere su tutto il territorio dell'Isola.

Resta il fatto, comunque, che fra le 850 manifestazioni ammesse ai benefici di legge, alcune di esse, per convalidata tradizione di livello qualitativo, rientrano indubbiamente in un ambito di effettiva attrazione turistica di spessore non strettamente locale.

Si citano, con elencazione logicamente non esaustiva, le seguenti: Rassegna internazionale di cinema, teatro e musica di Taormina; Sagra del Iandorlo in fiore di Agrigento; Campionati internazionali di tennis di Palermo; Orestyadi di Gibellina; Targa Florio di automobilismo; Premio «Mondello» (rassegna internazionale di cultura).

Si riporta qui di seguito il quadro, relativo all'esercizio 1992, della ripartizione per provincia delle manifestazioni ammesse a finanziamento, che confermano sostanzialmente l'andamento degli esercizi precedenti:

Agrigento	3.368.000.000	12,00%
Caltanissetta	1.148.164.210	3,50%
Catania	4.515.000.000	11,10%
Enna	1.270.000.000	3,10%
Messina	13.862.310.815	(11) 29,20%
Palermo	8.478.237.590	15,50%
Ragusa	465.000.000	1,80%
Siracusa	2.354.500.000	9,50%
Trapani	3.562.850.000	14,30%
PROVINCIE SICILIANE	1.395.000.000	(12) 100,00%
TOTALE	40.525.000.000	

Si allega il prospetto (n. 20) con i dati del movimento turistico relativo agli anni 1991 e 1992.

c) Trasporti

Nella precedente relazione (13), la Corte ha segnalato che l'Amministrazione regionale, dopo quasi un decennio dall'entrata in vigore della legge che ne aveva autorizzato la redazione, (legge regionale n. 68 del 18 gennaio 1983 art. 1) si è dotata di un piano regionale trasporti (14).

9) Nei calendari ufficiali dell'anno 1992 sono state comprese oltre 1900 manifestazioni.

10) Confrontasi l'art. 9 della legge regionale 1° luglio 1992, n. 32.

11) È da tenere presente che il dato della provincia di Messina comprende l'importo di lire 6 miliardi relativo alla manifestazione, di rilievo internazionale, di rassegna di cinema, teatro e musica di Taormina.

12) La somma di lire 1.395.000.000 riferita a «Province siciliane concerne manifestazioni promiscue svoltesi nelle diverse provincie siciliane».

13) Vedasi Relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1991, pag. 417 e seguenti.

14) La redazione del piano è stata affidata ad una società di ingegneria (C. Lotti e Associati con sede in Roma) con convenzione del 30 maggio 1988 stipulata dall'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti. Gli elaborati del piano, nella loro versione definitiva, sono stati consegnati dalla società incaricata nel maggio del 1991. Il costo dell'operazione pari a lire 3 miliardi è stato finanziato con lo stanziamento disposto dalla legge regionale 76/1988.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il predetto piano (*rectius*: schema di piano), che non è giunto tuttora allo stadio finale dell'approvazione con atto formale del Governo o dell'Assemblea regionale (15), per cui non ha acquisito il carattere ufficiale di piano della Regione, rischia di essere riveduto e corretto ad *externo* prima di essere sottoposto all'adempimento formale suddetto.

È stato, infatti, promosso dall'Assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti un procedimento di verifica del piano di cui trattasi con l'obbiettivo di introdurre tutte le modifiche, aggiornamenti ed integrazioni che sono ritenuti indispensabili per allineare le previsioni alle tendenze emergenti dal processo evolutivo dello scenario trasportico nazionale (16).

In tale contesto è stato fatto riferimento specifico agli effetti conseguenti ad alcuni recenti eventi significativi verificatisi in campo nazionale, tra cui, specialmente, la trasformazione giuridico-istituzionale dell'ente FE.SS. in S.p.A., che ha comportato un radicale cambiamento della strategia operativa nel settore ferroviario pubblico indirizzato verso parametri di efficienza, redditività ed imprenditorialità in una nuova logica di impresa.

In sostanza la verifica del piano regionale trasporti, di cui dispone l'Amministrazione regionale, si renderebbe necessaria in relazione alle nuove problematiche che sono scaturite riguardo alle linee ferroviarie regionali e locali in base ad iniziative legislative a livello nazionale mirate a cambiare radicalmente, rispetto alla legge 151 del 1981, la filosofia dell'intervento pubblico nel settore ferroviario; il che porterebbe a riconsiderare alcune scelte strategiche di alcune parti degli elaborati progettuali del piano relative al trasporto ferroviario e specificatamente al trasporto locale.

L'impostazione data dall'Assessorato al problema della revisione, pur necessaria, del piano regionale trasporti, si presta tuttavia ad alcune notazioni di carattere critico.

La prospettata esigenza di revisione è fondata sul presupposto, formalmente ineccepibile sotto l'aspetto del metodo, che il piano regionale trasporti sia uno strumento dinamico di programmazione, suscettibile, quindi, di periodici aggiornamenti. Detto ragionamento, se riferito al piano regionale che qui interessa, contiene un salto logico perchè trascura di considerare che un piano o programma può essere periodicamente aggiornato se ed in quanto lo stesso sia stato in precedenza varato, il che non è il caso in questione.

In altri termini, la proposta revisione non può essere considerata alla stregua di un tipico aggiornamento periodico di piano operante bensì è da ritenere che essa sottenda un cambiamento delle previsioni progettuali contenute in uno schema di piano (anche se in versione definitiva) per il quale, allo stato degli atti, diventa arduo prevedere il termine entro il quale potrà essere definitivamente approvato e conseguentemente produrre gli effetti indicati negli artt. 1 e 2 della cennata legge 68/1983.

Anche relativamente all'anno 1992 è rimasto irrisolto l'altro adempimento fondamentale in materia di trasporti regionali, previsto dalla ripetuta legge n. 68/1983, vale a dire la disciplina da attuare con legge, nel quadro dei principi e delle finalità della legge nazionale 10 aprile 1981, n. 151, delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, compreso quello urbano, secondo criteri unitari di regolamentazione dei servizi per ambiti territoriali per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi.

Si segnala, in proposito, che la nuova disciplina legislativa regionale avrebbe dovuto essere emanata entro il mese di giugno 1984, siccome statuito dal primo comma dell'art. 3 della legge 68/1983.

A decorrere dal 1990, la Regione siciliana è stata esclusa dal riparto del finanziamento statale derivante dal fondo nazionale trasporti per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. Ciò ha comportato che, nell'ultimo triennio (1990-1992), gli oneri per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende siciliane di trasporto pubblico locale sono stati riversati per intero sul bilancio regionale. La Regione ha provveduto al finanziamento con specifica legge emanata di anno in anno ad esercizio abbondantemente inoltrato, provocando per ciò stesso lo slittamento del pagamento delle rate trimestrali «anticipate» dei contributi spettanti alle aziende interessate.

15) In ordine alle difficoltà interpretative dell'art. 3 della legge 68/1983 per quanto riguarda l'organo competente all'approvazione del piano, vedasi relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1991 pag. 419

16) Con nota 28 aprile 1993, n. 3644, l'Assessorato ha comunicato, tra l'altro, che è stato costituito un gruppo di studio, del quale fanno parte anche esperti del settore e docenti universitari, cui è stato affidato il compito di porre a verifica il piano trasporti.

Il fenomeno è stato più accentuato nell'esercizio 1992.

Si rassegna, in proposito, che il finanziamento dell'anno 1992 per le occorrenze di bilancio da destinare al settore del trasporto pubblico locale è avvenuto in due soluzioni ed in base a leggi diverse.

Con l'art. 2, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 (modificata con successiva legge 1 ottobre 1992, n. 9) è stata autorizzata la spesa di lire 157.500 milioni per i contributi spettanti per il periodo gennaio-luglio '92.

Con la legge regionale 29 dicembre 1992, n. 10 di assestamento del bilancio 1992, è stata finanziata l'ulteriore spesa di lire 112.500 milioni per le occorrenze relative al restante periodo dell'anno (17).

Ne è conseguito che l'erogazione dei contributi alle aziende si è spostata a fine anno e al successivo esercizio 1993.

Per ciò che concerne, in particolare, la gestione contabile della spesa complessiva stanziata di lire 270.000 milioni sul capitolo 48628 dell'esercizio 1992, e da segnalare che, come di consueto, l'Assessorato ha provveduto ad impegnare integralmente la spesa stessa entro la chiusura dell'esercizio. Relativamente alla quota dei contributi erogati alle aziende, è da far presente che l'ammontare complessivo dei contributi spettanti, determinati in base ai meccanismi previsti dalla citata legge 68/1983, supera annualmente la disponibilità esistente sull'apposito capitolo di bilancio.

Relativamente all'esercizio 1991 non è stato, infatti, erogato il saldo dei contributi maturati per una somma di lire 39.935 milioni. Nell'esercizio 1992 sono state erogate per intero la prima e la seconda rata trimestrale di contributi, mentre la terza e la quarta sono state erogate nella misura del 65% dell'importo spettante.

In osservanza delle disposizioni della citata legge 68/1983 l'Assessorato, in occasione del pagamento annuale della terza rata trimestrale di contributo, acquisisce dalle aziende interessate i conti economici relativi all'anno precedente, al fine dell'accertamento dell'ammontare del disavanzo di esercizio, in base al quale si giustifica la quota di contributo da concedere. Tranne sparutissimi casi, i conti economici presentati dalle aziende recano disavanzi di esercizio di molto superiori ai contributi regionali liquidati.

17) Per quanto riguarda lo stanziamento relativo al periodo gennaio-luglio 1992 si precisa che l'operatività del finanziamento di lire 157.500 milioni disposto con l'art. 2 comma 2 della legge n. 6/1992 è stata sospesa con l'art. 12 della legge stessa fino al giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.S. della decisione della Commissione delle Comunità Europee di conclusione favorevole del procedimento di controllo ex art. 93 del trattato CEE. La condizione suddetta, che avrebbe impedito per un tempo indeterminato l'efficacia del finanziamento, è stata soppressa con l'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 1992, n. 9, che ha sancito, quindi, l'entrata in vigore della norma precedente autorizzativa del finanziamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 20

MOVIMENTO TURISTICO IN SICILIA

Presenze Alberghiere

dati provvisori

ITALIANI + STRANIERI						Provincia di:	SOLO STRANIERI					
Anni		Confronto 1991 - 1992					Anni		Confronto 1991 - 1992			
1991	1992	+	-	differenza	%		1991	1992	+	-	differenza	%
483.815	393.703	-		90.112	- 18,63	Agrigento	148.834	99.137	-		49.697	- 33,39
122.423	113.275	-		9.148	- 7,47	Caltanissetta	24.254	15.414	-		8.840	- 36,44
1.225.735	774.870	-		450.865	- 36,78	Catania	262.645	144.649	-		117.996	- 44,93
104.960	101.426	-		3.534	- 3,36	Enna	24.176	21.567	-		2.609	- 10,79
2.331.510	1.955.821	-		375.689	- 16,12	Messina	1.058.746	818.577	-		240.169	- 22,69
2.331.268	2.033.345	-		297.923	- 12,78	Palermo	800.733	665.984	-		134.749	- 16,83
441.398	406.275	-		35.123	- 7,95	Ragusa	203.643	164.037	-		39.606	- 19,44
619.500	581.197	-		38.303	- 6,18	Siracusa	137.230	114.565	-		22.665	- 16,52
543.792	482.114	-		61.678	- 11,34	Trapani	158.204	120.208	-		37.996	- 24,02
8.204.401	6.842.026	-		1.362.375	- 16,60	Totali (Sicilia)	2.818.465	2.164.138	-		654.327	- 23,21

Presenze Extralberghiere

dati provvisori

ITALIANI + STRANIERI						Provincia di:	SOLO STRANIERI					
Anni		Confronto 1991 - 1992					Anni		Confronto 1991 - 1992			
1991	1992	+	-	differenza	%		1991	1992	+	-	differenza	%
72.287	75.509	+		3.222	+ 4,45	Agrigento	18.637	13.796	-		4.841	- 25,98
30.835	28.402	-		2.433	- 7,89	Caltanissetta	2.904	2.994	+		90	+ 3,10
127.595	145.110	+		17.515	+ 13,73	Catania	20.792	13.379	-		7.413	- 35,65
—	—	—		—	—	Enna	—	—	—		—	—
552.397	448.777	-		103.620	- 18,76	Messina	104.941	77.620	-		27.321	- 26,04
273.040	251.705	-		21.335	- 7,81	Palermo	120.832	77.140	-		43.692	- 36,16
56.391	59.115	+		2.724	+ 4,83	Ragusa	13.070	13.202	+		132	+ 1,00
148.572	113.830	-		34.742	- 23,38	Siracusa	20.455	10.386	-		10.069	- 19,26
215.495	182.580	-		32.915	- 15,27	Trapani	26.893	24.191	-		2.702	- 10,05
1.476.612	1.305.028	-		171.584	- 11,62	Totali (Sicilia)	328.524	232.708	-		95.816	- 29,16

Presenze Alberghiere + Extralberghiere

dati provvisori

ITALIANI + STRANIERI						Provincia di:	SOLO STRANIERI					
Anni		Confronto 1991 - 1992					Anni		Confronto 1991 - 1992			
1991	1992	-	-	differenza	%		1991	1992	-	-	differenza	%
556.102	469.212	-		86.890	- 15,62	Agrigento	167.471	112.933	-		54.538	- 32,57
153.258	141.677	-		11.581	- 7,55	Caltanissetta	27.158	18.408	-		8.750	- 32,21
1.353.330	919.980	-		433.350	- 32,02	Catania	283.437	158.028	-		125.409	- 44,25
104.960	101.426	-		3.534	- 3,36	Enna	24.176	21.176	-		2.609	- 10,79
2.883.907	2.404.598	-		479.309	- 16,62	Messina	1.163.687	896.197	-		267.490	- 22,98
2.604.308	2.285.050	-		319.258	- 12,25	Palermo	921.565	743.124	-		178.441	- 19,36
497.789	465.390	-		32.399	- 6,50	Ragusa	216.713	177.239	-		39.474	- 18,21
768.072	695.027	-		73.045	- 9,51	Siracusa	157.685	124.951	-		32.734	- 20,76
759.287	664.694	-		94.593	- 12,46	Trapani	185.097	144.399	-		40.698	- 21,99
9.681.013	8.147.054	-		1.533.959	- 15,84	Totali (Sicilia)	3.146.989	2.396.846	-		750.143	- 23,83

3.15 Azienda delle foreste demaniali della regione siciliana

L'Azienda delle Foreste Demaniali dispiega la sua attività su tutto il patrimonio forestale isolano per il tramite degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, dei tre Uffici speciali di Catania, Messina e Palermo, del Servizio Antincendi Boschivi (S.A.B.) e del Centro Vivaistico Regionale, ai quali vengono assegnate le disponibilità di bilancio per la predisposizione di perizie esecutive o di preventivi di spesa da approvare con apposite «determinazioni».

A fronte delle assegnazioni disposte nell'esercizio 1992, per un ammontare complessivo di lire 95.470 milioni, gli Uffici interessati hanno presentato per l'approvazione n. 329 perizie esecutive e n. 109 preventivi di spesa, che hanno costituito oggetto di n. 412 determinazioni approvative trasmesse all'esame della Corte dei conti.

Nel corso del 1992, per effetto delle leggi regionali 18 febbraio 1986, n. 2 e 5 giugno 1989, n. 11, è proseguita l'attività volta all'acquisizione e al concreto trasferimento al demanio di nuovi terreni.

Di conseguenza, la superficie complessivamente gestita dall'Azienda nel decorso esercizio finanziario è risultata pari a 175.475 ettari, di cui 142.720 circa appartenenti al demanio della Regione siciliana ed ettari 32.755 di pertinenza di Comuni ed altri Enti gestiti dall'Azienda, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 52/84.

Il bilancio di previsione dell'Azienda, allegato in appendice al bilancio della Regione Siciliana, presentava una disponibilità finanziaria di lire 113.362 milioni, distinta in lire 58.787 milioni per le spese correnti e lire 54.575 milioni per le spese in conto capitale.

Sullo stanziamento definitivo, a chiusura di esercizio, che è risultato pari a lire 120.266 milioni (61.894 + 58.372), l'Azienda ha assunto impegni per lire 101.026.557.595; si sono pertanto, realizzate economie per lire 19.239.442.405 (ivi comprese, però, lire 13.609.612.388 provenienti dal fondo di riserva per nuove e maggiori spese, nonché per la riassegnazione di residui passivi eliminati per perenzione amministrativa).

I pagamenti disposti ammontano a circa 49 miliardi.

Il contributo a pareggio che viene erogato dall'Assessorato Agricoltura e Foreste ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 88/1975 (capitolo 56901) è stato determinato, nell'esercizio finanziario 1992 in lire 101.657 milioni (nel 1991, lire 100.000 milioni).

Tra le spese di maggior rilievo, si segnalano:

a) Lavori colturali e di manutenzione delle foreste (capitolo 1119), indirizzati, soprattutto, ad interventi ricostitutivi dei soprassuoli, specie nei boschi di più recente acquisizione al demanio, da tempo abbandonati alla più totale incuria da parte dei proprietari privati (spesa impegnata, lire 19.500 milioni).

b) Prevenzione e lotta antincendi (capitolo 1120), per una spesa complessiva di lire 18.650 milioni. Nell'anno 1992 si sono verificati 217 incendi (rispetto a 284 dell'anno precedente), che hanno interessato 1.517 ettari di aree di pertinenza del Corpo Forestale cui compete l'onere della tutela antincendio.

c) Spese di esercizio e di manutenzione di vivai (capitolo 1121).

Come per il passato, la produzione vivaistica, per cui è stata affrontata la spesa di lire 2.000 milioni, non ha compiutamente soddisfatto le esigenze dell'Azienda a causa, soprattutto, della mancanza di una razionalizzazione dei processi produttivi e della difficoltà di reperimento del materiale vegetale di moltiplicazione: elementi questi che tendono a deprimere la qualità del materiale vivaistico prodotto che si riflette, di conseguenza, sulle caratteristiche selvicolturali dei giovani rimboschimenti.

Tali carenze non sono state, ancora, superate dall'istituzione del Centro Vivaistico Regionale, previsto dalla legge regionale 11/1989 che, a partire dal 1991, ha assunto la gestione e la guida tecnica di tutti i vivai esistenti.

d) Manutenzione, costruzione e riparazione straordinaria di opere edili e di viabilità (capitoli 1123 e 2001).

È stato avviato un programma di costruzione o ricostruzione di caserme forestali, in considerazione della recente immissione in ruolo di circa 900 unità, tra Guardie e Sottufficiali forestali.

Sono stati approvati progetti per la manutenzione straordinaria delle Caserme forestali di Siculiana e Burgio (AG); di Enna e Piazza Armerina (EN); di Galatl M. (CT); di Tusa, S. Fratello, Tortorici e Brolo (ME); di Ragusa e di Gela.

Si sono, poi, attivate le procedure per l'acquisto di immobili da destinare a nuovi distaccamenti forestali nei Comuni di Vizzini, Maniace, Palermo e Sortino.

e) Con la disponibilità del capitolo 2043 (lire 3.000 milioni) e con quella proveniente da trasferimenti del bilancio dell'Assessorato Territorio e Ambiente (capp. 1143, 1144, 2046) l'Azienda ha curato, nel territorio delle riserve affidate alla sua gestione, la salvaguardia degli ambienti naturali, promuovendo l'approfondimento degli aspetti scientifici, favorendo quelle iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali delle riserve e garantendo l'osservanza delle modalità d'uso e il rispetto dei regolamenti nelle Riserve Naturali Orientate «Zingaro» (TP), «Foce del fiume Platani» (AG), «Vendicari» (SR), «Monte Soro» (ME) e «Lago Trearie» (CT).

Utilizzando le disponibilità del capitolo 2024 sono stati, poi, eseguiti interventi per la protezione e conservazione delle aree demaniali di particolare interesse naturalistico non comprese tra le 19 riserve N.O. istituite con l.r. 98/81, ma inserite nel piano regionale delle nuove 79 riserve, quali la «Sughereta di Niscemi» (CL), la «Sughereta di Santo Pietro» (Caltagirone), il compendio forestale di S. Martino delle Scale (PA) e l'area di Pantalica (SR).

GLI ESTENSORI
F.to Ignazio FASO
F.to Diana CALACIURA TRAINA

IL PRESIDENTE
F.to Mario CORAZZINI

**APPENDICE:
DOCUMENTO DI SINTESI**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DOCUMENTO DI SINTESI

La gestione del bilancio regionale dell'anno 1992 è iniziata in regime di esercizio provvisorio, peraltro protrattosi fino al 17 marzo 1992, data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio 1992 (legge regionale n. 4 del 16 marzo 1992).

Nel corso dell'anno 1992 sono state emanate soltanto quattro leggi di spesa, per un ammontare complessivo autorizzato di lire 123.302 milioni, di cui lire 1.996.902, pari al 94%, a carico dell'esercizio finanziario 1992.

Circa i mezzi di copertura degli oneri a carico dell'esercizio 1992 si rileva che, quanto a lire 1.760.375 milioni, pari a circa l'88,2%, si è fatto ricorso ai fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, e, più precisamente, per lire 211.202 milioni (10,6%) a quello per le spese in conto capitale e per lire 1.549.173 (77,6%) a quello di parte corrente.

Tali percentuali, analizzate per di più nell'ambito dell'intera attività legislativa del 1992, senz'altro estremamente ridotta, si commentano da sole laddove si volesse esprimere una valutazione circa la tendenza a porre in essere una legislazione indirizzata a finalità produttive.

Per ciò che concerne la legge regionale n. 10 del 29 dicembre 1992, con cui sono state approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio 1992, si sottolinea che le minori entrate rispetto alle previsioni, quantificate in lire 556.531 milioni, sono state recuperate con variazioni operate in maggior parte sul titolo II della spesa, cioè sulle spese di investimento, per le quali la decurtazione è stata pari a 433.115 milioni (77,3%).

All'atto della sua approvazione il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1992 presentava entrate finali per lire 19.277 miliardi e spese per lire 25.768 miliardi: si registra, quindi, un disavanzo di 7.491 miliardi. Peraltro, considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1977, risultava iscritta fra le entrate la somma di 3.871 miliardi quale avanzo di gestione presunto per l'esercizio 1991, e che, fra le spese, figurava la somma di 1.030 miliardi a titolo di disavanzo finanziario previsto per il 1992, il pareggio veniva raggiunto mediante la previsione di accensione di mutui per 4.650 miliardi.

In sede di previsioni definitive, le entrate finali hanno raggiunto la somma di 19.372 miliardi, mentre le spese finali si sono attestate a 26.573 miliardi. La legge di assestamento del bilancio (n. 10 del 29 dicembre 1992) ha evidenziato, da una parte, la diminuzione dell'avanzo finanziario presunto per il 1991 da 3.871 a 3.315 miliardi, e, dall'altra, l'aumento da 1.030 a 1.064 miliardi del disavanzo finanziario previsto per il 1992; di conseguenza, le entrate complessive venivano previste, in via definitiva, nella somma di 27.337 miliardi (19.372 + 4.650 + 3.315) e le spese complessive in 27.637 miliardi (26.573 + 1.064) con una differenza negativa di 300 miliardi, derivante dalle variazioni «allo scoperto» autorizzate nel corso dell'esercizio.

Anche quest'anno si può ricavare dal «risultati differenziali» lo stesso dato negativo dell'esercizio precedente, e cioè quello concernente il «risparmio pubblico» (differenza tra entrate tributarie ed extratributarie, da una parte, e spese correnti, dall'altra) poiché esso si è ulteriormente ridotto a 804 miliardi; si evidenzia, quindi, una diminuzione del 42% rispetto al valore del 1991 che aveva a sua volta evidenziato una contrazione del 33% nei confronti del corrispondente dato del 1990, confermando la sempre crescente incidenza delle spese correnti.

Per quanto riguarda la disponibilità di cassa se ne registra l'aumento rispetto al 1991 (da 458 milioni a 54.580 milioni).

Relativamente alla gestione delle entrate, gli accertamenti concernente le entrate tributarie mantengono la tendenza ascensionale (+ 9,4% nei confronti dell'esercizio precedente); mentre, con riferimento alle entrate extratributarie, si è registrata una diminuzione negli accertamenti (- 2,9%).

Procedendo, poi, ad una valutazione, all'interno delle entrate del titolo I, delle categorie più rappresentative, si rileva che gli accertamenti relativi all'IRPEF (capitolo 1023), pari a 4.221 miliardi, hanno fatto registrare un incremento del 7% (lo stesso dell'anno precedente) rispetto al corrispondente dato del 1991 (3.941 miliardi), mentre gli accertamenti riguardanti l'I.V.A. (capitolo 1203), dopo il calo fatto registrare nel 1991 (- 3,1%) rispetto al 1990 (- 11,7%) sono ulteriormente diminuiti dell'11,8%, pervenendo alla cifra di 1.052 miliardi (1.193 miliardi nel 1991).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda le spese, merita particolare segnalazione il fatto che il 1992 ha confermato ancora una volta il fenomeno della incontrastata e preoccupante supremazia delle spese correnti su quelle in conto capitale, che, a livello di previsioni definitive, ha messo in evidenza la percentuale del 62,7 per le prime e, conseguentemente, la percentuale del 37,3 per le altre (nel 1991 tale rapporto era stato del 58,8% a fronte del 41,2%).

Per ciò che concerne la struttura delle spese per singole amministrazioni, viene confermato il primato dell'Assessorato della sanità nell'ambito delle spese correnti (53,1% degli impegni complessivi; 58,5% dei pagamenti); mentre, nell'ambito delle spese in conto capitale, si segnala l'Assessorato del bilancio e delle finanze, con un incremento di notevole entità (18,3%, per gli impegni, rispetto allo 0,6% dell'anno precedente) e 41,4%, per i pagamenti (rispetto allo 0,1% del 1991). Al contrario calano in percentuale sensibilmente gli impegni per le spese in conto capitale della Presidenza (da 26,4 a 11,6) e, con minore consistenza, anche quelli dell'Assessorato dei lavori pubblici (da 17,6 a 14,1), restando sostanzialmente invariati per gli altri Assessorati.

Per i pagamenti, oltre a quanto sopra segnalato, si registra un crollo per l'Assessorato dei lavori pubblici (da 26,3 a 5,4) e per l'Assessorato dell'Agricoltura (da 20,0 a 10,3).

È da segnalare, infine, che i residui passivi, pur nella loro rilevante consistenza, sono aumentati solo di poco rispetto all'anno precedente, passando da 15.389 a 15.399 miliardi.

Nell'esercizio finanziario 1992 la disposizione dell'art. 14 della legge regionale n. 2 del 27 febbraio 1992 è stata per la prima volta applicata. Riferisce, infatti, l'Assessorato Bilancio e Finanze che i titoli non estinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, in assenza di liquidità di cassa, sono stati commutati in debiti di Tesoreria, per un importo di circa 413 miliardi, a fronte di una disponibilità complessiva — nei tre conti correnti accesi presso la Tesoreria unica — di circa lire 3.532 miliardi.

Riguardo la circostanza — accennata nella precedente Relazione — che non venivano talvolta accolte interamente da parte della Tesoreria centrale le richieste di prelevamento dai conti correnti avanzate dalla Regione siciliana, con ciò ulteriormente aggravando il regolare andamento dei flussi di spesa, deve riconoscersi una importante funzione chiarificatrice alla recentissima sentenza 25 marzo 1 aprile 1993 della Corte costituzionale. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 7 aprile 1993).

Il Supremo Consesso, infatti, nella sentenza n. 132, emessa a seguito di un giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e le regioni Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, ha affermato che il Ministro del Tesoro non dispone di alcun potere di sindacare la fondatezza e la congruità delle richieste né di rifiutare di accreditare, presso la Tesoreria regionale, l'intero importo se richiesto nelle forme, entro la misura e secondo le modalità ed i tempi fissati nelle leggi statali sulla finanza regionale.

Gli scopi e le norme che regolano il funzionamento del sistema della Tesoreria unica non possono consentire, infatti, allo Stato, di trasformare l'amministrazione dei conti correnti intestati alle regioni presso la Tesoreria centrale in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale, in ossequio della garanzia dell'autonomia finanziaria che l'art. 119 della Costituzione assicura alle regioni.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana ha emesso nell'anno 1992 n. 35 decisioni di condanna in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Il dato riferito risulta più che raddoppiato rispetto all'anno 1991 durante il quale erano state emesse 16 decisioni di condanna. Se si prescinde da alcune annose pendenze connesse a procedure di esecuzione coattiva di esito concreto non ancora esaurite, l'esecuzione delle decisioni di che trattasi viene portata a termine mediamente entro l'arco di due anni. Nondimeno, in ordine alla durata dei tempi di esecuzione, è da tener presente che la maggior parte delle decisioni di condanna per danni al pubblico erario sono relative a giudizi promossi nei confronti di amministratori di Enti Locali, e che ciò comporta che al recupero di quanto dovuto provvedono le stesse amministrazioni locali cui è stato procurato il danno. Le predette amministrazioni sono, quindi, onerate di porre in essere le relative procedure che diventano laboriose quando si tratti di recuperi nei confronti di soggetti che sono cessati da anni dalla carica e quindi da ogni rapporto con l'ente.

Relativamente alle decisioni di condanna emesse nel 1992, sono state già attivate le singole amministrazioni, cui compete di provvedere al recupero delle somme, a promuovere gli adempimenti prescritti per la celere esecuzione delle decisioni con l'obbligo di tenere periodicamente informata questa Corte in modo da poter rilevare ritardi od omissioni degli organi competenti degli enti tenuti a provvedere al recupero.

Queste Sezioni Riunite hanno già avuto modo di evidenziare le difficoltà di interpretazione e conseguente applicazione della frammentaria legislazione, tuttora vigente nella materia e gli effetti negativi della mancanza di un Testo Unico che preveda una disciplina completa ed omogenea dello stato giuridico e del rapporto di servizio dei dipendenti regionali, tale da assicurare il necessario collegamento delle varie norme e l'unità dell'ordinamento medesimo.

In particolare, la pluralità delle leggi che disciplinano la materia, affidata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, ha determinato, sovente, l'emanazione plurima di provvedimenti, a modifica di atti precedenti, che vanifica il principio della certezza del diritto e delle posizioni giuridiche ad esso correlate.

È peraltro necessario porre attenzione alle peculiarità che caratterizzano il rapporto di servizio del personale di cui trattasi, diversificandolo rispetto al rapporto d'impiego dei dipendenti statali.

Specificamente, i dati che risultano costanti riguardano:

1) l'attribuzione ancora ripetuta di aumenti retributivi, che sia pure frantumati in scaglioni progressivi, accentuano il fenomeno delle sperequazioni di trattamento rispetto ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici (ex art. 3 l.r. n. 11/88 - art. 5 l.r. 19/91);

2) il riconoscimento di servizi comunque prestati a favore di amministrazioni pubbliche (art. 11 l.r. n. 11/88);

3) il meccanismo della «valutazione fittizia» di anzianità meramente economiche, non collegate alla prestazione di servizio effettivo, (artt. 28-29-30 l.r. 145/80; artt. 75-80 l.r. 41/85; artt. 23-24 l.r. 11/88).

Quest'ultimo meccanismo della ricostruzione di anzianità fittizia è stato perpetuato nel tempo, risultando tuttora in vigore per i vincitori di concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della l.r. 15 giugno 1988, n. 11; in particolare, esso appare in contrasto con il principio della natura sinallagmatica della retribuzione, la quale deve essere sempre correlata alla effettiva prestazione del servizio ed alla natura delle funzioni esercitate dal dipendente.

Certamente, de iure condendo, è auspicabile che le diversificazioni apportate dalla disciplina regionale siano sempre giustificate da specifiche esigenze dell'Amministrazione e rispettino margini accettabili di compatibilità con i criteri ispiratori del rapporto d'impiego statale, soprattutto alla luce dei principi sanciti in materia dalle ultime leggi statali (legge 23 ottobre 1992, n. 421; legge 14 novembre 1992, n. 438).

Va, tuttavia, aggiunto che questo orientamento appare già accolto, in linea di tendenza, in alcune recenti leggi regionali; esemplificativa è, al riguardo, la disposizione dell'art. 3 della l.r. 19 giugno 1991, n. 38 che richiama l'osservanza dei principi, di cui all'art. 97 della Costituzione, «del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione».

Inoltre, l'art. 4 della medesima legge stabilisce espressamente che tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale «devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa».

1 - Nel bilancio dell'esercizio 1992, per la gestione della spesa rientrante nelle attribuzioni della Presidenza della Regione, è stato previsto uno stanziamento complessivo di lire 2.664.700 milioni di cui lire 1.735.837 milioni per la spesa corrente e lire 929.863 milioni per la spesa in conto capitale.

Ben più consistenti erano state le previsioni del bilancio dell'esercizio 1991, recanti uno stanziamento complessivo destinato alla Presidenza della Regione dell'ordine di lire 3.744.000 milioni.

Le cifre esposte denotano, quindi, relativamente all'esercizio 1992, un forte calo delle risorse disponibili che in percentuale raggiunge il 29% circa.

La riduzione dello stanziamento destinato alla Presidenza, peraltro, non riguarda solo l'esercizio 1992, stante che nel bilancio di previsione dell'esercizio 1993, approvato con legge regionale n. 14/93, la spesa di cui trattasi diminuisce ulteriormente fino a lire 2.359.113 milioni e, quindi, in percentuale di un altro 11% circa.

Il raffronto nel triennio 1991/1993 — fatto con riferimento ai due titoli della spesa (spesa corrente e spesa di investimento) — consente di ricavare un dato significativo e cioè che i tagli hanno interessato esclusivamente le spese di investimento attribuite alla Presidenza della Regione, il cui stanziamento nell'esercizio 1993 è diminuito di oltre il 69% rispetto al dato dell'esercizio 1991 e del 27% relativamente all'esercizio 1992.

Di contro, lo stanziamento complessivo delle spese correnti si è mosso su un trend sostanzialmente inalterato, con una tendenza all'aumento contenuta nei limiti di un 5% circa: ciò a conferma della sostanziale rigidità ed incomprimibilità delle spese di parte corrente.

Per quanto riguarda la disciplina dei procedimenti per l'acquisizione dei beni e l'affidamento dei servizi, la Regione siciliana non ha emanato proprie norme legislative, seppure a norma dello Statuto speciale la materia de qua rientri nella competenza legislativa primaria.

In atto, quindi, la Presidenza della Regione applica le vigenti norme contabili statali che regolano il settore, il che significa che vengono applicate la legge di contabilità generale dello Stato e il regolamento di esecuzione (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, R.D. 23 maggio 1924, n. 823 e successive modifiche ed integrazioni) nonché le specifiche norme che riguardano i servizi occorrenti per il funzionamento degli Uffici statali eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (R.D. 20 giugno 1929, n. 1058, D.M. 28 ottobre 1985 che approva il nuovo capitolo d'oneri generale per le forniture ed i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato; D.P.R. 12 giugno 1985, n. 478, modificato con D.P.R. 6 ottobre 1987, n. 464).

Si denotano, però, alcuni limiti per ciò che concerne la corrispondenza dell'assetto dell'apparato amministrativo regionale alle esigenze organizzative e di ripartizione di competenze tenute presenti dalla normativa statale de qua. Sotto tale ultimo aspetto non può non essere fatto palese, infatti, che il cennato D.P.R. 478/85 e successive modifiche, demanda l'attività decisionale che presiede all'esecuzione dei lavori e delle forniture, ai dirigenti statali, secondo la sfera di attribuzione, nonché esclusive e connesse responsabilità fissate nel D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 748 e successive integrazioni, la qual cosa non trova corrispondenza alcuna nell'ambito dell'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

Quanto sopra esposto in termini generali denuncia uno stato di precarietà dell'assetto della disciplina che regola il servizio in questione per il cui riordino sarebbe auspicabile un appropriato intervento del legislatore regionale.

L'agricoltura siciliana attraversa uno stato di profonda crisi.

La legislazione regionale appare inadeguata a far fronte alle pressanti esigenze del settore, focalizzate nelle due Conferenze regionali, organizzate nei decorsi anni dall'Assessorato Agricoltura.

La legge n. 13/1986, considerata a suo tempo come una delle più avanzate e conformi alle direttive comunitarie per la sua «ratio», consistente nella trasformazione dell'agricoltore assistito in imprenditore agricolo, ha, in questi anni, mostrato tutti i suoi limiti, connessi alla situazione strutturale dell'agricoltura isolana.

La lontananza dai mercati internazionali con i conseguenti maggiori costi e difficoltà dei trasporti, la mancata qualificazione dei prodotti, l'inesistenza di funzionali strutture di commercializzazione, la carenza di acqua, le sfavorevoli condizioni climatiche e pedologiche, non sono state tenute nella giusta considerazione dalle direttive comunitarie, ispirate al principio della libera concorrenza.

In tale situazione, mancando qualsiasi ragionevole certezza sulla realizzazione di un reddito, gli operatori agricoli, anche a causa della politica creditizia degli istituti bancari, hanno giustamente diffidato del ricorso al credito agevolato, previsto dalla citata legge n. 13, con la conseguenza che ingenti stanziamenti per miglioramenti fondiari e per la meccanizzazione agricola sono rimasti inutilizzati, la capacità di spesa dell'Assessorato si è attestata su livelli molto modesti, il numero degli addetti nel settore, pur in presenza di una diffusa disoccupazione, ha raggiunto i minimi storici.

Per evitare il collasso definitivo, una grande aspettativa e riposta nella concreta attuazione dei piani di settore per la vitivinicoltura, per l'apicoltura, per l'olivicoltura e per il comparto ovi-caprino, approvati dall'Assessorato nel maggio 1993.

In atto, la struttura operativa dell'Amministrazione, chiamata ad applicare una normativa confusa e farraginoso, opera con lentezza e difficoltà: nel decorso esercizio finanziario molti stanziamenti di bilancio hanno costituito economia; per altri si è provveduto all'assunzione di impegni, pur in mancanza dei presupposti previsti dalla legge di contabilità (in particolare l'esistenza dell'ubbligazione) ed i relativi provvedimenti non sono stati, quindi, ammessi al visto dall'Ufficio di controllo.

Un'ulteriore causa di lentezza dell'attività amministrativa è costituita dall'intervento nel procedimento della Commissione legislativa, chiamata da alcune leggi ad esprimere il parere sui programmi assessoriali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un esempio emblematico è rappresentato dall'intervento regionale per la costruzione di strade interpoderali: i programmi relativi agli esercizi finanziari 1987-1990 sono stati approvati solo nel 1991, anno in cui in Commissione è stato finalmente raggiunto l'accordo per la formulazione del parere di competenza.

Anche in relazione all'esercizio finanziario 1992, è da segnalare, nel settore della pubblica istruzione, la perdurante inerzia del legislatore regionale, il cui tempestivo intervento era stato sollecitato dal trasferimento alla Regione siciliana delle più ampie competenze in materia di pubblica istruzione disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1985.

I settori in cui si avvertono i più gravi disagi, non soltanto strutturali ma anche di organizzazione e razionalizzazione delle competenze, sono quelli relativi, tra l'altro, alla assistenza scolastica ed educativa ed all'assistenza universitaria.

Ugualmente meritevoli di attenzione sarebbero, peraltro, i settori dell'orientamento scolastico e professionale e dell'edilizia scolastica ed universitaria.

Per quanto riguarda il programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica predisposto ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 15 del 9 agosto 1988, si sottolinea la particolare lentezza nella sua attuazione; ciò è confermato ai dati contabili risultanti dal rendiconto generale: sulla complessiva disponibilità in bilancio di lire 303.500 milioni circa, sono stati disposti pagamenti per lire 20.872 milione (meno del 7%).

L'assestamento del bilancio dell'esercizio 1992 è stato approvato con l.r. n. 10 del 29 dicembre 1992.

Il dato saliente che si ricava dalle variazioni apportate dalla cennata legge alle tabelle dell'entrata e della spesa, è rappresentato dalla diminuzione di lire 556.351 milioni delle previsioni iniziali di bilancio.

Ciò si è verificato in conseguenza dell'ulteriore assottigliamento dell'avanzo finanziario dei fondi ordinari della Regione, che ha registrato il dato di - lire 92,8.531 milioni, compensati parzialmente da + lire 339.646 milioni dell'avanzo finanziario relativo alle assegnazioni dello Stato e di altri enti e da lire 32.354 milioni dell'avanzo finanziario relativo al fondo sanitario regionale.

Sono stati emessi decreti di variazione già nella fase iniziale della gestione in regime di esercizio provvisorio per l'inevitabile fenomeno delle re iscrizioni in conto competenza di somme in perenzione amministrativa.

A fine esercizio il numero dei decreti di variazione emessi ha raggiunto la quota 1.867, la più alta sino ad ora registrata (nell'esercizio 1991 i decreti di variazione emessi sono stati 1647, nel 1990 erano stati 1.234).

Il volume della massa finanziari, che è stato interessato dalle variazioni è stata pari a lire 4.872 miliardi, che corrisponde al 17% dell'importo delle previsioni iniziali. Quest'ultimo dato è inferiore a quello omologo dell'esercizio 1991, relativamente al quale il volume della spesa (lire 7.510 miliardi) era stato il 32% delle previsioni iniziali.

La rilevata minore incidenza del volume di spesa delle variazioni relative all'esercizio 1992 ha una spiegazione nel fatto che le variazioni in esecuzione di leggi di spesa, che necessariamente comportano oneri per il bilancio, sono state limitate nel numero e di non rilevante, carico finanziario.

Particolarmente degno di nota, è il Decreto assessoriale n. 2957 del 29 dicembre 1992 con cui l'Assessorato fissa le modalità di funzionamento dello Schedario Regionale della Cooperazione — istituito nel lontano 1960 (D.A. 31 maggio 1960) — dettando altresì la disciplina dei rapporti con enti ed amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché con le Associazioni di rappresentanza del Movimento cooperativo.

E' in corso d'istruttoria la procedura per l'automazione e la gestione informatica dello Schedario che, una volta funzionante, svolgerà l'importantissima funzione di Centro di raccolta dati: in esso, infatti, convergeranno tutti gli elementi relativi alla situazione gestionale, occupazionale ed economico-finanziaria delle imprese cooperative operanti in Sicilia.

L'attività del settore-commercio è stata, in buona parte, paralizzata dalla procedura contenziosa avviata dalla Comunità Economica Europea nei confronti della l.r. n. 34 del 23 maggio 1991 recante integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani.

L'attuale assetto organizzativo-funzionale del comparto pesca non è sostanzialmente mutato rispetto a quello del precedente esercizio finanziario.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Emergono, infatti, le medesime problematiche strutturali e di personale che hanno influito in modo determinante sul rallentamento dell'attività istituzionale, cui è preposta la II Direzione dell'Assessorato.

Tuttavia l'Amministrazione ha avviato iniziative per pervenire alla soluzione dei suddetti problemi.

In merito allo stato di attuazione delle LL.RR. 26/87 e 25/190 è da rilevare che si è provveduto ad impegnare il 99% delle somme stanziare in bilancio.

A fronte di una dotazione complessiva finanziaria di lire 260.664.000.000 risulta impegnato, infatti, un totale di lire 258.815.000.000.

Occorre però notare che, della dotazione finanziaria totale della «Rubrica Pesca», l'86% è costituita dallo stanziamento del capitolo 35658, afferente il c.d. Fermo Biologico, e che gli impegni e i pagamenti disposti sullo stesso capitolo costituiscono rispettivamente l'87% ed il 99,5% dell'intera massa impegnata e pagata nel comparto pesca.

Su un totale di residui al 31 dicembre 1991, pari a lire 54.700 milioni sono stati disposti pagamenti per complessive lire 34.177 milioni.

Interessante l'iniziativa atta a favorire la costituzione di società miste di pesca con operatori tunisini e senegalesi.

All'uopo, sullo stanziamento del capitolo 75832 di lire 800 milioni, sono state impegnate lire 614.142.000.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1992 ha avuto applicazione l'art. 7 della l.r. n. 11 del 15 gennaio 1991, relativo ai piani di miglioramento dell'efficacia dei servizi degli Enti Locali.

A questo scopo è stato istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, finalizzato ai programmi di aggiornamento del personale, miglioramento dell'efficacia dei servizi ed incentivi per il personale.

L'erogazione dei contributi è appunto avvenuta nel corso del 1992, ma la decorrenza è attribuita dalla data di adozione del piano di miglioramento servizi da parte di ogni singola amministrazione comunale.

Il 90% dei Comuni ha presentato la documentazione richiesta e sono stati erogati i contributi relativi al II semestre 1991.

Gli stanziamenti compresi nella rubrica 2 concernono esclusivamente spese della categoria 4, cioè trasferimenti a favore di Enti Locali e loro associazioni: loro scopo è sostenere le iniziative rivolte a migliorare l'organizzazione degli uffici e dei servizi locali.

In particolare, a valere sul capitolo 18701 gravano le spese necessarie per contribuire agli oneri finanziari sostenuti dai Comuni delle Isole minori nella prestazione di alcuni servizi fondamentali, quali la gestione degli acquedotti, la raccolta dei rifiuti urbani, la manutenzione dei cimiteri.

Per tali esigenze l'Assessorato, basandosi sui costi indicati nei bilanci comunali, ha erogato nel corso del 1992 contributi sino ad un massimo del 75% delle spese ritenute necessarie: lo stanziamento all'uopo previsto sul capitolo risulta quasi interamente impegnato.

Notevoli sono anche i contributi concessi per la realizzazione, la sistemazione o l'adattamento degli impianti inerenti ad uffici o servizi pubblici, utilizzando i fondi del capitolo 18702.

Come d'altronde nel precedente esercizio, appaiono prevalenti le spese per l'arredamento degli uffici comunali nonché quelle per le attrezzature del servizio di nettezza urbana.

L'attività del comparto «Solidarietà sociale» appare rivolta in prevalenza all'attuazione della l.r. n. 22 del 9 maggio 1986, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali.

In tale ambito l'Amministrazione regionale assicura anche i servizi prima erogati dagli enti estinti di cui alla tabella 8 annessa al D.P.R. n. 616/1977 (Opera nazionale pensionati d'Italia, Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, Ente nazionale assistenza organi lavoratori italiani).

Per tali finalità, peraltro, interviene di norma anche il Ministero del Tesoro, provvedendo ad assegnare trimestralmente alla Regione siciliana le somme corrispondenti alle entrate già di pertinenza degli enti soppressi.

In particolare, i capitoli 19001, 19002, 19003 e 19004 hanno ad oggetto sussidi straordinari (previsti dalla l.r. 14 dicembre 1953, n. 5), da erogare ad istituzioni private di assistenza, alle IPAB nonché a ministri di culto bisognosi o particolarmente benemeriti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolari condizioni regolano la concessione di questi sussidi, tra cui particolare rilevanza per le IPAB, assume la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e conto consuntivo del precedente esercizio.

In materia, però, pur presentando la gestione un andamento generalmente soddisfacente, resta pur sempre incerto l'esito del controllo effettuato sui conti consuntivi delle IPAB, che in tutti i casi risultano approvati attraverso il «silenzio accoglimento» ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23 dicembre 1950, n. 103.

Particolare attenzione merita il settore dei Consorzi per le aree e per i nuclei di sviluppo industriale: in merito occorrerà segnalare che il gruppo di lavoro costituito con Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 43 del 30 novembre 1990 allo scopo di predisporre il progetto di riforma dei Consorzi, previsto nell'ormai lontano 1988 (art. 2 della l.r. 8 novembre 1988, n. 34), non ha ancora ultimato i lavori.

Ciò stante, non possono che confermarsi le notazioni critiche ampiamente svolte nelle precedenti relazioni.

Per quanto riguarda l'attività di gestione nel 1992, essa trae origine dal piano annuale degli interventi per le opere infrastrutturali dei Consorzi (piano approvato, ancora una volta, con notevole ritardo rispetto ai tempi ottimali di esecuzione).

L'Assessorato, nel decorso esercizio finanziario, a valere sul capitolo 64955 ha emesso decreti di impegno per complessive lire 139.914.000.000 a fronte di uno stanziamento di lire 140 miliardi: sono stati altresì concessi finanziamenti per lire 16 miliardi circa per la realizzazione di (soltanto) n. 4 interventi.

Quanto sopra delineato e la considerazione che gli interventi previsti nel piano 1992 (n. 50 opere) risultano, in gran parte, neppure avviati, postula l'esigenza di una profonda modifica dei criteri su cui a tutt'oggi si regge il settore: soltanto una più tempestiva elaborazione del piano annuale degli interventi, infatti, potrà refluire positivamente sui tempi di esecuzione delle opere.

Queste Sezioni riunite si sono più volte pronunciate sulla necessità di un intervento volto all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, anche alla luce dell'evidente insuccesso registrato dalle leggi n. 19 del 1972 e n. 21 del 1985 che si erano prefisso di raggiungere questo scopo attraverso un ampio decentramento agli enti locali delle competenze ad eseguire opere pubbliche.

Tralasciando di esporre i motivi di questo insuccesso, per i quali si rimanda alle relazioni sugli anni 1988, 1989 e 1990, si appalesa però utile soffermarsi sull'argomento per un ulteriore problema — acuito anche dal fenomeno di cui si scrive — e cioè quello della disoccupazione, particolarmente grave e gravido di conseguenze nella realtà della nostra Isola.

In proposito, anche la spesa per investimenti giova ad una raffigurazione del fenomeno.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1992, l'Assessorato dei lavori pubblici ha prodotto economie per 160 miliardi, pari al 12% degli stanziamenti.

I residui sono ammontati a 985 miliardi, pari all'84,3% degli impegni assunti, mentre i pagamenti — appena 183 miliardi — hanno rappresentato soltanto il 15,7% degli impegni. Relativamente ai pagamenti sui residui si è provveduto per 918 miliardi, pari al 32,3% dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 1992.

Pur riconoscendo una certa fisiologicità del fenomeno nella esecuzione di opere pubbliche, non può non negarsi che i dati appena illustrati denotano una sofferenza del settore. Tra l'altro, il protrarsi di tale stato di cose potrebbe concorrere al ridimensionamento delle grandi imprese e — addirittura — alla cessazione dell'attività delle imprese finanziariamente più vulnerabili, con le facilmente immaginabili ripercussioni sul mondo dell'occupazione.

Per contro, l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere e delle relative procedure di spesa appare non più rinviabile anche perché potrebbe concorrere ad innescare un circolo virtuoso capace di influenzare positivamente altri settori produttivi dell'isola.

Invero, a ben riflettere, il legislatore ha dotato l'amministrazione degli strumenti che avrebbero potuto quanto meno ridimensionare gli effetti di tale fenomeno. Ricordiamo, in particolare, due articoli della l.r. n. 21 del 1985: l'art. 47 che prevede l'istituzione presso la Presidenza della Regione del Registro regionale delle opere pubbliche, curato dall'ispettorato regionale tecnico, «per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati concernenti tutti gli appalti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'art. 1», con

ciò instaurando un monitoraggio dell'attività in questione; e l'art. 4, ultimo comma, che prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta nel caso in cui gli enti destinatari dei finanziamenti regionali non abbiano provveduto ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dal perfezionamento delle approvazioni tecniche e delle autorizzazioni e concessioni necessarie.

Ma non si ha notizia che l'Assessorato dei lavori pubblici abbia mai utilizzato tale norma.

Di recente, con la legge 10 del 1993, il legislatore è nuovamente intervenuto in maniera pregnante: l'art. 15 della novella, infatti, affida alla Commissione di garanzia della trasparenza dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture il compito di analizzare una serie di dati riguardanti l'andamento amministrativo e tecnico delle, opere finanziate che gli enti beneficiari di tali finanziamenti devono trasmettere all'ispettato regionale tecnico nonché il compito di formulare proposte per la revisione della normativa di settore e di promuovere ogni opportuna iniziativa, compreso l'intervento ispettivo attraverso una apposita struttura istituita presso la Presidenza della Regione.

Anche per il 1992, l'Assessorato al lavoro, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 6 febbraio 1976, n. 24, avente ad oggetto l'addestramento professionale, ha proceduto alla predisposizione del Piano Regionale di formazione professionale.

Onde evitare una programmazione meccanica e ripetitiva, gli enti interessati sono stati invitati ad individuare e a sperimentare interventi «innovativi», più rispondenti alle reali esigenze del mercato, al fine di garantire un più rapido inserimento dei giovani nella dinamica del mondo del lavoro.

Sulla base delle indicazioni emerse e delle proposte avanzate, si è giunti alla formulazione di un Piano caratterizzato prevalentemente da una formazione di base, ad uno spostamento verso corsi di secondo livello, nonché da una più accurata ricerca di qualificazione e specializzazione facilmente spendibile nel mercato del lavoro.

Uno dei correttivi introdotti, sempre nell'ottica della razionalizzazione del sistema, è stato quello di attribuire alle qualifiche una «denominazione» più rispondente al profilo professionale tracciato dall'ente proponente: esigenza avvertita a causa delle refluenze negative che espressioni improprie potevano determinare ai fini dell'avviamento al lavoro.

Un altro meccanismo introdotto dall'Assessorato ha riguardato l'individuazione di criteri di spesa, che, attraverso uno studio analitico delle varie voci, consentissero la quantificazione del contributo in misura più rispondente alle effettive esigenze connesse al funzionamento del corso.

In tale direzione si è operato per la determinazione del costo del personale docente ed amministrativo il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. degli operatori della F.P. (88/91).

Le differenti posizioni giuridiche, l'eventualità dell'inserimento di un secondo istruttore o di un insegnante di sostegno e tanti altri elementi fluttuanti (prestazioni professionali, sostituzioni di docenti per malattia, gravidanza, esonero sindacale) hanno reso particolarmente difficoltosa tale previsione di spesa.

La salvaguardia del «bene-ambiente» dovrebbe costituire uno dei principali poli di attenzione del legislatore e dell'amministratore regionale.

E ciò, tanto più, in una Regione come la nostra, povera di industrie ma caratterizzata da un clima temperato e da un ambiente naturale che, se esattamente protetto, potrebbe essere — tra l'altro — fonte di ripresa economica.

Invece — come del resto altre volte evidenziato da queste Sezioni Riunite — è dato di registrare, ancora una volta, l'inadeguatezza dell'impegno regionale in materia.

In particolare, appaiono ancora una volta penalizzati i settori dei parchi regionali e delle riserve naturali.

Tra l'altro l'Assessorato soffre di una ormai cronica inadeguatezza di strutture, carenti sia quantitativamente che qualitativamente e della mancanza pressoché totale di strumenti informatici: carenze tutte che, inevitabilmente, finiscono col ripercuotersi sull'attività amministrativa.

Tra le spese più rilevanti della rubrica urbanistica, vanno segnalate quelle relative al personale tecnico che i Comuni siciliani sono stati autorizzati ad assumere (a mente dell'art. 14 della l.r. n. 26 del 15 marzo 1986) per l'esame delle istanze di concessione di sanatoria edilizia.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non era difficile prevedere una istituzionalizzazione del rapporto d'impiego ed infatti, all'inizio dell'esercizio corrente, la l.r. n. 9 del 12 gennaio 1993, modificando l'art. 1 della legge 11 del 6 luglio 1990, ha disposto che «i Comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici... in rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Lo stanziamento in bilancio (capitolo 45007) — stabilizzatosi in circa 50.000 milioni annui — risulta speso pressoché per intero.

Merita pure segnalazione l'attività svolta dall'Assessorato in ordine alla realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, il coordinamento e la programmazione delle fotocartografie del territorio regionale, mediante la formazione della carta tecnica regionale siciliana in scala 1:10.000 (ex art. 69 della legge 27 dicembre 1978, n. 71).

Per quanto riguarda il settore dello smaltimento dei rifiuti si deve ancora una volta, registrare una preoccupante situazione di immobilità del settore. Infatti, anche sul capitolo 85368, avente ad oggetto contributi per la costruzione, l'acquisto ed il completamento ai impianti di smaltimento di rifiuti solidi, non risultano emessi, nel corso del 1992, titoli di spesa.

Le analisi condotte a livello regionale in tema di programmazione dello sviluppo rivelano che il turismo siciliano attraversa una fase di transizione che è la risultante di un processo realizzato parzialmente, che ha interessato in modo diseguale le varie componenti dell'economia turistica.

In tale ambito l'attività del competente Assessorato — che dovrebbe fornire risposte concrete finalizzate alla ripresa del comparto — sconta invece, per la sua parte, gli effetti inibitori di una legislazione superata, di carattere prevalentemente frammentario, che si è andata stratificando nel corso degli anni a partire dal 1949.

Ciò ha comportato che, in assenza di un quadro organico programmatico di mobilitazione delle complessive risorse disponibili, sono stati prodotti risultati non all'altezza dell'importanza del settore e, quel che più rileva, non coordinate. In tale ottica si può affermare che, relativamente all'arco degli anni suddetti, la complessiva, seppure non rilevante attività di spesa dell'Assessorato (che, peraltro, ha gravitato in misura preponderante nel titolo I relativo alla spesa corrente, a scapito degli investimenti) non è valsa a creare sufficienti condizioni strutturali per un'efficace promozione delle notevoli potenzialità insite nel patrimonio turistico dell'Isola.

Sotto tale profilo non può non essere rilevato che la valenza e il ruolo trainante del turismo sono stati avvistati nello schema del piano di sviluppo economico-sociale della Regione siciliana, redatto ai sensi della l.r. n. 6/1988.

Tra gli strumenti attuativi del piano suddetto è stato previsto uno specifico progetto di attuazione «turismo»: il che significa che lo sviluppo del settore è stato compreso tra gli obiettivi principali della programmazione regionale.

Ciò non vale, nondimeno, a risolvere a breve la difficoltà in cui versa il turismo siciliano, stante che i congegni previsti dalla l.r. n. 6 del 1988, attuativi della programmazione regionale, stentano a decollare e non hanno prodotto finora ricadute di livello legislativo sulla gestione del bilancio regionale.

Dispone l'art. 34, comma 1, della l.r. 46/1967 che l'Assessore regionale per il turismo predispone annualmente e realizza un organico piano di propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Sicilia. La citata norma di legge prescrive, inoltre, che il piano è formulato dettagliatamente per ciascuno dei settori di propaganda con l'indicazione distinta delle iniziative da assumere.

Non v'è dubbio, però, che nell'intraprendere e finanziare qualsiasi intervento di propaganda, l'Amministrazione non possa prescindere dal preventivo accertamento della rispondenza dell'intervento stesso alla finalità di incremento del movimento turistico verso la Sicilia, per cui è d'uopo che siano evidenziati nei singoli provvedimenti di spesa gli elementi obiettivi che dimostrino la validità dell'iniziativa nel contesto di un organico piano di propaganda.

Per quanto riguarda l'esecuzione del programma di interventi per il rinnovo tecnologico delle attrezzature riguardanti le tre Università di Catania, Messina e Palermo (capitolo 81502), si segnala che i fondi disponibili, ripartiti con delibere di Giunta Regionale 159/87 e 74/88 in percentuali pressoché eguali tra i Policlinici di Catania, Messina e Palermo, hanno avuto parziale utilizzazione solo dopo l'anno 1989.

Giova però sottolineare, in proposito, la necessità di una razionalizzazione e di un raccordo tra gli interventi finanziati con le disponibilità del capitolo 81502 e quelli omologhi previsti dalle convenzioni stipulate, nel corso dell'esercizio 1991, tra l'Assessorato Sanità e le tre Università dell'Isola per la gestione dei rispettivi Policlinici.

Le citate convenzioni prevedono, infatti, che parte del contributo per la gestione dei policlinici a carico del bilancio regionale, venga destinata proprio al rinnovo tecnologico delle attrezzature.

Per evitare inutili duplicazioni di intervento sarebbe necessaria una ricognizione delle attrezzature acquistate e di quelle già individuate e finanziate con le disponibilità del capitolo 81502, da porre in relazione al programma di acquisti da elaborarsi in forza delle citate convenzioni.

Risulta stanziata al capitolo 81505 la somma di lire 105.000 milioni destinata alle UU.SS.LL. dell'Isola per il rinnovamento ed adeguamento delle strutture ospedaliere e poliambulatoriali, oltre che all'acquisto di attrezzature sanitarie.

Presupposto dell'attività amministrativa è l'acquisizione, ai sensi della l.r. 3 giugno 1975, n. 27, delle deliberazioni della Giunta Regionale di Governo che approvano i piani di spesa elaborati dalle UU.SS.LL. e visti favorevolmente dall'Ispettorato Regionale Sanitario.

I fondi così ripartiti vengono assegnati, poi, alle UU.SS.LL. interessate, con singoli provvedimenti di concessione del contributo, ai sensi dell'art. 3 D. l.vo R.S. n. 31/50.

In proposito, la Corte ha più volte segnalato la necessità di un acceleramento dell'azione amministrativa delle UU.SS.LL.: ciò al fine di evitare l'utilizzazione a parecchi anni di distanza, delle relative assegnazioni di somme, ormai insufficienti, per l'acquisto di attrezzature nonché l'esecuzione di opere da tempo programmate, spesso non più rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
E SUL CONSUNTIVO
DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SARDA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

INDICE

Decisione	Pag. 151
Premessa	Pag. 161

PARTE PRIMA

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NEL 1992

1.1 - Osservanza della normativa contabile	Pag. 163
1.2 - Previsioni iniziali, variazioni, previsioni definitive	» 164
1.3 - Risultanze complessive della gestione delle entrate di competenza	» 167
1.4 - Risultanze complessive della gestione delle spese di competenza	» 170
1.5 - Risultanze globali delle spese di competenza secondo l'analisi economica o l'analisi funzionale	» 174
1.6 - Risultanze relative alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 1992	» 178
1.7 - Versamenti e pagamenti complessivi (competenza e residui)	» 178
1.8 - Situazione finanziaria finale	» 179
1.9 - Risultanze finali della gestione di cassa	» 179
1.10 - Situazione al 31 dicembre 1992 dei residui che si tramandano all'esercizio 1993	» 179

PARTE SECONDA

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE NEL 1992

2.1 - Risultanze della gestione di competenza	Pag. 181
2.2 - Risultanze della gestione dei residui	» 183
2.3 - Versamenti e pagamenti complessivi	» 184
2.4 - Risultanze finali	» 184
2.5 - Conto del patrimonio	» 185

PARTE TERZA

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

3.1 - Profili generali	Pag. 187
3.2 - Assetto istituzionale della Regione	» 188
3.3 - Strumentazione programmatica ed operativa	» 188
3.4 - Contratti della Regione	» 189
3.5 - Rendiconti	» 191
3.6 - Esame dei rendiconti	» 192
<i>01. La Presidenza della Giunta Regionale</i>	
01.1 - Prospettive di riforma	» 194
01.2 - Il controllo degli enti strumentali	» 194
01.3 - Il servizio ispettivo	» 194
01.4 - Il contenzioso costituzionale	» 195

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>02. Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione</i>	
02.1 – Ordinamento del personale	» 196
02.2 – Gli affari generali	» 197
02.3 – La situazione del personale: organico e vacanze	» 198
<i>03. Assessorato alla programmazione, credito, bilancio e assetto del territorio</i>	
03.1 – La struttura organizzativa	» 201
03.2 – La programmazione	» 202
<i>04. Assessorato enti locali, finanze e urbanistica</i>	
04.1 – Gli enti locali	Pag. 208
04.2 – L'urbanistica	» 209
04.3 – Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza	» 209
04.4 – L'ufficio economato – contrattazione	» 209
<i>05. Assessorato della difesa ambiente</i>	
05.1 – Protezione dell'ambiente	» 210
05.2 – Forestazione	» 210
05.3 – Servizi antincendi	» 211
05.4 – Pesca e caccia	» 211
<i>06. Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale</i>	
06.1 – Opere di bonifica e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche	» 212
06.2 – Attività di divulgazione di assistenza tecnica	» 213
06.3 – Miglioramento fondiario	» 213
06.4 – Attività contributiva	» 214
<i>07. Assessorato del turismo, artigianato e commercio</i>	
07.1 – Considerazioni generali	» 215
07.2 – Turismo	» 215
07.3 – Artigianato	» 216
07.4 – Commercio	» 216
<i>08. Assessorato dei lavori pubblici</i>	
08.1 – Attività di programmazione	» 217
08.2 – Settori d'intervento	» 217
08.3 – Incarichi professionali	» 217
08.4 – Attività contrattuale	» 217
08.5 – Attuazione dei programmi	» 218
08.6 – Organismi tecnici	» 218
08.7 – Procedimenti amministrativi e trasparenza	» 219
<i>09. Assessorato dell'industria</i>	
09.1 – Considerazioni generali	» 219
<i>10. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale</i>	
10.1 – Considerazioni generali	» 220
10.2 – Formazione professionale	» 221
<i>11. Assessorato pubblica istruzione</i>	
11.1 – Pubblica istruzione	» 222
11.2 – Interventi a favore di enti culturali ed istituzioni universitarie	» 222
11.3 – Il pubblico spettacolo e lo sport	» 223

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

12.1 - Attività socio assistenziale	»	224
12.2 - L'assistenza sanitaria e la lotta alle malattie sociali.	»	224
12.3 - Profilassi e lotta contro le malattie del bestiame.	»	225
12.4 - Contributi per i ricoveri al di fuori del Territorio regionale	»	225

13. Assessorato dei trasporti

13.1 - Considerazioni generali	»	226
--	---	-----

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DECISIONE

N. 16/SS./RR.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite per la regione autonoma della Sardegna composta dai magistrati:

PRESIDENTE:	dott. Ferdinando IZZI
PRESIDENTE DI SEZIONE:	dott. Antonio DI NOIA
CONSIGLIERI:	dott. Giovanni DEL RIO
	dott. Vincenzo PORCU (relatore)
	dott. Mario SCANO
	dott. Enrico PASSERONI
	dott. Alberto AVOLI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 1992 e sul conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione della Sardegna per lo stesso esercizio, presentati dalla Giunta regionale.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 giugno 1993, il Consigliere relatore Vincenzo PORCU ed il pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale Domenico SPADARO;

Visti gli artt. 100 secondo comma, 103 secondo comma e 125 primo comma della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, con il quale sono state emanate norme d'attuazione di detto Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante ulteriori norme di attuazione dello Statuto medesimo concernenti il controllo sugli atti della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 8 ottobre 1984, n. 658, istitutiva in Cagliari di una Sezione giurisdizionale e delle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti;

Vista la legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, contenente norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione, e le sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, e le sue integrazioni e modificazioni comprese quelle introdotte con la legge 23 agosto 1988, n. 362;

Viste altresì – per quanto non disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa della Regione, né dalla dianzi citata legge regionale n. 11 del 1983 né dalle testé richiamate disposizioni sulla contabilità generale dello Stato – le norme speciali, statali e regionali vigenti, in materia di bilancio e di contabilità;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vista la legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno 1992 (legge «finanziaria» 1992);

Vista la legge regionale 28 aprile 1992, n. 7, di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992, nonché le leggi e i decreti successivi – visti, questi ultimi, e registrati dalla Corte – che hanno introdotto variazioni nel bilancio medesimo;

Visto lo statuto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione della Sardegna, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, come modificato con la legge regionale 5 luglio 1972, n. 19, e il regolamento per il funzionamento dell'Azienda medesima, emanato col decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 147;

Visto l'articolo 17 della diana richiamata legge regionale 28 aprile 1992, n. 7 – di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992, con il quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda suddetta:

ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 1992 è stato presentato alla Corte il 30 aprile 1993, relativamente al conto del bilancio mentre, per quanto riguarda il conto del patrimonio, la Regione non ha presentato neppure successivamente alcuna documentazione.

Al rendiconto regionale è stato unito, il 28 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio, che – a termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda medesima, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e dell'articolo 42 del relativo regolamento, emanato col decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 147 – costituisce allegato al rendiconto dell'Amministrazione regionale.

Detto consuntivo – a fronte di quanto prescritto dall'articolo 40 e di quelli ad esso seguenti del succitato regolamento per il funzionamento dell'Azienda, e comunque dalle norme legislative e regolamentari di cui deve farsi applicazione nell'ambito della contabilità regionale sarda – comprende il conto del bilancio e il conto generale a valore del patrimonio aziendale.

Le risultanze del conto del bilancio del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

I – COMPETENZA

Entrate accertate

	Lire	Lire
Titolo I – Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo Stato	3.111.298.678.932	
Titolo II – Contributi ed assegnazioni statali anche per competenze delegate	2.921.210.138.604	
Titolo III – Rendite patrimoniali e utili di enti o aziende regionali	248.909.946.330	
Totale titoli I, II e III		6.281.418.763.866

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
Titolo IV – Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti	822.118.173	
Titolo V – Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	—	
Titolo VI – Partite di giro	29.823.865.190	
Titolo VII – Avanzi di amministrazione	—	
Totale delle entrate di competenza accertate		6.312.064.747.229
<i>Spese impegnate</i>		
Titolo I – Spese correnti	4.346.010.938.723	
Titolo II – Spese in conto capitale	2.795.607.190.297	
Titolo III – Spese per rimborso di mutui e prestiti	9.959.084.812	
Titolo IV – Spese per partite di giro	7.913.935.978	
Totale delle spese di competenze impegnate		7.159.491.149.810
<i>Risultati differenziali</i>		
Tributi propri e quote di tributi devoluti dallo Stato, contributi e assegnazioni statali anche per competenze delegate, rendite patrimoniali e utili di enti o aziende regionali, accertati	6.281.418.763.866	
Spese correnti impegnate	4.346.010.938.723	
Differenza		+ 1.935.407.825.143
Entrate complessive accertate	6.312.064.747.229	
Spese complessive impegnate	7.159.491.149.810	
Differenza complessiva		– 847.426.402.581
II – RESIDUI		
<i>a) Attivi</i>		
Somme rimaste da versare (163.086.967.937) e da riscuotere (1.589.699.229.520) al 31 dicembre 1992 in conto della competenza	1.752.786.197.457	
Somme rimaste da versare (185.996.812.994) e da riscuotere (4.179.453.074.071) al 31 dicembre 1992 in conto dei residui degli esercizi precedenti	4.365.449.887.065	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1992		6.118.236.084.522

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
<i>b) Passivi</i>		
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1992 in conto della competenza	2.982.289.622.086	
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1992 in conto dei residui degli esercizi precedenti	2.336.584.648.088	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1992		5.318.838.270.174

Per quanto attiene alle previsioni finali esposte nel conto consuntivo della spesa va notato che, nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto in esame, sono stati disposti prelevamenti di somme dal Fondo di riserva per le spese imprevedute, per complessive lire 2.350.000.000, con tre decreti del Presidente della Giunta regionale emanati secondo la disciplina di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (di contabilità della Regione), ed al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 11 giugno 1984, n. 30 (di approvazione del bilancio di previsione per lo stesso anno 1984), - ancora non convalidati dal Consiglio regionale - ai sensi del testé citato articolo 27 della legge contabile.

Le risultanze del conto del bilancio del conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali sono le seguenti:

I - COMPETENZA

Entrate accertate

	Lire	Lire
Avanzo d'Amministrazione	—	
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.650.000.000	
Titolo II - Entrate per ricavi e proventi diversi	3.286.034.956	
Titolo III - Entrate in conto capitale per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	40.712	
Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.500.000.000	
Titolo V - Accensione di prestiti	—	
Titolo VI - Partite di giro	97.175.444	
Totale delle entrate di competenza accertate		10.533.251.112

Spese impegnate

Titolo I - Spese correnti	4.190.999.083	
Titolo II - Spese in conto capitale	4.346.363.775	
Titolo III - Spese per estinzione di prestiti ed altre passività	—	
Titolo IV - Partite in giro	119.296.000	
Totale delle spese di competenza impegnate		8.656.658.858

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
<i>Risultati differenziali</i>		
Entrate in natura corrente accertate	6.936.034.956	
Spese correnti impegnate	4.190.999.083	
Differenza		+ 2.745.035.873
Entrate complessive accertate	10.533.251.112	
Spese complessive impegnate	8.656.658.858	
Differenza complessiva		- 1.876.592.254
 II - RESIDUI		
<i>a) Attivi</i>		
Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1992 in conto della competenza	9.691.814.540	
Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1992 in conto dei residui degli esercizi precedenti	—	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1992		9.691.814.540
 <i>b) Passivi</i>		
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1992 in conto della competenza	5.561.663.401	
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1992 in conto dei residui degli esercizi precedenti	6.628.387.779	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1992		12.190.051.180

Ai termini del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21 e del secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, la Sezione regionale del controllo, con deliberazione n. 105 dell'8 giugno 1993, ha verificato il rendiconto della Regione e il consuntivo dell'Azienda dei quali si tratta e ha provveduto a riferire i risultati delle eseguite verificazioni al Presidente di queste Sezioni regionali riunite per la conseguente pronuncia delle Sezioni riunite medesime.

Per l'esame e la pronuncia, appunto, sul rendiconto regionale e sul consuntivo aziendale anzidetti il Presidente delle Sezioni regionali riunite, con decreto dell'8 dello stesso giugno, ha fissato l'udienza odierna.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il pubblico ministero, esposte le sue considerazioni sull'andamento della gestione, con memoria depositata il 19 giugno 1993 e successivamente in udienza, ha chiesto che le Sezioni regionali riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e del conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali per lo stesso esercizio; ha chiesto altresì al Collegio di far constatare la mancata presentazione del conto del patrimonio della Regione.

Considerato in

DIRITTO

In conformità dell'esito della verifica eseguita dalla Sezione regionale del controllo è stata accertata, ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale della Regione con le leggi del bilancio, la corrispondenza degli importi esposti nel conto del bilancio — relativamente alle entrate riscosse e versate, alle somme rimaste da riscuotere e a quelle riscosse rimaste da versare — con i dati acquisiti dalla Corte; è stata accertata, ancora, la concordanza delle somme relative alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio, nelle singole partite e nei risultati complessivi, con le scritture tenute dalla Corte; sono stati infine accertati i residui passivi in base ai decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale a norma dell'articolo 61 della legge sulla contabilità generale della Regione, vistati e registrati dalla Corte.

È stata per converso constatata la mancata presentazione del conto patrimoniale della Regione, in violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e di quelle di cui all'articolo 149 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Sempre in consonanza coi risultati della verifica compiuta dalla Sezione del controllo è stata accertata, ai fini del loro riscontro con le leggi del bilancio, la concordanza degli importi esposti nel conto del bilancio del conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste della Regione con i documenti giustificativi delle entrate e delle spese comunicati alla Corte ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'Azienda medesima e dell'articolo 15 del menzionato regolamento per il suo funzionamento, e in particolare con gli atti, con i conti e gli elenchi indicati in tale disposizione; per i residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 1992 in conto della competenza è stata altresì accertata la corrispondenza degli importi segnati nel rendiconto con quelli risultanti dalle apposite determinazioni del Direttore dell'Azienda, vistate e registrate dalla Corte.

Nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 — al quale rinvia il secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 — e altresì del disposto del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, sono contenuti i rilievi sul modo con cui l'Amministrazione regionale — della quale anche l'Azienda forestale è parte — si è conformata alle leggi, e così pure i suggerimenti in ordine alle variazioni e alle riforme che la Corte stessa reputa opportuni.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione autonoma della Sardegna, in conformità delle richieste del pubblico ministero:

dichiara regolari il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1992 con esclusione della somma di lire 2.350.000.000 relativa a prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste disposti con decreti del Presidente della Giunta regionale ancora non convalidati dal Consiglio regionale, e il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione stessa per l'esercizio predetto;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accerta e fa constare la mancata presentazione del conto del patrimonio della Regione;
riferisce al Consiglio regionale sulla compiuta parificazione con il documento unito alla presente decisione;

ordina che, a cura della Segreteria, il rendiconto generale e il conto consuntivo di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti alla Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio e che copie della presente decisione e della relazione ad essa unita siano trasmesse contemporaneamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 30 giugno 1993.

L'ESTENSORE
F.to Vincenzo PORCU

IL PRESIDENTE
F.to Ferdinando IZZI

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 30 giugno 1993.

IL SEGRETARIO
F.to Sergio DE VENDICTIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RELAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PREMESSA

Il rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 1992 è stato presentato nelle forme di rito alla Sezione regionale del controllo per quanto concerne il conto del bilancio in data 30 aprile 1993. Per ciò che pertiene invece al conto del patrimonio non risulta trasmessa, né nella data indicata, né successivamente, documentazione alcuna; il che impedisce alla Corte di adempiere il proprio dovere di referto relativamente alla gestione patrimoniale dell'anno in questione e, specificatamente, in riguardo alle incidenze sulla gestione medesima dei fatti contabili dell'esercizio del bilancio.

Al rendiconto di cui sopra è stato unito, il 28 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio che - a termini dell'articolo 8 dello statuto dell'Azienda medesima, adottato con la legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e dell'articolo 42 del relativo regolamento, emanato col decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 147 - costituisce allegato al conto dell'Amministrazione regionale. Detto consuntivo è pervenuto alla Corte in uno col volume contenente gli allegati illustrativi del conto del bilancio della Regione.

È d'uopo rimarcare pertanto che l'instabilità dei risultati - pur volta a volta acquisiti in rapporto sia alla contemporaneità di rimessione alla Corte dei conti dei consuntivi della Regione e dell'Azienda, sia alla compresenza nel rendiconto dell'Amministrazione regionale delle dimostrazioni gestorie del bilancio e del patrimonio - impedisce di considerare assolto il fondamentale dovere degli Amministratori di esposizione dei risultati dell'esercizio del bilancio, stabilito, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 31 dello Statuto speciale di autonomia, degli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sul bilancio e la contabilità.

Relativamente all'assenza del conto patrimoniale la trasgressione del dovere testé indicato appare assolutamente ingiustificata in ragione dell'intervenuta rilevazione del patrimonio regionale, nel 1987-88, mediante ricorso - come fatto osservare nella relazione al rendiconto del 1991 - ad una consulenza esterna remunerata con 1.700 milioni di lire.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PARTE I

1. Aspetti finanziari della gestione dell'amministrazione regionale nel 1992**1.1 Osservanza della normativa contabile**

Rispetto alla gestione finanziaria 1992 s'è ripetuta l'ormai ricorrente situazione della mancata tempestiva approvazione del bilancio di previsione: e detta qualificazione di ricorrenza discende dalla constatazione che l'ultima deliberazione consiliare di bilancio intervenuta prima dell'inizio dell'anno di riferimento, che risale al dicembre 1989, segue - a sua volta - a ben 11 anni di superamento del termine stabilito.

Il bilancio di previsione di competenza dell'anno finanziario 1992 ed il contestuale bilancio pluriennale per il triennio 1992/94 il cui complessivo progetto, definito dalla Giunta nella seduta del 22 ottobre 1991 è stato presentato il 25 dello stesso mese al Consiglio e da questi votato soltanto il 20 marzo 1992 - è stato approvato, invero, con la legge regionale 23 aprile 1992, n. 7 pubblicata ed entrata in vigore nel giorno successivo alla sua promulgazione.

Nel frattempo, s'è dovuto far luogo all'esercizio provvisorio del bilancio, concesso una prima volta - con la legge regionale 24 dicembre 1991, n. 40 - fino al 28 febbraio 1992, e prorogato fino al 31 marzo successivo con la legge regionale 13 marzo 1992, n. 2.

Dalla data di emanazione dei suddetti testi legislativi si evince chiaramente che per ben 40 giorni l'Amministrazione regionale è rimasta priva di qualsiasi potere di bilancio, con i conseguenti effetti negativi - inevitabili - sul corretto andamento della gestione delle risorse finanziarie, vulnerato - per giunta - dal quadrimestre ritardo col quale è divenuto operativo l'atto previsionale.

Ancora una volta la Corte si vede costretta a richiamare l'attenzione dei competenti Organi regionali sull'esigenza inderogabile di una compiuta conformazione del loro agire anche nell'ambito contabile alle regole costituzionali e statutarie - la cui trasgressione è espressamente sanzionata da specifiche disposizioni dello Statuto medesimo - ed alle norme che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio.

Si è già accennato, nel referto pertinente al rendiconto del 1991, alla articolazione della strumentazione gestoria regionale ed alla sua finalizzazione, volta ad assicurare quella puntuale programmazione delle risorse disponibili, che anche relativamente al 1992 risulta sensibilmente incisa - già alla sua fonte - dalla contrazione a soli otto mesi del periodo di effettivo.

Dato atto che, anche nel 1992, oltre al bilancio annuale ed a quello pluriennale risulta definito il programma pluriennale 1992/94, deliberato dal Consiglio regionale il 20 marzo 1992, e fatto altresì rinvio al citato precedente referto della Corte per ciò che attiene ai contenuti dei singoli strumenti gestori - così come li definisce la normazione vigente - si deve riproporre all'attenzione degli organi regionali, in materia precipua, l'intera problematica connessa con l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (la «finanziaria» per il 1991), recante la disciplina procedurale per la predisposizione e l'approvazione - appunto - dei programmi di settore e di comparto «contenenti gli interventi e le opere di cui all'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33».

E ciò non tanto - o non soltanto - per riformulare analiticamente le conclusioni, concordemente raggiunte dell'Amministrazione e della Corte, in ordine alla specificazione delle proposizioni esposte in tali atti di dettaglio ed alle limitazioni che nei loro ambiti vengono indotte dalle statuizioni del sopraordinato programma pluriennale (profili ad entrambi i quali s'è fatto compiuto riferimento nel referto del rendiconto del 1991), quanto per far osservare che l'utilizzazione piena dei tempi procedurali assegnati alle singole fasi della formazione degli atti programmatori medesimi (60 giorni al ramo di amministrazione competente per materia, più 30 giorni all'Assessorato della programmazione, più - ancora - il non quantificato lasso di tempo occorrente per l'adozione della relativa deliberazione della Giunta e per la pubblicazione, necessariamente integrale, dei loro testi) fa sì che, ove si ricorra, in un dato anno, all'esercizio provvisorio del bilancio nella sua estensione massima, qualsiasi determinazione operativa della spesa regionale (o, quanto meno, di tutte quelle azioni che possono essere assunte nell'endiadi rappresentata da «gli interventi e le opere» del suddetto articolo 25 della legge 33/1975) viene ad essere impedita fino all'agosto dell'anno di riferimento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le norme che tanto consentono non paiono alla Corte, conseguentemente, idonee a realizzare né il principio costituzionale dell'articolo 97 sul buon andamento dell'amministrazione, né le più specifiche disposizioni della Costituzione stessa (art. 81, comma 1) e dello Statuto di autonomia (art. 31) che vogliono il bilancio riferito al periodo di un anno — e suscettibile di esercizio per un uguale lasso di tempo — e non a frazioni di esso, addirittura inferiori alla metà.

Quanto esposto, d'altra parte, non vuol essere soltanto la rappresentazione di una astratta situazione di pericolo per la corretta e compiuta gestione d'un qualsivoglia bilancio regionale, ma molto più concretamente rispecchia quanto — di peggio ancora — accaduto nell'esercizio in ordine al quale la Corte è chiamata a riferire, nel quale il programma pluriennale, approvato dall'Assemblea regionale il 20 marzo, è stato pubblicato il 1° giugno, con il conseguente rinvio del momento terminale dei percorsi procedurali della programmazione settoriale a dopo il 1° settembre in termini teorici e — tanto per fare degli esami — al 21 ottobre per i comparti del commercio e dell'artigianato ed al 27 ottobre per l'Assessorato dei lavori pubblici.

E tutto ciò mentre continuano ad essere ignorate le considerazioni che — in materia di programmazione settoriale nel periodo annuale, e precipuamente in ordine ad una corretta applicazione della disposizione dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale sul bilancio e la contabilità — le Sezioni regionali riunite proposero alla Regione (Consiglio e Giunta) con la relazione unita alla decisione 24 gennaio 1985, n. 2; considerazioni che peraltro conservano ancor oggi, ad avviso della Corte, tutta la loro validità.

1.2 Previsioni iniziali, variazioni, previsioni definitive

Il bilancio di previsione per il 1992 espone dotazioni iniziali, tanto per l'entrata quanto per la spesa, pari a 8,167 miliardi di lire. Tale livello previsionale viene raggiunto, relativamente all'entrata, con concorso di «una quota dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1991» dell'ammontare di 227,9 miliardi, iscritta al capitolo 71001.00 dello stato della previsione attiva in forza dell'articolo 38 della legge stessa del bilancio, che ne stabilisce altresì la ripartita destinazione in spesa.

In relazione all'inclusione nel preventivo dell'entrata di detta partita la Corte non può che riproporre all'attenzione degli organi regionali competenti, formulando l'auspicio di una più meditata ponderazione del suo contenuto, l'osservazione — mossa, da ultimo nel referto relativo al consuntivo del 1990 — sulla irrazionalità della ricorrente iscrizione in bilancio di poste per la regolazione di avanzi (come si verifica in questo 1992, cui la relazione attiene) o — come nel 1990, appunto — di disavanzi finanziari, per le considerazioni tutte rese manifeste delle Sezioni regionali riunite nel referto relativo al rendiconto per il 1976, unito alla decisione del 28 ottobre 1983, richiamate anche nelle relazioni annesse, rispettivamente, alle decisioni del 5 aprile 1984 (sul rendiconto del 1977) e del 24 gennaio 1985 (sul conto pertinente al 1979). E ritiene la Corte di dover comunque — e soprattutto — rimarcare, a fronte dell'iscrizione di cui trattasi, l'inutilità di essa in ordine al raggiungimento degli specifici fini descritti nel succitato articolo 38 della legge d'approvazione del bilancio.

L'entità degli stanziamenti iniziali del 1992, ragguagliata ai corrispondenti importi del bilancio del 1991 — 7.858,8 miliardi per l'entrata e 7.874,3 miliardi per la spesa — mostra incrementi pari, rispettivamente, al 3,9 ed al 3,7 per cento (nel 1991 rispetto al 1990, + 31,3 per le entrate e + 31,6 per cento per le spese), e riporta il tasso incrementale medio annuo, calcolato — a partire dal 1985 — sull'ultimo biennio e risultato pari nel 1991 all'11,8 per cento relativamente alle entrate ed all'11,9 in riguardo alle spese, al valore del 16,8 per cento per l'anno in esame.

In maggior dettaglio, lo stato di previsione dell'entrata del 1992, mentre evidenzia un aumento dei cespiti tributari, complessivamente previsti in 3.298,2 miliardi con un incremento del 17,5 per cento rispetto ai 2.806,2 miliardi del 1991, registra una riduzione dei «contributi ed assegnazione statali, anche per competenze delegate» dai 3.840,6 miliardi del 1991 ai 3.027,4 miliardi del 1992, pari — in percentuale — a 21,2.

Aumenti, rispetto al 1991, hanno segnato anche il titolo intestato ai proventi di mutui e prestiti, le cui allocazioni sono passate dagli 880 miliardi del preventivo antecedente ai 1.306,6 miliardi di quello in esame, con una crescita del 48,5 per cento, ed altresì l'aggregato concernente le partite di giro, l'ammontare delle cui poste è salito dai 49,3 miliardi del 1991 ai 54,5 miliardi del 1992, con un incremento del 10,6 per cento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Incrementato — dai 15,3 miliardi del 1991 ai 227,9 miliardi del 1992, e quindi del 1.389,8 per cento — risulta parimenti l'importo improvvidamente segnato in bilancio quale parziale impiego dell'avanzo d'amministrazione, in ordine al quale s'è più sopra riferito.

Ridotti del 5,8 per cento, a fronte dei 262,4 miliardi dell'anno precedente, sono invece apparsi 247,2 miliardi iscritti nello stato di previsione dell'entrata per rendite patrimoniali, mentre i cespiti ricompresi nel titolo intestato all'alienazione di beni patrimoniali, al trasferimento di capitali ed al rimborso di crediti risultano allocati in bilancio, tanto nel 1991 quanto nel 1992, per l'identico ammontare di 5 miliardi.

Il volume della spesa —, complessivamente previsto nel 1992, come s'è già accennato, in 8.167 miliardi di lire — risulta attribuito per 4.974,2 miliardi alla parte corrente e per 3.155,7 miliardi alla parte in conto capitale, con una variazione, rispetto agli stanziamenti iniziali del bilancio 1991 (pari per i due indicati titoli, nell'ordine, a 4.501,9 ed a 3.337,1 miliardi), che in termini percentuali viene a tradursi in un aumento di 10,5 punti per le spese correnti ed in una riduzione pari a 5,4 punti per quelle in conto capitale.

Mutazioni aumentative si registrano, ancora, nelle allocazioni relative alle spese per il rimborso di mutui e prestiti — segnate nel 1992 in 11,4 miliardi, con una crescita dal 16,9 per cento rispetto ai 9,8 miliardi del 1991 — ed alle spese per la regolazione di partite di giro che indicate nel preventivo dell'anno in esame in 25,6 miliardi, mostrano un incremento di mezzo punto centesimale a fronte dei 25,5 miliardi di lire del bilancio dell'anno antecedente.

Nel corso del 1992 sono state introdotte nel bilancio numerose variazioni, tanto con atti legislativi quanto per mezzo di provvedimenti amministrativi, che hanno portato le previsioni finali d'entrata, nel loro complesso, a 8.377 miliardi e quelle di spesa, in totale, a 8.390,1 miliardi.

Ciò ha determinato — da un canto — una percentuale di incremento, in confronto alle previsioni iniziali, rispettivamente del 2,6 e del 2,7 per cento (nel 1991, nello stesso ordine, 4,6 e 5 per cento), e — per un altro verso — un fabbisogno di 13,1 miliardi, che incide sul totale delle allocazioni finali della spesa in ragione di meno dello 0,2 per cento.

Fra gli atti di variazione del bilancio sono compresi tre decreti di prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, tutti registrati alla Corte, ma nessuno dei quali è stato ancora convalidato dal Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge di contabilità regionale. Si tratta, più precisamente, dei decreti del Presidente della Giunta regionale 1° luglio 1992, n. 180 (650 milioni al capitolo 02095.00), 22 giugno 1992, n. 177 (1.200 milioni al capitolo 05063.01) e 1° dicembre 1992, n. 313 (500 milioni al capitolo 11125.00).

Sempre fra gli atti di variazione del bilancio del 1992 figurano ben 401 provvedimenti concernenti il finanziamento della riassegnazione in competenza di residui passivi perenti: 131 di reiscrizione di somme di parte corrente, 260 di riassegnazione di spese in conto capitale e 10 di integrazione delle dotazioni dei fondi speciali stabiliti per ciascun ramo d'amministrazione, ai quali tutti vanno aggiunti gli aumenti delle allocazioni originarie degli stessi due fondi speciali (in qualche modo «principali») dell'Assessorato della programmazione, disposti con la legge regionale 6 novembre 1992, n. 21.

L'istituzione per ciascun ramo dell'Amministrazione di distinti fondi speciali per la riassegnazione dei residui passivi eliminati per perenzione amministrativa, che porta queste poste di bilancio al ragguardevole numero di 26, non è poi — sicuramente un fattore di semplificazione operativa.

In tale quadro, da cui è fin troppo semplice trarre la palmare rappresentazione di quale entità di operazioni debba essere posta in essere, ogni anno, per la reintroduzione nella contabilità finanziaria di somme estratte dalle passività patrimoniali della Regione, fra le quali le somme stesse erano state allibrate in conseguenza della loro eliminazione dai conti dei residui — ossia dalla contabilità finanziaria, ancora — di esercizi precedenti. Operazioni poste in essere, cioè, per conseguire uno scopo normalmente vietato dalla legislazione sulla contabilità generale dello Stato, secondo la quale — art. 36, ultimo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 — «il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Escluso che l'istituto della perenzione amministrativa dei residui passivi possa riguardarsi come valore costituzionale o come norma fondamentale d'una riforma economico sociale della Repubblica, ovvero — posto che la succitata statuizione contabile statale viene ad impedirlo — come principio dell'ordinamento

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giuridico dello Stato, mal si comprende come la limitatissima riduzione dell'area di applicazione della perenzione stessa posta in essere con la modificazione dell'art. 62 della legge di contabilità regionale introdotta con l'articolo 8 della legge «finanziaria» 1992, consistente nella non applicazione dell'istituto ai limiti d'impegno per concorsi negli oneri d'interessi, sia stata cancellata — prima ancora di averne potuto apprezzare l'idoneità e l'efficacia — con la successiva disposizione dell'art. 6 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20.

Ritiene la Corte che, al contrario, la riconduzione dell'operatività della perenzione in un ambito più ristretto di quello attuale, se non — addirittura — la sua eliminazione, meriti la più attenta considerazione da parte della Giunta e del Consiglio regionale, soprattutto alla luce degli adempimenti che la sua attuale applicazione generale comporta e degli indugi che conseguentemente vengono in più a frapporsi nell'adempimento delle obbligazioni dell'Amministrazione, ed in ragione della incontrovertibile qualificazione dell'istituto in argomento — oltre che come una fonte di complicazioni procedurali, di per sé inammissibili in tempi di diffuso trattamento elettronico dei dati — come una deviazione dal criterio della competenza ed una falsificazione dei conti dei residui.

Sul piano concreto, ed in particolare riferimento al rendiconto generale in esame, resta da aggiungere — e non è poco — che la mancata trasmissione alla Corte del conto del patrimonio impedisce di apprezzare quelle frazioni di percorso che i residui colpiti da perenzione compiono, appunto, fra le passività patrimoniali.

Le risultanze finali del bilancio preventivo, messe a confronto — nel loro complesso — con le previsioni definitive del 1991 evidenziano un incremento delle prime a fronte delle seconde nella misura dell'1,9 e dell'1,5 per cento; ragioni percentuali, queste, che infatti riflettono la crescita delle entrate dagli 8.223,9 miliardi del 1991 agli 8.377 miliardi del 1992 ed il contemporaneo aumento delle spese dal 8.269,6 a 8.390,1 miliardi (sempre in percentuale, nel 1991) le previsioni risultanti alla fine del periodo finanziario erano salite, in confronto al 1990, del 21,6 per le entrate e del 20,7 per le spese).

L'analisi per titoli dei dati finali sopraesposti conferma sia la tendenza — già rilevata in sede di raffronto degli stanziamenti iniziali — alla variazione in aumento delle entrate tributarie (da 2.843,5 nel 1991 a 3.299,8 miliardi nel 1992, vale a dire del 16 per cento), sia la rilevante riduzione — pur essa evidenziata nell'esame delle previsioni originarie — dei contributi ed assegnazioni statali (da 4.128,8 a 3.088,1 miliardi, cioè del 25,2 per cento) rispetto alle analoghe poste dell'esercizio precedente.

Sempre in corrispondenza con i rapporti iniziali, le previsioni definitive mostrano una riduzione, pur meno sensibile di quella rilevata nelle dotazioni di partenza, nelle poste ricomprese fra le «rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali», passate dai 267,4 miliardi del 1991 ai 258 miliardi dell'esercizio in esame con un calo percentuale di 3,5 punti.

Nella parte in conto capitale appaiono invariate, rispetto alle corrispondenti allocazioni originarie, le previsioni finali dell'aggregato «alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso di crediti» confermate — tanto nel 1991 quanto nel 1992 — nei 5 miliardi dei preventivi iniziali.

Le previsioni definitive mostrano invece una sensibile crescita (da 880 a 1.306,6 miliardi ossia in un rapporto del 48,5 per cento, peraltro immutato anch'esso a fronte della correlativa comparazione fra le allocazioni d'origine) nelle partite raggruppate nel titolo dei mutui e delle altre operazioni creditizie.

Pure un aumento, ed in senso più marcato di quello risultato dal confronto istituito tra le poste originarie dei bilanci degli anni indicati, hanno segnato — passando dai 49,3 miliardi del 1991 (invariati rispetto alle allocazioni iniziali) ai 56,9 miliardi del 1992 (cresciuti invece rispetto alle dotazioni iscritte nella legge di bilancio), ossia lievitando del 15,5 per cento — le partite di giro.

Una situazione in tutto analoga a quella delle partite di giro, ma in termini di maggior rilievo, s'è verificata nei confronti dell'allocazione che il legislatore regionale del bilancio — disattendendo le prospettazioni della Corte, da tempo rese manifeste — ha disposto tanto nell'esercizio 1991 (15,3 miliardi iniziali e 49,9 miliardi finali) quanto nell'esercizio 1992 (nel quale i 227,9 miliardi della legge di approvazione degli stati di previsione sono saliti a 362,5 miliardi alla conclusione dell'anno).

L'incremento della dotazione finale della posta in questione rispetto a quella determinata alla conclusione dell'esercizio precedente è risultato quindi del 626,7 per cento; l'aumento, d'altra parte, dell'entità

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'allocazione medesima nel corso del 1992 trova riscontro, più specificatamente, per 19,7 miliardi nella legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, modificativa ed integrativa della «finanziaria» per il 1992, e per 115 miliardi nella legge n. 21, di pari data, di variazione del bilancio per il 1992.

Per quanto riguarda la previsione della spesa, disaggregata in titoli, il raffronto fra gli stanziamenti definitivi del 1991 e del 1992 non palesa risultanze fundamentalmente differenti da quelle che discendono dalla comparazione delle allocazioni iniziali.

Le dotazioni finali delle spese correnti, passando dai 4.599,5 miliardi del 1991 ai 5.015,7 miliardi dell'anno in esame, segnano infatti un aumento, del 9,1 per cento, che non si scosta molto dal già indicato incremento di 10,5 punti centesimali risultato dal raffronto degli stanziamenti originari.

Le previsioni finali delle spese in conto capitale, ridottesi dai 3.634,9 miliardi del 1991 ai 3.336,9 miliardi del 1992, hanno registrato un decremento percentuale dell'8,2, più rilevante, pertanto, della diminuzione del 5,4 per cento derivata dal già istituito confronto dei corrispondenti importi segnati nelle leggi d'approvazione dei due bilanci.

Sempre dalla comparazione delle previsioni definitive del 1991 con quelle del 1992, le dotazioni per rimborsi di mutui e prestiti - 9,8 e 11,4 miliardi, rispettivamente - appaiono cresciute del 16,9 per cento, mentre gli stanziamenti per partire di giro, passando da 25,5 a 26 miliardi, risultano incrementate del 2,1 per cento.

In riferimento, sempre, alle previsioni definitive, il tasso incrementale medio annuo, calcolato sull'ultimo biennio e stabilito, nel 1991, nel 12,5 per le entrate e nel 12 per cento per le spese, risulta pari - nel 1992 - all'11,3 per cento per le entrate ed al 10,7 per le spese, le une e le altre considerate nella loro entità complessiva.

Dal ricalcolo specificatamente formato per le spese correnti e per quelle in conto capitale lo stesso incremento medio annuo passa, rispettivamente, dal 1991 al 1992, dal 17,4 all'11,9 per cento per le prime e dal 10,4 al 14,1 per cento per le seconde.

1.3 *Risultanze complessive della gestione delle entrate di competenza*

a) *Accertamenti d'entrata*

Dal rendiconto relativo al 1992 risultano accertamenti d'entrata complessivamente pari a 6.312,1 (- 13,6 per cento rispetto ai 7.303,3 miliardi accertati nell'anno precedente). Posto che nel dato suddetto sono compresi 29,8 miliardi che si riferiscono ad accertamenti in conto di entrate ricomprese fra le partite di giro (46 miliardi nel 1991, cui vanno però aggiunti altri 128 miliardi accertati per l'accensione di mutui e prestiti parimenti qualificabili come entrate «strumentali»), ove si confrontino gli accertamenti per le sole entrate «finali» dei due esercizi - 6.282,2 miliardi nel 1992 e 7.129,4 nel 1991 - il decremento si riduce all'11,9 per cento. Nel 1991 le entrate finali accertate avevano fatto registrare, rispetto al precedente 1990 (5.587,8 miliardi, al netto di mutui e di partite di giro) un aumento del 27,6 per cento. Per altro verso si ha, ancora, che la situazione degli accertamenti per entrate «finali» - 6.282,2 miliardi nel 1992, si ripete - in rapporto alle relative previsioni (6.650,9) è peggiorata sia in valori assoluti sia in percentuale rispetto all'anno precedente, avendo fatto registrare minori accertamenti per l'importo di 368,7 miliardi (e per il 5,5 in percentuale), superiore a quelle di 115,3 miliardi (1,6 in percentuale) riscontrato nel 1991.

Nell'impostazione del bilancio per il 1992 s'è in sostanza determinata - rispetto al 1991 - una minore attendibilità delle stime delle effettive risorse finanziarie della Regione, dalla veridicità delle quali dipende la corretta definizione del quadro delle previsioni di spesa.

Relativamente alle entrate tributarie, nel 1992 s'è verificato uno scarto negativo fra accertamenti e previsioni, dato che a fronte di entrate previsto per 3.299,8 sono stati accertati 3.111,3 miliardi, di un ammontare cioè di 188,5 miliardi (pari al 5,7 per cento delle previsioni) quasi per intero pertinenti ai tributi devoluti dallo Stato, classificati nella categoria II del titolo I. A formare questa somma hanno concorso principalmente i minori accertamenti riscontrati per le partecipazioni all'IRPEF, alle tasse sulle concessioni governative ed all'imposta di fabbricazione, cui si contrappongono maggiori accertamenti realizzati, in rilevante misura, in conto dell'IRPEG e delle imposte di bollo e di registro. Conclusivamente può dirsi, in ordine al titolo I, che il gettito delle entrate tributarie, abbandonata la determinazione di maggiori

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entrate episodicamente verificatasi nel 1991 (79,3 miliardi), nel 1989 (180 miliardi e nel 1988 (121 miliardi), sono tornate nel 1992 a quei risultati inferiori alle previsioni che già s'erano proposti nel 1990 (-29,2 miliardi), nel 1987 (-178,4 miliardi) e nel 1986 (-240,6 miliardi).

Minori entrate, ancorchè in una entità (166,9 miliardi) minore di quelle segnate negli esercizi precedenti (-462,2 miliardi nel 1990 e -200,7 nel 1991), si son determinate, rispetto alle previsioni (3.088,1 miliardi) nel titolo II «Contributi ed assegnazioni statali anche per competenze delegate» in conto del quale gli accertamenti sono complessivamente ammontati a 2.921,2 miliardi.

L'esame analitico di detti minori accertamenti mostra ch'essi - a parte una significativa quota di 17,3 miliardi pertinente alle assegnazioni (Cap. 21218 della categoria 02.01), per il finanziamento di interventi per il miglioramento fondiario, zootecnico e della meccanizzazione agricola - si son verificati prevalentemente (140,3 miliardi) nella categoria 02.03 «Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali» in conseguenza dell'assenza o della scarsità di realizzazioni a fronte delle stime di vari capitoli, quali calcolate in sede di previsione finale. Le voci d'entrata che più rilevantemente hanno concorso a detto scostamento fra previsioni ed accertamenti sono le seguenti:

Capitolo 2342 - Finanziamenti statali per la realizzazione di progetti speciali in materia di formazione professionale 35,6 miliardi;

Capitolo 23401 - Contributi del fondo europeo di sviluppo regionale 33,4 miliardi;

Capitolo 23413 - Contributi della Comunità economica europea per la realizzazione del programma nazionale d'interesse comunitario (PNIC) 16,4 miliardi;

Capitolo 23501 - Quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento del servizio sanitario nazionale 30,7 miliardi.

In corrispondenza dei minori accertamenti verificatisi nelle provviste finalizzate risultano generalmente determinate congrue economie in conto dei correlativi capitoli di spesa. È tuttavia da notare sia che nessuna economia di spesa «corrispettiva» può riscontrarsi in rapporto alla minore entrata indicata al capitolo 23401, al quale vengono imputati i rimborsi delle spese assunte dalla CEE a proprio carico ma anticipate dalla Regione, sia che a fronte della minore entrata di 16,4 miliardi di cui al capitolo 23413 risultano segnate nel consuntivo della spesa del 1992 economie per soli 5 miliardi ai residui del capitolo 09053.00; e mentre di altri 2 miliardi è stata già accertata l'economia in c/residui 1993 sul capitolo 05080.04, della differenza di 9,4 miliardi - ingiustificatamente non accertata in entrata nell'esercizio cui attiene il referto - è stata già disposta (in termini, ovviamente, di schema di disegno di legge di variazione del bilancio 1993, di prossima proposizione alla Giunta) la reiscrizione nella previsione attiva.

Esaurito, fino all'inversione di segno, risulta nel 1992 l'appuramento di maggiori entrate consueto, fino al 1991, nell'insieme delle partite che compongono il titolo III «rendite patrimoniali e utili di enti o aziende regionali» il quale espone - complessivamente, invero - accertamenti per 248,9 miliardi di contro a previsioni per 258 miliardi e quindi con una quota di stime irrealizzate pari a 9,1 miliardi.

Tra le diverse categorie che compongono il titolo in argomento mostrano dati differenziali degni di nota quelle relative alle «rendite patrimoniali e proventi del demanio (ctg. 03.02) ed ai «recuperi e rimborsi» (ctg. 03.06) conclusesi rispettivamente con minori entrate per 13,5 miliardi e con maggiori entrate, invece, per 7,3 miliardi. Nella prima delle categorie indicate, in particolare, i capitoli 32401.00 e 32404.00, concernenti - il primo - gli interessi attivi sulle giacenze del conto corrente di tesoreria e - il secondo - quelli maturati sui «distinti» conti correnti intestati alla Regione di cui all'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed all'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, hanno segnato - a fronte di previsioni per 23 e per 37,9 miliardi - accertamenti, nell'ordine, per 16,9 e per 31,3 miliardi e minori entrate, quindi, per 6,1 e per 6,6 miliardi.

Minori entrate si sono determinate, ancora, nel 1992, nel titolo IV «Alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso di crediti»; il loro importo, di 4,2 miliardi, è il risultato differenziale fra 5 miliardi di previsioni ed un ammontare di accertamenti di appena 0,8 miliardi. Dette somme complessive trovano piena corrispondenza negli esiti della categoria 04.01 «Alienazione di beni e diritti patrimoniali e affrancazione di canoni» - e, in seno a questa, in quelli del capitolo 41001.00 «Proventi della vendita di beni patrimoniali» - per entrambi i quali appaiono indicati, appunto, 5 miliardi di stanziamenti, 0,8 miliardi di accertamenti e 4,2 miliardi di minori entrate.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'assoluta assenza di realizzazioni, a fronte delle corrispondenti previsioni (1.300,0 miliardi), s'è concluso il conto delle entrate del titolo V «Mutui, prestiti, ed altre operazioni creditizie» che espone quindi minori entrate per un identico ammontare di 1.306,6 miliardi. Tale importo corrisponde alla totalità delle somme previste e non accertate per i seguenti mutui, autorizzati e non contratti:

Capitolo 51006.00 – Mutui per investimenti in opere di carattere permanente e per la concessione di incentivi alle imprese 890 miliardi;

Capitoli 51008.00 e 51008.01 – Mutui per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali 348,5 miliardi;

Capitoli 51009.00 – Mutui per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale 60 miliardi;

Capitolo 51012.00 – Mutui per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto degli autoferrottranvieri 8,1 miliardi.

La mancata contrazione dei mutui di cui è questione ha ovviamente determinato, oltre che il non accertamento dei loro importi in entrata, rilevanti economie nel conto consuntivo della spesa, dal quale peraltro risulta anche l'impegno – e perfino il pagamento – di altrettanto rilevanti somme traenti pur esse il loro finanziamento dell'autorizzazione dei mutui non stipulati. Particolarmente elevate sono state le somme impegnate nei diversi stati di previsione in conto di allocazioni finanziarie con quote di proventi dei mutui autorizzati per la realizzazione di investimenti e per la concessione di incentivi (oltre 700 miliardi di impegni su 890 stanziamenti), ed altresì per l'incremento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale (60 miliardi iscritti in bilancio ed interamente impegnati già nel 1991. Del tutto assenti, al contrario, sono stati gli impegni sulle dotazioni di bilancio attinenti al finanziamento delle U.U.S.S.L.L., mentre è apparso addirittura privo di corrispondenza in spesa il mutuo iscritto in entrata per la reintegrazione dei mezzi, già erogati dalla Regione, occorsi per la conclusione del contratto degli autoferrottranvieri.

Una minore entrata complessiva di 27,1 miliardi appare segnata, infine, in conto del titolo VI «Partite di giro», i cui accertamenti – contro una previsione di 56,9 miliardi – sono stati determinati in 29,8 miliardi.

Dell'inutilità dell'iscrizione in bilancio dei 362,6 miliardi d'avanzo finanziario s'è già discusso in maniera più che sufficiente; sicché resta quindi da aggiungere, soltanto, che detto ammontare – ineluttabilmente – è risultato integralmente non accertato, e quindi registrato quale minore entrata.

b) Versamenti di competenza

Il dato relativo alle acquisizioni monetarie effettivamente realizzate risulta, nel 1992, notevolmente migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente e conferma, in modo sempre più rilevante, la tendenza alla ripresa già emersa a partire dal 1990. A fronte dei 6.312,1 miliardi di entrate finali (esclusi, cioè, i proventi dei mutui) accertate, risultano effettuati versamenti per 4.559,3 miliardi, pari al 72,2 per cento; le precedenti analoghe percentuali erano state, infatti, del 50,8 nel 1991 e del 39,9 nel 1990. Considerate al netto anche delle partite di giro, i dati suesposti appaiono stabiliti in 6.282,2 miliardi di accertamenti ed in 4.592,8 miliardi di versamenti nel 1992, con un rapporto percentuale di 72,1 nell'anno medesimo, di 50,8 nel 1991 e di 39,0 nel 1990.

Anche nell'esercizio finanziario in esame le somme riscosse ma rimaste da versare, stabilite in 163,1 miliardi, appaiono ricomprese in gran parte (97,3 miliardi, pari al 59,6 per cento del totale) nel titolo II e, all'interno di questo, sono costituite in massima parte da assegnazioni del fondo sanitario nazionale (capitolo 23501.00), le cui quote riscosse ed ancora da versare in fine d'anno sono infatti ascese all'importo di 83,3 miliardi, che rappresenta per un verso il 51 per cento di quelle dell'intero consuntivo e per un altro, il 38,7 per cento dei corrispondenti accertamenti, con una sensibile risalita rispetto al rapporto centesimale di 25,6 realizzato nel 1991.

L'apparente indisponibilità di una non irrilevante quota di mezzi monetari liquidi è peraltro da correlare al differimento all'esercizio successivo a quello cui il processo erogatorio si riferisce di operazioni di regolazione contabile del finanziamento delle unità sanitarie locali.

Dalla distinzione delle entrate proprie della Regione da quelle derivanti da assegnazioni statali — e con esclusione, quindi, dei ricavi di prestiti e degli introiti per partite di giro — risulta che:

a) per le entrate di pertinenza propria — previste in 3.562,8 miliardi (3.115,9 nel 1991) ed accertate in 3.361 miliardi (3.201,3 nel 1991) le somme riscosse sono ascese all'importo di 2.331,8 miliardi (di cui 2.135,7 inerenti a tributi e 195,8 a rendite patrimoniali ed utili di aziende ed enti regionali, globalmente pari al 69,4 per cento degli accertamenti; e posto che negli anni precedenti furono invece complessivamente riscossi, in corrispondenza, 2.367,6 miliardi nel 1991 (74 per cento degli accertamenti), 1.948,6 nel 1990 (72,4) e 1.539,2 nel 1989(63,9), appare confermata la tendenza al mantenimento delle posizioni raggiunte in passato nella tempestività di acquisizione dei cespiti di questo comparto;

b) per le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni statali — previste, come già osservato, in 3.088,1 miliardi (4.128,8 nel 1991) ed accertate in 2.921,2 miliardi (3.928,1 nel 1991) — le somme riscosse sono state, in totale, di 2.360,8 miliardi (2.697,7 nel 1991) e dell'80,8 (68,7 nel 1991) in percentuale degli accertamenti e qui, il confronto dei risultati degli ultimi due anni con quelli, analoghi, del 1990 (riscossi 2.094 miliardi, pari al 72,3 per cento degli accertamenti) e del 1989 (nell'ordine, 2.365,3 e 70,1), fa risultare un rilevante progresso nella velocità di riscossione — pur rimarcando la sostanziale differenza di questo stadio dell'acquisizione delle entrate con quello, ad esso seguente e conclusivo, del versamento — dei proventi di fonte statale.

Dall'analisi economica del complesso delle entrate, infine, risulta che quelle riconducibili alla parte corrente — previste in 6.645,9 miliardi (7.239,7 nel 1991) — hanno comportato accertamenti per 6.281,4 miliardi (7.129,3 nel 1991), pari al 94,5 per cento della previsione (98,5 nel 1991), e riscossioni per 4.692,4 miliardi (5.065,2 nel 1991), pari al 74,7 per cento delle somme accertate (71 per cento). I restanti aggregati dell'entrata — le cui previsioni sono ascese a 1.731 miliardi (984,2 nel 1991) — hanno segnato accertamenti per 30,6 miliardi (174 nel 1991), con un'aliquota percentuale di 1,8 per cento (e di 17,7 nel 1991) a fronte delle somme previste, e riscossioni per 30 miliardi (134 nel 1991), in misura corrispondente, cioè, al 97,9 per cento (77 nel 1991) delle somme accertate.

È da rimarcare, in ordine al deficiente livello riscontrato nei rapporti fra le previsioni delle entrate diverse da quelle di parte corrente ed i corrispondenti accertamenti, che tali ragioni percentuali scontano l'allocazione in bilancio, tanto nel 1991 quanto nel 1992, di avanzi d'amministrazione.

1.4. Risultanze complessive della gestione delle spese di competenza

a) Impegni di spesa

Le spese di competenza del 1992 sono ammontate complessivamente a 7.159,5 miliardi — 6.885,7 dei quali per impegni effettivamente assunti e 273,7 per impegni di stanziamento — ed hanno determinato in confronto al totale delle previsioni, risultato di 8.390,1 miliardi, economie per 1.230,6 miliardi. In termini relativi, fatto uguale a 100 il totale degli stanziamenti, le economie restano pari a 14,7 e gli impegni, nel loro insieme, a 85,3; di quest'ultima aliquota, 82,1 è il tasso raggiunto dagli impegni propri e 3,2 quello degli accantonamenti di stanziamenti.

Le spese correnti e quelle in conto capitale si sono assestate, rispettivamente, nell'importi di 4.346 e di 2.795,6 miliardi che corrispondono all'86,6 ed al 83,8 delle rispettive previsioni (nell'ordine, 5.015,7 miliardi con 669,7 miliardi di economie e 3.336,9 miliardi con 541,3 miliardi di economie), mentre risultano effettivamente impegnati, sugli stessi titoli, 4.325,5 e 2.542,4 miliardi, rappresentanti l'86,2 ed il 76,2 per cento degli stanziamenti, e conservati invece per il successivo impegno — sempre nello stesso ordine — 20,5 (0,4 per cento delle previsioni) e 253,2 miliardi (7,6).

I comparti intestati alla restituzione dei capitali presi a mutuo ed alle partite di giro, dal canto loro, hanno registrato somme impegnate, totalmente come impegni propri, per 10 (87,1 per cento dagli stanziamenti) e per 7,9 miliardi (30,4 per cento) con economie per 1,5 (12,9 per cento delle previsioni) e per 18,1 miliardi (69,6). L'abnorme livello, in termini assoluti ed in percentuale degli stanziamenti, di dette economie in conto delle spese per partite di giro, trova la sua specifica ragione nell'accertamento di un'identico ammontare di economie nello stato di previsione delle spesa della Presidenza della Giunta, al capitolo 01060.00, pertinente ai contributi provenienti dal fondo europeo di sviluppo regionale e da riversare agli

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organismi partecipanti al finanziamento dei relativi progetti, iscritto in bilancio nell'importo — evidentemente surdimensionato — di 25 miliardi ed impegnato soltanto per 6,9 miliardi; e ciò in corrispondenza, seppure imperfetta, con l'omologo capitolo 61303.00 dello stato di previsione dell'entrata, sul quale — a fronte della stessa previsione di 25 miliardi — sono stati accertati 5,8 miliardi.

Quanto, invece, all'ulteriore riduzione rispetto al 1991 della quota degli impegni di stanziamento risultata nel 1992, è da segnalare — sempre in ragione centesimale dei rispettivi stanziamenti finali — che nel 1991 gli impegni corrisposero complessivamente a 90,4, di cui 83,7 di «obbligazioni giuridicamente perfezionate» ed «altre autorizzazioni di spesa» e 6,7 di residui di accantonamento, mentre le economie ascesero a 9,6; nell'anno cui attiene il referto, di contro, i residui di stanziamento — come già indicato più sopra — toccarono la quota, molto minore, di 3,2. Sol che si osservi che ancora nel 1990 i residui di tal fatta rappresentarono il 17,23 per cento delle previsioni, è facile concludere che la «caduta verticale» del rapporto percentuale in questione, rappresentata nello scorso referto, si manifesta — nel 1992 — in termini di pratica eliminazione del fenomeno degli impegni di accantonamento: eliminazione che, nella sua non totalarietà, dà contezza della residuale possibilità — consentita dall'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, che ha anche abrogato il 3° comma dell'art. 22 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43 — di conservare nell'anno successivo allo stanziamento le somme, ancorché non formalmente impegnate, iscritte a capitoli di spese d'investimento in corrispondenza di assegnazioni statali, nonché quelle — ancorché alimentate da risorse regionali — afferenti a concorsi pluriennali nel carico d'interessi.

Il tasso complessivo di utilizzazione degli stanziamenti è stato — come s'è già fatto osservare — pari all'85,3 per cento nell'anno in esame ed al 90,4 per cento nell'esercizio antecedente, mentre era asceso all'86,7 nel 1990 ed all'89,4 nel 1989: il che vuol dire, a fronte di una apparente oscillazione della quota intorno a valori abbastanza ravvicinati, che la rilevantissima minor incidenza in essa — nel 1991, ed ancor più nel 1992 — degli accantonamenti ancora da impegnare porta a rimarcare la più intensa effettività degli impegni assunti negli esercizi medesimi.

Come si desume dal prospetto che segue, il grado di utilizzazione, da parte di ciascun ramo dell'Amministrazione, delle dotazioni ad esso attribuite, ha visto variare di poco gli equilibri determinati in sede di previsione.

SPESE DI COMPETENZA 1992

RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE	Previsioni finali	% su totale delle previsioni finali	Impegni complessivi	% sul totale degli impegni complessivi
Presidenza della giunta	114,8	1,4	90,1	1,3
Affari generali, personale e riforma della Regione	386,5	4,6	367,2	5,1
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	359,7	4,3	184	2,6
Enti locali, finanze ed urbanistica	369,8	4,4	294,9	4,1
Difesa dell'ambiente	583,1	6,9	447,3	6,2
Agricoltura e riforma agro-pastorale	869,1	10,4	806,6	11,3
Turismo, artigianato e commercio	419,7	5	360,1	5
Lavori pubblici	893,4	10,6	826,9	11,5
Industria	361	4,3	319,3	4,5
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	392,5	4,7	332,5	4,6
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	302,8	3,6	290,3	4,1
Igiene e sanità ed assistenza sociale	3.159,4	37,7	2.662,3	37,2
Trasporti	178,3	2,1	177,8	2,4
TOTALI	8.390,1	100	7.159,5	100

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analizzando i singoli settori di spesa emerge che, nella parte corrente, la quota più rilevante sia degli stanziamenti finali (5.015,7 miliardi, in complesso, per tutta l'Amministrazione regionale) sia delle somme utilizzate (4.346 miliardi, pure in totale) è stata assorbita dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (3.024,2 miliardi di previsione finale e 2.590,2 miliardi d'impegni) e, nell'ambito di questo, dal finanziamento della spesa sanitaria - di parte corrente, appunto - da sostenersi dalle unità sanitarie locali, che ha gravato sulle competenze del 1992 (capitolo 12133.00) per 2.090,7 miliardi, tanto di stanziamenti finali che d'impegni. Com'è ormai consueto nei referti ai rendiconti regionali è da mettere in evidenza che in materia di finanziamento delle UU.SS.LL. l'Amministrazione regionale ha un potere gestorio limitato al ritrasferimento, mediante adempimenti contabili meramente formali, dei fondi ricevuti dal fondo sanitario nazionale; ed è parimenti da osservare che, anche nel 1992, tali adempimenti sono stati altrettanto tempestivi che nel 1991, giacché sugli impegni assunti sul suddetto capitolo 12133.00 ben 1.582,5 miliardi (pari al 75,7 per cento) sono stati anche pagati entro l'anno, mentre 508,2 miliardi sono rimasti da pagare e trasferiti, quindi, al conto dei residui dell'esercizio successivo.

Nel prospetto seguente il grado di utilizzazione delle dotazioni assegnate a ciascun ramo dell'Amministrazione è distintamente esposto per le spese di parte corrente e per quelle in conto capitale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE DI COMPETENZA 1992: SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE

RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE	SPESE CORRENTI				SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Previsioni finali	% sul totale delle previsioni finali	impegni complessivi	% sul totale degli impegni complessivi	Previsioni finali	% sul totale delle previsioni finali	impegni complessivi	% sul totale degli impegni complessivi
Presidenza della giunta	89,8	1,8	83,2	1,9	—	—	—	—
Affari generali, personale, riforma della regione	385,3	7,7	366,2	8,4	0,2	—	—	—
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	70,9	1,4	30,4	0,7	277,4	8,3	143,7	5,1
Enti locali, finanze e urbanistica	305,4	6,1	267	6,1	64,4	1,9	27,9	1
Difesa dell'ambiente	150,1	3	100,3	2,3	433	13	347	12,4
Agricoltura e riforma agro-pastorale	231,2	4,6	220,6	5,1	637,9	19,1	586	21
Turismo, artigianato e commercio	55,5	1,1	51,9	1,2	364,2	10,9	308,2	11
Lavori pubblici	78,6	1,6	75,5	1,7	814,8	24,4	751,5	26,9
Industria	22,2	0,4	17,9	0,4	338,8	10,2	301,4	10,8
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	230,2	4,6	179,6	4,1	162,2	4,9	152,9	5,5
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	243,7	4,9	234,9	5,4	59,1	1,8	55,4	2
Igiene e sanità ed assistenza sociale	3.024,2	60,3	2.590,2	59,6	135,2	4,1	72,1	2,6
Trasporti	128,6	2,6	128,3	3	49,7	1,5	49,5	1,8
TOTALI	5.015,7	100	4.346	100	3.336,9	100	2.795,6	100

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1992, quanto a stanziamenti utilizzati, le spese in conto capitale hanno rappresentato il 64,3 per cento di quelle correnti. Sotto questo profilo, quindi, il rapporto di composizione della spesa è nuovamente peggiorato, e non di poco, dato che le spese in conto capitale erano risultato pari nel 1991 all'80 per cento (ma al 60,5 nel 1990, e poi addirittura al 97,2 per cento nel 1989) di quelle di parte corrente. Né, d'altronde, ponendosi già gli stanziamenti finali, nel 1992 rispetto al 1991, in sensibile discesa (da 3.634,9 a 3.336,9 miliardi) per le spese di investimento ed in ancor più rilevante incremento (da 4.599,5 a 5.015,7 miliardi) per le spese correnti, si potevano attendere risultati molto diversi di quelli ottenuti.

Dal raffronto fra gli accertamenti complessivi dell'entrata e della spesa — escluse soltanto le partite di giro, e comprese invece sia le operazioni creditizie, sia in spesa, gli accantonamenti di stanziamento — risulta che la gestione di competenza del 1992 s'è chiusa con un'eccedenza delle spese sulle entrate di 869,3 miliardi, che appare ancor più consistente se, escludendo dal confronto le entrate e le spese di natura strumentale, si costruisce — seppur a posteriori — il «saldo netto da finanziare».

Se poi, sempre in conto della competenza 1992, si raffrontano — da una parte — le entrate tributarie ed extratributarie accertate (complessivamente 6.281,4 miliardi) e, dall'altra, le spese correnti impegnate (4.346 miliardi) risulta che s'è realizzato nell'anno un «risparmio pubblico» di 1935,4 miliardi. Con tale ammontare il dato differenziale in questione si riporta, quasi, al livello del 1990 (1.891,2 miliardi), e perciò nettamente inferiore a quello raggiunto nel 1991 (2.995,7) e nel 1989 (2.797,3).

Vale pur sempre, anche per la gestione della competenza del 1992, comunque, la considerazione espressa nei referti pertinenti ai precedenti rendiconti, secondo cui dal 1984 in poi l'entità del risparmio pubblico non è riuscita a coprire integralmente le spese d'investimento, dal momento che, nell'anno in esame gli impegni di dette spese — come s'è già detto — sono ascisi a 2.795,6 miliardi in totale e — depurati delle poste relative a partecipazioni, conferimenti e concessioni di crediti — a 2.500,2 miliardi.

b) Pagamenti di competenza.

Nel corso del 1992 degli importi effettivamente impegnati (6.885,7 miliardi, si ripete, sul totale di 7.159,5 miliardi considerati tali per la riconduzione in esso di 273,7 miliardi d'impegni di stanziamento) sono stati pagati 4.177,2 miliardi, con un indice di smaltimento di detti impegni propri del 60,7 per cento. Tale quota, che rappresenta un notevole progresso a fronte di quelle del 51,3 del 1991 e del 37,3 del 1990, supera addirittura il valore del 60,6 per cento attinto nell'ormai lontano 1984.

I pagamenti si riferiscono per 3.079,2 miliardi a spese correnti (costituendo così il 71,2 per cento dei 4.325,5 miliardi d'impegni propri del titolo I), per 1.082,9 miliardi a spese in conto capitale (corrispondenti al 42,6 per cento degli impegni propri del titolo II, stabiliti in 2.542,4 miliardi) e per 10 miliardi — ossia per una somma uguale a quella dei correlativi impegni propri — a spese per il rimborso di mutui e prestiti. Nonostante il constatato miglioramento anche di queste quote disaggregate di smaltimento degli impegni propri di competenza rispetto agli analoghi dati del 1991 (67 per le spese correnti e 27,7 per le spese d'investimento), permane ancora, nei due principali titoli della previsione della spesa, una certa lentezza dei procedimenti erogatori, cui viene ora ad aggiungersi il relevantissimo indugio che si frappone addirittura all'inizio delle procedure d'impegno per via sia del consueto ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, sia dei tempi — di nuova disciplina — impiegati per l'adozione dei programmi di settore e di comparto.

Quanto alle risultanze della competenza in termini di cassa è da notare che nell'anno cui si riferisce il rendiconto s'è determinata un'eccedenza dei versamenti (4.559,3 miliardi) sui pagamenti (4.177,2 miliardi) di 382,1 miliardi (100 miliardi nel 1991 e 469,2 miliardi nel 1990).

1.5 Risultanze globali delle spese di competenza secondo l'analisi economica o l'analisi funzionale

La spesa di competenza dell'esercizio 1992, analizzato sotto il profilo economico, resta sempre caratterizzata dalla prevalenza della voce «trasferimenti», la cui incidenza — ch'era andata decrescendo nell'ultimo quadriennio trascorso — ha nuovamente raggiunto nell'anno in esame quell'aliquota percentuale di 70 ch'era stata costantemente superata fino al 1987. In sede di previsioni definitive, invero, gli importi complessivi dei trasferimenti — per un ammontare di 5.884,2 miliardi (+ 893,8 rispetto al 1991) — hanno rappresentato il 70,1 per cento della previsione globale, con un notevole incremento a fronte sia della quota del 1991 (60,3), sia di quelle dei tre anni ad esso antecedenti (65,2 nel 1990, 55,6 nel 1989 e 67,4 nel 1988).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di tali previsioni, 3.908,1 miliardi di trasferimenti correnti sono stati pari al 77,9 per cento del totale del titolo I (nel 1991, 3.535,2 miliardi, pari al 76,8 per cento), mentre 1.976,1 miliardi per trasferimenti a titolo d'investimento hanno rappresentato, delle previsioni complessive del titolo II, il 59,2 per cento (1.455,2 miliardi, pari al 40 per cento, nel 1991).

La gestione di tali stanziamenti ha portato, nell'anno, ai seguenti risultati:

a) 5.069,5 miliardi formalmente impegnati, con un'incidenza sull'effettiva spesa dell'anno, al netto degli accantonamenti di stanziamento, del 73,6 per cento (4.509,1 miliardi nel 1991, pari al 65,1 per cento e 3.512,4 miliardi nel 1990 pari al 73,8 per cento). Tali impegni effettivi hanno riguardato la parte corrente per 3.477,4 miliardi, pari all'80,4 per cento degli impegni propri del titolo I (3.293,6 miliardi, pari all'80 per cento, nel 1991 e 2.811 miliardi, pari al 78,7 per cento, nel 1990) e la parte in conto capitale per 1.592 miliardi, pari al 62,6 per cento delle somme effettivamente impegnate per spese d'investimento (1.215,5 miliardi, pari al 43,8 per cento, nel 1991 e 701,4 miliardi, pari al 60,3 per cento, nel 1990);

b) 3.102,8 miliardi di compiute erogazioni, con un'incidenza sui pagamenti complessivi di competenza dell'anno del 74,3 per cento (2.432,7 miliardi e 68,5 per cento nel 1991; 902,5 miliardi e 50,8 per cento nel 1990). Dell'importo così erogato, 2.419,3 miliardi attengono alla parte corrente e costituiscono il 78,6 per cento (76,8 nel 1991) dei pagamenti del titolo I, mentre 683,5 miliardi riguardano trasferimenti per investimenti e rappresentano il 63,1 per cento (41 nel 1991) delle erogazioni concluse, sempre in conto della competenza, nel titolo II.

L'esposizione dei dati che precedono, pur evidenziando diffusi miglioramenti nei dati assoluti (ad altresì aumenti, in generale, in quelli percentuali) rispetto alla situazione del precedente esercizio, continua a denunciare — lo si ripete — la sussistenza di vischiosità e lentezze nei procedimenti erogatori di tutte le spese regionali e, quindi, di quelle ascritte nelle preponderanti categorie dei trasferimenti.

Quanto alla provvista di beni strumentali e di consumo, che si riconducono alla categoria dell'acquisto di beni e di servizi e che ha comportato l'assunzione d'impegni formali per 250,4 miliardi, l'incidenza di tale voce sul totale delle spese correnti è stata del 5,8 per cento (5,9 nel 1991).

Relativamente, invece, agli oneri recati dal personale in attività di servizio, assommata nel 1992 a 333,6 miliardi con un'incidenza del 7,7 per cento sul complesso delle spese formalmente impegnate di parte corrente, si registra una progressivamente maggiore incidenza percentuale, stabilita in 7,3 nel 1991 ed in 6,7 nel 1990.

Nel titolo II gli investimenti diretti, di cui alle categorie 1 e 2, sono stati nel 1992, a fronte di una previsione complessiva di 702,1 miliardi (costituente il 21 per cento degli stanziamenti dell'intero titolo II e di 8,4 per cento delle previsioni finali dell'intero bilancio), di 475,7 miliardi in termini d'impegni effettivi, pari al 18,7 per cento degli stessi impegni riferiti a tutte le spese d'investimento ed al 6,9 per cento di quelli, in totale, del conto della competenza. Rispetto al 1991 i suddetti investimenti hanno subito una diminuzione del 43,8 per cento (in assoluto, — 547 miliardi) in sede previsionale, nella quale tali spese avevano rappresentato, nel 1991, il 34,4 per cento della spesa del titolo II ed il 15,1 per cento del totale generale degli stanziamenti finali. In termini d'impegni effettivi s'è registrata, rispetto al 1991, una diminuzione di 472,9 miliardi, con una discesa dei medesimi nella misura del 49,9 per cento.

I pagamenti compiuti in conto di detti investimenti sono ascisi a 135,3 miliardi, pari al 28,4 per cento degli impegni formalmente assunti sullo stesso aggregato; corrispondentemente, nel 1991, i pagamenti erano risultati di 198,4 miliardi e del 20,9 per cento in confronto agli impegni propri assunti in quell'anno. I dati esposti, in uno con quelli degli esercizi anteriori, confermano il ritmo oscillatorio già osservato in passato per le spese della classe in esame.

Per quanto riguarda le risultanze gestorie analizzate secondo la classificazione funzionale, deve constatarsi, nel 1992 così come negli anni precedenti, la marcata prevalenza — indotta dalla spiccata concentrazione di valori nella spesa sanitaria — degli interventi in campo sociale, ai quali fanno seguito gli interventi in campo economico, più largamente diffusi nei vari settori operativi dell'Amministrazione.

Più specificamente gli interventi in campo sociale, a fronte di previsioni definitive per 3.561,5 miliardi (42,4 per cento del complesso degli stanziamenti), sono stati impegnati 2.959,9 miliardi, pari al 43 per cento del totale degli impegni formali. Nel 1991 i dati relativi omologhi erano stati di 41,1 per gli stanziamenti e di 42,8 per gli impegni effettivi.

Nell'aggregato intestato, invece, alle azioni ed interventi in campo economico, ambiti nei quali — com'è già stato notato in precedenti relazioni — sono riservate alla Regione più incisive facoltà nella determinazione della propria attività, appaiono utilizzate cospicue risorse, pur sensibilmente inferiori a quelle destinate alla spesa sanitaria. Per queste spese a caratterizzazione economica, infatti, gl'impegni effettivamente assunti — a petto di previsioni per 2,624,5 miliardi (31,3 per cento degli stanziamenti globali) hanno raggiunto l'ammontare di 2.130,3 miliardi (2.204,5 nel 1991 e 917,9 nel 1990), che rappresentano il 30,9 per cento del totale degl'impegni (l'indice omologo era stato del 31,8 nel 1991 e del 19,3 nel 1990).

Come si può notare, nelle più rilevanti aree di spesa dell'Amministrazione emergono nettamente — con l'ausilio, ora, del generale impedimento posto dalla legislazione all'accantonamento sistematico delle somme non ancora impegnate alla conclusione dell'esercizio di competenza — i più volte rilevati caratteri del ritardo nell'inizio e della lentezza nello svolgimento delle azioni regionali: e malgrado il netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente, i pagamenti in questo settore delle «azioni ed interventi in campo economico» hanno pur sempre rappresentato — con 1.071,2 miliardi in assoluto — soltanto il 50,3 per cento (27,3 nel 1991) degl'impegni formali.

Nel prospetto che segue gl'impegni propri, considerati al netto degl'impegni di mero accantonamento, vengono analizzati per sezioni funzionali e per rami d'amministrazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNI FORMALI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE - COMPETENZA 1992
(in miliardi)

SEZIONI RAMI D'AMMINISTRAZIONE	Anni in gen. Serv. organ. cost. Pers. quies.	Sicurezza pubblica	Istruzione e cultura	Azione int. campo abitazioni	Azione int. campo sociale	Trasporti e comunicaz.	Azione int. campo economico	Interv. favore lin. region., loc.	Oneri non ripartibili	TOTALI PER ASSESSORATI
Presidenza della giunta.	83,2	—	—	—	—	—	6,9	—	—	90,1
Affari generali, personale, riforma della regione	367,2	—	—	—	—	—	—	—	—	367,2
Programmazione, bilancio, assetto territorio	2	—	6	—	1,8	—	60,3	—	99,2	169,2
Enti locali, finanze, urbanistica	122,2	8,7	—	23,7	—	—	20,7	119,7	—	294,9
Difesa ambiente	—	70,7	—	—	69,6	—	235,4	—	—	375,7
Agricoltura, riforma agro-pastorale	—	—	—	—	—	—	767,4	—	24,2	791,7
Turismo, artigianato, commercio	—	—	—	—	—	—	345,6	—	—	345,6
Lavori pubblici	6,3	—	0,1	283,8	108,7	19,7	340,4	—	9,5	768,5
Industria	—	—	—	—	—	—	220,3	—	20	240,4
Lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale	—	—	154,2	—	64,7	—	113,6	—	—	332,5
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport	3,5	—	189,9	2,4	94,5	—	—	—	—	290,3
Igiene e sanità	—	—	1,5	—	2.620,6	—	19,6	—	—	2.641,8
Trasporti	—	—	—	—	—	177,8	—	—	—	177,8
TOTALI PER SEZIONI	584,6	79,4	351,7	309,9	2.959,9	197,4	2.130,3	119,7	152,9	6.885,7

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.6 Risultanze relative alla gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 1992

Al 1° gennaio 1992 – secondo le «riprese» dei conti consuntivi in esame, che concordano con gli esiti del rendiconto generale per il 1991 – i residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori sono stati determinati nell'ammontare di 7.869,1 (di cui 1.903,7 per somme riscosse rimaste da versare e 5.965,4 per somme rimaste da riscuotere) e quelli passivi nell'ammontare di 6.229,9 miliardi (di cui 5.657,9 per residui propri e 572 per residui di stanziamento), con una differenza di segno positivo di 1.639,2 miliardi.

Al 31 dicembre 1992, per effetto delle variazioni intervenute e dei riaccertamenti compiuti, i residui attivi lasciati dagli esercizi pregressi sono stati riaccertati in 7.837,6 miliardi (– 31,5 rispetto alle determinazioni iniziali), e quelli passivi in 5.543,1 miliardi (– 686,8 rispetto alle risultanze di partenza), con un'eccedenza dei primi sui secondi pari a 2.294,5 miliardi quanto a valori totali riaccertati (al 31 dicembre 1991 i riaccertamenti dei residui erano stati stabiliti, rispettivamente, in 7.093,1 miliardi gli attivi ed in 5.810,9 miliardi i passivi, con un'eccedenza, ancora, dei primi sui secondi, di 1.282,3 miliardi) e con un saldo di 655,3 miliardi dei resti passivi sugli attivi quanto alle diminuzioni derivate dai riaccertamenti compiuti in corso d'anno.

La gestione dei residui in argomento, operata nel 1992, ha condotto, al termine dell'esercizio, ai seguenti risultati:

a) 3.472,1 miliardi versati in conto dei residui attivi, con un tasso d'acquisizione effettiva che, in quanto pari al 44,3 per cento, manifesta un qualche segno di ripresa in confronto alla stasi che dal 1989 manteneva detto rapporto a livelli inferiori (40,6 nel 1991, 39,9 nel 1990, 40,2 nel 1989);

b) 3.206,5 miliardi pagati in conto dei residui passivi, con un tasso di erogazione dei medesimi – al netto, ovviamente, dei residui perenti – pari al 57,8 per cento, e quindi compreso fra i valori inferiori corrispondentemente registrati nel 1990 (55,2) e nel 1989 (54) e quelli più alti risultati invece nel 1991 (60,3) e nel 1988 (60,1).

I «residui dei residui» attivi sono stati contabilizzati, alla scadenza dell'esercizio 1992, nell'ammontare complessivo di 4.365,4 miliardi (composto da 186 miliardi di somme riscosse rimaste da versare e da 4.179,5 miliardi di somme rimaste da riscuotere), di contro a quelli – pure complessivi e, come si può notare, di anno in anno crescenti – di 4.214,5 miliardi alla fine del 1991, di 3.836,6 nel 1990, di 2.970,7 nel 1989 e di 2.129,8 alla chiusura del 1988. I «residui dei residui passivi», stabiliti in un importo complessivo di 2.336,5 miliardi, sono risultati a loro volta superiori – seppur di poco – a quelli registrati alla conclusione del 1991 (2.306,3 miliardi); e tale più rilevante entità, attraverso il suo ovvio concorso alla formazione della massa dei residui passivi complessivi, viene poi ad incidere, in senso negativo, sul rapporto fra pagamenti e massa spendibile.

Nel conto dei residui degli anni precedenti s'è verificata, alla fine del 1992, un'eccedenza dei versamenti sui pagamenti di 265,6 miliardi: un'eccedenza, cioè, di segno contrario a quella che da lungo tempo esprime il dato differenziale in questione. S'è avuto, invero, un supero dei pagamenti sui versamenti di 626 miliardi nel 1991, di 631,8 nel 1990, di 768,8 nel 1989, di 443,2 nel 1988 e, ancora, di 51 miliardi nel 1987.

Sempre alla conclusione del 1992 s'è registrata, fra le somme riaccertate e non versate in conto dei residui attivi e le somme – pure globalmente considerate – impegnate e non pagate, una differenza positiva di 2.028,9 miliardi, di poco superiore, quindi, all'eccedenza d'ugual segno verificatasi nel 1991 (+ 1908,2 miliardi). Negli anni ancora precedenti il medesimo supero dei resti attivi sui passivi era risultato di 1.265,5 miliardi nel 1990, di 614,1 nel 1989 e 249,1 nel 1988.

1.7 Versamenti e pagamenti complessivi (competenza e residui)

Rispetto alla «massa acquisibile», costituita dalla somma delle entrate accertate nell'esercizio e dei residui attivi – riaccertati – provenienti dagli esercizi anteriori, l'incidenza dei versamenti complessivi in competenza ed in residui (vale a dire l'entità percentuale del flusso di cassa in entrata) è risultata, alla fine del 1992, pari al 56,8 per cento (in valori assoluti, 8.031,4 miliardi di versamenti su 14.149,6 miliardi di massa acquisibile).

A fronte della «massa spendibile» (od «erogabile»), considerata quale somma degli impegni di competenza – globalmente considerati – dell'anno in esame e dei residui passivi, ugualmente riaccertati ed ugualmente complessivi, il tasso di smaltimento (o di erogazione) della medesima, consistente nel totale dei

pagamenti effettuati sia in conto della competenza sia in quello dei residui, è risultato — sempre alla fine del 1992 — del 58,1 per cento (in valori assoluti, 7.383,7 miliardi di pagamenti su 12.702,6 miliardi di massa spendibile).

L'andamento dell'incidenza del flusso di cassa in entrata rapportata alla corrispondente massa acquisibile passa, nel precedente periodo 1984 — 1991, per i valori percentuali di 48,5 nel 1984, 46,9 nel 1985, 40,6 nel 1986, 42,1 nel 1987, 43,6 nel 1988, 42,4 nel 1989, 39 nel 1990 e 45,3 nel 1991.

L'andamento dei tassi di smaltimento della massa erogabile, anch'esso nel poliennio ora considerato, segue un percorso segnato dalle quote centesimali di 51,5 nel 1984, 41,3 nel 1985, 41,2 nel 1986, 40,3 nel 1987, 43,6 nel 1988, 42,4 tanto nel 1989 quanto nel 1990 e 53,1 nel 1991.

Riguardo alle risultanze differenziali fra le entità complessive delle opposte «masse» ed i dati che, a fronte di tali entità, emergono dalla gestione condotta giova osservare che l'esercizio in esame mostra una velocità di acquisizione delle entrate sensibilmente più alta di quella del precedente 1991 (a sua volta superiore a tutte quello dell'antecedente quinquennio), così come — sul versante della spesa — porta a constatare un ritmo erogatorio anch'esso più sostenuto di quello del 1991, dal suo canto più alto di tutti gli omologhi rapporti calcolati dal 1984 in poi.

Conclusivamente, pur registrandosi le descritte sensibili accelerazioni nei procedimenti d'acquisizione e d'erogazione, permangono — pur se parzialmente mutate nei loro contenuti specifici — le disfunzioni organizzative dell'Amministrazione nel compimento delle attività di natura operativa, più volte segnalate dalla Corte e distintamente osservate — per il 1992 — nel presente referto.

1.8 *Situazione finanziaria finale*

In sede d'esame dei dati complessivi concernenti gli accertamenti e gli impegni assunti sulla competenza del 1992 è stato rilevato che la gestione della competenza stessa s'è conclusa con un disavanzo di 847,4 miliardi; dal canto suo, il risultato differenziale della gestione, operata nel medesimo 1992, dei resti attivi e passivi lasciati dagli esercizi precedenti è stato — come s'è parimenti già notato — di segno positivo e di entità pari a 655,3 miliardi; conseguentemente il risultato globale, per competenza e residui, delle risultanze gestorie dell'esercizio in esame s'è determinato in un disavanzo di 192,1 miliardi.

La somma algebrica di tale esito negativo, proprio dell'esercizio in esame, con il risultato complessivo di tutti gli esercizi precedenti, stabilito al 31 dicembre 1991 in 412,4 miliardi d'avanzo, ha prodotto al 31 dicembre 1992 un avanzo — che potrebbe definirsi ad un tempo sia cumulativo, sia residuo — di 220,3 miliardi.

A fini di comparazione merita di essere osservato che il risultato proprio, per competenza e residui insieme, del 1991 è stato un avanzo di 362,6 miliardi, quello del 1990 un avanzo di 185,2 miliardi e quello del 1989 un avanzo di 65,5 miliardi; e che i corrispondenti risultati cumulativi determinatisi alla conclusione degli stessi esercizi sono stati di + 412,4 miliardi — come testé indicato — nel 1991, di + 49,9 miliardi nel 1990 e di - 135,3 miliardi nel 1989.

1.9 *Risultanze finali della gestione di cassa*

S'è già osservato che la gestione di competenza dell'esercizio 1992 ha determinato un'eccedenza dei versamenti sui pagamenti pari a 382,1 miliardi, mentre la gestione dei residui provenienti dai passati esercizi ha prodotto — sul piano della cassa — un saldo, anch'esso positivo, di 265,6 miliardi. Dall'unione della somma delle predette risultanze (+ 647,7 miliardi) con il dato conclusivo della cassa del 1991 (- 1.226,6 miliardi) risulta, pertanto, che alla fine del 1992 s'è verificato un disavanzo complessivo di cassa di 579,1 miliardi.

Per la loro connessione con gli esposti andamenti della cassa meriterebbero di essere qui richiamati i saldi, ovviamente a favore della Regione, che, al 31 dicembre 1992 mostrano i conti correnti in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato; ma in considerazione della loro qualificazione, tecnica e giuridica, come «residui attivi per somme riscosse e non versate», se ne rinvia l'indicazione al paragrafo seguente.

1.10 *Situazione al 31 dicembre 1992 dei residui che si tramandano all'esercizio 1993*

L'entità complessiva dei residui attivi, rimasti tali — cioè non ancora versati — alla conclusione dell'esercizio 1992 in esame, è risultata di 6.118,2 miliardi, prodotti dall'addizione a 4.365,4 miliardi di «residui dei residui» di 1.752,8 miliardi di resti attivi di nuova formazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dei 6.118,2 miliardi di residui attivi, in tal modo complessivamente determinatisi, 5.769,2 miliardi attengono a somme rimaste da riscuotere, mentre 349,1 riguardano somme riscosse ma rimaste da versare. Quest'ultimo importo è parzialmente costituito da somme depositate nei conti correnti intestati alla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, e quindi - come s'è accennato dianzi - non ancora disponibili nel conto della Tesoreria regionale, che alla chiusura dell'esercizio 1992 mostrano le consistenze rispettivamente, di 406,6 miliardi nel c/c 22709, di 0,1 miliardi nel c/c 22865 e di 70 miliardi nel c/c 23005. È d'uopo avvertire, peraltro, che il complesso dei saldi dei tre conti correnti in questione, pari a 476,7 miliardi, risulta superiore al totale (349,1 miliardi, si ripete) dei residui per somme riscosse rimaste da versare; tale apparente anomalia, la cui rilevanza s'accresce in ragione della presenza di somme riscosse e non ancora versate diverse da quelle trattenute nella tesoreria statale, trova la propria giustificazione nella confluenza, sul c/c 22709, di importi pertinenti - oltre che alla gestione del bilancio della Regione - alle contabilità speciali della «Rinascita» istituite a termini dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, e dell'articolo 26 di quest'ultima, assoggettate - tutte e tre - alla disciplina stabilita dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e, successivamente, alle norme che reggono il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, istituito con la legge 29 ottobre 1984, n. 720.

L'entità complessiva dei residui passivi, rimasti tali - ossia non ancora pagati - alla scadenza del 1992 è risultata di 5.318,8 miliardi, costituiti da 2.336,5 miliardi di «residui dei residui» e da 2.982,3 miliardi di residui di nuova formazione. Negli esercizi precedenti questi ultimi erano ammontati - è opportuno notarlo - a 3.923,6 miliardi nel 1991 ed a 4.163,7 miliardi nel 1990.

Dei «residui dei residui» passivi 2.304,1 miliardi sono registrati come residui propri (conseguenti, cioè, ad impegni «definiti» o «formali» o «propri») e 32,5 miliardi rappresentano residui «impropri» o «di stanziamento» che per disposizioni di legge - che di recente ne hanno radicalmente ridotto l'area di formazione - vengono conservati per un futuro impegno «proprio».

Dei nuovi resti, 2.708,5 miliardi costituiscono residui in senso proprio, mentre 273,7 miliardi rappresentano l'ammontare dei residui di stanziamento.

Riferiti alle spese correnti, i residui di nuova formazione sono risultati di 1.266,8 miliardi (1.376,4 nel 1991 e 2.410,4 nel 1990), dei quali 1.246,3 miliardi sono residui propri e 20,5 costituiscono residui di stanziamento. Nelle spese in conto capitale i nuovi resti sono stati invece, in complesso, di 1.712,7 miliardi (2.539,7 nel 1991 e 1.753,1 nel 1990), dei quali 1.459,5 sono residui propri e 273,7 rappresentano residui di stanziamento.

Se, in una considerazione unitaria della gestione dei residui di bilancio, si sottrae dall'importo dei residui lasciati dalla gestione delle entrate di competenza (1.752,8 miliardi, si ripete) l'ammontare dei residui passivi di nuova formazione (2.982,3), si ottiene una differenza di segno negativo di 1.229,5 miliardi. Se, nella stessa prospettiva, si raffronta, peraltro, l'insieme dei residui attivi (di vecchia e di nuova formazione), pari al già menzionato importo di 6.118,2 miliardi, con il complesso dei resti passivi (sia «residui dei residui», sia «di nuova formazione») stabiliti in 5.318,8 miliardi, si riscontra un saldo attivo, nei residui che si trasportano all'esercizio 1993, di 799,4 miliardi.

PARTE II

2. Aspetti finanziari della gestione dell'azienda delle foreste demaniali della regione nel 1992**2.1 Risultanze della gestione di competenza**

Il bilancio di previsione dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è stato deliberato dal Consiglio regionale - nel contesto della legge 28 aprile 1992, n. 7, di approvazione del bilancio della Regione per l'anno medesimo - con l'articolo 17 di detto testo normativo.

Conseguentemente l'attività gestoria dell'Azienda è stata segnata - al pari di quella dell'Amministrazione regionale, e nei termini per questa dianzi puntualizzati - tanto dall'esercizio provvisorio del bilancio, proroga compresa, quanto dalla quadragenaria assenza d'ogni potere di bilancio.

Gli stanziamenti del preventivo aziendale - in entrata e in spesa, a pareggio - sono ammontati in totale a 16.149 milioni, con un aumento, rispetto agli stanziamenti iniziali (pari a 10.239 milioni) del bilancio del precedente 1991, di 5.910 milioni, corrispondenti in termini relativi al 63,4 per cento.

In corso d'anno sono state introdotte in bilancio alcune variazioni. Una di esse, disposta col terzo, comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 21, e con la correlativa tabella c, ha introdotto l'aumento dello stanziamento d'un capitolo di spesa e la diminuzione - complessivamente compensativa - delle dotazioni di tre poste della spesa medesima. Le restanti variazioni sono consistite in due determinazioni di prelevamento di somme dal fondo di riserva per nuove e maggiori spese, ed in altre due concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

L'indicato pareggio delle previsioni, iniziali e finali, dell'entrata e della spesa viene ottenuto col determinante concorso (5.635 milioni, e 34,9 per cento del totale) di avanzi d'amministrazione, a valere sull'esito positivo dell'esercizio 1988 (2.885,7 milioni) e su di un «avanzo presunto» che deve necessariamente riferirsi, pro quota, al risultato gestorio del 1991 (11.889,6 milioni in totale, iscritto in bilancio per 2.749,3 milioni). Tornano appropriate, evidentemente, anche per dette iscrizioni, le considerazioni critiche già rese manifeste nella Parte I in ordine all'iscrizione nel bilancio della Regione nello stesso 1992 della «quota presunta dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1991».

Suddivise per titoli, ed astraendo dal testé riferito avanzo, le previsioni d'entrata sono state attribuite in misura preponderante (64,4 per cento delle entrate complessive, avanzo escluso) alla parte corrente, costituita dalle poste dei titoli I e II, ed in parte minore invece (33,3 per cento) ai proventi (tutti allocati nel titolo IV, mentre i capitoli ricompresi nel titolo III appaiono tutti iscritti «per memoria») riconducibili al conto capitale. Interamente «per memoria» risultano altresì riportate le previsioni del titolo V, intestato all'accensione di prestiti, diversamente dalle partite di giro (titolo VI) cui compete - rapportato a 100 l'insieme delle entrate, avanzo sempre a parte - il limitato complemento di 2,3 alle dotazioni degli altri titoli d'entrata. In termini assoluti le quote delle entrate correnti, di quelle in conto capitale e delle partite di giro sono state invero determinate, rispettivamente, in 6.772 milioni, in 3.500 milioni ed in 242 milioni.

Parimenti disaggregate in titoli, le previsioni di spesa classificate nella parte corrente sono ammontate a 6.972 milioni ed hanno costituito il 43,2 per cento del totale, mentre le spese in conto capitale sono ascese a 8.935 milioni, rappresentando in tal modo il 55,3 per cento degli stanziamenti di bilancio; le partite di giro, a loro volta, sono state stabilite in 242 milioni, corrispondenti all'1,5 in percentuale. Il rapporto degli investimenti sui costi e consumi, calcolato sugli indicati valori previsionali, è quindi risultato, nel 1992, pari al 128,2 per cento: dato, questo, che - confrontato con quello dell'anno precedente (53,6 per cento) palesa in maniera evidente la destinazione pressoché totalitaria del ripetuto avanzo, assente nel 1991, alla spesa in conto capitale.

Gli accertamenti d'entrata sono ascesi in totale, nell'anno in esame, a 10.533 milioni (9.061 milioni nel 1991), con uno scarto in meno, rispetto alle previsioni, del 34,8 in percentuale e di 5.616 milioni in assoluto, cui ha concorso, in misura più che totalitaria, l'irrealizzabile accertamento degli avanzi incongruamente iscritti.

In confronto alle corrispondenti previsioni, fra le entrate correnti sono stati realizzati maggiori accertamenti in numerose poste di tutte le categorie del titolo II; anche se, nell'aggregato dei «proventi

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

patrimoniali e finanziari», il minor accertamento di 65 milioni registrato al capitolo 119 (interessi attivi sui depositi) riesce a far mutare di segno i risultati, generalmente migliori delle stime preventive, degli altri capitoli.

Per l'insieme delle entrate di parte corrente si sono avuti, a fronte della già indicata previsione di 6.772 milioni, accertamenti per 6.936 milioni, con una maggior entrata di 164 milioni (+ 2,4 in percentuale) rispetto alla somma iscritta in bilancio e, in pari tempo, con un notevole aumento (+ 14,6 per cento) in confronto all'accertamento corrispondente, stabilito in 6.054 milioni, del 1991.

Nella perfetta corrispondenza — in 3.500 milioni — degli accertamenti con le allocazioni di bilancio per le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale ed in carenza invece di qualsiasi accertamento per l'accensione di prestiti — per cui, del resto, non è stata formulata previsione alcuna — la gestione complessiva delle entrate di competenza dell'esercizio in argomento (in termini che, esclusa la considerazione dell'avanzo, si traducono nella mera aggiunta delle partite di giro — 97 milioni di accertamenti, con 145 milioni, e col 59,8 in percentuale, in meno dei 242 milioni iscritti nel preventivo — alle suddescritte spese correnti ed in conto capitale) figura conclusa con i già indicati accertamenti di 10.533 milioni, superiori per 19 milioni alle previsioni correlative, nonostante l'influenza esercitata su tale rapporto differenziale dai testé indicati minori accertamenti nelle partite di giro.

Nei confini anzidetti, pertanto, le entrate accertate in conto della competenza hanno rappresentato il 100,2 delle previsioni, tornando in tal modo alla realizzazione di maggiori entrate che — riscontrate nel triennio 1988-89-90 con i rispettivi valori centesimali di 103,9, 107,8 e 100,4 — erano venute meno nel consuntivo del 1991, nel quale lo stesso rapporto, istituito fra i già accennati 10.239 milioni di previsioni e 9.621 di accertamenti, era disceso a 94.

Rispetto agli stanziamenti (16.149 milioni) gl'impegni di spesa, del complessivo importo di 8.657 milioni, sono risultati nel 1992 pari al 53,6 per cento della previsione ed hanno determinato un'economia di 7.492 milioni. Nell'anno precedente gl'impegni, ammontati a 5.960 milioni, avevano rappresentato il 58,3 degli stanziamenti ed avevano prodotto economie per complessivi 4.271 milioni.

Sugli stanziamenti per spese correnti (6.972 milioni, come s'è già indicato) risultano assunti impegni per 4.191 milioni, pari al 60,1 per cento delle previsioni, ossia per una quota intermedia, in termini relativi, fra quella più alta (66,4) del 1991 e quelle considerevolmente più basse del 1990 (51,3) e del 1989 (46,2). Le economie risultate in tale aggregato di spese nel 1992 (2.781 milioni) sono da ascrivere, in particolare, agli acquisti di beni di consumo e di servizi considerati nella categoria 3, per i quali si sono avuti, a fronte di 5.992 milioni di previsioni 3.864 milioni d'impegni e, quindi, 2.128 milioni di minori spese, percentualmente rappresentanti il 35,5 degli stanziamenti.

I fondi stanziati nel bilancio del 1992 per investimenti — 8.935 milioni, si ripete — risultano impegnati per 4.346 milioni pari al 48,6 per cento (45,1 nel 1991) della previsione; e poiché a tutti gli impegni corrispondono obbligazioni perfette, non sussistono conservazioni di somme per residui di stanziamento.

In riferimento alla parte corrente, gl'impegni per le spese di personale (categoria n. 2) sono passate dai 49 milioni del 1990 ai 50 milioni del 1991 ed ai 54 milioni del rendiconto in esame; e lo stesso oscillare degli importi di anno in anno impegnati intorno a livelli tanto modesti, dimostrativo della loro inerenza ad oneri riflessi ed accessori, induce a rammentare che l'attribuzione al bilancio generale della Regione della quasi totalità dei trattamenti retributivi del personale addetto all'Azienda altera rilevantemente l'esposizione contabile propria di questa, non consentendo che i termini della gestione effettivamente condotta si riflettano compiutamente nelle poste del separato bilancio aziendale.

La spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, dal canto suo, è aumentata dai 3.605 milioni del 1990 ai 4.264 del 1991 per ridiscendere, nell'anno in esame, a 3.864 milioni.

Nella parte in conto capitale le voci di spesa che nel 1992 espongono i più rilevanti importi d'impegni attengono all'acquisto e costruzione di fabbricati di servizio (capitolo 272: 913 milioni, contro nessun accertamento nel 1991) ed all'acquisto di strumenti di elaborazione elettronica (capitolo 297: 997 milioni, contro 236 milioni nell'anno precedente); per converso, al più alto ammontare d'impegni segnato nel conto del 1991 al capitolo 278, in 890 milioni, per lavori di rimboschimento, rinsaldamento e coltivazione in comprensori boschivi concessi all'Azienda da altri enti, fa riscontro — nel rendiconto in esame — l'assoluta assenza di somme impegnate.

Riferito agli impegni, il rapporto degli investimenti sui costi e consumi s'è determinato nel 1992 in un valore percentuale di 103,7, a fronte di quello — del tutto singolare, e rimasto isolato — di 36,4 del 1991, che a sua volta era seguito al livello di 154,1 registratosi nel 1990.

Dal raffronto degli accertamenti complessivi d'entrata — stabiliti, come s'è detto, in 10.533 milioni (nel 1991, 9.621 milioni) — con gli impegni di spesa globalmente considerati, determinati nell'anno cui si riferisce il rendiconto nel già indicato totale di 8.657 milioni (5.960 milioni nel 1991), la gestione di competenza del 1992 risulta concludersi con un avanzo di 1.877 milioni, o fronte di quello di 3.653 milioni segnato nel conto del 1991.

Conclusivamente può dirsi, per un verso, che la ripresa, rispetto all'anno precedente, del ritmo espansivo della spesa costituisce indizio di sufficiente adeguatezza delle allocazioni di bilancio alle vicende gestorie dell'Azienda; ma per altro verso non può non ribadirsi quanto già accennato in ordine alla mancata considerazione nel conto della spesa, sostanzialmente, degli oneri di personale addetti alla gestione dell'Azienda medesima, che si pone — in termini reali — come una rilevantissima riduzione dell'attendibilità dei suoi rendiconti.

I versamenti delle entrate di competenza del 1992 sono stati, nel loro insieme, dell'importo di 841 milioni (560 milioni nel 1991), mentre i corrispondenti pagamenti si sono determinati, in totale, nel più rilevante ammontare di 3.095 milioni (2.927 nel 1991); e l'eccedenza negativa, di 2.254 milioni, è risultata di poco inferiore a quella con cui si concluse, sul piano della cassa, la gestione di competenza del 1991. Giova tuttavia notare che gli indicati deficit di cassa delle due gestioni di competenza conseguono dall'omesso versamento nelle casse dell'Azienda dei contributi della Regione, ammontati a 7.000 milioni nel 1991 ed a 7.150 milioni nell'anno in esame, e nella loro considerazione — invece — nei residui per somme rimaste da riscuotere; ed il seguito trasferimento all'Azienda, nel conto dei residui del 1992, delle assegnazioni regionali iscritte nel 1991, induce a considerare i ritardati versamenti come specifiche misure assunte nel governo delle disponibilità complessive della Regione.

In termini percentuali i versamenti in conto competenza corrispondono all'8 per cento (5,8 per cento nel 1991) degli accertamenti d'entrata; di contro, i pagamenti rappresentano il 35,8 per cento (49,1 per cento nel 1991).

Al termine dell'esercizio i residui di nuova formazione sono stati pari a 9.652 milioni per l'entrata (9.061 milioni nel 1991) e di 5.562 milioni per la spesa (3.041 milioni nel 1991), con un'eccedenza dei primi sui secondi uguale a 4.130 milioni, a fronte di un analogo dato, per il 1991, di 3.653 milioni.

2.2 Risultanze della gestione dei residui

Al 1° gennaio 1992 il complesso dei resti attivi e di quelli passivi lasciati dalla precedenti gestioni è stato ripreso negli stessi importi — di 9.062 e di 10.754 milioni arrotondati, rispettivamente — risultati dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1991 e determinanti un'eccedenza negativa di 1.692 milioni. Un anno prima le «ripresе» erano state di 1.949 milioni per i residui attivi e di 18.470 milioni per quelli passivi, mentre l'eccedenza negativa era conseguentemente risultata di 16.521 milioni.

A seguito di più aggiornate rilevazioni effettuate nel corso del 1992 detti residui sono stati riaccertati, al termine dell'anno cui pertiene il conto, negli importi di 9.064 milioni gli attivi (1.960 alla fine del 1989) e di 10.362 i passivi (10.244 alla chiusura dell'esercizio antecedente), con un aumento di un milione nei primi ed una diminuzione di 392 milioni nei secondi. Per effetto di tali riaccertamenti, l'eccedenza dei resti passivi sugli attivi s'è ridotta a 1.298 milioni, ossia di 394 milioni rispetto alla differenza risultata all'inizio del periodo gestorio.

I residui attivi sono stati integralmente versati, nell'esercizio in esame, nei 9.064 milioni riaccertati in corso d'anno, mentre i resti passivi sono stati contestualmente pagati per 3.733 milioni, restando ancora da pagare, alla fine del 1992, 6.628 milioni. Alla chiusura del precedente 1991 le analoghe grandezze erano risultate di 1.958 milioni per i versamenti e di 2.531 per i pagamenti, cui si accompagnavano, rispettivamente, un milione e mezzo e 7.713 milioni di residui attivi e passivi rimasti ancora tali. Il compimento, nelle entità or ora indicate, dei versamenti e dei pagamenti in conto residui del 1992 in esame ha prodotto un'eccedenza di quelli su questi pari a 5.330 milioni, vale a dire d'importo di gran lunga superiore, e di segno contrario, al corrispondente dato (- 572 milioni) del rendiconto 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il tasso di acquisizione dei residui attivi, come in una lunga serie di anni precedenti, è stato nel 1992 — per quanto s'è osservato — del 100 per cento; differentemente, il tasso d'erogazione dei resti passivi è risultato del 36 per cento, con un sensibile progresso rispetto al 24,7 del 1991 ed al 21,9 del 1990.

Per effetto dei dianzi indicati flussi di cassa, mentre non è rimasta da introitare somma alcuna in conto dei resti attivi provenienti dall'esercizio 1991 e da quelli ad esso antecedenti, i «residui dei residui» passivi, ammontati — come s'è già notato — a 6.628 milioni hanno prodotto un'eccedenza negativa d'uguale ammontare. Nel 1991 la stessa eccedenza negativa, in presenza di già indicati «residui dei residui» attivi per 1,5 milioni e passivi per 7.713 milioni, era risultata di 7.712 milioni.

2.3 *Versamenti e pagamenti complessivi*

Alla fine del 1992 gl'importi versati in conto competenza (841 milioni), sommati all'ammontare complessivo ricevuto dal tesoriere in conto residui (9.064 milioni), hanno dato luogo ad un totale di versamenti di 9.905 milioni (2.518 milioni nel 1991). Poiché la massa acquisibile (accertamenti di competenza — residui attivi riaccertati) s'è determinata in 19.597 milioni, il testé descritto flusso monetario in entrata ne ha rappresentato una quota del 50,5 per cento, sensibilmente superiore a quella del 21,7 registrata nell'esercizio dell'anno precedente.

Sempre alla chiusura dei conti del 1992 i pagamenti della competenza (3.095 milioni), aggiunti a quelli effettuati sul conto dei residui (3.733 milioni), hanno mostrato un totale complessivo di pagamenti pari a 6.828 milioni (nel 1991, 5.458 milioni). Dato che la massa spendibile (impegni della competenza + residui passivi riaccertati) è risultata di 19.018 milioni, il tasso d'erogazione della stessa appare stabilito, nell'esercizio in esame, in una aliquota percentuale pari a 35,9, e perciò inferiore all'analogo valore (33,7) del 1991.

2.4 *Risultanza finali*

a) *Situazione finanziaria.*

Poiché, come s'è già avuto modo d'espore, la gestione di competenza s'è conclusa con un avanzo di 1.877 milioni, mentre nella gestione dei residui si son verificati un aumento di 1,5 milioni per gli attivi ed una diminuzione di 392 milioni per i passivi, alla conclusione dell'esercizio cui riferisce il rendiconto in esame s'è determinato un avanzo di gestione, proprio del 1992, di 2.270 milioni (nel 1991, 11.890 milioni); e questo, unito all'avanzo complessivamente stabilito alla chiusura del 1991 in 25.669 milioni, ha fatto crescere l'eccedenza attiva finanziaria dell'Azienda, alla fine del 1992, a 27.940 milioni.

Risultato, questo per ultimo indicato, che non consente né di ritenere superate le distonie gestorie menzionate in precedenti referti, né di mutare l'opinione, parimenti espressa in passato, secondo la quale la sempre più pregnante massa degli avanzi finanziari esubera rispetto alle esigenze istituzionali ed alle possibilità operative della struttura aziendale.

b) *Situazione di cassa.*

S'è pure già avuto modo di riferire che nel corso del 1992, mentre i versamenti complessivi per competenze e residui sono ammontati a 9.905 milioni, i pagamenti — pure per competenze e residui — sono ascisi a 6.828 milioni; conseguentemente s'è determinata un'eccedenza positiva di 3.077 milioni che, sommata all'iniziale fondo di cassa di 27.361 milioni, ha portato la giacenza di cassa medesima, alla fine dell'esercizio 1992, a 30.438 milioni.

Anche per questo ridondante fondo di cassa vale sempre il giudizio, consueto nei referti sui rendiconti dell'Azienda, della sproporzione a fronte delle attività commesse all'Azienda medesima.

c) *Situazione dei residui.*

Al 31 dicembre 1992 solamente i residui di nuova formazione, cioè rimasti da riscuotere sugli accertamenti di competenza dell'anno, hanno concorso a determinare, in un pari ammontare (3.650 milioni), il totale complessivo dei resti attivi da trasferire all'esercizio susseguente, causa l'assoluta carenza — alla stessa data — di residui attivi, non ancora versati, lasciati da gestioni progresse.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla data medesima i residui passivi provenienti dalla competenza del bilancio (6.562 milioni), sommati ai «residui dei residui» degli esercizi antecedenti (6.628 milioni), hanno portato a determinare in 12.190 milioni il totale dei resti passivi da trasportare nella contabilità dell'esercizio finanziario 1993.

L'incessante incremento del volume dei residui passivi che si trasportano da ciascun esercizio a quello successivo – giunto a 18.470 milioni nel trasferimento dal 1990 al 1991, rilevantemente ma occasionalmente ridottosi a 10.754 milioni nel 1991/92, ed ora, dal 1992 al 1993, risalito a 12.190 milioni – vale a collaborare, se pur ve ne fosse bisogno, l'opinione del permanere di serie distonie gestorie.

2.5 Conto del patrimonio

Assicurata ormai da tempo l'annuale trasmissione, da parte dell'Azienda, di «un conto patrimoniale» – così già si esprimeva il referto sul conto del 1989 – «cui mancano poche integrazioni perché possa constatarsene la compiutezza», non resta che da prendere atto, per quanto attiene al rendiconto aziendale del 1992, dall'eliminazione – finalmente conseguita – di tali incompiutezze.

Per la prima volta è presente cioè nel conto del patrimonio, in conformità di quanto prescrive la lettera c) dell'articolo 41 del regolamento per il funzionamento dell'Azienda (decreto del Presidente della Giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 147), la situazione patrimoniale della singole foreste demaniali.

Per quanto partiene alle attribuzioni della Corte rilevano, del rendimento patrimoniale, le variazioni intervenute nei singoli conti generali nel corso dell'anno finanziario – che, mutando le «consistenze» iniziali, ne determinano quelle finali – per la parte (dei «movimenti patrimoniali», proprio) avente relazione con operazioni del conto del bilancio, ed in questo considerate.

A tal riguardo si ritiene sufficiente indicare – astraendo dai dati di dettaglio esposti nei conti generali della attività e delle passività finanziarie, che sono stati oggetto di compiuta disamina nei paragrafi precedenti – che il riassunto dei conti generali (di tutti i conti, insieme, finanziari e meramente patrimoniali) espone i seguenti «movimenti» sintetici:

aumenti complessivi nella consistenza delle attività patrimoniali	+ 24.063 milioni	
diminuzioni complessive nella stessa consi- stenza	- 15.892 milioni	
differenza aumentativa delle attività	+ 8.171 milioni	
aumenti complessivi nella consistenza delle passività patrimoniali	- 5.648 milioni	
diminuzioni complessive nella stessa consi- stenza	+ 4.126 milioni	
differenza aumentativa delle passività	- 1.523 milioni	
<hr/>		
 eccedenza delle variazioni positive complessive su quelle negative, pure complessive		+ 6.649 milioni

Degli esposti movimenti ineriscono ad operazioni di bilancio:

aumenti nelle attività	+ 189 milioni	
diminuzioni nelle attività	—	
saldo	+ 189 milioni	
aumenti nelle passività	—	
diminuzione nelle passività	—	
saldo	—	
<hr/>		
 saldo generale dei movimenti connessi a varia- zioni di bilancio		+ 189 milioni

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella sezione II, che istituisce la relazione fra gli esiti della contabilità finanziaria e quelli della contabilità patrimoniale, lo stesso importo complessivo di 189 milioni – che nei prospetti annessi ai conti generali ha trovato una specificazione di carattere prettamente patrimoniale – appare esposto nella sua disaggregazione per titoli d'entrata e di spesa, come segue:

aumenti di attività connessi a:

Titolo I – spese correnti	3 milioni	
Titolo II – spese in conto capitale	185 milioni	
	<hr/>	
a spese di bilancio, in totale		189 milioni

PARTE III

3. Considerazioni sull'attività dell'amministrazione regionale

3.1 *Profili generali*

L'esposizione e l'analisi delle risultanze del conto del bilancio relativo al 1992 hanno consentito di porre in risalto gli aspetti più significativi della gestione conclusa, riguardo:

a) agli effetti negativi della tardiva approvazione del bilancio di previsione ed ai vuoti temporali che si determinano nelle procedure gestorie della spesa, cui si sommano — ora — gli indulgi connessi con i tempi procedurali assegnati dall'articolo 5 della legge «finanziaria» per il 1991 alle singole fasi dell'adozione dei programmi di settore e di comparto;

b) all'ulteriore rilevante riduzione, fino a limiti che non pongono più in dubbio la veridicità dei conti consuntivi della spesa, dei residui di stanziamento, dopo l'applicazione «a regime» delle disposizioni dell'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, rettificata dall'articolo 23 della successiva legge n. 39 del 24 dicembre 1991;

c) alle problematiche connesse con un acritico mantenimento, in una dimensione totalitaria, dell'istituto della perenzione dei residui, anche dopo aver avvertito — sul piano normativo — l'incongruità della sua applicazione, quanto meno nei confronti di specifici moduli erogatori;

d) all'irrazionalità della ricorrente iscrizione in bilancio di poste per la regolazione di avanzi finanziari, per le considerazioni rese manifeste delle Sezioni regionali riunite nel referto relativo al rendiconto per il 1976, reiterate nelle relazioni annesse alle successive decisioni del 5 aprile 1984 e del 24 gennaio 1985;

e) alla sempre rilevante influenza esercitata sulla Tesoreria regionale dei conti intestati alla Regione nella tesoreria centrale dello Stato che, come s'è già notato, hanno complessivamente presentato alla conclusione dell'esercizio in esame un saldo — a favore della Regione, ovviamente — di 476,7 miliardi, cui fa riscontro un deficit di cassa della Regione, nel rapporto di Tesoreria regionale, ammontante contemporaneamente a 579,1 miliardi: deficit che dovrebbe essere sicuramente presente fra i motivi che hanno indotto la Regione, con la legge 29 dicembre 1992, n. 24, ad iscriverne in spesa un ammontare di 6 miliardi per regolare interessi su scoperti di conto corrente determinati da «effettive esigenze di cassa».

Ancorché non si riconnetta a questo problematico rapporto della Regione con uno degli agenti che ne gestiscono i mezzi monetari, e che vede contrapporsi un credito verso lo Stato ed un debito verso un «pool» di banche statali, o prevalentemente tali, è d'uopo osservare che la «stretta di tesoreria» non è l'unica manifestazione delle difficoltà che lo Stato incontra nel suo rapporto con la Regione, sol che si voglia emblematicamente notare che, in forza dell'articolo 101 della legge «finanziaria» del 1992, della quale il Governo della Repubblica ha evidentemente consentito l'entrata in vigore, l'Amministrazione regionale è stata perfino autorizzata ad anticipare allo Stato — fino alla somma di 500 milioni, iscritta in bilancio ma rimasta poi priva d'impegni e mandata quindi in economia — le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti negli organici degli uffici periferici ministeriali aventi sede in Sardegna.

E anche questo testé descritto, d'altronde, non è soltanto il più recente caso specifico di attribuzione all'erario regionale di oneri di competenza del comparto statale, giacché segue, a distanza di qualche anno, l'assunzione da parte della Regione — ad esempio — delle spese di progettazione, fino a 2,5 miliardi, di strade incluse nei programmi dell'ANAS, disposta dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 47.

* * *

Nei sensi dianzi espressi, pertanto, la Corte formula col presente referto, a termini del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, le proprie osservazioni — in ordine alle argomentazioni fin qui svolte — intorno al modo con cui l'Amministrazione si è conformata alle leggi, ed altresì i suggerimenti delle variazioni o delle riforme ritenute opportune. Pur nei limiti imposti

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'esigenza di sintesi, tali osservazioni doverose per la Corte stessa, costituiscono invero un naturale completamento all'analisi dei fenomeni finanziari della gestione, e sono soprattutto volti ad individuare i fatti ed i comportamenti che hanno inciso nella formazione di determinate risultanze contabili di segno negativo.

Per sistematicità di trattazione, le considerazioni che seguono attengono distintamente ai profili ed alle problematiche di maggior rilievo dei singoli comparti amministrativi — della Presidenza della Giunta e degli Assessorati — attraverso i quali si svolge l'attività regionale.

A motivo della pertinenza all'intera struttura, regionale delle tematiche cui ineriscono debbono però premettersi alla partita disanima delle attività gestorie dei diversi rami dell'Amministrazione regionale alcune considerazioni di portata più generale.

3.2 *Assetto istituzionale della Regione*

Con la legge 27 gennaio 1992, n. 16, che dal suo contesto appare prevalentemente volta all'introduzione di un eventuale doppio turno nello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è stata introdotta nell'ordinamento una disposizione — articolo 1, comma 1 — secondo cui «l'ufficio di Assessore regionale è incompatibile con quello di Consigliere regionale». I successivi commi dello stesso articolo regolano la presentazione delle dimissioni da Consigliere dei proposti per la nomina ad assessore e l'accoglimento delle medesime, nonché l'opzione degli assessori, facenti parte del Consiglio, in carica all'entrata in vigore della legge.

Posto che la legge in argomento non sembra aver prospettato particolari problemi nel corso del suo procedimento a termini dell'articolo 33 dello Statuto, deve ritenersi che — oltre al Consiglio regionale che l'ha deliberata — anche il Governo della Repubblica abbia ritenuto che le sue disposizioni non eccedano la competenza della Regione.

Sicuramente non è questa la sede più propria per un approfondimento dell'esame delle statuizioni di detto testo normativo e specialmente di quella del primo comma dell'articolo 1, dianzi riportata; poiché però come s'è accennato poc'anzi, a termini del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, costituiscono contenuto precipuo del referto della Corte, oltre alle osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione si sia conformata alle leggi, anche i suggerimenti delle variazioni o delle riforme ritenute opportune, la Corte non può esimersi dal rappresentare i propri dubbi sulla conformità della stabilita incompatibilità al disposto — di rango costituzionale — dell'articolo 17, dello Statuto speciale, secondo cui l'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un altro Consiglio regionale e con quello di sindaco d'un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, mentre «i casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato»: riserva di competenza, questa, che se addirittura il Costituente ha ritenuto di esercitare direttamente nei riguardi di concorso con uffici a dimensione infraregionale, difficilmente sembra poter venire in non cale ove si verta, come nel caso, sul concorso di due uffici aventi entrambi rilievo costituzionale.

E se da una parte la descritta affermazione statutaria viene ad impedire — giacché «in toto iure generi per speciem derogatur» — qualsiasi eventuale tentativo di riagganciare la pretesa legittimità della nuova norma regionale alla generale incompatibilità dell'ufficio di assessore «con qualsiasi altro ufficio pubblico» ex art. 39 del medesimo Statuto (perché la stessa incompatibilità dovrebbe estendersi, in tal caso, all'ufficio di Presidente della Giunta, che invece conserva, anche dopo la legge 16/1992, la carica di consigliere), dall'altra la norma regionale in discorso vieta palesemente l'applicazione dell'articolo 13 del testo delle norme d'attuazione dello Statuto — ovviamente sopraordinate alle leggi della Regione — di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1984, n. 250, sulla sostituzione del Presidente della Giunta nei casi di sua assenza od impedimento.

3.3 *Strumentazione programmatica ed operativa*

Costituirebbe una non necessaria riproposizione di profili già venuti in considerazione nel presente referto o in precedenti analoghe relazioni l'apprezzamento, anche rispetto al 1992, della strumentazione gestoria regionale, tanto in riguardo all'inammissibile lunghezza dei suoi tempi procedurali quanto in

ordine alla sua sovrapposizione a quell'annuale ed inderogabile atto formale – la deliberazione con cui la Giunta approva gli indirizzi, i criteri generali e le correlazioni degli interventi di spesa proposti nel progetto di bilancio – ch'è ancor più puntualmente descritto nell'articolo 11, comma primo, della legge sulla contabilità regionale.

Non pertanto è doveroso dar atto che la Regione, nel corso dell'anno in esame, ha introdotto nel proprio ordinamento di programmazione finanziaria e di bilancio, sostanzialmente mutandoli dalla legge statale 23 agosto 1988, n. 362, le «leggi collegate alla manovra economico-finanziaria» come atti distinti dalla «legge finanziaria» in senso proprio, seppur a questa strettamente connesse anche dal profilo della contemporaneità procedimentale. Della «legge finanziaria» propriamente detta, poi, la legge regionale cui si fa rifeimento – L.R. 3 novembre 1992, n. 18, articoli da 1 a 4 – stabilisce i contenuti necessari e, distintamente, quelli eventuali, nonché quelli – invece – dei quali è vietata l'inserzione in essa; con la specifica indicazione che il divieto di particolari contenuti (che sono, più esattamente, lo stabilimento di nuove spese per trasferimenti ad imprese, persone giuridiche private, associazioni e famiglie, nonché la disciplina dell'organizzazione amministrativa regionale e pararegionale e del trattamento giuridico ed economico dei relativi personali) vale anche per le cosiddette «leggi finanziarie bis» che sogliono adottarsi sul finire dell'anno, in connessione con provvedimenti di variazione del bilancio.

Con altra norma, sempre in materia programmatica, la Regione aveva ancor prima (articolo 4 della legge regionale, «finanziaria» per il 1992, 28 aprile 1992, n. 6) introdotto nel proprio ordinamento una semplificazione volta ad evitare che le Commissioni consiliari, ove chiamate ad esprimere pareri sui programmi operativi di settore, debbano renderli anche quando gli stessi programmi settoriali siano inseriti, con l'esautiva indicazione analitica dei singoli interventi da realizzare nel programma pluriennale già approvato dall'Assemblea legislativa.

Alla materia finanziaria è altresì da ricondurre un'altra norma, contenuta nella «finanziaria» per il 1992 (art. 98), che autorizza l'Assessore della programmazione, a predisporre e realizzare, d'intesa col Presidente della Giunta, un programma di attività di controllo di gestione della spesa regionale, con l'assunzione a carico del bilancio di un importo di 300 milioni di lire nel 1992 e di altri 500 milioni nel 1993.

E se per un verso va sottolineata la consonanza di detta disposizione regionale con quelle che, nel più recente decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 vengono formulate in ordine tanto ai controlli interni alle singole amministrazioni pubbliche (art. 8), quanto ad una parte degli stessi controlli che la Corte è chiamata ad esercitare (art. 7, comma 2), per un altro verso – molto più attinente al referto sul rendiconto in esame – è però da notare che i 300 milioni stanziati in bilancio, al capitolo 03070, per questa provvida iniziativa sono stati, in carenza d'impegni, portati in economia alla fine del 1992.

3.4 Contratti della Regione

Nella legge finanziaria per il 1992 risultano comprese due norme che si riconnettono specificatamente alla materia contrattuale. La prima di esse è quella, di cui all'articolo 24, che abroga l'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, contenente «norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici». Tale articolo, che disciplinava analiticamente l'istituto dell'affidamento in concessione, e che nel periodo terminale della sua vigenza ha costituito riferimento di un intervento critico del competente Ufficio di controllo nei confronti d'un rilevante provvedimento dell'Assessorato dei lavori pubblici, è stato in effetti usato presso amministrazioni pubbliche diverse dalla Regione (ancorché controllate da strutture regionali), in maniera sicuramente difforme dallo spirito ch'ebbe ad ispirarlo – se non anche dalla lettera della norma stessa – al fine di garantire a società a prevalente capitale pubblico, esonerate dalla gara di qualificazione altrimenti prescritta, l'universo – se così si può dire – delle realizzazioni di opere pubbliche di pertinenza d'una data amministrazione; con il che alla società «panconcessionaria», monopolista in via di fatto degli investimenti diretti di quel dato ente, non restava che da stipulare specifici atti aggiuntivi di dettaglio ogni qualvolta fosse pervenuto il finanziamento d'una qualsiasi opera pubblica di competenza dell'ente medesimo. Sostanzialmente la convenzione generale ed astratta inizialmente stipulata fra l'ente e la società a prevalente capitale pubblico si poneva come una «conventio ad excludendum» di qualsiasi altro imprenditore dagli appalti di quella amministrazione, in

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

violazione — per via dell'equiparazione normativamente stabilita all'appalto, appunto, dalla concessione di sola costruzione — sia del comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, sia della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 26 luglio 1971 (71/305/CEE), nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con la successiva direttiva dello stesso Consiglio del 18 luglio 1989 (89/440/CEE), nazionalizzata col decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Un pur fugace accenno deve qui esser fatto in ordine alla sorte delle sopra indicate convenzioni di concessione a portata universale, in tutto il loro ambito non reso operativo con atti specificativi di singoli interventi al momento dell'abrogazione dell'articolo 8 in questione, per far rimarcare che — a parte i probabili vizi d'origine di siffatte concessioni — l'abrogazione stessa rende comunque impraticabile il raccordo di nuove specifiche concessioni, ormai prive di supporto normativo, con i vecchi «contenitori» universali.

È d'uopo osservare — peraltro — che l'abrogazione, espressamente riferita all'articolo 8 della legge 24/1987, non travolge l'articolo 5 dello stesso testo normativo, secondo cui per la realizzazione delle opere di competenza dell'Amministrazione regionale, escluse dalla generale delega a favore degli enti rispettivamente interessati stabilita all'articolo 4, «si provvede in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale» medesima «ovvero mediante affidamento in concessione ad enti pubblici»: di modo che, mentre resta da riscontrare quale sia la configurazione normativa di questa residua ipotesi di concessione, è fin d'ora indubbio che questo concessionario «supersite» deve realizzare l'opera disponendone l'appalto.

È opinione della Corte — e non soltanto di essa — che le riforme di cui è opportuna l'introduzione nell'ambito contrattuale, e specialmente dell'appalto, vadano ben al di là della disposta abrogazione della concessione ex articolo 8 della legge 24/1987. Ma anche la riforma più radicale nella disciplina degli appalti non potrà impedire, essa sola, che si continuino a progettare, finanziare e realizzare opere non necessarie, o di gran lunga meno necessarie di altre, oppure destinate dalla scarsità dei mezzi finanziari disponibili e insieme da ingiustificabili «esigenze» ripartitorie dei mezzi stessi — a restare al primo lotto, «funzionale» quanto si vuole ma mai integrato dai suoi complementi successivi.

Prima della — o insieme con la — riforma degli appalti (che sarebbe precipuamente volta alla revisione dei modi di scelta del contraente con la pubblica amministrazione) dovrebbe farsi luogo, invero ad una riforma dei meccanismi di programmazione che renda impossibile il permanere della prassi — evidentemente affermatasi col ripetersi ed il consolidarsi di approcci ... inerziali che consentivano di pervenire ai risultati desiderati — dei «programmi contenitore». Ed una rimeditazione dei fini, degli strumenti e degli obiettivi della programmazione regionale, che possa spaziare dalle leggi — dello Stato e della Regione — sul «piano di rinascita» fino ai recenti interventi del legislatore regionale sui programmi settoriali di cui all'articolo 5 della legge finanziaria del 1991, vincolati anch'essi a tener conto — oltre che degli «obiettivi di programma» — delle «aree territoriali di programma pluriennale», è ciò che la Corte ritiene — soprattutto — di dover auspicare; sicché non sia consentita un'elaborazione dei programmi, anche di dettaglio, successiva alla definizione del finanziamento, destinata quasi fatalmente a tradursi in mere «liste di interventi», accompagnate da profuse giustificazioni o da tentativi di offrirle.

In questa profonda azione di riesame, ad avviso della Corte, si pone — ineluttabilmente — proprio il problema della rivalutazione del provvedimento della Giunta, antecedente all'approvazione della legge finanziaria annuale e del bilancio, regolato dall'articolo 11, primo comma, della legge di contabilità n. 11/1983, del quale s'è fatta menzione diffusa in precedenti referti e sintetico richiamo nel paragrafo precedente di questa relazione.

L'altra norma in materia contrattuale è quella risultante dall'articolo 98 della legge finanziaria, in virtù del quale i decreti che approvano o rendono esecutive le convenzioni tra l'Amministrazione regionale e professionisti od esperti, singoli o associati, relative all'affidamento di incarichi di progettazione, consulenza o studio debbono essere pubblicati, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione; un registro, contenente gli stessi elementi degli «estratti», è posto a disposizione del pubblico presso gli uffici della Presidenza della Giunta e di ciascun Assessorato regionale.

Sembra di rilevare innanzitutto, nei confronti dell'accennata disposizione, la parzialità del suo contenuto, in quanto esonera dalle due forme di pubblicazione rapporti contrattuali affini a quelli specificatamente indicati, quali ad esempio, gli incarichi di direzione dei lavori e di collaudo, ma va anche in senso

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contrario osservato — ove si convenga che la *ratio* della norma è da individuare nell'intento di conseguire, attraverso il controllo sociale, un corretto ricorso all'*intuitus personae* nella scelta delle controparti contrattuali — che le associazioni di professionisti o di esperti in forma societaria non sempre sono ammesse dall'ordinamento e, quand'anche lo siano, non sempre sono suscettibili dell'indicata forma d'apprezzamento.

Non può farsi a meno di rappresentare, d'altra parte, la presenza nell'ordinamento regionale sardo d'una norma — la L.R. 10 dicembre 1971, n. 32 — in forza della quale «la pubblicazione di tutti i decreti emessi dal Presidente e dagli Assessori regionali è obbligatoria»; la cui mancata riconsiderazione in sede di deliberazione della nuova disposizione fa sì che d'ora in poi compaiano nel Bollettino Ufficiale due distinte serie d'estratti, ambedue incomplete: la prima, del 1971, perché non comprensiva dei provvedimenti dei coordinatori regionali e — quando utilizzino finanziamenti regionali — di quelli degli enti locali; la seconda, del 1992, in quanto limitata alle progettazioni, consulenze e studi.

3.5 Rendiconti

Nei referti della Corte ai rendiconti generali del 1990 e del 1991 è stato fatto diffuso riferimento a quanto occorso, sul finire, del 1990, nella gestione del cassiere regionale. È s'è notato nel primo, in particolare, che sia la latitudine degli importi determinabili per l'attribuzione dei fondi ai funzionari delegati, sia la consentita emissione di ulteriori ordini d'accredito in assenza della presentazione di qualsivoglia rendiconto, sia — ancora — l'estensione all'intero anno del periodo di riferimento dell'unica rendicontazione richiesta e la mancata specificazione dei compiti di verifica contabile commessi alla Ragioneria generale, hanno sicuramente concorso a render più tenui i poteri d'indirizzo, le facoltà di conoscenza, e le possibilità stesse di qualsiasi forma di vigilanza della Regione sul proprio denaro; a ciò s'è aggiunto che la mancata regolamentazione in senso limitativo del potere di autorizzare prelevamenti in contanti, congiunta all'intervenuta estensione anche alla spesa di parte corrente della possibilità di trasporto all'esercizio successivo degli ordini d'accredito rimasti in tutto o in parte non utilizzati, ha reso ancor più esigue le possibilità di conoscere, prima dell'acquisizione dei rendiconti, le vicende dell'impiego in concreto del controvalore dei buoni di prelevamento.

A conclusione della surriportata analisi, la Corte ha affermato che «nell'adozione di puntuali provvedimenti normativi che specificamente eliminino le incongruenze segnalate sta, ovviamente, il suggerimento che in proposito la Corte ritiene di dover dare».

Nella relazione concernente il rendiconto dell'esercizio 1991 la Corte poneva in evidenza che, a distanza di circa un anno dal precedente referto e di quasi due dall'accertamento dell'ammacco, e malgrado la prospettazione che s'è dianzi riassunta, non risultava adottato alcun correttivo, soprattutto in sede legislativa, mirato a restringere le aree, rivelatesi di fatto particolarmente ampie, nelle quali è stato possibile operare con eccessiva facilità a danno dell'erario pubblico; sicché l'inerzia nel porre mano alla specifica disciplina richiesta in occasione della precedente parificazione pareva determinare, addirittura, una situazione di maggior gravità rispetto a quella che aveva agevolato il verificarsi delle vicende criminose accertate.

A tal riguardo deve darsi atto, in questo referto sul rendiconto del 1992 che prende in considerazione fatti ed atti che hanno comunque inciso sull'attività gestoria della Regione, che sul finire dell'anno in esame i provvedimenti invocati dalla Corte — o, perlomeno, parte di essi — sono stati finalmente assunti dal Consiglio regionale con gli articoli da 5 a 8 della legge 3 novembre 1992, n. 18, modificativa della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sul bilancio e la contabilità della Regione. In particolare, con dette norme è stata affermata la natura residuale — quale strumento di ordinazione delle spese — dell'ordine d'accredito, al quale può ricorrersi, secondo l'articolo 5 della legge citata, soltanto «nei casi in cui altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi»: è stata ripristinata la periodicità semestrale (articolo 6) del rendimento dei conti, da parte dei funzionari delegati, ai rami dell'Amministrazione che hanno disposto le corrispondenti aperture di credito, con contestuale rimessione di copie dei rendiconti medesimi, ovviamente non documentate, alla Ragioneria generale; è stata commessa a quest'ultima (articolo 7), in sostituzione tanto dei rami d'amministrazione che hanno concesso le aperture di credito quanto dell'Assessorato del bilancio, l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai funzionari delegati inadempienti nel rendimento dei conti; è stata introdotta infine nella legge di contabilità, con l'articolo 8 di detto testo

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificativo, una norma — il comma 8 *bis* dell'articolo 46 — secondo il quale i titolari di aperture di credito, anche nei casi in cui siano autorizzati a disporre prelevamenti in contanti in proprio favore, debbono far luogo ai prelevamenti stessi, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente per i pagamenti. La Giunta regionale, che con deliberazione del 12 marzo 1992 aveva già determinato i criteri per l'irrogazione della sanzione pecuniaria comminata dall'articolo 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato ed introdotta nell'ordinamento della Regione con il citato articolo 46 della legge n. 11/1983, con successiva deliberazione del 30 dicembre scorso li ha adeguati a quanto disposto dall'articolo 7 della legge modificativa di cui è questione.

Sempre in materia di rendiconti, da rassegnarsi però non già dagli intestatari di ordini d'accreditamento ma dai soggetti (organi, aziende ed enti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588) i cui legali rappresentanti sono abilitati a disporre pagamenti su distinti conti correnti intestati alla Regione, è da rimarcare invece che con l'articolo 28 della legge regionale — «finanziaria» per il 1992 — 28 aprile 1992, n. 6, è stato integralmente sostituito l'ottavo comma dell'articolo 6 della precedente legge («finanziaria» del 1991) 30 aprile 1991, n. 13.

Sulla disposizione sostituita la Corte ha, nel corso dello stesso 1991, espresso formalmente il suo giudizio con la deliberazione della Sezione del controllo n. 81/91 del 25 luglio 1991. Sembra opportuno succintamente ricordare che l'indicata disposizione della legge finanziaria del 1991 stabiliva come non più dovuta la presentazione dei rendiconti semestrali concernenti la realizzazione di opere pubbliche, già preveduta dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; e che la citata deliberazione della Sezione — riconosciuta l'assimilabilità di detti conti correnti ai rendiconti dei funzionari delegati, e pertanto la conseguente obbligatorietà della correlativa rendicontazione, anche con l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di inadempienze — ha ritenuto tale norma esonerativa contrastante con l'articolo 97, comma 1, della Costituzione, con la norma d'attuazione dello Statuto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, e con le disposizioni che — nello stesso Statuto d'autonomia — definiscono le competenze regionali.

La norma sopravvenuta — quella dell'articolo 28 della legge finanziaria 1992 — estende innanzi tutto il suo ambito applicativo, al di là delle opere pubbliche, ad ogni intervento finanziato dalla Regione mediante il trasferimento di fondi su conti correnti, comunque organizzati, intestati alla Regione stessa. La nuova disposizione sembra cioè superare gli «*appositi*» conti correnti della norma abrogata (quasi coincidenti, con tutta evidenza, con gli «*appositi*» — appunto — o «*distinti*» conti correnti della legge n. 1/1975) per tendere a ricomprendere sia i conti correnti «*unic*», quali quelli delle leggi n. 39 del 21 luglio 1976 e n. 45 del 6 settembre dello stesso anno, sia — probabilmente — taluni altri fondi alimentati dal bilancio ma dallo stesso separati, finora riguardati come gestioni fuori bilancio; ed a tutti gli «*enti ed organi*».

Mentre estende la sua portata nelle tre indicate direzioni, la nuova norma riduce enormemente il procedimento di resa dei conti in argomento, posto che impone agli obbligati di «rendere il conto direttamente alla Corte dei conti», mentre l'Assessorato regionale che ha disposto l'erogazione dovrebbe ricevere copia del frontespizio di ciascun rendiconto; di modo che l'Amministrazione verrebbe sostanzialmente privata della conoscenza delle proprie spese, e la stessa Corte verrebbe a disporre non già della documentazione delle spese sostenute da questi agenti regionali, ma soltanto di «un prospetto contenente l'indicazione dei pagamenti effettuati nonché della documentazione di spesa».

La Sezione del controllo non ha avuto modo di pronunziarsi, nel corso del 1992, sui molti problemi che indubbiamente prospetta la nuova norma; problemi che hanno però formato oggetto di rilievi istruttori, indirizzati soprattutto all'Assessorato dell'industria, non ancora giunti a definizione alla fine dell'anno in esame.

3.6 *Esame dei rendiconti*

L'anno 1992 ha fatto registrare un notevolissimo incremento del numero dei rendiconti presentati agli Uffici di controllo, un minore aumento della quantità dei conti esaminati, ed un'elevazione, quindi, dell'entità delle giacenze al 31 dicembre rispetto a quelle ch'erano state segnate all'inizio dell'anno stesso.

In particolare si ha, per i tre Uffici in cui si articola la Sezione, complessivamente considerati:

a) rendiconti di funzionari delegati, titolari di aperture di credito sul bilancio: giacenza iniziale 1.320, pervenuti 1.403, esaminati 427, giacenza finale 2.296;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) rendiconti di «legali rappresentanti» abilitati ad operare sui «distinti» conti correnti bancari di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1: giacenza iniziale 33, pervenuti 532, esaminati 213, giacenza finale 352;

c) rendiconti sulle contabilità speciali del Piano di rinascita di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268: giacenza iniziale 679, pervenuti 814, esaminati 183, giacenza finale 1.310;

d) rendiconti di altre gestioni fuori bilancio e di fondi speciali: giacenza iniziale 270, pervenuti 235, esaminati 109, giacenza finale 396.

In totale, gli stessi dati mostrano: giacenze iniziali 2.302, pervenuti 2.984, esaminati 932, giacenza finale 4.354. Resta da constatare — sul punto — che la maggior parte del carico per i rendiconti sopra indicati proviene dagli Assessorati il riscontro dei cui atti è commesso all'Ufficio 3°.

Risulta evidente, dai dati suesposti — la maggior sollecitudine che le continue azioni di premurosa insistenza poste in essere dalla Sezione hanno indotto nell'operare dell'Amministrazione; e ciò sia al livello dei funzionari delegati, o comunque dei preposti alle singole gestioni, sia al livello degli uffici assessoriali incaricati del riscontro (articolo 46, comma 6, prima parte, della legge regionale di contabilità), e sia infine a quello della Ragioneria (stessa disposizione, seconda parte).

Con tutto ciò, non è che la situazione redditoria — e soprattutto quella diversa dalla rendicontazione delle aperture di credito in senso proprio — sia prossimo alla normalizzazione; il più rilevante risultato fin qui ottenuto consiste invero — a parte la testé segnalata maggior consistenza dei rendiconti trattati — nell'ormai diffuso convincimento, nell'Amministrazione tutta, della doverosità del tempestivo compimento delle operazioni di rispettiva competenza concernenti la rendicontazione, a partire dall'eliminazione dell'arretrato. Arretrato ch'è di particolare consistenza nel comparto (considerevolmente ampliato dall'articolo 7 della legge — «finanziaria» per il 1979 — 10 maggio 1979, n. 38) dei conti semestrali da rendersi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; e che alla fine del 1992, nonostante siano continuati i pressanti incitamenti della Corte, risultava ancora integro — se così si può dire — per quanto concerne le gestioni dei conti correnti «unicì» ex articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sul finanziamento dei programmi d'intervento nel settore delle opere e degli impianti d'interesse pubblico.

Il notevole aumento dei rendiconti pervenuti, che ha provocato una lievitazione della giacenza finale degli stessi, pone il problema di provvedere a verificare se possa ritenersi quantitativamente e qualitativamente adeguato il contingente di personale amministrativo regionale e statale distaccato attualmente presso la predetta Sezione.

Ai ragguagli propri di ciascun ramo dell'Amministrazione viene premessa l'indicazione dei più significativi dati del rispettivo consuntivo, vale a dire: la somma degli stanziamenti finali e delle consistenze dei residui passivi all'inizio dell'esercizio (cioè la «massa spendibile» *ex ante*), la somma degli accertamenti di competenza e dei residui riaccertati (ossia la «massa spendibile» *ex post*), la somma dei pagamenti (insieme, per competenza e per residui), l'ammontare dei residui «propri» rimasti da pagare al termine dell'anno, e infine, l'importo — la cui rilevanza è ormai, in verità, sensibilmente scaduta — dei residui di stanziamento, ugualmente determinati al 31 dicembre 1992.

01. La Presidenza della Giunta Regionale

Stanziamenti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	127.406.200.155
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	102.285.922.983
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	95.398.852.276
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	6.887.070.707
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	— — — — —

01.1 *Prospettive di riforma*

Al processo di riforma della Presidenza e della Giunta regionale occorre, come in passato, dare l'opportuna evidenza, anche in relazione alle iniziative legislative in atto.

È tuttora all'esame della I Commissione consiliare il progetto di legge n. 104/90 (approvato dalla Giunta il 3 aprile 1990) il quale oltre ad un'ampia ridefinizione e razionalizzazione delle competenze del Presidente e della Giunta, rafforza il ruolo di direzione politica della Presidenza come sede di governo e di alta amministrazione, ed indica d'altro canto in maniera tassativa i casi in cui si deve procedere con deliberazione dell'organo collegiale. Tale riassetto della ripartizione delle competenze tra Presidente e Giunta avrebbe sicuramente l'effetto di rendere più celeri e agevoli le determinazioni, in sede sia di governo sia di alta amministrazione, in molti casi nei quali è attualmente richiesta la pronuncia del collegio.

Dal progetto di riforma risultano potenziati il ruolo e la fusione dei dipartimenti, la cui mancata attuazione è forse da attribuirsi alla mancanza di competenze specifiche, che invece nel progetto di riforma sono stabilite, nell'individuazione di complessi di materie, aggregatrici delle funzioni degli attuali servizi e settori, i quali con la nuova disciplina permarrebbero come sub-articolazioni dei dipartimenti stessi.

01.2 *Il controllo degli enti strumentali*

Già nelle precedenti relazioni si è osservato che il consistente numero degli enti strumentali della Regione, la loro diversa struttura e i differenziati ambiti del loro operare, rendono difficile l'espletamento dei compiti della Giunta, Chiamata dall'art. 4, lett. b della L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 a deliberare sulla loro attività e ad esercitare la vigilanza e la tutela attraverso un apposito Ufficio.

Il fatto quindi che siano sottoposti alla Giunta, per il riscontro di legittimità e di merito, le deliberazioni, anche di modesta portata, di un così elevato numero di enti continua a comportare un notevole allungamento dei tempi del controllo. L'Ufficio di controllo, peraltro, dimostra sempre più l'impossibilità di seguire un campo tanto vasto.

Pertanto, come diffusamente illustrato nel primo rapporto di verifica presentato al Consiglio regionale e per espresso impegno programmatico assunto negli accordi contrattuali, appare vieppiù indifferibile una riforma di tali enti. Tale indifferibilità è stata avvertita dalla Giunta Regionale che nella seduta del 14 dicembre 1992 ha approvato un disegno di legge che pone le necessarie premesse giuridiche per procedere, in tempi brevi, alla complessa riforma di tutti gli enti regionali.

Il testo (art. 2) indica con chiarezza i principi cui dovrà ispirarsi il legislatore regionale:

- soppressione degli enti le cui funzioni ed attività possono essere esercitate in tutto o in parte direttamente dall'amministrazione regionale o essere attribuite ai Comuni ed alle Provincie;
- trasformazione degli enti, che svolgano prevalentemente attività economiche, in società per azioni o in enti pubblici economici e conseguente assoggettamento della loro gestione al regime privatistico;
- riordinamento degli enti di promozione e sostegno alle imprese;
- accorpamento di enti che operano in campi di attività omogenei e contigui.

Per favorire il perseguimento di tali obiettivi l'art. 4 prevede la decadenza di tutti gli organi di amministrazione degli enti e la loro provvisoria (art. 5) gestione a cura di un amministratore.

01.3 *Il servizio ispettivo*

Il servizio ispettivo, originariamente previsto dal regolamento per i servizi ed i settori, approvato con D.P.G. 22 ottobre 1986, n. 112, è stato istituito dall'art. 22 della L.R. 26 agosto 1988, n. 32 che ne ha disciplinato la composizione, l'ordinamento e le funzioni.

Ad esso sono attribuite funzioni di rilievo, se si tiene conto che gli compete l'accertamento della correttezza e della regolarità amministrativo-contabile dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, tanto che vi vengono assegnati da due a cinque impiegati di qualifica dirigenziale equiparati, ad ogni effetto, ai coordinatori generali.

A tutt'oggi il servizio è attivato con due impiegati, in quanto i provvedimenti assessoriali di nomina di altri componenti, emanati in attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale del 18 luglio 1989 sono stati oggetto di rilievo istruttorio da parte del competente Ufficio della Corte. Peraltro risulta che nel corso del 1992 sono stati trasmessi alla Giunta i risultati di ispezioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla base della lettura della citata L.R. n. 32/1988, possono avanzarsi fondati dubbi sull'efficacia del servizio ispettivo così come previsto, ed in particolare per il fatto che i singoli incarichi di ispezione sono conferiti ai singoli componenti su deliberazione della Giunta Regionale.

Sarebbe infatti più consono alle finalità dell'istituto che l'attività in questione fosse vincolata dall'incarico dell'esecutivo politico e rimessa all'iniziativa autonoma dei singoli ispettori, restando il potere-dovere di referto alla Giunta.

01.4 *Contenzioso costituzionale*

Nel 1992 la Regione Sarda ha promosso o è stata comunque interessata alle questioni di legittimità costituzionale che vengono, di seguito, sinteticamente indicate:

1) Giusta deliberazione della Giunta regionale n. 48/37 del 30 dicembre 1991, con ricorso depositato in cancelleria il 16 gennaio 1992, la Regione sarda ha ritenuto emanato in violazione delle proprie competenze statutarie l'art. 6, comma terzo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Tale norma, secondo l'impugnativa, «pretende di estendere anche ai centri edificati, sia pure per gravi motivi di salvaguardia ambientale, e con provvedimento motivato, il divieto di eseguire nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, nonché il divieto di apportare qualsiasi mutamento della utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idro-geotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta». Tali divieti, secondo la Regione Sarda, sono in contrasto con la competenza primaria regionale in materia di urbanistica di cui all'art. 3 dello Statuto.

2) Con ricorso depositato il 6 febbraio 1992, in esecuzione di delibera della Giunta n. 3/1 del 28 gennaio 1992, è stata impugnata davanti alla Suprema Corte la L. 30 dicembre 1991, n. 412 nella parte in cui lo Stato ha ulteriormente ridotto alla Regione le risorse necessarie al fine di effettuare prestazioni di servizio e correlative spese obbligatorie, per la Regione stessa, in materia sanitaria.

Con la disciplina di tale legge, infatti, si pone ancora di più a carico della Regione la spesa sanitaria, senza che però questa abbia gli strumenti per controllarla e tanto meno ridurla; e quindi — secondo il ricorso — la si costringe a coprire il deficit risultante da tagli nei trasferimenti del fondo sanitario o ricorrendo all'indebitamento ... oppure destinando a tali spese le risorse finanziarie proprie che debbono quindi essere distolte dai loro impieghi ... sconvolgendo le stesse previsioni del bilancio».

3) Con atto del 31 marzo 1992 la Giunta ha deliberato di impugnare, per conflitto di attribuzioni, il Decreto del Ministro della Sanità 1 gennaio 1992 recante: «Elenco delle alte specialità e fissazioni dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità».

In accoglimento della tesi dell'Avvocatura di Stato secondo la quale tale decreto nulla ha disposto circa la «dislocazione delle strutture di alta specialità, tale provvedimento non è stato ritenuto dalla Corte lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione sarda; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto d'interesse.

4) Come è noto, con D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in L. 14.11.1992, n. 438 — nell'ambito di una complessiva manovra finanziaria diretta a fronteggiare la grave situazione economica e finanziaria del paese — oltre ad adottare misure per il contenimento della spesa in vari settori, sono state emanate varie disposizioni dirette ad aumentare le entrate tributarie.

È bene precisare che in sede di conversione in legge è stato aggiunto al D.L. in questione un art. 13-ter il quale stabilisce che le disposizioni di cui trattasi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti. Alla luce di tale norma si può ipotizzare che la disciplina legislativa sopra riportata non sia applicabile, quanto meno non integralmente, alla Regione autonoma della Sardegna, perché appunto incompatibile con le norme che ne garantiscono l'autonomia finanziaria. Questa, che si fonda essenzialmente sulla partecipazione a tributi erariali è garantita, da un lato, dalla impossibilità per lo Stato di procedere unilateralmente alla modificazione delle quote di partecipazione regionale, dall'altro nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante dal tributo erariale. Per cui la Regione Sarda ha impugnato le suddette disposizioni legislative a scopo meramente cautelativo, paventandone una errata e sfavorevole interpretazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) La questione certamente più rilevante, poiché riguarda notevoli interessi economici di tutti i dipendenti regionali, è stata sollevata con il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 1992.

Con tale impugnativa vengono proposte due questioni, tra loro strettamente connesse.

La prima riguarda la supposta incostituzionalità dell'art. 3 ultimo comma della L.R. n. 33/84, che ha attribuito al Presidente della Giunta il compito di emanare con proprio decreto, su delibera della Giunta stessa, la disciplina prevista dall'accordo per il personale regionale. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 27 dello Statuto sardo perché questo riserva al «Consiglio regionale la funzione regolamentare». Ove tale tesi risultasse fondata e dovesse ripetersi la procedura per il recepimento e l'emanazione degli accordi contrattuali per il triennio 1991-1993, secondo la normale procedura per l'emanazione dei regolamenti, troverebbe spazio per affermarsi la seconda questione, che pare abbia in effetti determinato l'interesse del Governo a ricorrere e che consiste, in particolare, nell'estendere a tutto il territorio nazionale (e quindi anche alle Regioni a statuto speciale, in base al citato art. 13-ter della legge di conversione) l'art. 7 del D.L. 384/1992, nella parte in cui ha stabilito l'ultrattività della vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, al tempo stesso fissando al 1° gennaio 1994 gli effetti dei nuovi accordi. Ciò comporterebbe il blocco, per tutto il 1993, degli incrementi retributivi, dipendenti da nuovi contratti o da automatismi stipendiali.

Occorre notare al riguardo, ovviamente nel pieno rispetto della pronuncia che interverrà da parte della Corte costituzionale, che l'Organo di controllo per la Corte dei conti per la Sardegna aveva ammesso al visto il decreto del Presidente della Giunta ex art. 3, u.c. della L.R. in questione ritenendo l'atto non di natura regolamentare. Infatti, anche secondo un criterio già indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 569/88, il carattere regolamentare dell'atto è escluso, prima ancora che dal carattere negoziale delle statuizioni emanate, ancorché esse siano generali, dalla durata limitata nel tempo della disciplina contenuta nel decreto.

02. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	451.482.068.435
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	409.074.345.411
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	339.103.002.769
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	69.971.342.642
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	— — — —

02.1 Ordinamento del personale

Nel corso del 1992 è stato completato l'iter applicativo della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24, in attuazione dell'istituto della mobilità verticale, già previsto dall'accordo contrattuale 1985/1987.

Sono state, infatti, approvate le graduatorie della II fase per il transito all'ottava qualifica funzionale ed alla nona qualifica dirigenziale del ruolo unico del personale regionale, con decorrenza 1° gennaio 1988. Ciò dopo che la Sezione di controllo, con deliberazione n. 91/92, si è pronunciata ulteriormente sull'applicazione delle norme della citata L. formulando ulteriori criteri interpretativi anche relativamente a tali provvedimenti.

Nel corso dell'anno è stato siglato l'accordo contrattuale pertinente al periodo 1991/93 per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione in applicazione delle leggi 25 giugno 1984, n. 33, e 15 gennaio 86, n. 6.

In tale circostanza l'Ufficio di controllo, con proprio foglio di rilievo, ha espresso l'esigenza, successivamente condivisa dall'Amministrazione che, relativamente ai progetti di incremento della produttività, venisse precisato un termine riferibile all'anno precedente a quello di realizzazione, per la presentazione degli elaborati da parte degli Uffici regionali.

L'Amministrazione inoltre, in sede di risposta, ha ribadito il significato della onnicomprensività dell'indennità di coordinamento con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario ed alla partecipazione a consessi e commissioni in rappresentanza dell'Ente.

Ciò nonostante, l'Ufficio di controllo, con successivo rilievo istrutorio, ha rimarcato l'imprecisa formulazione della norma, reputando necessaria una maggiore chiarezza nella definizione dell'art. 12 punto 2 del D.P.G. n. 212 dell'8 settembre 1992.

Va citato, inoltre, che in questo esercizio l'Amministrazione ha opportunamente provveduto ad attribuire gli incarichi di coordinamento generale scaduti o vacanti.

Non risultano, invece, attribuiti i profili professionali nell'ambito dei contingenti numerici per ciascuna qualifica funzionale.

L'attribuzione di profili risulta viepiù necessaria al fine di una più funzionale distribuzione del personale.

Si sottolinea ancora una volta che, a distanza di 15 anni dalla L.R. n. 51 del 7 agosto 1978, non è stato ancora attuato l'ordinamento per servizi e settori. Questa grave quanto incomprensibile inadempienza determina disfunzioni nell'intero apparato amm.vo regionale che si ripercuotono negativamente nell'attività rilevante all'esterno.

Nella seduta del 30 dicembre 1992 la Giunta ha affermato la necessità di norme per l'accesso agli impieghi nell'Amministrazione regionale e negli Enti pubblici strumentali.

Di particolare rilevanza il principio della unificazione dei concorsi nel comparto regionale, con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili, sia del personale dell'Amministrazione regionale sia per quello degli Enti strumentali della Regione.

Non può essere procrastinata a lungo, a questo riguardo, l'esigenza che anche la Regione Sarda emani norme di attuazione sul D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego».

L'art. 1, comma terzo del citato D.L.vo., stabilisce che le disposizioni di cui trattasi costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e, per le Regioni a statuto speciale, norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica.

Anche l'Amministrazione regionale dovrà pertanto adeguare la propria organizzazione a tali principi.

È infine rilevante sottolineare che l'Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, con proprio decreto del 15 ottobre 1992 n. 41727/2158 ha provveduto, in riferimento alla L.R. 22 agosto 1990 n. 40, concernente norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione nello svolgimento dell'attività amministrativa, alla determinazione del primo elenco dei procedimenti amministrativi di competenza e del termine per la loro conclusione, dettando le relative disposizioni organizzative.

02.2 *Gli affari generali*

Manca nella legislatura regionale una definizione delle competenze di questo ramo dell'Assessorato, che si rinvengano ora in modo residuale rispetto a quelle dell'Assessorato al Personale, ora in forma di singole disposizioni normative, ora da una lettura dei capitoli del bilancio. Un suo più completo assetto invece è dato rinvenire nella proposta di riforma n. 104/90 del 3 aprile 1990, approvata dalla Giunta Regionale, nella quale è possibile rinvenire la funzione di supporto nell'attività degli altri Assessorati.

Nel corso del 1992 l'Assessore agli affari generali ha presentato quattro importanti disegni di legge uno dei quali è stato già trasformato in legge, con modifiche:

1) Il primo (approvato in Giunta il 14 dicembre 1992) concerne: le già accennate norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli enti regionali.

2) Il secondo (approvato in Giunta il 30 dicembre 1992) concerne le norme per l'accesso agli impieghi nell'amministrazione regionale e negli enti pubblici strumentali della Regione.

3) Il terzo disegno di legge, concernente «trasferimenti di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali per il funzionamento la riqualificazione dei servizi e lo sviluppo degli investimenti», è stato approvato, con modifiche, e tradotto in legge dal Consiglio regionale il 16 aprile 1993. Con detta legge, della quale più diffusamente sarà detto nel trattare l'Assessorato degli Enti locali, si introducono nell'ordinamento regionale criteri nuovi per consentire il riparto delle risorse del bilancio regionale destinate agli enti locali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Infine, è stato elaborato, dopo uno studio approfondito, un progetto da presentare in Giunta concernente «trasferimento e deleghe di funzioni regionali agli enti locali». Esso vuole rappresentare una prima ed importante, anche se parziale, applicazione di quel nuovo sistema di rapporti tra la Regione e le autonomie locali infraregionali introdotto dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali (L. 8 giugno 1990, n. 142).

Sempre facente capo all'Assessorato agli affari generali, cospicua è stata l'attività destinata a finanziare l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, attività formative ed incontri di studio, nonché per consulenze e studi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e 62 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1. Al riguardo l'Ufficio di controllo ha avuto modo di osservare che tali spese possono far capo unicamente al cap. 02169 e non è consentito, per le stesse iniziative (in virtù di un fondamentale principio di contabilità pubblica), disporre impegni contemporaneamente su altri capitoli di spesa.

Tale principio ha trovato, tuttavia, solo parziale applicazione in quanto in certi casi viene eluso in base alla estensione di norme (art. 62 c. 3° della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e l'art. 97 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 L. finanziaria 1992). Tali norme, peraltro, come del reato riconosciuto dalla Sezione del controllo con deliberazione n. 87/92, consentono soltanto l'aggiuntività e ulteriorità di provvidenze finanziarie di competenza dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità rispetto a quelle proprie dell'Assessorato degli Affari generali. «Naturalmente — osserva la Sezione — l'ipotesi, legislativamente prevista di un concomitante intervento, volto a sovvenzionare la stessa iniziativa da parte di due distinti organi dell'Amministrazione, portatori d'interessi pubblici specifici, postula l'esigenza di una preventiva attività di intesa e di coordinamento circa i rispettivi intendimenti».

Mentre non può disconoscersi alle norme citate forza derogatoria alla legislazione statale sulla quale si fonda il principio della specializzazione del bilancio, non trova alcuna giustificazione l'estensione del principio a casi non espressamente previsti in legge che porta spesso a concomitanti interventi di più assessorati.

02.3 La situazione del personale: organico e vacanze

Lo stato del ruolo unico regionale raffigura una dotazione organica complessiva di 5273 posti costituita dall'organico definito dalla L.R. 15 gennaio 1991 n. 6, incrementato dei 94 posti istruiti dalla L.R. 23 gennaio 1991 n. 9.

Nel prospetto seguente è rappresentata in dettaglio la dotazione organica vigente, ripartita nelle diverse qualifiche funzionali, con i relativi incrementi sulla base della legge sopracitata:

QUALIFICHE RUOLO UNICO

	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	Dir.	Totale
Presidenza Giunta	4	85	23	50	129	24	9	324
Assessorato Affari Generali	6	50	4	28	44	3	4	139
Assessorato programmazione	2	15	0	8	43	5	2	75
Assessorato Enti Locali	10	89	16	50	154	38	8	365
Assessorato Difesa Ambiente	3	844	111	136	135	20	7	1.255
Assessorato Agricoltura	7	67	26	63	142	38	9	352
Assessorato Turismo Art. Comm.	1	12	0	15	20	7	3	58
Assessorato Lavori Pubblici	2	45	4	57	103	13	8	242
Assessorato Industria	1	12	1	3	21	3	2	43
Assessorato Lavoro	5	54	30	93	211	9	4	406
Assessorato Pubblica Istruzione	2	24	12	37	114	4	6	199
Assessorato Igiene Sanità	1	19	13	42	102	18	7	202
Assessorato Trasporti	1	10	0	3	10	7	0	31
Azienda Foreste Demaniali	1	12	15	14	33	4	4	83
Totale	46	1.348	255	599	1.261	193	73	3.776

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le vacanze del ruolo unico regionale assommano a 1.497 unità.

Circa la loro copertura, 352 posti dovranno essere coperti mediante utilizzazione di concorsi espletati o di prossima conclusione; n. 73 posti sono destinati a personale degli enti regionali, in posizione di distacco, che a tale scopo ha formulato apposita opzione prevista dalla L.R. 9 giugno 1989, n. 34; n. 169 posti sono da ricoprire mediante le selezioni pubbliche del personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 2 aprile 1968, n. 482; n. 170 posti (risultanti dall'incremento organico della L.R. 15 gennaio 1991, n. 6) sono da ricoprire mediante indizione di concorsi pubblici. Restano ancora vacanti n. 733 posti, anch'essi da ricoprire mediante concorsi pubblici a conclusione delle procedure di mobilità verticale.

Tanto precisato, il quadro delle assunzioni del personale che hanno concretamente avuto luogo tra la fine del 1991 e il 1992 è il seguente:

- 16 settembre 1991 n. 219 Archivistici (IV q.f.)
 - 16 ottobre 1991 n. 1 Archivista (IV q.f.)
 - 18 novembre 1991 n. 2 Archivistici (IV q.f.)
 - 13 dicembre 1991 n. 1 Archivista (IV q.f.)
 - 16 dicembre 1991 n. 1 Archivista (IV q.f.)
 - 19 dicembre 1991 n. 20 così suddivise:
 - 7 unità Dir. scienze agrarie.
 - 3 unità Ing. 1 unità dott. Urbanistica.
 - 4 unità Istr. dir. mat. amm.ve e giur.
 - 5 unità Istr. dir. progr. economica (VII q.f.)
 - 5 febbraio 1992 n. 142 Dattilografi (IV q.f.)
 - 1 aprile 1992 n. 1 Dattilografo (IV q.f.)
 - 16 aprile 1992 n. 1 Dattilografo (IV q.f.)
 - 21 aprile 1992 n. 136 Guardie for. (IV q.f.)
 - 18 maggio 1992 n. 46 Commessi (III q.f.)
 - 1 giugno 1992 n. 1 Archivista (IV q.f.)
 - 3 agosto 1992 n. 1 Dattilografo (IV q.f.)
- Totale n. 572 dipendenti assunti.

Rispetto alla dotazione organica, la consistenza del personale del ruolo unico è così ripartita:

Qualifica	Organico	Presenze	Vacanze
I	—	—	—
II	80	—	80
III	85	46	39
IV	1.509	1.348	161
V	773	255	518
VI	1.058	599	459
VII	1.278	1.086	192
VIII	390	357	33
dirigenziale	100	85	15
Totali	5.273	3.776	1.497

Analiticamente, le vacanze del personale traggono origine dai seguenti motivi:

a) incrementi della dotazione organica disposti dalla L.R. 15 gennaio 1991 n. 6 destinati a pubblici concorsi da bandire:

- VII qualifica funzionale posti n. 80
 - VI qualifica funzionale posti n. 90
- Totale posti n. 170

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) destinazione a concorsi pubblici banditi, attualmente in corso di espletamento:
- sottufficiali forestali e v.a. posti n. 180
 - esperto in urbanistica posti n. 1
 - autisti posti n. 7
 - ingegnere civile posti n. 4
 - ingegnere idraulico posti n. 10
 - ingegnere esp. impiantistica posti n. 4
 - architetto posti n. 4
 - geologo posti n. 4
 - geometra posti n. 12
 - Totale posti n. 226
- c) destinazione a concorsi pubblici banditi ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 45/1989:
- geometra posti n. 12
 - architetto posti n. 12
 - ingegnere civile posti n. 8
 - Totale posti n. 32
- d) destinazione a selezioni pubbliche per reclutamento appartenenti alle categorie protette (legge n. 482/1968):
- IV fascia funzionale (V qualifica) posti n. 46
 - III fascia funzionale (IV qualifica) posti n. 40
 - II fascia funzionale (III qualifica) posti n. 52
 - I fascia funzionale (III qualifica) posti n. 31
 - (in attesa di chiamata)
 - Totale posti n. 169
- f) destinazione ad inquadramenti ai sensi della L.R. n. 34/1989:
- VII qualifica funzionale posti n. 16
 - VI qualifica funzionale posti n. 45
 - V qualifica funzionale posti n. 11
 - IV qualifica funzionale posti n. 1
 - Totale posti n. 73
- g) destinazione a concorsi pubblici riservati banditi ai sensi della L.R. 23 gennaio 1991 n. 6 (personale per i comitati di controllo):
- istruttore direttivo materie amministrative e Giuridiche posti n. 7
 - istruttore amministrativo — ragioniere posti n. 16
 - istruttore tecnico — geometra posti n. 2
 - istruttore operativo specializzato amm.vo contabile posti n. 4
 - archivista posti n. 7
 - Totale posti n. 36

Le cessazioni dal servizio registratesi nell'anno 1992, a qualsiasi titolo, sono in numero pari a 243 unità.

Oltre al personale del ruolo unico regionale, va considerato il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 14 della L.R. 21 gennaio 1986 n. 13, già dipendente del Centro regionale antimalarico e antinsetti (C.R.A.A.I.), che ammonta a 457 unità; il personale già appartenente agli enti soppressi o depubblicizzati, trasferito ai Comuni ai sensi dell'art. 50 della L.R. 25 gennaio 1988 n. 4, inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento del personale addetto alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1990 n. 4, la cui attuale consistenza è di n. 171 unità + n. 51 unità = Totale n. 222 unità.

Come già in occasione di precedenti relazioni, si osserva che la distribuzione del personale non si presenta finalizzata alle esigenze dell'Amministrazione nel suo complesso. Tale situazione è ammessa nella stessa Relazione programmatica e previsionale sullo stato dell'organizzazione dell'apparato regionale, ove si auspica un'indagine conoscitiva che verifichi le esigenze del personale nelle singole strutture in termini

qualitativi e quantitativi, in relazione agli adempimenti amministrativi previsti. A tale proposito va tuttavia ricordato che, nel corso degli ultimi anni, sono stati portati a termine dettagliati studi sull'assetto organizzativo del personale dei singoli assessorati, i cui risultati la Regione non ha forse tenuto nel debito conto. La stessa relazione ha individuato, come già per lo scorso anno, due esigenze primarie:

- che il personale regionale venga assegnato alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati secondo contingenti articolati per qualifiche funzionali e profili professionali (attuazione di specifiche dotazioni);
- che ciascun contingente venga poi a sua volta redistribuito ai servizi con deliberazione della Giunta Regionale (sottoarticolazione delle stesse dotazioni).

03. Assessorato alla programmazione, credito, bilancio e assetto del territorio

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	1.148.753.637.508
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	772.880.160.827
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	553.867.614.157
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	154.202.760.468
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	14.809.786.202

03.1 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Assessorato poggia, oltre che sui propri uffici, articolati in tre servizi — della programmazione generale, del bilancio e delle entrate, tributi, credito e risparmio —, sul Centro regionale di programmazione. Istituito con la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, per svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate all'attuazione del Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna e alla predisposizione dei piani e programmi relativi, il Centro ha successivamente esteso la propria competenza diventando, a termini dell'art. 15 della legge 1° agosto 1975, n. 33, l'organo tecnico al servizio di tutti i soggetti che «debbono adottare le decisioni programmatiche o partecipare alla loro formazione».

Si deve tuttavia segnalare, come già in precedenti relazioni, che a 18 anni dalla sua emanazione, non ha ancora trovato applicazione l'art. 15 comma 3° della citata L.R. 10 agosto 1975, n. 33 che stabilisce i criteri per il transito nei ruoli regionali del personale appartenente all'Ufficio Regionale d'Assistenza Tecnica ed alla Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento, mentre solo nei primi mesi del 1992 sono state immesse in ruolo della L.R. 9 marzo 1989 n. 8, 20 unità assunte con contratto a tempo determinato in qualità di esperti per gli anni 1989-1991, al fine di espletare attività di studio e ricerca nell'ambito della predisposizione del piano, dei progetti e dei programmi di cui all'art. 6 della L. 268/1974.

Al riguardo non appare ulteriormente procrastinabile l'attuazione del citato comma 3° della L.R. 10 agosto 1975 n. 33, dal momento che la situazione attuale consente un trattamento diversificato, soprattutto da un punto di vista della retribuzione, di personale che, a tutti gli effetti, svolge funzioni e mansioni proprie del personale regionale. A questo riguardo sono stati mossi nel 1992 numerosi rilievi istruttori, che non hanno ancora trovato soddisfacente risposta, circa la mancata attuazione del cit. art. 15, della L.R. n. 33/1975; circa la corresponsione di premi semestrali di operosità e rendimento al personale qualificato del Centro di programmazione; sul ricalcolo del trattamento retributivo per tale personale con provvedimenti nei quali non vengono evidenziate le ragioni e le necessità dell'ulteriore ricalcolo.

Va inoltre ricordato che, per studi e progetti che richiedono particolari competenze specialistiche, l'Amministrazione si avvale anche di esperti che integrano, nelle varie discipline, le professionalità del Centro. A tale proposito è necessario che il ricorso alle consulenze esterne sia limitato ai casi di effettiva necessità e che siano invece valorizzate il più possibile le professionalità interne al Centro stesso. Alla luce di tale principio, nel quale è facile intravedere un canone basilare della buona amministrazione, alcune consulenze per gli studi e progetti, sottoposte al controllo preventivo, non sono state ammesse al visto. Per numerose altre, sottoposte al controllo successivo come, di regola, tutti gli atti inerenti il fondo speciale per il Piano di Rinascita, è iniziata, ed è tuttora in atto, una verifica sullo stato di attuazione e di concreta realizzazione ed utilità per l'Amministrazione regionale (v. all.).

03.2 La programmazione

Nella prospettiva di una evoluzione della normativa vigente, particolare importanza assume il progetto di legge n. 76 del 30 ottobre 1990, già approvato dalla Giunta Regionale — e tuttora all'esame della competente commissione —, col quale vengono proposte due importanti innovazioni:

1) la riforma del Comitato per la Programmazione da organo decisionale nel quadro della L.R. 10 agosto 1975, n. 33 a «conferenza regionale dell'economia e del lavoro», con sola funzione consultiva (artt. 12 e 13 del progetto di legge);

2) il ruolo centrale del Centro regionale di Programmazione (art. 16), del quale vengono accentuati i compiti di organo eminentemente tecnico a sostegno degli altri organi coinvolti nelle scelte decisionali concernenti la programmazione stessa.

Come è noto, la L.R. 10 agosto 1975, n. 33 stabilisce che la Regione ha assunto la programmazione «come metodo della propria azione ed in particolare dell'attività economica, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali».

Come si è detto, di particolare importanza, in questo contesto, è il Centro Regionale di programmazione, il quale fornisce, tra l'altro, la necessaria consulenza alla Giunta, al Consiglio Regionale, al Comitato per la programmazione e agli enti sub-regionali. Il Centro, per la sua collocazione centrale nell'ambito della programmazione regionale, ha rapporto con gli organi nazionali e comunitari e coopera con gli Assessorati per la predisposizione e la verifica dei programmi di rispettiva competenza.

Ad un esame complessivo dell'attività svolta il Centro ha teso ad influenzare in modo coerente ed unitario l'attività amministrativa regionale, mediante l'identificazione degli obiettivi da perseguire, del loro grado di attuabilità e degli strumenti operativi per la loro realizzazione.

Di particolare importanza permane la redazione di alcuni atti programmatici:

— il programma pluriennale per gli anni 1992-94, che costituisce l'aggiornamento del programma pluriennale 1991-93, del quale conferma le linee di fondo, e nel quale vengono individuate (attraverso gli opportuni adeguamenti annuali) gli obiettivi di fondo;

— il rapporto sulla situazione sociale, economica e territoriale della Sardegna, nel quale viene evidenziata la situazione macro-economica della Regione in rapporto all'evoluzione dell'economia internazionale e nazionale e con un'ampia disamina degli elementi interni ed esterni che ostacolano le prospettive programmatiche a breve e medio termine;

— il rapporto sullo stato di attuazione dei programmi che, esaminando i principali contenuti dell'attività svolta in termini di programmazione, consente di meglio comprendere le scelte programmatiche del triennio 1992-94 e le relative difficoltà di attuazione;

— il piano generale di sviluppo, nel quale vengono identificati gli obiettivi di medio e lungo periodo e la politica economica da realizzare, e che costituisce il punto di raccordo tra l'analisi della situazione regionale e il programma pluriennale di spesa;

— il programma operativo e plurifondo, elaborato nel primo semestre del 1991, che costituisce un documento programmatico approvato dalla Commissione CEE, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale di sviluppo e alle direttive del Programma regionale.

Fra le altre attività dell'assessorato, di particolare rilievo sono i finanziamenti a favore delle Comunità Montane. A tale proposito si deve rilevare che, dei finanziamenti disposti sul cap. 03038 del bilancio, oltre la metà dei fondi di cui all'art. 19 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102 è destinata a sostenere spese per il personale delle stesse Comunità Montane e per la realizzazione di studi e progettazioni. Tali spese tuttavia non dovrebbero gravare su tale capitolo, considerato che lo scopo che si è inteso perseguire con la sua istituzione è da ricercare nell'intenzione di favorire lo sviluppo dell'economia montana attraverso trasferimenti alle stesse Comunità di somme in conto capitale. In disparte tali considerazioni, la cifra destinata a finanziare studi e progettazioni appare incongrua rispetto al programma complessivo di finanziamenti.

Nel 1992 la Corte ha ritenuto, ancora, per approfondire ulteriormente la conformità alla legge dell'attività di tali enti locali, di chiedere a quali incarichi e progettazioni si faccia riferimento, se gli stessi siano riconducibili a sfere ed interventi già finanziati o, eventualmente, quale realizzazione dovranno avere.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989/90		IMPORTI 1991		IMPORTI 1992		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
A. Finanziamenti per la Ricerca Scientifica: — Predisposizione n. 8 progetti di ricerca scientifica da parte della Università degli Studi di Sassari . . .	2.000.000.000	1.000.000.000	—	—	—	700.000.000	2.000.000.000	1.700.000.000	300.000.000
— Predisposizione n. 36 progetti di ricerca scientifica da parte dell'Università degli Studi di Cagliari . . .	4.000.000.000	2.000.000.000	—	—	1.251.000.000	—	4.000.000.000	3.251.000.000	749.000.000
— Programma per il finanziamento della Ricerca Scientifica	—	—	24.000.000.000	3.500.000.000	23.500.000.000	—	24.000.000.000	24.000.000.000	—
— Programma di ricerca scientifica, composto di tre progetti finalizzati nelle tre aree (ambiente, biotecnologia e nuovi materiali) proposto dall'Università degli Studi di Cagliari, nell'ambito del protocollo d'intesa Università - Regione	—	—	—	—	7.452.000.000	1.821.960.000	7.452.000.000	1.821.960.000	5.630.040.000
— Programma di ricerca scientifica, composto di due progetti finalizzati nelle due aree (ambiente e biotecnologia) proposto dall'Università degli Studi di Sassari, nell'ambito del protocollo d'intesa Università - Regione	—	—	—	—	3.988.000.000	734.100.000	3.988.000.000	734.100.000	3.263.900.000
— Predisposizione di un Progetto di Ricerca sperimentale «L'allevamento in gabbie galleggianti di specie ittiche pregiate»	—	—	—	—	700.000.000	—	700.000.000	—	700.000.000
TOTALI «A»	6.000.000.000	3.000.000.000	24.000.000.000	3.500.000.000	12.150.000.000	28.007.060.000	42.150.000.000	31.507.060.000	10.642.940.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989/90		IMPORTI 1991		IMPORTI 1992		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
B. Parco studi fattibili e progetti: — Predisposizione dello studio di fattibilità della S.S. 128 Cagliari-Ozieri	595.000.000	303.000.000	—	—	—	—	595.000.000	303.450.000	291.550.000
— Predisposizione dello studio di fattibilità per la ristrutturazione della Dorsale Ferroviaria Sarda.	1.416.000.000	991.200.000	—	—	—	—	1.416.000.000	991.200.000	424.800.000
— Progetto esecutivo generale della metanizzazione della Sardegna e del Progetto esecutivo per la metanizzazione dei 4 capoluoghi di provincia: Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano	—	—	2.380.000.000	952.000.000	—	952.000.000	2.380.000.000	1.904.000.000	476.000.000
— Elaborazione di uno studio di fattibilità di una rete metropolitana leggera, mirato all'area metropolitana di Cagliari	—	—	500.000.000	—	—	500.000.000	500.000.000	500.000.000	—
— Studi di fattibilità per la realizzazione in Sardegna di un Centro Ricerche nel settore delle biotecnologie avanzate	—	—	445.000.000	133.500.000	—	311.500.000	445.000.000	475.000.000	—
— Aggiornamento del Piano delle Acque - Finanziamento del nuovo studio dell'idrologia superficiale della Sardegna.	—	—	1.500.000.000	—	—	450.000.000	1.500.000.000	450.000.000	1.050.000
— Studio si massima di adeguamento dell'areostazione dell'aeroporto di Cagliari-Eimas.	—	—	—	—	11.900.000	—	11.900.000	—	11.900.000
— Progettazione S.S. 125 Cagliari-Tortolì	6.860.000.000	1.621.623.309	—	2.186.378.500	9.055.839.600	12.242.212.108	15.915.833.600	15.050.213.925	865.619.675
— Ortofotocarta in scala 1:10.000 del territorio regionale interessato ai piani paesistici	—	—	—	—	1.425.854.430	285.170.886	1.425.854.430	285.170.886	1.140.683.344
TOTALI «B»	8.871.000.000	2.915.823.309	28.825.000.000	3.271.878.508	10.493.594.030	14.740.882.994	24.189.588.030	19.959.034.611	3.211.603.019

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989/90		IMPORTI 1991		IMPORTI 1992		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
	C. Finanziamenti per studi e progetti ex Legge 64/86: — Studio «Progetto regionale per le aree industriali della Sardegna» . . . — Incarico di consulenza per il coordinamento degli studi e delle progettazioni di massima dei sistemi urbani della Sardegna Settentrionale, Centrale e Meridionale . . . — Predisposizione degli studi e delle progettazioni di massima dei sistemi urbani della Sardegna Settentrionale, Centrale e Meridionale — Redazione dello studio sul «Monitoraggio ambientale della Ciara» finanziato nell'ambito dell'azione organica 6.3. della legge 64/86. . . — Programma formativo di amministratori locali e funzionari per la conoscenza e l'uso della legislazione europea. — Progettazione esecutiva di modelli di sviluppo per la tutela paesaggistica e ambientale nell'ambito della XX Comunità Montana - Teulada — Progettazione esecutiva di infrastrutture turistico-sociali nell'ambito della X Comunità Montana - Sini-scola — Progettazione esecutiva per il recupero del centro storico di Olbia mediante lo spostamento della linea ferroviaria IV Comunità Montana - Olbia. — Progettazione esecutiva di itinerari naturalistici e archeologici nell'ambiente della Comunità «Montana Monto-Linas» - Guspini — Progettazione esecutiva di opere di infrastrutturazione agrarie e di valorizzazione del territorio nell'ambito del comprensorio n. XXV Villamar. — Progettazione esecutiva per il recupero del patrimonio storico monumentale nell'ambito della XXIII C.M. - Teulada	332.000.000	49.800.000	—	132.802.000	—			
450.000.000	157.500.000	—	—	—	180.000.000	450.000.000	337.500.000	112.500.000	
4.050.000.000	637.425.000	—	1.010.000.000	—	1.390.075.000	4.050.000.000	3.037.500.000	1.012.500.000	
—	—	2.000.000.000	—	—	—	2.000.000.000	—	2.000.000.000	
—	—	228.000.000	68.400.000	—	—	228.000.000	68.400.000	159.600.000	
—	—	3.000.000.000	—	—	600.000.000	3.000.000.000	600.000.000	2.400.000.000	
—	—	1.846.000.000	—	—	369.200.000	1.846.000.000	369.200.000	3.300.000.000	
—	—	—	—	—	—	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	
—	—	—	—	—	—	685.000.000	685.000.000	685.000.000	
—	—	—	—	—	—	330.000.000	330.000.000	330.000.000	
—	—	—	—	—	—	4.000.000.000	4.000.000.000	3.200.000.000	
—	—	—	—	—	—	12.089.000.000	17.971.000.000	14.398.998.000	
TOTALI «C»	4.832.000.000	844.725.000	12.089.000.000	1.211.202.000	1.050.000.000	3.339.275.000	5.395.202.000	14.398.998.000	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989/90		IMPORTI 1991		IMPORTI 1992		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
D. Studi e consulenze nell'ambito dell'attività di programmazione regionale: — Studio su «I forti Piemontesi in Sardegna»	24.276.000	—	—	3.610.000	—	—	24.276.000	3.610.000	20.646.000
— Consulenza coordinata e continuativa nell'ambito del coordinamento della funzione di direzione della rivista «La Programmazione in Sardegna»	78.540.000.000	9.817.500	—	39.270.000	—	29.452.500	78.540.000	78.540.000	—
— Consulenza per la predisposizione di un documento per il coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale	—	—	60.690.000	9.075.000	—	51.615.000	60.690.000	60.690.000	—
— Gruppo di lavoro interdisciplinare integrato da n. 4 esperti esterni per l'analisi della situazione attuale delle problematiche e delle prospettive dello sviluppo industriale in Sardegna	—	—	131.000.000	26.750.000	—	104.250.000	131.000.000	131.000.000	—
— Collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Gruppo di lavoro per la reindustrializzazione alle zone del Sulcis-Iglesiente del Guspinese	—	—	32.750.000	19.832.000	—	12.918.000	32.750.000	32.750.000	—
— Collaborazione coordinata e continuativa per l'analisi della situazione attuale delle problematiche e delle prospettive dello sviluppo industriale in Sardegna	—	—	163.750.000	134.500.034	—	29.249.966	163.750.000	163.750.000	—
— Predisposizione ed elaborazione di un programma di ricerca e di consulenza nell'ambito dell'attività di programmazione regionale	—	—	327.250.000	163.625.000	—	163.625.000	327.625.000	163.625.000	—
— Predisposizione di studi e ricerche riguardanti la gestione del territorio nell'ambito dell'attività di programmazione regionale	—	—	280.000.000	140.000.000	—	140.000.000	280.000.000	280.000.000	—
— Indagine sulla cultura e sulla personalità di base di un gruppo di comuni della Barbagia	—	—	62.308.400	—	—	62.308.400	62.308.400	62.308.400	—
TOTALI «D»	102.816.000	9.817.500	1.057.748.400	536.662.034	—	593.418.866	1.160.849.400	976.273.400	20.646.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	IMPORTI 1989/90		IMPORTI 1991		IMPORTI 1992		TOTALE (A+C+E)	TOTALE EROGATO (B+D+F)	DIFFERENZA DA EROGARE
	A. Impegnati	B. Erogati	C. Impegnati	D. Erogati	E. Impegnati	F. Erogati			
E. — Programma integrato mediterraneo per la Sardegna - Sottoprogramma promozione artigianato a piccole e medie imprese - BIC Sardegna.	2.434.000.000	973.600.000	6.870.000.000	4.208.400.000	—	—	9.304.000.000	5.182.000.000	4.122.000.000
— Consulente valutatore PIM.	—	—	—	—	99.000.000	29.700.000	99.000.000	29.700.000	69.300.000
TOTALI «E»	2.434.000.000	973.600.000	6.870.000.000	4.208.400.000	99.000.000	29.700.000	9.403.000.000	5.211.700.000	4.211.946.000
TOTALI GENERALI	22.239.816.000	7.743.965.809	72.841.748.400	12.728.142.542	23.792.594.030	46.710.336.860	94.875.237.430	63.049.270.211	32.486.133.019

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

04.2 L'urbanistica

La L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, che detta norme per l'uso e la tutela del territorio regionale, prevede l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale che, a livello regionale, sono costituiti dai piani territoriali paesistici.

Fin dal 1991 sono stati adottati e pubblicati all'albo dei Comuni interessati i 14 piani riguardanti altrettante zone che interessano l'intero territorio regionale. Al riguardo sono state esaminate da parte dell'Ufficio Urbanistica e di tutela del paesaggio le osservazioni dei Comuni ed è iniziata l'istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 40 del 22 agosto 1990, in precedenza citata. In base all'art. 12, della L. n. 45/1985 la Regione ha emanato la L.R. n. 23 del 7 maggio 1993. La nuova legge stabilisce i criteri e le procedure per l'adozione dei piani paesistici, per la tutela delle zone di rilevante interesse ambientale; i vincoli per la conservazione dei caratteri naturalistici e storici morfologici delle diverse zone ed ambiti territoriali. La legge, inoltre, disciplina l'attività del comitato tecnico regionale per l'urbanistica in qualità di organo tecnico consultivo della Giunta regionale già previsto dalla precedente normativa.

04.3 Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza

L'attività di questo Ufficio, istituito dall'art. 5 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, si svolge principalmente con il sistematico ricorso alla collaborazione di istituti ed organizzazioni specializzati, pubblici e privati.

Il ricorso alle consulenze esterne, sebbene previsto dalla legge, dovrebbe costituire un'eventualità del tutto eccezionale subordinata alla impossibilità di reperire, nei quadri propri dell'Ufficio centrale e dei vari uffici periferici, quell'alta specializzazione talvolta richiesta. A quattordici anni dalla istituzione, il ricorso alle consulenze esterne è invece la regola. Da ciò discendono due considerazioni: che l'Ufficio non possiede ancora strumenti organizzativi e personale qualificato per un autonomo funzionamento; che studi e consulenze esterne, le quali ovviamente gravano in misura rilevante e preoccupante sulla spesa pubblica, affrontano spesso aspetti teorici e tra loro difficilmente coordinabili, data la diversità di affidamento e di provenienza, risultando perciò di non facile attuazione.

04.4 Ufficio economato - contrattazione

Malgrado sia stato prospettata, ormai da alcuni anni, l'inidoneità del D.P.G. 7 novembre 1955, n. 38, noto come regolamento di economato e cassa e l'assoluta esigenza di una struttura dell'economato più adeguata e più congrua al volume delle competenze che gli sono demandate, l'Amministrazione regionale non ha, a tutt'oggi, adottato alcun provvedimento per ovviare ad una situazione che ormai evidenzia elementi di rischio gestionale.

Ove si consideri che l'Ufficio, che riveste appena le dimensioni di un settore, deve far fronte all'acquisizione di beni e di servizi per importi assolutamente elevati oltre a provvedere, quotidianamente, all'approvvigionamento di materiale per tutti gli Uffici regionali dislocati nell'intero territorio dell'isola, non può non evidenziarsi la necessità dell'immediata attivazione di un'articolata struttura con competenze multi-disciplinari per l'effettiva razionale gestione di una spesa che nell'anno in considerazione era prevista in L. 4.462.000.000 per spese di economato ed in L. 116.705.000.000 per forniture di beni e servizi.

Si richiama, ancora come nella normativa regionale alle varie, mutate esigenze dell'amministrazione. A questo riguardo è ancora da segnalare che alla necessità di norme che conferiscano maggiore snellezza e celerità alla procedura pubblica fa riscontro ancora la prevalenza del numero di contratti stipulati mediante trattativa privata, che continuano a presentare minori garanzie di trasparenza e di rispetto della concorrenza imprenditoriale.

05. Assessorato della difesa dell'ambiente

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	1.196.634.747.704
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	1.008.307.768.198
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	271.226.186.786
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	665.466.808.776
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	71.614.772.636

05.1 *Protezione dell'ambiente*

Anche nel corso del 1992 l'attività dell'Assessorato in tale settore si è estrinsecata principalmente nell'attuazione di iniziative di vario genere, soprattutto di tipo editoriale, mediante la realizzazione e successiva pubblicazione di volumi concernenti l'ambiente, di guide naturalistiche e di brevi documentari illustranti il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale.

Si è inoltre provveduto come per il passato a finanziare diverse opere di depurazione la cui realizzazione è stata delegata - ai sensi del combinato disposto dall'articolo 6 della legge regionale n. 13/1991 e degli articoli 4 e 10 della precedente legge n. 24/1987 - agli enti locali interessati.

Per far fronte, viceversa, alle spese per la gestione delle fognature, degli impianti di depurazione e di quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi, i Comuni interessati hanno chiesto ed ottenuto dall'Assessorato dei contributi d'esercizio calcolati sull'importo delle spese sostenute in precedenza. Sono stati altresì concessi finanziamenti agli enti Locali al fine di favorire il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti solidi urbani.

È stato, infine, ulteriormente finanziato il potenziamento delle reti locali di rilevamento e di controllo delle qualità dell'aria.

05.2 *Forestazione*

Gli interventi finanziari dell'Assessorato sono stati finalizzati essenzialmente - anche nel corso del 1992 - al ripristino del manto boscoso dell'Isola, all'incremento della produzione del legno ed al mantenimento dei precedenti livelli occupativi degli addetti all'attività forestale.

Premesso che gli interventi di cui trattasi si svolgono in aree economicamente depresse in cui l'occasione di lavoro non è frequente, va peraltro rilevato ancora una volta che gli stessi rivestono in gran parte carattere assistenziale.

Si ribadisce pertanto la necessità che l'Amministrazione regionale riesca quanto prima a razionalizzare adeguatamente i propri interventi nel settore operando una netta distinzione, tra quelli in cui prevale la componente assistenziale e quelli viceversa aventi natura più propriamente produttiva. I lavori di sistemazione idraulico forestale dell'Assessorato nel corso del 1992 sono stati realizzati quasi esclusivamente, come nel passato, in amministrazione diretta da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali. Altrettanto dicasi per quanto concerne l'attività vivaistica finalizzata alla produzione di piantine da utilizzarsi, quasi esclusivamente, per le opere di rimboschimento.

Va rilevato al riguardo che l'assessorato, nel porre a disposizione dei Capi dei propri uffici periferici le ingenti somme occorrenti per la realizzazione degli interventi in questione, autorizza i medesimi a prelevarne gran parte in contanti, sia pure da utilizzare nelle sole ipotesi previste dalle norme di contabilità. Si rende pertanto necessario, al fine di evitare che abbiano a ripetersi inconvenienti del genere di quelli verificatisi nel recente passato con altri funzionari delegati, che l'Amministrazione adotti ogni opportuna iniziativa al fine di verificare - prima ancora che il funzionario delegato rediga il prescritto rendiconto annuale - la corretta gestione dei fondi posti a disposizione del medesimo soprattutto per quanto attiene alle ingenti somme prelevate ed utilizzate in contanti.

In sede di approvazione di una convenzione, l'Assessorato ha ritenuto di poter affidare l'incarico di Ingegnere Capo ad un privato professionista per la realizzazione dell'inventario forestale regionale e dei piani di assestamento dei soprassuoli regionali. Tale determinazione - come rilevato in sede di riscontro - si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 22 della L.R. n. 24/87 secondo cui la nomina dell'Ingegnere Capo è obbligatoria unicamente nell'ipotesi di esecuzione di opere pubbliche di importo complessivo superiore a lire tre miliardi.

Non può infatti qualificarsi come opera pubblica la mera realizzazione «dell'inventario forestale regionale e dei piani di assestamento dei soprassuoli forestali», posto che si definisce opera pubblica, secondo il costante indirizzo seguito in dottrina ed in Giurisprudenza, ogni opera consistente in un nuovo bene di natura immobiliare eseguito da un Ente pubblico e destinato - una volta costruito - a soddisfare un interesse pubblico.

Va anche ricordato, al riguardo, che il concetto di lavoro pubblico e quello di opera pubblica non coincidono in quanto il primo consiste in una attività tecnica materiale, mentre l'opera è il risultato di tale attività anche se non ne è il risultato necessario. Se è vero infatti che l'opera pubblica trae origine da un lavoro pubblico, non sempre avviene il contrario, posto che il lavoro pubblico può non determinare la nascita di un bene e quindi di un opera pubblica.

05.3 Servizio antincendi

La campagna contro gli incendi boschivi si è svolta nell'arco temporale compreso tra il mese di giugno ed il 15 ottobre ed è stata finanziata, come negli esercizi decorsi, mediante aperture di credito disposte a favore dei dirigenti degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali e coinvolgendo anche i Comuni, le Comunità Montane e i Comprensori a favore dei quali sono stati erogati finanziamenti che sono stati accreditati sugli appositi «conti» istituiti ai sensi della L.R. n. 1/1975 con conseguente obbligo, pertanto, di rendicontare le somme ricevute per lo svolgimento di un «complementare» servizio antincendi nelle campagne.

Anche nel 1992 i mezzi e le attrezzature occorrenti, sono stati acquistati direttamente dall'Assessorato che ha dovuto in alcuni casi ricorrere alla trattativa privata stante l'urgenza di provvedere e soprattutto per la presenza di una privativa industriale.

Per quanto attiene allo svolgimento della campagna pubblicitaria, avente come fine quello di portare alla attenzione dell'opinione pubblica i pericoli e le conseguenze spesso drammatiche connesse agli incendi estivi, si è riscontrato che l'operato dell'Amministrazione è, ancora una volta, consistito, in massima parte, nella realizzazione delle iniziative dei vari soggetti privati che, di volta in volta, hanno offerto le proprie prestazioni.

E' pertanto auspicabile che l'Amministrazione si riappropri del potere di iniziativa ad essa spettante anche in ossequio al principio desumibile dalla stessa legislazione regionale secondo cui «la Regione assume la programmazione quale metodo della propria azione».

05.4 Pesca e caccia

I contributi concessi dall'Assessorato nel corso del 1992, nel settore della pesca, sono stati sostanzialmente finalizzati a coprire i disavanzi delle società che hanno esercitato la pesca del tonno, a favorire l'attività peschereccia mediante l'acquisto di attrezzature di bordo e di reti e la riparazione delle imbarcazioni.

In sede di pratica applicazione del disposto di cui all'art. 7 della L.R. n. 13/1990 - recante norme in materia di interventi nel campo ambientale - che autorizzava la Regione a concedere contributi una tantum a favore dei molluschicoltori singoli o associati, operanti nel Golfo di Olbia, interessati da fenomeni di moria del prodotto maturo nell'estate del 1989, l'Assessorato ha ritenuto di poter erogare il contributo in argomento a favore di una Società in fase di avanzata liquidazione argomentando che la stessa, nel 1990, avrebbe «riattivato l'allevamento» e che «alla data del 31 dicembre 1991 le procedure di liquidazione non erano concluse».

Tale applicazione della norma di cui all'art. 7 sopra citato deve considerarsi - come rilevato dall'Ufficio di controllo - in contrasto con lo spirito e la lettera della stessa. Infatti, scopo dichiarato del legislatore regionale non è quello di ristorare il danno subito per effetto della moria del prodotto maturo, ma quello di «sostenere la ripresa dell'attività del settore della moluschicoltura» e, quindi, di evitare che i molluschicoltori singoli od associati siano costretti, a causa dell'evento dannoso, a cessare la propria attività.

Una volta peraltro acclarato definitivamente che la Società in questione trovasi, per volere dei propri soci, in fase di liquidazione destinata a concludersi con l'estinzione della stessa e, — quindi, con la cessazione totale della propria attività, ne consegue che l'erogazione del contributo straordinario di cui trattasi, a favore della ditta suddetta, non può consentire la ripresa dell'attività di moluschicoltura in quanto la stessa, nel caso predetto, è destinata comunque a cessare per le ragioni esposte in precedenza. È appena il caso poi di sottolineare che se i soci della ditta in argomento avessero voluto ridimensionare

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attività della stessa limitandola a quella dell'allevamento (e della conseguente commercializzazione), non avrebbero dovuto porre in liquidazione la Società in quanto sarebbe stato sufficiente porre in essere diverse procedure.

Per quanto concerne il settore della caccia, l'azione dell'Assessorato, nel corso del 1992, si è estrinsecata soprattutto attraverso l'attività dei Comitati Provinciali della Caccia, del Comitato regionale faunistico e dell'Ufficio Regionale della fauna (con sede in Sassari).

Sono stati erogati fondi per il funzionamento dell'U.R.F. e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per le strutture decentrate dello stesso, e sono stati finanziati i programmi d'attività predisposti dall'Ufficio in parola.

Si è infine provveduto, come per il passato, ad indennizzare gli allevatori ed i conduttori di fondi rustici per i danni provocati dalla selvaggina al bestiame ed alle colture agricole.

06. Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	1.927.415.360.049 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	1.801.410.567.457 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui).	911.849.966.364 milioni
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	873.581.895.701 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	15.978.705.392 milioni

06.1 Opere di bonifica e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche

Si confermano le osservazioni di carattere generale esposte nella precedente relazione e che vengono di seguito riportate:

«Il problema del razionale utilizzo delle risorse idriche in Sardegna comporta diversi ordini di questioni, quali una oculata gestione degli impianti di adduzione e distribuzione, una politica di risparmio mediante l'impiego di tecniche più moderne di irrigazione ed un criterio di tariffazione rigorosa basata sulla verifica effettiva dei consumi idrici.»

Il succedersi, dal 1986, di annate siccitose si è ripercosso negativamente soprattutto nel settore agricolo ed è pertanto nei confronti di questo che sarebbe stato opportuno intervenire con maggiore energia al fine di limitare, per quanto possibile, sprechi ed utilizzi impropri di una risorsa che si riteneva disponibile in abbondanza, anche mediante la riconversione degli impianti irrigui obsoleti o fatiscenti. Con i fondi del bilancio relativo all'anno in esame, viceversa, non è stata finanziata alcuna costruzione di nuove opere pubbliche di irrigazione ma solamente la manutenzione di quelle già esistenti, unitamente ad altre iniziative che hanno mirato a ridurre gli oneri finanziari degli utilizzatori delle acque consortili e di altre fonti di approvvigionamento».

Sono stati innanzitutto concessi contributi nella misura dell'80% ai Consorzi di Bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione e delle altre opere di bonifica.

Le priorità dei finanziamenti sono state determinate in ossequio alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 21/1984, sulla base della estensione del comprensorio di bonifica e dell'entità, della natura e della vetustà delle opere in argomento.

Tutti gli interventi realizzati con tali contributi sono stati eseguiti per il tramite dei Consorzi di Bonifica che, pertanto, hanno provveduto ad indire le gare d'appalto e ad espletare tutti i conseguenti adempimenti.

Altri contributi sono stati inoltre concessi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione relativi alle utenze irrigue dei Consorzi di Bonifica.

Premesso che la L.R. 21/84 prevede che i contributi in questione possano essere concessi nella misura massima del 50% delle spese di esercizio e manutenzione degli impianti (quali risultano dai consuntivi degli esercizi irrigui dei Consorzi dell'anno precedente) va detto che lo stanziamento del 1992 (10.500 milioni) ha consentito l'erogazione di un contributo pari al 33,704% del costo globale di gestione sostenuto dai Consorzi nell'esercizio irriguo del 1992.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli agricoltori che operano al di fuori dei comprensori di bonifica ed utilizzano, per l'irrigazione, acque provenienti da fiumi, pozzi ed altri invasi privati sono stati stanziati 2.000 milioni che sono stati erogati per il tramite degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

La L.R. 7/84 ha disposto l'erogazione annuale di un contributo regionale a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale a compensazione delle spese sostenute per il sollevamento delle acque cedute all'ENEL per la produzione di energia elettrica nel Medio Flumendosa.

La legge finanziaria del 1992 ha esteso le suddette Provvidenze ai Consorzi di Bonifica della Sardegna Centrale e del Cixerri con uno stanziamento aggiuntivo, per l'esercizio 1992, di lire 480 milioni.

La stessa L.R. 6/92 (legge finanziaria) ha infine autorizzato la Regione ad erogare contributi straordinari per un importo totale di lire 5.000 milioni a favore dei Consorzi di Bonifica per il riequilibrio del disavanzo di gestione.

06.2 *Attività di divulgazione e di assistenza tecnica*

Nel corso del 1992, analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, l'Assessorato ha promosso e diffuso la conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura acquistando spazi nella stampa quotidiana a diffusione regionale e rinnovando la convenzione con l'Agenzia Giornalistica Italia per la stampa e la diffusione del Notiziario Agricolo.

Le spese per l'attuazione degli interventi predetti sono state poste a carico dei residui e solo parzialmente delle competenze anche perché l'Assessorato ha inteso utilizzare una parte dello stanziamento previsto sull'apposito capitolo per l'esercizio 1992 (250 milioni su un totale di 550) per la realizzazione delle prime fasi relative alla organizzazione del Convegno Mondiale sulla razza "CHAROLAIS" curato, per conto dell'Assessorato, dall'Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna.

Sono stati erogati, sempre ai fini predetti, contributi e sussidi alle Organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e dei pastori per l'istruzione di corsi tendenti alla formazione di quadri per la divulgazione delle provvidenze in agricoltura.

L'Assessorato, inoltre, ha svolto, come nel passato, una attività di assistenza tecnica, legale ed amministrativa a favore degli operatori agricoli.

Attraverso tale azione capillare, svolta prevalentemente per il tramite degli Enti e degli Istituti regionali e degli Ispettorati Agrari, ma anche delle organizzazioni professionali e delle associazioni degli allevatori, è stato possibile trasferire i risultati delle ricerche, della sperimentazione e delle innovazioni in genere a favore degli operatori agricoli.

06.3 *Miglioramento fondiario*

I mutui di miglioramento fondiario ed agrario hanno la funzione di assicurare alle imprese agricole e alle cooperative di trasformazione i mezzi finanziari necessari a realizzare le opere e i lavori di miglioramento.

Nella quasi totalità dei casi i mutui integrano i contributi in conto capitale. Pertanto essi costituiscono uno degli strumenti finanziari per la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario.

Le operazioni riguardanti il concorso interessi sui predetti mutui (attualmente gli stessi vengono autorizzati per un durata di 15 anni, mentre in precedenza duravano anche 20 anni) si attuano con l'emissione di impegni informali - nulla osta - seguiti, dopo il collaudo delle opere eseguite, dalla stipula del contratto definitivo di mutuo, dalla presentazione da parte degli Istituti di Credito degli appositi elenchi di richiesta del concorso (operazioni che hanno una durata compresa tra i due e i quattro anni), dalla emissione dei decreti di impegno, liquidazione e pagamento che prevedono quindi l'erogazione del concorso interessi per l'intera durata del mutuo.

Questo procedimento crea inizialmente, sui capitoli di bilancio relativi, una disponibilità apparente che scompare solo con l'emissione dei citati provvedimenti formali.

Gli obiettivi che questi tipi d'intervento creditizio si prefiggono sono quelli di favorire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario abbattendo di circa il 10% l'onere degli interessi che gli istituti di credito richiedono per la concessione dei mutui.

Vanno, inoltre, segnalati, in tale settore, gli interventi relativi all'occupazione giovanile di cui alla L.R. n. 28/1984. La situazione delle richieste ammesse a finanziamento evidenzia la preponderanza di quelle inoltrate da Società semplici le quali, spesso, sono costituite nell'ambito familiare da imprenditori che intendono ottenere i più favorevoli incentivi previsti dalla L.R. 28/84 rispetto a quelli previsti dalla L.R. 46/50.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trattasi di interventi sostenuti con elevatissime agevolazioni contributive (80%) e creditizie, sollecitati da cooperative e società giovanili e finalizzati al raggiungimento di redditi atti a garantire ai soggetti attuatori l'affrancamento dallo stato di disoccupazione.

Stante le favorevoli condizioni agevolative, il numero delle domande supera di gran lunga le possibilità delle somme stanziare. La maggioranza delle iniziative proposte, inoltre, è prevista su basi aziendali di dimensioni limitate in quanto difficilmente i richiedenti dispongono di un adeguato capitale fondiario. Quanto sopra comporta scelte obbligate verso iniziative ad elevato investimento, per le quali è fondamentale la preparazione tecnica degli addetti.

Per tali motivi si è reso necessario finalizzare le risorse disponibili verso settori aventi prospettive di mercato, purchè tali iniziative fossero supportate da adeguata preparazione degli addetti e sorrette dall'assistenza tecnica. È stato — viceversa — sospeso il finanziamento di richieste per comparti che quasi sicuramente non avrebbero conseguito risultati economicamente validi.

06.4 Attività contributiva

Al fine di fronteggiare la situazione di difficoltà in cui da anni versa il comparto agricolo isolano, l'Assessorato ha continuato, anche nel 1992, ad erogare i contributi e gli incentivi all'uopo previsti dalla vigente legislazione regionale.

Le difficoltà esistenti sono state accentuate dalla politica agricola comunitaria che, intervenendo per lunghi anni in forma massiccia a sostegno dei prezzi e del mercato dei prodotti agricoli ha avvantaggiato le zone più favorite delle Comunità che con i loro prodotti hanno invaso i mercati creando eccedenze ed emarginando l'agricoltura delle zone più povere e meno organizzate, come quella sarda.

In tale situazione, sono state concesse indennità compensative, aventi finalità perequative, corrisposte attraverso le Comunità Montane e gli Organismi comprensoriali, agli imprenditori agricoli operanti in particolari condizioni di svantaggio naturale connesse alla ubicazione del fondo.

Si è ritenuto di dover perseguire il fine del sostegno delle imprese cooperative anche mediante la concessione, a favore delle stesse, di contributi nella misura del 90% degli oneri complessivi per l'affidamento della direzione tecnica ed amministrativa a tecnici qualificati ed a ragionieri.

Nel quadro di sostegno delle Cooperative del settore in argomento, è stata assicurata l'assistenza veterinaria agli allevatori del settore ovino, soci delle cooperative lattiero casearie. Le provvidenze concesse sono consistite nella erogazione di contributi nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile per la retribuzione del veterinario assunto dalla Cooperativa. I veterinari assunti hanno potuto garantire l'assistenza sanitaria ad oltre un milione di capi ovini e caprini.

Sono stati concessi contributi per far fronte alle spese relative al trasporto dei prodotti dai luoghi di produzione ai centri di raccolta e di trasformazione mentre, attraverso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura sono state erogate agevolazioni finanziarie a favore delle aziende per consentire alle stesse di dotarsi di macchine ed attrezzature indispensabili per una più razionale conduzione e per il contenimento dei costi di produzione e comunque idonee ad adeguare la meccanizzazione agricola regionale agli indici della media nazionale.

Al fine poi di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese cooperative sono stati effettuati dei veri e propri investimenti strutturali mediante la concessione di contributi per la realizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti cooperativi per la raccolta, la lavorazione la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli. Oltre alla concessione degli incentivi per incoraggiare la silvicoltura, l'Assessorato ha inteso far fronte alla inadeguatezza della rete di infrastrutture rurali (indispensabile per il conseguimento di economie esterne da parte delle aziende agricole) mediante l'erogazione di finanziamenti a favore dei Comuni per la manutenzione della viabilità rurale esistente (90% della spesa ammissibile a contributo).

È stata pure finanziata la costruzione di strade vicinali ed interpoderali ed anche di acquedotti rurali. Nella stessa ottica, sono stati concessi contributi, nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di bacini collinari o di vasconi di accumulo di capacità superiore al 30.000 mc. al fine di consentire l'irrigazione nelle aree non servite da acque pubbliche consortili.

In sede di attività contributiva, l'Assessorato ha ritenuto più volte di essere legittimato alla erogazione dell'anticipazione degli incentivi in virtù del disposto di cui all'art. 8 L.R. n. 44/1988 che peraltro limita detta possibilità alla sola ipotesi di concessione di contributi per la "realizzazione di strutture cooperative e di opere di miglioramento agrario e fondiario". Nei casi prospettati, viceversa, il contributo era stato concesso per l'acquisto di alcuni mezzi di trasporto dei prodotti agricoli e di attrezzature di vario genere.

La possibilità che l'Amministrazione regionale eroghi anticipazioni, a seguito della concessione di un contributo, deve intendersi limitata — come è stato osservato in sede di riscontro —, alla sola ipotesi in cui esista una norma di legge che preveda in maniera esplicita tale facoltà.

07. Assessorato del turismo, artigianato e commercio

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	723.947.958.808 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	641.523.827.231 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	365.095.392.098 milioni
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	261.908.867.428 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	14.519.567.705 milioni

07.1 Considerazioni generali

È stato attivato con qualche ritardo, da parte dell'Assessorato, il dettato dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, che ha imposto la predisposizione di criteri di massima da utilizzare nella concessione di contributi, sussidi, ecc.; ritardo ch'è stato comunque esaurientemente giustificato.

Ciò che ancora non s'è riusciti ad ottenere, nonostante la spedizione di numerosi fogli di rilievi, è che la Giunta regionale, nelle deliberazioni (e, quindi, l'Assessorato proponente nelle proposte correlative) con le quali si determina a concedere ausili di qualsiasi genere, espliciti i motivi in base ai quali talune delle istanze presentate vengono accolte ed altre respinte; tanto appare necessario, invero, proprio perchè si possa verificare se, ed in quale modo, vengano rispettati i criteri ai quali l'Amministrazione s'è preventivamente vincolata, a termini della legge sopra indicata.

Altro profilo di ripetuta critica ai provvedimenti che pervengono al controllo attiene al trasferimento di somme, ad incremento di disponibilità costituite con precedenti e ripetuti analoghi provvedimenti, a "fondi" separati dall'esercizio generale del bilancio e gestiti presso istituzioni creditizie convenzionate con la Regione, senza che risulti documentalmente provata l'esistenza e la dimensione delle corrispondenti occorrenze; dimostrazione ch'è al contrario necessaria, quanto meno al fine di evitare inutili accantonamenti di risorse, sicuramente non richiesti dalle norme regolatrici delle particolari gestioni in discorso.

07.2 Turismo

In riferimento all'anno cui attiene il referto sembra opportuno far menzione — nell'ambito della diuturna azione dell'Ufficio di controllo intesa ad assicurare la conformità all'ordinamento giuridico degli atti dell'Amministrazione — d'un rilievo istruttorio, mosso ad un provvedimento di ammissione del restauro di un edificio di proprietà comunale, architettonicamente pregevole ma in atto destinato a fini scolastici, ai benefici stabiliti per la valorizzazione di località di particolare interesse turistico. L'Assessorato, che ha condiviso l'osservazione, ha ottenuto che lo stabile venisse destinato ad attività artistico-culturali immediatamente fruibili dai turisti, con contemporaneo trasferimento delle attività didattiche in un nuovo, e già compiutamente realizzato, edificio scolastico.

Anche ad una serie di decreti assessoriali concernenti la delega agli enti attuatori di specifici interventi di valorizzazione turistica sono state mosse osservazioni, in ordine sia alla mancata emanazione dei provvedimenti stessi da parte del competente coordinatore generale, sia alla riserva all'Assessore del turismo, risultante dai decreti medesimi, della nomina dei collaudatori di detti interventi. L'Assessorato, rettificati gli atti in questione nella sottoscrizione e nell'indicazione dell'autorità emittente, ha peraltro fatto presente che, a suo avviso, l'esclusiva competenza riconosciuta dall'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, all'Assessore dei lavori pubblici per la nomina — di pertinenza regionale — di tutti

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i collaudatori, deve ora ritenersi ripartita tra i competenti organi di tutti i rami dell'Amministrazione regionale in ragione delle distinte attribuzioni di competenze introdotte con la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ferma restando l'unicità dell'albo dei collaudatori istituito dalla legge anteatta presso l'Assessorato dei lavori pubblici. Il Consigliere delegato ha in proposito ritenuto di non poter ammettere al visto i provvedimenti in argomento, che ha pertanto rimesso al Presidente della Sezione per il deferimento alla medesima. Sulla deliberazione della Sezione, già intervenuta nel corso del 1993 con l'ammissione al visto degli atti in questione, verrà compiutamente riferito nel competente referto.

07.3 *Artigianato*

Nel corso dell'esame istruttorio di alcuni provvedimenti recanti provvidenze per l'occupazione giovanile ex L.R. 7 giugno 1984, n. 28, è stata richiesta l'integrazione delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito cui è commessa l'istruttoria tecnica delle pratiche relative con atti aggiuntivi intesi a specificare i termini temporali del compimento di tale attività preparatoria, nonché le circostanze di giustificabile ritardo nel compimento medesimo. Analoghe richieste, rivolte all'Assessorato del lavoro, erano state invero, già da allora, deferite all'esame della Giunta regionale.

S'è avuto modo, ancora, di muovere osservazioni critiche al ricorso, da parte del Comitato tecnico regionale (mantenuto dalla Regione) della Cassa per il credito alle imprese artigiane, alla locazione di due automezzi da noleggiatori, rispettivamente, di Cagliari e di Roma, per lo svolgimento dei servizi d'istituto del Comitato stesso;

e s'è rappresentata in particolare l'ingiustificabilità di tale iniziativa nei numerosi casi in cui il servizio di noleggio è stato prestato per il trasferimento del presidente o di componenti del Comitato dai centri urbani di Roma e di Cagliari ai rispettivi aeroporti.

07.4 *Commercio*

In occasione del controllo dell'atto di esternazione d'una convenzione stipulata per lo studio di una proposta di piano di politica commerciale, l'Ufficio ha contestato la validità della giustificazione addotta per il seguito ricorso alla trattativa privata, consistente nell'acquisizione da parte della società contraente dell'esclusività delle prestazioni professionali di uno degli esperti (due professori universitari a tempo definito), particolarmente qualificato in ragione del pregresso svolgimento di analoghe prestazioni, esprimendo altresì il dubbio che il ruolo nella fattispecie assunto dalla società contraente potesse risultare, proprio in ragione dell'espressa determinazione di volersi assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto da parte dei due individuati esperti, di mera intermediazione nel rapporto.

Il riferimento, fatto dall'Assessorato nella risposta al foglio d'osservazioni dell'Ufficio, ad una puntuale ipotesi di ammissibilità della contrattazione a trattativa privata ha consentito l'ammissione al visto del provvedimento.

Un'analogha questione, insorta nell'esame d'un contratto concernente un piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, ha trovato uguale soluzione.

08. **Assessorato dei lavori pubblici.**

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	2.317.008.733.049 miliardi
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	2.059.821.230.755 miliardi
Pagamenti complessivi (competenza e residui).	761.888.766.437 miliardi
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	1.239.511.657.819 miliardi
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	58.420.806.499 miliardi

08.1 *Attività di programmazione*

Il programma di spesa per il 1992 è risultato compreso in quello pluriennale per gli anni 1992-1994 che l'Assessorato ha predisposto con un unico atto programmatico, approvato dalla Giunta regionale – come s'è già avuto modo di porre in evidenza – con deliberazione n. 35/42 del 27 ottobre 1992. Tale atto di programma, oltre che le linee generali ed i criteri d'intervento, ha indicato dettagliatamente le singole opere e le relative localizzazioni. La contestuale programmazione delle risorse finanziarie disponibili ha consentito di valutare globalmente (quando l'anno di riferimento, peraltro, volgeva ormai al termine) il rispetto delle percentuali di allocazione dei finanziamenti nelle diverse "aree di programma" secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 13/1991. La pubblicità assicurata allo stesso programma attraverso la pubblicazione del documento sul Bollettino ufficiale della Regione ha consentito così di dare concreta applicazione, nella fatti specie alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

08.2 *Settori d'intervento*

I settori d'intervento di maggior rilievo finanziario sono stati quelli relativi alle opere civili. In tale contesto sono stati privilegiati gli interventi sul patrimonio regionale, i completamenti funzionali di opere pubbliche d'interesse locale, gli edifici di culto, le opere del settore idrico e della viabilità d'interesse regionale. Nel settore dei porti sono proseguiti gli interventi nei porti turistici previsti da precedenti programmi, e sono stati avviati nuovi interventi nei porti commerciali. Gli specifici programmi dei comuni e delle provincie sono stati invece oggetto dei consueti finanziamenti previsti dalla legge n. 45/2976.

La politica della casa ha avuto attuazione attraverso i programmi di edilizia sovvenzionata (IACP), di edilizia agevolata (cooperative edilizie, imprese di costruzione e famiglie singole) ed i programmi di urbanizzazione dei piani di zona. A fronte del massiccio impegno finanziario della Regione il sistema della spesa ha manifestato un non trascurabile rallentamento per quanto attiene ai finanziamenti assegnati alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione, dovuto essenzialmente ai ritardi con cui i comuni hanno assegnato agli operatori le aree nei piani di zona. Notevole efficienza ha manifestato invece il sistema dei mutui agevolati concessi ai sensi della legge regionale n. 32/1985 (fondo per l'edilizia abitativa) con un trend di erogazioni pari a 3000 mutui annui.

08.3 *Incarichi professionali*

L'Assessorato si è avvalso nel corso del 1992 della collaborazione di liberi professionisti, stipulando a tal fine 35 convenzioni per la progettazione e la direzione di opere pubbliche. Tale numero è risultato assai inferiore a quello delle convenzioni conclude nel 1991, ch'erano risultate pari a 113.

08.4 *Attività contrattuale*

Nel 1992 l'Assessorato ha stipulato 58 contratti in materia di opere pubbliche. Il sistema di scelta del contraente adottato in misura prevalente è stato quello della gara pubblica – e nell'ambito di tale sistema quello del pubblico incanto previsto dall'articolo 8, lettera a), del decreto legislativo 406/1991 –, avendo l'Assessorato medesimo fatto ricorso alla trattativa privata soltanto in 4 casi. A tale riguardo occorre considerare – e lo si è già sottolineato – il rilievo assunto, nel sistema dei contratti ad evidenza pubblica sia della Regione sia degli enti pubblici attuatori di programmi di opere pubbliche finanziate anche parzialmente dalla stessa Regione, dall'abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1987 disposta dal 4° comma dell'articolo 24 della legge finanziaria regionale per il 1992 (L.R. n. 6/1992). Con tale abrogazione, che nella materia ha allineato l'ordinamento della Regione a quello delle Comunità economiche europee, è venuta meno la facoltà, per i soggetti citati, di far ricorso al sistema della concessione, previsto dalla norma abrogata, cui avevano fatto frequente ricorso gli enti locali dell'Isola titolari di specifici finanziamenti regionali (od aspiranti a divenirlo).

Si è avuto tuttavia modo di rilevare come anche nel 1992 l'Amministrazione regionale – direttamente e, soprattutto, indirettamente attraverso gli enti concessionari – abbia utilizzato in misura non trascurabile l'istituto della perizia suppletiva e di variante, sia per rimediare ad una non accurata attività di progettazione sia per realizzare, attraverso l'impiego dei ribassi d'asta, lavori suppletivi non previsti. Particolare rilievo

negativo hanno assunto i casi di perizie di variante adottate a fronte di progetti predisposti dalle stesse imprese esecutrici, aggiudicatarie dei lavori per appalto-concorso.

Per la precipua valenza che vi hanno assunto i profili contrattuali, meritano qui una specifica considerazione i problemi cui ha dato luogo il decreto assessoriale 26 novembre 1991, n. 1766, concernente l'approvazione della convenzione stipulata il 23 di quello stesso novembre tra l'Assessorato dei lavori pubblici e la Società italiana condotte d'acqua, costituita in società consortile, per il compimento di studi, indagini e rilevamenti, nonché per la progettazione, la direzione e la realizzazione dei lavori per l'attuazione del programma organico di difesa idrogeologica e d'assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, per l'importo complessivo di 120 miliardi di lire, comprendente gli interventi sugli sbarramenti, sulle centrali elettriche, sulle opere di trasporto, sugli impianti di potabilizzazione e, ancora, per la salvaguardia ambientale, ed infine gli studi e gli interventi per l'innovazione tecnologica nella gestione infrastrutturale e nel miglioramento della qualità dell'ambiente.

Il provvedimento di quo è stato restituito all'Amministrazione con rilievo istruttorio del 14 gennaio 1992, essenzialmente perchè l'Ufficio di controllo ha ritenuto esautorato l'Ente autonomo del Flumendosa dei compiti commissi dal D.P.R. 24 giugno 1950, che ne ha approvato lo statuto, a mente del quale l'Ente medesimo ha lo scopo precipuo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa per l'irrigazione, l'uso potabile e la produzione di forza motrice. Si soggiungeva, inoltre, che l'accampata esperienza tecnica delle «Condotte d'acqua» sembrava una pura affermazione di principio, in quanto non corroborata da alcuna prova certa ed anzi messa in dubbio da notizie di stampa secondo le quali detta società avrebbe in corso un contenzioso in relazione ai lavori, da essa assunti, di costruzione di una diga, potuta utilizzare soltanto per un quarto della sua capienza a causa di deficienze costruttive che osterebbero al definitivo collaudo. Nel rilievo in questione si osservava infine che, in conseguenza dell'equiparazione all'appalto della concessione di sola costruzione, stabiliti dall'articolo 1 della legge 584/1977 e, più ancora, dalla direttiva comunitaria 89/440 del 18 luglio 1989, solo attraverso un pubblico appalto l'opera pubblica citata avrebbe potuto trovare un valido realizzatore, anche a voler fare astrazione dall'illegittima esclusione dell'E.A.F. posta in essere dalla pattuita convenzione.

Nelle more della risposta veniva pubblicata la legge regionale ("finanziaria" per il 1992) 28 aprile 1992, n. 6, il cui articolo 24, al quarto comma, abrogava — come già notato — l'articolo 8 della precedente legge regionale n. 24/1987, che consentiva e regolava gli affidamenti concessori per la realizzazione di opere pubbliche; e l'avvento della norma abrogatrice induceva la Giunta regionale, con deliberazione 2 giugno 1992, n. 17/49, a disporre il ritiro del provvedimento.

08.5 Attuazione dei programmi

La realizzazione dei programmi di opere pubbliche ha visto confermato il marcato decentramento al sistema degli enti locali — che peraltro aveva già caratterizzato la gestione del 1991 — attuato in misura preponderante attraverso lo strumento della delega, direttamente disposta dalla legge. Per le opere di competenza regionale l'Assessorato ha provveduto attraverso la concessione agli enti o per mezzo di appalti diretti.

Per quanto attiene alle deleghe occorre tuttavia rimarcare una notevole lentezza dimostrata dal sistema locale della gestione dei finanziamenti, con il frequente mancato rispetto del termine biennale posto dall'articolo 10 della legge 24/1987 per l'impegno degli stessi finanziamenti.

08.6 Organismi tecnici

Pur previsto dall'ormai lontana legge regionale n. 24/1987, non risulta ancora costituito il nuovo Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici, le cui funzioni vengono ancora esercitate in regime di prorogatio dal vecchio Comitato tecnico regionale istituito dalla legge 28 giugno 1950, n. 34. I comitati tecnico-amministrativi provinciali risultano invece ancora sprovvisti delle necessarie strutture tecniche di supporto, non avendo l'Amministrazione regionale ancora provveduto all'assunzione delle 38 unità di area tecnica previste dall'articolo 32 della legge regionale n. 32/1987.

08.7 Procedimenti amministrativi e trasparenza

Con decreti n. 750 e n. 751 del 20 settembre 1992, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 21 seguente, l'Assessorato dei lavori pubblici ha dato attuazione alle norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa contenute nelle leggi regionali n. 47/1986 e n. 40/1990.

09. Assessorato dell'industria

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	666.953.507.827 miliardi
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	611.590.775.732 miliardi
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	406.079.893.268 miliardi
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	126.583.079.397 miliardi
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	78.927.803.067 miliardi

09.1 Considerazioni generali

La grave crisi che da tempo investe tutto l'apparato produttivo regionale e, in particolare il settore industriale, si è ulteriormente appesantita in questi ultimi anni per effetto dei profondi mutamenti in atto, a livello nazionale e internazionale, nel sistema politico, economico-finanziario e sociale. Alle tradizionali difficoltà di natura strutturale si aggiungono pertanto le conseguenze negative, anche congiunturali, derivanti da tali processi di mutamento. Si pensi, ad esempio, alle recenti misure economiche, particolarmente in materia di politica monetaria, e ai nuovi indirizzi delle politiche comunitarie di incentivazione che rendono particolarmente difficile, sul piano finanziario, la stessa sopravvivenza delle imprese.

In tale quadro la politica regionale tende a caratterizzarsi sempre di più come esclusivamente mirata alla salvaguardia dell'esistente con riferimento, soprattutto, alla tutela degli aspetti sociali, specie di quelli occupazionali, a detrimento delle necessarie valutazioni dei parametri di validità economica delle imprese. In siffatta situazione l'azione legislativa e amministrativa tende a degenerare, privilegiando il caso singolo rispetto alle esigenze di una politica di incentivazione riferita al generale quadro del sistema produttivo regionale. Si assiste così al proliferare di norme legislative e amministrative che, di volta in volta, modificano il quadro normativo preesistente al fine di risolvere problemi di singole aziende, determinando l'impossibilità di assicurare all'azione amministrativa la necessaria certezza, imparzialità, trasparenza e correttezza.

Il vigente sistema di incentivazione, che è sufficientemente ricco e articolato nelle tipologie, non è più pertanto rivolto, come dovrebbe essere, al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali fissati nelle singole leggi. E' a questo riguardo significativo il ripetersi degli interventi regionali, nella forma della partecipazione al capitale sociale di imprese, con l'esclusivo obiettivo della salvaguardia dei posti di lavoro. A conferma di ciò si rileva che il bilancio regionale 1992 ha previsto uno stanziamento di 68 miliardi per le partecipazioni regionali che rappresenta la posta più consistente della spesa dell'Assessorato dell'industria.

Per converso tendono a crescere sempre di più gli stanziamenti volti a sopperire al vuoto creato dal venir meno della legge n. 64 del 1986 sul Mezzogiorno. E' sufficiente richiamare l'attenzione sulla dimensione assunta dagli interventi ex articoli 3 e 5 della legge regionale 44/1989 (consolidamento finanziario e anticipo contributi legge 64) e articolo 38 della L.R. 13/1991 (contributi conto interessi), calcolata nell'insieme intorno ai 100 miliardi, nel breve tempo (un anno appena!) della loro operatività. Così pure dicasi delle ingenti risorse (circa 100 miliardi nell'ultimo triennio) che il bilancio regionale deve destinare per i contributi ex articoli 8 e 11 della legge 268/1974 (Piano di rinascita) che attualmente è priva di corrispondenti assegnazioni da parte dello Stato.

Permane la validità e l'utilizzo, seppure in termini di marginalità, degli stanziamenti riferiti agli interventi di cui alla legge regionale 23/1957 (scorte), all'articolo 14 della L.R. 31 del 1983 (programmi di sviluppo) e all'articolo 66 della legge regionale n. 44/1988 (consorzi fidi). Con riferimento alle infrastrutture nelle ZIR e nei PIP, invece, si conferma il tendenziale andamento positivo sia per gli effetti conseguiti, sia per l'utilizzazione degli stanziamenti. Nell'anno 1992 infatti è stata impegnata integralmente la dotazione di 20 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale contesto, che vede l'Assessorato dell'industria sottoposto a sollecitazioni ed esigenze esterne molto consistenti, che tra l'altro richiedono specificità di adeguati apporti professionali, occorre rilevare la rilevante insufficienza qualitativa e quantitativa delle sue strutture organizzative, che va ovviamente a discapito dell'efficienza dell'azione amministrativa. In ordine a questo problema l'Amministrazione regionale non ha finora adottato misura alcuna, sia da un punto di vista generale (con riferimento anche alle nuove competenze ex L.R. n. 21/1993 ed ex "intesa di programma" per la Sardegna centrale), sia da un punto di vista degli specifici rami d'attività, quali ad esempio gli interventi relativi al risparmio energetico (ex legge n. 10/1991).

Ne è da ritenere che la suddetta deficienza delle strutture proprie dell'Assessorato possa trovare ristoro nel rilevante numero di contratti, generalmente concernenti l'acquisto di prestazioni d'opera intellettuale da strutture associate o societarie, posti in essere dall'Assessorato, nel corso del 1992, in notevole quantità.

Si tratta di contratti stipulati a trattativa privata, i cui decreti d'esternazione sono risultati privi, nella maggior parte dei casi, dell'indicazione delle "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'articolo 41 del regolamento di contabilità dello Stato che non avevano consentito il ricorso alle altre forme di contrattazione previste dagli articoli da 37 a 40 dello stesso regolamento per la contabilità statale. L'Ufficio di controllo ha pertanto contestato all'Amministrazione, puntualmente, tali immotivate trattative che, quando anche specificate nelle loro motivazioni dovevano essere limitate a casi assolutamente eccezionali.

S'è avuto modo di contestare inoltre all'Assessorato, nel corso del 1992, il mancato ricorso, o quasi, all'Osservatorio industriale, costituito nel 1989 col precipuo scopo, individuato dalla legge regionale n. 44 di quell'anno, di farne "lo strumento tecnico a disposizione dell'Amministrazione regionale per l'attuazione delle sue politiche industriali" e dalla legge dello Stato 24 giugno 1974, n. 268, come il "centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonché per lo consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggior interesse per lo sviluppo economico dell'Isola". Detto mancato utilizzo è stato giustificato, in genere, con la brevità del tempo trascorso dalla costituzione dell'Osservatorio medesimo e con la ridotta consistenza del suo organico, tale da non consentirgli che lo svolgimento di attività statistiche.

L'avviso dell'Ufficio di controllo, ripetutamente manifestato all'Assessorato, è che l'Amministrazione regionale debba fare, in proposito, una scelta meditata e definitiva: o dota, cioè, l'Osservatorio di quanto occorre per metterlo in grado di corrispondere a tutti i compiti che gli vengono affidati e per i quali è sorto, oppure lo si sopprime, evitando così la duplice spesa del mantenimento d'una struttura scarsamente utilizzata, già costata alcuni miliardi, e del contemporaneo ricorso contrattuale per l'acquisto, di volta in volta, di specifiche professionalità esterne.

10. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Stanziamenti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	461.675.987.353 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	396.987.565.321 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	339.607.599.090 milioni
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	56.817.072.231 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	562.894.000 milioni

10.1 Considerazioni generali

L'attività dell'Assessorato non ha evidenziato, per quanto concerne l'esercizio del controllo da parte del competente Ufficio della Corte, alcun particolare problema, soprattutto perchè l'attività stessa è stata prevalentemente posta in essere - nel corso del 1992 - attraverso il Fondo sociale ed il Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, entrambi costituiti in gestioni fuori bilancio, sui quali sono affluiti in termini di pagamento, rispettivamente, 9.580 milioni e 145.337 milioni.

Merita comunque di essere segnalata - con auspicio di recepimento da parte dei competenti organi regionali - la proposta riorganizzativa dell'Assessorato in discorso, da questi prospettata, come testimoniato dalla relazione d'accompagnamento al piano della formazione professionale 1992, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione: n. 47 del 20 novembre 1992, allegato n. 27/1, sin dal febbraio del 1992.

Tale proposta, che si presenta in termini di ragionata proiezione di sviluppo di un assetto organizzativo ispirato ad efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, renderebbe giustizia d'una previsione organizzativa, peraltro ancora parzialmente inattuata al pari delle altre strutture regionali, ch'è stata progettata nel 1984 e che sicuramente non risponde più alle attuali esigenze dell'Assessorato e dell'utenza ch'esso è deputato a servire.

L'originaria previsione organizzativa, infatti, appiattisce in termini minimali una struttura, quale quella dell'Assessorato del lavoro che, per la rilevanza quantitativa e qualitativa delle competenze ad essa ascritte - accresciutesi, peraltro, nel tempo - e per la necessità di governare 14 sottostrutture periferiche (centri di formazione professionale) sicuramente richiede un'articolazione ben più complessa di quella originaria, che consenta di far fronte con tempestività e con diffusa professionalità all'ampia gamma dei compiti attribuiti a questo ramo dell'Amministrazione.

Per quanto attiene ai rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini, tema oggetto di particolare sensibilità da parte del legislatore e terreno di particolare delicatezza nell'ambito sociale, si segnala, inoltre, in termini di positivo riscontro nella effettiva fattualità operativa, il consolidamento e l'implementazione d'un servizio già da tempo attivo presso l'Assessorato del lavoro, per la divulgazione informativa e per il diritto d'accesso documentale (legge regionale 1° giugno 1979, n. 47).

Sia per la dislocazione logistica d'un apposito sportello situato all'ingresso dell'Assessorato, che consente all'utenza l'immediata individuazione dell'ufficio, sia per l'attività di divulgazione informativa tramite pubblicità istituzionale sulla stampa e su emittenti video, predisposizione di raccolte normative, ecc., l'approccio dell'Assessorato al rapporto con l'utenza si presenta, tenendo conto delle generali difficoltà poste agli organismi pubblici dalle disposizioni in parola, in termini di attiva aderenza allo spirito innovatore della normativa medesima.

10.2 *Formazione professionale*

In questo particolare comparto una generale linea di tendenza innovativa appare enunciata, fin dal 1990, nella relazione d'accompagnamento al piano di formazione professionale di quell'anno.

Essa è stata confermata ed ampliata nel 1991, come si evince dalla relazione al piano triennale di formazione professionale 1991-93, per trovare consistenti attuazioni, oltre che nello stesso 1991, anche nel 1992.

In particolare:

- dal 1989 il piano di formazione è stato progressivamente connotato in termini di maggiore organicità ed è stato articolato aggregando l'epicentro di riferimento intorno alle linee di indirizzo comunitarie. Il piano 1992 è espressione del più recente sviluppo di tale approccio;

- sono stati attivati una serie di meccanismi tesi al recupero di un maggior governo della materia da parte della Regione, e, in maggior dettaglio:

- è stato evidenziato, nel momento programmatico delle attività, il collegamento con il reale fabbisogno formativo, sottraendolo al concettuale condizionamento della scelta del soggetto attuatore. A partire dal 1992, infatti, l'atto di programmazione annuale reca solo l'indicazione delle attività da svolgere, mentre l'affidamento ai soggetti attuatori è lasciata ad una fase successiva, a sottolinearne la mera strumentalità e la subordinazione;

- è stata avviata la sperimentazione d'una procedura innovativa di valutazione per l'affidamento delle attività di formazione professionale, in gestione convenzionata, ad enti privati. Tale sperimentazione costituisce una novità d'approccio non solo in campo regionale ma anche nazionale e comunitario, ed è mirata all'elevazione della qualità della formazione mediante un procedimento teso al raffronto di proposte avanzate da soggetti privati invitati a proporre, in termini progettuali, la loro manifestazione di disponibilità a gestire le attività corsuali programmate dalla Regione. L'attivazione di tale procedura è stata anche occasione per avviare un primo recupero dello spirito e della lettera delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di attività corsuali ad enti privati di formazione, per la parte che non possa essere attribuita alle strutture pubbliche; e l'avvio di detto recupero, non solo opportuno ma necessario, è da segnalarsi come uno degli elementi più positivi del processo di rinnovamento in atto nel settore della

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formazione professionale processo ch'è da incoraggiare e da sostenere, nel pubblico interesse, anche attiene ad un terreno estremamente delicato in relazione alle ovvie resistenze che intuibilmente vi si oppongono, quale espressione d'una naturale tendenza d'auto-conservazione da parte di operatori negativamente interessati dal processo di revisione;

– sono state attivate procedure d'indirizzo, controllo ed omogeneizzazione della programmazione didattica delle attività corsuali volte alla loro riconduzione a standard comunitari, all'elevazione dei contenuti ed alla coerenza dei curricula formativi con i percorsi necessari al conseguimento dei profili professionali programmati;

– è stato avviato un processo di reimpostazione delle procedure inteso a dare la massima divulgazione alle attività programmate, al fine di garantire a tutti gli interessati la conoscenza delle opportunità offerte;

– sono state adottate procedure per garantire l'assoluta obiettività delle prove di selezione per l'ammissione ai corsi, in caso di soprannumero delle domande: procedura che prevede una prova unica di selezione, con predisposizione della prova stessa durante la notte che precede la data stabilita, anche per gli aspiranti-allievi presentatori d'una pluralità di domande e per tutto il territorio regionale; col vantaggio, per l'aspirante a più corsi, dell'assegnazione del punteggio dell'unica prova sostenuta in tutte le graduatorie dei corsi medesimi, e – in caso di vittoria in più d'una graduatoria, della possibilità d'opzione per il corso preferito.

La concreta operatività di tale procedura – che richiede notevoli capacità organizzative – ha già determinato, consolidandosi nelle reiterazioni già intervenute, il consenso dell'utenza ed il radicarsi di un clima di fiducia nell'istituzione che la gestisce.

11. Assessorato della pubblica istruzione

Stanziameti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	695.087.356.060 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	659.710.935.375 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	240.184.319.633 milioni
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	419.526.615.742 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	

11.1 Pubblica istruzione

L'attività di detto comparto amministrativo è stato esplicito con diverse tipologie d'interventi: in materia scolastica, nell'ambito del diritto allo studio, in favore di enti culturali ed istituzioni universitarie, del pubblico spettacolo e dello sport.

In materia propriamente scolastica l'intervento regionale è stato mirato a garantire e rendere effettivo il diritto allo studio mediante l'attuazione della disciplina organica contenuta nella legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, con la concessione di contributi ad enti locali, considerati validi soggetti attuatori degli interventi stessi.

Le erogazioni delle spese hanno riguardato in gran parte i trasferimenti di parte corrente che hanno finanziato il servizio di trasporto degli alunni, il servizio della mensa, la fornitura gratuita di libri di testo e di altri sussidi didattici, le ulteriori attività integrative e di sostegno.

Per quanto concerne le spese in conto capitale, alcune sono state finalizzate all'acquisto di attrezzature e di arredamento delle scuole materne e per il ripristino degli immobili degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e alberghieri.

11.2 Interventi a favore di enti culturali ed istituzioni universitarie

Questo settore comprende una tipologia di interventi finanziari disparati, in applicazione di alcune specifiche disposizioni di settore, ma anche di disposizioni inserite in singole leggi finanziarie.

Ne deriva un quadro normativo composito, nel quale figurano, a titolo esemplificativo, il contributo all'ente lirico "P. Luigi da Palestrina" di Cagliari, quello per la preparazione di corsi di formazione musicale ai sensi della L.R. 18 novembre 1986 n. 64, quello a favore della Università, della terza età e il finanziamento delle spese per l'assistenza scolastica a favore di studenti universitari.

Nel corso del 1992 si è avuto anche il finanziamento annuale ai Centri per i Servizi culturali operanti in Sardegna (U.N.L.A.) ai sensi della L.R. 15 giugno 1978 n. 37. Si deve tuttavia sottolineare che il finanziamento riguarda per lo più spese per il mantenimento del personale, mentre gli interventi culturali veri e propri da parte di detti enti sono stati scarsi e non tali comunque da giustificare l'esistenza. Peraltro i provvedimenti emanati nel corso del 1992 sono stati sottoposti a rilievo istruttorio in quanto non è risultato da parte dell'Assessorato alla P.I. l'esame dei rendiconti dell'anno precedente.

In tale frammentazione di norme e di interventi, come già in precedenti occasioni, si lamenta l'esigenza di un più organico corpus normativo di riferimento che tenga tuttavia conto di una valutazione comparativa per tutti i vari destinatari degli interventi stessi ai fini anche dell'evidenziazione della valenza culturale delle iniziative intraprese.

11.3 *Il pubblico spettacolo e lo sport*

Anche nel corso dell'esercizio 1992, gran parte degli interventi hanno poggiano sulla L.R. 21 giugno 1950 n. 17, già in occasione di precedenti referti ritenuta inadeguata a prevedere la multiforme varietà delle iniziative artistiche e culturali, sia per la sua generica formulazione, sia per la sua collocazione in un preciso periodo storico. L'azione amministrativa conseguente in questo settore è risultata ancora una volta carente sotto il profilo dell'accertamento dei requisiti di valenza e serietà delle manifestazioni intraprese e, soprattutto, mancante di una organica visione di programmazione. Solo formalmente si dà attuazione a programmi mentre tutta l'attività sembra improntata al recepimento, di istanze che pervengono da terzi.

Singole disposizioni inserite in leggi finanziarie (es. art. 114 L.R. 4 giugno 1988 n. 11, art. 56 L.F. 1990, art. 79 L.F. 1992), che genericamente prevedono un "programma di iniziative socio-culturali", hanno sostanzialmente accentuato l'assenza di una disciplina d'insieme in quanto s'intersecano, mal combinandosi, con la tanto nota quanto anacronistica L.R. n. 17/1950.

Pertanto si assiste all'erogazione di più contributi ad uno stesso organismo per manifestazioni diverse senza una preventiva valutazione coordinata degli interventi del comparto. Al contrario si assiste talvolta ad interventi, per finalità analoghe, allo stesso organismo, non previsti da un programma annuale per il settore di attività ma corrisposti in base a domande per varie manifestazioni, con ciò avvalendosi di questi per spese generali che, sommandosi, determinano ipotesi non infondate di finanziamento surrettizio per spese di mero mantenimento.

La polverizzazione degli interventi finanziari di spesa impegna risorse che, se quantificate e coordinate opportunamente, raggiungono entità cospicue.

Tali unità, se impegnate in interventi strutturali, potrebbero incidere in maniera più rilevante sul sistema economico dell'Isola anche in tale comparto, con possibili effetti sul settore occupativo.

A tale proposito, il competente Ufficio del controllo ha in corso accertamenti istruttori su organismi destinatari degli interventi della specie nel cui ambito operano soggetti che svolgerebbero altra attività impiegatizia o libero-professionale. Questo allo scopo di appurare se, all'asserita mancanza di scopi di lucro nelle attività sociali non corrispondano interessi personali individuabili anche nei compensi per attività organizzative e di consulenza.

Peraltro si è anche ripetuto, nel corso del 1992, lo slittamento dell'erogazione del contributo all'esercizio successivo a quello in cui è stato assunto l'impegno di spesa, con la conseguenza dell'aggravio finanziario a carico dell'ente beneficiario.

La legislazione regionale tuttavia (art. 15 L.R. 28 settembre 1990 n. 43) ha previsto l'accollo da parte della Regione del 90% degli interessi passivi maturati dal momento della concessione del contributo a quello del suo effettivo incasso. Tale disposizione se, da un lato, tutela le posizioni dei privati pregiudicati dal ritardo, dall'altro non può esonerare da eventuali appunti l'operato della Regione, anche in termini di responsabilità, per la mancata tempestiva liquidazione delle somme spettanti.

Per quanto riguarda i singoli provvedimenti, e nonostante i criteri interpretativi delle normative vigenti enunciati dalla Sezione di controllo con deliberazione n. 49/86 del 3 luglio 1986, continuano a verificarsi anomalie ed irregolarità, soprattutto nella ammissione a contributo di voci di spesa non direttamente riferentesi alla manifestazione culturale e pertanto non riconducibili alla previsione di legge.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di tale situazione, pertanto, si prospetta la necessità che la Regione provveda ad una revisione del quadro normativo di riferimento ed attui un diverso assetto delle strutture burocratiche mettendole in grado di adempiere più sollecitamente agli incombenti di competenza.

12. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	4.139.784.186.299 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	3.629.317.927.805 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	2.676.224.797.409 milioni
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	901.696.175.133 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	51.396.955.263 milioni

12.1 Attività socio-assistenziale

L'Assessorato, in ossequio al disposto di cui all'articolo 3, comma 3°, della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44, che ha inteso, per quanto attiene alla distribuzione tra i comuni del fondo destinato a finanziare le attività socio-assistenziali, apportare un correttivo alla procedura precedentemente prevista dall'articolo 47 della legge regionale n. 4/1988, ha erogato a favore dei predetti enti locali un'anticipazione dei finanziamenti di cui trattasi calcolata sull'ammontare di quelli ottenuti dagli stessi nell'anno precedente.

Successivamente è stata erogata la rimanente quota secondo quanto previsto dal suddetto articolo 47: il provvedimento di assegnazione è stato, pertanto, adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, dopo aver acquisito il parere della Commissione consiliare competente, «tenendo conto delle indicazioni e dei criteri stabiliti nel piano regionale socio-assistenziale».

I finanziamenti delle spese di gestione hanno superato l'importo di lire 162 miliardi; in tali assegnazioni vanno comprese anche le spese relative all'assistenza ai talassemici ed ai nefropatici, quelle relative al trasporto dei soggetti handicappati dalle loro abitazioni ai presidi privati per ricevere le cure riabilitative, le spese relative al rientro degli emigrati in base alla L.R. n. 7/91, i finanziamenti dovuti alle province per prestazioni ex ONMI ed i contributi dovuti alle Unità Sanitarie Locali per la gestione dei Consultori familiari.

La disponibilità del fondo in argomento, per quanto attiene alle spese in conto capitale, è stata di oltre 42 miliardi utilizzata, peraltro solo in parte, per l'acquisto e l'installazione di attrezzature per rendere funzionali le strutture già ultimate dagli Enti Locali, per nuove costruzioni da adibire ai servizi socio-assistenziali e per il completamento o l'adeguamento di immobili già acquisiti.

Nel quadro dell'attività socio assistenziale, inoltre, è stato attribuito un contributo annuo all'Associazione sarda emodializzati. Sono state inoltre acquistate autoambulanze, autoemoteche ed apparecchiature varie da destinare ai Servizi immunotrasfusionali ed ai Centri per la talassemia in Sardegna.

Infine, con i fondi attribuiti all'uopo dall'Assessorato, le UU. SS. LL. hanno erogato sussidi a titolo di soccorso giornaliero agli infermi hanseniani ed ai loro familiari.

Anche nel 1992, per agevolare lo svolgimento dell'attività del volontariato, stante il perdurare delle lentezze burocratiche per l'iscrizione delle Associazioni del settore nell'apposito albo regionale previsto dall'art. 44 della L.R. n. 4/1988, si è dovuto intervenire legislativamente con l'art. 14 - comma 4° della L.R. n. 39/1991 (recante norme in materia di "finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie") che ha autorizzato gli Enti Locali a stipulare "rapporti di collaborazione" con le Associazioni in argomento che, pur non avendo ancora ottenuto l'iscrizione nell'Albo suddetto, fossero tuttavia in grado di dimostrare l'avvenuta presentazione della domanda e di essere in possesso dei requisiti di legge "attestati in via provvisoria dal sindaco o dal competente Assessorato".

12.2 L'assistenza sanitaria e la lotta alle malattie sociali

Gli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato, destinati ad essere ripartiti tra le 22 Unità Sanitarie Locali operanti in Sardegna per il finanziamento delle spese di parte corrente, sono costituiti, per oltre il 90% da assegnazioni statali provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale.

Per quanto attiene, invece, alle spese in conto capitale delle UU.SS.LL., le stesse sono state interamente finanziate, nel 1992, con fondi regionali.

Come nel passato, i finanziamenti sono stati disposti sulla base di apposite deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale con cui gli stessi sono stati ripartiti tra le ventidue unità Sanitarie Locali.

Detti fondi, poi, sono stati posti concretamente a disposizione degli Enti in questione con il successivo accreditamento nelle contabilità speciali, intestate a ciascuna U.S.L., tenute dalle Sezioni della tesoreria provinciale dello Stato.

Sono stati inoltre concessi, anche nel 1992, contributi alle UU.SS.LL. operanti in Sardegna per l'acquisto di attrezzature tecnico sanitarie di avanzata tecnologia da destinarsi ai presidi ospedalieri operanti in Sardegna.

Una quota del Fondo Sanitario Nazionale, pari a 10 miliardi, è stata destinata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il finanziamento delle spese di funzionamento, mentre quelle relative agli investimenti sono state poste interamente a carico dei fondi regionali (circa un miliardo).

Nel quadro della lotta alle malattie sociali, l'Assessorato ha erogato contributi agli Enti ed agli Istituti che svolgono le proprie attività nel campo delle predette malattie per concorrere alle spese di gestione e per consentire l'acquisto di attrezzature sanitarie.

Sono state inoltre finanziate le campagne pubblicitarie per la divulgazione delle norme igieniche e sanitarie da osservare per prevenire le malattie infettive e sono stati acquistati e distribuiti i sieri ed i vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie.

12.3 *Profilassi e lotta contro le malattie del bestiame*

Come per il passato, sono stati posti in essere diversi interventi per l'attuazione della profilassi e della lotta contro le malattie infettive e parassitarie del bestiame. Sono stati inoltre concessi sussidi ai Comuni per i servizi veterinari; sono stati erogati contributi a favore delle condotte veterinarie disagiate e sono state concesse indennità per l'abbattimento degli animali affetti dalle malattie dianzi indicate. Sono state, infine, sostenute spese per l'acquisto, l'approvvigionamento e la distribuzione di sieri e di vaccini al fine di attuare la profilassi immunizzante obbligatoria del bestiame.

12.4 *Contributi per i ricoveri al di fuori del Territorio regionale*

In data 23/7/1991 il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 26/1991 con cui sono state disciplinate le prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta nel territorio nazionale ed all'estero, stabilendone i criteri e le modalità di fruizione.

Il testo approvato afferma, all'art. 2, il carattere di straordinarietà degli interventi di assistenza indiretta, all'art. 7 la necessità della sussistenza del requisito della impossibilità di ottenere tempestivamente la prestazione nell'ambito delle strutture del servizio sanitario, combinato - quest'ultimo requisito - inizialmente per i soli casi di ricorso alle strutture sanitarie estere, con quello dell'adeguatezza ed esteso successivamente con l'art. 15 della L.R. n. 39/91 anche alle ipotesi di fruizione, in forma di assistenza indiretta, nel territorio nazionale di «prestazione sanitarie di alta rilevanza specialistica».

Si ritiene di dover chiarire che la prestazione è considerata non tempestiva quando «le strutture pubbliche o convenzionali richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento e delle cure».

Il requisito della adeguatezza, viceversa, è considerato non sussistente quando la prestazione «necessita di professionalità o procedure tecniche e curative od attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate».

Avvalendosi, infine, della facoltà attribuita alla Regione dall'art. 3 - quinto comma - della legge n. 595/1985 di prevedere forme aggiuntive di assistenza indiretta nel caso dei ricoveri all'estero, il Consiglio regionale ha introdotto il principio dell'integrazione con fondi regionali delle prestazioni di assistenza indiretta, erogate dalle Unità Sanitarie Locali, sino al 100% della spesa.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scopo di tale norma è quello di garantire l'uniformità di trattamento tra coloro che fruiscono dell'assistenza indiretta in ambito nazionale, per i quali già la legge regionale n. 14 del 1986 disponeva il rimborso totale della spesa, e coloro che debbono ricorrere a strutture sanitarie estere, per i quali, invece il D.M. 3 novembre 1989, emanato dal Ministero della Sanità e contenente direttive per le Regioni in materia di ricoveri all'estero, prevede solamente un rimborso percentuale.

Tutte le spese poste a carico della Regione ai sensi della citata L.R. n. 26/91 e delle successive modificazioni ed integrazioni, sono state erogate direttamente dalle Unità Sanitarie Locali mediante l'utilizzo delle somme assegnate dalla medesima Regione ad integrazione del Fondo Sanitario Nazionale.

13. Assessorato dei trasporti

Stanziamanti finali di competenza e consistenza iniziale dei residui passivi	269.610.259.050 milioni
Impegni di competenza e residui passivi riaccertati	265.097.927.903 milioni
Pagamenti complessivi (competenza e residui)	178.232.657.233 milioni
Residui «propri» al 31 dicembre 1992	86.865.270.670 milioni
Residui di stanziamento al 31 dicembre 1992	

13.1 Considerazioni generali

Gli interventi che, in termini d'impiego di risorse finanziarie, vengono compiuti dall'Assessorato dei trasporti fanno ormai esclusivo carico - dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 28 dicembre 1989, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che all'articolo 18 ha impedito l'ulteriore ammissione delle regioni ad autonomia speciale al riparto del Fondo nazionale trasporti - ai mezzi propri dell'Amministrazione regionale, con i quali l'Assessorato ha dovuto provvedere alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto pubblico.

Il più consistente di detti interventi è quello che si concreta nell'erogazione in favore delle aziende suddette di contributi - ragguagliati alla percorrenza chilometrica, al costo standard ed al ricavo presunto di ciascuna Azienda - intesi a conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi ordinari di trasporto pubblico di linea. Nell'anno cui attiene il referto sono stati impegnati a questo fine (capitolo 13002.01) 117,8 miliardi e pagati 92,5 miliardi in conto della competenza, più 14,2 miliardi in conto dei residui: contemporaneamente, sull'analoga posta di bilancio (capitolo 13002.01) alimentata dagli ormai esauriti finanziamenti statali è stata accertata, in conto residui, un'economia di 15 milioni che si riportavano dal precedente esercizio.

Nello stesso aggregato della "gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea" appare ricompresa - nel bilancio di competenza del 1992 e, quindi, nel corrispondente consuntivo - anche la sovvenzione annua di esercizio (capitolo 13001.00) in favore dell'Azienda consorziale di Cagliari per l'esercizio delle extramvie, per cui sono stati impegnati 9,6 miliardi, pagati per 6,3 miliardi e rimasti ancora da pagare per 3,3 miliardi, trasferiti ai residui del 1993.

Un ulteriore intervento, sempre mediante l'utilizzazione di risorse regionali, è quello volto alla concessione alle aziende di contributi per investimenti: costruzione ed ammodernamento di sedi e di officine-deposito con relative attrezzature, acquisto di automezzi destinati al trasporto di persone in servizio pubblico di linea. La concessione di tali provvidenze (considerate in bilancio ai capitoli 13025.01, 13026.00 e 13027.00, oltre che - per gli analoghi interventi con finanziamenti statali, ormai consunti - al capitolo 13025.00) ha determinato, nel corso del 1992, l'assunzione d'impegni per 41,2 miliardi complessivi, il compimento di pagamenti per 56,1 miliardi (5,5 in competenza e 50,6 sui residui), l'accertamento di economie in conto competenza per 96 milioni ed il riaccertamento di minori residui per 4 miliardi.

Nel contesto degli interventi svolti per favorire il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico di linea, la legge regionale 16/1982 ha previsto che ciascuna azienda pubblica di trasporto urbano debba destinare parte del finanziamento assegnatole all'acquisto di almeno un veicolo adattato all'accesso di invalidi non deambulanti.

L'intera problematica dei trasporti, per quanto di competenza dell'Amministrazione regionale, dovrebbe trovare comunque una più completa ed organica sistemazione allorchè diverrà operativo il piano regionale dei trasporti, nel cui ambito dovrebbero essere reconsiderati, sotto il profilo dell'economicità del sistema (produttività, efficienza, ecc.), tutti i servizi concernenti la Regione sarda, ivi compresi quelli di navigazione marittima ed aerea.

In ordine all'attività concessoria di servizi di trasporto a privati è da soggiungere che nel periodo 1987-1992 i provvedimenti relativi sono stati 42 nel 1987, 38 nel 1988, 43 nel 1989, 51 nel 1990, 53 nel 1991 e 67 nel 1992.

IL RELATORE

F.to Vincenzo PORCU

IL PRESIDENTE

F.to Ferdinando IZZI

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

DECISIONE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

N. 237/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
dott. Nicolò MUSUMECI

CONSIGLIERI: dott. Girolamo CAGLIANELLO
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Francesco DE FILIPPIS
dott. Carmelo GERACI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Franco TURINA (relatore)
dott. Rocco DI PASQUALE
dott. Antonino COSTANZA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1992.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visti lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e le relative norme di attuazione;

Visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;

Viste la legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, di approvazione delle norme di contabilità, e le successive modificazioni,

Vista la legge 6 agosto 1984, n. 457;

Viste la legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, di approvazione del bilancio di previsione della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1992, e del bilancio pluriennale 1992-1994.

Uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 1993 il relatore consigliere dott. Franco TURINA, ed il pubblico ministero nella persona del procuratore generale dott. Emidio DI GIAMBATTISTA.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1992 è stato trasmesso dal Presidente della Giunta regionale, con nota del 19 giugno 1993 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO
COMPETENZA

<i>Entrate:</i>	Lire	Lire
Titolo I — Entrate derivanti da tributi propri della regione e da quote di tributi erariali devolute alla regione	1.648.006.121.325	
Titolo II — Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle regioni	1.967.185.262.482	
Titolo III — Entrate derivanti da rendite patrimoniali da utili di enti o aziende regionali	65.036.119.981	
Titolo IV — Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti	31.399.926.476	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	135.807.720.410	
Totale delle entrate		3.847.435.150.674
 <i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	2.778.013.404.877	
Titolo II — Spese d'investimento	1.151.992.238.844	
Titolo III — Spese per rimborso di mutui e prestiti	18.295.022.710	
Totale della spesa		3.948.300.666.431
Differenza		(—) 100.865.515.757
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1991		(+) 126.520.619.717
Somme trasferite dall'esercizio 1991		1.285.251.538.391
Totale		(+) 1.411.772.158.108
Trasferimenti all'anno 1993		1.269.019.679.393
Avanzo finanziario		41.886.962.958
 <i>Partite di giro:</i>		
Entrata		2.236.752.436.249
Spesa		2.236.752.436.249

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI

<i>Attivi:</i>	Lire	Lire
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1992	785.971.814.357	
b) sulle entrate accertate negli esercizi precedenti	1.089.149.208.453	
	<hr/>	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1992	1.875.121.022.810	
 <i>Passivi:</i>		
a) sulle spese impegnate per la competenza dell'esercizio 1992	718.233.830.936	
b) sulle spese impegnate negli esercizi precedenti	940.023.002.310	
	<hr/>	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1992		1.658.246.833.246
 <i>Partite di giro:</i>		
Somme da riscuotere al 31 dicembre 1992		910.379.774.846
Somme da pagare al 31 dicembre 1992		55.428.228.390

CASSA

<i>Entrate:</i>		
Titolo I — Entrate derivanti da tributi propri della regione e da quote di tributi erariali devolute alla regione	1.331.890.146.470	
Titolo II — Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle regioni	1.657.746.287.864	
Titolo III — Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali	50.122.568.014	
Titolo IV — Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti	21.704.333.969	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	—	
	<hr/>	
Totale delle entrate		3.061.463.336.317

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
<i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	2.590.415.215.367	
Titolo II — Spese d'investimento	629.366.597.418	
Titolo III — Spese per rimborso di mutui e prestiti	10.295.022.710	
	<hr/>	
Totale della spesa		3.230.176.835.495
Differenza		(—) 639.661.620.128
 <i>Partite di giro:</i>		
Entrate		1.776.416.129.083
Spese		2.181.324.207.859

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1992	3.787.218.081.840	
Passività al 1° gennaio 1992	3.227.726.721.921	
Eccedenza attiva al 1° gennaio 1992		559.491.359.919
Attività al 31 dicembre 1992	3.886.336.972.686	
Passività al 31 dicembre 1992	3.222.636.245.252	
Eccedenza attiva al 31 dicembre 1992		663.700.727.434
Miglioramento della consistenza patrimoniale al 31 dicembre 1992		104.209.367.515

Il pubblico ministero, con atto depositato il 10 luglio 1993 e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sull'andamento della gestione e ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare regolare il rendiconto nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione con le leggi di bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, ed è stata altresì accertata la corrispondenza dei dati relativi ai residui passivi con quelli risultanti dai decreti adottati dall'assessore alle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Deve pertanto dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio e non anche della concreta utilizzazione dei fondi stessi, la quale viene successivamente accertata attraverso l'esame dei rendiconti amministrativi resi dai predetti funzionari.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Quanto al conto del patrimonio relativo all'esercizio 1991 le verificazioni effettuate dalla Corte consentono di dichiararne la regolarità.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

dichiara regolare, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1992;

ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio;

dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Commissario del Governo della Regione stessa, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 1993.

L'ESTENSORE
F.to Franco TURINA

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 16 luglio 1993.

IL SEGRETARIO
F.to S. ITALIA

RELAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sommario: — **1. Considerazioni generali ed aspetti contabili:** 1.1 *Considerazioni generali*; 1.1.1 *Sintesi dei risultati della gestione*; 1.1.2 *La programmazione regionale*; 1.1.3 *L'attività legislativa regionale*; 1.1.4 *L'organizzazione regionale*; 1.2 *Ordinamento contabile*.
2. Profili di attività istituzionale: 2.1 *Aspetti finanziari*; 2.1.1 *Il conto del bilancio - Entrata*; 2.1.2 *Il conto del bilancio - Spesa*; 2.2 *Il conto del patrimonio*; 2.3 *Settori di intervento*; 2.3.1 *Premessa*; 2.3.2 *Ambiente*; 2.3.3 *Foreste*; 2.3.4 *Edilizia residenziale*; 2.3.5 *Viabilità e trasporti*; 2.3.6 *Sanità*; 2.3.7 *Assistenza sociale*; 2.3.8 *Istruzione pubblica*; 2.3.9 *Ricreazione e sport*; 2.3.10 *Formazione professionale*; 2.3.11 *Agricoltura*; 2.3.12 *Industria*; 2.3.13 *Lavoro, cooperazione ed artigianato*; 2.3.14 *Commercio e turismo*; 2.3.15 *Gestioni fuori bilancio*; 2.4 *Interventi per la ricostruzione del Friuli*; 2.4.1 *Spese complessive e loro rendicontazione*; 2.4.2 *Fondi disponibili nell'anno*; 2.4.3 *Lo stato degli interventi*.
3. Organizzazione dei servizi e personale: 3.1 *Organizzazione dei servizi*; 3.1.1 *L'organizzazione dell'amministrazione*; 3.1.2 *Aspetti organizzativi particolari ed attività e studi affidate a terzi*; 3.1.3 *Informatica*; 3.2 *Personale*; 3.2.1 *Il quadro operativo dell'Amministrazione*; 3.2.2 *Consistenza, reclutamento, comandi, formazione del personale*; 3.2.3 *Oneri per il personale*.

I. Considerazioni generali ed aspetti contabili

1.1 Considerazioni generali

1.1.1 *Sintesi dei risultati della gestione*. I risultati del rendiconto regionale per il 1992, caratterizzati da ridotti termini quantitativi della gestione, sono stati influenzati dai limiti imposti dalla manovra finanziaria a livello nazionale.

Come ulteriore elemento negativo rispetto al 1991 nel quale, pur in un modificato rapporto tra le diverse fonti di entrata, si era registrato un incremento delle possibilità di acquisizione di risorse e di spesa, il 1992 si differenzia per una diminuzione in assoluto di accertamenti ed impegni (rispettivamente -1,2 e -5%) nei confronti dell'aumento del precedente anno, nel quale si erano invece rispettivamente registrati incrementi, sul 1991, del 15,7 e del 18,6%.

Considerato nel suo insieme, tenendo cioè conto anche dei risultati della gestione dei residui, l'avanzo finanziario al 31 dicembre 1992 si è determinato in 93,4 miliardi, dato inferiore di 33,1 miliardi e di circa il 26,2%, a quello precedente. Anche se le diminuzioni di spesa hanno superato quelle degli accertamenti, il saldo positivo della gestione di competenza si è ridotto di circa un terzo rispetto a quello precedente (passando da 66,6 a 41,8 miliardi).

Questo dato sul piano finanziario implica che sono le capacità operative dell'Ente che hanno subito gli effetti del contenimento, provocando un rallentamento dell'azione regionale; il saldo positivo sopra indicato è stato raggiunto anche con l'impiego dell'intero avanzo finanziario del 1991 di 126,5 miliardi, (comunque inferiore a quello del precedente anno pari a 130,5 miliardi).

Tuttavia un più approfondito esame delle poste di bilancio evidenzia ulteriormente la negatività delle risultanze conseguite.

Queste emergono soprattutto nel comparto dell'entrata il cui mantenimento in un equilibrio adeguato ai programmi da attuare, si è via via rilevato più difficile.

In primo luogo al conseguimento dei risultati di consuntivo hanno concorso entrate derivanti dalla accensione di mutui che, sia pure accertate in misura ben inferiore alle previsioni (135,8 miliardi a fronte di 426,3 miliardi di autorizzazioni di bilancio), hanno pesato sul risultato di gestione per oltre 100 miliardi in più dello scorso anno.

Tuttavia l'elemento di maggior aggravio del bilancio regionale è costituito dalla progressiva riduzione del volume delle contribuzioni statali, sulle quali si è particolarmente incentrata la più recente azione di risanamento della finanza statale ai fini del contenimento del disavanzo pubblico.

Dopo le vicende degli ultimi anni, già illustrate nelle precedenti relazioni, attraverso le quali alternativamente si era influito con freni alle entrate tributarie e successivamente con ridimensionamenti nelle assegnazioni, per il 1992 si è più decisamente privilegiato tale secondo strumento attraverso le misure contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412, di accompagnamento alla legge finanziaria, che ha ridotto l'assegnazione sul Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente di ulteriori 4 punti rispetto al 10% già diminuito con le assegnazioni per il 1990.

Tale misura è anzi risultata ulteriormente inasprita per il 1993, anno per il quale nei confronti della Regione è stata disposta una contrazione del 19% sempre a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

Le conseguenti minori entrate, stimate dalla Regione per il 1992 in 433,3 miliardi rispetto ai precedenti 358,2, vengono calcolate in oltre 593 miliardi per l'anno 1993, segnando un incremento superiore di 76 miliardi rispetto al corrispondente aumento registrato nell'omologo dato per il 1991.

A bilanciare tali riduzioni non sono stati sufficienti i maggiori accertamenti per 76 miliardi rispetto all'entrata derivante dalla compartecipazione tributaria, come quantificata nel 1991. Anzi, anche sotto questo profilo, derivando in gran parte tale aumento da un provento complessivo di 63 miliardi originato dal gettito straordinario di un condono tributario, il fisiologico incremento di soli 13 miliardi residui non può essere giudicato elemento strutturalmente idoneo ad ammortizzare gli effetti riduttivi disposti; e ciò soprattutto ove si consideri che l'incremento tributario era stato nel 1991 di 94 miliardi sul precedente anno, nel quale per di più non si erano registrate entrate a carattere meramente contingente.

Comunque al risultato descritto hanno contemporaneamente concorso un più lento incremento dell'IRPEF rispetto alla media nazionale, minori entrate per circa 34 miliardi dai ricavi per la vendita dei tabacchi, (settore esposto a occasionali negative vicende), ed un più sollecito ritmo di rimborsi dell'IVA, che ha ridotto in concreto nella Regione gli accertamenti di tale entrata.

Come effetto sul versante della spesa di simili vicende dell'entrata la Regione ha proceduto ad ulteriori contenimenti delle spese di funzionamento, rallentando in più casi la propria azione e differendola, o soprassedendo alla attuazione di programmi già stabiliti, con il risultato peraltro di attenuare l'incisività dei propri interventi in molti dei settori di competenza.

Del resto non del tutto confortanti risultano i dati riguardanti i principali elementi della gestione della spesa.

Alla diminuzione già segnalata del 5,4% degli impegni complessivi, corrisponde una riduzione di solo il 2,7% di quelli correnti, a fronte dell'11,5% delle spese in conto capitale. I pagamenti complessivi sono diminuiti del 5,5%, a fronte di una diminuzione delle riscossioni dell'8,9%.

Fermo il tasso di impegno delle somme in conto capitale (47%), diminuiscono dell'1% le somme trasferite al successivo esercizio che equivalgono, nel bilancio regionale, alla categoria dei residui di stanziamento nel bilancio dello Stato; aumentano le economie da 432 a 477 miliardi ed i pagamenti sulla competenza diminuiscono del 5,5%, a fronte di un precedente aumento del 24%.

Le somme rimaste da pagare sulla competenza aumentano del 2,2%, con un ritmo dimezzato rispetto a quello degli impegni sulla competenza.

Nell'insieme i dati esposti, ponendo in luce l'irrigidimento della finanza regionale, rafforzano il giudizio su una possibilità di conseguimento di più favorevoli andamenti gestori fondata non tanto su un possibile ampliamento delle risorse da acquisire, quanto attraverso una più efficace e razionale distribuzione di competenze e personale, che caratterizzi in direzione di una maggiore proficuità ed economicità la gestione della regione.

1.1.2 La programmazione regionale. Nelle scorse relazioni non si è mancato di segnalare la graduale sottoposizione delle attività regionali ad un processo di programmazione inteso a convergere nel disegno di generale governo della finanza, sulla base del piano regionale di sviluppo.

Questo è stato aggiornato al periodo 1992/94, adeguandosi alla riduzione delle risorse derivante principalmente della diminuzione dei trasferimenti statali.

Le vicende finanziarie degli ultimi anni, contrassegnate dalla instabilità del quadro delle risorse disponibili originata dalla larga dipendenza della regione, quale organismo di finanza derivata, dagli

interventi dello Stato, hanno accentuato infatti le necessità di riaggiustamento già manifestatesi negli ultimi esercizi, caratterizzando in specifiche direzioni la manovra necessaria alla realizzazione delle previsioni di piano.

Malgrado le crescenti difficoltà nella acquisizione delle risorse, la Regione ha cercato di assicurare la realizzazione dei programmi impostati, mantenendo la prevista ripartizione dei fondi nelle grandi aree di intervento individuate, e rallentando i tempi di intervento.

In sintesi, la ripartizione dei fondi disponibili, (con esclusione delle spese di funzionamento, degli importi per precedenti limiti di impegno, delle assegnazioni sul Fondo Sanitario Nazionale e dei Fondi per la ricostruzione), ha previsto assegnazioni per un 10% per trasferimenti agli enti locali per le funzioni decentrate e di circa il 21% per ciascuna delle tre aree riguardanti, la prima il settore del territorio, dell'ambiente, della casa e delle opere pubbliche, la seconda gli interventi nel settore dei servizi sociali e la terza gli interventi a sostegno delle attività economiche.

Nella attuazione della programmazione la manovra ha dovuto essere accentuata rispetto a quelle più recenti, sia per osservare i vincoli obbligati di spesa, sia per assicurare i necessari margini di intervento per la realizzazione, della quale si è tentato un adeguato soddisfacimento, dei nuovi obiettivi individuati nel triennio.

Elemento qualificante della più aggiornata politica di programma, risulta la destinazione di risorse per finalità individuate per «Aree di spesa» per il finanziamento di programmi organici di intervento e della nuova legislazione di settore, secondo una scelta che ha privilegiato l'individuazione per obiettivi per materia, ritenuti importante fattore di qualificazione della programmazione e della spesa regionale.

In tali programmi ricadono l'ulteriore sviluppo del processo di decentramento delle funzioni agli enti locali, previsto dalla legge n. 10 del 1988, la difesa del suolo, la salvaguardia dell'ambiente, le infrastrutture al servizio delle comunità locali, il progetto di recupero edilizio urbano, l'attuazione del piano socio-assistenziale, le istituzioni di alta cultura e la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo agricolo ed il riordino della legislazione di tale settore.

Tra i provvedimenti finanziati con fondi statali e vincolati, rientrano quelli in applicazione della legge n. 19 del 1991 sulle aree di confine, che si pone come provvedimento straordinario a favore del Friuli-Venezia Giulia per il ruolo rivestito dalla Regione nella promozione di iniziative di cooperazione economica internazionale con l'Est Europeo. La Regione è impegnata ad attuare tali finalità in concorso con Stato, Regioni ed altri enti interessati.

La programmazione è stata diretta verso l'individuazione di alcune scelte prioritarie quali la salvaguardia della spesa sociale, gli interventi per la tutela dell'ambiente, le opere igienico-sanitarie e le infrastrutture civili di carattere primario, gli interventi per la casa e il recupero edilizio, la continuità di sviluppo delle attività economiche, finalizzata specificamente alle piccole imprese, la conferma dei trasferimenti agli enti locali con particolare riguardo alle comunità montane, la realizzazione degli interventi già programmati nei settori delle opere pubbliche, della viabilità e delle infrastrutture.

La realizzazione del programma ha comportato pertanto la formulazione del bilancio pluriennale alla luce di ulteriori adattamenti rispetto a quelli già introdotti nei precedenti due esercizi e la necessità di un nuovo aggiornamento, informato al presupposto, già presente all'epoca della sua predisposizione, di superare una situazione di emergenza.

Si era fatto allora affidamento, sulla base di indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1992, sulla possibilità che con il 1993 si riuscisse a pervenire ad una rideterminazione delle compartecipazioni spettanti al Friuli-Venezia Giulia quale Regione a statuto speciale, e che pertanto le misure di contenimento all'epoca adottate potessero essere rimosse con il costituirsi di un quadro finanziario più affidabilmente determinato in conformità alle esigenze programmatiche della Regione.

In sostanza per il 1992 la Regione riteneva quindi, per continuare a finanziare i programmi originariamente stabiliti, di dover provvedere al reperimento di risorse proprie per un ammontare di circa 450 miliardi, pari ad un quarto delle proprie disponibilità.

Dimostratosi tale affidamento non realizzabile all'aggravarsi della crisi finanziaria, ed accentuatosi il processo di riduzione degli apporti statali al budget regionale, la manovra ha comportato un ampio ridimensionamento dei programmi e la prioritaria esigenza di assicurare continuità e spessore finanziario

adeguato agli interventi da realizzare, accentuando al momento le azioni di riequilibrio e talune forme di rilancio dell'autonomia speciale.

La Regione ha ritenuto il 1992 «bilancio di finanza straordinaria», caratterizzato dal contenimento, particolarmente rigoroso, delle spese di funzionamento, delle spese continuative e delle dotazioni annuali attribuite, in via di trasferimento, agli Enti regionali e alle varie istituzioni, il cui ammontare è restato immutato rispetto al 1991. Ha rideterminato altresì larghe aree di quote annuali già autorizzate, riconfermandole nel complesso, ma spesso differendone la disponibilità con scivolamenti anche di notevole importo nel settore delle opere pubbliche, della viabilità delle infrastrutture civili e di trasporto, pur senza procedere a soluzioni di continuità nella esecuzione dei lavori; ha proceduto, sia pure con cautela, al ricorso al mercato finanziario per la realizzazione di mutui finalizzati, di cui prevedeva il rientro in occasione della approvazione del successivo bilancio e ha infine deliberato nuove operazioni di credito disposte a favore di enti locali, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o privato, per la realizzazione di opere di rispettiva competenza con l'assunzione a carico del bilancio regionale degli oneri di ammortamento.

Senonché il protrarsi della emergenza sembra aver segnato una svolta significativa nella gestione dell'Ente, sia per la sua tendenza a tramutarsi in dato strutturale negativo per un organismo che era stato fin qui indenne da necessità di indebitamento, sia per la crescente massa di interessi, costituente vincoli crescenti e sempre più stringenti, che condizioneranno in futuro, via via irrigidendola, la finanza della Regione.

Quanto all'ampliamento degli strumenti di programma, cui pure sopra si è fatto cenno, anche il 1992 ha recato significative manifestazioni in settori per i quali tali discipline sono state introdotte.

L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ha previsto un programma di politica industriale, come articolazione su base annuale, del Piano regionale di sviluppo.

La legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 introduce un programma annuale per gli interventi di prevenzione dei rischi delle calamità naturali da raccordare alle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni idrogeologiche che dovrà recare norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e la cui predisposizione è prevista dalla stessa legge.

Non mancano nemmeno nell'ultimo anno ipotesi di subprogrammazione.

La legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, prevedendone le disposizioni, prescrive la redazione di un Piano regionale delle attività estrattive, da predisporre dalla Direzione regionale dell'ambiente di intesa con quella della pianificazione territoriale, in coerenza con il Piano urbanistico regionale generale.

Infine nella attesa della emanazione, con legge regionale, della disciplina dei contenuti e delle procedure dei piani di conservazione e di sviluppo dei territori destinati a parco o riserva naturale nell'interno dei perimetri dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, l'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 consente che i Comuni interessati predispongano ed adottino piani di conservazione e di sviluppo dei parchi e piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, in applicazione di parte della disciplina transitoria prevista per gli strumenti urbanistici comunali.

1.1.3 *L'attività legislativa regionale.* Considerato il 1992 come anno precedente la fine della legislatura, la produzione normativa, concretatasi in 42 provvedimenti, è stata meno copiosa che in precedenza.

Tuttavia una certa lentezza di elaborazione di talune normative in formazione, successivamente emanate nel 1993, ha determinato la mancata produzione entro l'anno degli effetti attesi da varie discipline di prevista emanazione.

Nella molteplicità delle materie trattate occorre distinguere tra disposizioni riguardanti lo svolgimento delle attività istituzionali e quelle relative invece al periodico e praticamente incessante riaggiustamento cui sono sottoposte le strutture regionali anche a testimonianza delle difficoltà di raggiungere un assetto di esse stabile ed equilibrato.

Su tutti i provvedimenti legislativi adottati, peraltro, si impone all'attenzione la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 che ha dettato norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di tutti gli enti appartenenti al comparto regionale. Trattasi della applicazione in ambito regionale dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, destinata ad informare il comportamento delle strutture regionali nella generalità degli orientamenti che queste possono adottare.

Nell'ambito delle attività produttive alcune leggi settoriali hanno ridisciplinato materie già oggetto di preesistenti normative, sia adeguandole ai nuovi indirizzi tendenzialmente assunti a livello di programmazione dalla Regione, sia conformando le discipline alla normazione comunitaria ai cui canoni le disposizioni regionali non sono sempre risultate adeguatamente conformi.

In taluni casi provvedimenti del genere hanno assunto una particolare ampiezza, come è avvenuto per la legge regionale n. 2 del 20 gennaio 1992 che, oltre che introdurre regole per la elaborazione di una programmazione settoriale, è intervenuta su un complesso di precedenti normative di settore, quale ancora da ultimo la recente legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 per quanto riguarda un migliore adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti alle imprese.

Con il provvedimento si è perseguito insieme a tale fine, favorito dall'allontanamento dalla preferenza per le forme di concorso direttamente contributivo, l'apprestamento diretto di sostegno attivo al potenziamento di fattori promozionali e lo sviluppo di servizi reali da offrire all'utenza anche in attuazione di una nuova politica di sostegno delle componenti produttive, da tempo preannunciata nei documenti programmatici della amministrazione.

La legge appare corredata del più recente bagaglio strumentale sperimentato innovativamente dalla Regione in forme discostantesi da quelle tradizionali, e ha altresì previsto la istituzione di un «Agenzia per le relazioni con l'estero», in dipendenza dell'orientamento, che si intende favorire, per l'indirizzo delle produzioni di cui trattasi.

In una medesima logica di razionalizzazione e di ammodernamento si muovono le diverse discipline riguardanti lo sviluppo delle attività agricole, condizionate frequentemente dagli interessi delle Comunità montane diffuse nella Regione, e interessate alla applicazione di normative comunitarie condizionanti la natura e la intensità degli interventi (Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 e legge regionale 17 luglio 1992, n. 20).

Analogo interesse è diretto ai settori dell'artigianato e della cooperazione la cui incentivazione, prevista dalla già citata legge regionale n. 28, è promossa dalla previsione di uno speciale fondo di rotazione già considerato dalla normazione sulle aree di confine.

Numerose disposizioni riguardano infine le materie urbanistiche ed ambientali e di protezione civile, quali per le prime la legge n. 19 del 14 luglio 1992 che, pur nella provvisorietà di una materia in attesa di conclusivi strumenti di definizione, disciplina aspetti e interventi di tutela della integrità territoriale.

Con le leggi regionali n. 15 e 16 del 4 maggio 1992 si interviene con riferimento alla tutela dell'ambiente da rischi quali quelli geologici o per la conservazione di valori tipici del territorio carsico, mentre infine le leggi regionali n. 3 del 20 gennaio 1992 e n. 24 del 27 agosto 1992 provvedono a modifiche di precedenti disposizioni in materia di protezione civile.

1.1.4 L'organizzazione regionale. Tra i fattori che condizionano il dispiegarsi delle azioni regionali, un ruolo sempre più rilevante è da attribuire alla organizzazione interna della Amministrazione, alle regole dalle quali essa è disciplinata ed al grado di conformità e coerenza attraverso il quale viene data ad esse concreta attuazione.

Individuate nella limitatezza delle risorse da un lato, e nell'ormai conseguito soddisfacente bagaglio legislativo ordinamentale (sia sotto il profilo delle discipline contabili che organizzative) dall'altro, due fattori dalla cui evoluzione non sono al momento da attendere miglioramenti di natura operativa, l'attenzione va concentrata sull'impianto ed il funzionamento dell'apparato di cui la Regione dispone e sulle metodologie seguite per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Su questo versante la Corte, nell'esercizio del controllo, ha da sempre offerto il proprio contributo critico ed anche di stimolo pur nella intensa attività evolutiva cui dall'avvio della esperienza autonomistica sono soggette le strutture regionali.

Si è altresì soffermata sui criteri cui sono informati i comportamenti della Regione, soprattutto per alcuni profili.

Sono stati da tempo individuati taluni elementi distorsivi che, presenti nella esperienza regionale, ne condizionano lo sviluppo in contrasto con regole di chiarezza, di buona amministrazione e della necessaria certezza delle posizioni che dovrebbero caratterizzare i rapporti con la comunità amministrata.

Alle caratteristiche del manifestarsi dell'azione regionale poste più volte in evidenza, non ha in genere corrisposto un mutamento nei comportamenti censurati quanto a frequenza o intensità delle manifestazioni rilevate; e se pure l'amministrazione abbia spesso alla fine condiviso, modificando i propri comportamenti, più rigorosi criteri interpretativi posti in luce dalla Corte, ciò è stato dovuto alla continuità con la quale specie in alcune materie come quelle contributive o di affidabilità a soggetti estranei all'Amministrazione di compiti propri di questa, sono stati richiamati principi preclusivi di prassi derogatorie cui l'Amministrazione, nel tempo, ha reiteratamente palesato di essere incline.

In questa sede comunque vanno richiamati taluni dei più ricorrenti fenomeni, che sia pure ne sia stata segnalata la negativa presenza, continuano a verificarsi ricorrentemente.

È stata rilevata annualmente una cospicua evidenza di norme definite di interpretazione autentica e di sanatoria, per mezzo delle quali l'Amministrazione, sottraendo alla verifica di legittimità i provvedimenti adottati, è intervenuta anche in via retroattiva a definire legislativamente materie oggetto dei rilievi della Corte.

Si tratta di un fenomeno negativo per la certezza delle situazioni previste dalle normative emanate e per la stabilità della legislazione di settore. Queste invero si caratterizzano per una ricorrente alluvionalità, tendente ad introdurre con frequenza, e spesso a ridosso della emanazione delle norme modificate, nuovi interventi destinati a frastagliare di ulteriori incertezze il quadro organizzativo di interi settori sottratti a discipline di chiara ed immediata interpretabilità.

L'evidenziarsi inoltre di taluni comportamenti politico-amministrativi anche a livello regionale non disomogenei rispetto ad analoghe vicende vissute in episodi di rilievo nazionale, dovrebbe muovere ad una attenzione anche formalmente più diretta all'osservanza di principi di trasparenza nei comportamenti amministrativi.

In questa direzione dovrebbero almeno ora spingere talune indicazioni di carattere normativo cui la stessa Regione sarà indotta, quando già non lo abbia fatto, ad adeguarsi con tempestività.

Per ciò che attiene a quanto momentaneamente già definito, di rilievo si palesa la emanazione, con legge regionale n. 29 del 28 agosto 1992 delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto all'accesso di documenti amministrativi dell'Amministrazione regionale e di tutti gli altri Enti facenti capo alla Regione Friuli-Venezia Giulia, emanate in coerenza con i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso la quale vanno apprestate più efficaci tutele dei cittadini alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Prescindendo dalla individuazione del responsabile del procedimento, l'art. 5 della suddetta normativa demanda a decreti del Presidente della Giunta, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della normativa, la determinazione per ciascun procedimento, del termine in cui esso deve concludersi; l'art. 21 stabilisce invece che i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari siano determinate con deliberazione della Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Peraltro risulta che l'amministrazione regionale abbia dato corso alla predisposizione degli atti di cui sopra solo alla fine del 1992 e che non abbia ancora concluso tale adempimento.

Ulteriori spinte al superamento di disfunzioni da tempo lamentate potrebbero forse determinarsi anche nella materia della politica seguita nell'amministrazione del personale. È questo un comparto in crisi ormai cronica che l'amministrazione non è riuscita a superare e nel quale la pluralità degli interventi legislativi è servita soltanto a tenere frammentato, ed in condizioni di provvisorietà, un settore che esige l'applicazione di organiche misure di riordino.

Intorno al problema delle strutture regionali ruota infatti molta parte del razionale uso delle risorse umane disponibili, della loro cattiva distribuzione, della esigenza di stabilità di una amministrazione ormai matura, sollecitata invece da continue parziali modificazioni. Sull'organismo regionale si scarica infatti la irrazionale politica del personale che essendosi allontanata da anni dal rispetto di principi costituzionalmente affermati, persegue ormai finalità che con la copertura di giustificazioni anche di carattere sociale, appare per la sua ricorrenza assumere caratteri nei quali l'aspetto della clientelarietà si sovrappone alla selettività prevista per l'acquisizione delle professionalità necessarie da parte della regione, favorendo altresì una distorta larga utilizzazione della pratica dei «comandi».

Di qui il corrispondente, negativo fenomeno dell'ampio ricorso alla acquisizione di contributi esterni alla amministrazione, fonte di oneri, e causa di un graduale fenomeno di attribuzione delle funzioni proprie dell'amministrazione a soggetti estranei.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Proprio nell'ambito degli oneri del personale la Regione sembra sottratta ai più rigorosi vincoli cui, contemporaneamente, sono soggette le pubbliche amministrazioni, attraverso l'applicazione di provvedimenti eccezionali di contenimento della spesa del pubblico impiego, culminati nel decreto legge 19 ottobre 1992, n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

L'assunzione di una disciplina unitaria che tratteggi principi da valere in materia di personale anche nelle Regioni a statuto speciale, potrebbe arrecare in questo settore un contributo al migliore governo di tale genere di spesa nel settore pubblico allargato. Con la legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, e con il successivo decreto delegato 3 febbraio 1993, n. 29, tale disciplina ha trovato attuazione solo per le amministrazioni statali, valendo tale normativa per le Regioni a statuto speciale soltanto per «i principi desumibili dalle disposizioni», ferma restando l'esigenza di una apposita normativa regionale che li individui e ne faccia attuazione. Sembra pertanto che in assenza di una autonoma iniziativa regionale volta ad eliminare comportamenti reiterati nel tempo, quali la generalizzazione delle «promozioni per merito comparativo», gli inquadramenti ex lege, e la immissione in posti di ruolo della amministrazione di personale comandato, la riconsiderazione in termini di ragionevole efficienza della politica e del personale regionale sia ormai da attendere da una disciplina che consenta di superare comportamenti comunque collidenti con una accettabile selettività dei procedimenti di assunzione.

Un cenno infine, va riservato alla attuazione della legge n. 10 del 1988 sul trasferimento delle funzioni regionali a province, Comuni e Comunità montane e che nell'atto della sua emanazione, coeva alla legge n. 7 dello stesso anno sulla organizzazione regionale, era stata rappresentata come uno strumento di più elaborata articolazione della presenza regionale sul territorio.

A distanza di solo quattro anni, dopo un faticoso decollo, tale legge appare oggetto di una fase di involuzione.

L'attribuzione delle risorse, scendendo nel 1992 a 102 miliardi dai precedenti 113 dei due ultimi anni, dopo una precedente fase espansiva, è testimonianza delle difficoltà ad alimentare adeguatamente i canali di finanziamento di tali funzioni. D'altra parte ancor più deludente rispetto al passato è risultato il procedere della Regione nel disimpegno delle stesse funzioni con proprio personale, che era stata previsto con un meccanismo di graduale trasferimento, motivato dalla gestione delle risorse attribuite agli enti, del personale necessario all'esercizio di esse. Tale operazione, condizionata da un non raggiunto necessario grado di partecipazione del personale da mobilitare, non appare che se pur parzialmente realizzata, avendo dato luogo ad una normativa a carattere sussidiario e provvisorio. Ha posto le basi per la formazione di oneri originariamente non previsti, e a disfunzioni apprezzabili sotto il profilo amministrativo.

Si ravvisa ormai per la Regione non più accettabile la rideterminazione almeno annuale dell'organico regionale, non legata ad una approvazione delle piante organiche degli uffici, per le quali un lavoro di individuazione delle caratteristiche e dei carichi di lavoro risulta in corso senza che ne sia stato peraltro fissato nè comunicato il necessario momento conclusivo che testimoni della determinatezza a dar seguito alle iniziative preparatorie.

A questo proposito va però osservato che già nel 1988 l'Amministrazione aveva affidato ad un Istituto di studio di Roma, l'incarico di svolgere un intervento organizzativo sulla struttura regionale nella connessa materia della definizione dei contingenti di personale spettanti a ciascun ufficio.

I risultati dell'indagine, conclusasi nel gennaio 1991, del costo di oltre 350 milioni, non hanno dato fino all'attuale momento alcun esito e, a distanza di tempo, l'iniziativa da parte della Amministrazione di una propria riconsiderazione del problema della razionalizzazione delle attività, pone in evidenza le disconomie che possano determinarsi qualora iniziative, come quella considerata, non risultino finalizzate ad una diretta utilizzazione in modelli operativi.

1.2 Ordinamento contabile

Le norme di disciplina delle disposizioni contabili regionali hanno seguito una ormai raggiunta cadenza ove si eccettui l'emanazione della legge di approvazione del rendiconto, intervenuta per l'esercizio 1990, soltanto con legge regionale 24 febbraio 1992, n. 10, in data quindi posteriore alla emanazione delle disposizioni sul bilancio preventivo 1992, e quindi in un momento tale da rendere, sul piano formale,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scarsamente significativo tale adempimento nella prevista concatenazione degli atti di governo della finanza regionale.

Rispettivamente con le leggi regionali n. 4 e 5, entrambe in data 5 febbraio 1992, sono state adottate la legge finanziaria 1992 e quella di formazione del bilancio annuale 1992 e pluriennale per il periodo 1992-1994.

Ciò ha comportato l'esercizio del bilancio, in via provvisoria, per oltre un mese.

Le due consuete leggi di assestamento al bilancio, rispettivamente la n. 30 e la n. 37, sono intervenute in data 7 settembre e 18 dicembre 1992 ed hanno contenuto, quest'anno, notevoli effetti modificativi, indotti dalla esigenza di introdurre quegli adeguamenti atti a registrare il progressivo appesantimento dell'azione regionale nel reperimento e dislocazione delle risorse disponibili.

A questo riguardo va rilevato fin dalla adozione della legge finanziaria, il cospicuo nucleo di disposizioni di autorizzazione alla contrazione di mutui, mediante le quali si è attuata parte della manovra di bilancio.

Sembra comunque, relativamente a tali spese incluse in un titolo riguardante norme che si riferiscono a interventi che non comportano oneri, che, o la dizione di tale titolo non si attagli a previsioni che in realtà determinano conseguenti costi per interessi, o che sussistano motivi per confermare una evidenza di tali poste distinta da quella propria di fattispecie non comportanti effettivamente il determinarsi di ulteriori aggravii a carico del bilancio della Regione e che pure sono presenti nel medesimo insieme di disposizioni.

Quanto ancora alla previsione di contrazione di prestiti, una disposizione della legge finanziaria autorizza un ente diverso dalla Regione alla stipulazione di un mutuo, il cui onere per interessi graverà in definitiva sul bilancio della Regione stessa.

Circa i trasferimenti autorizzati in favore degli enti locali, la normazione finanziaria dopo aver negli anni passati gradualmente incrementato, e successivamente fissato in 113 miliardi il complesso delle somme erogabili per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale n. 10 del 1988, con la legge finanziaria per il 1992 ha ridotto tali trasferimenti alla somma di 102 miliardi. Ciò testimonia del significativo arresto di una iniziativa che era nelle intenzioni destinata ad attribuire più spiccati caratteri di autonomia alla gestione di risorse da destinare alle comunità locali subregionali.

Come in altre occasioni si rileva nel corpo delle disposizioni contabili la presenza di norme che scarsamente attengono a profili finanziari disciplinati dai provvedimenti. Talvolta tali norme, tra le quali non mancano disposizioni di interpretazione autentica tendenti a dirimere e superare difficoltà di ordine applicativo, neppure risultano strumentali a prescrizioni di rilievo finanziario, come può constatarsi riguardo all'art. 14 della seconda legge di variazione al bilancio regionale, n. 37 del 1992, che interviene in materia di riconoscimento di mansioni da attribuire a personale da inquadrare nell'amministrazione, e quindi in un settore del tutto estraneo al contenuto di una normativa finanziaria.

Dall'esame delle normative di bilancio si conferma inoltre il ricorso ad alcuni consueti moduli procedurali, quali la possibilità per la Regione di sottoscrivere azioni di società a regime privato (art. 108 della legge finanziaria) o la possibilità di conferire finanziamenti a fondi speciali egualmente costituiti presso società di tal genere (art. 67 della stessa legge) o infine la facoltà di provvedere alla dotazione di fondi presso Agenzie regionali (art. 68 della legge regionale n. 30/1992).

Sempre con la medesima normativa è stato istituito (art. 52) un «Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale», del quale peraltro non vengono specificate le modalità di funzionamento e di controllo.

Diversamente peraltro la legge regionale 28 agosto 1992, n. 28 ha istituito un Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, disciplinato secondo le norme della legge n. 1041 del 1971 e comunque previsto dalla legge sulle aree di confine n. 19 del 19 gennaio 1991.

Nell'ambito delle innovazioni contabili vanno infine ascritte le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 41 riguardanti le modalità del riscontro amministrativo interno sui rendiconti dei funzionari per le spese connesse agli interventi nelle zone colpite dal sisma, che introducono un regime derogatorio alla tradizionale attività di controllo prevista dalle leggi contabilistiche.

2. Profili di attività istituzionale

2.1 Aspetti finanziari

2.1.1 *Il conto del bilancio - Entrata.* Come già nel precedente esercizio le previsioni iniziali di bilancio per il 1992 sono state determinate diversificatamente, per quanto concerne l'entrata e la spesa, rispettivamente in 6.982,7 miliardi e 7.091,2 miliardi. La realizzazione del richiesto pareggio di bilancio era stata prevista attraverso una utilizzazione di 90 miliardi del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1991 e di 18,4 miliardi di avanzo finanziario derivanti da somme disimpegnate su un capitolo di bilancio finanziato con mutuo.

Dette previsioni, in sede definitiva, si sono quantificate per l'entrata in 7.037,9 miliardi, e per le spese in 8.449,6 miliardi, con uno scostamento in aumento, sui valori iniziali, rispettivamente dello 0,8 e del 19,2%.

Se da tali totali, in conformità della specifica evidenza di esse in bilancio, si sottraggono le somme incluse nel titolo VI della entrata e nel titolo IV della spesa, corrispondenti alle partite di giro, pari a 2.754,4 miliardi, la effettiva consistenza delle previsioni definitive risulta rispettivamente fissata in 4.283,5 miliardi di entrate e in 5.695,2 miliardi di spese.

Dal raffronto di tali dati con quelli dell'esercizio precedente emerge una lieve diminuzione delle previsioni definitive di entrata, nella misura dello 0,3% ed un più accentuato decremento di quelle di spesa del 3,4% (1991: 4.297,8 e 5.889,8 miliardi) che rispetto allo scorso anno, in cui tali dati erano risultati positivi per il 15,4 e per l'8,7%, segnalano una stasi nella previsione della acquisizione delle risorse ed un ridimensionamento delle possibilità di spesa della amministrazione.

Sempre al netto delle partite di giro il rendiconto evidenzia accertamenti di entrata per 3.847,4 miliardi (erano stati 3.931,4 nel 1991; -1,2%) e spese per 3.948,3 miliardi (mentre l'omologo dato per il 1991 era stato di 4.174,6 miliardi; (-5,4%) con un saldo negativo di 100,9 miliardi, più che dimezzato rispetto a quello del precedente anno.

Se da tale ammontare vengono sottratte le somme trasferite al bilancio 1993 (1.269 miliardi) e si aggiungono le somme trasferite sul bilancio 1992 dagli esercizi precedenti, che a seguito di riaccertamenti sono risultate pari 1.285,3 miliardi (risultavano infatti di 1.282,2 miliardi in chiusura del 1991) e quelle, pari a 126,5 miliardi, derivanti dalla utilizzazione dell'avanzo di gestione di precedenti esercizi finanziari, si perviene alla formazione di un avanzo finanziario di competenza di 41,8 miliardi, inferiore di circa un terzo rispetto a quello registrato nel 1991, di 66,6 miliardi.

Se infine ai risultati della gestione di competenza si aggiungono quelli della gestione dei residui, chiusasi con minori residui attivi per 10,3 miliardi ed economie sui residui passivi per 61,8 miliardi, si perviene ad un avanzo della gestione dei residui di 51,5 miliardi che sommati a quello di competenza conducono alla determinazione dell'avanzo finanziario per il 1992 in un ammontare di 93,4 miliardi.

Tornando all'avanzo finanziario di competenza, pari come detto a 41,8 miliardi lo stesso risultato può essere conseguito ove la gestione in esame, al netto delle partite di giro e dei trasferimenti, venga considerata nel raffronto delle minori entrate (1), determinatesi in un ammontare di 436,1 miliardi e le economie realizzate, che hanno raggiunto i 477,9 miliardi (2).

1) Tali minori entrate derivano dalla somma algebrica di valori di differente segno nelle voci dei diversi titoli. Nel titolo I si sono determinate minori entrate per 71 miliardi, a loro volta derivanti dalla somma algebrica tra maggiori o minori accertamenti, rispettivamente per 12,9 e 83,9 miliardi.

Tra i primi si segnalano le entrate per compartecipazione al gettito IRPEG (+ 12,6 miliardi) e all'imposta erariale sulla energia elettrica (+ 0,3 miliardi). Tra le maggiori poste determinanti invece i minori accertamenti, va quest'anno richiamata in primo luogo la minore entrata di 34,1 miliardi per compartecipazione all'imposta erariale sul consumo dei tabacchi (che nel precedente esercizio aveva dato un maggiore accertamento di 2,7 miliardi) dovuta a cause di natura contingente e locale quali scioperi ed opportunità di acquisto che sono possibili nella fascia confinaria a condizioni più vantaggiose dei prezzi dei generi di monopolio. Di 29,8 miliardi sono risultati i minori accertamenti per l'IRPEF e di 19,8 quelli per l'IVA, entrambi peraltro riconducibili alle negative ripercussioni sulla economia regionale della crisi dei paesi già appartenenti alla Repubblica Jugoslava.

Le minori entrate accertate nel titolo II (contributi ed assegnazioni dello Stato) corrispondono alla somma algebrica di maggiori accertamenti per 470 milioni e di minori accertamenti per 71,3 miliardi, derivanti da economie di spesa per 70,6 miliardi dovute alla rinviata stipulazione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per 59,1 miliardi, per il funzionamento alle U.S.L. per saldo di maggiori spese registrate nel 1987 e 1988 e per 6,4 miliardi derivanti da oneri per gli anni 1990-1991 conseguenti alla applicazione del contratto collettivo nazionale degli autotferotramvieri.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1992 l'accertamento delle entrate tributarie ha raggiunto i 1.648 miliardi che, anche in conseguenza di un minore accertamento di 71 miliardi rispetto alle previsioni, ha segnato un aumento di solo il 4,8% rispetto all'omologo dato del 1991 (1.571,9 miliardi), accentuando un rallentamento già registrato rispetto ai ritmi incrementativi dei precedenti esercizi. Per di più va ancora osservato che al risultato raggiunto hanno concorso proventi per circa 30 miliardi ricavati dalla entrata a carattere straordinario e quindi non ripetibile, costituita da un provvedimento di condono previsto per tale categoria di tributi.

Tuttavia in considerazione di un generale ridimensionamento cui è soggetto nel suo insieme il bilancio regionale, a tale rallentamento non ha correlativamente corrisposto che una modesta contrazione dal 43 al 42,8% dell'incidenza del comparto tributario sul totale delle disponibilità regionali.

Per contro nel 1992, rispetto al precedente anno, si è registrato un aumento dal 52,4 al 56,4% dell'incidenza delle entrate tributarie sul totale della spesa corrente.

Nel comparto delle entrate derivanti da assegnazioni e contribuzioni, in cui le previsioni definitive si erano fissate in 2.038,1 miliardi, (rispetto ai 2.509,6 miliardi del 1991), si è registrato un accertamento di 1996,2 miliardi, con uno scostamento, peraltro, di 70,9 miliardi rispetto a 264,2 miliardi del trascorso esercizio, mentre lo stesso valore nel 1990 era stato inferiore alle previsioni di 77 miliardi.

In dipendenza di tale ultima circostanza le entrate qui considerate, pur tenuto conto di una diminuzione delle previsioni pari al 18,9%, decrescono soltanto del 12,4%, mentre l'incidenza delle entrate del titolo in esame sull'insieme della spesa regionale scende dal 56,4 al 52,4%.

Un ulteriore aumento segnalano tutte le altre categorie di entrata: quelle derivanti da rendite patrimoniali si incrementano da 55,3 a 65 miliardi, con un aumento di 10 miliardi rispetto alle previsioni; le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da rimborsi di crediti, pari a 31,4 miliardi, se pure risultano inferiori alle previsioni di 13,7 miliardi, aumentano di 3,6 miliardi rispetto al precedente dato; infine da 30,9 a 135,8 miliardi aumentano gli accertamenti per entrate derivanti da mutui e prestiti che nel

Le maggiori entrate per circa 10 miliardi accertate nel titolo III (entrate derivanti da rendite patrimoniali), sono a loro volta rappresentate da una differenza algebrica tra maggiori accertamenti per 13,6 miliardi e minori accertamenti per 3,6 miliardi.

Le maggiori entrate riguardano principalmente recuperi di somme erogate su capitoli di spesa relativi a spese di investimento (8,6 miliardi), interessi attivi sul conto corrente di Tesoreria (1,3 miliardi) e rimborsi di somme da pubbliche amministrazioni per l'impianto e la gestione del sistema informativo regionale (1,2 miliardi).

I minori accertamenti a loro volta hanno interessato il recupero di somme erogate su capitoli di parte corrente (1,4 miliardi) ed indennizzi per maggiore usura delle strade per 1 miliardo.

Le minori entrate nel capitolo IV (entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali) pari a 13,7 miliardi sono determinate dalla somma algebrica di maggiori accertamenti per 0,4 miliardi e di 14,2 miliardi di minori accertamenti. Di questi la parte più rilevante riguarda la mancata vendita di beni immobili (per 14,1 miliardi), conseguente al non concluso perfezionamento degli atti di cessione.

Infine le minori entrate per 290,5 miliardi, registrate nel titolo V (entrate derivanti da mutui), sono dovute alla mancata stipulazione di un complesso di contratti di mutuo, dei quali i principali riguardano per 97,3 miliardi la realizzazione di opere pubbliche, per 20 miliardi la realizzazione di opere ospedaliere, per 118,9 miliardi il finanziamento integrativo delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale, per 36 miliardi la copertura della maggiore spesa sanitaria nel 1990, per 15 miliardi il ripiano dei disavanzi di esercizio 1991 delle Aziende di trasporto pubblico locale.

Va come di consuetudine ricordato che tali ultime minori entrate si compensano comunque con corrispondenti economie di spesa e non influiscono pertanto sulla determinazione del risultato di gestione.

Del pari su tale risultato non incidono i minori accertamenti sulle partite di giro, realizzatesi per 517 miliardi e corrispondenti ad analogo importo di economie verificatesi sui relativi capitoli di spesa.

2) Nel comparto della spesa le economie, non considerando quelle realizzatesi nelle partite di giro, sono ammontate complessivamente a 477,9 miliardi.

Di questi circa 105 miliardi si sono formati per scadenza dei termini previsti dall'art. 6, commi 1 e 2 e 7 comma 2 della legge di contabilità regionale n. 10 del 1982; 10,5 miliardi si sono registrati sui capitoli di spesa relativi ai limiti di impegno per effetto del combinato disposto dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 10/1982 e dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 468 del 1978; 72 miliardi si realizzano sugli stanziamenti di spesa di capitoli relativi ad assegnazioni statali con destinazione vincolata, di cui 71 in relazione all'accertamento di minori entrate; 290,4 miliardi, infine, derivano da mancati impegni sui capitoli coperti con contrazione di mutui.

1991 erano stati invece previsti in 97,7 miliardi, a fronte degli attuali 426,3 miliardi. Ciò testimonia comunque dell'avvio della Regione in direzione di una necessitata politica di indebitamento, che sia pure praticata con riluttanza, è destinata ad incidere negli anni a venire sul bilancio regionale, irrigidendone la configurazione.

Le riscossioni complessive sulla competenza, determinatesi in 3.061,5 miliardi (-8,9% rispetto al 1991), invertono il favorevole dato incrementale (+19,8% registrato nel 1991) attestandosi su valori inferiori a quelli già registrati nel 1990.

Correlativamente è peggiorato anche il tasso di acquisizione rispetto agli accertamenti, pervenuto al valore del 79,6% rispetto all'85,5% del 1991, che si è riportato sulla media dei valori dei precedenti esercizi, sempre comunque inferiore all'80%. Procedendo alla disaggregazione di tale dato tra i due comparti delle entrate tributarie e di quelle derivanti da assegnazioni e contributi, si registra per le prime un aumento dal 79,8 all'80,8% e per le seconde una diminuzione dal 91 all'84,3%, dati che insieme comportano un ulteriore avvicinamento dei valori registrati riguardo alle acquisizioni nel settore tributario rispetto alla media generale di tutto il comparto dell'entrata.

Rispetto alla massa degli accertamenti di competenza e dei residui dei precedenti esercizi, pari a 5.416,4 miliardi, le riscossioni complessive sono state pari a 3.531,1 miliardi (65,2%), dato che peggiora il precedente risultato del 71,1%, riportandosi a valori inferiori al 70% rilevati nei tre esercizi ancora precedenti.

Su tale massa le riscossioni dei residui attivi, pari al 1° gennaio 1992 a 1.569 miliardi, hanno toccato i 469,6 miliardi, con un tasso di acquisizione di tali residui, sul totale, del 29,9%, inferiore al valore del 34,4% riscontrato nel 1991.

Di tali residui rimanevano ancora da riscuotere alla fine dell'esercizio 1.089,1 miliardi che, uniti ai 786 miliardi di residui di nuova formazione determinano l'ammontare complessivo dei residui attivi, alla fine dell'esercizio, nella somma di 1.875,1 miliardi, maggiore del 19,5% ai 1.569 miliardi del 1991 che evidenzia un peggioramento di tale posta, dopo alcuni anni di constatata riduzione, anche rispetto al valore registrato nel 1989, in cui fu pari a 1.830,7 miliardi.

2.1.2 Conto del bilancio - Spesa

Passando al comparto della spesa, si osserva che gli impegni complessivi, al netto delle partite di giro, sono assommati a 3.948,3 miliardi a fronte dei 4.174,6 miliardi del 1991 (-5,4%). Di tale somma gli impegni sulle spese correnti sono stati pari a 2.778 miliardi e quelli in conto capitale sono ammontati a 1.152 miliardi, con una diminuzione, rispetto alle spese correnti del precedente anno (pari a 2.855,3 miliardi), del 2,7% ed una diminuzione, per quelle in conto capitale (1.302,7 miliardi nel 1991), dell'11,6%.

Anche nei termini in cui si è presentato quest'anno, caratterizzato da un decremento molto più vistoso nelle spese in conto capitale rispetto a quelle correnti, l'andamento gestorio mostra, sotto aspetti diversi da quelli segnalati in precedenza, i sintomi del progressivo appesantimento dell'azione regionale.

Il tasso di impegno delle disponibilità delle spese correnti, previste in 3.224,2 miliardi, è pari all'86,2% rispetto a 91,7% del 1991. Quello invece delle disponibilità in conto capitale si mantiene sui valori del 1991 ed è pari al 47%, confermando un sia pure graduale miglioramento realizzatosi negli ultimi anni.

Soffermandosi più specificamente sulle spese di investimento, si rileva che, mentre gli stanziamenti di competenza (2.450,2 miliardi), risultano ulteriormente diminuiti dell'11,2% rispetto ai 2.760,7 miliardi del 1991, gli impegni sono, come detto, diminuiti dell'11,6% e la massa delle somme oggetto di trasferimento al successivo esercizio diminuisce a 1.127,6 miliardi dai precedenti 1.142,7 (-1,3%) sostanzialmente confermando il precedente dato.

Complessivamente la massa delle somme oggetto di trasferimento, ivi comprese quelle di parte corrente, raggiunge i 1.269 miliardi e decresce dell'1% rispetto ai 1.282,2 miliardi del 1991.

Il valore delle economie, pari a 477,9 miliardi supera i livelli del precedente anno (433 miliardi) ed è, a differenza dello scorso esercizio, prevalentemente imputabile alle spese correnti (304,8 miliardi), e in gran parte da riferire (290,4 miliardi) alla mancata stipulazione di mutui finalizzati, che si ricollegano quindi ad altrettante minori entrate.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I pagamenti sulle dotazioni di competenza hanno raggiunto i 3.230,1 miliardi ed hanno segnato nuovamente una flessione del 5,5% rispetto ai 3.418,6 miliardi del 1991, evidenziando un andamento negativo come già da ultimo nel 1990.

Con riferimento a singole componenti di spesa, mentre i pagamenti sulle spese correnti hanno interessato 2.590,4 miliardi (1991: 2.740,6 miliardi), con una diminuzione del 5,5% ed una incidenza sul totale della spesa dell'80,2%, analoga a quella dello scorso anno, quelli per oneri di investimento hanno riguardato 629,4 miliardi di spese, con una diminuzione rispetto ai 661,4 miliardi del 1991, pari a 4,8% che ha determinato una incidenza di tale voce, sull'insieme della spesa regionale, del 19,5% anch'essa pressoché pari al valore del precedente esercizio (19,3%).

Le somme rimaste da pagare sulla competenza ammontano a 718,2 miliardi rispetto ai 756 miliardi del 1991, dato che attesta di una diminuzione del 5% dell'entità dei nuovi residui rispetto ai precedenti. Per quanto riguarda invece, lo smaltimento dei residui dei precedenti esercizi, i pagamenti intervenuti per 618,6 miliardi (38,1% dei 1.624,3 miliardi di residui iniziali) è anche, se non di molto, ulteriormente diminuito rispetto ai 651 miliardi del 1991, anno in cui erano stati effettuati pagamenti per il 40,8%.

Da 868,3 a 940 miliardi aumentano le somme rimaste da pagare sui precedenti esercizi, mentre quelle passate ad economia diminuiscono da 74,2 a 61,7 miliardi e quelle oggetto di trasferimento a 3,9, dai precedenti 3 miliardi.

L'ammontare dei residui complessivi al 31 dicembre 1992, escluse le partite di giro, sale a 1.658,2 miliardi rispetto ai 1.624,3 del precedente esercizio (+2,1%). Di essi 718,2 sono di nuova formazione (756 miliardi nel 1991; -5%).

Le somme oggetto di trasferimento sulla competenza del 1992 sono pari complessivamente, come visto a 1.269 miliardi e segnano una diminuzione dell'1% rispetto ai 1.282,2 miliardi del 1991 dopo la più vistosa riduzione dell'11,9% registrata nel 1991.

Per quanto concerne l'origine dei fondi oggetto di trasferimento e l'incidenza sul totale dei fondi delle diverse provenienze, va notato che, rispetto al 1991, mentre essa aumenta per i fondi statali dal 40,8 al 42,3%, diminuisce rispettivamente per i fondi per il terremoto e per quelli regionali dal 42 e dal 17,2% agli attuali 41,4 e 16,3%.

Tenuto infine conto dell'analisi della spesa con riguardo alla classificazione per categorie, è da rilevare l'entità dei trasferimenti sul totale della spesa regionale; trasferimenti che sia per la spesa corrente che per quella in conto capitale il rendiconto espone, distinguendo tra i settori costituiti dallo Stato e dagli altri enti pubblici e da una categoria residuale in cui vanno inclusi gli altri settori. Nell'insieme tali categorie, sulla competenza 1992, hanno inciso per 3.297,4 miliardi, di cui 1.909,4 per la parte in conto capitale, su un totale di spesa effettiva di 3.948,3 miliardi e rappresentano l'83,5% del bilancio regionale, caratterizzandone in misura spiccata la fisionomia.

Le spese per il personale in attività di servizio sono risultate pari a 210,5 miliardi con un'incidenza sulla spesa complessiva del 5,3%.

Nello scorso esercizio i corrispondenti valori delle categorie considerate erano risultati pari a 3.511,5 e 206,4 miliardi, interessando rispettivamente l'84,1% e il 5,9% della spesa totale.

Gli stessi dati nel 1988 erano risultati di 2.593,5 e 145 miliardi, per un'incidenza rispettiva dell'80,3 e del 4,5% sui 3.229,4 miliardi di spesa effettiva.

2.2 Il conto del patrimonio

Al 31 dicembre 1992 il conto del patrimonio, del quale viene dichiarata la regolarità nella decisione delle Sezioni Riunite cui si accompagna questa relazione, presentava una consistenza attiva di 663,7 miliardi con un aumento di 104,2 miliardi, riconducibile in via principale ad un rilevante incremento delle attività disponibili.

La classificazione delle partite del conto, essendo rimasta immutata rispetto allo scorso esercizio, continua a manifestare le insufficienze di leggibilità e le inadeguatezze ai fini della valutazione dei dati complessivi il cui superamento è stato in più occasioni auspicato per consentire una migliore evidenza del conto generale dei servizi.

Per quanto riguarda le sue singole componenti, il conto generale A (attività e passività finanziarie) presenta un peggioramento di 33,1 miliardi derivante da una diminuzione della consistenza delle attività finanziarie per 63,4 miliardi, cui ha fatto fronte una diminuzione della consistenza delle passività per soli 30,3 miliardi. Attività e passività finanziarie sono risultate in chiusura di esercizio pari a 3.080 e 2.986,6 miliardi.

Il conto generale B (attività disponibili) segnala un aumento di 145,2 miliardi in conseguenza di notevoli movimenti determinati da acquisizioni e assegnazioni gratuite di titoli.

Minore dello scorso anno, in cui era stato pari a 30,3 miliardi, è risultato il miglioramento del conto generale C (attività non disponibili) nel quale l'incremento di 17,3 miliardi è riferibile prevalentemente a variazioni intervenute nel comparto dei beni immobili, per un ammontare di 13,4 miliardi.

Il conto generale D (passività diverse) espone un aumento di 25,2 miliardi dovuto ad un incremento di 17,8 miliardi corrispondente alla differenza tra l'importo dei nuovi mutui ed il rimborso di quote di capitale oltre che all'oscillazione dei cambi. Ad essi si aggiunge l'incremento di 7,4 miliardi dovuto alla perenzione di residui passivi, compensato da diminuzioni dovute ad iscrizioni in bilancio di somme perenti o alla cessazione di obbligazioni ad esse connesse.

Nell'insieme per quanto riguarda la parte prettamente patrimoniale del conto, rappresentata dai conti B, C e D, si registra un aumento di 137,3 miliardi, giungendosi al 31 dicembre 1992 ad una consistenza netta di 570,3 miliardi (806,3 miliardi di attività e 236 miliardi di passività).

2.3 Settori di intervento

2.3.1 *Premessa.* Attraverso la consueta rassegna dei vari comparti di spesa svolta al fine di verificare l'utilizzazione regionale delle risorse, vengono in considerazione i principali interventi riguardanti i compiti istituzionali della Amministrazione. Se ne riferisce sinteticamente, sulla base anche delle indicazioni offerte dalla Amministrazione che non procede peraltro a tale informazione per tutti i settori secondo i necessari criteri di uniformità e completezza.

Preliminarmente tuttavia, riguardo alla concreta utilizzazione delle risorse, sembrano ancora utili alcune considerazioni che investendo i generali criteri di gestione osservati dalla amministrazione, riflettono l'esigenza della adozione di comportamenti diretti ad orientare più razionalmente l'impiego delle disponibilità, specie nella fase di contenimento cui esse sono attualmente soggette.

Risultando il bilancio regionale prevalentemente qualificato dall'apprestamento di un sistema che istituzionalmente prevede l'esercizio delle attività attraverso un complesso di sovvenzioni, contributi e sussidi, dovrebbe essere sempre cura della Amministrazione verificare, secondo regole di economicità e di conformità a legge, la ricorrenza dei presupposti che rendono i propri interventi oltre che corretti, utili ed opportuni alla luce degli interessi pubblici da soddisfare.

L'emergere di una ampia casistica in senso contrario denota invece l'esigenza, su un piano generale, di comportamenti più idonei alla verifica dei presupposti richiesti dalle singole leggi.

Si è così constatata la erogazione di contributi «per nuove iniziative industriali» in favore di impresa già stabilmente operante in località nelle quali si procedeva a semplici ampliamenti di attività già avviate, sia pure dando corso ad ammodernamenti tecnologici, così inappropriatamente forzando il significato della disposizione attributiva del beneficio.

In altri casi, con verifiche acriticamente ripetitive, si sono mantenuti fermi livelli contributivi nei confronti di enti sovvenzionati dalla Regione in misura pressochè totale in base a programmi risultati a rendiconto, o non eseguiti, o indicanti soltanto spese di autoamministrazione, mancando un riscontro sulla realizzazione di effettivi compiti istituzionali.

Si è reso necessario censurare fattispecie concessive o confermate di contributi largiti per preventivi di spesa superiori a quelli rendicontati, e successivamente non adeguatamente ridotti, una volta riconosciuti comunque in misura non superiore alla percentuale di sovvenzione prevista dalla legge.

Si è realizzato in tal modo un indebito spostamento della valutazione dell'interesse pubblico dalla fase previsionale a quella consuntiva delle contribuzioni.

Alle realizzazioni parziali talvolta non ha corrisposto una adeguata riduzione delle contribuzioni, al fine di adeguare l'intensità degli interventi agli scopi da realizzare.

Si è trascurato, nel procedere a concessioni contributive, di tenere conto, per le successive determinazioni, di precedenti erogazioni che eventualmente avessero comportato un avanzo che esigesse una riduzione dell'ammontare dei benefici da riconoscere, o potesse porre la questione se fossero state portate a termine le iniziative in precedenza finanziate.

Non sempre è stato considerato se le iniziative sovvenzionate dimostrassero quel grado di sufficiente autonomia che solo può giustificare interventi rappresentanti un concorso ed uno stimolo in programmi espressivi di una potenzialità che giustifichi gli aiuti concessi.

In altri casi è stata rilevata la distorta applicazione di una contribuzione per pagamento di prestazioni professionali in favore di una U.S.L. in quanto non inserita nel quadro della realizzazione delle opere cui attenevano, in difformità delle prescrizioni della legge regionale n. 46 del 1986, alla luce della quale dette contribuzioni risultavano approvate.

Le autorizzazioni non sono state neppure condizionate a cautele di ordine garantistico intese ad assicurare alla amministrazione la disponibilità delle opere per le quali vanno concesse.

In altri casi la presenza normativa di un vincolo di destinazione sull'oggetto contribuibile ha consentito di desumere la non finanziabilità di beni estranei alla applicabilità del vincolo, così determinando una minore spesa per la Regione che la aveva deliberata.

Sono state richieste forme di accertamento, trascurate da parte della Regione, sulla solidità e affidabilità delle iniziative e, in casi di prolungamento delle istruttorie, è stata richiesta la loro reiterazione in tempi prossimi a quello dell'impegno.

In ipotesi di complessi di provvedimenti contributivi di natura omogenea è stata richiesta la assunzione di oggettivi parametri di assegnazione per tutti i beneficiari.

Anche nella fase dei controlli sono stati rilevati comportamenti non conformi alla realizzazione dell'interesse per cui essi sono previsti.

Ciò è avvenuto in particolare per l'affidamento ad una Società privata del compito di vigilare sull'attuazione delle attività formative finanziate per il 1992 dalla CEE e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pur essendo attribuito alla amministrazione dalla legge regionale n. 76 del 1982 il compito di esercitare la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attività formative.

La possibilità, consentita da tale legge, di avvalersi in casi eventuali di collaborazioni estranee, laddove non verificata alla stregua di una eccezionalità nella specie insussistente, non poteva non considerarsi confliggente con la regola della istituzionalità di esercizio delle funzioni proprie della Regione prevista dalla legge regionale n. 7 del 1988. Nella specie, risultando le facoltà derogatorie consentite in assenza di specifiche professionalità nella amministrazione, per tempi limitati e non in via istituzionale, e comunque in considerazione di esigenze di trasparenza nella scelta dell'affidatario della funzione, la Corte ha rappresentato all'Amministrazione, che in proposito si è adeguata, l'illegittimità di una situazione in un settore nel quale si sono manifestate negli anni notevoli anomalie.

Nel settore cooperativo la necessità di analoghi interventi è stata rilevata in ordine all'accertamento della regolarità costitutiva e gestoria degli organismi da vigilare.

La rapida elencazione che precede va conclusa infine con la indicazione del fenomeno, ricorrentemente presente nella legislazione regionale, di forme contributive in annualità costanti il cui ammontare negli anni, rispetto agli oneri finanziati, e prescindendo di regola dalla contrazione di mutui, supera e spesso raddoppia il valore dell'opera finanziata. Ciò talvolta fa perdere all'intervento, al di là della diseconomicità della operazione, la ragione della sua finalizzazione ed introduce elementi di notevole rigidità nei bilanci futuri.

2.3.2 *Ambiente.* Nell'ambito delle attività del Dipartimento del territorio e dell'ambiente gli stanziamenti della Direzione regionale dell'Ambiente sono stati pari a 236,3 miliardi (228,2 nel 1992) e gli impegni per 78,6 miliardi, sono stati pari al 33,3% delle previsioni, accentuando la caduta che in due anni ha portato all'attuale valore dal 65,8 e dal 52%. Salgono a 111 miliardi i trasferimenti dai 73,8 precedenti e si verificano economie per 46,8 miliardi.

I pagamenti sulla competenza diminuiscono ancora da 29 a 16 miliardi ed anche quelli complessivi, che erano stati pari a 128 miliardi, sfiorano soltanto i 96.

A contribuire all'ancora più accentuato rallentamento delle attività della Direzione hanno concorso i tre programmi di maggiore dimensione, circa il cui andamento, peraltro, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti di sorta.

Gli stanziamenti per le attività di approvvigionamento e disinquinamento idrico, che sono risultati nuovamente superiori a quelli per la difesa del suolo, sono stati impegnati per 54 degli 89 miliardi disponibili, e pur peggiorando l'andamento rispetto allo scorso anno (53 miliardi di impegni su 59 di stanziamento), hanno avuto utilizzazione ben superiore a quella dei fondi per la difesa del suolo (3 miliardi di impegni su 58,9 di stanziamento) con 48 miliardi di trasferimenti. Va altresì notato che sono stati nell'anno pagati in misura di solo 13 miliardi i 95 miliardi di residui, a testimonianza di un ritmo naturalmente rallentato delle attività del settore.

Molto basso è risultato il grado di utilizzazione delle disponibilità per infrastrutture e opere a servizio dei centri urbani, con un impegno di soli 8 miliardi su 36 miliardi di stanziamenti, trasferimenti per 16 e uno smaltimento di residui per 13 dei circa 22 miliardi sussistenti.

Alla esiguità delle realizzazioni fa comunque riscontro la presenza di una legislazione assai varia ed in via di continuo adeguamento alle necessità contingenti.

2.3.3 Foreste. Molto diminuite risultano anche le risorse della Direzione regionale delle Foreste, contrattesi a 36,1 miliardi rispetto ai 43,8 del 1992, con impegni comunque per 23,4 e trasferimenti per 10,5 miliardi rispetto ai 16 precedenti.

La maggior parte delle risorse è destinata ad opere di sistemazione idraulico-forestale (16,7 miliardi) per le quali si mantiene un soddisfacente rapporto di impegno per somme pari a 13,6 miliardi.

Meno dinamico risulta l'impegno per le opere di incremento e miglioramento del patrimonio forestale e per la protezione dell'ambiente forestale, in una materia largamente disciplinata da disposizioni comunitarie nella quale alla realizzazione provvedono principalmente Consorzi o Enti locali o, direttamente in economia, gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

2.3.4 Edilizia residenziale. Sull'elevato livello di 346 miliardi, rispetto ai precedenti 330, si mantengono i fondi della Direzione regionale dell'Edilizia, che denunciano anche un andamento divergente di impegni e trasferimenti, diminuiti rispettivamente gli uni da 215 a 213 miliardi, aumentati gli altri da 108 a 119 miliardi.

I pagamenti sulla competenza sono ancora aumentati fino a 100 miliardi.

Rispetto al precedente anno, superiore è stato il livello delle assegnazioni per il programma di edilizia abitativa, interessante 294 miliardi di stanziamenti (285 nel 1992) per 181 miliardi di impegni, rispetto ai precedenti 182 miliardi e un livello non molto cresciuto di trasferimenti (da 100 a 109 miliardi).

L'azione amministrativa risulta legata a parametri obiettivi, con contribuzioni periodicamente aggiornate dagli organi amministrativi, da parte dei quali risultano attivate iniziative ispettive ai fini della verifica sull'impiego dei fondi e la realizzazione degli interventi.

2.3.5 Viabilità e trasporti. Dopo la contrazione del precedente anno gli stanziamenti in favore della Direzione regionale della Viabilità e dei Trasporti mantengono una propria continuità (338 rispetto a 332 miliardi), con impegni per 163,8 miliardi, rappresentanti il 48,4% di utilizzazione rispetto al 65% precedente e con un leggero aumento da 139 a 146 miliardi dei trasferimenti all'anno successivo. I pagamenti sulla competenza, che rispetto ad altri settori manifestano un andamento relativamente più dinamico, si sono tuttavia ridotti da 134 a 119 miliardi, con un rapporto del 72,7% rispetto agli impegni.

«Viabilità» e «Trasporti pubblici locali» risultano i programmi più largamente dotati (156 e 143 miliardi rispettivamente) pur se nella attuazione, a causa della diversa natura delle spese, denunciano un andamento divergente. Mentre il primo infatti ha visto impegnati solo 23 miliardi su 157 disponibili, con trasferimenti per 131 miliardi, sul secondo risultano impiegati 114 miliardi su 143, con economie per oltre 21 miliardi, ma trasferimenti per solo 6,5 miliardi. Permane pertanto, per quanto riguarda la viabilità, una lentezza di realizzazione che caratterizza peraltro frequentemente il comparto delle opere pubbliche.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel settore della viabilità è operante, ai sensi della legge regionale n. 22 del 1985, uno specifico piano che costituisce lo strumento unico per la previsione, programmazione e realizzazione di tutti gli interventi di viabilità in ambito regionale e a cui è stata data concreta attuazione nell'aprile del 1989. Si riscontra, nella pianificazione in argomento, una concreta collaborazione operativa regionale anche con l'ANAS, per l'inserimento delle iniziative regionali nei programmi dell'Azienda.

La prevalente spesa del servizio Trasporti pubblici locali si incentra nella concessione ed erogazione di contributi di esercizio alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per i quali sono stati destinati 95 miliardi, come detto in parte reperiti a carico dei fondi propri della Regione.

Nel programma dei Porti, nel quale la spesa si concentra soprattutto in contributi per spese di investimento in favore degli Enti esercenti le attività portuali, vengono evidenziate le caratteristiche delle attività finanziate che prevedono utilizzazioni e rendicontazione entro i tre anni successivi alle erogazioni, così evitando in larga misura il verificarsi del fenomeno dei residui e dei trasferimenti.

2.3.6 Sanità. Dopo anni di continua espansione la spesa sanitaria regionale segna, nel suo insieme, una flessione rispetto al precedente esercizio anche se la sua rilevanza, sul complesso della spesa dell'Ente, continua ad essere del 57%.

Gli stanziamenti sono infatti diminuiti a 2.381 miliardi rispetto ai precedenti 2.581 e gli impegni hanno toccato i 2.041,5 miliardi rispetto ai 2.170,4 precedenti. Il rapporto tra impegni e stanziamenti emerge da tali dati come migliorato dall'84,1 all'85,7%.

Anche le economie ed i trasferimenti decrescono, passando rispettivamente da 268 a 237 e da 143 a 102 miliardi.

Sono note le particolari caratteristiche di tale genere di spesa, la cui posta maggiore si concentra in oneri correnti per il finanziamento delle funzioni del servizio sanitario nazionale. Nel 1992 la relativa funzione ha assorbito in impegni 1.622 miliardi di fondi statali a fronte dei 1.660 del 1991, cui vanno però aggiunti i finanziamenti integrativi regionali, passati nell'anno da 170 a 250 miliardi. Da 78 a 4 miliardi è diminuita invece la spesa per finanziamento in conto degli esercizi precedenti. Detratte le spese sopra indicate, le risorse di cui ha disposto il comparto sanitario sono diminuite da 261 a 169 miliardi, 37 dei quali riferibili ad una riduzione della spesa impegnata per strutture sanitarie ed ospedaliere, da 97 a 60 miliardi, nel settore particolarmente qualificato delle spese per investimento.

Quanto ai criteri di erogazione delle provvidenze ai soggetti beneficiari, la presenza di una serie di parametri e criteri rappresentati dalla popolazione residente, dal numero delle strutture e dalle esigenze di potenziamento di esse limita, in termini piuttosto ristretti, l'esercizio nel comparto della generalità delle funzioni.

2.3.7 Assistenza sociale. Le attività di assistenza sociale si sono orientate, quanto ad assegnazioni ed impegni, sui valori del precedente esercizio, con stanziamenti ed impegni per 99 e 89 miliardi, ma con un aumento a 8,5 miliardi delle economie ed una diminuzione dei trasferimenti a 1,8 miliardi.

Gli interventi si suddividono in una serie di misure anche, di limitata portata, da inquadrare nell'ambito del piano socio- assistenziale.

2.3.8 Istruzione pubblica. Una lievissima espansione in termini di stanziamenti si registra per le attività connesse alla istruzione pubblica, aumentate nei livelli di spesa da 99 a 102 miliardi, cui corrispondono 88 miliardi di impegni, 69 di pagamenti e 8,2 miliardi di trasferimenti con un aumento peraltro delle economie da 600 milioni a 5,8 miliardi.

Dopo la ristrutturazione dei programmi intervenuta nello scorso esercizio, la rubrica ha raggiunto un suo assetto nel quale la spesa per le Università, peraltro costante rispetto al 1992, risulta superata soltanto da quella per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

In materia di istruzione sono stati svolti interventi riguardanti in particolare il diritto allo studio, finanziate attività nel settore dell'istruzione superiore e, tra altre misure disposte, iniziative in favore

dell'orientamento e per la promozione delle attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici. Larga parte della spesa facente capo al Servizio della Istruzione continua ad essere gestita attraverso contributi, per la corretta distribuzione dei quali la Regione è impegnata ad adottare sempre più affinati strumenti cui conformare il proprio operato.

Sul settore gravano altresì le spese per il mantenimento di musei e biblioteche.

Nella rassegna delle attività svolte viene richiamato quale modello operativo di non comune adozione un'ipotesi di controllo ispettivo operante presso la Direzione regionale dell'Istruzione. In materia di musei invece le contribuzioni intervengono a diversificare, secondo vari criteri, le erogazioni e viene sanzionata la mancata presentazione del rendiconto con l'esclusione dalla assegnazione di contributi per l'anno successivo.

2.3.9 Ricreazione e sport. Seppure in un'area dai contorni non definiti culturalmente, ma pur sempre in uno sfondo promozionale e diffusivo, si muovono le attività del servizio Ricreazione e sport che, a fronte di stanziamenti per 13 miliardi, registrano impegni per 11,3 miliardi con una tendenziale contrazione negli ultimi anni, se non degli impegni stessi, delle disponibilità messe a servizio del settore.

2.3.10 Formazione professionale. A fronte di uno stanziamento elevatosi a 130 miliardi, la spesa della Direzione regionale della Formazione professionale è aumentata, quanto ad impegni, a 93,3 miliardi dai precedenti 81,7, mentre le somme oggetto di trasferimento sono aumentate dallo scorso anno da 12,5 miliardi a 33,1 miliardi.

La parte prevalente della spesa è destinata ai contributi di formazione professionale (77,5 miliardi), mentre minori risultano gli oneri per le corrispondenti strutture. Allo stanziamento annuo in favore dell'IRFOP si affiancano i finanziamenti agli enti gestori delle attività formative, in forma di contributo o finanziamento per lo svolgimento dei corsi e per le spese connesse. Analoghe forme di intervento sono predisposte per l'acquisto di arredi ed attrezzature tecnico-scientifiche.

Una particolare forma di intervento con fondi statali è attuata in applicazione della legge 12 novembre 1988, n. 492, diretta alla realizzazione di progetti triennali innovativi del sistema formativo, e subordinata, ai fini delle successive erogazioni, alla presentazione di documentazioni attestanti dello stato di attuazione della parte già svolta del programma.

2.3.11 Agricoltura. Secondo le linee del piano di sviluppo, continua ad essere circoscritto l'insieme delle risorse destinate, nell'ambito delle attività economico-produttive, alla agricoltura, diminuite ulteriormente quanto a stanziamenti da 203 a 189 miliardi e da 133 a 114,5 miliardi di impegni, che peggiorano dal 65 al 60% il rapporto con gli stanziamenti. Nello stesso tempo si realizzano economie per 18 miliardi e trasferimenti per 57, rispetto ai 66 precedenti, peraltro derivanti da una dotazione di competenza più ampia.

Il settore agricoltura, annualmente oggetto di una dettagliata produzione normativa, è nello stesso tempo interessato all'adeguamento alle misure comunitarie in esso particolarmente incidenti, così da richiedere frequenti interventi del legislatore regionale.

Una particolare rilevanza, ricorrente negli ultimi anni, denuncia il programma «Avversità atmosferiche» il cui stanziamento di oltre 40 miliardi risulta oggetto, per circa la metà, di trasferimento all'anno successivo.

Nel corso del tempo gli interventi della Direzione regionale, si sono concentrati in otto programmi riguardanti principalmente la promozione dello sviluppo agricolo, il miglioramento della produzione zootecnica, la valorizzazione dei prodotti agricoli ed il sostegno agli investimenti e alla gestione delle Aziende attraverso l'erogazione del credito agrario.

2.3.12 Industria. In contenimento ancora più accentuato di quelle del settore agricolo risultano le spese destinate all'Industria, i cui stanziamenti da 178 miliardi sono stati limitati a 137 miliardi, cui ha corrisposto un incremento del rapporto di impegno, che avendo riguardato 92 miliardi, è stato del 67% a fronte del 61%

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello scorso esercizio. I pagamenti, sulla competenza e complessivi, sono passati rispettivamente da 48 a 42 e da 89 a 90 miliardi, mentre i trasferimenti sono diminuiti da 54 a 31 miliardi con una formazione di economie per 12 miliardi.

Il capitolo di maggiore consistenza, riguardante i contributi sugli interessi dei mutui destinati a spese di investimento per stabilimenti industriali (cap. 7330), ha mostrato un andamento non dissimile dal precedente, in cui a 58,8 miliardi di spesa hanno corrisposto impegni per 52,2 miliardi.

Nel corso del 1992 la Corte, in occasione della applicazione delle misure previste dalla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 concernente provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale, ha contestato l'applicazione della precedente normativa a fattispecie che avrebbero dovuto essere disciplinate più rigorosamente dalla nuova, emanata in vista del superamento di obiezioni manifestate in sede comunitaria contro il comportamento interpretativo in materia di erogazione di contributi seguito dalla Regione. Questa, per il momento, ha peraltro superato l'osservazione rivolta con l'emanazione di norme interpretative nel frattempo sottoposte alla pronuncia della CEE.

Nella stessa materia la Corte ha anche osservato la mancata adozione di un regolamento che avrebbe dovuto disciplinare la fissazione di criteri di ripartizioni contributive che invece la Amministrazione ha elaborato alla luce di deliberazioni in precedenza assunte, e quindi secondo un procedimento da ritenere superato, legittimato infatti soltanto a seguito della approvazione di una ulteriore legge interpretativa.

2.3.13 *Lavoro, cooperazione ed artigianato.* Caratteristica delle competenze di questa Direzione regionale è quella di una certa eterogeneità di interventi in settori tra loro non coerentemente collegati. Le disponibilità totali, dopo l'aumento a 80 miliardi dello scorso anno, si sono contratte a 65,6 miliardi di stanziamenti, con impegni pari a 59 miliardi, che portano all'89,3% il già elevato rapporto dell'87% rappresentato da tale dato nel precedente esercizio.

Anche i pagamenti nell'ambito della competenza aumentano dal 70 all'81,4%; ad essi però va aggiunto soltanto una quota di 0,5 miliardi di residui pagati su un carico complessivo di 42 miliardi di quest'ultima voce.

Il settore di spesa più dinamico della rubrica si mantiene quello delle «Agevolazioni alle imprese artigiane» nel quale la quasi totalità degli stanziamenti risulta impegnata e pagata.

Il favorevole andamento della spesa deriva comunque, nella rubrica, dalla presenza di cospicue spese di trasferimento di natura corrente, come quelle per i finanziamenti dell'Agenzia Regionale del Lavoro, per le quali l'attività gestoria si esaurisce nel porre a disposizione dell'Ente finanziato le risorse ad esso destinate.

Nel settore delle cooperative viene segnalato l'esercizio di una intensa attività di vigilanza, malgrado la quale, peraltro, talune fattispecie interpretative hanno formato oggetto di attività istruttorie della Corte.

Per il settore dell'artigianato, a parte le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti e degli organismi operanti in materia, iniziative risultano attuate attraverso l'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato (ESA) cui sono demandati gli interventi a favore del comparto (oltre 20 miliardi di stanziamenti su un articolato complesso di capitoli).

2.3.14 *Commercio e Turismo.* L'insieme dei programmi facenti capo alla Direzione regionale del Commercio e del Turismo, dopo gli aumenti degli ultimi anni, ha subito una flessione da 153 a 142 miliardi, cui ha corrisposto una più che proporzionale diminuzione degli impegni da 94 a 82 miliardi. I pagamenti complessivi diminuiscono da 82 a 74 miliardi, e per quanto riguarda la competenza da 55 a 44 ed un inverso andamento, in diminuzione l'uno e in aumento l'altro, segnalano trasferimenti ed economie, passati rispettivamente da 50 a 45 e da 9,7 a 15,2 miliardi.

Le più larghe disponibilità del settore delle strutture ricettive continuano ad avere una modesta utilizzazione, con impegni sulla competenza per 24 miliardi su 61 di stanziamenti e per trasferimenti ammontanti a 35,7 miliardi. Anche gli stanziamenti per le infrastrutture turistiche segnalano una poco dinamica utilizzazione.

Dei 33 miliardi di stanziamenti ne risultano impegnati solo 15,3 (12,4 nel 1991) e ai 6 miliardi di trasferimenti si accompagnano economie per 12 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ferme rimanendo le caratteristiche essenziali degli interventi, questi hanno continuato a manifestarsi nel settore del Turismo in favore delle zone tradizionalmente individuate ad elevato interesse, in tutta la fascia costiera ed in 5 poli montani. I contributi sono stati concessi sia per la parte ricettiva che per quanto riguarda gli impianti e le infrastrutture turistiche, prevalentemente a privati operatori.

Per quanto riguarda il programma di promozione dello sviluppo turistico si è provveduto al finanziamento dell'Azienda Regionale creata a tale scopo anche per le iniziative promozionali a carattere intersettoriale ad essa commissionate.

Le iniziative nel settore del Commercio, risultano le stesse già menzionate nella precedente relazione cui vanno aggiunti interventi a sostegno delle attività degli Enti fieristici, del Centro studi «Area tre» e del «Centro internazionale del legno».

È proseguita la consueta, minuta attività contributiva, finalizzata a favore di privati operatori per il miglioramento della rete distributiva.

2.3.15 *Gestioni fuori bilancio.* Tra i moduli gestori di ricorrente e crescente utilizzazione presso la Regione si riscontra una sempre più intensa tipologia di gestioni fuori bilancio delle quali nel 1992 è stata introdotta un'ulteriore figura, con il «Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane».

Tutte le fattispecie operanti risultano peraltro legislativamente previste e nessuna appare sottratta alla disciplina della legge n. 1041 del 1971.

Nell'ultimo anno quanto ad entità di risorse si sono equivalsi il «Fondo di rotazione per le iniziative economiche» (FRIE) per il quale si segnalano riscossioni per 179,4 miliardi e pagamenti per 140,5 miliardi, con una giacenza a fine esercizio di 38,9 miliardi, e il «Fondo speciale di rotazione per la Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - FRIULIA S.p.A.» per gli interventi relativi a particolari esigenze di carattere economico sociale in favore di imprese ubicate nel territorio regionale.

Presso il fondo le riscossioni hanno raggiunto i 168,6 miliardi, i relativi pagamenti sono ammontati a 168,2 miliardi e la giacenza di cassa, a fine esercizio, è stata di 10,4 miliardi.

Ad esso si aggiunge la gestione del Fondo Zanussi in cui riscossioni, pagamenti e giacenza ammontano rispettivamente a 30,3, 29,1 e 1,2 miliardi.

Le caratteristiche di questi fondi, a differenza della generalità degli altri operanti presso l'Amministrazione, è di segnalare oneri di personale per il funzionamento, di essere affidati a una società privata quale la FRIULIA S.p.A., dall'essere subordinata la presentazione dei rendiconti alla approvazione di un bilancio quale quello della Società con la conseguenza che un adempimento di natura privatistica sembra condizionare l'esercizio di attività pubblicistiche.

A 16 miliardi corrispondono le riscossioni, a 13,9 i pagamenti a 2,2 la giacenza dei fondi gestiti dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane che concede finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ubicate sia nei Comuni terremotati che nel resto del territorio regionale.

Relativamente a tale gestione si registra un certo ritardo nella presentazione e nei controlli amministrativi dei rendiconti.

Sempre da parte della medesima FRIULIA S.p.A. viene anche gestito un fondo speciale per il Laboratorio di luce di sincrotrone i cui dati espongono incassi per 31,8 miliardi, spese per 26,9 ed una giacenza di 4,9 miliardi.

Di norma non emergono a carico delle gestioni spese di personale, soprattutto nelle ipotesi di conduzione affidata alla Cassa di risparmio di Trieste.

Nemmeno la gestione del Fondo sociale costituito in favore dei dipendenti regionali, ed al quale si accenna in altra parte della relazione, determina apparenti oneri. Va tuttavia osservato che ciò avviene in quanto al fondo risulta destinato personale regionale; circostanza questa che evidenzia più che una effettiva autonomia della gestione, la separazione di impiego di risorse utilizzate dalla Regione, con modalità differenti da quelle proprie dei fondi dell'Ente.

Non risultano forniti da parte dell'Amministrazione elementi ed osservazioni in ordine ai rilievi in precedenza formulati sulla estensione in materia delle regole della Tesoreria unica.

2.4 Interventi per la ricostruzione del Friuli

2.4.1 *Spese complessive e loro rendicontazione.* Malgrado il decorso di un tempo ormai assai lungo dagli eventi verificatisi, le attività connesse alla ricostruzione a seguito del terremoto del Friuli del 1976, non sono terminate, nè procedono secondo un ritmo che lasci intravedere una prossima conclusione.

È anzi da rilevare, che anche tenuta presente la complessità degli interventi deliberati, la fase di straordinarietà prolungatasi nel tempo ha istituzionalizzato in ambito regionale la presenza di strutture legate, anche a ricostruzione ormai quasi conclusa, a situazioni di emergenza per le quali si ravvisa ormai un interesse anche da parte della amministrazione regionale ad una vigilanza per il ritorno a canoni di una auspicabile ordinarietà amministrativa.

Per questa ragione, per la significatività che i fondi tuttora disponibili rappresentano sul totale del bilancio della Regione, per la copiosità della normazione sedimentatasi nel tempo che ha riguardato circa 95 provvedimenti legislativi, per la derogatorietà dei modelli spesso utilizzati, si deve continuare, a distanza di tempo a riferire partitamente di flussi di spesa che nella allocazione del bilancio della Regione mantengono ben distinte caratteristiche.

Secondo notizie di provenienza della Amministrazione, rappresentate da dati omogenei riferentisi allo scorso esercizio, gli stanziamenti globali a favore delle zone colpite dal sisma del 1976 hanno raggiunto nel 1992 i 6.026,2 miliardi, a fronte dei 5.809,8 dell'anno precedente, escludendo peraltro da tale computo i fondi destinati allo sviluppo dagli artt. 1 e 9 della legge n. 828 del 1981.

Le iscrizioni sui capitoli operativi e gli impegni hanno raggiunto i 6.007,6 e i 5.247,2 miliardi (nel 1991: 5.741,7 e 5.149,4 miliardi) mentre i pagamenti sono assommati a 5.008 miliardi a fronte dei 4.881,9 miliardi precedenti.

Relativamente alla gestione di tali spese, si è posta da tempo, come è noto, una esigenza non adeguatamente soddisfatta, della resa di una tempestiva giustificazione dei fondi accreditati, per lo più assegnati ai sindaci dei comuni terremotati, tenuti alla presentazione semestrale del conto stesso. Considerati i ragguardevoli ritardi registrati nell'osservanza dei termini previsti, la Corte ha da tempo avviato una penetrante azione di sollecitazione per la riconduzione al rispetto dei tempi di una attività dalle ampie dimensioni finanziarie. Ad agevolare la definizione delle attività di resa dei conti, con uno specifico intervento normativo, (legge regionale 18 dicembre 1992, n. 41) sono state anzi emanate disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi deliberati in materia di eventi sismici.

In applicazione di tale legge il controllo dell'organo interno viene limitato ad una sola fase del procedimento contributivo, individuata secondo una elencazione delle diverse fattispecie, delle quali forma oggetto di esame soltanto l'atto determinativo del contenuto del provvedimento. Sugli eventuali connessi adempimenti, antecedenti o susseguenti, pur contabilmente rilevanti, per esigenze di accelerazione di esame ed in quanto ritenuti meramente accessori nella consequenzialità degli atti del procedimento, il controllo regionale è soltanto contabile.

Nelle intenzioni del legislatore, senza incidere sulle attribuzioni di controllo della Corte, esso è destinato ad accelerare la trasmissione dei rendiconti a quest'ultima, così abbreviando gli spesso rilevati ritardi nelle attività di resa del conto. Ulteriore fine da realizzare si prospetta quello di evitare che l'eventuale accertamento di irregolarità, causa dei ritardi nella sottoposizione all'organo di controllo dei rendiconti, possa verificarsi oltre i termini prescrizionali delle conseguenti azioni di responsabilità da proporre per irregolarità delle erogazioni effettuate.

Dai dati relativi al 1992 di cui la Corte dispone, limitati peraltro al 30 novembre di quell'anno, è emerso che a fronte dei pagamenti effettuati dai funzionari delegati per 3.525,8 miliardi, la Corte ha ricevuto rendiconti per 1.887,1 miliardi, pari soltanto al 53,5% delle somme pagate. È tuttavia da porre in evidenza che malgrado tali non ancora soddisfacenti risultati continua il graduale recupero di una situazione che al 30 novembre 1991, sempre relativamente al ricevimento di rendiconti relativi a somme pagate, risultava invece pari al 45,7% delle aperture di credito concesse.

Va comunque posto in evidenza come lo stesso dato per lo scorso anno si era manifestato nel più contenuto ritmo incrementale del 43,8 al 45,7%. Sussiste conseguentemente l'impegno della Corte a

ricondurre la fenomenologia considerata all'osservanza dei previsti termini di rendicontazione. Circa gli effetti prodotti dalla legge da ultimo citata, dai dati riferentisi al successivo semestre, aggiornati al 30 maggio 1993, la stessa situazione risulta ulteriormente modificata nel senso che a fronte dei pagamenti effettuati dai funzionari delegati per 3.579,2 miliardi, l'ammontare dei rendiconti presentati alla Corte è pari a 2.718,4 miliardi costituenti il 75,9% di tali somme, con un effetto di accelerazione che, data la sua imponenza, sembra comunque da ricondurre all'applicazione, nel frattempo intervenuta, della normativa alla quale si è sopra fatto cenno.

2.4.2 Fondi disponibili nell'anno. Quanto alla entità delle risorse tuttora destinate dal bilancio regionale all'opera di ricostruzione, va rilevato l'arresto del progressivo anche se molto lento decremento di esse, rallentato dalla possibilità di utilizzazione di fondi oggetto di trasferimento in tempi talvolta molto posteriori al momento della assegnazione. A protrarre questa situazione contribuisce la farraginoso legislazione sedimentatasi nel tempo ed anche di recente modificata da ulteriori disposizioni, volta spesso in via integrativa a consentire deroghe alle normali regole di applicazione amministrativa, non disgiuntamente da complesse fasi di incertezza sui criteri da seguire nella definizione degli interventi da attuare.

Come per gli anni passati, dalla specifica esposizione che viene predisposta dalla Amministrazione in allegato al bilancio, si rileva che anche nel 1992 la maggior parte delle somme utilizzabili proviene da trasferimenti sulla competenza e che la gestione ne è affidata alla «Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione», organismo costituito esclusivamente per tale specifica esigenza e la cui operatività è stata di recente ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.

Da tali dati emerge che tenuto conto anche delle nuove destinazioni stabilite da provvedimenti legislativi in materia, gli stanziamenti nel loro insieme, sono stati pari a 686,5 miliardi (+ 5,1% rispetto al 1991; 653,1 miliardi). Su tale ammontare, mentre le somme in competenza risultano diminuite a 195,8 miliardi, figurano incrementate da 423,4 a 490,7 miliardi quelle trasferite (+ 15,9%).

Come anche nel precedente esercizio non risultano concordanti, in quanto oggetto di rideterminazione in sede di chiusura di bilancio, la somma iscritta nel 1992 quale trasferimento dal bilancio precedente e quella maggiore, esposta come oggetto di trasferimento, indicata nel consuntivo 1991 (500,7 miliardi).

Gli impegni assunti sugli stanziamenti, pari a 124,2 miliardi sono diminuiti del 13,9% rispetto ai 144,2 miliardi del 1991 e hanno determinato una utilizzazione dei fondi di circa il 18,1%, mentre l'analogo precedente dato era risultato del 24,9%. Continua pertanto, accentuandosi progressivamente, il deterioramento già verificatosi nel precedente anno, a testimonianza delle difficoltà nella gestione dei fondi qui considerati, le cui possibilità di impegno continuano ad evidenziare una dinamica ben inferiore alla metà rispetto a quella, già notevolmente lenta, del comparto della spesa in conto capitale dell'intero bilancio regionale (47% circa).

Anche i pagamenti permangono su livelli pressochè simili a quelli del precedente anno (1992 - 67,5 miliardi; 1991 - 66,6 miliardi) ma hanno rappresentato il 54,3% degli impegni, con una tendenza all'aumento rispetto al 46,2% del 1991.

Aumentata rispetto al precedente esercizio risulta la assegnazione di fondi per le zone terremotate affidata alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione che, nel complesso, ha gestito stanziamenti per 542,9 miliardi a fronte dei 479,6 del 1991.

Va quindi per il momento modificata l'osservazione formulata lo scorso anno circa un tendenziale ridimensionamento che gli ultimi esercizi avevano evidenziato dell'insieme delle risorse ancora destinate ai compiti di ricostruzione.

Vengono trasferite al successivo esercizio somme pari a 556,3 miliardi.

2.4.3 Lo stato degli interventi. Quanto a più aggiornate notizie sullo stato degli interventi non sono da fornire elementi che, data anche la relativa esiguità delle attività svolte, modifichino il quadro delineato in precedenti occasioni.

Non è risultato ridotto, nemmeno nel 1992, il complesso sistema di deroghe che hanno consentito nel passato, talvolta come detto con adattamenti ed interpretazioni legislative di assoluta agevolazione,

l'applicazione di normative comunque di largo favore e caratterizzate da esigenze di molteplici urgenze da superare.

Hanno così trovato ancora applicazione le disposizioni giuste le quali la progettazione delle opere pubbliche, la direzione dei lavori e l'espletamento dei collaudi vengono affidati a professionisti esterni nella completa interezza di ciascuna delle fasi procedurali. Ciò deriva dalla impossibilità dell'Amministrazione a provvedere a tali compiti per i quali è spesso la stessa legge a concedere deroghe prevalentemente giustificate da situazioni di emergenza o di urgenza; situazioni che talvolta hanno anche indotto l'amministrazione a deroghe quali l'anticipata consegna dei lavori sotto riserva di legge.

3. Organizzazione dei servizi e personale

3.1 Organizzazione dei servizi

3.1.1 *L'organizzazione della amministrazione.* Pur continuando l'organizzazione amministrativa della Regione ad essere sostanzialmente disciplinata dalle due leggi fondamentali n.7 e n.10 del 1988, sulla struttura della Regione e sul decentramento agli enti territoriali di parte delle funzioni di essa, il quadro organizzativo subisce annualmente ritocchi e modificazioni che solo in parte costituiscono adeguamento a specificazioni indotte da nuove esigenze.

In altri casi invece, specie per quanto richiesto dalla sistemazione del personale, meno evidente appare la sussistenza di motivazioni funzionali alla assunzione di determinati provvedimenti.

La mancata determinazione con la quale ormai, a distanza di tempo dal suo costituirsi, l'Amministrazione procede sulla strada di una più ordinata costruzione delle proprie strutture, spesso configurando i servizi istituiti sulle contingenti disponibilità di un personale già operante al più diverso titolo presso di essa, o ancora non definitivamente appartenente ai suoi ruoli, anziché commisurando alle proprie esigenze la politica del personale stesso, è motivo di una ancora ripetuta notazione sull'insoddisfacente assetto delle strutture regionali, considerate nel loro insieme.

La stessa legislazione annuale pone le basi di successive distinzioni cui di norma la Regione, a distanza di tempo, risponde con provvedimenti intesi a sanare situazioni patologicamente originatesi.

Pur non essendosi discostata la produzione normativa del 1992, per quanto concerne la tipologia delle innovazioni introdotte, da quella del precedente anno, non è riscontrabile in essa la ricchezza di modificazioni intervenute in anche non lontani esercizi.

Pur tuttavia, dopo un ininterrotto periodo di espansione di strutture e servizi, e pur tenuta presente una tendenza a dilatare i centri della responsabilità di livello dirigenziale tra i quali distribuire l'esercizio delle funzioni da assolvere, nel 1992 e nello scorcio del 1993, si sono riscontrate alcune prime ipotesi di razionalizzazione del disegno organizzativo regionale in connessione con meno avvertite esigenze di personale presso alcuni determinati uffici.

Si è così realizzato un ridimensionamento di talune strutture verificatosi con la soppressione degli Uffici di Segreteria dei Presidenti degli enti regionali (legge regionale n. 1 del 1993) cui dovrà seguire un provvedimento riguardante il riordinamento di essi, che prevede accorpamenti di Enti nel settore dell'agricoltura e la soppressione del Consorzio regionale tra gli IACP.

La legge 18 marzo 1992, n. 11 sulla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente prevede invece che, per la scelta dei componenti di un previsto gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione ed il controllo di tali attività, nelle more della definizione complessiva della pianta organica della Amministrazione che al momento non sussiste, si individuino le professionalità necessarie al disimpegno dei compiti; nel caso di mancata disponibilità del personale regionale, ciò potrà avvenire anche con comandi di personale delle U.S.L.

Vengono così poste le basi, in una amministrazione per altri versi esuberante nelle dotazioni, per successivi necessitati eventuali dilatazioni di organico e per la conseguente sistemazione dei soggetti entrati provvisoriamente a far parte di essa.

Con la legge n. 42 del 19 dicembre 1992 è stata introdotta una rilevante modifica alla legge fondamentale sulla organizzazione regionale costituita dalla individuazione normativa delle funzioni cui istituzionalmente devono essere preposti, nell'ambito dei dipartimenti, uno o più assessori effettivi con facoltà peraltro di preporre gli stessi assessori anche ad altre direzioni Regionali o Servizi autonomi.

Tali innovazioni troveranno effetto a decorrere dalla elezione del successivo Consiglio Regionale.

In più di una occasione, secondo un modulo del resto non nuovo, disposizioni regionali prevedono la possibilità di procedere preventivamente alla emanazione di atti presupposti da altre normative, qualora essi non risultino tempestivamente emanati. In tal senso dispongono la legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 qualora non sia stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento previsto in materia di «aggiornamento sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» e la legge 18 dicembre 1992, n. 38 in materia di attività estrattive con la quale si rinvia l'adeguamento della norma regionale alle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento da emanare in attuazione del D.L. n. 397 del 1988.

Con la legge regionale 3 aprile 1992, n. 14 prestazioni socio-assistenziali vengono autorizzate in via transitoria in attesa della emanazione della prevista legge di riordino generale.

Con la legge 27 agosto 1992, n. 23 si interviene ad ulteriore modifica della legge n. 10 del 1988, per quanto concerne la disciplina transitoria di contingenti organici di personale da trasferire agli enti territoriali in attuazione della medesima legge.

Con la legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, concernente la materia del personale, viene adottata una serie di molteplici misure in attuazione di un disegno la cui coerenza, nelle linee di fondo, non riesce facilmente individuabile.

La legge reca un aumento di organico di 423 unità in relazione alla possibilità di inquadramento consentita per un insieme di differenti provvedimenti di autorizzazione all'inserimento nei ruoli della regione, comunque consentito con norme di generale favore. Viene così prevista l'assunzione di dipendenti, in servizio presso l'Amministrazione per esigenze temporanee o soltanto comandati presso la stessa Regione. Nello stesso tempo peraltro nuove norme, come quelle in materia di autorizzazione ad attività estrattive, perpetuano la presenza di personale assunto a termine per le esigenze della Direzione Regionale dell'ambiente.

Con il citato provvedimento riguardante il personale si provvede a favorire la mobilità verticale, si modificano le competenze della Direzione Regionale dell'organizzazione e del personale e si istituisce il servizio dei rendiconti ed ispettivo contabile, (operante in materia di amministrazione del demanio e di riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati), e delle ispezioni contabili previste anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione o sottoposti alla sua vigilanza. Con altra disposizione (art. 39) si è prevista la possibilità di delega di particolari funzioni da parte del Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale al Vice Segretario con funzioni vicarie o a un direttore regionale a speciale incarico.

La legge regionale n. 21 del 21 luglio 1992 ha invece previsto l'aumento di una unità tra gli incarichi di cui all'art. 249, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1988 presso la Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale, ai fini del coordinamento tra il settore della sanità e quello della assistenza sociale.

Modifiche introduce in materia di attribuzioni del Servizio della Programmazione Energetica l'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 1992, n. 40 che amplia, aggiungendo competenze, gli ambiti delineati dalla legge n. 7 del 1988.

Modifiche e potenziamenti delle attività ispettive vengono anche introdotte dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 intesa a verificare la rispondenza della gestione agli obiettivi e alle prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

Non mancano ipotesi di figure organizzative già previste nell'ordinamento regionale.

Con la legge regionale n. 2 del 20 gennaio 1992, contenente la disciplina della programmazione industriale, viene costituita «l'Agenzia Regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero», nelle forme della Società per Azioni, per la promozione delle iniziative e l'assistenza industriale delle imprese industriali e di servizio nei programmi di penetrazione commerciale e per la promozione di attività di scambio. Dello stesso organismo si era del resto occupata specificamente la legge finanziaria regionale 5 febbraio 1992, n. 4 che già menzionava la suddetta Agenzia.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge regionale 28 agosto 1992, n. 28 istituisce invece il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane della regione, cui si applicano le disposizioni della legge n. 1041 del 1971.

Invece nella legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto sperimentale della Viticoltura di Conegliano Veneto per lo svolgimento di attività di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite. Trattasi in questo caso di esempio in cui nemmeno il trasferimento ad un ente esterno di compiti in linea di principio per esso istituzionali vale a fare esercitare al destinatario funzioni che esso stesso non è in grado di gestire, se non per mezzo di soggetti terzi. In tal modo, in forme del tutto indirette, e quindi assai attenuate sotto il profilo della pubblicità, vengono affidati compiti all'origine sicuramente propri dell'ente cui erano stati intestati.

Infine sempre la legge regionale finanziaria 1992 reca indicazione dell'autorizzazione alla Regione a sottoscrivere azioni della Società di informatica INSIEL, la quale è peraltro la prestatrice dei servizi informatici fruiti dalla Regione, secondo un modulo a tenore del quale le prestazioni della Società vengono allo stesso tempo finanziate e fruiti dal medesimo soggetto regionale. Ulteriori oneri vengono a gravare il bilancio regionale per la liquidazione della Società «Udine 90» ed il bilancio regionale viene altresì ad essere autorizzato a concedere all'Ente regionale teatrale un contributo straordinario al fine di ripianare le passività derivanti dall'organizzazione dell'edizione del «MITTELFEST» nell'ambito delle iniziative previste per l'«Iniziativa Pentagonale».

Ricevono nel frattempo attuazione le disposizioni della legge n. 19 del 1991 sulle Aree di confine, in forza delle quali è stato assegnato un contributo di 2 miliardi al «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia».

Scarse notizie vengono invece fornite sull'esercizio della funzione ispettiva, essendosi limitata l'amministrazione a riferire della avvenuta effettuazione di un certo numero di verifiche contabili presso propri uffici, delle quali non viene comunque comunicato l'esito pur non essendosi rilevata la sussistenza di accertate disfunzioni.

Al riguardo va ancora una volta osservato che attestandosi la spesa regionale su una incidenza dei trasferimenti che ha toccato nell'ultimo anno l'84% delle risorse disponibili, primaria funzione della Regione dovrebbe essere quella di riferire sulle tipologie, il funzionamento e gli esiti dei controlli previsti sulla utilizzazione di un tanto massiccio flusso di interventi e sulla adeguatezza dell'azione regionale alle concrete situazioni da disciplinare.

Vanno tenute presenti in materia le differenze esistenti tra le varie categorie di trasferimento; tuttavia le particolarità delle fattispecie evidenziate in occasione del controllo e la natura degli interventi effettuati dalla Corte, sembrerebbero richiedere un più assiduo e documentato esercizio delle attività di verifica, anche di merito, nello svolgimento dei procedimenti, nella prospettiva di una più puntuale ed economica utilizzazione delle risorse disponibili.

Anche per il 1992 va segnalata una molteplicità di disposizioni legislative cui è mancata l'integrazione di attesi regolamenti o di atti amministrativi generali, talvolta in materia di grande rilievo, per le quali la Regione è tenuta a provvedere, sottraendosi invece a tale obbligo.

Ciò avviene nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel quale le disposizioni dell'art. 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, attendono ancora attuazione sia per quanto riguarda la elaborazione di schemi tipo di statuti per enti quali gli IACP ed il loro consorzio, (in ragione di una dichiarata modifica legislativa in corso), sia per la mancata adozione di schemi tipo di varie convenzioni, (oltre che di norme tecniche), per la progettazione e l'esecuzione e la vigilanza degli interventi del settore.

Neppure risultano adottate le norme procedurali e gli schemi tipo di tutti gli atti di competenza dei beneficiari e degli altri soggetti interessati necessari al perfezionamento tecnico ed amministrativo delle normative, previsti per ogni canale contributivo, dall'art. 8 lett. f) della stessa legge.

Nell'ambito delle competenze della Direzione regionale dell'Ambiente manca l'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dalla legge regionale n. 30 del 1987, sulla formazione e abilitazione di personale specializzato nella vigilanza, assegnato dalle province a propri uffici, nonché delle norme tecniche e regolamentari per la costruzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Ancora in fase di studio è il regolamento di attuazione della legge regionale n. 64 del 1986 in materia di Protezione Civile, mentre sui regolamenti previsti dall'art. 31 della legge regionale n. 46 del 1986 si richiamano le osservazioni in precedenti occasioni formulate.

Per quanto riguarda più recenti disposizioni, non risulta emanato il regolamento attuativo per l'uso di procedure integralmente informatiche nella tenuta del libro fondiario, previsto dalla legge regionale n. 8 del 1990, nè il progetto generale del sistema cartografico regionale, previsto dalla legge regionale n. 63 del 1991 quale strumento operativo della Direzione regionale della Pianificazione Territoriale.

Anche se riferito a normative più recenti quale la legge regionale n. 12 del 1992, riguardanti i provvedimenti di adeguamento comunitario agli strumenti di intervento nel settore industriale, pregiudizievole è il ritardo nella elaborazione del regolamento riguardante le modalità comunitarie di calcolo dell'aiuto, sottolineato ripetutamente in interventi della Corte, cui si è contrapposta, da parte regionale, la emanazione di un'ulteriore normativa (legge regionale n. 8 del 1993) interessante la materia dei contributi in conto capitale.

Mancano altresì i regolamenti indicati dalla legge regionale n. 2 del 1992 riguardo alla disciplina della programmazione della politica industriale.

Nella materia del personale l'amministrazione non ha provveduto a disciplinare, come previsto, il fenomeno della mobilità interna già considerato dalla legge regionale n. 53 del 1981 ed ora dalla recente legge regionale n. 17 del 1992, che prescrive altresì l'adozione di norme sulla mobilità esterna.

Su un piano di generalità va infine sottolineata la rilevanza della sollecita assunzione dei decreti della giunta regionale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi e di quello del Presidente e della Giunta per la individuazione dei responsabili dei procedimenti previsti dalla legge regionale n. 29 del 1992, in attuazione della legge n. 241 del 1990, provvedimenti tutti la cui predisposizione è iniziata appena alla fine del 1992.

3.1.2 Aspetti organizzativi particolari ed attività e studi affidati a terzi. Tra gli aspetti organizzativi di specifico interesse venuti più di recente in rilievo nella esperienza regionale, che se pure attinenti la materia del personale involgono direttamente aspetti riguardanti lo svolgimento di funzioni, si è posta la figura dei «dirigenti di staff» prevista quale tipico modulo organizzativo dall'art. 31 della legge regionale n. 7 del 1988. In forza di tale norma, per compiti di ricerca, studio, consulenza e supporto tecnico, nonchè di ispezione e vigilanza possono essere costituiti gruppi di staff composti da personale regionale con qualifica dirigenziale con specifica esperienza professionale e competenze interdisciplinari, utilizzando particolari metodologie lavorative. Tale norma ha posto il problema della individuazione delle competenze specifiche di tali dirigenti, in quanto la legge che aveva previsto tale innovazione operativa non risulta strutturata in modo da identificare adeguatamente le competenze previste se non con un generico richiamo a compiti di supporto della attività istituzionale della struttura; nè a tale individuazione si è quasi mai proceduto neppure all'atto del conferimento dell'incarico. In presenza di tale situazione, che introduce una indebita distinzione, ai fini della assunzione delle responsabilità oggi più puntualmente richiamate dalle recenti normative tra dirigenti preposti a servizi operativi e soggetti per i quali non siano identificati gli obiettivi per i quali sono chiamati a rispondere, sono in corso attività istruttorie per una definizione della questione alla luce della complessa articolazione delle normative da utilizzare nel procedere al conferimento di detti incarichi.

Tra i profili della azione amministrativa dei quali, mentre da un lato si colgono i modi di esercizio delle funzioni, dall'altro si rilevano frequentemente distorsioni procedurali e possibili diseconomie, l'area delle attività affidate a terzi continua a costituire un rilevante punto di osservazione.

Nell'evoluzione del quadro organizzativo cui le amministrazioni concorrono, è da tempo in espansione la tendenza alla acquisizione di attività di ogni genere presso soggetti estranei alle strutture, delle quali possa ritenersi necessario o più opportuno ed economico provvedersi con mezzi diversi da quelli propri dell'apparato cui esse debbono servire.

Questo fenomeno, comune alla generalità delle amministrazioni, è stato da molto rilevato nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nella quale è stato a suo tempo favorito dalla eccezionale situazione di emergenza costituita dagli eventi sismici che hanno richiesto una legislazione adottata per conseguire, in condizioni di urgenza risultati superiori alle possibilità operative che le normali strutture avrebbero potuto offrire.

A questa situazione transitoria, si è affiancata una tendenza della legislazione a carattere ordinario a prevedere, con notevole larghezza, interventi in vari momenti della attività regionale di soggetti estranei alla amministrazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è anche contemporaneamente rilevato un comportamento di quest'ultima spesso non giustificatamente orientato a commettere l'esercizio di propri compiti od attività all'esterno di una organizzazione, per sua natura preconstituita alla cura di interessi con carattere di ampia generalità.

Sia pure non riconducibile a rigore in quest'area, anche la stessa tendenza, molto accentuata nella Regione, all'affidamento di compiti ai propri enti, comunque distinti da quello regionale e la partecipazione sempre più frequente in attività governate da norme privatistiche, sono un ulteriore sintomo della presenza di una amministrazione largamente aperta ad agire secondo una tipologia di interventi certamente non legati al rigore degli schemi del diritto pubblico.

Laddove peraltro si sia ritenuto di non abbandonare queste regole non è risultato infrequente che la amministrazione abbia istituito un serrato confronto nella stessa sede del controllo, dalla quale sono stati formulati richiami ad una più attenta osservanza di singole disposizioni nell'esercizio di compiti istituzionali.

Anche nel 1992 la legislazione ha previsto come modulo organizzativo il ricorso a competenze esterne per l'esercizio di proprie funzioni.

La legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, disponendo tra l'altro sul controllo di atti delle Unità Sanitarie Locali, ha previsto la consultazione di uno o più esperti esterni, scelti da un elenco predisposto dalla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento in conformità agli indirizzi di programmazione sanitaria nonchè su alcuni acquisti di attrezzature ed esecuzioni di opere attinenti a tale programmazione.

Nella stessa problematica si inquadra la già richiamata norma della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 che ha autorizzato il Centro regionale vitivinicolo a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto sperimentale della viticoltura per lo svolgimento di controlli e certificazione del materiale di riproduzione della vite.

Il problema che si pone per tutte le ipotesi di tal genere è sempre quello del discrimine tra esercizio di funzioni proprie o meno da parte dell'amministrazione e, nel caso di affidamenti a terzi, del valutare se gli apporti procurati conservino un carattere pur sempre strumentale o costituiscano la diretta manifestazione di finalità istituzionali.

Tutta la problematica in esame è segnalata per il 1992, e per la prima volta dopo molti anni, in via di un tendenziale ridimensionamento.

Pur tuttavia numerose, e incidenti su aspetti funzionali di rilievo appaiono le fattispecie di cui si offrono alcune esemplificazioni, nelle quali l'esercizio di un puntuale confronto ha indotto, sia pure spesso con qualche resistenza da parte della amministrazione, al ritiro di provvedimenti emanati.

Un primo caso è rappresentato dall'affidamento ad una U.S.L. di un incarico volto alla predisposizione di uno studio sulla propensione al risparmio energetico, che era apparso contrastante con una competenza dell'Ufficio di Piano di organizzare la raccolta e la elaborazione di informazioni statistiche. A fronte della replica della Corte, che riteneva ammissibile la facoltà di ricorso alla collaborazione con soggetti estranei nel campo energetico solo in assenza, o carente presenza, delle professionalità necessarie, l'amministrazione ritirava i provvedimenti ritenuti privi del presupposto della rilevanza, nel caso, di una professionalità specialistica oltre che non orientati verso una ottimizzazione del rendimento degli Uffici.

In occasione della costituzione di una commissione di studio per la predisposizione di uno schema di legge sul volontariato, si era eccepita l'impossibilità di affidare un incarico di consulenza ai membri esterni della stessa commissione, contrastando tale comportamento con la stessa logica della nomina. Anche in questo caso l'amministrazione, che aveva genericamente allegato la complessità della materia quale presupposto dell'affidamento dell'incarico, non replicava ad una osservazione sulla sovrapposizione dell'incarico affidato ad esperti esterni con precedenti attività, e provvedeva al ritiro dell'atto.

Nei confronti di un atto di affidamento di incarico di consulenza si osservava che i compiti in cui esso si concretizzava, oltre che ad essere istituzionalmente propri degli uffici regionali, potevano trovare svolgimento in una struttura già qualitativamente e quantitativamente dimensionata ad assolverli, si da non giustificare la necessità di reperire all'esterno ulteriori professionalità.

Nella risposta veniva evidenziata alla amministrazione la contraddittorietà del comportamento di affidare ad un estraneo l'espletamento di un compito giornalistico definito come «grande iniziativa culturale promossa dall'amministrazione» quando la struttura regionale dell'Ufficio Stampa già presentava un

giornalista capo redattore con qualifica di dirigente generale e 9 altri giornalisti supportati da 24 impiegati; e questo dal momento che i giornalisti regionali ricoprivano il loro ruolo in base ad un giudizio di merito formalmente espresso dalla stessa amministrazione e che le attività da svolgere riguardavano aspetti di natura pubblicistica certamente non affidabili a soggetti estranei ai pubblici apparati.

L'esame combinato dei provvedimenti ha in altri casi consentito di evidenziare una incompatibilità del conferimento di affidamenti, almeno in parte analoghi, che la considerazione in sé di ciascun singolo atto non poteva portare in evidenza.

L'amministrazione approvava una convenzione con uno studio legale per un incarico di consulenza e di studio per l'assistenza alla Regione nei rapporti con la CEE. Mentre l'adeguamento della legislazione interna a norme e prescrizioni comunitarie non appariva compito conferibile all'esterno della struttura, si rilevava nella finalità dello stesso provvedimento di istituire un sistema informativo integrato sulla attività comunitaria di interesse regionale, la duplicazione con altro incarico già affidato a diverso istituto di studio.

Così pure altri casi di sostanziale coincidenza di convenzioni di rilevante importo, nel porre l'amministrazione nella necessità di motivare i propri comportamenti, conducevano al risultato di indurla a soprassedere alla redazione dei provvedimenti ritenuti duplicativi.

Si è comunque rilevato, al di là delle fattispecie segnalate, un comportamento della amministrazione diretto a meglio giustificare le proprie deliberazioni in materia di affidamenti esterni, anche se forse troppo spesso, a supporto della esigenza, viene allegata la carenza o il sovraccarico delle strutture presso le quali le iniziative si svolgono.

Come di consueto una particolare fenomenologia di studi si manifesta nelle problematiche risalenti e connesse agli eventi tellurici, nelle quali la specificità della materia, e l'esigenza di monitoraggi certamente più intensi, inducono ad un livello di spese, sotto molti profili, giustificato dalla presenza di situazioni di rischio potenziale.

Vale infine, come manifestazione tipologica delle richieste di studi, l'osservanza del comportamento di organismi anche a natura collegiale, l'esecuzione dei cui compiti ha talvolta originato la necessità della effettuazione delle indagini.

In tal senso sono esempio i lavori del Comitato tecnico scientifico per la predisposizione della carta geologico-tecnica della Regione Friuli-Venezia Giulia, che hanno richiesto la istituzione di organismi di lavoro operanti rispettivamente nell'area della raccolta e della informatizzazione dei dati geologici su temi di non possibile trattazione diretta da parte dell'organo collegiale.

Si omettono riferimenti complessivi sull'insieme della spesa per incarichi e studi non risultando se i dati trasmessi dalla amministrazione risultino completi o si riferiscano soltanto a parte delle sue strutture.

Riguardo ai compiti di consulenza attribuiti dalla Segreteria Generale Straordinaria va rilevato infine che a fronte di una elencazione comprendente 76 argomenti di incarico, per lo più investenti compiti affidati a tecnici per progettazioni, esecuzioni ed adempimenti tecnici, soltanto per 2 incarichi, aventi ad oggetto prestazioni informatiche, risulta determinato l'ammontare del compenso, che, nel passare degli anni, appare dalle documentazioni trasmesse sempre indeterminato, così da non lasciare apprezzare né l'ammontare, né la dinamica di un fenomeno ancora largamente presente in forza dell'emergenza a distanza di 17 anni dai fatti che ne hanno determinato l'occasione.

3.1.3 *Informatica.* Come visto la gestione dei sistemi informatizzati regionali è affidata e gestita da una società privata (INSIEL S.p.A.), alla costituzione del cui capitale concorre tuttavia la Regione.

Tenuto conto della avanzata fase di realizzazione del sistema non sono da segnalare rilevanti differenze rispetto allo scorso esercizio.

Nel settore della contabilità risultano automatizzate la gestione del bilancio, nelle intere fasi che vanno dal preventivo fino al rendiconto, quella della entrata e della spesa, la gestione delle operazioni di fine esercizio, che include le operazioni effettuate in regime di esercizio provvisorio, l'espletamento delle attività fiscali e delle attività contabili riguardanti i funzionari delegati regionali. Riguardo a questi ultimi non si è incrementato il numero di 49 unità per le quali sono operanti processi di automazione, essendo prevista solo per i prossimi anni una ulteriore estensione del sistema. Questo riguarda altresì le scritture IVA, la gestione

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli organi collegiali, le attività di controllo ed i procedimenti di pagamento effettuati dalle Tesorerie regionali, unico settore per il quale le procedure realizzate sono ancora in fase di avviamento.

Progressi si registrano nel settore del personale, anche rispetto alle notizie fornite nella precedente relazione, risultando comunque interamente utilizzate la gestione delle presenze, il trattamento in ogni suo aspetto del personale in servizio, ed ora anche di quello in quiescenza, mentre per le attività concorsuali si registrano gli effetti di una stasi intervenuta negli ultimi anni in detta attività regionale. Sono infine in fase di attuazione le procedure concernenti la gestione del Fondo Sociale.

Relativamente alle attività del demanio, ferma rimanendo la avvenuta informatizzazione dei beni mobili, risulta solo avviata quella degli immobili, mentre per secondarie attività, risultano ora realizzate le procedure l'anno scorso in fase di attivazione.

Passando all'ambito delle attività istituzionali, ad una completa realizzazione di alcune attività del libro fondiario corrisponde una fase di specificazione esecutiva e di inizio di realizzazione per la gestione delle partite tavolari e per la tenuta dei tomi elettronici.

È proseguita l'automazione delle attività gestite dalla Direzione regionale dell'ambiente presso la quale risultano realizzate la gestione delle concessioni idriche e della pulizia delle acque, mentre risultano in fase di avviamento gli adempimenti connessi alla smaltimento dei rifiuti.

Non risultano progressi di rilievo circa quanto a suo tempo segnalato per la Direzione regionale della Pianificazione Territoriale, a differenza di quanto avviene per la Protezione Civile e ora anche per la Direzione regionale dell'Edilizia, in cui risultano automatizzate le procedure relative alla concessione dei contributi sia per l'edilizia che per il risparmio energetico.

A vari livelli di studio e realizzazione sono i procedimenti riguardanti le Direzioni della Viabilità e dei Trasporti e quella della Assistenza Sociale.

Presso la Direzione regionale delle Foreste e dei Parchi sono totalmente utilizzate le procedure relative alle piogge acide, mentre quelle relative alle opere idraulico-forestali lo sono presso la Regione, mentre risultano in via di progressivo ampliamento presso le Comunità montane. Parziali sono le realizzazioni in materia di inventari forestali.

Quanto alle rimanenti direzioni, ad una generale completa utilizzazione presso tutte le strutture, ivi compresa la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione, si contrappone una parziale realizzazione delle attività della Direzione dell'Industria ed una revisione della anagrafe delle cooperative in corso a seguito di modifiche intervenute nelle normative.

Totale è infine l'utilizzazione delle procedure proprie del settore statistico e programmatorio, facenti capo all'Ufficio di Piano.

L'onere complessivo per il servizio gravante sui capitoli 156, 157, 180 e 181 del bilancio 1992 è asceso a 52,3 miliardi rispetto alla spesa di 48,9 miliardi del 1991 con un aumento del 6,9%.

Di tali oneri 44,8 miliardi riguardano spese correnti e 7,5 oneri di investimento.

Con l'avviarsi al completamento del processo di automazione, dovrebbe rendersi possibile un più cadenzato andamento nella incidenza dei costi di tale servizio che, nel frattempo, hanno raggiunto circa un quarto degli oneri di personale sostenuti dalla Regione.

3.2 Personale

3.2.1 *Il quadro operativo dell'Amministrazione.* Le vicende relative al personale regionale hanno assunto nel tempo un tale rilievo da assurgere a fatto organizzativo preminente, in grado di condizionare, per le sue caratteristiche in misura da giudicare negativa, il funzionamento dell'Ente. Ciò malgrado la ancora recente costituzione di esso avrebbe dovuto permettere un disegno distributivo delle risorse meglio adeguato alle concrete necessità.

Si constata peraltro che, nonostante una sempre crescente immissione di nuovo personale nell'ambito dell'Amministrazione, determinata prevalentemente da esigenze estranee al funzionamento delle sue strutture, i criteri di assegnazione e quelli di progressione e di sistemazione nell'ambito della Amministrazione, non hanno sempre consentito di intervenire opportunamente là dove fosse stato necessario o di coprire i ruoli regionali di quelle professionalità effettivamente occorrenti per le esigenze della Regione stessa.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione, da anni presente, di disordine e di incapacità a ricoprire i posti previsti attribuendo almeno, al personale in servizio, il livello che ad esso potesse spettare, si è protratta per tutto il 1992, risultando prevista solo per il 1993 la conclusione delle operazioni connesse alla macchinosa partecipazione degli aventi diritto alle procedure da indire ai sensi della legge regionale n. 11 del 1990, destinata a disciplinare tornate di promozioni ancora risalenti al 1983.

L'anno 1992 è stato prevalentemente dedicato all'espletamento degli scrutini per merito comparativo previsti dalla anzidetta legge.

È noto peraltro che essendo stato generalizzato praticamente per l'intera amministrazione regionale lo straordinario sistema di procedura della progressione di carriera per merito comparativo che ha interessato tutto il personale con almeno 5 anni di servizio, la Direzione regionale competente e la Commissione paritetica che partecipa alle operazioni da compiere, sono state occupate per l'intero anno dai lavori per l'effettuazione degli scrutini per merito comparativo che, per talune qualifiche, hanno riguardato anche più di 200 partecipanti, determinando l'attuale protrazione delle fasi di espletamento dei procedimenti.

Dal raffronto della consistenza delle singole qualifiche funzionali è dato rilevare, per quanto riguarda le posizioni più elevate per le quali si pongono problemi di esercizio delle funzioni dirigenziali e di preposizione agli uffici, che sussiste tuttora un fortissimo ritardo nella copertura dei posti da attribuire nella quantificazione prevista dalla Regione. Rispetto alla situazione dello scorso anno, infatti, il numero dei dirigenti nominati e presenti ha appena superato il 50% dei posti di pianta, mentre un migliore andamento si è avuto nella copertura dei posti nella qualifica immediatamente inferiore di funzionario, nella quale il rapporto tra posti di organico e presenti è aumentato da circa l'85 al 90%.

Per quanto riguarda le difficoltà inerenti i cicli di attribuzione dei posti da dirigente è da rinviare alle notizie fornite nella precedente relazione.

Permane in seno alla Amministrazione regionale la anomala situazione rappresentata da una inversione nelle proporzioni tra le consistenze della dotazione dirigenziale rispetto a quelle della qualifica inferiore, situazione che come già in altra occasione rilevato è il riflesso di una tendenza della legislazione regionale, a suddividere tra gli stessi dirigenti diverse funzioni non necessariamente da frazionare. È presente inoltre una larga ed anomala previsione normativa di dirigenti di staff la cui attività, come si è visto, prescinde dalla preposizione ad una unità organica, peraltro determinando i problemi ai quali si è fatto cenno in sede di trattazione della organizzazione.

Tenuto conto della scarsa selettività delle procedure di avanzamento previste per il personale, permane il grave problema della immissione nelle funzioni di elementi per i quali la mancanza di più severi criteri di valutazione impedisce l'accertamento di quei requisiti di professionalità richiesti dal disimpegno di funzioni che richiedono specifiche qualificazioni.

Da qui discende anche la conseguenza della sempre estesa propensione, che può tramutarsi in necessità, di doversi rivolgere all'esterno delle proprie strutture per il disimpegno di compiti di natura istituzionale, fenomeno che, ancor prima che sul piano degli oneri che spesso concreta, sottolinea comportamenti che dovrebbero risultare preclusi ad ogni amministrazione, improntata nella sua azione, a criteri di ordine e razionalità. È quindi ancora una volta da segnalare con preoccupata attenzione il protrarsi dell'applicazione di disposizioni come quelle della legge regionale n. 11 del 1990, di cui è auspicabile il superamento per il ritorno alle più affidabili regole dei procedimenti di avanzamento ordinario.

Quanto al tema della idoneità del personale a soddisfare le varie esigenze nella intera amministrazione, va qui, ripetuta sotto altra angolazione, la negativa osservazione sulla mancanza di un provvedimento che abbia operato la suddivisione del personale in qualifiche funzionali e profili professionali spettanti a ciascuna unità organica regionale.

Sorge peraltro il dubbio, nell'apprendere dell'apprestamento di iniziative volte a superare tale incongrua situazione, preclusiva della fissazione di una adeguata dotazione di ciascuna unità organica, della determinatezza con la quale la Amministrazione affronta tale preminente adempimento.

La circostanza della esistenza di studi in proposito acquisiti già da tempo dalla amministrazione, anche con una notevole spesa, e rimasti finora inutilizzati, e la notizia comunicata circa la raccolta dei dati necessari a tale scopo effettuata in ogni servizio, non preludono necessariamente ad una positiva soluzione

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del problema, ove confrontate con l'informazione, già segnalata nella relazione per il 1990, che riferiva di una azione di accertamento della amministrazione prodromica alla soluzione del problema in esame.

Sul quadro sopra descritto si è poi inserita l'annuale normativa, concretatasi nel 1992 in una sola specifica legge di modifica emanata al riguardo, con il quale (legge regionale 21 maggio 1992 n. 17), si è disposto in merito a enunciate, immediate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale, derivanti dallo sviluppo di numerosi settori di intervento e si è ulteriormente provveduto in materia di mobilità verticale del personale.

La stessa legge rinvia peraltro ad un ulteriore provvedimento di determinazione dell'organico per qualifiche funzionali e di riassetto delle strutture, provvedimento peraltro atteso già in applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 51 del 1981.

Con ulteriore deroga rispetto all'ordinario sistema di mobilità verticale, riguardante la possibilità di indire concorsi per soli esami riservati agli appartenenti alla Amministrazione, si prevede la effettuazione, per la sola decorrenza 1 gennaio 1992, di concorsi interni per titoli ed esami.

L'attuazione del nuovo sistema concorsuale è attesa comunque dopo il completo espletamento degli scrutini per merito comparativo, già previsti dalla legge regionale n. 11 del 1990.

La mancanza peraltro di un organico suddiviso per profili professionali ha comportato che anche con questa legge la ripartizione dei posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali sia stata stabilita dallo stesso legislatore nell'ambito di una apposita tabella facente riferimento esclusivamente a contingenti globali, indicativi della sola situazione complessiva dei dipendenti appartenenti alle diverse categorie funzionali.

Innovando rispetto alla precedente normativa viene prevista la possibilità di assumere personale, relativamente alle sole qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo; mediante selezione tra gli iscritti alle liste di collocamento è prescritto l'obbligo, in via prioritaria, di coprire i posti disponibili nelle varie qualifiche mediante procedure di mobilità esterna.

Sia tali procedure che quelle stesse di mobilità interna alle quali successivamente la legge fa cenno, sono tuttavia subordinate nella loro attuazione alla definizione dell'organico regionale da realizzare, come sembra ormai improcrastinabile, al fine di normalizzare l'intero assetto regionale, anche per profili professionali.

La mobilità interna peraltro, in aggiunta all'adempimento da ultimo riferito, andrà disciplinata con l'emanazione di un regolamento che dovrà individuare criteri trasparenti e specificare le modalità di attuazione e che, pur previsto come già detto, dall'art. 5 della legge regionale n. 53 del 1981, si porrà quale ulteriore elemento di un già tanto articolato complesso di normazioni attraverso le quali, nel corso degli anni, non si è fin qui riusciti a realizzare lo scopo di una adeguata sistemazione del personale dipendente.

Di ciò offrono anche prova le diverse misure previste dalla legge emanata ai fini di completamento della ordinaria disciplina organizzativa, con le quali si prevede la possibilità di inquadramento, o comunque di collocamento nei ruoli della Regione di personale di varie categorie già operante presso l'amministrazione in posizione di comando o quale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, o in qualità di insegnante; subordinando in tali ultimi casi l'inquadramento al superamento di prove di esame a carattere teorico o tecnico-pratico e ad una valutazione di titoli.

Viene infine istituito ad esaurimento un ruolo del personale dipendente dall'IRFOP, già in servizio al dicembre del 1991 presso il centro di formazione professionale di Marina d'Aurisina - Hotel Europa con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato o anche a tempo determinato. Caratteristica della norma è di inserire detto personale in qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo regionale, previo il superamento di prove che non sembrano a verificare l'idoneità al collocamento nelle nuove qualifiche di inserimento.

Nell'esercizio delle attività discrezionali riservate alla amministrazione nel caso di preposizione ad ufficio o di sostituzione a tempo determinato di lavoratrici madri, si sono verificate carenze nei criteri seguiti per la individuazione dei soggetti da prescegliere.

La Corte ha in più occasioni dovuto infatti richiamare alla esigenza che nei procedimenti prevedenti una scelta, ove la legge non abbia meglio specificato i requisiti degli aspiranti alla copertura dei posti, occorre sempre prefissare o evidenziare in via generale i requisiti richiesti nelle persone da nominare al fine

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di assicurare oltre che la trasparenza dell'azione di accertamento, la realizzazione dell'interesse in concreto perseguito con la designazione da effettuare.

Ciò ha poi determinato per il caso della assunzione dei sostituti dei dipendenti assunti con diritto alla conservazione del posto, la emanazione di un regolamento, emanato all'inizio del 1993, che ha prescritto la formazione di graduatorie provinciali degli aspiranti suddivise per qualifiche e profili professionali.

3.2.2 Consistenza, reclutamenti, comandi, formazione del personale. Come si è visto la mutevolezza di una legislazione contingentemente emanata in vista di esigenze trascendenti la stretta valutazione della operatività delle strutture, condiziona ogni anno in maniera prevalente la situazione del personale presente.

Al 31 dicembre 1992 l'insieme dei vari contingenti di personale, che in conclusione dell'anno precedente avevano determinato un organico di 3.669 unità, risultava fissato in 4.072 unità, con un aumento di 403 elementi rispetto all'anno precedente, malgrado la legge regionale n. 17 del 1992 avesse autorizzato un incremento di 423 unità.

Il numero dei presenti alla stessa data risultava invece diminuito da 3.118 a 3.013 unità, malgrado gli aumenti di organico intervenuti, confermando un fenomeno di contrazione dei quadri regionali (-105 unità nel 1992; -76 nel 1991; -120 nel 1990). Tuttavia di tale personale, mentre quello di ruolo è aumentato da 2.894 a 2.919 unità, quello fuori ruolo risulta diminuito da 224 a 94 unità.

Risulta aumentato il numero dei dirigenti da 110 a 157 unità, per effetto delle promozioni attribuite, mentre nelle qualifiche immediatamente inferiori di funzionario e consigliere, a fronte di dotazioni di 248 e 664 elementi risultano rispettivamente 221 e 366 presenti, in corrispondenza dei 210 e 240 del precedente anno, computando nel calcolo anche il personale fuori ruolo.

Il complesso di disposizioni contenuto nella legge n. 17 del 1992 ha prodotto numerosi immissioni nel ruolo regionale da una serie di enti o da posizioni non stabilizzate presso la stessa amministrazione, che hanno determinato i problemi già prima accennati a proposito della generale politica del personale seguita dalla amministrazione.

Tra il personale direttamente amministrato dalla Regione va computato quello dipendente dagli Enti facenti capo ad essa che segnala presenze per 587 unità, 16 delle quali a livello dirigenziale.

Di esso gli enti a composizione più ampia sono l'Istituto regionale per la formazione professionale (IRPOF - 222 unità) e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura (97 presenze).

Una particolare attenzione impone la situazione delle assegnazioni alle Province del personale che sarebbe dovuto transitare agli enti locali in forza delle norme sul trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1988. Delle 60 unità originariamente previste per la formazione del contingente, alla fine del 1992 ne risultavano ormai distaccate soltanto 10, provvedendosi per le restanti necessità con assunzioni a contratto, autorizzate dalla legge regionale n. 23 del 1991 con relativi oneri a carico della Regione. La vicenda è largamente significativa dell'insuccesso di un tentativo di mobilità operato in assenza di interventi a carattere autoritativo.

La conferma della tendenza alla stabilizzazione in via legislativa di posizioni di precariato presenti nell'Ente, trova riscontro e corrispondenza nella circostanza della mancata emanazione nel 1992 di bandi per concorsi di reclutamento.

La frequenza delle posizioni di comando, che dai dati forniti dalla amministrazione risultano al 31 dicembre 1992 rispettivamente di 20 unità provenienti da altri enti pubblici e da 40 elementi regionali, a propria volta comandati presso altri Enti, costituisce pertanto, assieme alle posizioni di precariato, la principale strada di attuale accesso nei ruoli della Regione, così precludendo le ordinarie procedure di reclutamento. Nel caso anzi del personale a contratto, attingendosi ai fini delle assunzioni in graduatorie tenute aperte da appositi provvedimenti legislativi, e riguardando gli inquadramenti anche unità assunte in immediata prossimità della legge autorizzativa, i passaggi in ruolo sono avvenuti spesso in assenza del superamento di un qualsiasi periodo di prova.

Le leggi di inquadramento hanno in taluni casi originato situazioni riconducibili successivamente a legittimità soltanto mediante provvedimenti legislativi interpretativi. In altri casi le prove da superare dal personale da assumere hanno riguardato non già le funzioni da ricoprire ma quelle proprie della posizione di provenienza.

Le iniziative formative per le attività di preparazione e di aggiornamento hanno interessato complessivamente 223 dipendenti, di cui 108 in corsi senza quota di iscrizione per un totale di circa 600 giornate lavorative. Per le rimanenti 155 unità, per un totale di oltre 600 giornate di corso, l'onere sostenuto dalla Amministrazione è stato invece di 109,9 milioni.

3.2.3 Oneri per il personale. Gli oneri per il personale sono cresciuti a 240,9 miliardi, con un aumento di solo lo 0,1% dopo l'imponente crescita del 24% registrata nello scorso anno a causa dei rinnovi contrattuali e della rideterminazione delle posizioni di stato dei dipendenti.

Le spese per gli assegni fissi, depurate da imposte e da oneri previdenziali hanno toccato i 104,3 miliardi (-0,1 miliardi rispetto al 1991). A 3,5 miliardi scendono le anticipazioni sull'indennità di buonuscita al personale in servizio.

L'importo degli oneri previdenziali ed assistenziali è aumentato a 56,8 miliardi (rispetto ai 56,4 del precedente anno), mentre a 30,5 miliardi aumentano le imposte sugli assegni corrisposti al personale in servizio.

Per lavoro straordinario ed assegni incentivanti la produttività, la spesa è stata di 3,7 miliardi, confermando un andamento in via di contrazione rispetto ai 4 miliardi del 1991 (4,2 nel 1990), mentre l'onere per l'indennità di trasferta e spese di missione è stato di 4,7 miliardi, mantenendosi sui livelli raggiunti nel precedente esercizio.

Sui capitoli 569 e 570 risultano assunti gli impegni per il Fondo Sociale per i dipendenti regionali, che nell'insieme sono ascisi a 10,5 miliardi a fronte degli 8,9 miliardi precedenti, in conseguenza di assegnazioni lievemente superiori a quelle del 1991 (10,4 miliardi).

Nell'ambito delle attività assistenziali gestite con modalità non riconducibili a quelle proprie del bilancio, sono stati concessi mutui edilizi per 1,6 miliardi in favore di 85 dipendenti e sono state sostenute spese per il servizio mensa pari 8,7 miliardi, a fronte di un precedente onere per l'anno passato pari a 8,5 miliardi. 120 milioni sono stati devoluti alle Cooperative di rivendita di generi alimentari gestite in favore degli appartenenti alla Amministrazione.

Il volume degli interventi assomma, secondo quanto comunicato da fonte regionale, a 11,3 miliardi e si dimostra negli anni costante anche al riguardo delle entità delle assegnazioni, tenuto conto del carattere rotativo di parte delle risorse (nel 1991 l'insieme degli interventi era stato pari a 11,2 miliardi).

Notevole è comunque l'incidenza delle spese del fondo sull'insieme degli oneri sostenuti per il personale dipendente.

L'ESTENSORE
F.to Franco TURINA

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

SITUAZIONE RENDICONTI DEL TERREMOTO (*)
AL 31 MAGGIO 1993

	PAGAMENTI	Totale dei pagamenti	%
Totale pagamenti effettuati dal 1976 al 1978 (rendiconti non meccanizzati)	178.464.106.124		
Totale pagamenti effettuati dal 1979 ad oggi (rendiconti meccanizzati). n. 17.341	3.400.694.221.506	3.579.158.327.630	
Totale rendiconti pervenuti dal 1979 ad oggi n. 17.322	3.397.287.755.733		
Totale dei rendiconti ancora da pervenire n. 19	3.406.465.763		0.095
Rendiconti inviati alla C.d.C. n. 14.572 (+ rendiconti anni 76-77-78)	2.539.889.863.191 178.464.106.124	2.718.353.969.315	75.94
Totale rendiconti da inviare alla C.d.C. (rendiconti giacenti + mancanti) n. 2.769		860.804.358.315	24.05
di cui revisionati e restituiti con rilievo ai FD n. 353	215.781.026.541		6.03
di cui ancora da revisionare n. 2.416	645.023.331.774		18.02
Rendiconti sulle operazioni della contabilità speciale ancora da inviare alla C.d.C. n. 18	355.266.297.452		10
di cui restituiti con rilievo n. 7	144.230.962.383		
ancora da revisionare. n. 11	211.035.335.069		5.89
Totale rendiconti da revisione n. 2.427		856.058.666.837	23.92

(*) Elaborazione prodotta dall'amministrazione.

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DECISIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

N. 236/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
dott. Riccardo BONADONNA

CONSIGLIERI: dott. Girolamo CAIANELLO
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Francesco DE FILIPPIS
dott. Carmelo GERACI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Francesco MANGANELLI
dott. Angelo DE MARCO
dott. Carlo CHIAPPINELLI (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1992.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 470;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1992, n. 3 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992;

Vista la legge regionale 24 luglio 1992, n. 6 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione per il 1992;

Vista la legge regionale n. 10 del 9 maggio 1991, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione;

Uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 1993 il relatore, consigliere dott. Carlo CHIAPPINELLI, ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Emidio DI GIAMBATTISTA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1992 è stato trasmesso in data 5 maggio 1993 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo e a riferirne al Presidente della Corte, con ordinanza n. 10 del 12 giugno 1993.

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate:</i>	Lire	Lire
Titolo I — Entrate tributarie	250.272.176.326	
Titolo II — Entrate extratributarie	27.095.612.748	
Titolo III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	3.028.521.182	
Accensione di prestiti	—	
	—————	
Totale delle entrate		280.396.310.256
 <i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	197.279.102.352	
Titolo II — Spese in conto capitale	59.561.013.674	
Rimborso prestiti	—	
	—————	
Totale delle spese		256.840.116.026
 RESIDUI		
<i>Attivi:</i>		
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'e- sercizio 1992	247.857.893.616	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	288.882.527.437	
	—————	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1992		536.740.421.053
 <i>Passivi:</i>		
Somme rimaste da pagare in conto dell'eserci- zio 1992	103.749.961.367	
Somme rimaste da pagare in conto degli eser- cizi precedenti	218.072.409.377	
	—————	
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1992		321.822.370.744

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA

	Lire		Lire
Fondo di cassa al 1° gennaio 1992	10.760.216.523		
Riscossioni	268.862.398.952		
Pagamenti	267.478.916.790		
	<hr/>		
Differenza		(+)	1.383.482.162
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992			12.143.698.685
 <i>Riepilogo:</i>			
Totale complessivo delle entrate	280.396.310.256		
Totale complessivo delle spese	256.840.116.026		
	<hr/>		
Avanzo di gestione		(+)	23.556.194.230

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1992	647.285.876.843		
Passività al 1° gennaio 1992	335.458.462.161		
	<hr/>		
Eccedenza attiva al 1° gennaio 1992			311.827.414.682
Attività al 31 dicembre 1992	670.292.707.709		
Passività al 31 dicembre 1992	321.831.298.034		
	<hr/>		
Eccedenza attiva al 31 dicembre 1992			348.461.409.675
Miglioramento patrimoniale		(+)	36.633.994.993

Il pubblico ministero, con atto depositato il 10 luglio 1993 e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha richiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed è stata altresì accertata la corrispondenza dei dati relativi ai residui passivi con quelli risultanti dagli appositi decreti del Presidente della giunta regionale, vistati e registrati.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio e non anche della concreta utilizzazione dei fondi, la quale viene successivamente accertata attraverso l'esame che la Corte può limitare a determinati rendiconti (articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Tenuto conto delle verificazioni effettuate dalla Sezione regionale di controllo, deve altresì dichiararsi la regolarità del conto del patrimonio relativo all'esercizio 1992.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del Pubblico ministero:

dichiara regolare - nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio - il rendiconto generale della regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio 1992;

ordina che il rendiconto generale di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio;

dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta della regione Trentino-Alto Adige, nonché al Commissario del Governo di Trento, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 1993.

L'ESTENSORE
F.to Carlo CHIAPPINELLI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 16 luglio 1993.

IL SEGRETARIO
F.to S. ITALIA

RELAZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Sommario: — 1. **Considerazioni generali e profili ordinamentali**; 1.1 *L'attuazione del «pacchetto»*; 1.2 *L'attività normativa regionale*.
2. **Attività istituzionale**; 2.1 *Aspetti finanziari e patrimoniali della gestione*; 2.1.1 *Aspetti finanziari*; 2.1.2 *Aspetti patrimoniali*; 2.2 *L'attuazione degli interventi*.
3. **Organizzazione dei servizi e del personale**; 3.1 *Organizzazione dei servizi*; 3.2 *Personale*.

1. Considerazioni generali e profili ordinamentali

1.1 *L'attuazione del «pacchetto»*

Come già riferito nella precedente relazione, la emanazione, nel corso del 1991 e dei primi mesi del 1992, di diversi decreti legislativi contenenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha consentito il completamento delle misure ricomprese nel c.d. «pacchetto» del 1969, con la chiusura del relativo ultraquarantennale contenzioso internazionale (1).

Con il decreto legislativo n. 265 del 16 marzo 1992 sono state emanate norme di attuazione in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano. Con il decreto legislativo n. 266 sono state emanate norme di attuazione concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e le leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento. Con il decreto legislativo n. 267, anch'esso del 16 marzo 1992, sono state emanate «norme concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate». Con il decreto legislativo n. 268, sempre in data 16 marzo 1992, sono state infine emanate norme di attuazione dello Statuto in materia di finanza regionale e provinciale. Come già riferito nella precedente relazione, per talune disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 266 e 267, ritenute non conformi a legge dalla Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato (2), si è proceduto alla registrazione con riserva da parte delle Sezioni riunite della Corte, su richiesta del Governo ai sensi dell'art. 25 secondo comma del regio decreto n. 1214 del 1934 e dell'art. 2, comma 3, lett. n) della legge n. 400 del 1988 (3).

1) In particolare, nel 1991 risultano emanati: il decreto legislativo n. 32 del 21 gennaio 1991, in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente «Ferrovie dello Stato»; il decreto legislativo n. 33 del 25 gennaio 1991, in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; il decreto legislativo n. 253 del 1° agosto 1991, contenente norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano a norma dell'art. 89, comma 3, dello statuto; il decreto legislativo n. 296 del 6 agosto 1991, concernente modifiche alle tabelle organiche allegate al d.P.R. n. 752 del 1976, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; il decreto legislativo n. 310 del 13 settembre 1991 in materia di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri del ruolo locale del Commissariato di governo per la provincia di Bolzano. Sempre nell'anno sono state emanate la legge n. 335 del 7 ottobre 1991, istitutiva in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento e la legge n. 442 del 30 dicembre 1991, concernente la modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica, in attuazione della misura 111 del «pacchetto» a favore della popolazione alto-atesina.

2) Deliberazioni n. 27 e n. 28 del 21 aprile 1992. In particolare, il diniego del visto da parte della Sezione del controllo ha investito, per il decreto legislativo n. 266, l'art. 2, concernente i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, con la previsione di un termine di sei mesi per l'adeguamento ai principi e norme costituenti limiti ex artt. 4 e 5 dello Statuto e di uno specifico ricorso alla Corte costituzionale, nonché l'art. 3 (commi 4, 5, 6 e 7) disciplinante l'efficacia, nel territorio regionale o provinciale, degli atti statali di indirizzo e di coordinamento. La Sezione del controllo ha motivato il diniego del visto nella considerazione che nessuna delle richiamate previsioni normative trovasse supporto e collegamento, sia pure in via mediata, in norme dello Statuto speciale, né potesse essere considerata «additiva» dello Statuto stesso ai sensi della giurisprudenza della Corte costituzionale sent. n. 4 del 1956; n. 112 del 1973; n. 43 del 1982.

Per analoghe ragioni, confortate da ulteriori orientamenti della Corte costituzionale in materia di ordinamento giudiziario, è stato denegato il visto, da parte della Sezione, all'art. 6 del decreto legislativo n. 267, disciplinante, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, la figura del giudice di pace, istituito con legge n. 374 del 21 novembre 1991 (sent. n. 4 del 1956; n. 112 del 1973; n. 43 del 1982). Tale legge, agli artt. 40 e 41, prevede, peraltro, una disciplina peculiare per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 267 stabilisce la non applicabilità dell'art. 40 alla regione Trentino-Alto Adige.

3) Deliberazioni n. 83 e n. 84 del 22 aprile 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di peculiare rilievo sotto il profilo finanziario ed ordinamentale, è il citato decreto legislativo n. 268, che ha dettato norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale, con la previsione (art. 3) di una autonoma capacità impositiva, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, e della devoluzione di quote del gettito dei tributi erariali (artt. 2 e 5). Sono altresì previste modalità di collaborazione all'accertamento dei redditi dei soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio (art. 13). Il provvedimento riconosce (art. 16) il potere di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione, delle Province e degli enti da esse dipendenti.

Alle Province sono inoltre attribuite (art. 17) le competenze già svolte dallo Stato e dalla Regione in materia di finanza locale (con esclusione dei tributi locali e della materia ordinamentale) al fine di assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti nell'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale.

1.2 L'attività normativa regionale

Nel corso dell'esercizio risultano emanate 8 leggi regionali: oltre alla legge regionale n. 3 del 30 gennaio 1992, relativa al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994 ed alla legge n. 6 del 24 luglio 1992, recante variazioni al bilancio stesso (4), si segnalano diversi provvedimenti di significativo rilievo sociale.

Si tratta: della legge regionale n. 1 del 20 gennaio 1993 recante «Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute»; della l.r. n. 4 del 24 maggio 1992, contenente «Interventi in materia di previdenza integrativa», i cui termini sono stati poi prorogati dalla l. r. n. 8 del 19 ottobre 1992; della l. r. n. 7 del 25 luglio 1992 recante «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e di coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

Sotto il profilo organizzativo di rilievo è la l. r. n. 5 del 19 luglio 1992, contenente «Norme sull'ordinamento della polizia municipale».

Nel corso dell'anno sono stati altresì approvati o pubblicati numerosi regolamenti (5).

4) Cfr. amplius par. 2.1.1.

5) Si tratta del: D.P.G.R. 24 ottobre 1991 n. 15/L (B.U. 17/21 aprile 1992) di approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15; D.P.G.R. 7 novembre 1991 n. 161/L (B.U. 4/28 gennaio 1992) recante: «Modifiche al regolamento concernente la determinazione dei posti degli Uffici regionali centrali della Regione per i quali è prevista la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, approvato con D.P.G.R. 31 gennaio 1991, n. 4/L»; D.P.G.R. 8 novembre n. 17/L (B.U. 10/3 marzo 1992) - «Regolamento per il concorso interno di idoneità a direttore d'ufficio del Libro fondiario ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15»; D.P.G.R. 8 novembre 1991 n. 18/L (B.U. 10/3 marzo 1992) - «Regolamento per il concorso interno di idoneità a direttore d'ufficio dell'area catastale e tecnica ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15»; D.P.G.R. 21 novembre 1991 n. 19/L (B.U. 4/28 gennaio 1992) di approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13; D.P.G.R. 231 novembre 1991 n. 20/L (B.U. 10/3 marzo 1992) di modifica del regolamento per la determinazione dei programmi d'esame e della votazione minima richiesta per il superamento del concorso pubblico per esami per l'accesso al profilo professionale di traduttore IV qualifica funzionale; D.P.G.R. 26 novembre 1991 n. 21/L (B.U. 10/3 1992) - «Regolamento per la determinazione del programma d'esame e della votazione minima richiesta per il superamento del concorso pubblico per esami per l'accesso al profilo professionale di esperto traduttore-interprete - VIII qualifica funzionale»; D.P.G.R. 26 novembre 1991 n. 22/L (B.U. 12/17 marzo 1992) - (Approvazione del regolamento previsto dal III comma dell'art. 56 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente l'aggiornamento della misura dell'indennità di missione per i componenti della Giunta regionale per l'anno 1992); D.P.G.R. 30 dicembre 1991 n. 23/L (B.U. 10/3 marzo 1992) - (Modifica del D.P.G.R. n. 9/L di data 4 luglio 1985. Soppressione del formulario C per il Catasto Edilizio Urbano); D.P.G.R. 25 febbraio 1992 n. 4/L (B.U. 29/14 luglio 1992): Regolamento concernente le caratteristiche e la disciplina nell'uso del vestiario per il personale addetto a particolari servizi nell'ambito dell'Amministrazione regionale; D.P.G.R. 11 marzo 1992 n. 5/L (B.U. 22/S. 1/26 maggio 1992) - Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24; D.P.G.R. 1 aprile 1992 n. 6/L (B.U. 26/23 giugno 1992) - Modificazione ed integrazione del D.P.G.R. 14 maggio 1986, n. 2/L recante - «Approvazione del regolamento concernente la meccanizzazione degli atti dal Catasto»; D.P.G.R. 12 giugno 1992 n. 7/L (B.U. 38/15 settembre 1992) - Approvazione del regolamento concernente la gestione del fondo di cassa previsto dall'art. 52 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

2. Attività istituzionale

2.1 Aspetti finanziari e patrimoniali della gestione

2.1.1 *Aspetti finanziari.* Il bilancio di previsione dell'esercizio 1992, approvato con legge regionale 30 gennaio 1992, n. 3 recava entrate per lire 274.462.000.000 e spese per lire 364.462.000.000 in conto competenza, nonché per lire 637.300.000.000 e 649.300.000.000 in conto cassa. Al divario di 90 miliardi derivanti dalla competenza si provvedeva attraverso l'utilizzo di pari ammontare dell'avanzo accertato nell'esercizio precedente.

Al maggiore onere di 12 miliardi previsto nel conto cassa, veniva fatto fronte con il fondo di cassa finale relativo all'esercizio 1991.

Con successivo provvedimento di variazione, approvato con legge regionale 24 luglio 1992, n. 6 utilizzando un'ulteriore quota dell'avanzo dell'esercizio precedente, pari a 18 miliardi, le previsioni definitive di entrata e di spesa, venivano fissate rispettivamente a lire 280.186.573.990 ed a lire 388.186.573.990 per la competenza ed a lire 712.625.273.037 e a lire 723.385.489.560 per la cassa.

Di rilevanza è l'istituzione del nuovo cap. 1942 in applicazione della l.r. n. 4 del 24 maggio 1992, recante interventi di previdenza integrativa: il relativo stanziamento di 50 miliardi deriva dall'utilizzo del fondo globale iscritto al cap. 670 della spesa corrente.

Le riferite variazioni del bilancio di competenza si sono parallelamente ripercosse sul versante della cassa, ove le previsioni definitive, come si è detto, evidenziano 712,6 miliardi per l'entrata e 723,4 miliardi per la spesa. Gli assestamenti dell'entrata hanno riguardato in particolare il settore della compartecipazione ai tributi erariali per consentire il pareggio, in presenza del considerevole aumento delle previsioni di spesa, riflettenti le variazioni di cui si è detto in termini di competenza.

Sotto il profilo della classificazione amministrativa, il 51,9% della spesa fa capo alla Presidenza della Giunta regionale (85,7% nel 1991), il 14,4% (7,14% nel 1991) all'assessorato finanze e patrimonio, il 5,62% (3,42% nel 1991) all'assessorato del libro fondiario e del catasto, il 3,74% (2,20% nel 1991) all'assessorato per la cooperazione, il 24% (1,40% nel 1991) all'assessorato previdenza ed enti sanitari, mentre percentuali sensibilmente minori sono relative all'assessorato per gli enti locali e servizi elettorali (0,24%) ed all'assessorato per l'accordo preferenziale Trentino-Alto Adige - Tirolo Vorarlberg (0,08%). Significativa la sensibile crescita della spesa gestita dall'assessorato previdenza ed enti sanitari in conseguenza delle norme in materia approvate nell'anno (6).

La spesa amministrata dalla Presidenza della Giunta regionale riguarda, per la parte corrente, gli oneri per il Consiglio regionale e la Giunta 27,8 miliardi (25,5 miliardi nel 1991), per il personale in servizio (43,1 miliardi) ed in quiescenza (3,7 miliardi), per i servizi di stampa e di informazione (1,1 miliardi), per la stampa e la diffusione del Bollettino ufficiale (1,5 miliardi); alla Presidenza fanno capo anche gli oneri relativi al fondo per l'esercizio della delega a favore delle province di Trento e Bolzano in materia di servizi anticendini (24,6 miliardi per la parte corrente e 25,4 miliardi per investimenti). Nel settore delle spese di investimento, la Presidenza ha amministrato anche il fondo istituito con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 1991, destinato al finanziamento di opere di pubblica utilità degli enti locali della Regione (240,9 miliardi di residui sul cap. 2070 di cui 83,5 pagati nell'esercizio e 157,4 rimasti da pagare).

Della spesa dell'assessorato finanze e patrimonio (36,9 miliardi), 27,5 miliardi afferiscono a spese per l'amministrazione del patrimonio regionale e 9,4 miliardi ai servizi propri delle finanze. Per la spesa gestita dall'assessorato libro fondiario e catasto (14,4 miliardi) la quota prevalente (14 miliardi) si riferisce ai servizi del catasto, che tuttavia non comprende gli oneri per il personale.

Per l'assessorato alla cooperazione (9,6 miliardi) l'importo di 7,4 miliardi del titolo I attiene alla delega a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di assistenza ed incremento della cooperazione, mentre i 32 miliardi del titolo I sono relativi agli interventi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione e dello spirito cooperativo, in base alla legge regionale n. 15 del 28 luglio 1988. Per l'assessorato previdenza ed enti sanitari (61,9 miliardi; 5,8 miliardi nel 1991), sono previsti 1,5 miliardi

6) Cfr. par. 1.2.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la concessione di sussidi ai patronati, 0,2 miliardi a favore dei lavoratori ammalati di silicosi, 1,6 miliardi per gli affetti da sordità professionale; 0,9 miliardi sono destinati a provvidenze in favore degli emigranti per il riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di lavoro prestato all'estero; 1,6 miliardi, a partire dal 1991, per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e reduci trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche. L'ulteriore onere di 50 miliardi è destinato agli interventi in materia di previdenza integrativa di cui alla citata l. r. n. 4 del 24 maggio 1992.

In termini di classificazione funzionale, la percentuale più significativa (51,3%) è riferita alla Sez. I (amministrazione generale); la rilevante percentuale di spesa riferita nel 1991 alla Sez. VI (interventi per la finanza locale con il 59,9%) risulta sensibilmente inferiore (0,6%) nel 1992. Il vistoso incremento, registrato nel 1991 era dovuto alla costituzione del fondo (248 miliardi) di cui alla legge regionale n. 3 del 1991, per il finanziamento dei mutui contratti da comuni e da altri enti per la realizzazione di opere pubbliche in Regione di cui si è sopra riferito.

L'analisi disaggregata per funzioni evidenzia inoltre il 19,5% (7,9% nel 1991) destinato alla sicurezza pubblica; il 21,80% per interventi nel campo sociale (1,40% nel 1991; 2,7% nel 1990 e 5,9% nel 1989); il 3,74% per interventi in campo economico (4,42% nel 1990); il 3% per oneri non ripartibili (0,6% nel 1991, 3,1% nel 1990 e 1,9% nel 1989).

Sotto il profilo economico, la percentuale del titolo I (76,8%; -37% nel 1991), ha il concorso più significativo nella cat. V (trasferimenti) con il 35,7% (11,7% nel 1991), seguita dalla cat. II (personale in servizio - 16,8% ; 9,6% nel 1991) e dalla cat. I (servizi degli organi regionali con il 10,85%). Per il titolo II alla percentuale complessiva del 23,2% concorrono la cat. X, beni ed opere immobiliari a carico della regione (12,4%) e XI, trasferimenti, con il 10,7%.

Per le entrate, a consuntivo, si registra una sostanziale corrispondenza tra previsioni assestate (280,2 miliardi) ed accertamenti (280,4 miliardi), con una differenza di 0,2 miliardi, risultanti da scostamenti che hanno interessato vari cespiti.

Gli scostamenti maggiori si registrano nella voce relativa alle assegnazioni statali per l'esercizio di funzioni delegate, con una diminuzione di 3,9 miliardi, dovuta al minor importo concesso dallo Stato per la delega in materia di catasto. Peraltro risultano introitati 3 miliardi, non considerati in sede di previsioni iniziali, dovuti alla restituzione, da parte del Medio-credito Trentino-Alto Adige Spa, dell'apertura di credito decennale di cui alla legge regionale n. 8 del 25 agosto 1982, non rinnovata.

Un aumento degli incassi si registra per i proventi dei servizi pubblici minori (+0,8 miliardi), nelle voci relative a recuperi, rimborsi, contributi ed interessi su anticipazioni (+0,3 miliardi), nei proventi dei beni regionali (+0,2 miliardi).

Sul versante della spesa, su 388,2 miliardi di previsioni assestate risultano impegnati a fine esercizio 256,8 miliardi, con economie di gestione pari a 131,4 miliardi, di cui 105,2 relativi alle spese correnti e 26 a quelle in conto capitale. Delle economie registrate sul titolo I, la gran parte (99 miliardi) è relativa al cap. 670 per la mancata utilizzazione entro la chiusura dell'esercizio dello stanziamento destinato alla copertura di provvedimenti legislativi. Sul corrispondente fondo globale del titolo II (cap. 2300) si registrano economie per 24 miliardi. Una ulteriore economia di 1,8 miliardi si registra, sempre per il titolo II, per il mancato completamento del programma di acquisto e costruzione di immobili per le sedi periferiche degli uffici regionali.

Per il titolo I si evidenziano economie sul cap. 110 (0,1 miliardi) concernente contributi al personale per corsi di perfezionamento, sui capitoli interessanti il funzionamento, l'arredo e la manutenzione degli uffici regionali (1 miliardo), sui fondi per spese impreviste ed obbligatorie (1,4 miliardi), sugli stanziamenti relativi ad oneri previdenziali ed assicurativi (1,1 miliardi). Per questi ultimi le economie derivano dalla cessazione degli oneri per il pagamento delle pensioni indirette e di reversibilità a favore di superstiti di mezzadri e coloni (l.r. n. 29 del 14 agosto 1971), posto a decorrere dal 1° gennaio 1991 a carico dell'I.N.P.S. (legge n. 233 del 2 agosto 1990).

Per quanto concerne i residui si registra al 31 dicembre 1992 una eccedenza attiva di 214,9 miliardi, superiore di 25,1 miliardi alla eccedenza registrata nel 1991 (189,8 miliardi); l'analogo dato del 1990 era di 334,6 miliardi; a fine esercizio 1989 l'eccedenza attiva era pari a 262,1 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fine esercizio 1992, i residui attivi ammontano a 536,7 miliardi, con un aumento di 11,5 miliardi rispetto ai 525,2 miliardi del 31 dicembre 1991 (466,5 nel 1990; 373,1 nel 1989; 119,2 per il 1988); i residui passivi a fine esercizio sono pari a 321,8 miliardi con una diminuzione di 13,6 miliardi rispetto a quelli dell'esercizio precedente (335,5 miliardi) (7); nel 1990 i residui passivi erano risultati pari a 131,9 miliardi, a 111 nel 1989 ed a 108,8 nel 1988. Come si è detto, risulta quindi una eccedenza attiva pari a 214,9 miliardi, superiore di 25,1 miliardi al dato 1991 (189,8 miliardi).

Ancora rilevante è quindi la situazione sbilanciata tra massa creditoria e massa debitoria, già evidenziatasi a partire dagli esercizi 1989 e 1990, a seguito della applicazione della legge n. 386 del 1989, che aveva determinato, con il nuovo regime di compartecipazione ai tributi erariali, una notevole espansione dei residui attivi, anche in considerazione dell'efficacia retroattiva (1° gennaio 1988) di tale legge (8).

Del totale dei residui attivi (536,7 miliardi) ben 532,7 (99%) derivano dalla categoria II (tributi dello Stato devoluti alla Regione), mentre 2,5 miliardi (0,5%), si riferiscono alla categoria I (tasse ed imposte regionali).

Del totale dei residui passivi (321,8 miliardi), la quota maggiore (75%) è del titolo II ed afferisce in particolare alla categoria XI (Trasferimenti) con 162,5 miliardi (50%) ed alla categoria X (Beni ed opere immobiliari a carico della Regione), con 77,7 miliardi (24,1%).

Nell'ambito dei residui passivi si segnala l'incidenza di 157,4 miliardi del fondo per la erogazione di mutui agli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilità, di cui alla legge n. 3, del 9 febbraio 1991 (9).

I residui attivi, della gestione di competenza ascendono a 247,9 miliardi e quelli passivi a 103,8 miliardi.

Sotto il profilo della cassa la gestione dell'esercizio 1992 evidenzia per l'entrata, a fronte di previsioni definitive di 712,6 miliardi, incassi per 268,8 miliardi, con una differenza di 443,8 miliardi e per la spesa, a fronte di 723,4 miliardi di previsioni definitive, pagamenti per 267,5 miliardi, con una differenza di 455,9 miliardi.

La differenza tra incassi e pagamenti costituisce quindi un saldo di 1,3 miliardi; considerando il fondo cassa esistente al 31 dicembre 1991 (10,7 miliardi), il risultato finale della gestione di cassa evidenzia al 31 dicembre 1992 un fondo disponibile di 12 miliardi.

La sensibile divaricazione tra accertamenti e riscossioni è dovuta per la massima parte al mancato incasso delle quote di tributi erariali spettanti alla Regione, che, pur essendo state regolarmente liquidate dallo Stato, si trovano depositate sul conto corrente infruttifero n. 22722/582 acceso presso la Tesoreria centrale e non hanno potuto essere introitate in considerazione delle norme limitative della liquidità detenibile presso il tesoriere regionale (art. 40 legge n. 119 del 1981 e successive modificazioni).

2.1.2 Aspetti patrimoniali. Dall'esame del conto del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige si rileva che la gestione patrimoniale dell'esercizio 1992 ha prodotto un miglioramento patrimoniale di 36,6 miliardi, a fronte di un peggioramento (132,8 miliardi) nel 1991 e di miglioramenti patrimoniali registrati a fine 1990 (86 miliardi) e a fine 1989 (259,6 miliardi).

Tale miglioramento è conseguente alla eccedenza delle attività sulle passività, eccedenza passata da 311,8 miliardi del 1991 a 348,4 miliardi del 1992, con una differenza pari appunto a 36,6 miliardi.

Infatti, mentre all'inizio dell'esercizio, le attività ammontavano a 647,3 miliardi e le passività a 335,5 miliardi, con una eccedenza di 311,8 miliardi, al termine dell'esercizio le attività risultano pari a 670,3 miliardi e le passività a 321,8 miliardi, con una eccedenza di 348,4 miliardi.

7) Nel corso dell'esercizio 1992 i residui attivi per il 1991 sono stati definitivamente accertati in 525,2 miliardi e quelli passivi in 323,5 miliardi.

8) Cfr. Relazione al rendiconto es. 1990, Vol. III, pag. 243 e pagg. 246-247; Relazione al rendiconto es. 1989, Vol. III, pagg. 329-331.

9) L'amministrazione segnala al riguardo l'effetto dovuto alla manovra governativa di contenimento della spesa dello Stato e del settore pubblico allargato ed alla conseguente sospensione delle operazioni a medio termine disposta dalla Banca d'Italia per il periodo 1° giugno-30 settembre 1992.

Il riferito miglioramento di 36,6 miliardi deriva dalla somma dei movimenti recati dall'esercizio di bilancio (+23,6 miliardi), dal saldo dei reali aumenti e diminuzioni negli elementi patrimoniali (+13,9 miliardi), nonché dalle operazioni patrimoniali che hanno avuto riflesso sul bilancio (-0,9 miliardi).

Il conto generale A (attività e passività finanziarie) presenta al termine dell'esercizio un miglioramento di 26,5 miliardi, (nel 1991 si era registrato un peggioramento di 150,4 miliardi ed un miglioramento di 82,7 miliardi nel 1990).

Il conto generale B (attività disponibili) evidenzia una diminuzione di 2 miliardi rispetto all'esercizio precedente: si è infatti passati dai 51 miliardi del 1991 ai 48,9 miliardi del 31 dicembre 1992. Tale diminuzione è conseguente al rimborso di 3 miliardi da parte del Medio Credito Trentino-Alto Adige dell'apertura di credito decennale disposta con l.r. n. 8/1982 non rinnovata alla scadenza, in parte compensata da taluni aumenti (0,9 miliardi) nella stessa voce «crediti».

Per il conto generale C («attività non disponibili»), si registra un incremento di 12,2 miliardi rispetto al 1991: si è infatti passati da 60,2 miliardi a 72,4 miliardi nel 1992.

L'aumento di 9,3 miliardi relativo alla voce «beni immobili» è dovuto in misura prevalente alla quota gravante sull'esercizio 1992 delle spese per acquisto di locali destinati a nuovi uffici tavolari e del catasto ed a spese di manutenzione straordinaria degli edifici sede di uffici regionali.

L'incremento di 2,8 miliardi nella voce relativa ai beni mobili è invece relativa all'acquisto di mobili, di apparecchiature elettroniche ed attrezzature varie.

Infine, con riferimento al conto generale D (passività diverse) emerge un decremento delle stesse di 2,4 milioni, essendo queste passate al termine dell'esercizio da 11,3 milioni a 8,9 milioni.

2.2 L'attuazione degli interventi

Com'è noto, in base allo Statuto di autonomia, alla Regione vengono attribuite competenze di natura prevalentemente ordinamentale.

Di rilievo appaiono comunque talune iniziative in campo europeistico, della cooperazione, del credito, dell'assistenza, della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Significativa, anche per la valenza giuridico-contabile che trascende la fattispecie, è la deliberazione n. 1 dell'8 marzo 1993, adottata dalla Sezione del controllo per il Trentino-Alto Adige, con la quale è stato ricusato il visto a quattro deliberazioni della Giunta regionale, del luglio 1992, con cui venivano concessi sussidi straordinari per manifestazioni pubbliche, con imputazione della spesa relativa sul cap. 610 («interventi a favore di enti, associazioni e comitati per incremento attività istituzionali, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche»), sulla base della semplice ricognizione delle domande pervenute e dell'accertamento della disponibilità dei fondi (10).

Al riguardo, la Sezione ha affermato che anche per l'ordinamento contabile della Regione Trentino-Alto Adige vale il principio, affermato per lo Stato da diverse pronunce della Corte, secondo cui per l'erogazione di qualsiasi spesa «occorre una legge sostanziale che si ponga come fonte giuridica ed un apposito stanziamento di bilancio come strumento necessario per la materiale esecuzione della legge sostanziale da cui discende l'obbligo o la facoltà di effettuare la spesa stessa». La Sezione ha quindi affermato che «alla mancanza della norma sostanziale non può sopperire la legge di bilancio, atteso il suo carattere di legge formale, né alcuna efficacia sanante può ricondursi al visto ad essa apposto dal Commissario del Governo». Rilevando nella fattispecie l'assenza di una specifica competenza legislativa, è stata altresì esclusa la riconducibilità delle spese in questione nell'ambito di quelle di rappresentanza, le cui peculiari caratteristiche non sono state riscontrate nei sussidi corrisposti dalla Regione, considerati quindi come «atti di liberalità».

10) Con deliberazione n. 476 del 2 aprile 1993 la Giunta Regionale del Trentino Alto-Adige ha chiesto che le Sezioni Riunite deliberino sulla fondatezza della causa del riferito opposto dalla Sezione del controllo per il Trentino-Alto adige. L'adunanza delle Sezioni Riunite è stata fissata, per il relativo esame, dal Presidente della Corte, per il 22 luglio 1993.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come si è detto, sotto il profilo dell'attività istituzionale, meritano d'essere segnalate talune iniziative in campo europeistico, della cooperazione, del credito, dell'assistenza, della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Gli stanziamenti previsti per l'attuazione della l.r. 2 maggio 1988, n. 10, sono pari complessivamente, per il 1992, a 2,9 miliardi, distribuiti sul cap. 305, che si riferisce alle iniziative europee attuate direttamente dall'amministrazione regionale (stanziamento 1,9 miliardi; impegni 1,9 miliardi; pagamenti 1,4 miliardi; residui 0,5 miliardi); e sul cap. 310, che riguarda la concessione di sovvenzioni ai comuni ed altri enti e associazioni per favorire tali iniziative (previsioni di competenza: 1 miliardo, totalmente impegnato e quasi completamente confluito nei residui - 0,9 miliardi).

Nella prospettiva di rilancio dell'azione in campo europeistico ed internazionale, la Regione ha organizzato e partecipato a numerosi convegni ed iniziative anche in raccordo con le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene alle sovvenzioni concesse, dalle 39 iniziative assentite nel 1989 si è passati a 115 nel 1990, a 229 nel 1991, a 327 nel 1992, per un importo di 1 miliardo (500 milioni nell'esercizio precedente).

L'amministrazione segnala anche un rilancio dell'accordo preferenziale (c.d. «accordino»), stipulato il 12 marzo 1949 in base all'art. 3 lett. d) dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, che privilegia gli scambi di prodotti tipici tra la Regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslander Titolo e Vorarlberg; per la relativa attività promozionale e di gestione è iscritta in bilancio (cap. 1000) la somma di 200 milioni, interamente impegnata nell'esercizio.

Nel settore della cooperazione, in attuazione della l.r. n. 15 del 28 maggio 1988, sono state approvate iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione e della cultura cooperativistica: sul cap. 2920, il relativo stanziamento di 2,5 miliardi, impegnato per 2,2 miliardi, è quasi interamente confluito nei residui.

Le cooperative iscritte nei due registri provinciali alla data del 30 giugno 1992 risultano 1.717, (1.754 nel 1991, 1.764 nel 1990, 1.788 nel 1989; 1.801 del 1988); la flessione è da ricondurre alla fusione di talune cooperative di credito e di consumo, miranti ad ottenere una dimensione ottimale, anche in vista del mercato unico.

In attuazione del disposto dell'art. 11 della legge n. 59 del 1992, ed in applicazione dell'articolo 105 dello statuto speciale di autonomia, la Giunta regionale ha assunto la deliberazione n. 819 del 17 giugno 1992, che istituisce il fondo regionale mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

A detto fondo dovranno affluire obbligatoriamente il 3% degli utili netti annuali di esercizio delle società cooperative regionali e dei loro consorzi, che non aderiscono alle associazioni, o aderiscono ad associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo che non hanno provveduto ad istituire il fondo mutualistico previsto dall'art. 11, comma 1, della citata legge n. 59, nonché il patrimonio residuo netto delle cooperative poste in liquidazione ed eventuali contributi erogati da soggetti privati.

In questo modo, l'Amministrazione regionale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, intende riservare una parte delle somme così introitate per sostenere direttamente le iniziative di cui all'art. 11 della legge n. 59 sopra ricordata, mentre le rimanenti somme saranno messe a disposizione delle Province di Bolzano e di Trento per le finalità che rientrano nelle rispettive competenze istituzionali.

Nel settore del credito, la Regione, nell'ambito della propria competenza ordinamentale, ha favorito il processo di trasformazione in S.p.A. del Mediocredito regionale, del Credito fondiario, della Cassa di risparmio di Bolzano e di quella di Trento e Rovereto. È stata anche incentivata la fusione di Casse rurali omogenee soprattutto nella provincia di Trento, al fine di ridurre ulteriormente, sul territorio, il numero di tali istituti di credito, rendendoli più competitivi nel mercato.

Nel campo dell'assistenza, in attuazione della l.r. n. 20 del 26 agosto 1988, modificata, con la l.r. n. 4 del 18 febbraio 1991, è proseguita l'indagine conoscitiva relativa alle I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

In materia di previdenza ed assicurazioni sociali si evidenziano spese per: concessione di sussidi ai patronati (cap. 1810: stanziamento 1,5 miliardi, di cui 0,5 pagati e 1 passato a residui); corresponsione di benefici ai superstiti di coltivatori diretti (cap. 1900, stanziamento 1 miliardo, quasi interamente in economia), ai lavoratori ammalati di silicosi (cap. 1920, stanziamento 300 milioni), agli affetti da sordità

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionale (cap. 1930, stanziamento 1,7 miliardi, di cui 1,6 pagati); provvidenze a favore degli emigranti per il riscatto ai fini pensionistici di periodi di lavoro prestati all'estero (cap. 1940, stanziamento 950 milioni, di cui 896 pagati e 47 da pagare). Per l'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche (l.r. n. 13 del 1991) è iscritto in bilancio il cap. 1941 (stanziamento 1,6 miliardi, interamente confluiti nei residui). Per l'esercizio della delega in materia di previdenza integrativa, in attuazione della l. r. n. 6 del 24 luglio 1992, è stato iscritto in bilancio il cap. 1942 (stanziamento: 50 miliardi, interamente confluiti nei residui).

3. Organizzazione dei servizi del personale

3.1 Organizzazione dei servizi

La materia dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale addetto rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione (art. 4, n. 1 dello statuto).

A seguito delle modifiche introdotte con l.r. n. 5 dell'11.6.1987, l'organizzazione è articolata in ripartizioni (affari del personale, credito e cooperazione, affari finanziari, enti locali ed affari sociali, libro fondiario e del catasto) ed analoghe strutture (ragioneria, segreteria della Giunta regionale, servizio studi e relazioni linguistiche), qualificate come «supporti funzionali dell'attività collegiale della Giunta regionale». Di rilievo è altresì il «Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa».

A tali strutture sono preposti dirigenti che, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, sono responsabili dell'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati.

Per consentire una maggiore flessibilità ed efficacia dell'azione amministrativa, gli uffici in cui si articolano le strutture organizzative non rappresentano un sistema rigido, bensì moduli operativi, che, in base ai principi di necessità e di economicità, possono essere istituiti, modificati o soppressi a seconda delle esigenze emergenti, nel limite numerico massimo (27), fissato dall'art. 9 della citata legge n. 5 del 1987.

A ciascun ufficio è preposto un direttore, nominato con deliberazione della Giunta regionale.

Come strutture decentrate operano gli uffici del libro fondiario e del catasto, cui competono le attribuzioni previste dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione.

L'amministrazione dispone di due tipi di servizi ispettivi: il primo effettua i controlli sugli uffici periferici del catasto e del libro fondiario; il secondo è composto dai responsabili dell'ufficio organizzazione del personale e della ragioneria.

Con la ricordata l.r. 5 del 1987 è stato anche istituito il servizio di mensa per il personale dipendente, affidato, previa gara ufficiosa, ad una ditta specializzata nel settore della ristorazione collettiva: per il 1992 il servizio, utilizzato da circa 600 dipendenti, ha comportato un onere complessivo per l'amministrazione di oltre 600 milioni.

Rilevante risulta il ricorso a strumenti di studio e di lavoro collegiali (comitati, commissioni, gruppi di lavoro) così come l'affidamento di incarichi di studio a privati ovvero a Enti, Istituti ed organismi vari (11).

11) Le Commissioni, i Comitati, i gruppi di lavoro costituiti ad operanti nel 1992 sono i seguenti, con la relativa previsione di spesa: 1) Commissione regionale per la cooperazione e commissioni per le cooperative della provincia di Trento e della provincia di Bolzano (lire 16.000.000); 2) Comitato regionale consultivo per le iniziative europee (lire 12.000.000); Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 2 comma 1 della l. r. 28-7-1988, n. 15 (lire 4.000.000 milioni); 4) Commissione per l'esame di tesi di laurea di interesse regionale (lire 500.000); 5) Gruppo di lavoro incaricato di esaminare le problematiche giuridiche connesse alla predisposizione del testo incaricato di un progetto di legge ex art. 35 dello Statuto speciale in materia di L. F. (lire 3.000.000); 6) Gruppo di lavoro per la predisposizione di un regolamento di attuazione della l. r. 22-10-1988 n. 24 (lire 5.000.000); 7) Comitato coordinatore ed organizzatore per la preparazione di un convegno regionale sulla «Cooperazione agricola» (lire 3.000.000); 8) Gruppo di lavoro per l'esame delle problematiche tecnico-giuridiche connesse all'espletamento del servizio tavolare con particolare riferimento alle produzioni di procedure informatizzate (lire 9.000.000); 9) Commissione per l'accertamento della idoneità alla consultazione e trascrizione di testi di lingua tedesca redatti in caratteri gotici (lire 2.000.000); 10) Comitato di esperti per la verifica dei progetti dello stato degli stessi per la informatizzazione del Libro fondiario e del Catasto (lire 60.000.000); 11) Nucleo di valutazione previsto dall'art. 50 del D.P.R. 8-5-1987 n. 266 per l'utilizzazione del fondo di incentivazione e dei progetti di produttività ed efficienza del lavoro (lire 3.000.000); 12) Comitato consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa (lire 6.000.000);

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel settore dell'informatica, sono stati istituiti a Trento e Bolzano, a livello dei servizi tecnico-catastali e degli uffici tavolari del libro fondiario, sistemi automatizzati, mentre a livello di uffici generali si procede con il sistema della «office automation». L'amministrazione informa che è in corso di realizzazione il nuovo ordinamento delle strutture organizzative regionali, in base alla l.r. 5 del 1991, di cui appare necessario procedere ad una sollecita attuazione.

3.2 Personale

Come è stato riferito anche nella precedente relazione, con legge 21 febbraio 1991, n. 5, sono state emanate norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, nonché norme urgenti in materia di personale regionale e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della provincia di Bolzano. La legge è da ritenersi particolarmente rilevante, in quanto viene prevista una disciplina del regime retributivo e dei trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento del personale regionale, basata su accordi con le organizzazioni sindacali. È stato così operato uno sganciamento dalla precedente automatica estensione, per i dipendenti regionali, della normativa riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale (l.r. n. 23 del 1958). La stessa legge dispone che fino all'entrata in vigore della riforma della dirigenza regionale resti disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente alla qualifica dirigenziale. La spesa per il personale in servizio (cat. II) è risultata pari a 43,1 miliardi, di cui 38,4 pagati nel corso dell'esercizio.

Per quanto attiene alla consistenza del personale in servizio la situazione non ha subito sensibili cambiamenti.

Permangono infatti talune carenze, in particolare nel settore del libro fondiario e del catasto (servizio in delega dallo Stato).

Con la legge n. 5 del 1987 è stata fissata la dotazione organica del personale (850 unità rispetto alle 700 precedenti). Con l'art. 27 della citata l. r. n. 5 è stata altresì ridefinita, nell'ambito di tale dotazione, la ripartizione nella carriera dirigenziale (9 posti) e nelle qualifiche funzionali.

Numerosi concorsi, banditi in base alla l.r. n. 5 del 1987 ed alla recente l.r. n. 5 del 1991 sono stati espletati nel corso dell'esercizio.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 è stato istituito il rapporto di lavoro a tempo parziale previsto dall'art. 47 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5. I dipendenti di ruolo che hanno scelto di effettuare il tempo parziale sono stati 18 (11 appartenenti al gruppo linguistico italiano e 7 appartenenti al gruppo linguistico tedesco).

13) Gruppo di lavoro per la riforma della normativa regionale concernente l'elezione del Consiglio regionale e l'elezione e composizione degli organi delle Amministrazioni comunali (lire 2.000.000); 14) Comitato di esperti per la verifica dei progetti e dello stato degli stessi per l'informatizzazione degli Uffici centrali della Regione (30.000.000); 15) Comitato di esperti per la verifica delle funzioni e potenzialità contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione (lire 30.000.000); 16) Comitato per la predisposizione del testo unificato delle leggi regionali vigenti contenente norme sull'ordinamento degli Uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale (lire 3.000.000); 17) Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficienza di cui alla l. r. 29-5-1962 n. 9 (lire 15.000.000); 18) Comitato di intesa per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle IPAB di cui all'art. 29 della l. r. 26-8-1988 n. 20 (lire 25.000.000); 19) Gruppo di lavoro per lo studio di un progetto legislativo in materia di ordinamento delle IPAB (lire 5.000.000); 20) Commissione paritetica per la verifica e la determinazione di flussi di attività e delle dotazioni organiche degli Uffici sulla base del fabbisogno funzionale nell'ambito dell'Amministrazione regionale (lire 2.500.000); 21) Commissione paritetica per l'attuazione della mobilità interna nell'ambito dell'Amministrazione regionale (lire 2.000.000); 22) Comitato per le pari opportunità Uomini-Donne (1.500.000); 23) Comitato per la predisposizione dell'attuazione del progetto F.E.P.A. (lire 5.000.000); 24) Commissione per l'esame di assunzione a Direttore dell'Ufficio traduzioni relazioni linguistiche (lire 2.100.000); 25) Commissione di studio

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decorrenza 1° settembre 1992, per un massimo di 90 giorni, sono state assunte, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, n. 16 unità per far fronte alla situazione di emergenza derivante dall'applicazione dell'imposta straordinaria sugli immobili prevista dall'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Per quanto riguarda, infine, la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale, il personale regionale coinvolto è risultato nell'anno pari a 433 unità (370 nel 1991; 53% circa del personale in servizio, pari a 810 unità), per un totale di 87 giornate di formazione, escluso il tempo per l'apprendimento delle lingue inglese e tedesca.

L'ESTENSORE
F.to Carlo CHIAPPINELLI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

per l'elaborazione del disegno di legge concernente il nuovo ordinamento degli Uffici regionali del nuovo stato giuridico del personale (lire 7.000.000); 26) Consiglio per l'organizzazione e il personale (lire 9.000.000); 27) Commissione esaminatrice della sessione per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di Conservatore del Libro fondiario (lire 7.000.000); 28) Gruppo di lavoro per la predisposizione di un disegno di legge di modifica della legge regionale 29-1-1954, n. 7 «Vigilanza sulle Cooperative» (lire 6.000.000); 29) Gruppo di lavoro per la definizione della richiesta di offerta per un progetto informatico per la raccolta e divulgazione risultati Elezioni 1993 (13.000.000); 30) Gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo commentato della raccolta delle norme di attuazione dello Statuto speciale (lire 8.000.000); 31) Gruppo di lavoro incaricato di approfondire le problematiche discusse dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (5.000.000); 32) Proroga Comitato previsto dall'art. 3 della l. r. 22.1.1991, n. 2 (lire 1.000.000).

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

DECISIONE

N. 238/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
dott. Riccardo BONADONNA
CONSIGLIERI: dott. Girolamo CAIANELLO
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Francesco DE FILIPPIS
dott. Carmelo GERACI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Francesco MANGANELLI
dott. Angelo DE MARCHO
dott. Cristina ASTRALDI DE ZORZI (rel.)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento;

Vista la legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992);

Vista la legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7 di approvazione del bilancio di previsione della Provincia di Trento per l'esercizio 1992 e del bilancio pluriennale 1992-1994;

Vista la legge provinciale 3 settembre 1992, n. 18 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386 sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 1993 il relatore, Cons. dott.ssa Cristina ASTRALDI DE ZORZI, ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Emidio DIGIAMBATTISTA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 è stato trasmesso in data 31 maggio 1993 alla Sezione del controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo ed a riferirne al Presidente della Corte con ordinanza n. 11 del 12 giugno 1993.

Le risultanze del rendiconto generale e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate:</i>	Lire	Lire
Titolo I — Entrate derivanti dai tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione dei tributi erariali.	2.877.203.781.754	
Titolo II — Entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della Regione ed, in genere, da trasferimenti di fondi di bilancio statale o regionale, in relazione anche all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Provincia.	708.540.044.320	
Titolo III — Entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali.	75.209.112.954	
Titolo IV — Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti.	19.545.463.111	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.	2.056.775.481.000	
Contabilità speciali	85.677.706.731	
Totale delle entrate		5.822.951.589.870
 <i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	2.239.543.324.055	
Titolo II — Spese in conto capitale	1.678.921.845.049	
Titolo III — Spese per rimborso di mutui e prestiti	1.888.188.044.406	
Contabilità speciali	85.677.706.731	
Totale delle spese		5.892.330.920.241

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire	Lire
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	3.660.952.939.028	
Spese correnti	2.239.543.324.055	
Differenza		1.421.409.614.973
<i>Riepilogo:</i>		
Totale complessivo delle entrate	5.822.951.589.870	
Totale complessivo delle spese	5.892.330.920.241	
Disavanzo		(—) 69.379.330.371

RESIDUI

<i>Attivi:</i>		
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1992	1.394.695.908.136	
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	1.677.100.649.057	
Totale residui attivi al 31 dicembre 1992		3.026.796.557.193
<i>Passivi:</i>		
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1992	1.260.404.881.089	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	731.178.911.662	
Totale residui passivi al 31 dicembre 1992		1.991.583.792.751

CASSA

Deficit di cassa al 1° gennaio 1992		(—) 487.813.685.930
Riscossioni	5.228.882.332.259	
Pagamenti	5.461.642.106.810	
Differenza		(—) 232.759.774.551
Deficit di cassa al 31 dicembre 1992		(—) 719.813.685.930

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1992	3.417.399.903.543	
Passività al 1° gennaio 1992	2.333.965.128.931	
Eccedenza delle attività al 1° gennaio 1992		1.083.434.774.612
Attività al 31 dicembre 1992	4.293.478.966.654	
Passività al 31 dicembre 1992	2.865.371.665.747	
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1992		1.428.107.300.907

Il pubblico ministero, con atto depositato il 10 luglio 1993, e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 1992 nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni d'impegno e dei titoli di spesa emessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Il confronto con le scritture della Corte dà atto — inoltre — della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio.

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, e per la Provincia autonoma di Trento, nonché la esposta dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio (articolo 75, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7), consentono di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte riguardo al modo col quale l'amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

— dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento nelle componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1992;

— ordina che gli stessi, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale; dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 14 luglio 1993.

L'ESTENSORE
F.to Cristina ASTRALDI DE ZORZI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 16 luglio 1993.

IL SEGRETARIO
F.to S. ITALIA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sommario: — **Premessa.**

1. Profili contabili e finanziari: 1.1 *La gestione finanziaria*; 1.1.1 *Il conto del bilancio*; 1.1.2 *Il conto del patrimonio*; 1.2 *I settori di intervento*; 1.3 *Spese per la ricerca scientifica*; 1.4 *Stato di attuazione della legge provinciale n. 10 del 1986 concernente gli interventi per il definitivo ripristino del patrimonio immobiliare distrutto nel luglio del 1985.*

2. Profili di attività istituzionale: 2.1 *La programmazione e l'attività di intervento provinciale*; 2.2 *L'attività legislativa provinciale.*

3. Organizzazione dei servizi: 3.1 *La struttura organizzativa della Provincia*; 3.2 *Modificazioni strutturali di Servizi ed Uffici*; 3.3 *Organi collegiali*; 3.4 *Incarichi esterni*; 3.4.1 *Convenzioni per studi e ricerche*; 3.5 *Informatizzazione.*

4. Personale: 4.1 *Aspetti generali*; 4.2 *Procedure di assunzione*; 4.3 *Personale comandato*; 4.4 *Lavoro straordinario*; 4.5 *Fondo di produttività*; 4.6 *Corsi di formazione.*

Premessa

L'anno 1992 è stato caratterizzato da una pluralità di iniziative che hanno riguardato, a livello legislativo e a livello di interventi, la maggior parte dei settori nei quali si articola l'attività della Provincia Autonoma di Trento.

Tra i provvedimenti di maggior rilievo del 1992 va segnalata la nuova disciplina del sistema sanitario provinciale approvata dal Consiglio della Provincia che prevede l'affidamento della gestione del servizio sanitario ad una azienda unica anziché ad undici Comprensori.

Per quanto riguarda i trasporti è all'esame una proposta di legge che prevede l'accorpamento dei servizi pubblici di trasporto in un'unica società la Trentino Trasporti S.p.A. che dovrebbe favorire la ripresa del settore e la progressiva diminuzione dei disavanzi.

In attesa del riordino delle funzioni di interesse locale sono state trasferite ai comuni alcune competenze proprie della Provincia; a tal fine si è provveduto ad incrementare l'ammontare dei trasferimenti agli enti locali che, nel 1992, hanno raggiunto l'importo di 799 miliardi (1).

Con il varo delle norme di attuazione in materia di indirizzo e coordinamento (Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266), con le quali è stato definito il rapporto tra la legislazione provinciale e quella statale, e con l'emanazione delle norme di attuazione in materia finanziaria (Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268) si è, infine, conclusa la vertenza autonomistica della Provincia di Trento.

In materia finanziaria va segnalata la innovazione introdotta dalla legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 6 che, all'art. 16, comma 1, lett i), ha disposto l'elevazione da 3 a 5 anni del periodo massimo di conservazione dei residui passivi delle spese in conto capitale.

Sul versante dell'amministrazione pubblica sono stati introdotti correttivi all'ordinamento del personale pubblico, in attuazione degli accordi di contratto, innovazioni in campo organizzativo e nuove norme in materia di concorsi pubblici ed interni. È stato inoltre presentato un disegno di legge (n. 201) sull'istituzione dell'Avvocatura provinciale.

1) Tale importo è così ripartito: 394 miliardi corrispondenti ai trasferimenti base, 140 miliardi per il piano edile opere pubbliche, 145 miliardi su altre leggi di settore e 120 miliardi per spese dirette della Provincia per funzioni comunali.

La manovra economico-finanziaria della Provincia per il 1992 è stata, essenzialmente, diretta al contenimento e al controllo della spesa; a tal fine è stato disposto il blocco delle assunzioni del personale pubblico ed il blocco, per il 1993, di tutti gli aumenti derivanti da automatismi di carattere stipendiale, è stata adottata una più rigorosa politica tariffaria e dei prezzi pubblici e sono state introdotte forme di concorrenza tra il settore pubblico e quello privato.

Nell'ambito delle azioni dirette a snellire e a migliorare la «trasparenza» dell'attività pubblica valenza specifica assumono la legge provinciale n. 23 del 1992 con la quale sono state recepite le nuove norme in materia di procedimento amministrativo introdotte dalla legge n. 241 del 1990 ed il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 45 del 1988.

1. Profili contabili e finanziari

1.1 La gestione finanziaria

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 è stato approvato con legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, in vigore dal 12 febbraio 1992.

Non si è reso necessario il ricorso all'esercizio provvisorio, in quanto la legge di approvazione del bilancio è stata varata dal Consiglio provinciale entro il 31 dicembre 1992. Per il periodo dall'1 gennaio all'11 febbraio 1992 si è instaurata automaticamente la gestione provvisoria del bilancio, prevista dall'art. 37 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità della Provincia).

La gestione relativa all'esercizio finanziario 1992 si è conclusa definitivamente il 31 dicembre 1992, in quanto con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 - art. 4 - è stato soppresso l'esercizio suppletivo a decorrere dal 1991.

Nel corso del 1992 la gestione delle entrate è stata caratterizzata da alcuni fatti di rilievo.

Con l'emanazione del decreto legislativo n. 268 del 1992 è stato completato e reso operativo il processo di formazione dell'ordinamento finanziario provinciale avviato con la legge n. 386 del 1989. Sono state, quindi, attribuite alla Provincia le quote finanziarie spettanti dal gennaio 1988 per cui l'andamento delle entrate ha potuto beneficiare di maggiori accertamenti in conto residui.

Particolarmente rilevante è il deficit di cassa che, ammontante a 487 miliardi all'inizio dell'anno, ha raggiunto alla fine del 1992 i 719,8 miliardi.

Al riguardo si rappresenta l'opportunità che la Provincia soffermi la propria attenzione sulle cause di tale fenomeno. Da parte della Corte si procederà ai necessari approfondimenti.

1.1.1 Il conto del bilancio

a) Le entrate e le spese nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 erano stabilite, a pareggio, nell'importo di 3.815 miliardi (con un aumento percentuale del 9,35% rispetto al 1991); in termini di competenza tale pareggio era stabilito mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1991 presunto in 165 miliardi.

In termini di cassa le previsioni sia delle entrate sia delle uscite sono stabilite in 5.000 miliardi (con una differenza positiva di 900 miliardi rispetto al 1991).

b) I risultati globali della gestione di competenza espongono accertamenti di entrate per 5.822,9 miliardi (nel 1991 4.047,3 miliardi) ed impegni di spesa per 5.892,2 miliardi (nel 1991 4.057,9 miliardi); come si vede l'ammontare degli accertamenti e degli impegni ha subito variazioni analoghe rispetto al decorso esercizio, percentualmente pari al 30,43% e al 31,13%.

Il dato complessivo degli impegni di spesa è così ripartito: 2.239,5 miliardi per spese correnti, pari al 38,01% del totale della spesa impegnata, 1.678,9 miliardi per spese in conto capitale, pari al 28,49% del totale della spesa impegnata, 1.888,1 miliardi per rimborso prestiti, pari al 32,05% del totale della spesa impegnata e 85,6 miliardi per contabilità speciali, pari all'1,45% del totale della spesa impegnata.

Il rapporto di impegnabilità (impegni su previsioni definitive di competenza) si è assestato sul 95,15% (incidenza uguale al 1991); disaggregando per titoli di spesa si osserva che la capacità di spesa è maggiore nelle spese correnti (98%) e minore in quelle in conto capitale (91,6%).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I pagamenti sono ammontati a 2.745 miliardi con un incremento di oltre 300 miliardi rispetto al 1991 e con una capacità di pagamento (pagamenti su previsioni definitive di competenza) di oltre il 65%.

Dal complesso degli accertamenti di entrate e di spese si evince, in relazione alle previsioni iniziali, che le spese correnti rappresentavano il 53,78% (51,57% nel 1991) e, a consuntivo, sono pari al 38,01% (46,14% nel 1991) con una diminuzione, che per le spese in conto capitale, passate dal 44,09% al 28,49% (nel 1991 dal 46,95% al 37,74%), è ancora più sensibile; le due diminuzioni sono compensate dall'aumento delle spese per rimborso prestiti (dallo 0,04% al 32,05%).

Le percentuali indicate sono però alterate dall'inclusione nella spesa per rimborso prestiti dell'estinzione delle anticipazioni di cassa (capitolo 84140) la cui misura, nel 1992, è stata ancora maggiore.

Il dato del disavanzo di gestione, scaturente dalla differenza tra accertamenti di entrate ed impegni di spesa, è di 69,3 miliardi; nell'esercizio 1991 era ammontato a 10,6 miliardi e nel 1990 a 31,5 miliardi mentre negli esercizi 1989 e 1988 il disavanzo era stato, rispettivamente, pari a 504,4 miliardi e a 101,6 miliardi.

Tenuto conto della gestione dei residui, l'avanzo di consuntivo (o avanzo di amministrazione) è passato nell'anno 1992 da 388,9 miliardi a 315,3 miliardi.

c) Nelle analisi delle entrate va osservato che la gestione fa registrare minori accertamenti nel titolo V (entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre entrate creditizie), per circa 472,5 miliardi (nel 1991 per 300,3 miliardi, nel 1990 per 128,4 miliardi e nel 1989 per 162 miliardi).

Maggiori entrate per 74 miliardi sono state rilevate nel titolo I (entrate derivanti da tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali) e nel titolo III per 9 miliardi (entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali), mentre minori accertamenti si sono verificati nel titolo II (entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della regione, e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale o regionale) per 39 miliardi (maggiori accertamenti si erano verificati nel 1991 per 179 miliardi e nel 1990 per 6,9 miliardi, mentre nel 1989 si era verificato un minore accertamento di 23,7 miliardi).

Una ulteriore disamina analitica delle entrate in conto competenza dà contezza di un totale delle riscossioni (4.473,2 miliardi) che raggiunge il 76,82% degli accertamenti (5.822,9 miliardi) (nel 1991 a fronte di accertamenti per 4.047,3 miliardi le riscossioni erano state pari a 2.687,6 miliardi, in percentuale 66,40%, nel 1990 a fronte di accertamenti per 3.423,9 miliardi le riscossioni erano state di 2.522,9 miliardi, in percentuale 73,68% e nel 1989 a fronte di accertamenti per 3.447,6 miliardi le riscossioni erano state pari a 2.357,9 miliardi, in percentuale 68,4%); in proposito assume rilevanza il dato del titolo I che segna riscossioni per soli 2.631,4 miliardi a fronte dei 4.982,6 miliardi accertati.

Nel 1992 le riscossioni sul titolo I sono state di 2.631,4 miliardi corrispondenti al 93,18% delle previsioni finali di competenza (nel 1991 1.709,9 miliardi pari al 68,41%, nel 1990 1.488,6 miliardi pari al 65,89% e nel 1989 1.295,5 miliardi pari al 78,43%) e sul titolo II sono state di 458,8 miliardi corrispondenti al 63,40% delle previsioni finali di competenza (nel 1991 615,1 miliardi pari al 91,69%, nel 1990 444 miliardi pari all'84,56% e nel 1989 572 miliardi pari all' 83,52%).

d) I residui attivi complessivi, a fine esercizio, hanno subito un aumento, passando da 1.475,4 miliardi a 1.677,1 miliardi, pari al 10,69% (nel 1991 del 14,6%). Per i residui passivi, invece, si registra un forte decremento: infatti, a fronte di una consistenza a fine 1991 di residui passivi per 1.370,1 miliardi al 31 dicembre 1992 si sono raggiunti i 731,1 miliardi, con una diminuzione percentuale del 46,63% (nel 1991 del 7,37%).

Quanto ai dati della gestione dei residui pregressi si osserva che i residui attivi degli esercizi precedenti hanno subito variazioni per «maggiori accertamenti» e per «insussistenza», passando da 2.445 miliardi a 2.432,7 miliardi di ammontare accertato, che, diminuito delle somme riscosse nell'anno, pari a 755,6 miliardi, determina un importo rimasto da riscuotere alla fine dell'esercizio 1992 di 1.677,1 miliardi. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio ammontavano a 1.649,1 miliardi, sono stati riaccertati in 1.560,8 miliardi per effetto di economie e di perenzioni. I pagamenti sugli stessi residui nel corso della gestione sono ammontati a 829,7 miliardi. Pertanto i residui passivi provenienti da esercizi precedenti, rimasti da pagare alla fine dell'esercizio 1991, ammontavano a 731,1 miliardi, secondo le previsioni della legge di contabilità

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provinciale sono stati eliminati tutti i residui perenti con riguardo alle spese correnti (dell'anno 1990) e relativamente alle spese in conto capitale non si è verificata perenzione a causa dell'elevazione da 3 a 5 anni del periodo massimo di conservazione dei residui passivi delle spese in conto capitale disposto con l'art. 16, comma 1, lett. i) della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19.

e) La gestione di cassa si è conclusa con un deficit di 719,8 miliardi, muovendo da una consistenza negativa al 1 gennaio 1992 di 487 miliardi; le riscossioni di competenza per 4.473,3 miliardi si correlano alle riscossioni complessive per 5.228,8 miliardi, nelle quali gli introiti per residui attivi fanno registrare l'importo di 755,6 miliardi. I pagamenti in conto residui (829,6 miliardi) si pongono, invece, in relazione al totale del pagato ammontante a 5.461,6 miliardi, sul quale 4.631,9 miliardi afferiscono alla competenza.

Sul totale dei pagamenti quelli per le spese correnti sono ammontati a 1.973 miliardi e quelli per le spese in conto capitale a 695 miliardi; per le prime la percentuale di pagamento è stata dell'86% e per le seconde del 38%.

1.1.2 Il conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio, del quale viene dichiarata la regolarità nella decisione delle Sezioni Riunite cui si accompagna la presente relazione, presenta al 31 dicembre 1992 una consistenza netta di 1.428,1 miliardi con un aumento netto di 344,6 miliardi rispetto al 1991, in percentuale 24,12%, (nel 1991 20,40%). Detto miglioramento è connesso ad un incremento delle attività (876 miliardi) superiore a quello delle poste passive (531,4 miliardi); le attività finanziarie sono ammontate, complessivamente, a 3.026 miliardi a fronte di passività finanziarie pari a 2.711 miliardi, con una eccedenza attiva finanziaria al 31 dicembre 1992 di 315 miliardi (733,1 miliardi nel 1991, 232,7 miliardi nel 1990, 174,5 miliardi nel 1989 e 190,1 miliardi nel 1988). Le attività patrimoniali sono ammontate complessivamente a 902,9 miliardi a fronte di passività patrimoniali pari a 153,9 miliardi con un saldo patrimoniale netto di 749 miliardi (774,5 miliardi nel 1991, 529 miliardi nel 1990, 524 miliardi nel 1989 e 430 miliardi nel 1988); tale aumento è dovuto all'incremento della consistenza dei beni immobili patrimoniali e all'incremento di 137 miliardi fatto registrare dalle attività diverse e poste rettificative (226,7 miliardi nel 1991, 187,8 miliardi nel 1990, 180,4 miliardi nel 1989 e 163,5 miliardi nel 1988).

Tra le attività diverse e poste rettificative, la cui consistenza finale è stata di 363,7 miliardi, l'incremento maggiore si è registrato tra le azioni, quote di partecipazione e fondi di dotazione (+8,2 miliardi) e sottoconti di tesoreria (+123,3 miliardi). Nell'ambito delle azioni si registra l'incremento di 1,05 miliardi della quota relativa all'aeroporto «Gianni Caproni» S.p.A. e l'incremento di 14,5 miliardi relativo al Mediocredito Trentino Alto Adige e tra le quote di partecipazione l'incremento di quella relativa al Consorzio per lo sviluppo delle comunicazioni aeree delle Venezia (3,9 miliardi) e di quella relativa alle Aziende Agrarie (1 miliardo).

Cospicuo è stato infine l'incremento dei beni immobili patrimoniali indisponibili, con una consistenza finale di 467,4 miliardi (+19,04%).

1.2 I settori di intervento

I settori di intervento propri della Provincia Autonoma, nei quali si compendiano gli aspetti maggiormente significativi dell'attività istituzionale, sono quelli specificatamente indicati dall'art. 13 della legge provinciale n. 9 del 1990.

In applicazione della cennata normativa, anche nel 1992, sono stati individuati 14 settori a fronte dei sei nei quali, in precedenza, venivano ripartite le spese della Provincia; e, nell'ambito di ogni settore funzionale, le spese sono ripartite, a loro volte, in programmi in ciò evidenziando la stretta correlazione operativa tra il quadro di programmazione provinciale e gli aspetti ambientali, socio-economici e territoriali della realtà provinciale.

a) Per il settore «assetto istituzionale» gli impegni (771 miliardi) raggiungono percentualmente il 97,24% delle previsioni finali (793 miliardi), mentre i pagamenti su competenza (per 460,7 miliardi) incidono per il 58,10% sulle previsioni finali. In questo settore si situano i programmi «funzionamento

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli organi istituzionali» (la cui spesa in termini di impegni è stata di 1,37 miliardi e di pagamenti di 17 miliardi), «finanza locale» (la cui spesa in termini di impegni è stata di 723,5 miliardi e di pagamenti di 424 miliardi) e «comprensori» (la cui spesa in termini di impegni è stata di 30,2 miliardi e di pagamenti di 19,6 miliardi).

b) Nel settore «amministrazione generale» gli impegni per 266,7 miliardi incidono per il 92,07% sulle previsioni finali di competenza (287,5 miliardi), mentre i pagamenti, per 211,5 miliardi, sono pari all'73,58% delle previsioni finali.

Nell'ambito del settore amministrazione generale per l'attuazione del corrispondente programma amministrazione generale gli impegni ammontano a 264,7 miliardi e i pagamenti a 211,5 miliardi.

c) Nel settore funzionale «scuola» gli impegni (436,1 miliardi) costituiscono il 91,05% delle previsioni finali di competenza (479 miliardi), mentre i pagamenti ammontano a 291,7 miliardi, pari al 60,90% delle previsioni finali.

Per il corrispondente programma «scuola» i dati della spesa espongono impegni per 436,1 miliardi e pagamenti per 291,7 miliardi con una rimanenza a residuo di 144,4 miliardi.

d) Nel settore «attività culturali e sportive» gli impegni, pari a 214,8 miliardi, raggiungono il 97,27% delle previsioni finali di competenza (220,9 miliardi), mentre i pagamenti, ammontanti a 107,1 miliardi, costituiscono il 48,52% delle previsioni finali con conseguente formazione di residui passivi di rilevante entità.

I dati della spesa relativi al programma cultura espongono, per il sottoprogramma promozione culturale impegni per 46,3 miliardi e pagamenti per 24,2 miliardi, con formazione di residui pari a 22,1 miliardi, per il sottoprogramma enti culturali impegni per 58,1 miliardi e pagamenti per 39,7 miliardi, con elevata formazione di residui pari a 18,4 miliardi e per il sottoprogramma interventi per i beni culturali, impegni per 52,5 miliardi e pagamenti per 25 miliardi con formazione elevata di residui passivi pari a 27,5 miliardi; complessivamente gli impegni del programma cultura sono ammontati a 157,1 miliardi, i pagamenti a 89 miliardi e i residui a 68,1 miliardi.

I dati della spesa relativa al programma sport espongono impegni per 57,7 miliardi, pagamenti per 18,1 miliardi ed una elevata formazione di residui pari a 39,6 miliardi.

e) Nel settore «sicurezza sociale» gli impegni per 216,2 miliardi incidono per l'88,10% sulle disponibilità finanziarie, mentre i pagamenti ammontanti a 144,4 miliardi corrispondono al 58,85% delle previsioni finali ed i residui passivi raggiungono il 29,25% di incidenza sulle previsioni finali di competenza.

I dati della spesa del corrispondente programma espongono impegni per 216,2 miliardi e pagamenti per 144,4 miliardi.

f) Il settore «sanità» è tra quelli più rilevanti sotto l'aspetto contabile: l'entità delle previsioni finali di competenza è pari a 984,6 miliardi di cui il 99,83% risulta impegnato mentre i pagamenti, ammontanti a 879,4 miliardi, costituiscono l'89,32% delle previsioni finali e fanno registrare una incidenza minima dei residui passivi sulle previsioni finali di competenza pari al 10,51%.

La modesta entità dei residui si rileva altresì nella gestione del programma sanità le cui risultanze evidenziano impegni per 982,9 miliardi e pagamenti per 879,4 miliardi.

g) Per il settore «lavoro e formazione» gli impegni (per 161,7 miliardi) raggiungono percentualmente il 95,67% delle previsioni finali di competenza (169 miliardi), mentre i pagamenti (per 94,1 miliardi) corrispondono, appena, al 55,66% delle previsioni iniziali dando luogo ad una elevata formazione di residui finali su competenza del 40,01%.

Nel richiamato settore funzionale si situano i programmi lavoro e formazione professionale; per il primo, le risultanze gestionali evidenziano impegni per 41,9 miliardi e pagamenti per 22 miliardi e, per il secondo, impegni per 119,7 miliardi e pagamenti per 72 miliardi.

h) Anche nel settore «economia» l'entità delle previsioni finali di competenza è particolarmente rilevante e ammonta a 1.085,5 miliardi; gli impegni, per 978,2 miliardi, corrispondono al 90,11% delle disponibilità ed i pagamenti, per 544,9 miliardi, sono pari al 50,20% degli stanziamenti finali con corrispondente formazione di residui passivi del 42,66% rispetto alle previsioni iniziali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il settore economia si articola in 10 programmi le cui risultanze gestionali si riassumono nel modo seguente:

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)	
– Programma agricoltura		230	152,9
– Programma industria		336,6	144,1
– Programma miniere		7,7	0,54
– Programma artigianato		55,8	41,7
– Programma cooperazione		31,7	18,7
– Programma commercio		23	13,6
– Programma turismo		104,6	76
– Programma energia		41,6	11,7
– Programma impianti a fune		11,7	8,2
– Programma interventi		134,9	78,6

intersettoriali per l'economia.

Dall'analisi delle risultanze di gestione soprariportate si evidenzia un dato significativo in ordine ai pagamenti che, mediamente e percentualmente, sono pari al 55,70% degli impegni con conseguente formazione di elevati residui passivi.

i) Per il settore «edilizia abitativa» gli impegni ammontano a 211 miliardi; i pagamenti ammontano a 116,9 miliardi e sono pari al 53,03% delle previsioni finali mentre i residui corrispondono al 42,66% delle previsioni finali.

I dati della spesa relativi al corrispondente programma edilizia abitativa fanno registrare impegni per 211 miliardi e pagamenti per 116,9 miliardi.

l) Il settore funzionale «opere pubbliche» espone impegni per 327,7 miliardi; i pagamenti (114,5 miliardi) sono pari al 34,42% delle previsioni finali con conseguente elevata formazione di residui passivi, percentualmente pari al 64,10% delle previsioni finali, facendo registrare il livello più alto di incidenza nell'ambito di tutti i settori di intervento.

La elevata percentuale dei residui passivi si ritrova nelle risultanze di gestione del programma opere pubbliche i cui impegni ammontano a 327,7 miliardi e i pagamenti a 114,5 miliardi.

m) Nel settore «sistema delle reti» gli impegni ammontano a 454,5 miliardi e i pagamenti, pari a 260,5 miliardi, costituiscono il 56,66% delle previsioni finali.

Le risultanze gestionali dei tre programmi in cui si articola l'anzidetto settore funzionale sono le seguenti:

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)	
– Programma infrastrutture informatiche		42,5	29,5
– Programma telecomunicazioni		3,3	1,6
– Programma infrastrutture viarie		408,6	229,3

n) Per il settore «ambiente» gli impegni ammontano a 313,4 miliardi e i pagamenti, pari a 176,1 miliardi incidono per il 55,19% sulle previsioni finali di competenza.

Per i due programmi del settore i dati della spesa espongono, per il programma tutela e recupero ambientale, impegni per 181,3 miliardi e pagamenti per 94 miliardi e, per il programma difesa del territorio, impegni per 132,1 miliardi e pagamenti per 82,1 miliardi. Come si vede, in entrambi i casi, le risultanze di gestione registrano la formazione di ingenti residui passivi.

o) Nel settore «protezione civile» gli impegni ammontano a 74 miliardi mentre i pagamenti, pari a 31,5 miliardi, raggiungono il 40,59% degli stanziamenti finali e i residui passivi il 54,70%.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito del cennato settore funzionale si situano due programmi, antincendi e interventi per le calamità; i dati di gestione relativi al primo espongono impegni per 29,3 miliardi e pagamenti per 14,4 miliardi e quelli relativi al secondo registrano impegni per 44,6 miliardi e pagamenti per 15 miliardi. Significativa è la formazione di residui passivi in relazione al programma interventi per le calamità.

p) Per il settore «oneri non ripartibili» gli impegni (per 1.952,8 miliardi) raggiungono percentualmente l'80,15% delle previsioni finali (2.436,4 miliardi), mentre i pagamenti (per 1.944,7 miliardi) incidono per il 79,82% sugli stanziamenti finali.

In termini di gestione le risultanze dei programmi in cui si articola il settore in esame possono riassumersi nel modo che segue:

	Impegni (in miliardi)	Pagamenti (in miliardi)
- Programma fondi di riserva	0	0
- Programma oneri finanziari	56,7	52,9
- Programma spese diverse	1.894	1.890,4
- Programma progetti	2	1,2

intersettoriali.

Dato di rilievo che emerge dall'analisi della spesa del settore oneri ripartibili è la quasi totale inesistenza di residui passivi.

1.3 Spese per la ricerca scientifica

Nell'anno 1992 i fondi destinati alla ricerca scientifica sono ammontati a 33,04 miliardi. Nell'ambito del settore scuola materna per l'anno scolastico 1992-1993 sono stati assegnati 251 milioni per realizzare progetti di aggiornamento. (2) Alla scuola per l'infanzia è stato riservato l'importo di 148 milioni.

Sui capp. 41836 e 41837 sono stati assegnati 18,6 milioni a favore dell'Istituto Agrario di San Michele d'Adige e a carico del cap. 41801 sono state disposte assegnazioni per 252 milioni a favore di Istituti ed Università destinati a studi, indagini e rilevazioni per la promozione dell'attività agricola.

Al Servizio attività culturali nel 1992 sono stati assegnati 31,3 miliardi di cui 31,218 miliardi, per la promozione di attività di ricerca scientifica e di iniziative culturali di interesse provinciali, (3) e 82 milioni per contributi a favore di Enti o Associazioni per attività di studio e ricerca.

Nel campo delle foreste, caccia e pesca sono stati assegnati 399 milioni destinati a studi, indagini e rilevazioni (4). Riguardo il settore specifico dei Parchi demaniali sono stati stanziati 827,9 milioni di cui 62,2 milioni destinati alla ricerca scientifica e 765,7 milioni destinati a studi, indagini e rilevazioni.

2) Trattasi di dodici specifici progetti, la cui individuazione, predisposizione ed organizzazione è stata curata dal Servizio Scuola materna d'intesa con il Seminario permanente dei coordinatori pedagogici e con la diretta collaborazione del Comitato di consulenza scientifica.

3) In particolare si è trattato di ricerche riferite all'utenza nei teatri e alla storia del Teatro Sociale di Trento.

4) - Indagine relazioni tra organismi vegetali e animali in foresta;
- rilievo aree boscate private;
- studio e controllo stato sanitario foreste (piogge acide);
- revisione Piano Generale Forestale Provinciale;
- effetti mutamento uso del suolo nella zona di Madonna di Campiglio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.4 Stato di attuazione della legge provinciale n. 10 del 1986 concernente gli interventi per il definitivo ripristino del patrimonio immobiliare distrutto nel luglio 1985

Nel primo semestre 1992 è stato approvato dal Consiglio comunale di Tesero il progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione per la lottizzazione di Stava ed è stato confermato il piano attuativo concernente la riedificazione degli edifici distrutti a Stava.

L'erogazione di fondi per i lavori e gli interventi di ricostruzione ha comportato una spesa complessiva di 1,206 miliardi. (5) Nel secondo semestre 1992 sono state avviate le procedure per l'esproprio dei terreni occorrenti alla realizzazione sia della lottizzazione di Stava sia delle relative opere di urbanizzazione, nonché della strada provinciale in prossimità dell'abitato.

I finanziamenti erogati dal Comune di Tesero per la ricostruzione sono ammontati a 1,755 miliardi. (6) Gli interventi provinciali sono consistiti nell'erogazione di 65 milioni a titolo di saldo del finanziamento relativo alla ricostruzione di un immobile da adibire ad attività artigianale.

2. Profili di attività istituzionale**2.1 La programmazione e l'attività di intervento provinciale**

Proseguendo sulla strada intrapresa all'inizio della X legislatura, ed in attuazione del piano di sviluppo provinciale, l'azione della Provincia è stata caratterizzata da una pluralità di interventi diretti alla ricerca di più avanzate soluzioni nel campo istituzionale e in quello della regolamentazione delle attività private.

Sotto il profilo più segnatamente finanziario la Provincia ha impostato la manovra di bilancio per l'anno 1992 alla stregua di precise esigenze di rigore e risanamento in aderenza agli indirizzi e agli obiettivi che caratterizzano il progetto di revisione delle politiche di incentivazione.

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi effettuati dalla Provincia nell'ambito dei singoli settori di attività:

a) Nel settore industriale l'attività provinciale ha proseguito secondo gli indirizzi e gli obiettivi indicati nel progetto di revisione delle politiche di incentivazione, operando spostamenti di risorse verso i fondi di rotazione e procedendo ad ulteriori abbattimenti delle misure contributive.

Attraverso il miglioramento delle condizioni di finanziamento i fondi di rotazione sono passati da 10 miliardi nel 1989 a 60,9 miliardi nel 1992.

5) La cifra è così ripartita secondo le finalità indicate dai singoli articoli della legge:

Art. 2, comma 1	0,225	miliardi
Art. 8, comma 1	0,182	miliardi
Art. 9, comma 1	0,008	miliardi
Art. 9, comma 4	0,102	miliardi
Art. 9, comma 5	0,005	miliardi
Art. 10	0,000,01	miliardi
Art. 11, comma 1	0,000,6	miliardi
Art. 13, lett. a)	0,630	miliardi
Art. 13, lett. c)	0,011	miliardi
Art. 13, lett. e)	0,042	miliardi
TOTALE	1,206,61	miliardi

6) La cifra è così ripartita secondo le finalità indicate dai singoli articoli della legge:

Art. 2, comma 1	0,042	miliardi
Art. 2, comma 5	0,076	miliardi
Art. 8, comma 1	0,216	miliardi
Art. 9, comma 4	0,115	miliardi
Art. 10	0,022	miliardi
Art. 13, lett. a)	1,194	miliardi
Art. 13, lett. c)	0,051	miliardi
Art. 13, lett. e)	0,039	miliardi
TOTALE	1,755	miliardi

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I contributi diretti alle imprese hanno subito una diminuzione passando da 220 miliardi nel 1988 a 151,2 miliardi nel 1992; sono state, invece, potenziate le politiche di contesto per cui gli interventi di sistema sono passati da 89,2 miliardi nel 1988 a 123 miliardi nel 1992.

Quanto agli interventi per il rafforzamento dei singoli settori economici, si è concluso il progetto reindustrializzazione, che, nel corso della sua attuazione, ha consentito di mobilitare, complessivamente, oltre 1.100 miliardi di investimenti aziendali, ripartiti in 141 iniziative, con una occupazione aggiuntiva di 5.230 unità.

Potrà contribuire al completamento del processo di revisione della politica degli incentivi il disegno di legge provinciale n. 195 finalizzato a favorire l'armonizzazione dei regimi di aiuti tra i diversi settori attraverso un sistema di incentivazione improntato a puntuali ed oggettivi criteri di scelta e a procedure di erogazione più snelle.

È in corso di esame il disegno di legge n. 196, relativo ai servizi alle imprese, al quale è affidato un ruolo importante per lo sviluppo delle attività produttive e per il miglioramento delle condizioni di efficienza dei settori economici.

Nell'ottica di aumentare la capacità competitiva delle imprese locali è stata emanata la legge provinciale n. 13 del 1992 che prevede interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi. L'intervento della Provincia è finalizzato a favorire l'integrazione produttiva delle imprese per aumentarne la capacità competitiva nonché a favorire processi di investimento attraverso l'introduzione di tecnologie che consentano una diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

La Giunta provinciale ha confermato le scelte di politica industriale nella nuova normativa di attuazione del Terzo Aggiornamento del Piano provinciale di politica industriale (7).

In questo contesto stanno proseguendo le trattative per l'istituzione di un Centro di Tecnologie Ecologiche per promuovere nuove imprenditorialità in spazi di mercato innovativi e nella ricerca di soluzioni avanzate di tutela ambientale.

b) Nel settore delle miniere e delle cave sono proseguiti gli interventi previsti nel progetto porfido, volto a razionalizzare l'attività estrattiva sia con la realizzazione di discariche a servizio interaziendale, sia con una progressiva riduzione della quantità degli scarti prodotti, sia con il miglioramento dell'ambiente di lavoro e delle infrastrutture al servizio dell'attività. La spesa stanziata nel 1992 è ammontata a 4,6 miliardi.

Sempre in questo settore la Giunta provinciale ha approvato la proposta di secondo aggiornamento del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (8) e l'aggiornamento 1992 del progetto pluriennale di intervento diretto alla realizzazione di infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva (9).

Al fine di garantire il miglioramento dell'ambiente del lavoro di cava per il 1992 sono stati stanziati 4,65 miliardi di cui 1,87 miliardi impegnati per la realizzazione di interventi diretti a migliorare le condizioni di lavoro nel settore porfido.

c) Nel campo energetico nel 1992 sono stati riservati 19,2 miliardi per il progetto energia al fine di garantire lo sviluppo della metanizzazione verso nuove aree periferiche, l'accrescimento della disponibilità complessiva di energia elettrica di produzione locale, il razionale utilizzo dell'energia di supero degli impianti idroelettrici di nuova realizzazione, nonché stimolare il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti alternative.

7) Deliberazione della Giunta provinciale n. 20175 del 30 dicembre 1992.

8) Deliberazione della Giunta provinciale n. 3531 del 23 marzo 1992. Tale aggiornamento si è reso necessario perchè il maggior consumo di inerti, unitamente ad una riduzione delle concessioni di scavo dagli alvei dei corsi d'acqua, ha, recentemente, causato situazioni di carenza di questo materiale in alcuni comprensori quali la Val di Fiemme, di Non e Giudicarie.

9) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8837 del 6 luglio 1992. Tale progetto prevede, nel triennio 1992-1994, una spesa di 7,3 miliardi di cui 6,5 miliardi a carico della Provincia ed è diretto a realizzare un solo nuovo intervento rispetto a quelli inseriti nell'aggiornamento 1991, cioè la realizzazione da parte del comune di Trento dell'acquedotto a servizio dell'attività estrattiva in c.c. Meano.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riguardo lo stato di attuazione dei singoli interventi quelli relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella val di Non e nel Tesino hanno subito ritardi per cui questi ultimi potranno essere avviati solo all'inizio del 1993. Sono state invece ultimate le iniziative per estendere le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale a servizio dei comuni.

d) Nel settore dell'artigianato sono state approvate le nuove modalità di attuazione della legge provinciale n. 13 del 1987 sull'artigianato; la nuova regolamentazione dovrebbe rendere più incisivo l'intervento provinciale tramite i fondi di rotazione e facilitare l'ammissione alle agevolazioni da parte delle imprese.

Nello scorso anno sono state accolte 647 domande per un investimento complessivo di 84,5 miliardi che dovrà comportare un incremento di addetti al settore di circa 250 unità lavorative.

e) Nel settore agricolo sono proseguiti gli interventi previsti nei progetti aggiornati con il programma di sviluppo provinciale 1990-1992, tra cui vanno menzionati quelli per l'irrigazione e per l'autofinanziamento delle cooperative agricole a favore dei quali sono stati stanziati, rispettivamente, nel 1992 23,5 miliardi e 6,3 miliardi.

Tra gli interventi strategici vanno ricordati quelli inseriti nel progetto per l'agricoltura biologica e per la limitazione dei prodotti chimici (11) e quelli previsti nel progetto agricoltura di montagna, con intervento per la difesa del territorio e per la tutela del paesaggio, per la ricomposizione fondiaria, per il sostegno di attività di interesse pubblico nelle zone rurali, per la differenziazione delle culture e per ovviare agli svantaggi naturali (12).

Nel corso dell'anno è stato modificato il programma operativo per lo sviluppo delle zone rurali del Trentino per il triennio 1991-1993.

La legge finanziaria 1992 ha, poi, previsto la partecipazione della Provincia di Trento, congiuntamente con la CEE e lo Stato, al finanziamento del progetto Leader, alla cui attuazione provvedono i Bacini Imbriferi Montani (13).

Va, infine, segnalato il progetto per la realizzazione di un impianto cooperativo per la lavorazione del siero e della panna per conto dei caseifici sociali della Provincia di Trento (14).

f) Nel settore turistico con legge n. 12 del 1992 è stata approvata la disciplina dell'esercizio della attività professionali di guida turistica, interprete turistico e di altre figure professionali.

Nel settore della attività idrotermali è stato approvato il piano 1992 (15) che prevede interventi per 6,5 miliardi di cui 1,5 miliardo a carico della Provincia (16).

g) Riguardo il settore distributivo è stato approvato il Piano annuale di intervento per le agevolazioni al commercio (17) che prevede investimenti per circa 13 miliardi.

10) Deliberazione della Giunta provinciale n. 15460.

11) Per tali interventi sono stati stanziati nel 1992 1,3 miliardi.

12) Per l'attuazione di questo progetto è stata emanata la legge provinciale n. 14 del 1992 e, con deliberazione della Giunta provinciale n. 9459 del 13 luglio 1992, sono state individuate le zone particolarmente svantaggiate.

13) A tal fine la Provincia ha predisposto due programmi di intervento per un costo complessivo di 16 miliardi. La partecipazione finanziaria della Provincia è stabilita nel limite di 5 miliardi, mentre 3,6 miliardi sono a carico della CEE. I relativi progetti esecutivi saranno esaminati da apposita Commissione all'uopo nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2162 dell'1 marzo 1993.

14) Per tale progetto, ormai in corso di ultimazione, nel 1992 sono stati stanziati 4,5 miliardi.

15) Deliberazione della Giunta provinciale n. 13303 del 28 settembre 1992.

16) Tali interventi riguardano, in particolare, la realizzazione del secondo lotto dei lavori del centro termale del comune di Pejo.

17) Deliberazione della Giunta provinciale n. 9001 del 6 luglio 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per favorire la notorietà dei prodotti trentini all'estero, nel 1992, sono stati stanziati 10,3 miliardi. Per la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura trentina (18) sono stati realizzati interventi per 8 miliardi di cui 6,2 miliardi a carico della Provincia e per la commercializzazione del porfido trentino (19) le relative iniziative realizzate nel 1992 hanno avuto un costo pari a 540 milioni, di cui 297 milioni a carico della Provincia.

Sono stati, inoltre, avviati i provvedimenti amministrativi per disciplinare l'adozione e l'uso del marchio provinciale di garanzia e sono state approvate le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili sulla base della nuova disciplina del settore commerciale (20).

h) Per garantire l'apertura del sistema Trentino e la sua integrazione con le altre realtà è stata attribuita priorità alla soluzione dei nodi viabilistici.

Per la viabilità provinciale nel 1992 sono stati stanziati 90,7 miliardi con i quali si è provveduto al completamento della strada di Fondovalle (21), del traforo del Totoga e del secondo lotto della strada provinciale n. 28 di Tregiovo, nonché la ristrutturazione del ponte sulla forra Di Castellaz.

Gli interventi sulla viabilità statale, ammontanti a 391 miliardi, hanno riguardato il completamento della ricostruzione del ponte sul torrente Cereda e della Trento-Cedine.

Attualmente sono in corso le procedure di appalto per il secondo lotto della Limarò-Comano e per Tione-Breguzzo, sono in corso di svolgimento i lavori per il completamento del tronco Valda-Capriana, per le varianti di Borgo, Molina di Fiemme, Arco e Malè, la sistemazione della Rocchetta-Mollaro, Ponte Alto-rio Farinella, Sindech-Carbonare e del tratto Pontel-San Martino.

Al fine di migliorare i raccordi esistenti tra la viabilità di interesse provinciale e quella di competenza statale, la legge finanziaria 1993 prevede per la Provincia la possibilità di partecipare ai costi di realizzazione di arterie di grande comunicazione promosse dall'Autostrada del Brennero mediante concorsi finanziari in misura non superiore al 30% della spesa ammissibile.

Per migliorare la vivibilità delle aree urbane è stato approvato il programma Campiglio (22).

Nel quadro dell'intermodalità nazionale per il progetto interporto nel 1992 sono stati stanziati 7,5 miliardi. Nello scorso anno gli interventi realizzati hanno riguardato la sistemazione idraulica, l'apprestamento generale dell'area interportuale e la realizzazione del raccordo intermodale.

Sempre nel corso del 1992 sono stati approvati i piani 1992 per la gestione dei servizi di trasporto (23) e per gli investimenti in materia rotabile nel settore dei trasporti pubblici su strada (24).

i) L'importanza riconosciuta alla politica sociale ha convogliato verso questo settore nel 1992 212 miliardi di cui 126 miliardi per ampliare la rete di opportunità e garanzie a favore dei soggetti che si trovano in situazione di bisogno e di svantaggio sociale e personale e 86 miliardi per investimenti.

È stata approvata la proposta di piano sanitario provinciale per il triennio 1993-1995 (25) finalizzata a rendere globale l'intervento assistenziale attraverso livelli territoriali omogenei di assistenza.

18) Deliberazione della Giunta provinciale n. 10755 del 7 agosto 1992.

19) Deliberazione della Giunta provinciale n. 10754 del 7 agosto 1992.

20) Deliberazione della Giunta provinciale n. 4005 del 30 marzo 1992, modificata con deliberazione n. 10545 del 3 agosto 1992.

21) Con decisione della Sezione del controllo della Corte per il Trentino-Alto Adige n. 2/93, depositata il 6 maggio 1993, è stata ammessa al visto la deliberazione della Giunta provinciale relativa alla concessione di lavori di costruzione della strada di Fondovalle alla S.p.A. Mondialfiamme.

22) Deliberazione della Giunta provinciale n. 2063 del 24 febbraio 1992, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 11759 del 31 agosto 1992. Tale programma prevede la realizzazione di parcheggi interni ed esterni o di testata all'abitato Campiglio, rispettivamente, a carico di soggetti pubblici diversi dalla Provincia o privati e della Provincia, nonché l'adozione in via sperimentale di un sistema di trasporto su gomma.

23) Deliberazione della Giunta provinciale n. 3590 del 23 marzo 1992, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 7719 del 27 aprile 1992. Tale piano ammonta a 71,3 miliardi, di cui oltre 46 miliardi a titolo di contributo sulle spese di gestione dei servizi urbani ed extraurbani, nonché di contributo a ripiano del disavanzo di gestione.

24) Deliberazione della Giunta provinciale n. 6653 del 18 maggio 1992. Tale piano ammonta a 14 miliardi e prevede l'acquisto di 36 mezzi per l'Atesina S.p.A. e di 9 mezzi per la Trento-Malè S.p.A.

25) Deliberazione della Giunta provinciale n. 18195 del 14 dicembre 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stato finanziato un piano straordinario per l'edilizia e le dotazioni di attrezzature per il comparto sanitario. Gli interventi più importanti hanno riguardato la ristrutturazione dell'ospedale Villa Rosa di Pergine, la realizzazione del terzo lotto del monoblocco di Arco e la ristrutturazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

A favore degli anziani la Provincia ha programmato interventi sulle strutture residenziali per gli anziani per il triennio 1992-1994, ammontanti a 126 miliardi (26). È stato anche adottato il primo piano triennale 1992-1994 per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli uffici pubblici, da quelli privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico (27).

All'edilizia abitativa sono stati destinati 162 miliardi al fine di dare attuazione al programma straordinario formulato per il triennio 1991-1993 (28).

Con la legge provinciale n. 21 del 1992, sull'edilizia abitativa, è stata sancita la possibilità di alienazione del patrimonio pubblico sia per favorire la proprietà dell'alloggio occupato sia per ridurre le spese di manutenzione del patrimonio vetusto.

Con la legge n. 2 del 1992 è stata integralmente riformulata la disciplina provinciale in materia di calamità naturali. Gli stanziamenti a tal fine nel 1992 sono ammontati a 2,1 miliardi per opere di prevenzione sparse sul territorio e a 0,940 miliardi per opere conseguenti a calamità pubbliche effettuate dai Comuni su delega della Provincia.

1) Nel corso del 1992 è stato modificato il programma di intervento a favore dell'edilizia scolastica per il triennio 1990-1992 (29), ed è stato approvato il programma di attuazione degli interventi per la realizzazione del centro scolastico superiore di Piedadcastello (30).

Sono stati anche approvati il piano 1992 degli interventi per la realizzazione dell'attività di promozione educativa e di educazione permanente (31), il piano 1992 degli interventi di orientamento scolastico (32), e il piano 1992 degli interventi per il diritto allo studio (33).

Nel settore della scuola materna sono stati approvati il piano pluriennale 1992-1994 ed il piano 1992 degli asili nido (34).

Nell'ambito della promozione culturale sono stati varati programmi di interventi per 76 miliardi di cui 11 miliardi per gli interventi a favore del patrimonio storico, artistico e popolare.

Per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive sono stati previsti interventi per 46,6 miliardi nel biennio 1992-1993 (35).

I progetti per l'edilizia universitaria nel quadriennio 1990-1993 prevedono un investimento di 91 miliardi, di cui la Provincia garantirà un sostegno di 27,3 miliardi nel triennio 1992-1994. Tra gli interventi più rilevanti vanno ricordati la realizzazione a Povo della nuova sede per il corso di laurea in Biologia (23 miliardi) e la completa ristrutturazione dell'edificio ex-INPS di Mesiano sede della facoltà di Ingegneria (18 miliardi).

26) Tali interventi concernono la realizzazione di alcune residenze sanitarie per anziani, 2 nel comune di Trento (Gardolo e S. Bartolomeo), 2 in Valle di Non (Taio e Fondo), e altre iniziative di ammodernamento e ristrutturazione per le case di riposo.

27) Deliberazione della Giunta provinciale n. 20491 del 30 dicembre 1992. Tale piano prevede interventi per 4,8 miliardi di cui 3,2 miliardi a carico della Provincia.

28) Tale programma prevede la realizzazione di ulteriori 1.745 alloggi di edilizia pubblica, di cui 300 riservati alle persone anziane, nonché 1.470 interventi per il risanamento di abitazioni e circa 2.000 interventi di agevolazione per nuove abitazioni.

29) Deliberazione della Giunta provinciale n. 11334 del 19 agosto 1992.

30) Deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 3 febbraio 1992.

31) Deliberazione della Giunta provinciale n. n. 3388.

32) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8153.

33) Deliberazione della Giunta provinciale n. 16081 del 16 novembre 1992.

34) Deliberazioni della Giunta provinciale n. 10004 e 10005 del 27 luglio 1992.

35) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8085 del 15 giugno 1992. Tali interventi riguardano il completamento dello stadio del ghiaccio di Andalo (3,3 miliardi) e la realizzazione del primo lotto del centro sportivo di Mezzolombardo (3 miliardi).

Riguardo i progetti integrati di area proseguono gli interventi previsti dal progetto integrato sviluppo Valle di Cembra di cui sono stati approvati due nuovi progetti integrati di sviluppo (36).

m) In relazione all'obiettivo della massima occupazione e della qualità del lavoro sono proseguiti gli interventi previsti dal piano di politica del lavoro, attuativo del progetto lavoro. I soggetti coinvolti nel 1992 dalle iniziative del piano sono stati circa 6.000.

Per incentivare l'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza del lavoratore è stato presentato un apposito disegno di legge, il n. 197, concernente il rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia.

n) Per gli investimenti nell'area dell'ambiente sono stati riservati 159 miliardi.

Nello scorso anno sono stati adottati numerosi interventi legislativi ed è stata presentata una proposta di legge che hanno impresso una decisa accelerazione al programma di legislatura in materia ambientale.

Nell'ambito del ripristino e della valorizzazione ambientale è stata avviata l'attuazione del piano triennale 1992-1994 che prevede la realizzazione di una pluralità di opere che ha coinvolto circa 600 lavoratori e il cui costo, solo per il 1992, è ammontato a 33 miliardi.

Sono proseguiti nel 1992 gli interventi per la sicurezza del territorio e per la realizzazione di infrastrutture di protezione ambientale, le opere di regimazione delle acque dei torrenti e la sistemazione dei bacini montani, i lavori di ristrutturazione di Villa Welsperg.

Per il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti sono stati stanziati 9,5 miliardi nel 1992.

Un progetto di sistema integrato è all'esame per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi.

Per gli interventi previsti dal progetto per la depurazione delle acque sono stati stanziati nello scorso anno 47 miliardi. Attualmente sono in funzione n. 60 depuratori provinciali con una potenzialità pari a 913.620 abitanti equivalenti trattabili e n. 2 depuratori comunali.

Una valutazione complessiva della situazione ambientale della Provincia di Trento è contenuta nel «Rapporto sullo stato dell'ambiente» presentato nel gennaio 1993.

In materia va segnalata la decisione della Sezione del controllo della Corte per il Trentino-Alto Adige n. 3/93, depositata il 23 giugno 1993, relativa al compenso dell'incarico di collaudo dei lavori di costruzione dell'impianto fognario della conca di Caldonazzo con la quale è stato riacquisito il visto limitatamente alla parte della deliberazione della Giunta provinciale in cui viene incluso nell'onorario del collaudo il compenso per la revisione tecnico contabile.

2.2 L'attività legislativa provinciale

Nel 1992 sono state emanate n. 23 leggi (37).

Nell'ambito del settore assistenziale e sociale sono entrati in vigore quattro provvedimenti: la legge n. 2 del 10 gennaio 1992 relativa all'organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile, la legge n. 4 del 1992 con cernente interventi ai fini di solidarietà a favore delle popolazioni jugoslave colpite dalla guerra, la legge n. 8 del 1992 sulla valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale e la n. 21 del 1992 recante norme in materia di edilizia abitativa.

Tre leggi hanno riguardato il settore agricoltura: la legge n. 14 del 1992 sugli interventi a favore dell'agricoltura in montagna, la n. 16 del 1992 sugli interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e la n. 17 del 1992 con la quale è stato istituito il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone.

36) Trattasi del progetto per le minoranze linguistiche della Provincia di Trento (deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 del 23 marzo 1992) e di quello di Vallarsa a Trambileno (deliberazione della Giunta provinciale n. 4899 del 13 aprile 1992).

37) N. 24 leggi nel 1991, n. 34 leggi nel 1990, n. 9 leggi nel 1989, n. 49 leggi nel 1988, n. 32 leggi nel 1987, n. 34 leggi nel 1986, n. 21 leggi nel 1985, n. 17 leggi nel 1984 e n. 46 leggi nel 1983.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cinque provvedimenti hanno riguardato gli aspetti contabili

Nel campo dell'istruzione e della cultura sono da segnalare quattro provvedimenti: la legge n. 1 del 1992 con la quale sono stati disposti interventi della Provincia Autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima, la n. 10 del 1992 e la n. 11 del 1992 che hanno riguardato il patrimonio artistico, storico e popolare della Provincia mentre con la n. 9 del 1992 è stato soppresso il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Una sola legge ha interessato il settore turistico, la n. 12 del 1992 con la quale è stata dettata la disciplina della attività professionale di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente al turismo equestre.

Analogamente un'unica legge è stata emanata a tutela dell'ambiente, la n. 13 del 1992 concernente interventi per la realizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

La materia del personale è stata interessata da quattro provvedimenti: la legge 13 gennaio 1992, n. 3, recante norme per i sottufficiali e le guardie forestali della Provincia Autonoma di Trento, la n. 5 del 1992 e la n. 22 del 1992 con le quali è stato recepito l'accordo sindacale dell'ottobre 1990 concernente il personale della Provincia per il triennio 1988-1990 e la n. 15 del 1992 che, nel recare norme in materia di concorsi pubblici ed interni, contiene anche disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia.

Solo un intervento del legislatore provinciale ha riguardato gli aspetti organizzativi della Provincia, la legge 30 novembre 1992, n. 23 con la quale sono stati dettati principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo.

3. Organizzazione dei servizi

3.1 La struttura organizzativa della Provincia

L'assetto organizzativo della Provincia Autonoma di Trento è disciplinato dalla legge provinciale n. 12 del 1983 e si articola in quattro strutture organizzative (39), alle quali vanno aggiunte le Posizioni Organizzative (40) e le Strutture operative previste dall'art. 9 della legge provinciale n. 7 del 1991 (41).

Attualmente nei 14 Dipartimenti sono raggruppati, per aree di attività omogenee, i Servizi le cui attribuzioni rientrano nell'ambito di incarico di un unico componente di Giunta (42).

38) La legge 30 gennaio 1992, n. 6, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento; legge 8 febbraio 1992, n. 7, bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994; legge 3 settembre 1992, n. 18, assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994; legge 16 ottobre 1992, n. 19, disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia Autonoma di Trento; legge 2 novembre 1992, n. 20, approvazione del rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991.

39) - Presidenza della Giunta che svolge attività connesse all'esercizio della funzione di esclusiva competenza del Presidente della Giunta provinciale;

- Dipartimenti che, nel numero massimo di 14, costituiscono la struttura di vertice dell'organizzazione burocratica provinciale;

- Servizi che, previsti nel numero di 62, costituiscono le unità fondamentali della struttura organizzativa provinciale;

- Uffici che, previsti nel numero di 126, hanno competenze determinate a seguito di specifico provvedimento amministrativo.

40) Le Posizioni Organizzative, previste nel numero di 44, pur non potendosi assumere nel concetto di struttura, costituiscono un valido punto di riferimento per lo svolgimento dei compiti della Provincia.

41) Le Strutture operative, di cui all'art. 9 della l.p. n. 7 del 1991, sono costituite per lo svolgimento delle attività relative ai cosiddetti «progetti speciali».

42) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8249 del 22 giugno 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Provincia si articola poi in 59 Servizi, più altre specifiche strutture che la normativa provinciale equipara a tutti gli effetti a Servizi provinciali (43).

Gli Uffici già costituiti sono 119 ed hanno competenze determinate da specifici provvedimenti amministrativi.

Le Posizioni Organizzative già costituite sono 42 e le relative funzioni sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale.

Recentemente (44) sono state individuate cinque Strutture operative ex art. 9 della legge provinciale n. 7 del 1991 (45).

3.2 Modificazioni strutturali di Servizi ed Uffici

Nel corso del 1992 si sono verificate alcune modificazioni nell'ambito della organizzazione dei Servizi e degli Uffici.

Sono stati attivati quattro Servizi: il Servizio per l'Igiene e la sanità pubblica (46), la cui entrata in funzione è stata contestuale alla cessazione del Servizio Prevenzione; il Servizio Faunistico (47); il Servizio per le Tossicodipendenze (48); il Servizio Beni librari e archivistici (49).

Sono intervenute due modifiche alle declaratorie di funzioni di Servizi (50).

Nell'ambito degli Uffici sono stati costituiti ed attivati l'Ufficio Amministrativo-contabile e di Coordinamento dell'attività di progettazione e di sorveglianza lavori, entrambi all'interno del Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale (51); Uffici per il Sistema bibliotecario trentino all'interno del Servizio Attività culturali, Segreteria commissioni beni culturali nell'ambito del Servizio Beni culturali, Archivio provinciale nel Servizio Beni librari e archivistici (52); Ufficio per l'Eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambito del Servizio Lavori pubblici degli enti locali (53); Ufficio per la programmazione degli interventi in materia di edilizia abitativa nell'ambito del Servizio Edilizia abitativa (54).

Nel corso del 1992 sono stati soppressi i seguenti Uffici: Centro medico e di assistenza sociale del Servizio Attività sanitarie (55); Ufficio per la Didattica e le strutture formative del Servizio Addestramento e formazione professionale (56) Ufficio Beni librari e archivistici del Servizio Beni culturali (57).

43) L'Agenzia del lavoro, L'Azienda per la promozione turistica del Trentino, il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica ed infine la Sovrintendenza scolastica provinciale che, pur non essendo espressamente equiparata a Servizio, è qualificata come struttura organizzativa dell'Ente ed è articolata in uffici.

44) Deliberazione della Giunta provinciale n. 9451 del 13 luglio 1992.

45) - Per la cooperazione allo sviluppo;

- Informatizzazione e trasparenza;

- Per l'armonizzazione dello sviluppo industriale e dei trasporti agli obiettivi di salvaguardia ambientale;

- Per l'elaborazione, il coordinamento e la verifica di progetti intersettoriali;

- Per la valorizzazione delle relazioni comunitarie e del rapporto pubblico-privato.

46) Istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2052 del 24 febbraio 1992 ai sensi dell'art. 6 della l.p. n. 23 del 1991.

47) Istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 7256 del 21 maggio 1992 ai sensi dell'art. 50 della l.p. n. 24 del 1991.

48) Istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 8250 del 22 giugno 1992 ai sensi dell'art. 10 della l.p. n. 15 del 1992.

49) Istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 9949 del 27 luglio 1992 ai sensi dell'art. 53 della l.p. n. 11 del 1992.

50) Tali modifiche sono state attuate dall'art. 40 della l.p. n. 2 del 1992 che ha modificato la denominazione e la declaratoria di funzioni del Servizio Calamità pubbliche ora Prevenzione calamità pubbliche ed Antincendi ora Antincendi protezione civile e dall'art. 53 della l.p. n. 11 del 1992 che ha integralmente sostituito la declaratoria di funzioni dei Servizi Beni culturali e modificato quelle dei Servizi Affari generali e del Servizio Organizzazione.

51) Deliberazione della Giunta provinciale n. 4143 del 6 aprile 1992.

52) Deliberazione della Giunta provinciale n. 11714 del 31 agosto 1992.

53) Deliberazione della Giunta provinciale n. 16566 del 23 novembre 1992.

54) Deliberazione della Giunta provinciale n. 20260 del 30 dicembre 1992.

55) Deliberazione della Giunta provinciale n. 18174 del 14 dicembre 1992.

56) Deliberazione della Giunta provinciale n. 18175 del 14 dicembre 1992.

57) Deliberazione della Giunta provinciale n. 18173 del 14 dicembre 1992.

Si segnala, infine, l'attivazione dell'ufficio Agricolo periferico di Trento, Fiemme e Fassa del Servizio Strutture gestione e sviluppo delle aziende agricole, già istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 13780 del 4 novembre 1988.

Riguardo le Posizioni Organizzative sono state istituite nuove Posizioni che sostituiscono precedenti Posizioni Organizzative previste negli stessi Servizi: la P.O. per la programmazione degli interventi provinciali volti al recupero ed alla riqualificazione degli insediamenti storici istituita presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (58); P.O. per lo studio, l'analisi ed il coordinamento della programmazione di settore incardinata presso il Servizio Turismo e attività sportive (59); P.O. di assistenza specialistica agli archivi costituita all'interno del Servizio Beni librari e archivistici (60).

3.3 Organi collegiali

Nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento lo strumento organizzatorio degli organi collegiali è frequentemente utilizzato per lo svolgimento di compiti e funzioni diversificati.

Si riporta di seguito la situazione di tali organi nell'anno 1992 riferita ai singoli Servizi.

Nel Servizio Attività Culturali è operante la Commissione per la valorizzazione culturale dell'area del Monte Calisio e per lo studio di un eventuale progetto museale, mentre la Commissione per la Botanica del Monte Baldo, istituita nel 1991, ha concluso i lavori nel 1992.

Presso il Servizio Turismo e Attività sportive è stata nominata la Commissione d'esame per il conferimento dell'abilitazione dell'esercizio dell'attività professionale di guida turistica (61).

Nell'ambito del Servizio Scuole materne sono operanti tre Commissioni (62).

Presso il Servizio Attività socio-assistenziali sono stati istituiti il Gruppo tecnico provinciale per l'affidamento familiare (63) con il compito di approntare le iniziative necessarie in ordine all'applicazione della legge n. 184 del 1983, contestualmente allo sviluppo degli assetti organizzativi periferici previsti dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e in sintonia con l'evoluzione della problematica familiare e dell'età evolutiva ed il Comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale (64).

Nell'ambito del Servizio Programmazione sono state nominate due Commissioni, una mista Provincia - Comuni - Istituto culturale Mocheno-Cimbri, per la verifica dell'attuazione del progetto integrato di sviluppo delle minoranze linguistiche della Provincia di Trento - Subprogetto Mocheni-Cimbri (65) ed una consultiva per lo studio e l'assistenza tecnica all'attuazione di un progetto integrato di sviluppo delle zone svantaggiate del Vanoi e del Mis (66).

58) Deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 27 gennaio 1992.

59) Deliberazione della Giunta provinciale n. 2594 del 9 marzo 1992.

60) Deliberazione della Giunta provinciale n. 11714 del 31 agosto 1992.

61) Costituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 15114 del 26 ottobre 1992 ai sensi della l.p. n. 12 del 1992.

62) - Commissione graduatorie incarichi e supplenze, nominata ogni anno;

- Commissione di studio per l'educazione sanitaria, nominata nel 1991;

- Commissione per l'assegnazione di personale non insegnante extraorganico di cui all'art. 62 dell'accordo sindacale del 27 ottobre 1990.

63) Deliberazione della Giunta provinciale n. 6305 dell'11 maggio 1992.

64) Deliberazione della Giunta provinciale n. 16418 del 16 novembre 1992.

65) Deliberazione della Giunta provinciale n. 3565 del 23 marzo 1992.

66) Deliberazione della Giunta provinciale n. 4009 del 6 aprile 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'interno del Servizio addestramento e formazione professionale sono operative le Commissioni esaminatrici per l'accertamento dell'idoneità al conseguimento dell'attestato di qualifica ed il Nucleo Tecnico consultivo.

Nell'ambito del Servizio foreste, caccia e pesca accanto a nove organi collegiali già esistenti ed operanti è stato istituito il Comitato faunistico provinciale (67).

Presso il Servizio Emigrazione sono stati istituiti il Comitato per il coordinamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo in Mozambico (68) e il Gruppo di lavoro di coordinamento delle iniziative di cooperazione in America Latina (69).

All'interno del Servizio Strutture, Gestione e Sviluppo delle aziende Agricole, in attuazione della legge provinciale n. 14 del 1992, sono stati istituiti la Commissione provinciale per lo sviluppo della montagna (70) e il Comitato tecnico per il turismo rurale (71).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 16841 del 21 novembre 1992 è stato istituito presso il Servizio Lavoro un collegio consultivo per la valutazione delle violazioni in materia di lavoro commesse dagli imprenditori beneficiari di agevolazioni della Provincia Autonoma di Trento.

Nell'ambito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica sono state istituite tre commissioni (72).

Tre Commissioni sono operanti presso l'Ufficio Organizzazione UU.SS.LL. (73).

Tre Commissioni nel 1992 hanno continuato la loro attività all'interno del Servizio Protezione ambiente (74).

Quattro organi collegiali hanno operato presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nel corso del 1992 (75).

-
- 67) - Comitato tecnico forestale, previsto dall'art. 31 della l.p. n. 48 del 1978, si è riunito 9 volte;
- Commissione ricorsi avverso Comitato tecnico forestale, prevista dall'art. 32 della l.p. n. 48 del 1978;
- Commissione forestale provinciale, prevista dall'art. 28 della l.p. n. 48 del 1978, si è riunita 3 volte;
- Comitato provinciale pesca, previsto dall'art. 7 della l.p. n. 60 del 1978, si è riunito una volta;
- Commissione esami abilitazione pesca, prevista dall'art. 13 della l.p. n. 60 del 1978;
- Comitato provinciale caccia, previsto dall'art. 82 del R.D. n. 1016 del 1939 e dall'art. 33 della legge n. 799 del 1967, e Comitato faunistico provinciale, previsto dall'art. 33 della l.p. n. 24 del 1991, si sono riuniti 8 volte;
- Commissione esami abilitazione caccia, prevista dalla legge n. 799 del 1967, ha tenuto 11 sessioni di esami;
- Comitato provinciale tutela animali, previsto dall'art. 2 della l.p. n. 30 del 1982;
- Commissione esami idoneità ricerca e raccolta tartufi, prevista dalla l.p. n. 23 del 1987, si è riunita 2 volte.
68) Nominato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 5789 del 4 maggio 1992 ai sensi dell'art. 11 della l.p. n. 24 del 1991.
69) Deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 2 marzo 1992.
70) Deliberazione della Giunta provinciale n. 15634 del 19 ottobre 1992.
71) Nel corso del 1992 il Comitato in questione non si è riunito.
72) - Commissione medica locale per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a motore, istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 9823 del 20 luglio 1992, integrata con deliberazione n. 11754 del 31 luglio 1992;
- Commissione medico-legale, istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 11338 del 5 agosto 1992 ai sensi dell'art. 17 della l.p. n. 23 del 1991;
- Commissioni per l'accertamento dell'invalità civile rinnovate ai sensi della l.p. n. 23 del 1991 e istituite con una pluralità di deliberazioni della Giunta provinciale del 1992.
73) - Gruppo di lavoro avente il compito di elaborare proposte ed indirizzi in materia di funzioni e riorganizzazione dei servizi trasfusionali, istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2228 del 2 marzo 1992;
- Commissione paritetica di cui all'Accordo 1 agosto 1991, istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 8559 del 29 giugno 1992;
- Commissione ex art. 2 dello schema di convenzione approvato con DM 22 luglio 1992, istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 18102 del 14 dicembre 1992.
74) - Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti prevista dall'art. 35 T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- Comitato per l'ambiente previsto dall'art. 12 della l.p. n. 28 del 1988;
- Sottocomitato per l'Ecologia di cui all'art. 13 della l.p. n. 28 del 1988.
75) - Commissione urbanistica provinciale (CUO), prevista dall'art. 7 della l.p. n. 22 del 1991;
- Commissione per la tutela paesaggistico-ambientale (C.T.P.), prevista dall'art. 9 della l.p. n. 22 del 1991;
- Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale (C.T.C.), prevista dall'art. 11 della l.p. n. 22 del 1991;
- Commissione di cui all'art. 5 della l.p. n. 8 del 1987.

3.4 *Incarichi esterni*

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali la Provincia Autonoma di Trento si avvale di soggetti esterni, pubblici e privati, che operano in taluni specifici settori.

Normalmente tali incarichi vengono affidati attraverso lo strumento della convenzione. Essi consistono nello svolgimento di attività altamente specialistica o di mansioni di carattere straordinario e specializzato tali da non poter essere esplicati da personale della Provincia. In ogni caso tali incarichi si configurano come mero apporto strumentale allo svolgimento delle funzioni provinciali senza dare luogo a fenomeni di supplenza.

Possono citarsi le convenzioni stipulate con enti, quali l' ENAIP Trentino, l'Associazione G. Veronesi di Rovereto e l' Università Popolare Trentina, ai quali la Provincia ha affidato la realizzazione di attività di formazione professionale del proprio personale.

Il Servizio Protezione Ambiente, nel corso del 1992, si è avvalso, tramite la stipulazione di apposite convenzioni, di alcune ditte specializzate in servizi per l'informatica.

Anche il Servizio Igiene e Sanità Pubblica è ricorso a prestazione di soggetti esterni per l'espletamento di indagini sui rischi connessi all'impiego di materiale contenente amianto (76), e per prestazioni medico specialistiche in otorinolaringoiatria, oculistica, cardiologia e diagnostica strumentale (77).

3.4.1 *Convenzioni per studi e ricerche*

Nello scorso anno nella Provincia di Trento è stato frequente l'affidamento di incarichi a soggetti specializzati per studi e ricerche.

I settori maggiormente interessati dal fenomeno sono stati quello dell'agricoltura e delle foreste, della programmazione e dell'addestramento e formazione professionale.

Nell'ambito del Servizio Programmazione anche nel 1992 la Provincia ha affidato all'ARIS - Azione e Ricerca sociale S.c.a.r.l. - lo svolgimento di un'analisi approfondita della situazione economica con relativa valutazione dei dati.

Nel settore forestale nel 1992 si è conclusa la ricerca degli inquinanti atmosferici condotta attraverso l'Istituto aerospaziale Bavarese ed è stato affidato a sette docenti universitari l'incarico di revisione del Piano Generale Forestale.

A sostegno del sistema formativo provinciale si registrano numerosi casi di collaborazione esterna affidata a professionisti o società di consulenza.

In particolare vanno citate le convenzioni tra la Provincia e l'Istituto Regionale per l'Apprendimento di Bologna per lo svolgimento di attività di aggiornamento rivolta a docenti della formazione professionale (78) tra la Provincia e la Paradigma s.r.l. di Ravenna e la Proxima s.n.c. di Milano per lo svolgimento di attività di aggiornamento e formazione professionale (79), tra la Provincia e la società Studiocentro Adige s.r.l. per l'attuazione di un piano di educazione alla sicurezza del lavoro (80), e tra la Provincia e la ARIS - Azione e Ricerca Sociale S.c.a.r.l. - per la realizzazione del progetto per l'analisi del fabbisogno e per la valutazione dell'efficacia delle azioni formative (81).

76) Convenzione n. 15062 del 2 aprile 1992.

77) Convenzione n. 2230 del 2 marzo 1992.

78) Deliberazione della Giunta provinciale n. 8896 del 6 luglio 1992.

79) Deliberazioni della Giunta provinciale n. 8897 del 6 luglio 1992 e n. 9606 del 20 luglio 1992.

80) Deliberazione della Giunta provinciale n. 11555 del 31 agosto 1992.

81) Deliberazioni della Giunta provinciale n. 7459 dell'1 giugno 1992 e n. 19430 del 30 dicembre 1992.

3.5 Informatizzazione

La gestione del Sistema informativo elettronico della Provincia nonchè l'attuazione di nuovi interventi sono stati affidati in concessione alla Società informatica trentina (82).

L'utilizzo delle infrastrutture telematiche ed informatiche ha fatto registrare nel corso del 1992 un forte incremento.

Relativamente al sistema centrale di calcolo sono state eseguite 32.300.000 transazioni in tempo reale (+32% circa rispetto al 1991), 916.393 programmi in modalità differita (+14% circa rispetto al 1991) e 260.144 lavori in tempo differito (+18% circa rispetto al 1991).

Il sistema informatico della Provincia risulta integrato a quello degli Enti operanti sul territorio, in particolare, Comprensori, U.S.L. e Comuni.

Per garantire gli accessi alle informazioni relative alle deliberazioni e al bilancio della Giunta provinciale, al Catalogo Bibliografico trentino, ai disegni di legge ed altri atti politici del Consiglio e ai codici delle leggi è stato siglato l'accordo per la regolamentazione di inerconnessione dei sistemi informativi del Consiglio e della Giunta provinciale.

È stato infine realizzato uno studio di fattibilità del «Progetto Arco» finalizzato a creare un livello minimo di integrazione degli archivi dell'INPS e quelli dei Comuni e di permettere interrogazioni nelle rispettive banche dati.

4. Personale

4.1 Aspetti generali

Anche nel corso del 1992 è continuata l'indagine conoscitiva dei servizi della Provincia compiuta da una società esterna che ha interessato 2 servizi, 7 uffici ed alcuni settori operativi.

L'analisi effettuata rispecchia le procedure e le finalità del progetto «Funzionalità ed efficienza della pubblica amministrazione», coordinato dal Dipartimento per la Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si svolge in due fasi: la prima dedicata ad una indagine conoscitiva delle strutture direttamente coinvolte diretta a verificare la situazione organizzativa attuale al fine di individuare le metodologie e gli strumenti necessari all'analisi delle procedure e dei carichi di lavoro e la seconda dedicata a proposte di soluzione dei problemi evidenziati, all'indicazione dei tipi di intervento da effettuare e all'individuazione del migliore assetto organizzativo.

Nel corso del 1992 è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per dare attuazione al D.P.G.P. di recepimento dell'accordo contrattuale 1988-1990 con particolare riferimento alla flessibilità degli orari, alla remunerazione di gravose articolazioni di lavoro connesse all'apertura pomeridiana degli uffici, alle modificazioni dell'organizzazione del lavoro e all'attribuzione di specifici compensi per l'esercizio di compiti particolari.

Con la legge 24 gennaio 1992, n. 5, che ha recepito taluni istituti normativi già contrattualmente definiti durante l'anno 1990, è stato innovato l'assetto giuridico retributivo dei dipendenti provinciali, in quanto una serie coordinata di disposizioni produrrà a regime un complessiva redistribuzione del personale per livelli funzionali e per profili professionali, peraltro già iniziata nel corso del 1992.

Attualmente, difatti, è stata redatta una proposta di declaratoria dei nuovi profili professionali al fine di collocare i 4.300 dipendenti provinciali nei nuovi profili e di rivedere i contingenti organici dei profili professionali stessi.

Con la legge 1 maggio 1992, n. 15 sono state dettate nuove norme in materia di concorsi ed assunzioni e di accesso ai ruoli dirigenziali.

82) Convenzione n. 10722 del 14 settembre 1984, attualmente in fase di revisione per recepire le modifiche introdotte dalle ll. pp. n. 10 del 1980 e n. 6 del 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.2 Procedure di assunzione

Riguardo le procedure di assunzioni si segnala che la Provincia Autonoma di Trento applica, in materia di modalità di espletamento dei concorsi pubblici, la normativa vigente per le amministrazioni dello Stato. Normalmente si procede all'assunzione di tutti gli idonei a pubblici concorsi. Non vengono banditi concorsi a base circoscrizionale e la partecipazione effettiva ai concorsi si aggira, in media, sul 60% di coloro che hanno presentato domanda. I tempi di espletamento sono sufficientemente rapidi, mediamente sei mesi.

Nel 1992 non sono intervenute modificazioni all'organico rispetto alla situazione dell'anno precedente.

Nello scorso anno non risultano, neppure, effettuate assunzioni dalle liste di collocamento (83).

Con contratto a tempo determinato (84) presso il Servizio Foreste, caccia e pesca sono stati assunti 243 operai a tempo determinato per una media di n. 125 giornate ciascuno in aggiunta agli altri n. 161 a tempo indeterminato, necessari per l'esecuzione di interventi di miglioramento forestale in amministrazione diretta.

Nell'ambito del Servizio Azienda speciale di sistemazione montana alla fine del 1992 il personale operaio assunto con contratto di diritto privato (85) era costituito da 352 unità lavorative, con un costo complessivo di 14,3 miliardi.

L'ordinamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento non prevede la possibilità di assunzione di personale straordinario.

L'accesso alla dirigenza è stato modificato dall'art. 1 della legge provinciale n. 26 del 1992 (86).

Nel corso del 1992 in base alla nuova normativa sono stati nominati 6 dirigenti ed è stato indetto un concorso interno.

I dirigenti generali (funzionari preposti ai dipartimenti) sono nominati dalla Giunta provinciale tra i funzionari che hanno ricoperto l'incarico di dirigente di un servizio per non meno di tre anni (87).

Va rappresentato che sia i dirigenti di servizio, sia i dirigenti generali possono essere nominati anche tra personale estraneo all'amministrazione o tra personale comandato da altre amministrazioni.

4.3 Personale comandato

Il personale provinciale comandato presso altri enti è pari a 79 unità ripartite tra 23 diversi enti, quello comandato da altri enti presso la Provincia Autonoma di Trento è pari a 130 unità provenienti, rispettivamente, da 38 enti.

83) Per l'assunzione dalle liste di collocamento non si applica direttamente la legge nazionale n. 444 del 1985, bensì la legge provinciale 1 agosto 1988, n. 24 e successivo D.P.G.P. n. 4-17/Leg. del 31 gennaio 1990 che ha approvato le relative norme regolamentari per l'espletamento delle selezioni.

84) Tale sistema di assunzione è previsto dagli artt. 75 e 78 della legge provinciale n. 12 del 1983 e si attua tramite prove di selezione o l'utilizzazione di graduatorie di precedenti concorsi pubblici per pari livello o profilo.

85) Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 il Servizio in questione può effettuare assunzioni di operai con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, allo scopo di provvedere all'esecuzione in economia delle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani di propria competenza.

86) L'articolo in questione, al comma 1, nel modificare l'art. 26 della l.p. n. 12 del 1983, stabilisce che i dirigenti sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore per l'Organizzazione e il personale, tra i funzionari in possesso del diploma di laurea che dopo l'entrata in vigore delle l.p. n. 12 del 1983 abbiano ricoperto per non meno di tre anni incarichi di capo ufficio o di preposto a posizione organizzativa o direttore dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo-Roncegno.

Nell'impossibilità di procedere in tal senso la Giunta è autorizzata ad indire apposito concorso interno per titoli ed esame colloquio, a cui possono partecipare i funzionari dei livelli 7, 8, e 9 in possesso dell'anzianità e dei requisiti indicati.

(87) Art. 16 della l.p. 23 febbraio 1990, n. 6 che ha sostituito l'art. 25 della l.p. n. 12 del 1983.

4.4 Lavoro straordinario

La normativa in materia di lavoro straordinario (88) stabilisce che a partire dal 1992 il limite massimo di spesa annualmente autorizzabile non può essere superiore al prodotto fra la media di 60 ore per dipendente e il numero di dipendenti di ruolo in servizio al primo gennaio. Per il 1992 la somma massima spendibile è stata quantificata dalla Giunta provinciale in 4,422 miliardi.

Sempre per il 1992 le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare le 120 ore annue (nel 1990 240 ore, nel 1991 180 ore).

Nel corso del 1992 il totale complessivo delle ore di straordinario effettuato è stato di 327.169, di cui 57.513 a recupero e 269.656 destinate a pagamento.

Il numero dei dipendenti autorizzato al supero delle 120 ore di lavoro straordinario ammontava, al 32 dicembre 1992, a 562 unità.

4.5 Fondo di produttività

Con D.P.G.P. 31 ottobre 1990, n. 15-29/Leg. (89) è stata prevista la costituzione del Fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi in sostituzione del Fondo di produttività previsto dalla legge provinciale n. 2 del 1988.

La somma accantonata si compone di tre quote: una quota standard, una programmata ed una variabile.

La quota standard per il 1992 risulta corrisposta ai dipendenti in base alla presenza in servizio del personale e secondo coefficienti per livelli definiti dal D.P.G.P. n. 8 del 1989. La quota programmata è stata distribuita soltanto a quelle strutture le cui relazioni consuntive sono state approvate dalla Commissione per l'organizzazione ed il personale e dalla Giunta provinciale.

4.6 Corsi di formazione

Nel 1992 nella Provincia di Trento è proseguita l'attività di formazione professionale attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale (90).

L'anzidetto programma è stato realizzato pressochè integralmente, ad eccezione di quelle previsioni legate all'entrata in vigore di nuova normativa che ha subito ritardi nell'iter approvativo.

L'attività interna di formazione ed aggiornamento professionale è stata esplicitata attraverso 29 iniziative gestite direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento e 10 corsi realizzati in convenzione con istituti specializzati. In questo contesto sono stati coinvolti complessivamente 1.195 dipendenti.

A tal fine vanno menzionate le convenzioni stipulate con l' INFOR-IPSOA di Milano che ha curato l'aggiornamento per addetti alla comunicazione telefonica e per personale addetto alle segreterie e con l'ISAPREL che ha tenuto corsi sulla fattibilità delle leggi e sulle Comunità Europee e Regioni.

L'attività esterna è consistita in corsi o seminari organizzati da enti specialistici cui hanno partecipato 455 dipendenti provinciali.

L'ESTENSORE

F.to Cristina ASTRALDI DE ZORZI

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe CARBONE

88) D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 9-39/Leg.

89) Artt. 20 e 21.

90) Deliberazione della Giunta provinciale n. 15824 del 22 novembre 1992.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 4.3.A.

ELENCO NUMERICO DEI COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI NEL 1992

Amministrazione provinciale Rovigo	1
Regione Trentino-Alto Adige.	11
Opera universitaria	3
Istituto agrario S. Michele	1
Comprensorio Vallagarina	7
Comune di Tione	1
Autorità di Bacino nazionale dell'Adige	6
Comune di Folgaria.	1
Corte dei conti di Trento	13
Corte dei conti di Bolzano	1
U.S.L. Comprensorio Bassa Valsugana.	2
Ministero affari esteri.	1
Consiglio P.A.T.	4
Avvocatura distrettuale.	1
U.S.L. Valle dell'Adige	2
Comune di Folgaria.	1
Comune di Trento.	2
U.S.L. Alta Valsugana	6
Comprensorio Valle di Non	1
T.A.R.	8
Comune di Tione	1
I.T.E.A.	2
Centro servizi culturali S. Chiara	2
Consorzio di segreteria tra i comuni di Dro e Drena	1
TOTALE	79

ALLEGATO 4.3.B.

ELENCO NUMERICO DELLE PERSONE MESSE A DISPOSIZIONE c/o ALTRI ENTI 1992

Parco Adamello Brenta.	4
I.P.R.A.S.E.	4
I.T.E.A.	1
Terme di Levico.	2
Cooperativa solidarietà Villa S. Ignazio	1
Istituto agrario S. Michele all'Adige	65
TOTALE	77

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 4.3.C.

ELENCO NUMERICO COMANDATI PRESSO LA P.A.T. 1992

A.P.T. Levico - Vetriolo - Roncegno - Panarotta 2002 - Lago di Caldonazzo	1
Comune di Conco (Vicenza)	1
A.P.T. - Riva	1
Ist. Arc. per sordi Centro Audiofonetico	1
Provincia di Vicenza	1
Aziende agrarie	68
Comprensorio Vallagarina	2
Comune di Torino	1
I.S.F.O.L. - Roma	1
Comune di Trento	4
U.S.L. «Valle dell'Adige»	2
Provincia di Torino	1
Ministero del lavoro e della prev. soc.	1
Istituto agrario S. Michele	2
Ministero della pubblica istruzione	6
Consiglio P.A.T.	2
U.S.L. Pontedera (Pisa)	1
Comune di Milano	1
Regione Veneto	1
Comune di Folgaria	1
A.P.T. Folgaria	1
Comune di S. Michele all'Adige	1
Comprensorio Valle di Sole (1gg. in settimana)	1
Comune di Rovereto	1
Provveditorato di Mantova	1
Regione Friuli-Venezia Giulia	1
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	1
Regione Toscana	1
Casa soggiorno per anziani Rovereto	1
A.P.T. Trento	2
A.P.T. Altipiani di Pinè e Val di Cembra	1
Museo usi e costumi	2
Regione Trentino-Alto Adige	1
Provincia di Torino	1
Provincia autonoma di Bolzano	1
U.S.L. Alta Valsugana	1
U.S.L. Bassa Valsugana e Tesino	1
Comune di Luserna	1
Comune di Frassilongo	1
TOTALE	130



**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DECISIONE



N. 232/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE
PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
dott. Saverio PISANI
CONSIGLIERI: dott. Girolamo CAIANELLO
prof. dott. Manin CARABBA
dott. Francesco DE FILIPPIS
dott. Carmelo GERACI
dott. Domenico MARCHETTA
dott. Luigi POLITO
dott. Josef HERMANN ROSSLER
dott. Giuseppe GUARINO (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1992 e sul conto consuntivo, ad esso allegato, della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7 (legge finanziaria 1992);

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1992, n. 4 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35 recante variazioni al bilancio 1992;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386 sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le ordinanze della Sezione della Corte dei conti per la provincia autonoma di Bolzano nn. 1 e 2 del 18 giugno 1993;

Vista la memoria depositata il 10 luglio 1993 con la quale il Procuratore generale presso la Corte dei conti chiede che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1992, nelle sue componenti del conto consuntivo e del conto del patrimonio, nonché dell'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi;

Uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 1993 il relatore, cons. dott. Giuseppe GUARINO, ed il pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dott. Emidio Di GIAMBATTISTA;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1992 e l'allegato conto consuntivo della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi sono stati trasmessi in data 1° giugno 1993 alla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Provincia autonoma di Bolzano, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1988, n. 305, a verificarli ed a riferirne al Presidente della Corte con ordinanze n. 1 e n. 2 entrambe del 18 giugno 1993.

Le risultanze del rendiconto generale e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate:</i>	Lire	Lire
Titolo I — Tributi propri della Provincia, con partecipazione e devoluzione di tributi erariali in quota fissa e variabile	3.062.378.142.193	
Titolo II — Assegnazioni e contributi dello Stato e della Regione anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate contributi speciali dello Stato, finanziamenti della Comunità economica europea	628.023.018.755	
Titolo III — Rendite patrimoniali, utili di enti o aziende provinciali e proventi diversi	85.495.878.398	
Titolo IV — Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti	22.981.176.851	
Titolo V — Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	1.722.195	
Titolo VI — Entrate per contabilità speciali	166.316.669.987	
Totale delle entrate	<hr/>	3.965.194.886.184
 <i>Spese:</i>		
Titolo I — Spese correnti	2.197.816.258.890	
Titolo II — Spese in conto capitale	1.763.033.800.565	
Titolo III — Spese per rimborso di mutui e prestiti	727.748.360	
Titolo IV — Spese per contabilità speciali	166.316.670.385	
Totale delle spese	<hr/>	4.127.894.478.200
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	3.775.897.039.346	
Spese correnti	2.197.816.258.890	
Differenza	<hr/>	1.578.080.780.456

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Riepilogo:</i>		Lire	Lire
Totale complessivo entrate	3.965.194.886.184		
Totale complessivo spese	4.127.894.478.200		
Disavanzo			162.699.592.016
RESIDUI			
<i>Attivi:</i>			
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1992	1.422.676.647.804		
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	1.548.145.013.009		
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1992			2.970.821.660.813
<i>Passivi:</i>			
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1992	1.730.961.166.585		
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti	1.019.185.461.675		
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1992			2.750.146.628.260
CASSA			
<i>Saldo:</i>			
Fondo di cassa al 1° gennaio 1992		(+)	9.792.265.959
Riscossioni	3.406.029.711.458		
Pagamenti	3.514.970.636.905		
Differenza		(—)	108.904.925.447
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		(—)	99.148.659.488

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

<i>Attività finanziarie:</i>			
Aumento	1.422.676.647.804		
Diminuzione	922.274.417.273		
Saldo		(+)	500.402.230.531

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passività finanziarie:</i>		Lire	Lire
Aumento		5.236.139.537.531	
Diminuzione		4.664.787.353.783	
Saldo			(+) 571.352.183.748
Saldo delle variazioni attive e passive finanziarie			(—) 70.949.953.217
<i>Crediti e partecipazioni:</i>			
Aumento		206.424.934.742	
Diminuzione		81.874.689.443	
Saldo			(+) 124.550.245.299
<i>Beni patrimoniali:</i>			
Aumento		158.329.026.192	
Diminuzione		21.051.588.480	
Saldo			(+) 137.277.437.712
<i>Passività patrimoniali:</i>			
Aumento		88.929.500.000	
Diminuzione		28.458.428.794	
Saldo			(—) 60.471.071.206
Saldo delle variazioni attive e passive patrimoniali			(+) 201.356.611.805
Saldo attività finanziarie	(—)	70.949.953.217	
Saldo attività patrimoniali	(+)	201.356.611.805	
Miglioramento patrimoniale alla chiusura dell'esercizio			(+) 130.406.658.588

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta al 31 dicembre 1992 i seguenti dati:

<i>Attività finanziarie:</i>			
Residui attivi di bilancio		2.970.821.660.813	
Fondo di cassa		—	
Totale attività finanziarie			(+) 2.970.821.660.813

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Passività finanziarie:</i>		
	Lire	Lire
Residui passivi di bilancio	2.750.146.628.260	
Deficit di cassa	99.148.659.748	
	<hr/>	
Totale passività finanziarie		(—) 2.849.295.287.748
Eccedenza delle attività sulle passività finanziarie		(+) 121.526.373.065
 <i>Attività patrimoniali:</i>		
Crediti	399.400.754.783	
Partecipazioni	28.814.031.351	
Partite in corso di sistemazione	—	
	<hr/>	
Totale crediti e partecipazioni		(+) 428.214.786.134
 <i>Beni patrimoniali:</i>		
Beni immobili	646.785.050.408	
Beni mobili	462.078.080.362	
Partite in corso di sistemazione	—	
	<hr/>	
Totale beni patrimoniali		1.108.863.130.770
Totale attività patrimoniali		1.537.077.916.904
 <i>Passività patrimoniali:</i>		
Mutui passivi	3.354.990.871	
Residui passivi perenti	120.091.197.250	
Somma da rimborsare al CER prov.le	—	
	<hr/>	
Totale passività patrimoniali		(—) 123.446.188.121
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali	(+) 1.413.631.728.783	
Eccedenza delle attività sulle passività finanziarie	(+) 121.526.373.065	
	<hr/>	
Totale eccedenza delle attività sulle passività alla chiusura dell'esercizio		1.535.158.101.848

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO
DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI**

COMPETENZA

Entrate	5.034.490.885	
Spese	5.205.968.928	
	<hr/>	
Disavanzo		(—) 171.478.043

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI

Attivi:

	Lire	Lire
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1992	—	
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	—	
	—————	
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1992		—

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1992	2.348.000.000	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	—	
	—————	
Totale residui passivi al 31 dicembre 1992		2.348.000.000

Il pubblico ministero, con atto depositato il 10 luglio 1993 ha svolto le proprie considerazioni sull'andamento della gestione, formulando conclusioni che ha oralmente precisato in udienza, ed ha chiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio 1992, nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni d'impegno e dei titoli di spesa emessi.

Per quanto concerne le gestioni dei fondi posti a disposizione dei funzionari delegati, il confronto con le scritture della Corte dà atto della legittimità delle aperture di credito e della definitiva situazione di esse alla chiusura dell'esercizio.

Quanto al conto generale del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige consentono di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del pubblico ministero:

– dichiara regolare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1992 nelle componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio, nonché l'allegato rendiconto della Sezione provinciale della Cassa regionale antincendi;

– ordina che i conti, oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale; dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Bolzano, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché al Commissario del governo della provincia stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 1993.

L'ESTENSORE

F.to Giuseppe GUARINO

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe CARBONE


La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 16 luglio 1993.

IL SEGRETARIO

F.to S. ITALIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RELAZIONE



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Sommario: — **Premessa.**

1. **Profili finanziari e contabili:** 1.1 *La gestione finanziaria;* 1.1.1 *Il conto del bilancio:* a) *i risultati globali della gestione di competenza;* b) *le entrate accertate;* c) *gli impegni di spesa;* d) *La situazione dei residui al 31 dicembre 1992;* e) *la gestione di cassa;* 1.1.2 *Il conto del patrimonio;* 1.1.3 *I funzionari delegati.*
2. **L'attività istituzionale:** 2.1 *L'amministrazione generale;* 2.2 *Sicurezza pubblica;* 2.3 *Istruzione e cultura;* 2.4 *Azione ed intervento nel campo delle abitazioni;* 2.5 *Azione ed intervento nel campo sociale;* 2.6 *Trasporti e comunicazioni;* 2.7 *Azione ed interventi nel campo economico;* 2.8 *Lavori pubblici, territorio ed ambiente;* 2.9 *Interventi a favore della finanza locale;* 2.10 *La ricerca scientifica.*
3. **L'attività legislativa e regolamentare della Provincia.**
4. **Il contenzioso.**
5. **L'attività contrattuale ed i servizi in economia.**
6. **L'organizzazione dei servizi ed il personale.**
7. **L'affidamento a soggetti esterni di funzioni proprie dell'Amministrazione.**
8. **Le gestioni fuori bilancio.**
9. **Il conto consuntivo della Sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi.**

Premessa

L'attività della provincia autonoma di Bolzano anche nell'anno 1992 ha continuato ad essere caratterizzata da una pluralità di iniziative che hanno inciso sull'assetto istituzionale e sull'attuazione delle politiche di settore, tra le quali meritano particolare menzione il riordino della politica degli interventi al sistema imprenditoriale, lo sviluppo dell'azione nel campo dell'apprendistato e della formazione professionale, la revisione della normativa sulla tutela della natura e dell'ambiente, il decentramento ai Comuni di funzioni di carattere socio-assistenziale ed il miglioramento della disciplina in materia di finanza locale.

In merito ai risultati conseguiti nei singoli settori di attività istituzionale si fa rinvio alla parte della presente relazione specificamente dedicata all'esame di tali profili.

Preme, tuttavia, sottolineare che, in assenza del piano di sviluppo e di coordinamento territoriale già da tempo predisposto, ma non ancora varato con legge, manca la possibilità d'un puntuale raffronto tra obiettivi programmati e risultati conseguiti e, quindi, d'una corretta valutazione dell'azione svolta.

Sulla base, peraltro, dell'analisi dei dati complessivi risultanti dal bilancio ed alla stregua, altresì, dei riscontri eseguiti dall'organo di controllo, è possibile formulare, in ordine alla gestione della provincia autonoma di cui trattasi, un giudizio in linea generale positivo, sia sotto il profilo della regolarità formale e sostanziale della stessa, sia sotto quello dell'efficienza amministrativa.

I. Profili finanziari e contabili

1.1 *La gestione finanziaria*

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 della provincia autonoma di Bolzano è stato approvato con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 8. Esso prevedeva entrate e spese in pareggio, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, rispettivamente per 4.157.185 e per 4.774.555 milioni, con un aumento percentuale, rispettivamente, dell'11,68% e del 12,59% rispetto al 1991. In termini di competenza tale pareggio era stabilito mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, presunto in 308 miliardi, di cui 300 senza vincolo di destinazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In termini di cassa l'anzidetto pareggio teneva conto della presunta inesistenza di giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1991.

Non essendo stato il predetto bilancio approvato dal Consiglio provinciale entro la data del 31 dicembre 1991, si è reso necessario autorizzarne con legge provinciale 15 gennaio 1992 n. 3 l'esercizio provvisorio, ai sensi degli artt. 32 e 33 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale.

Nel corso dell'esercizio, peraltro, sono state apportate con legge provinciale 21 agosto 1992, n. 35 variazioni alle previsioni di entrata e di spesa per complessivi 102.964 milioni per la competenza e per 129.732 milioni per la cassa.

Le disposizioni finanziarie connesse con il bilancio di previsione risultano emanate con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, mentre quelle per il suo assestamento sono state emanate con legge provinciale 21 agosto 1992, n. 34.

1.1.1 Il conto del bilancio

a) I risultati globali della gestione di competenza possono così riassumersi:

(in miliardi di lire)

Entrate		Spese	
Previsioni definitive	4.101,8	Previsioni definitive	4.294,3
Accertamenti	3.965,2	Impegni	4.127,9
Riscossioni	2.542,5	Pagamenti	2.396,9
Residui attivi	1.422,7	Residui passivi	1.731,0

Il disavanzo finanziario di competenza, risultante dalla differenza tra accertamenti di entrate ed impegni di spesa, è pari a 162,7 miliardi; nell'esercizio 1991 esso fu, invece, di 212,3 miliardi.

Le economie di bilancio registrate nel 1992 sono state pari a 29,2 miliardi nel 1991 esse furono pari a (-66,2 miliardi), quale saldo algebrico fra minori accertamenti di entrata rispetto alle previsioni definitive (-136,6 miliardi) e minori impegni di spesa rispetto agli stanziamenti definitivi (-166,4 miliardi).

b) Le entrate accertate risultano così ripartite:

(in miliardi di lire)

Titolo 1	Tributi della Provincia, compartecipazioni e devoluzioni di tributi erariali in quota fissa	3.062,4
Titolo 2	Assegnazioni e contributi dello Stato, della Regione e della Comunità Europea	628,0
Titolo 3	Rendite patrimoniali, utili di enti ed aziende provinciali e proventi diversi	85,5
Titolo 4	Entrate da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborso di crediti	23,0
Titolo 5	Entrate di mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	—
Titolo 6	Entrate per contabilità speciali	166,3
TOTALE GENERALE		3.965,2

L'analisi che precede consente di rilevare che la fonte principale delle risorse finanziarie della Provincia resta costituita dal titolo 1 ed in particolare dalla devoluzione dei tributi erariali afferenti al territorio provinciale. L'erogazione dei trasferimenti dallo Stato è ora disciplinata dal decreto legislativo n. 268/92. Per il 1992 la devoluzione è stata di 3.050,7 miliardi, di cui 2.726,4 in quota fissa e 324,3 in quota variabile.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I tributi direttamente imposti dalla Provincia sono stati di 11,7 miliardi. Trattasi in pratica, come rilevato nelle precedenti relazioni, del gettito tributario locale che lo Stato assegna alla provincia pressochè interamente trattenendone solo un decimo, corrispondente alle spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi, posto che tali adempimenti sono rimasti di competenza statale.

Anche le entrate del titolo II relative alle assegnazioni statali in attuazione di leggi di carattere generale o specifico, rivestono notevole importanza. Esse ammontano a 555,6 miliardi. Meritano particolare menzione le assegnazioni di quote di parte corrente del fondo sanitario nazionale (mld. 449,2), per interventi di competenza delle comunità montane (7,1 mld.), per interventi programmati in agricoltura (mld. 8,8), per misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (mld. 1,4) per l'attuazione del piano energetico nazionale (mld. 1,1), per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi per attività di interesse turistico (mld. 3,8), per la tutela dell'ambiente (mld. 12,1), per la difesa del suolo (mld. 7,7), per interventi urgenti sul demanio idrico (mld. 4,5), per il ripristino delle opere danneggiate da calamità naturali (mld. 16,3).

Le assegnazioni della regione Trentino Alto Adige sono ammontate a 53,7 miliardi, di cui 25 per l'esercizio di funzioni delegate in materia di servizi antincendi, 3,7 per la revisione ordinaria e l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative e 25 per gli interventi in materia di previdenza integrativa.

Infine, i contributi provenienti dalla CEE hanno raggiunto nel 1992 la cifra di mld. 18,7, di cui mld. 8,5 per interventi nel settore delle infrastrutture agrarie e forestali, mld. 4 per interventi nel settore dell'artigianato, mld. 2,6 per interventi nel settore dei trasporti e mld. 3,2 per attività di promozione e per l'attività di interventi ed iniziative diverse.

c) Gli impegni di spesa risultano così ripartiti:

(in miliardi di lire)

TITOLO I - Spese correnti

Cat. 1 - Organi istituzionali	5,2
Cat. 2 - Personale in servizio	428,6
Cat. 3 - Personale in quiescenza	15,3
Cat. 4 - Acquisto di beni e servizi	241
Cat. 5 - Trasferimenti correnti	1.483,4
Cat. 6 - Interessi passivi	22,3
Cat. 7 - Spese che si compensano con le entrate	0,2
Cat. 8 - Somme non attribuibili	1,8
TOTALE	2.197,8

TITOLO II - Spese in c/capitale

Cat. 1 - Beni ed opere immobiliari	494,5
Cat. 2 - Beni mobili, macchine ecc.	13,5
Cat. 3 - Trasferimenti in c/capitale	1.203,5
Cat. 4 - Partecipazioni e conferimenti	1,6
Cat. 5 - Crediti ed anticipazioni per finalità produttive	48,5
Cat. 6 - Crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	1,5
TOTALE	1.763,1

TITOLO III - Spese per rimborso di mutui 0,7

TITOLO IV - Spese per contabilità speciali 166,3

TOTALE GENERALE 4.127,9

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale ripartizione per titoli e categorie risulta dalla riclassificazione delle spese comprese nei singoli capitoli di bilancio, i quali sono aggregati per sezioni e, nell'ambito di queste, per settori.

L'analisi economica della spesa consente di rilevare che i trasferimenti, sia correnti che in conto capitale, assorbono complessivamente oltre il 65% delle somme impegnate.

Seguono, nell'ordine, per importanza degli impegni, le spese per l'acquisizione di beni ed opere immobiliari, gli oneri per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi.

d) La situazione dei residui al 31 dicembre 1992 risulta così determinata:

RESIDUI ATTIVI		RESIDUI PASSIVI	
dell'esercizio 1992	1.422,7	dell'esercizio 1992	1.731
di esercizi precedenti	1.548,1	di esercizi precedenti	1.019,2
TOTALE	2.970,2	TOTALE	2.750,2

I residui attivi complessivi a fine esercizio presentano un incremento rispetto al 1991 pari a mld. 510,2, elevandosi da 2.460,6 a 2.970,8 miliardi. Anche per i residui passivi si registra un aumento, pari a 473,2 miliardi, passando dai 2.277 miliardi al 31.12.1991 a 2.750,2 a fine 1992.

La crescita, rispetto al precedente esercizio, delle somme rimaste da riscuotere e da pagare va riferita sia alla competenza, sia ai residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, i quali, rispettivamente, hanno fatto registrare riscossioni per 863,5 miliardi, a fronte di una massa riscuotibile di 2.460,6 - peraltro ridotta di circa 49 miliardi per insussistenze e minori accertamenti - e pagamenti per 1.118 miliardi, a fronte di una consistenza di 2.277,9 mld., ridotte di 140,7 miliardi per minori impegni e/o economie.

La differenza tra riscossioni e pagamenti ha determinato un disavanzo di cassa di 109 miliardi (3.515-3.406), che, sommato algebricamente alla giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio, pari a 9,8 miliardi, determina un saldo negativo netto alla chiusura dell'esercizio di 99,2 miliardi.

Peraltro verificandosi un sistematico ritardo nell'acquisizione dei flussi finanziari in corrispondenza delle scadenze dei pagamenti, l'Ente è stato costretto a ricorrere anche nel 1992 ad anticipazioni di tesoreria, comportanti oneri per interessi passivi dell'ordine di 26,5 miliardi (nel 1991: mld. 9,4).

La Corte non può al riguardo esimersi dal segnalare l'esigenza che ad una siffatta situazione sia posto prontamente rimedio per l'avvenire.

e) Il risultato complessivo della gestione si esprime in un avanzo di amministrazione di 121,5 miliardi così determinato:

Deficit di cassa al 31 dicembre 1992	- mld.	99,2
Residui attivi al 31 dicembre 1992	+ mld.	2.970,8
Residui passivi al 31 dicembre 1992	- mld.	2.750,1
Avanzo di amministrazione	- mld.	121,5

1.1.2 Il conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio presenta al 31 dicembre 1992 una consistenza netta di 1.535,2 miliardi derivante dalla differenza fra il totale delle attività per 4.507,9 miliardi ed il totale delle passività per 2.972,7 miliardi con un incremento netto di 130,4 miliardi rispetto al 1991, pari al 9,28%.

Detto miglioramento patrimoniale è costituito dalla somma algebrica tra le variazioni nette registrate nelle poste attive (+ 762,2 miliardi) e quelle registratesi nelle poste passive (+ 631,8).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Più in dettaglio, le attività e passività sono così variare:

Variazioni in miliardi di lire	in aumento	in diminuzione
<i>Attività finanziaria</i>		
residui attivi	1.422,8	- 912,5
fondo cassa		- 9,8
<i>Attività patrimoniali</i>		
crediti e partecipaz.	+ 206,4	- 81,9
beni immobili	+ 80,1	- 4,5
beni mobili	+ 78,2	- 16,6
TOTALI . . .	+ 1.787,5	- 1.025,3
<i>Passività finanziarie</i>		
residui passivi	+ 1.730,9	- 1.258,8
deficit di cassa.	+ 3.505,2	- 3.406,0
<i>Passività patrimoniali</i>		
mutui passivi	—	0,6
residui passivi perenti.	88,9	27,8
TOTALI . . .	5.325,0	- 4.693,2

Le attività comprendono i seguenti valori:

Attività finanziarie	mld.	2.970,8
Crediti e partecipazioni.		428,2
Beni patrimoniali		1.108,9
TOTALE . . .	mld.	4.507,9

Le poste del passivo comprendono:

Passività finanziarie.	mld.	2.849,3
Passività patrimoniali.		123,4
TOTALE . . .	mld.	2.972,7

Le attività finanziarie (mld. 2.970,8) sono costituite unicamente dai residui attivi, mentre i crediti ascendono a 399,4 miliardi e le partecipazioni raggiungono la cifra di 28,8 miliardi. Infine i beni patrimoniali comprendono beni immobili per 646,2 miliardi (di cui mld. 78 sono beni disponibili) e beni mobili per 562,1 miliardi.

Le passività finanziarie sono rappresentate da deficit di cassa per mld. 99,2 e da residui passivi per mld. 2.750,2, mentre le passività patrimoniali sono costituite da mutui passivi per 3,3 miliardi (il relativo ammontare è rimasto invariato rispetto al 1991) e da residui passivi perenti per 120,1 miliardi.

1.1.3 I funzionari delegati

L'amministrazione provinciale effettua pagamenti mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati preposti ai vari settori dell'attività gestionale.

I funzionari delegati nell'anno 1992 sono risultati n. 141 unità (nel 1991: n. 140).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli ordini di accreditamento emessi sono stati n. 1213 (nel 1991 n. 929) per 553,8 miliardi mentre i pagamenti effettuati sono risultati di 489,4 miliardi, di cui 251,9 in conto competenza 1992 e 237,6 in conto residui. Quasi tutti i settori dell'attività gestionale sono stati interessati ai pagamenti mediante aperture di credito ed i più importanti sono stati la «Sanità», l'«Assistenza sociale», i «Trasporti su strada», la «Difesa del suolo». Nel corso dell'anno in esame sono pervenuti n. 1798 (nel 1991 n. 1642) rendiconti amministrativi resi dai vari funzionari delegati per un importo di 449,1 miliardi.

I rilievi sono stati n. 47 ed hanno riguardato n. 47 rendiconti.

Le osservazioni concernono principalmente scarsa e insufficiente documentazione di spesa ed irregolarità di calcolo e di trascrizione.

A seguito dei rilievi, i funzionari delegati hanno provveduto alla precisa e puntuale sistemazione dei rendiconti.

Non è stato riscontrato alcun ritardo nella presentazione dei rendiconti.

2. L'attività istituzionale

Sotto il profilo funzionale, la spesa di competenza nel 1992 si ripartisce come appresso:

Sez. I	Amministrazione generale	533,4
Sez. II	Sicurezza pubblica	42,0
Sez. III	Istruzione e cultura	272,2
Sez. IV	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	296,4
Sez. V	Azione ed interventi nel campo sociale	1.192,4
Sez. VI	Trasporti e comunicazioni	101,0
Sez. VII	Azioni ed interventi nel campo economico	533,8
Sez. VIII	Lavori pubblici, territorio ed ambiente	507,3
Sez. IX	Interventi a favore della finanza locale	428,0
Sez. X	Oneri non ripartibili	55,1
Sez. XI	Contabilità speciali	166,3
	TOTALE	4.127,9

2.1 L'amministrazione generale

La sezione I del bilancio di previsione della Provincia è suddivisa in due settori; organi istituzionali e servizi generali.

Le spese impegnate per gli organi istituzionali ammontano nel 1992 a 5,2 miliardi. Esse includono spese riservate per 255 milioni e spese di rappresentanza per 250 milioni.

La parte di gran lunga prevalente delle spese per i servizi generali è costituita dalle spese per retribuzioni al personale ed oneri previdenziali, assistenziali e diversi ammontanti complessivamente a L. 442,7 miliardi. Gli oneri di funzionamento ascendono a 31,2 mld., mentre le spese per l'amministrazione del patrimonio raggiungono l'importo di mld. 54,4.

2.2 Sicurezza pubblica

La Sezione comprende i due settori dei servizi antincendi e della protezione civile per un impegno complessivo di 42 miliardi.

Per l'espletamento dei servizi antincendi risultano impegnate spese per complessivi 24,2 miliardi.

Per la protezione civile (spese e sussidi ai comuni per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità) gli impegni sono ammontati a 17,8 miliardi.

2.3 Istruzione e cultura

La sezione è composta dai 4 settori relativi a: scuola e diritto allo studio; formazione ed addestramento professionale; educazione formazione e cultura; sport e tempo libero.

Complessivamente risultano impegnati 272,2 miliardi, suddivisi come segue.

Per il settore scuola e diritto allo studio l'intervento della provincia si è concretato nell'assegnazione di contributi per la gestione di scuole pubbliche e private, nell'erogazione di provvidenze in favore degli studenti, anche universitari, mediante concessione di borse di studio, il cui importo è stato elevato a lire 4.000.000 dall'art. 8 della L.P. n. 34/92, il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio, ecc., nell'organizzazione di corsi di aggiornamento e seminari per i docenti e nel miglioramento delle strutture scolastiche. La spesa occorsa per tale settore di attività è stata di 74,2 miliardi.

A tale riguardo va ricordato che la provincia ha posto in essere le varie misure previste dalla L.P. 23/1991, per l'attuazione del diritto alla formazione, consistente in interventi finanziari a favore di studenti universitari e di frequentanti corsi di formazione post-universitaria, di specializzazione e di tirocinio, il rimborso forfettario delle spese di viaggio, la messa a disposizione di alloggi e di altre forme di assistenza.

Autorizzata con L.P. n. 31/1991, la Provincia è entrata a far parte, quale membro fondatore, dell'Accademia Europea di Bolzano, i cui obiettivi principali sono la ricerca applicata e l'aggiornamento post-diploma. Tale organismo svolgerà la propria attività nella formazione dei quadri dirigenti.

Va poi ricordato che con L.P. n. 37/1992 è stata ex novo disciplinata la materia del patrimonio scolastico (edifici scolastici e relative pertinenze), stabilendosi una chiara ripartizione delle competenze tra provincia e comuni: in particolare le funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla manutenzione, alla gestione e all'arredamento dei beni patrimoniali scolastici destinati a sedi delle scuole materne, elementari ed istituti di istruzione secondaria di primo grado, sono esercitate, nell'ambito del rispettivo territorio, dai comuni, singoli o consorziati, mentre quelle concernenti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica sono direttamente esercitate dalla Provincia.

Tra le iniziative finalizzate al miglioramento del livello formativo nel suo complesso, realizzate nell'anno in esame, vanno infine segnalate:

- a) l'individuazione e la fissazione dei distretti scolastici;
- b) l'istituzione di alcuni musei provinciali, delle miniere dell'archeologia e di scienze naturali;
- c) l'attuazione di forme di incentivazione nel campo dell'arte;
- d) la nuova regolamentazione della tutela dei monumenti.

Il settore della formazione e dell'addestramento professionale, ha comportato impegni per mld. 45,4. Sono stati organizzati numerosi corsi di formazione professionale, della durata massima di 500 ore di insegnamento, ai sensi della L.P. n. 29/1977 ed attuati progetti di formazione finalizzati con finanziamento del Fondo Sociale Europeo e dello Stato.

Nell'anno in esame sono stati approvati nuovi programmi di insegnamento nel settore della formazione professionale.

Inoltre con L.P. n. 40/1992 tutta la materia ha ricevuto una nuova ed organica disciplina. In particolare sono stati stabiliti i sistemi formativi (di breve durata, annuali, pluriennali o a cicli modulari), è stata prevista la programmazione annuale ed un piano pluriennale degli interventi formativi al fine di assicurare la coerenza con la politica del lavoro, con gli indirizzi della Comunità Europea e con il sistema scolastico generale, sono stati istituiti la Commissione provinciale per la formazione professionale, (nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego) ed il Comitato tecnico per la formazione professionale ed è stato disciplinato l'esame per il rilascio dei diplomi o degli attestati di frequenza ai predetti corsi di formazione.

Nel 1992 cospicui interventi sono stati effettuati anche per il terzo settore (educazione, formazione e cultura), per una spesa complessiva di 103,6 miliardi.

In particolare, risultano erogati contributi ad enti, associazioni, comitati e privati per la realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche, effettuato il finanziamento, ai sensi della L.P. n. 16/1975, della R.A.S. - Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano, nonchè per la

costruzione e l'arredamento di biblioteche, di sale teatrali e polifunzionali ed altri locali destinati ad attività culturali o artistiche per l'organizzazione di carattere educativo, per attività formative, per l'elaborazione e sperimentazione di programmi-tipo, per misure promozionali a favore dell'educazione permanente e per la tutela, la conservazione e l'integrazione del patrimonio artistico, storico e culturale.

Con leggi provinciali n. 9/1992 e n. 12/1992 la provincia è stata, inoltre, autorizzata a partecipare rispettivamente all'ente autonomo «Teatro Stabile di Bolzano» e all'Ente per la gestione del teatro comunale e del Kurhaus di Merano, per un onere complessivo per l'esercizio 1992 di L. 900 milioni.

La spesa, infine, per iniziative per la promozione del bilinguismo, anche attraverso la concessione di contributi, sussidi, premi e sovvenzioni ad istituzioni, enti, comitati e singole persone e per incentivare la conoscenza delle lingue straniere, è stata di 3,7 miliardi.

Quanto al settore dello sport e del tempo libero, l'intervento della provincia si è concretato essenzialmente nel sostegno finanziario in favore delle associazioni ed enti operanti nel territorio provinciale per l'espletamento delle attività sportive e per la realizzazione o il miglioramento di impianti sportivi, per complessivi 49,0 miliardi.

In proposito è da ricordare il provvedimento con cui è stata disposta l'erogazione all'Ente Autonomo Fiera di Bolzano di un primo contributo di lire 14 miliardi (altri nove miliardi dovrebbero essere concessi nel 1993) corrispondente al 75% della spesa per la costruzione del complesso polifunzionale «Palazzo del ghiaccio» di Bolzano (il restante 25% è a carico del Comune di Bolzano).

2.4 Azione ed interventi nel campo delle abitazioni

Nell'anno 1992 è risultata notevole l'azione della Provincia nel settore dell'edilizia abitativa agevolata che ha comportato spese, tutte in conto capitale, per complessivi 296,4 miliardi, di cui 163,9 a carico del cap. 41010 «fondo per il finanziamento del programma unitario di interventi nell'edilizia abitativa agevolata» e 89 miliardi a carico del cap. 41015 «contributi annui costanti sui mutui assunti ai sensi della L.P. n. 4/1962 e successive modificazioni».

Le domande di contributo per la costruzione o l'acquisizione di alloggi sono state nel 1992 n. 3001 (nel 1991 n. 2467), di cui n. 2142 accolte; quelle per la ristrutturazione del proprio alloggio sono state n. 454 (nel 1991 n. 428), di cui n. 243 accolte, mentre quelle per la ristrutturazione di alloggi convenzionati sono state n. 1190 (nel 1991 n. 1020), di cui n. 1043 accolte.

Le somme assegnate a tali fini sono state le seguenti: 14 miliardi a favore dell'IPEAA; 197 miliardi per mutui edilizi per la costruzione o l'acquisto di alloggi; 27 miliardi per recupero del proprio alloggio; 40 miliardi per il recupero di alloggi convenzionati; 1 miliardo per emergenze sociali e naturali; circa 1 miliardo per sussidio casa e 35 miliardi per l'acquisizione di aree. Ciononostante, il problema della casa presenta tuttora aspetti di criticità, specialmente nel capoluogo, anche per le difficoltà di reperimento di nuove aree edificabili, che rendono impossibile la realizzazione di programmi costruttivi da parte dell'IPEAA e determinano la perenzione amministrativa di cospicui importi assegnati dalla Provincia ma non utilizzati dall'Istituto.

Nel 1992 gli alloggi realizzati dall'IPEAA sono stati 122, tutti assegnati in locazione.

Nuove misure sono state elaborate dalla Provincia per adeguare gli interventi alle esigenze che si sono venute evidenziando negli ultimi tempi.

In particolare, nei programmi edilizi dell'Istituto, il fabbisogno abitativo degli anziani sarà considerato separatamente; per favorire i richiedenti coniugati con prole a carico, i rispettivi limiti di reddito saranno aumentati del 25%; con i mezzi del fondo di rotazione per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, i comuni e l'IPEAA saranno messi in grado di acquistare immobili suscettibili di essere trasformati in abitazioni mediante interventi di recupero e ceduti a persone in possesso dei requisiti prescritti, mentre verrà incrementata la disponibilità di aree riservate alle zone di espansione dell'edilizia sociale, per permettere all'IPEAA ed a società senza fine di lucro di porre in vendita alloggi a prezzi contenuti.

Infine, con l'art. 3 della L.P. n. 7/1992 (legge finanziaria 1992) è stata autorizzata la spesa di 40 miliardi per la realizzazione da parte dell'Assessorato provinciale ai lavori pubblici, su terreni demaniali provinciali, in base ad apposita convenzione tra la Provincia e il Ministero della difesa, di alloggi di tipo economico da cedere al predetto Ministero.

2.5 Azione ed interventi nel campo sociale

La sezione relativa comprendente i settori dell'Assistenza pubblica, del Servizio sanitario provinciale, del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le spese impegnate per tale funzione ascendono a complessivi 1.192,4 miliardi.

Per quanto concerne il primo settore, l'attività assistenziale svolta dalla Provincia nell'anno in esame è stata volta ad assicurare ai cittadini più indigenti il cosiddetto «minimo vitale», annualmente rivalutato al variare del tasso inflattivo.

La spesa per l'assistenza economica di base è stata di 10,3 miliardi; quella per l'assistenza agli anziani è ammontata a 33,4 miliardi; quella per l'assistenza minorile, gli asili nido, i consultori familiari, i servizi di prevenzione e riabilitazione delle forme di devianza sociale e per cure climatiche di minori in età evolutiva è ascesa a complessivi 15,2 miliardi, mentre la spesa per interventi assistenziali vari, fra cui assumono speciale rilevanza l'erogazione di pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, la gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicap, di edifici destinati all'assistenza, per contributi e spese dirette per l'assistenza dei minorati e disadattati sociali e per iniziative nel settore socio-sanitario ha raggiunto nel 1992 l'importo di 123 miliardi circa.

Con la L.P. n. 23/1992 sono stati adottati provvedimenti a favore delle persone in disagiate condizioni economiche, prevedendosi l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste dalla normativa statale con assunzione dei relativi oneri da parte della Provincia. Inoltre con L.P. n. 31/1992 è stata prevista la concessione, con effetto retroattivo, a decorrere dall'1.3.1991, ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili totalmente inabili, dell'indennità di accompagnamento.

Al fine poi di assistere le persone in particolare stato di bisogno nel loro domicilio, mediante l'attivazione di un sistema organico di presidi e di controlli, con L.P. n. 26/1992 è stato istituito un servizio di telesoccorso e telecontrollo funzionante per l'intero arco della giornata e la cessione in comodato gratuito agli utenti del servizio (con precedenza per le persone in età avanzata o dipendenti per grave handicap dall'aiuto di terzi), di un apparecchio idoneo a far pervenire al centro operativo il segnale di allarme ed a far individuare il soggetto che invia l'allarme stesso.

La Giunta Provinciale, ha ritenuto opportuno, avvalendosi delle facoltà di cui al secondo comma dall'art. 10 della L.P. n. 13/1991, di delegare ai Comuni, a partire dall'1.1.1993, i servizi di base, nonché l'assistenza agli anziani e agli handicappati, riservandosi di mettere a disposizione dei Comuni stessi il personale e gli immobili relativi e di nominare commissari liquidatori degli Enti comunali di assistenza e dei relativi Consorzi.

Ed ancora, la stessa Giunta Provinciale, considerato che tutti i comuni della Provincia, esclusi quelli di Bolzano e di Merano, hanno affidato la gestione delle funzioni amministrative delegate alle Comunità comprensoriali, ha concesso a tali enti gestori un anticipo (per complessivi 11,5 miliardi) per assicurare la funzionalità dei servizi e delle strutture per l'anno 1993, in proporzione delle spese previste nel 1992.

Tra i provvedimenti normativi interessanti il settore vanno infine segnalati il D.P.G.P. n. 9/1992 con cui risultano apportate modifiche migliorative ed ampliative agli interventi assistenziali previsti dal Regolamento di esecuzione della L.P. n. 69/1973, concernente l'assistenza di base e il D.P.G.P. n. 32/1992 con cui, in esecuzione dell'art. 14 delle L.P. n. 20/1983, viene regolamentato il rimborso delle spese di trasporto di soggetti portatori di handicap per esigenze di lavoro.

Infine la Provincia è intervenuta in favore dei profughi mediante sostegni di natura economica, sanitaria e scolastica, e promuovendo la creazione di numerosi posti in case di accoglienza e per immigrati.

Per ciò che concerne il servizio sanitario provinciale, nell'anno in esame si è registrata una spesa complessiva di 979,2 miliardi.

In particolare, la Provincia ha provveduto a disporre a favore delle UU.SS.LL. l'assegnazione di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta ai sensi della L.P. n. 1/1986, di L. 655 miliardi, all'assegnazione di 49,2 miliardi per lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili ai sensi della L.P. n. 33/1988 e di vari importi per complessivi 47,1 miliardi per l'esplicitamento di attività e la realizzazione di finalità previste da singole normative.

Inoltre gli impegni per i servizi gestiti direttamente dalla Provincia sono ammontati a 160,4 miliardi, di cui 19 miliardi per assistenza sanitaria da erogarsi in Austria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 197/1980 e 14

miliardi per l'assistenza sanitaria in strutture di ricovero e cura non convenzionate, ai sensi della L.P. n. 33/1988. Inoltre la Provincia ha sostenuto spese per complessivi 101,3 miliardi per l'acquisto, la costruzione e l'ampliamento di immobili destinati al servizio sanitario provinciale e per l'acquisto dei relativi arredamenti, nuovi impianti ed apparecchiature tecnico-scientifiche, mentre 8,2 miliardi si riferiscono alla realizzazione degli obiettivi del piano sanitario e 2,2 miliardi riguardano oneri per l'informazione e l'educazione sanitaria (miliardi 19,7 sono relativi a spese di personale, funzionamento, formazione e diverse).

Con L.P. 13.1.1992 n. 1 la Provincia ha disciplinato compiutamente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, di educazione sanitaria, di vigilanza igienico-sanitaria e amministrativa, di tutela sanitaria delle attività sportive e di medicina legale, stabilendo le relative competenze in materia (assessore provinciale alla sanità, Unità sanitarie locali, medici igienisti distrettuali e sindaco quale autorità sanitaria locale) e istituendo diversi organi collegiali (Comitato provinciale tecnico per i laboratori privati di analisi; Comitato provinciale per l'igiene alimentare; Commissioni provinciali sanitarie per l'esame dei ricorsi in materia di attività sportivo-agonistica e di medicina legale, e Commissioni distrettuali per i cimiteri).

Sempre in materia sanitaria, con la L.P. n. 14/1992 è stata disposta la successione della Provincia nella proprietà dei beni mobili ed immobili della disciolta Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Bolzano, ed ampliate l'assistenza sanitaria in Austria e la concessione di provvidenze in favore di istituzioni sanitarie. Infine con la L.P. n. 30/1992 sono state emanate nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali: in particolare, in attuazione del D.L. n. 35/1991, convertito nella legge n. 111/1991, è stata prevista la sostituzione degli organi in carica delle unità sanitarie locali, l'istituzione di un comitato di garanti e la nomina di un amministratore straordinario, di un responsabile del servizio amministrativo e di un coordinatore dei servizi sanitari, nonché l'istituzione del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, in sostituzione della Commissione per le strutture sanitarie previste dall'art. 24 della L.P. n. 33/1988, e del Comitato per i servizi sanitari e sociali.

Inoltre con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 19/1992 è stata regolamentata la materia dei centri di degenza per malati cronici di cui all'art. 22 della L.P. n. 33/1988, stabilendo i criteri e le particolarità di gestione, nonché le caratteristiche tecnico-edificiali, le dimensioni minime e massime e gli standards di personale per i centri predetti.

Per quanto concerne i provvedimenti amministrativi adottati, meritano di essere ricordati in particolare:

a) la deliberazione n. 2076/92 con cui la Giunta Provinciale ha approvato un vasto programma per la prevenzione e la lotta contro le malattie neoplastiche ed istituito nell'ospedale di Bolzano il dipartimento oncologico e negli altri ospedali della provincia vari gruppi di lavoro oncologico, secondo quanto previsto dal programma n. 6 del Piano Sanitario Provinciale 1988-91;

b) la deliberazione n. 792/1992 con cui la Giunta Provinciale ha istituito il servizio di ingegneria clinica negli ospedali in esecuzione dell'art. 13 della L.P. 33/1988 con conseguente riduzione dei contratti esterni di manutenzione delle apparecchiature mediche;

c) la deliberazione n. 2098/92 con cui la Giunta Provinciale ha istituito il Servizio farmaceutico presso ogni USL, strutturato in una sezione ospedaliera e in una sezione territoriale, e ne ha definito i compiti e la pianta organica;

d) la deliberazione n. 3588/1992 con cui la Giunta Provinciale ha modificato ed integrato il programma per la realizzazione del servizio per l'emergenza sanitaria approvato con la deliberazione n. 2020/1991.

Infine va segnalato che l'istituto Health Management di Berna, all'uopo incaricato dalla Giunta Provinciale, ha ultimato la predisposizione della bozza del piano sanitario per il triennio 1993/95 trasmessa alle istituzioni interessate - amministrazioni sanitarie, rappresentanti dei diversi servizi, ordini professionali e sindacati -, per il parere, prima dell'approvazione definitiva.

L'obiettivo fondamentale di tale piano è quello del decentramento dei servizi, per sgravare gli ospedali di una parte dei compiti cui debbono attualmente far fronte e ridurre conseguentemente le degenze,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mediante lo sfruttamento da parte degli utenti di altre possibilità, come le visite ambulatoriali; il day hospital, l'assistenza a domicilio con l'ausilio, ove possibile, del volontariato, ecc. Lo strumento principale attraverso il quale s'intende perseguire l'obiettivo della diminuzione dell'attuale elevata ospedalizzazione - che assorbe il 49% della complessiva spesa sanitaria nella provincia - è quello dell'istituzione di venti distretti sanitari facenti capo alle unità sanitarie locali.

Tali distretti, retti da coordinatori scelti di preferenza tra i medici, dovranno offrire alla popolazione le prestazioni sanitarie di base, nelle strutture ambulatoriali o a domicilio, in modo che i cittadini si rivolgano agli ospedali centrali solo per le prestazioni specialistiche.

Ai distretti, che proprio per la loro collocazione nel territorio, sono in grado di conoscere più da vicino le caratteristiche specifiche degli utenti, sarà inoltre affidato il compito di promuovere la prevenzione e l'educazione sanitaria. Il piano ipotizza poi una migliore ripartizione delle funzioni tra i vari ospedali, in modo che le patologie e le emergenze sanitarie meno frequenti o che richiedono l'impiego di risorse tecniche e di personale altamente specializzati, siano di competenza delle sole strutture centrali. Sempre al fine di razionalizzare il servizio, il piano prevede l'attivazione di un sistema informativo che consenta un effettivo controllo della economicità delle spese e la verifica della qualità dei servizi erogati.

Infine, un lungo capitolo del piano è dedicato all'assistenza agli anziani, suggerendo di trasformare le case di riposo in strutture miste, destinando il 35% dei posti letto ai lungodegenti.

Per il settore Lavoro, gli impegni di spesa a carico del bilancio 1992 ammontano complessivamente a 3,3 miliardi.

Tra i provvedimenti legislativi interessanti il settore, vanno ricordate: la L.P. n. 2/1992, con cui è stato prorogato per tre anni il periodo di applicazione delle leggi provinciali n. 33/1986 sulla costituzione di un fondo per anticipazioni a favore di imprese associate al CONFIDI (Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano) e n. 24/1987 concernente interventi a sostegno dell'occupazione; la L.P. n. 32/1992 con cui è stata autorizzata una ulteriore spesa di L. 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1992, per l'attuazione della L.P. n. 33/1986 sulla costituzione di un fondo per anticipazioni a favore di imprese associate al CONFIDI, e soprattutto la L.P. n. 39/1992 disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro. In particolare con tale ultima legge sono stati creati i presupposti perchè l'Amministrazione intervenga in modo efficace e mirato sul mercato del lavoro, conseguendo l'obiettivo di avvicinare l'offerta e la domanda di lavoro, con la creazione di vari centri di consulenza e l'elaborazione contestuale di un piano di politica occupazionale. Oltre a stabilire l'oggetto e la tipologia degli interventi della Provincia finalizzati a promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, con la predetta normativa vengono previsti, tra l'altro, ulteriori finanziamenti a sostegno dell'occupazione, da erogarsi per la durata di due anni alle imprese che assumono in provincia di Bolzano a tempo indeterminato lavoratori licenziati per cessazione dell'attività produttiva. Essa assicura, altresì, contributi ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, mutui alle imprese per favorire la mobilità, provvidenze a favore degli immigrati altoatesini, contributi ad associazioni e istituzioni a sostegno delle attività in favore dei lavoratori, ecc.

Infine viene istituito, con sede in Bolzano, l'Istituto per la promozione dei lavoratori, avente la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico sociale nel campo del lavoro dipendente.

Quanto al settore della Previdenza Sociale essa reca la spesa di 25 miliardi iscritta al cap. n. 54000 per interventi in materia di previdenza integrativa a favore delle casalinghe, dei lavoratori stagionali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per assegni di natalità e cura, indennità per degenze ospedaliere ed indennizzi per infortuni domestici ai sensi della legge regionale 24.5.1992, n. 4. Tale spesa figura come residuo passivo del 1992 ed è stata trasferita al corrispondente capitolo del bilancio 1993 ai sensi del terzo comma dell'art. 50 della L.P. n. 84/1980 (legge di contabilità provinciale).

2.6 Trasporti e comunicazioni

Gli impegni assunti in tale settore di attività per un importo di 101 miliardi sono stati finalizzati al potenziamento ed alla razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico, attraverso notevoli interventi finanziari per ammodernare il parco autoveicoli e per la copertura dei minori introiti derivanti alle aziende in seguito all'applicazione di tariffe preferenziali, in favore di lavoratori e studenti.

Di fatto, nel 1992 si è ulteriormente accentuata la divaricazione tra costi ed entrate derivanti dall'emissione di biglietti, le quali coprono solo il 35% dei costi complessivi per il mantenimento delle linee di trasporto pubblico nel territorio provinciale in ragione dei mancati ricavi derivanti dal trasporto pubblico gratuito degli studenti e degli sconti concessi agli abbonati.

La Giunta Provinciale nel maggio 1992 per l'elaborazione entro il 1993 del «Piano provinciale del traffico» ha conferito un incarico ad un gruppo di lavoro dell'Università di Venezia, allo scopo di rilevare le quantità di traffico sulla base di dati già esistenti su tale settore e previ contatti con gli enti e le associazioni di categoria interessati.

Inoltre sono proseguiti gli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria del Brennero tesa al miglioramento delle comunicazioni internazionali nel rispetto dell'ambiente.

Va infine segnalato che con la L.P. n. 20/1992 la Giunta provinciale è stata autorizzata a concedere mutui agevolati al tasso minimo del 5% e della durata massima di sei anni, ai fini del riassetto finanziario di imprese che gestiscono in zone non ad alta vocazione turistica impianti a fune in servizio pubblico.

Per la concessione di tali agevolazioni verranno messi a disposizione di istituti di credito appositi fondi di rotazione in applicazione della L.P. n. 9/1991.

Inoltre con L.P. n. 22/1992 l'Amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere iniziative ed a promuovere interventi al fine di concorrere al miglioramento della sicurezza stradale, nonchè a concedere contributi a privati, associazioni ed enti locali per studi, manifestazioni e iniziative comunque interessanti la sicurezza stradale.

2.7 Azione ed interventi nel campo economico

Gli interventi nel campo economico abbracciano sette settori di attività: 1) Agricoltura, foreste, caccia e pesca; 2) Commercio, fiere e mercati; 3) Industria; 4) Miniere, cave e torbiere; 5) Artigianato; 6) Turismo e industria alberghiera; 7) Cooperazione.

Gli impegni assunti in conto della competenza raggiungono i 533,8 miliardi.

Nell'anno 1992 si sono potuti osservare anche in Alto Adige i primi segnali della recessione, che ha indotto soprattutto le grandi aziende industriali ad introdurre taluni provvedimenti, quali la revoca delle assunzioni programmate, il lavoro ad orario ridotto, il ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Ovunque si sono avvertiti i primi accenni di crisi ed in molti settori si è rallentata la dinamica congiunturale favorevole che aveva contraddistinto gli ultimi anni.

Al fine di contrastare tale andamento sfavorevole dell'economia la Provincia ha intensificato nei singoli settori economici la sua azione d'incentivazione e di sviluppo, utilizzando viepiù gli strumenti posti a disposizione dalla L.P. n. 9/1991 istitutiva del fondo di rotazione per l'economia, dopo aver provveduto alla fissazione di direttive e criteri ed alla stipulazione degli accordi con gli istituti di credito interessati.

I contributi risultano concessi in misura più marcata per investimenti e con preferenza per le zone strutturalmente più deboli. Va rilevato che con l'art. 9 della L.P. n. 71/1992 (legge finanziaria 1992) è stata aumentata fino al 10% annuo, per la durata massima di dieci anni, la misura delle agevolazioni previste dalle varie leggi provinciali per i singoli settori economici; nel settore dell'agricoltura, la concessione dei mutui agevolati ai sensi della predetta L.P. n. 9/1991, può essere autorizzata in aggiunta alle altre agevolazioni, purchè la somma delle agevolazioni non risulti superiore al limite stabilito dalle norme vigenti.

Passando all'analisi dei singoli settori di attività va rilevato che numerose sono state le provvidenze attuate nel 1992 in relazione alle vigenti leggi provinciali per l'incremento, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture e delle produzioni agricole, forestali e zootecniche. A tali fini risultano - infatti - impegnati 187,5 miliardi.

Contributi in conto interessi ed in conto capitale per la realizzazione di strutture agricole sono state, inoltre, finanziate dal F.E.O.G.A. - Sezione orientamento per 11,2 miliardi e contributi per concorso negli interessi ed in conto capitale in applicazione dei Regolamenti CEE n. 63, 797 e 2052 sono stati concessi per complessive L. 16,3 miliardi.

Sono, altresì, proseguite le attività di consulenza, di aggiornamento della formazione professionale e di controllo, specie nella collocazione sul mercato del lavoro.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolare cura è stata rivolta alle scuole di formazione agraria, responsabili della preparazione professionale specifica dei giovani operanti nel campo dell'agricoltura. La Giunta provinciale, dopo una sperimentazione biennale, ha, infatti, deliberato l'introduzione a decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 di un nuovo progetto scolastico che prevede un corso di tre anni di cui uno di specializzazione. Obiettivi di tale progetto sono: una maggiore qualificazione professionale dei futuri contadini e dei dirigenti delle aziende agricole; la facoltà di accesso ad altri percorsi formativi ed il riconoscimento della formazione professionale in campo agrario e di economia domestica come «biennio obbligatorio» nell'ambito della riforma statale della scuola superiore.

Particolare importanza è stata altresì attribuita allo sviluppo ed al rafforzamento della sperimentazione nel settore agricolo, incentivandosi con misure adeguate la produzione di alimenti sani, il mantenimento e la tutela di un ambiente sano e la sicurezza nei posti di lavoro mediante un minore impiego di prodotti chimici e il mantenimento dell'integrità dei corsi d'acqua.

Nel campo dell'allevamento del bestiame, si è operato privilegiando nella concessione dei contributi di incentivazione le aziende agricole di montagna, basate su strutture di piccole dimensioni, al fine di contrastarne l'abbandono, favorendo l'espletamento di attività collaterali e secondarie. Relativamente al settore dell'economia forestale va segnalata l'attività finalizzata al mantenimento ed al risanamento del patrimonio forestale e quindi allo sviluppo della montagna, per un impegno complessivo di 35,6 miliardi relativo alla realizzazione di opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe, per il rinsaldamento del suolo, di rifacimento e di manutenzione dei sentieri boschivi, di miglioramento delle strade rurali ad uso pubblico, di bonifica dei boschi, di eliminazione dei danni prodotti dalle intemperie, ecc. e con la concessione di cospicui contributi a favore delle aziende agricole di montagna e delle comunità montane per il miglioramento delle superfici boschive per l'attuazione dei piani di organizzazione e sviluppo della montagna.

Le spese all'uopo sostenute hanno riguardato, sia la forestazione, che la cura dei boschi, rendendo possibile, tra l'altro, con la costruzione di nuove strade forestali, l'accesso a masi e ad alpeggi.

L'importo delle spese relative alla caccia ed alla pesca per indennizzi per danni causati dalla selvaggina e per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico è stato nel 1992 pari a 1,6 miliardi.

Per quanto concerne il settore del Commercio, sono da ricordare gli sforzi compiuti dalla Provincia per la ristrutturazione della rete distributiva e la razionalizzazione e l'ammodernamento delle imprese commerciali, mediante l'acquisto, la progettazione e l'apprestamento di aree per l'insediamento di imprese commerciali, per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative di ammodernamento aziendale, per l'acquisto, costruzione o ampliamento dei locali destinati all'attività delle imprese.

La Provincia ha altresì perseguito l'obiettivo della creazione di spazi adeguati per il commercio all'ingrosso insediati nelle zone produttive.

È continuata l'incentivazione, sia dell'industria agro-alimentare, che della produzione di derrate agricole (frutta, vino, speck, latticini, miele, ecc.), anche mediante specifiche campagne pubblicitarie.

Tra i settori economici altoatesini, quello dell'industria è stato indubbiamente il più colpito dalla crisi.

Ciò spiega perché da parte della Provincia sia stato sostenuto un forte impegno finanziario per complessivi 131,1 miliardi per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate agli insediamenti produttivi, per l'incoraggiamento di investimenti in tecnologie avanzate, per la ristrutturazione e riconversione industriale, per la concessione di provvidenze per favorire l'occupazione e per iniziative di ricerca e sviluppo.

La L.P. 10.12.1992 n. 44 ha previsto che la Provincia promuova iniziative ed interventi, nel rispetto delle compatibilità ecologiche e delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire la ricerca industriale, l'innovazione tecnologica ed il coordinamento tra le iniziative atte ad attivare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo industriale e l'inserimento di tecnici nelle imprese.

Tra l'altro viene autorizzata la concessione di mutui agevolati o di contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti di ricerca e l'istituzione presso l'Amministrazione provinciale di un Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo per la concessione dei mutui predetti.

La politica industriale dell'Ente ha previsto inoltre l'istituzione nel territorio provinciale del Business Innovation Center (BIC) avente il compito di svolgere assistenza tecnologica all'esportazione e alle nuove

strategie di mercato. A tale organismo viene attribuita grande importanza per il rilancio a medio termine dell'economia locale nelle aree con potenzialità di sviluppo industriale, mediante l'organizzazione sistematica dei servizi per le piccole e medie imprese e favorendo le iniziative per lo sviluppo di imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico. Esso, come consorzio a responsabilità limitata, sarà gestito da una società privata a partecipazione pubblica (Provincia, Camera di Commercio, Comune di Bolzano, associazioni di categoria, banche, imprese industriali, ecc.) ed avrà a disposizione oltre diecimila metri quadrati di cui la metà per attività produttive strategiche e di servizi avanzati.

Va segnalato, che anche nell'anno in esame l'Ufficio di controllo ha dovuto far rilevare l'inammissibilità a contributo di spese per attività già sovvenzionate da parte dell'Ente pubblico o non classificabili come investimenti ordinari ai sensi della vigente normativa, o per la natura commerciale e non industriale dell'attività sovvenzionata, e l'illegittimità di ulteriori assegnazioni di terreno in relazione al mancato rispetto da parte della ditta assegnataria delle condizioni stabilite (miglioramento dei livelli occupazionali).

A seguito di tali osservazioni l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento delle varie delibere concessive e dei numerosi titoli di spesa oggetto dei rlievi.

Relativamente al IV settore (miniere, cave e torbiere) l'Amministrazione, come nell'anno precedente, ha concesso contributi per lo sviluppo delle ricerche minerarie, nonchè per la ricerca e l'utilizzazione delle risorse idrominerali ai sensi della L.P. 67/78 per complessive L. 382,6 miliardi.

Per quanto concerne il 5° settore (Artigianato), l'anno in esame è risultato positivo dal punto di vista delle commesse e degli ordini ricevuti dalle ditte, nonostante talune carenze strutturali oggetto della politica attuata dall'Ente nel settore, con preciso riferimento alla formazione professionale, all'aggiornamento intensivo, alla modernizzazione e alla razionalizzazione degli impianti. A tal fine l'Amministrazione ha tra l'altro utilizzato interamente i cospicui stanziamenti previsti (27 miliardi) per contributi sugli interessi su crediti accordati agli artigiani ai sensi della L.P. n. 1/1951, 36,4 miliardi per contributi in conto capitale per promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane, ai sensi della L.P. n. 11/1982, 16,1 miliardi per contributi in conto capitale per promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane con l'intervento comunitario per le zone rurali ai sensi della L.P. n. 11/1982 e del regolamento CEE n. 2052/88 e 8,3 miliardi per contributi in conto capitale a comuni, loro consorzi e imprese assegnatarie del terreno per l'acquisto e l'apprestamento di aree di interesse commerciale destinate ad insediamenti produttivi ai sensi della L.P. n. 25/1981.

Per l'espletamento di tale azione e dopo l'entrata in vigore della L.P. n. 9/1991 concernente la creazione del fondo di rotazione per l'economia, l'Amministrazione, con deliberazione n. 5078 del 31.8.1992, ha approvato i nuovi criteri per la promozione degli investimenti nell'artigianato, armonizzandoli con quelli di tutti gli altri settori economici.

Inoltre, nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento, sono stati approvati (D.P.G.P. 24.9.1992 n. 36) i profili professionali nell'artigianato ed il nuovo ordinamento per l'esame di Maestro artigiano) (D.P.G.P. 22.2.1992 n. 10).

Infine si sottolinea che con la L.P. n. 45/1992 sono state apportate modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana e che, con l'art. 4 della L.P. n. 34/1992 la Giunta Provinciale è stata autorizzata, al fine di accrescere la disponibilità di garanzia necessaria per l'accesso al credito agevolato, ad integrare il fondo rischi della Cooperativa artigiana di garanzia di cui alla L.P. n. 11/1964, con contributo una tantum di L. 300 milioni.

Relativamente al settore del turismo e dell'industria alberghiera viene posto in evidenza dalla Provincia che l'anno 1992 per l'economia turistica altoatesina è stato positivo solo nell'ultimo trimestre, per l'intervenuta svalutazione della lira.

Al fine peraltro di far conseguire al settore una disciplinata garanzia dei prezzi, nonchè il miglioramento del rapporto prezzo-servizio con l'elevazione della qualità dell'offerta turistica, sia per quanto riguarda le prestazioni del personale, che per quanto riguarda le infrastrutture, la Giunta Provinciale ha intensificato la sua politica incentivatrice, mettendo a disposizione delle aziende mezzi considerevoli (oltre L. 50 miliardi) ed avviando il fondo di rotazione per gli investimenti nelle aziende alberghiere con l'accoglimento di oltre 50 domande.

Sempre per il perseguimento dell'obiettivo primario del miglioramento delle strutture e della redditività delle aziende, la Provincia ha emanato nell'anno in esame vari e rilevanti provvedimenti normativi apportando tra l'altro sostanziali modifiche all'ordinamento edilizio e disciplinando compiutamente tutte le organizzazioni turistiche altoatesine.

In particolare, con la L.P. 23.6.1992 n. 21 e con il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.G.P. n. 33 del 2.9.92, la Provincia ha emanato apposite norme finalizzate alla salvaguardia della ricettività turistica nel territorio provinciale, nonché all'ampliamento qualitativo degli edifici e delle pertinenze degli esercizi e delle strutture operanti nel settore.

Inoltre, con la L.P. 18.8.1992 n. 33 e con il relativo Regolamento di esecuzione emanato con il D.P.G.P. 25.11.1992, n. 39 è stata disciplinata l'organizzazione turistica preposta allo sviluppo della promozione turistica, articolantesi nelle seguenti strutture:

- a) Azienda provinciale per la promozione turistica;
- b) Associazioni turistiche;
- c) Consorzi turistici,

aventi tutti come scopo il miglioramento del marketing turistico attraverso il finanziamento della pubblicità turistica dell'alto Adige. In particolare l'Azienda ha il compito di promuovere ed incentivare il movimento turistico nella provincia (con pubblicità anche all'estero, studi e ricerche, mostre, fiere, convegni, assistenza ai turisti, ecc.); le Associazioni senza fini di lucro, costituite a livello locale, promuovono ed incrementano il turismo nella zona di loro competenza anche attraverso la intermediazione dei servizi turistici e delle relative prenotazioni; i Consorzi, infine svolgono l'attività di marketing turistico curando le manifestazioni sovramunicipali di prevalente interesse turistico.

Infine, varie norme disciplinano il finanziamento delle suddette organizzazioni turistiche, prevedendo all'uopo lo stanziamento nel bilancio provinciale di appositi fondi per spese, contributi e sussidi integrativi.

Per quanto concerne l'ultimo settore (Cooperazione) compreso nella sezione in esame, l'Ente ha stanziato L. 3,7 miliardi per la concessione di contributi e sussidi ai sensi della L.R. 14.2.1964 n. 8, per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative, nonché per l'azione e lo sviluppo delle stesse, svolte da associazioni riconosciute.

2.8 Lavori pubblici, territorio ed ambiente

La sezione VIII, suddivisa in cinque settori: a) lavori pubblici; b) regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo; c) acque pubbliche e fonti di energia; d) urbanistica e piani regolatori; e) tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali ha comportato nell'anno 1992 impegni per complessivi L. 507,3 miliardi.

Il settore dei lavori pubblici comprende la viabilità e le altre opere pubbliche.

Nel campo della costruzione di strade è continuata la realizzazione del programma all'uopo predisposto.

La Giunta Provinciale ha emanato precise direttive tecniche, in base alle quali nelle costruzioni stradali si deve tener conto delle esigenze della tutela del paesaggio - così come nelle opere di manutenzione ordinaria e dell'ambiente.

Ai fini della sicurezza del traffico l'Amministrazione ha inoltre provveduto alla realizzazione di sottopassaggi ferroviari, di collegamenti alla rete di strade provinciali ed alla ristrutturazione di attraversamenti di località abitate, in alcune delle quali, per limitarne il traffico sono stati avviati alcuni progetti pilota.

Inoltre per tratti di strada con traffico molto intenso sono stati attuati degli esperimenti utilizzando dei rivestimenti con asfalti che consentono un notevole abbassamento della rumorosità. Va citato, infine, il notevole contributo della Provincia al miglioramento delle strade statali in Alto Adige, così come l'impegno assunto per il finanziamento della progettazione delle circonvallazioni di paesi che si trovano lungo le strade statali.

Nel campo dell'edilizia l'amministrazione anche nell'anno in esame ha confermato il proprio ruolo di principale committente a livello provinciale, portando a termine tra l'altro, nell'ambito dell'edilizia sociale, il Centro per portatori di handicap di Merano, nuove scuole professionali, Musei dell'attività mineraria, la realizzazione di adeguate sistemazioni per diversi uffici provinciali e l'eliminazione in molte strutture provinciali della barriere architettoniche.

In materia di norme procedurali concernenti l'esecuzione dei lavori pubblici, va segnalato che con la L.P. n. 38/1992 è stato espressamente prescritto il parere tecnico-amministrativo ed economico sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguirsi da enti pubblici, parere che deve essere espresso dal direttore della ripartizione competente per edilizia, costruzione di strade e impiantistica della Provincia, per i progetti dei enti pubblici di importo complessivo tra L. 500 milioni e un miliardo di lire, e del Comitato Tecnico Provinciale dei lavori pubblici per progetti di importo complessivo superiore a lire un miliardo.

Tale organo consultivo, composto di nove membri e presieduto dall'assessore provinciale competente in materia, risulta poi di volta in volta integrato da altri esperti per l'esame dei progetti concernenti strutture sanitarie, acquedotti, impianti di depurazione, strutture scolastiche ed impianti sportivi.

Inoltre, l'Amministrazione, ha predisposto un disegno di legge sugli appalti pubblici, al fine di rendere più semplice e trasparente nella provincia l'assegnazione e l'esecuzione dei lavori nel settore edile da parte della Provincia e dei Comuni.

Per quanto concerne il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo, è stata più volte rappresentata dall'ufficio di controllo, l'esigenza che l'ampia discrezionalità attribuita dalla L.P. n. 26/1976 all'Amministrazione per la scelta dei professionisti di fiducia da incaricare per i suddetti compiti, sia coniugata con il criterio della competenza e venga maggiormente utilizzato il «concorso per idee» per le opere di particolare rilevanza.

Va infine segnalato che l'amministrazione provinciale è stata autorizzata con l'art. 12 della L.P. 7/1992 (legge finanziaria 1992) ad integrare gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione per l'esecuzione di opere di competenza del medesimo, in misura pari alla differenza tra l'ammontare determinato dai competenti organi statali e quello determinabile applicandosi i criteri previsti dalla normativa provinciale, e con l'art. 8 della L.P. n. 34/1992 a concedere all'Autostrada del Brennero S.p.A. un ulteriore finanziamento (oltre a quello di L. 5 miliardi concesso con l'art. 5 della L.P. n. 2/1991), di 18,2 miliardi per la realizzazione delle strade di collegamento della stazione autostradale Bolzano-Sud con la zona commerciale omonima, con la superstrada Merano-Bolzano, con la città di Bolzano e con la strada arginale sull'Isarco per la cui realizzazione viene prevista la concessione al Comune di Bolzano di un contributo per l'importo complessivo di 30,5 miliardi.

In ordine al secondo settore (regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo) la Provincia, tramite l'Azienda Speciale Provinciale istituita con la L.P. n. 35/1975, ha proseguito nella realizzazione del programma pluriennale di sistemazione dei bacini montani, con l'esecuzione di numerosi lavori sistematori sul demanio idrico, di consolidamento di argini di torrenti, la costruzione di briglie, di opere paravalanghe ecc. sostenendo una spesa complessiva di circa 48 miliardi.

La suddetta Azienda Speciale ha svolto, come negli anni precedenti, i compiti che le sono stati affidati, con la propria organizzazione in economia.

Va peraltro riferito che l'Amministrazione nell'affidare all'Azienda suddetta l'esecuzione di determinate opere, ha conferito al suo Amministratore la direzione dei relativi lavori, prevedendone il compenso a titolo di prestazione professionale. Tale conferimento di incarico con relativo onorario è stato però censurato dall'Ufficio di controllo e quindi revocato dall'Amministrazione perchè in contrasto con il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei funzionari provinciali.

Quanto al terzo settore (Acque pubbliche e fonti di energia), va segnalato che l'Amministrazione, utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio provinciale, ha curato la realizzazione dei piani di allacciamento e di elettrificazione di zone montane ai sensi della L.P. n. 18/72 e successive modifiche, ed ha erogato cospicui contributi in conto capitale per iniziative dirette al contenimento di consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ai sensi della L.P. n. 11/87, nonché contributi in conto capitale per l'ampliamento delle reti di distribuzione del gas metano nel territorio provinciale, ai sensi della L.P. n. 14/88.

L'impegno totale di spesa è stato pari a 48,8 miliardi. Con la L.P. n. 16/1992 la Giunta Provinciale è stata autorizzata ad assegnare alla società nazionale approvvigionamento metano S.p.A. (SNAM) fino all'importo di L. 20 miliardi, un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto principale, nonché a corrispondere alla società predetta gli importi erogati per il risarcimento dei danni connessi

alla costruzione del metanodotto e le indennità per la costruzione delle servitù necessarie alla realizzazione dei relativi impianti. Infine, con l'art. 15 della L.P. n. 34/72 sono state apportate numerose modifiche alla L.P. n. 11/87 concernente l'erogazione di contributi per il contenimento dei consumi energetici, escludendosi tra l'altro, dal beneficio, le spese, al netto d'IVA, inferiori a lire sei milioni.

Relativamente al quarto settore (urbanistica e piani regolatori), anche nell'esercizio in esame, ai sensi del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (D.P.G.P. n. 20/1970 e successive modifiche), sono state effettuate da parte degli uffici competenti spese e concessi contributi ad organizzazioni ed associazioni (per l'ammontare complessivo di 6,2 miliardi) per iniziative atte a far conoscere i problemi della pianificazione territoriale ed urbanistica, per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale, per la predisposizione di piani urbanistici e di esecuzione, per compensi ad architetti incaricati dell'attuazione di piani di recupero, o dell'approntamento di materiale cartografico riproduttivo delle caratteristiche planimetriche del territorio provinciale. Peraltro, neanche nell'anno in esame risulta varato dal Consiglio Provinciale, perchè ancora in fase di elaborazione presso gli uffici competenti, il nuovo piano urbanistico provinciale, previsto dall'ordinamento urbanistico fin dal 1970 e nel quale dovranno essere fissati nuovi criteri di assegnazione delle zone edificabili e stabilite nuove norme disciplinanti la ridestinazione delle aree da parte dei comuni.

Va segnalato che con la L.P. 25/1992 sono state apportate numerose rilevanti modifiche al vigente ordinamento urbanistico provinciale di cui al suddetto T.U. n. 20/1970. In particolare risultano meglio disciplinati il contenuto, gli elementi, la formazione, la pubblicità e la revisione del piano territoriale provinciale, denominato ora «Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale» e vengono previsti e disciplinati «i piani di settore» aventi il compito di trasformare le direttive di tale piano di sviluppo e coordinamento.

In ordine all'ultimo settore (tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali) l'Amministrazione, utilizzando all'uopo i cospicui stanziamenti iscritti in bilancio, ha proseguito nei suoi interventi diretti alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali previsti dal programma all'uopo predisposto all'inizio dell'anno, con una spesa complessiva di circa 207 miliardi.

Per quanto concerne in particolare l'ambito dell'amministrazione dei parchi naturali va segnalato che nel 1992 la Provincia ha firmato un protocollo con lo Stato e con le regioni interessate per una nuova regolamentazione del Parco Nazionale dello Stelvio, di cui è stata fissata la nuova struttura amministrativa e prevista una revisione dei confini, con l'esclusione dai territori del fondovalle della Valle dell'Adige.

Inoltre l'Amministrazione ha rivolto particolare attenzione al problema dello smaltimento dei rifiuti, approvando progetti di risanamento per molte delle circa 130 discariche abbandonate, nonché, ai fini di uno smaltimento ecologico delle macerie prodotte dall'edilizia, un programma provinciale per l'eliminazione degli inerti.

Così ancora la Giunta Provinciale ha approvato un progetto complessivo, fatto elaborare a cura dell'assessorato competente per lo sfruttamento dei rifiuti prodotti in Alto Adige ed al fine di accelerare la realizzazione degli impianti di depurazione previsti dall'apposito programma provinciale per la depurazione delle acque, ha stabilito i programmi di realizzazione con precise scadenze per gli impianti ritenuti più urgenti, prevedendo una riduzione del 10% del contributo da erogare ai Comuni o ai loro Consorzi in caso di mancato rispetto della scadenza fissata.

Infine, tramite gli uffici provinciali competenti per la tutela ambientale, l'Amministrazione ha espletato un'intensa attività di controllo del funzionamento degli impianti di depurazione e della qualità dei principali corsi d'acqua, impegnando oltre 144 miliardi di lire, rilevandone dalle analisi effettuate un significativo peggioramento, dovuto presumibilmente alle opere di canalizzazione realizzate negli ultimi anni con la conseguente immissione nei fiumi delle acque raccolte, in carenza dei necessari impianti di depurazione. Analoghi controlli hanno riguardato altresì la pulizia dell'aria e la lotta al rumore, anche in attuazione del programma di lavoro all'uopo predisposto per i prossimi quattro anni e rappresentato dal cosiddetto «Catalogo delle misure per la tutela dell'aria» che, approvato dalla Giunta provinciale nel luglio 1992, prevede numerose misure per i settori traffico, incendi e settore produttivo.

Tra i provvedimenti normativi interessanti il settore vanno segnalati la L.P. n. 18/1992 con cui tra l'altro risultano attribuite ai comuni importanti competenze in materia di impianti di riscaldamento e per tutela della combustione domestica, il D.P.G.P. n. 30/1992 con cui è stato emanato il regolamento degli ecosistemi vegetali, il D.P.G.P. n. 13/1992 con cui è stato emanato il regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca e soprattutto la L.P. n. 27/1992, istitutiva della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), consistente nella stima preventiva degli effetti rilevanti, diretti ed indiretti, a breve e lungo termine, che è eventuale realizzazione di un'attività pubblica o privata può determinare sull'ecosistema o sul paesaggio interessato. Obiettivi di tale valutazione sono quelli di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita e quindi evitare fin dall'inizio danni ambientali.

Infine, per soddisfare un'esigenza più volte ribadita, l'Amministrazione ha predisposto un riordino ed una nuova revisione complessiva della normativa sulla tutela della natura e dell'ambiente con l'obiettivo di far coincidere lo sviluppo della società moderna con una tutela nel lungo periodo delle condizioni di vita, realizzando una base legislativa per risolvere i molteplici conflitti che sorgono tra la tutela della natura ed il suo utilizzo. In particolare viene prevista l'abolizione delle sei leggi concernenti il settore e la loro trasfusione in un'unica legge al fine di rendere più comprensibile la materia ai cittadini.

Nel complesso, il settore relativo alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali ha comportato impegni per 194,9 miliardi.

2.9 Interventi a favore della finanza locale

Per la realizzazione di tali interventi sono stati impegnati complessivamente 428 miliardi.

Trattasi, in sostanza, del finanziamento dei comuni - soprattutto dell'integrazione, ai sensi della L.P. n. 32/83, dei loro bilanci - nonché del finanziamento di opere pubbliche e di opere di edilizia scolastica, nell'interesse degli enti locali, rispettivamente ai sensi della L.P. 27/75 e successive modifiche e della L.P. n. 21/77, nonché delle assegnazioni annue ai comuni e loro consorzi per l'ammortamento di mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto concerne in particolare le assegnazioni ai comuni per il pareggio dei bilanci, esse risultano erogate sotto forma di quota-pro capite, la cui determinazione risulta ogni anno aggiornata in base al tasso inflattivo.

Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 7/1992 (legge finanziaria 1992) tali erogazioni risultano determinate nell'importo di L. 522.500 moltiplicate per il numero delle persone residenti nel Comune al 31.12.1990.

Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, la base di L. 522.500 è aumentata a L. 594.000 ed a 760.000 lire per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Per il 1992 la Provincia ha corrisposto ai Comuni un contributo integrativo pari alla differenza tra le suddette erogazioni e quelle afferenti all'anno 1991, aumentate del sette per cento per un importo complessivo di 159,4 miliardi.

Con tali assegnazioni finanziarie, erogate in quattro soluzioni, i comuni vengono messi in grado di predisporre il bilancio di previsione in pareggio economico e finanziario e con la copertura finanziaria di tutte le spese concernenti i compiti istituzionali.

Al riguardo va peraltro ricordato che la Provincia, a modifica di tale sistema, ha emanato la L.P. n. 6/1992 (disposizioni in materia di finanza locale) che assicura ai comuni idonei finanziamenti al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e dell'esercizio delle funzioni proprie, trasferite e delegate, stabilite dalle leggi e di consentire loro un'adeguata programmazione pluriennale degli interventi. A tal uopo risultano istituiti, a seconda della natura degli interventi, un fondo ordinario, un fondo per investimenti, un fondo ammortamento mutui ed un fondo perequativo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale. La dotazione di tali fondi e la loro ripartizione tra i singoli comuni vengono concordate ogni triennio tra il Presidente della Giunta Provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni (composta da un coordinatore e da sei rappresentanti eletti dai sindaci dei comuni della provincia).

2.10 La ricerca scientifica

La provincia, come negli anni precedenti, ha provveduto a finanziare ai sensi della L.P. 11.3.1986, n. 13, le iniziative rivolte alle innovazioni tecnologiche in campo industriale.

In particolare risultano stanziati nel bilancio 1992: al capitolo 73080, 2,7 miliardi, interamente utilizzati, quale fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo industriale; al capitolo 73082 1,480 miliardi (di cui utilizzati 709 milioni) per contributi in conto capitale ad imprese industriali per iniziative di ricerca e sviluppo, ed al cap. 73085 106 milioni (interamente utilizzati) per spese per la gestione di iniziative promozionali a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale e per incarichi di consulenza ed esperti.

Va poi segnalato che, con la L.P. n. 44 del 10.12.1992, sostitutiva della suddetta L.P. n. 13/1986, l'Ente ha disciplinato compiutamente gli interventi finalizzati a favorire, nel rispetto delle compatibilità ecologiche e delle caratteristiche ambientali, la ricerca industriale e artigianale, l'innovazione tecnologica ed il coordinamento, le iniziative atte ad attivare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo industriale ed artigianale e l'inserimento di tecnici nelle imprese. In particolare viene previsto che le iniziative rientranti negli ambiti di tali interventi possano alternativamente (a seconda che comportino una spesa riconosciuta ammissibile, superiore o inferiore a L. 450.000.000) beneficiare della concessione di mutui a tasso agevolato ovvero di contributi in conto capitale.

Inoltre, al fine di far realizzare i supporti strutturali tecnologicamente avanzati per l'attuazione di interventi in campo sociale, economico, culturale e scientifico da parte della pubblica amministrazione e degli operatori economici e sociali operanti nel territorio provinciale, viene autorizzata la concessione alla SIP - Società Italiana per l'esercizio delle Telecomunicazioni - di contributi per complessive L. 20 miliardi nel triennio 1992-1994 per interventi strategici di innovazione tecnologica e sviluppo sulla rete di telecomunicazioni di proprietà della SIP medesima, mediante l'estensione della tecnica numerica agli impianti del territorio provinciale, la predisposizione di reti in fibra ottica e l'introduzione di un servizio pilota ISDN, nonché eventuali altre applicazioni in via di elaborazione nell'ambito della ricerca tecnologica. Tutti i predetti interventi verranno descritti in un «Progetto triennale» per gli anni 1992-1994 previsto da apposita convenzione che regolerà i rapporti giuridici ed economici tra la provincia e la SIP.

3. L'attività legislativa e regolamentare della Provincia

Nel 1992 l'attività legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano è risultata più intensa rispetto all'anno precedente, essendo state emanate n. 46 leggi (nel 1991 n. 33), di cui 9 consistenti in modifiche ed integrazioni di norme precedenti, così suddivise per settore di intervento:

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI DELLA PROVINCIA

(Personale, Uffici ed altre spese generali)

(Leggi nn. 5, 10, 19, 36, 41)

SICUREZZA PUBBLICA (SERVIZI ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE)

(Legge n. 18)

ISTRUZIONE E CULTURA (SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE)

(Leggi nn. 9, 12, 13, 17, 19, 29, 37, 40, 42)

ASSISTENZA PUBBLICA

(Leggi nn. 15, 23, 26, 28, 31, 43)

SANITÀ

(Leggi nn. 1, 14, 30)

LAVORO

(Leggi nn. 2, 32, 39)

TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

(Leggi nn. 20 e 22)

COMMERCIO FIERE E MERCATI

(Leggi nn. 11 e 24)

INDUSTRIA

(Legge n. 44)

ARTIGIANATO

(Legge n. 45)

TURISMO E INDUSTRIA ALBELGHIERA

(Leggi nn. 21, 33)

LAVORI PUBBLICI

(Legge n. 38)

URBANISTICA E PIANI REGOLATORI

(Legge n. 25)

TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLE RISORSE NATURALI

(Legge nn. 16, 27)

BILANCIO, RENDICONTO E FINANZA LOCALE

(Leggi nn. 3, 4, 6, 7, 34, 35, 46)

A molte di tali leggi è stato fatto riferimento sul corso dell'esposizione che precede.

Nel 1992 risultano, altresì, emessi con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, n. 34 regolamenti (nel 1991 n. 20), dei quali n. 16 consistenti in modifiche ed integrazioni di precedenti norme regolamentari e n. 18 in esecuzione di leggi provinciali.

4. Il contenzioso

Nel corso dell'esercizio in esame risultano decise davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria n. 41 controversie (nel 1991 n. 55) nelle quali la Provincia era parte.

Le decisioni del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sono state 89 (nel 1991 n. 64), quelle del Consiglio di Stato 20. Le sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Provincia sono state 15.

Nel corso del 1992, inoltre, la Provincia di Bolzano ha proposto n. 5 ricorsi per questione di legittimità costituzionale e n. 6 ricorsi per conflitto di attribuzione dinanzi la Corte costituzionale.

5. L'attività contrattuale ed i servizi in economia

Ai sensi del vigente ordinamento degli uffici e del personale (L.P. 11/81 e successive modifiche), la Giunta Provinciale autorizza, in linea generale mediante l'approvazione di piani o programmi, o caso per caso, la stipulazione da parte degli assessori provinciali dei contratti e delle concessioni per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi nel rispetto delle norme di contabilità sulla scelta del contraente, salva la possibilità da parte dei predetti assessori di delega, generale o per singoli settori, ai direttori d'ufficio.

Inoltre è demandata pure agli assessori competenti (salvo la possibilità da parte di questi di delega generale o per singoli settori ai capi ripartizione) l'approvazione degli atti contrattuali in precedenza rientrante nella competenza della Giunta Provinciale, quale organo collegiale deliberante dell'Ente.

Rimane peraltro demandata alla Presidenza della Giunta Provinciale la stipulazione e l'approvazione dei contratti soggetti ad iscrizione o annotazione nel libro fondiario e di quelli con enti, istituti o altri organismi pubblici situati all'estero.

Per quanto concerne la forma di contrattazione e il sistema di scelta del contraente, si fa presente che la licitazione privata, nell'ambito dei lavori pubblici, è prevista dalla vigente normativa provinciale (art. 10 della L.P. n. 26/76), quale sistema normale, anche se il ricorso al sistema della trattativa privata, sia pure preceduto da una gara ufficiosa, risulta effettuato con sempre maggiore frequenza per acquisti, lavori e

servizi in genere. Risultano, altresì, eseguiti a trattativa privata, con una delle forme previste dall'art. 17 della legge di contabilità generale dello Stato, tutti gli acquisti per forniture di materiale occorrente per il funzionamento degli uffici. Il sistema in economia, è adottato per i servizi di economato e le opere dei bacini montani e idraulico-forestali, nonché per i servizi di cui alle contabilità speciali indicate al titolo IV del bilancio. Vi è inoltre da rilevare che l'art. 10, secondo comma della L.P. n. 2 del 21.1.1987 prescrive espressamente il ricorso alla trattativa privata per i contratti di assicurazione da responsabilità civile degli autoveicoli.

I casi in cui il contraente è stato scelto col ricorso alla licitazione privata sono stati n. 43 - tutti nel campo dei lavori pubblici per la scelta dell'appaltatore. L'importo complessivo a base d'asta è stato di lire 67.531.000.000. Le gare hanno presentato generalmente importi a base d'asta di importo non rilevante e solo due hanno superati i 5 miliardi.

Va segnalato che l'Amministrazione, mentre provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee degli appalti indetti per un importo superiore ai 5 milioni di ECU in seguito all'entrata in vigore della L.P. 4.4. 1990, n. 7 che ha recepito la direttiva CEE 89/440/CEE del 18.7.1989, non pubblica detti appalti pure sul Bollettino Regionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei casi prescritti dalla legge statale n. 406/1991 in quanto l'art. 5 della legge provinciale n. 26/1976, nel varare le norme sullo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, disciplina diversamente il sistema di pubblicità degli appalti.

Sono stati trasmessi, per il prescritto esame di legittimità, complessivamente n. 511 contratti passivi, di cui n. 153 relativi ai LL.PP. (escluse le licitazioni, il cui ammontare e numero sono indicati sopra, mentre quelli comportanti una spesa non superiore a lire 4.800.000, sono stati controllati contestualmente al relativo titolo di spesa e quelli stipulati dai funzionari delegati con i fondi di aperture di credito disposte a loro favore in base alla normativa vigente sono stati controllati in via successiva, cioè in sede di esame dei rendiconti.

Nel 1992 l'Amministrazione ha stipulato un solo atto di transazione (nel 1991: n. 4) per l'importo di 68 milioni di lire.

6. L'Organizzazione dei servizi ed il personale

Per quanto concerne la struttura e l'organizzazione dell'Amministrazione, come già rilevato, gli atti contrattuali di qualsiasi importo, ai sensi del vigente ordinamento degli uffici e del personale (L.P. n. 11/1981 modificata dalla L.P. n. 50/1983), vengono ordinariamente stipulati (salvo delega ai direttori d'ufficio), ed approvati dagli assessori provinciali competenti, previa autorizzazione della Giunta Provinciale alla loro stipulazione, mentre i provvedimenti concessivi dei vari benefici (contributi, sovvenzioni, sussidi, premi ed altre provvidenze), previsti dalle leggi provinciali, vengono quasi sempre adottati da detto organo collegiale, disponendo l'assessore provinciale preposto al settore la sola liquidazione del beneficio concesso e, solo in pochi casi previsti da norme speciali, la determinazione del relativo importo.

Tale competenza della Giunta Provinciale è stata ribadita in linea generale dall'art. 2 lett. b) della L.P. n. 10/1992, modificativa della L.P. n. 11/1981 (Ordinamento degli uffici e del personale) ed è stata altresì confermata in tutte le leggi provinciali emanate nell'esercizio in esame autorizzanti la concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni (art. 1 L.P. n. 11/1992, art. 1 L.P. n. 16/1992, art. 3 L.P. n. 19/1992, art. 2 L.P. n. 22/1992, artt. 1 e 2 L.P. 24/1992, art. 28 L.P. n. 33/1992, art. 5 L.P. n. 39/1992 ed artt. 3-6 L.P. n. 34/1992).

Per quanto concerne in particolare le strutture organiche provinciali, nell'anno in esame, non si sono verificati mutamenti di rilievo nelle dotazioni previste, ammontanti alla data del 31.12.1992 a complessive n. 7284 unità (n. 7110 alla fine del 1991), di cui n. 5642 unità di ruolo (n. 6153 unità al 31.12.1991).

Le unità di personale di non ruolo in servizio al 31.12.1992 erano 1751 costituite oltre che da personale provvisorio per posti vacanti anche da personale supplente o in sostituzione assunto per esigenze temporanee (n. 1098 al 31.12.1991).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Amministrazione, utilizzando interamente lo stanziamento di lire 1,3 miliardi, iscritto al cap. 12160 del bilancio, ha curato particolarmente la formazione e l'aggiornamento del personale, direttamente con l'organizzazione e lo svolgimento di numerosi corsi, seminari e convegni, ovvero tramite l'affidamento di essi ad istituti specializzati, molto spesso filiali di enti esteri (dell'area tedesca).

Infine si segnala che nel 1992 ha ripreso la regolare attività, dopo la sostituzione del titolare, l'Ufficio del Difensore Civico.

La normativa concernente gli uffici e i dipendenti provinciali è stata significativamente innovata nel 1992 con l'emanazione di numerose disposizioni legislative e regolamentari. Risultano così, tra l'altro, finalmente colmate le notevoli lacune già segnalate negli anni precedenti, soprattutto in materia di conferimento di incarichi dirigenziali e di procedure concorsuali per l'accesso all'impiego provinciale.

Al riguardo riveste peculiare rilevanza la L.P. 23.4.1992 n. 10, con cui sono state riordinate le strutture dirigenziali della Provincia, con una più precisa suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo, nonché tra i vari livelli dirigenziali. In particolare risultano meglio ridefinite le funzioni e i compiti del Presidente della Giunta Provinciale, della Giunta Provinciale e degli Assessori Provinciali, di cui viene ribadita la responsabilità politica nello svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza), con la possibilità da parte degli stessi della delega ad organi subordinati e di avocazione in casi eccezionali, dell'adozione di provvedimenti.

L'intera struttura amministrativa risulta quindi riordinata ed articolata in un'unica direzione generale, in dipartimenti, (di nuova istituzione ed uno per ciascun componente della Giunta Provinciale), in 38 ripartizioni ed in 190 Uffici. In particolare, il Direttore generale (la cui nomina dura 5 anni ed è rinnovabile), operante alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta Provinciale, provvede agli adempimenti riguardanti le gestioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale della azienda amministrativa provinciale ed ai rapporti con la Corte dei conti, esercita inoltre le funzioni di segretario generale della Giunta provinciale e provvede a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse della Provincia. Il Direttore del dipartimento, (la cui nomina ha durata pari a quella della carica del componente della Giunta che l'ha proposta ed è rinnovabile), coadiuva in tutti gli affari il componente di Giunta preposto, del quale è a disposizione ed è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento, nei cui confronti esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo.

Il Direttore di ripartizione (la cui nomina dura 4 anni ed è rinnovabile) espleta i compiti e le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della ripartizione, tra cui in particolare gli adempimenti connessi con la stipulazione di atti contrattuali, che non superano l'importo stabilito per ciascuna ripartizione.

Infine, il Direttore di Ufficio (la cui nomina dura pure 4 anni ed è rinnovabile) cura l'elaborazione dei provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti, previa assegnazione a sé o ad altro dipendente della necessaria istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, e coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività, sia nella fase prepositiva, che in quella di verifica.

È previsto poi che la nomina dei direttori, eccettuata quella dei direttori di ufficio, può essere conferita, nel limite del 30%, rispettivamente dei dipartimenti e delle ripartizioni, a persone estranee all'Amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione provinciale, escluso il limite di età.

Con la L.P. 16.10.1992, n. 36 la Provincia ha provveduto al riordinamento anche dello stato giuridico del personale, disciplinandone ex-novo l'inquadramento giuridico.

Con la stessa normativa sono stati inoltre creati i presupposti per una maggiore mobilità dei dipendenti, prevedendosi per i singoli profili professionali la mobilità orizzontale interna individuandosi i requisiti di anzianità richiesti per la mobilità verticale. Infine, con tale norma transitoria è stato previsto l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1.7.1991, con effetto da tale data, nelle nuove qualifiche funzionali, nel rispetto del maturato economico.

Inoltre, sempre per quanto concerne le disposizioni legislative promulgate nel 1992 ed interessanti gli uffici e i dipendenti provinciali, vanno segnalate la L.P. 16.1.1992, n. 5 che ha stabilito un cospicuo aumento

aumento delle dotazioni organiche nelle varie qualifiche funzionali del personale per sopperire alle maggiori esigenze in numerose strutture organizzative, ed il collocamento nella posizione di fuori ruolo per la durata del comando, con la relativa sostituzione del personale provinciale comandato presso altri enti pubblici, e la L.P. 23.11.1992, n.42 che ha approvato varie modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

Tra le norme regolamentari pubblicate nel 1992 meritano di essere segnalate: il Regolamento emanato con il D.P.G.P n. 4/1992 disciplinante il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso all'impiego provinciale, (la sua emanazione, prevista dalla L.P. n. 11/1981, era stata più volte sollecitata dall'organo di controllo); il Regolamento emanato con D.P.G.P n. 23/1992 disciplinante il trasferimento del personale provinciale da uno ad altro comune ai sensi dell'art. 21 della L.P. n. 54/1988, ed il regolamento emanato con il D.P.G.P n. 16/1992 che attribuisce al personale del servizio sanitario provinciale l'indennità di bilinguismo in applicazione della L.P. n. 8/1991 modificata con la L.P. n. 7/1992.

Neanche nell'esercizio 1992 si è provveduto all'istituzione di un ufficio studi e legislazione, nonchè di un servizio ispettivo interno sulla cui necessità è stato posto l'accento dal Commissario di Governo la cui esigenza si appalesa vieppiù avvertita anche in relazione alle modifiche sul controllo della Corte dei conti.

7. L'affidamento a soggetti esterni di funzioni proprie dell'Amministrazione

La Provincia, nella realizzazione dei compiti istituzionali, si avvale spesso dell'opera di soggetti esterni, incaricando in particolare enti pubblici e privati dello svolgimento di determinate attività.

Tra le disposizioni legislative che espressamente autorizzano l'Amministrazione a conferire incarichi ad organismi pubblici e privati, per l'espletamento dell'attività istituzionale vanno citati: l'art. 11 della L.P. n. 7/1974, che prevede l'affidamento ai comuni dei servizi di refezione scolastica; l'art. 1 della L.P. n. 29/1977, che prevede l'affidamento ad enti vari di corsi di formazione professionale di breve durata; l'art. 2 della L.P. n. 28/1977 che prevede l'affidamento ad istituti pubblici o privati di corsi di formazione del personale sanitario non medico; l'art. 12 della L.P. n. 11/1981 che prevede l'affidamento ad università, istituti specializzati o altri organismi pubblici o privati, di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale; gli artt 12 e 13 della L.P. n. 69/1978, che prevedono l'espletamento e la gestione da parte di enti pubblici e privati all'uopo autorizzati o incaricati dalla giunta Provinciale, dei servizi di prevenzione e riabilitazione delle forme di devianza sociale; gli artt. 8 e 14 della L.P. n. 20/1983, che prevedono che la Giunta Provinciale possa affidare, mediante convenzioni, a comuni o a privati, la gestione dei centri sociali e di singole strutture, di servizi di trasporto e/o di accompagnamento per soggetti portatori di handicap; l'art. 2 della L.P. n. 2/1975 che prevede l'affidamento alle federazioni fra allevatori della realizzazione di programmi per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, etc.

In ordine ai casi suddetti di affidamento e di espletamento di attività, va precisato che i vincoli che sorgono tra Ente «affidante» e «affidatario» sono regolati normalmente con apposita e dettagliata convenzione, approvata e resa esecutiva secondo le procedure previste dal vigente ordinamento. Inoltre, va sottolineato che generalmente non si riscontrano veri e propri trasferimenti di competenze. Tale fenomeno è di fatto contenuto in limiti fisiologici. In genere si è comunque di fronte ad attività strumentali rispetto alle funzioni proprie della Provincia.

Da essi vanno distinte le fattispecie di affidamento previsto per legge ad altri enti (soprattutto Comuni) di funzioni proprie dell'Amministrazione.

Al riguardo si segnalano: l'art. 6 della L.P. n. 2/1977 secondo cui l'esecuzione dei lavori di opere scolastiche previste nell'apposito piano quadriennale approvato dalla Giunta Provinciale è affidata al Comune sede dell'opera; l'art. 10 della L.P. 13/1991 che sancisce la delega ai comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali, dell'esercizio delle funzioni amministrative nel campo dei servizi sociali e soprattutto l'art. 4 della L.P. n. 1/1981 (disciplinante il Servizio Sanitario Provinciale), che delega ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali molte delle funzioni spettanti alla Provincia in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Per converso si rammenta che la L.P. n. 24/1991 autorizza la Provincia ad assumersi la costruzione e la manutenzione di strade comunali (di esclusiva competenza dei rispettivi comuni o loro consorzi), a condizione che il comune o relativo consorzio si assumano le relative spese con apposita convenzione.

Si soggiunge che nel 1992 l'Amministrazione ha conferito, mediante stipulazione di apposite convenzioni e disciplinari, a liberi professionisti, ad enti, ad istituti ed organismi vari specializzati, numerosi incarichi per l'espletamento di studi, ricerche ed indagini attinenti a compiti istituzionali e richiedenti quasi sempre un'alta specializzazione, non riscontrabile nelle strutture organizzative dell'Ente, facendo peraltro ricorso, nell'affidamento di detti incarichi, anche all'opera di istituti e professionisti dell'area germanica, per l'asserita impossibilità di reperire esperti nazionali nei rispettivi settori.

Inoltre, sempre nell'anno in esame, l'Amministrazione ha stipulato contratti aventi per oggetto incarichi professionali connessi con la realizzazione di opere pubbliche, per un ammontare complessivo di 16 miliardi di lire. Trattasi di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori che vengono affidati ad estranei all'Amministrazione, stante la mole di lavoro degli uffici competenti. La possibilità di affidare tali incarichi ad estranei è esplicitamente prevista dall'art. 6-1x comma della L.P. 26/76 «Norme per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici». In sede di controllo si è tuttavia sempre richiesto che fossero debitamente evidenziati i lavori e le occupazioni in atto che tenevano impegnati i componenti dell'Ufficio Tecnico Provinciale in misura tale da impedire loro la progettazione delle opere per conto dell'Amministrazione, dando atto che gli stessi non erano impegnati in operazioni di collaudo o in lavori di progettazione per conto di altri enti pubblici.

8. Le gestioni fuori bilancio

L'attività amministrativo-contabile della Provincia comprende le sottoelencate gestioni fuori bilancio regolate da apposite leggi ed elencate nell'allegato n.9 del bilancio di previsione dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 comma 3x della L.P. 26.4.1992, n. 8:

- 1) Fondi gestiti dal C.E.R. - Comitato per l'edilizia residenziale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata (L.P. 20.8.1972, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni);
- 2) Fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola (L.P. 22.5.1980, n. 12);
- 3) Fondo di rotazione per la ristrutturazione e la riconversione industriale (L.P. 8.9.1981, n. 25, art. 27);
- 4) Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo industriale (L.P. 11.3.1986, n. 13, art. 7);
- 5) Fondo per la concessione di mutui agevolati a favore di imprese e pubblici esercizi, danneggiati dall'alluvione del luglio 1981 (L.P. 8.10.1981, n. 27, art. 6, secondo comma);
- 6) Fondi gestiti dal Comitato forestale provinciale (L.P. 14.6.1983, n. 17);
- 7) Fondi per la concessione di prestiti agevolati per assicurare la sopravvivenza di impianti funiviari essenziali (L.P. 14.11.1984, n. 15);
- 8) Fondo speciale di garanzia per anticipazioni di cassa a favore di imprese associate al CONFIDI (L.P. 19.12.1986, n. 33);
- 9) Somme versate dai partecipanti ad iniziative in materia di bilinguismo promosse dalla Provincia (L.P. 11.5.1988, art. 6, commi 6 e 7);
- 10) Fondo di rotazione per favorire la mobilità (L.P. 11.5.1988 n. 17, art. 1);
- 11) Fondo di solidarietà per danni a veicoli causati da attentati terroristici (L.P. 10.8.1988, n. 28, art. 3);
- 12) Fondo di rotazione per incentivare le attività economiche (L.P. 15.3.1991, n. 9);
- 13) Depositi cauzionali ed indennità di esproprio ai sensi dell'art. 10 della L.P. 20.8.1972, n. 15, presso il Tesoriere Provinciale.

Si rammenta che le gestioni sopra elencate non seguono univoche procedure e modalità di utilizzazione dei fondi messi a disposizione, in quanto manca una disciplina legislativa di carattere generale in materia, nè nei provvedimenti legislativi che autorizzano l'istituzione delle gestioni risultano specifiche norme al riguardo anche per quanto attiene ai controlli delle spese eseguite. Infatti, solo per i fondi amministrati dal CER, sono previste per l'utilizzazione e la resa dei conti le modalità di cui alla legge 25.11.1971, n. 1041, mentre per i rimanenti fondi la regolamentazione della gestione trae fondamento dalla convenzione stipulata con i singoli istituti di credito che amministrano le somme loro messe a disposizione.

Le convenzioni stipulate sono previste dalle singole leggi istitutive dei fondi e prevedono:

1) il versamento dei fondi presso un apposito conto di tesoreria provinciale;

2) il prelievo da parte dei singoli istituti di credito e l'utilizzo delle somme prelevate sulla base dei provvedimenti formali emessi dall'Amministrazione, con i quali vengono concessi gli interventi nel settore amministrato;

3) la resa da parte dell'Istituto di credito del conto amministrativo e del conto giudiziale, il primo inviato all'Amministrazione provinciale, il secondo alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, trattandosi di agente contabile avente maneggio di pubblico denaro.

La Giunta provinciale approva il rendiconto amministrativo mediante deliberazione che viene inviata all'organo di controllo per il riscontro di legittimità del rendiconto stesso.

In ordine a quanto sopra detto si evidenzia quanto segue:

- a) nel corso dell'esercizio non si sono rilevate inosservanze agli adempimenti previsti dalle leggi;
- b) per l'amministrazione dei fondi di rotazione, agli istituti di credito è assegnato per convenzione un compenso nella misura massima dell'1% dell'ammontare dei fondi gestiti;
- c) nessun onere per il personale si riscontra a carico dei fondi;
- d) l'attività gestionale dei fondi si sviluppa negli uffici centrali provinciali competenti nei vari settori;
- e) sulle gestioni dei fondi non risultano esperiti controlli o ad accertamenti diretti. Le risultanze delle gestioni sopra elencate sono prodotte in allegato al rendiconto generale della Provincia, il quale riporta, altresì, i seguenti dati riassuntivi dell'esercizio finanziario riguardanti gli enti strumentali e le aziende speciali provinciali.

9. Il conto consuntivo della Sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi

Il conto consuntivo in esame fa parte del bilancio provinciale, di cui costituisce un allegato.

A sua volta, esso reca in allegato il rendiconto del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, ai sensi della L.R. 20.8.1954, n. 24, art. 4.

Le risultanze di esercizio della predetta Sezione provinciale di Bolzano della Cassa regionale antincendi possono così riassumersi:

(in milioni di lire)	
Entrate accertate	5.034,5
Spese impegnate	<u>5.206,0</u>
Disavanzo finanziario di competenza . . .	171,5

Rispetto alle previsioni definitive, le quali comprendevano l'avanzo di amministrazione pari a miliardi 2.915, le entrate accertate non pongono in evidenza sostanziali variazioni.

Infatti, su un totale di entrate di competenza previste in 4.955 milioni (di cui milioni 3.300 assegnati dalla Provincia per spese correnti; milioni 1.600 assegnati dalla Provincia medesima per spese d'investimento e milioni 55 di interessi sulle giacenze di tesoreria), gli accertamenti sono stati pari, come detto, a lire 5.034 milioni, con una differenza in più di 79,5 milioni relativa a maggiori interessi maturati.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di previsioni definitive pari a 5.246,5 milioni così suddivise:

Spese correnti	
Acquisto di beni e servizi	73,1
Trasferimenti correnti	3.573,4
Spese in conto capitale	
Trasferimenti	<u>1.600,0</u>
	TOTALE 5.246,5

gli impegni assunti sono risultati pari a complessivi 5.206 milioni, con una differenza in meno di 40,6 milioni dovuta essenzialmente a minori indennità temporanee e permanenti e spese per risarcimento di danni.

Quanto alla gestione di cassa, a fronte di previsioni di entrata per 7.740,2 milioni - compreso il fondo di cassa pari a 660,7 milioni - gli incassi sono stati di 7.159 milioni, mentre i pagamenti eseguiti sono stati pari a 5.351,7 miliardi.

La gestione dei residui ha dato i seguenti risultati:

	(in milioni di lire)
Residui attivi al 1.1.1992	2.124,5
Somme rimosse	<u>2.124,5</u>
Differenza	—
Somme rimaste da riscuotere in c/competenza	—
Residui passivi all'1.1.1992	2.493,7
Somme pagate	<u>2.493,7</u>
Differenza	—
Somme rimaste da pagare in c/competenza	<u>2.348,0</u>

La situazione di cassa al 31.12.1992 risulta la seguente:

	(in milioni di lire)
Fondo iniziale di cassa	660,7
Riscossioni:	
in c/competenza 5.034,5	—
in c/residui 2.124,5	<u>7.159,0</u>
	7.819,7
Pagamenti:	
in c/competenza 2.858	—
in c/residui 2.493,7	<u>5.351,7</u>
Giacenza finale di cassa	2.468,0
Il conto di amministrazione risulta così determinato:	
	(in milioni di lire)
Fondo di cassa al 31.12.1992	2.468,0
Residui passivi	<u>2.348,0</u>
Avanzo di amministrazione	120,0

L'ESTENSORE
F.to Giuseppe GUARINO

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE